

MEMORIE

IN DIFESA
DELLE PREROGATIVE
DELL'

INSIGNE COLLEGIO

DE' SACRI MINISTRI

DELLA CATTEDRALE CHIESA NAPOLITANA

CHIAMATI

EDDOMADARJ.



IN NAPOLI MDGCLXXII.

I N D I C E

DE' CAPITOLI.

INTRODUZIONE. pag. III.

Narrazione del fatto. IV.

PARTE PRIMA. *Si dimostra, che la nuova pretenzione della Collegiata di S. Giovanni Maggiore, di dovere gli Eddomadarj della Cattedrale, quando van disuniti da' Canonici, cederle la preferenza, sia non solo mal fondata, insufficiente, ed illegale, ma strana, ed assurda.* XVII.

CAP. I. *Si dimostra, non essere stato sogno degli Eddomadarj, che la Chiesa di Napoli ebbe due Vescovi, e due riti.* XIX.

CAP. II. *Si risponde al Contraddittore su di ciò che afferma dell' istituzione degli Eddomadarj fatta da S. Attanasio: si rapporta l' autorità del Mazzocchi, e si difende dagli insulti dell' Avversario.* XXX.

CAP. III. *Si manifesta il fondamento della opinione, che nella Chiesa Napolitana si evvi stati due Vescovi, onde sursero le due*

due Sedi, o Cattedre Vescovili, l' una Latina, e l' altra Greca. XLII.

CAP. IV. Si ragiona su la polizia della Chiesa, che ebbe corso dal IV. fino alla metà del IX. Secolo, relativamente alle due Sedi e Cattedre della Chiesa di Napoli. LXXVIII.

CAP. V. Si tratta dell' origine del Collegio de' RR. Eddomadarj della nostra Cattedrale, e dell' altro cospicuo Corpo del Capitolo della Diocesi Napolitana. C.

CAP. VI. Ed ultimo. Dell' erezione della odierna Cattedrale, e del dritto del Collegio degli Eddomadarj conservato fino a di nostri, di dover precedere in tutte le sacre funzioni alla Parrocchia, oggi Collegiata di S. Gio. Maggiore. CXXX.

PARTE II. *Si dimostra, che sia obbligo della Collegiata di S. Giovanni Maggiore di far entrare in quella Chiesa l' Insigne Collegio degli Eddomadarj colla Croce innalberata, come Croce della Chiesa Cattedrale.* CCXIV.

CAP. I. Dell' origine delle due Croci della Cattedrale di Napoli. CCXVIII.

CAP. II. Si ragiona delle due Cattedre materiali della Chiesa di Napoli per rapporto alle due Croci. CCXXXIX.
CAP.

CAP. III. *De' monumenti indicanti la Croce degli Eddomadarj esser Croce della Cattedrale ; e delle liti, Decisioni, e Brevi Pontificj sull' assunto delle due Croci.*

CCCXXXIX.

CAP. IV. *Ed ultimo. Delle prerogative così del cospicuo Capitolo de' Canonici, come del Collegio degli Eddomadarj consentanee al dritto delle due Croci della Cattedrale di Napoli.*

CCCLXXXVI.

PARTE III. *Si manifesta, che l' attentato commesso nel dì 24. Novembre dello scorso anno debba soggiacere a quella emenda, a cui il Fisco della Curia Arcivescovile ha creduto dover soggiacere, senza attendere alle pretese azioni pregiudiziali, che per difendere l' attentato si son volute industriosamente proporre.*


CCCCXXXII.

DOCUMENTI.

CCCCXLIII

INDICE delle cose più notabili. DXXIX.

IN-



INTRODUZIONE.

I.



I è veduta, fuori di ogni aspettazione, in istampe un' Allegazione sottoscritta dal dotto Avvocato *D. Damiano Romano*, col titolo: *Per l' Insigne Collegiata di S. Gio. A Maggiore contro de' RR. Eddomadarj della Cattedrale di questa Città.* Essa contiene tre petizioni, e perciò è divisa in tre §§. Nel primo §. s'impren-
de, che *gli Eddomadarj, quando vanno disuniti dal corpo de' RR. Canonici della Cattedrale, debbano cedere la preferenza al Rev. Capitolo di S. Gio. a Maggiore; e perciò si pretende, che debba Monsignor Vicario della Curia Arcivescovi-
le dichiarare tal preferenza a prò di S. Gio. a Maggiore (a).* Nel secondo §. s'intraprende, che *debba Monsignor Vica-
rio dichiarare ancora, che non sia lecito a' RR. Eddomadarj l'entrare colla Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di S. Gio. a Maggiore, qualora vanno associando i Cadaveri, se non interviene con essi il Capitolo de' Canonici della*

A 2

Cat-

(a) Facc. 3. fin alla 24.

Cattedrale [a]: E finalmente nel terzo §. si vuol sostenere, che *fin tanto che Monsignor Vicario non dichiarerà, se sia lecito, o no agli Eddomadarj della Cattedrale di entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di S. Gio: a Maggiore, non si può dar esito all'azion criminale dagl' istessi Eddomadarj promossa.*

- II. Ciascuno in leggendo una tale Allegazione, non comprende nè poco nè punto, qual sia la cagione, onde siesi impegnato un Avvocato di conosciuto merito a tutto ciò intraprendere contra l'Insigne Collegio degli Eddomadarj della Chiesa Cattedrale. Perciò fa d'uopo di premettere la narrazione del fatto, per indi farci luogo a convenevolmente rispondere alla contraria Scrittura.

Narrazione del fatto.

- I. **E**gli è da sapersi, che nel dì 24. di Novembre dello scorso anno nel mentre l'Insigne Collegio de' sacri Ministri della Chiesa Cattedrale chiamati *Eddomadarj*, affociava con la Croce inalberata un cadavere, che si dovea seppellire nella Parròchiale Chiesa di S. Giovanni Maggiore, avvenne, che dinanzi la porta di essa Chiesa; prima di entrare, si commise un attentato da un Prete *affisso* della Chiesa sudetta *D. Cristoforo Gambajoli*, e da un altro, che serviva qual Cherico la stessa Chiesa, per nome *Vincenzo Silvestri*, con istrappare la Croce dall'asta, ov' era inalberata, con pubblica e scandalosa irriverenza. Non ci era cosa più regolare, che il Giudice procedesse all'emenda di quest'atto sì criminoso, che contiene non menò violenza, che scandalo ed irriverenza alla Croce del Signore. II. La

(a) Facc. 24. fin a 42.

II. La Curia Arcivescovile procedendo contra gli autori del commesso attentato, quali erano i sopraccennati *Gambajoli*, e *Silvestri*, per dare a costoro una condegna mortificazione, ognun si aspettava che il corpo rispettabile della Collegiata di S. Gio. Maggiore concorresse pur ella almeno a non approvare, se non a promuoverne col dovuto zelo l'emenda. Un attentato, una violenza, ed un attacco, che si vuol fare in pubblico, nell'atto di una divota, e religiosa funzione, e che si vuol fare da persone addette al servizio di quella Chiesa, in cui dovea seppellirsi il cadavere, qual è quella legge, e qual è quel Magistrato, che non lo vieti, e condanni? E qual è quel buon Cittadino, e quell'Ecclesiastico, che nol disapprovi, e non desideri a tale ingiuria ed affronto il dovuto giudiziario riparo? Senza che la Collegiata era ben consapevole della determinazione Pontificia del 1741. esecutoriata nel Regno, con la quale dopo una lunga lite agitata in Roma con gli Eddomadarj della Cattedrale, si diè fine alla pretesione della stessa Collegiata, il cui debito era ed è di far entrare nelle occorrenze il Collegio degli Eddomadarj nella lor Parrocchia con la Croce inalberata, come **CROCE DELLA CATTEDRALE**.

III. Ma scorsero appena otto giorni dopo l'atto criminoso, che si vide produrre nella Curia Arcivescovile un'istanza presentata in nome della Collegiata di S. Giovanni Maggiore dal Dottor *D. Gennaro Antonio Amato* (il quale si asserisce Procuratore *senza esibizion di mandato*) contenente cose vaghe e generali, del seguente tenore. „ Nella Rev. Arcivescovil Curia di questa Città comparisce il „ Procuratore del Rev. **CAPITOLO** di S. Gio: a Maggiore „ re, e dice, come gli RR. Eddomadarj della Cattedrale „ vantano di avere la prerogativa di rappresentare il Capi- „ tolo e come tali di esercitare tutti li diritti, che al Ca- „ pi-

» pitolo dell' Arcivescovado competono , quando essi non fo-
 » no, che semplici Beneficiarij , e come tali , qualora sono
 » separati dal Capitolo, e da' Canonici , non hanno alcuna
 » preminenza ; E perchè questa vana pretensione , ch' è
 » venuta in testa a' sudetti Eddomadarj , può produrre in-
 » numerabili , e gravissimi sconcerti ; ricorre perciò in essa
 » Curia Arcivescovile , e fa istanza , che si dichiarì non
 » competere alli sudetti Eddomadarj alcuna prerogativa so-
 » pra il CAPITOLO di S. Gio: a Maggiore , e così dice
 » e fa istanza: *Salvis &c. cum protest. expens. &c.* » (a) Fu
 questa tale istanza decretata da Monsignor Vicario nel dì 2.
 di Dicembre dello scorso anno coll' *Inrimetur parti* [b]. Ma
 senza indovinarsi il perchè , non fu notificata , che nel
 dì 10. Gennajo del corrente anno al Rev. Cellerario de-
 gli Eddomadarj [c]. Or sì, che in questa istanza si spe-
 rava , che il preteso REV. CAPITOLO di S. Gio: Mag-
 giore disapprovando l' attentato , e la violenza , avesse
 voluto soltanto di nuovo intraprendere di non poter il
 Collegio degli Eddomadarj entrare in quella Parrocchia
 colla Croce inalberata . Ma il Procuratore , che la difese,
 non entrò nel punto della disapprovazione , nè al partico-
 lar punto , se gli Eddomadarj potessero , o no , entrare
 colla Croce inalberata in quella Chiesa ; ma solo espresse,
 come si è di sopra osservato , che siccome gli Eddomada-
 rj vantavano aver prerogativa di rappresentar Capitolo ,
 e come tali esercitare tutti i diritti , che al Capitolo con-
 vengono , così chiese doverfi dichiarare dalla Curia di
 non appartener loro tal diritto .

IV. Que-

(a) Atti intitolati: *Civilia inter RR. Canonicos insignis Collegiata Ec-
 clesie S. Johannis Majoris hujus Civitatis Neap. & RR. Hebdomadarios Ca-
 shedratis Ecclesie Neapolitane.* fol. 1.

(b) *Ibid.* fol. 1.

(c) *Ibid.* fol. 1. e 1.

IV. Questa istanza era del tutto insignificante ; ma nel dì 31. di Gennaio del corrente anno, per avvalorare la petizione già fatta, si esibirono per parte della stessa Collegiata tre sentenze emanate dalla Congregazione particolare de' cinque Cardinali, la prima del dì 27. di Novembre 1752., la II. del dì 10. di Dicembre 1754., e la III. del dì 15. di Settembre 1756. relative alle controversie agitate in Roma tra i Canonici cogli Eddomadarj della stessa Cattedrale (a). Ma siccome le recate tre sentenze riguardavano la lunga, e già finita controversia tra i Canonici cogli Eddomadarj della stessa Cattedrale, e che piuttosto favorivano al diritto degli Eddomadarj, che a quel di S. Gio. Maggiore per essersi anche in queste dichiarato, che la Croce, di cui usano gli Eddomadarj, sia Croce della stessa Chiesa Cattedrale, non si potè ragionevolmente comprendere, qual fosse stato il disegno di esibir quelle carte.

V. Contemporaneamente ricorse il creduto Cherico Vincenzo Silvestri, opponendo la declinatoria del Foro, con dire, ch'egli non era affatto Cherico, ma un semplice Laico. La Curia, rispetto a costui, il quale sebbene era addetto al servizio di quella Chiesa Parocchiale, come Cherico, pure perchè tale non era, decretò: *Partes adeant Judicem competentem*; ma rispetto agli altri Ecclesiastici soggiunse, *procedatur ad ulteriora*. In questo decreto della Curia dovendosi nominar gli Eddomadarj della Cattedrale, si diè loro il titolo d' *Insigne Collegio*. Ecco una nuova Istanza esibita nel dì 8. di febbrajo del corrente anno, in nome del Procuratore del preteto Rev. *Capitolo*, e Collegiata di S. Gio. Maggiore, in cui chiede, che si cassi il titolo di *Collegio Insigne* dato agli Eddomadarj nel decreto interposto per la remissione della causa del creduto Cherico

(a) *Ibid. fol. 3. ad 8.*

co Vincenzo Silvestri, dovendosi trattare come semplici *Fratanzari*; avvanzandosi anche a dire, che sia stato un *errore grossolano* di Monsignor Vicario. Queste espressioni così intempestive, e così ardite non potevano uscir di bocca da niuno de' RR. Canonici di S. Gio. Maggiore. Il Procuratore adunque *senza mandato* si prese questa licenza (a).
VI. Ma eccovi un'altra istanza, e quel che dispiace è, il vedersi presentata in nome del Procuratore dello stesso creduto Cherico Vincenzo Silvestri, e del preteso *Rev. Capitolo*, e Collegiata di S. Gio. Maggiore, e questo tal Pro-

(a) L'istanza fu concepita del seguente tenore: *nella Rev. Curia Arciv. di questa Città comparisce il Procuratore del Rev. Capitolo, e Collegiata di S. Gio: a Maggiore, e dice, come jeri; che correvano i 7. Febrajo del corrente anno 1772. gli fu notificato decreto interposto dall'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Vicario, firmato ancor dal Rev. Canonico D. Berardino Verde Avvocato Fiscale della medesima Curia, ed in esso vide, che si dava al corpo de' RR. Eddomadarj della Cattedrale il titolo di Collegiata Insigne; il comparente non potè non farsene le meraviglie, considerando, come avesse potuto Monsignor Vicario prendere un errore sì grossolano, sì perchè il Canonico Mazzocchi nella sua celebre dissertazione avea dato chiaramente a conoscere, che i RR. Eddomadarj non sono stati mai altri, che semplici Fratanzari, e non già corpo di Collegiata Insigne; sì anche perchè in più decisioni fatte dagli EE. Cardinali, non fu mai loro dato titolo di Collegiata Insigne; sì perchè parimente il Genuese Vescovo d' Ifernìa, che ha fatta la pratica di essa Rev. Curia, avendo parlato degli Eddomadarj avea dimostrato, chi essi erano; sì finalmente perchè un corpo di semplici beneficiarj per divenire Collegiata, e Collegiata Insigne, si ricerca principalmente che sia tale dichiarato dal Romano Pontefice, e che su la Bolla del Romano Pontefice sia interposto il Reg. Exeq., affinchè S. M., del di cui pregiudizio si tratta, lo approvi, e voglia farlo riconoscere per tale, circostanze tutte che mancano nel caso nostro; onde non potea, nè dovea Mons. Vicario, nè il Rev. Canonico Verde dare il titolo di Collegiata Insigne al corpo de' sudetti Rev. Eddomadarj, i quali non sono stati mai altri, che semplici Fratanzari. Ricorre pertanto in essa Rev. Curia, e fa istanza ordinarsi all' Attuario, che cassi il sudetto titolo dal mentovato decreto, altrimenti non lascerà di averne ricorso a S. M., ed al Romano Pontefice, e di dar tutti que' passi, che sono necessarj, affinchè si tolghi via una novità, che reca pregiudizio grandissimo alle vere Collegiate, ed all' inviolabile prerogativa della Sovranità del Re N. S., il quale non riconosce per Collegiata que' corpi, che non sono stati mai tali, ed ordinarsi all' Attuario sotto gravissime pene, che non ardisca in avvenire di porre ne' decreti il sudetto titolo: e così disse, e fa istanza, non solum isto, sed omni &c. salvis &c.*

Procuratore in nome dell' uno, e dell' altro si duole della seconda parte del decreto, nel quale si aggiunse, che rispetto agli altri si procedesse *ad ulteriora*, domandando doverfi prima trattare l' articolo civile, e pregiudiziale, per indi procedersi nella causa dell' attentato. Non si capirà mai, come il Procuratore del creduto Cherico diventi Procuratore della Collegiata, e che nello stesso tempo si combini la ragione del Cherico già laico, e rimesso al Giudice competente, colla ragione di un preteso *Rev. Capitolo, e Collegiata Insigne (a)*. Farà anche maraviglia, che la stessa Collegiata voglia con tal condotta assumere in se tutto il peso del violento attentato commesso. Si dovrà dunque opinare, che il Procuratore del creduto Cherico già conosciuto laico, e rimesso al suo Giudice competente, trovandosi anche per accidente Procuratore della Collegiata avesse voluto di suo talento far un' istanza, e non già farne due distinte, come per altro conveniva, per non confonder la ragione di una persona già laica, che nulla ci avea più che fare nella Curia Arcivescovile, col corpo Ecclesiastico della Collegiata insigne di S. Gio. Maggiore. Ma ciò non ostante rimarrà sempre ad ammirare, come questo insigne Corpo abbia preteso doverfi prima trattare l' articolo civile e pregiudiziale, per indi procedersi nella causa dell' attentato, come se un tale attentato si fosse commesso con intelligenza di tutto il Corpo, che non si dovrà mai presupporre, e come se la violenza, e l' attentato fatto alla Croce del Signore potesse dal preteso articolo civile risolversi a favore di quel Prete *affisso* di quella lor Chiesa, il quale con

B

pu-

(a) Essendosi da noi osservati gli atti al fogl. 9. trovasi quest' Istanza senza alcuna presentata, e sembra scritta di carattere dell' Avvocato di S. Gio. Maggiore.

- publica e scandalosa irriverenza commise il fallo.
- VII. Ma non son finite le istanze della stessa Collegiata. Ve ne hà un'altra decretata nel dì 14. di Marzo del corrente anno coll' *intimerur parti*. In questa si finge un caso, come se fosse del tutto nuovo, e non altra volta accaduto; cioè, che può avvenire, che nell' associare qualche cadavero alla sepoltura, o per altra funzione sia chiamato non meno il Corpo de' RR. Eddomadarj, che il *Capitolo*, ovvero *Collegiata Insigne* di S. Gio: Maggiore, e pretendendo l'un all' altro precedere, potrebbe nascere qualche scandalo, e sconcerto in pregiudizio della publica tranquillità. In questo tal caso si pretende, che per disposizione di legge Ecclesiastica la Collegiata di S. Gio: Maggiore debba precedere agli Eddomadarj, ancorchè con essi intervenga il Canonico Cimiliarca, qualora vanno disuniti e separati dal Corpo de' RR. Canonici della Cattedrale; e perciò si conchiude con farsi istanza, che la Curia dichiari, che intervenendo nell' associazione di qualche cadavero, o in altra funzione Ecclesiastica il *Capitolo dell'insigne Collegiata* di S. Gio: Maggiore, ed il Corpo degli Eddomadarj disunito e separato dal corpo de' RR. Canonici della Cattedrale, debba quello a questo precedere, ancorchè con essi intervenga il Canonico Cimiliarca (a).
- VIII. Ecco quante istanze si sono l'una sopra l'altra aggruppate, senza che il Collegio degli Eddomadarj avesse ancora risposto, come convenevolmente poteva, a ciascuna di esse per appalesarne l'insufficienza. Ma non era questo il compimento dell'opera. Si dà fuori con le stampe un'Allegazione per non defraudarne il pubblico. Ed in vece di seria-

(a) Atti della Curia fol. 10. Quest' ultima istanza anch' è di carattere dell' Avversario; la presentata non è stata del tutto difesa, leggendosi le seguenti parole: *Die decimaquarta Martii 1772. Neap. in Curia Archiep. presentata per U. J. D. D.*

seriamente attendersi all'esame de' punti che si voglion disputare, si adorna la scrittura di elogj a prò de' Canonici di S. Gio. Maggiore; si fregia questa recentissima Collegiata *tertio quoque verbo* del titolo di *Reverendo Capitolo*, ed i Canonici di questo nuovo *Reverendo Capitolo* si pretende poterli anch' essi con ragione denominare *le membra del nostro Arcivescovo, ed i di lui cooperatori nella vigna del Signore, e'l Senato della Chiesa Metropolitana della nostra Città* [a].

IX. Se la cosa si riducesse a comporre elogj a pro del nuovo *Rev. Capitolo*, e del nuovo *Senato* della Chiesa Metropolitana di questa Capitale, e delle nuove membra del nostro Arcivescovo, potrebbe meritare il conveniente applauso di Chi si compiace di quelle decorazioni, che sogliono i Canonisti chiamare **DIGNITA' VENTOSE**. Ma quel che dovrà rincrescere a chiunque legge la contraria Scrittura, è appunto non tanto il *bene dire*, che si fa del nuovo *Reverendo Capitolo*, e nuovo *Senato* della Chiesa Metropolitana, ch' è stato ignoto fino a' dì nostri, quanto il *male dire*, che importunamente, e fuori di ogni ragione, e contra la legge di onestà si vuol fare del Collegio degli Eddomadarj della stessa Chiesa Metropolitana. Ed in vero ecco come si malmenano gli Eddomadarj. Si vuole, che non compongano un Collegio, *perche non hanno Bolla di Roma, requisito necessario per far diventare collegiata un corpo*, come si pretende [b]. Se non può dirsi Collegio, molto meno può meritare il titolo d' *Insigne Collegio*; e siccome in un decreto della Curia si è dato agli Eddomadarj questo tal titolo, si è chiesto formalmente che si fosse abolito, e

(a) *Scritt. contr. facc. 24.*

(b) *Scritt. contr. facc. 38. e facc. 47.*

cassato. [c] . Se gli Eddomadarj non compongono un Col-
 legio , e molto meno un Collegio insigne , hanno alme-
 no riportato nella contraria Scrittura l' umile titolo di
 semplici *Fratanzari* [b] . Spogliati già gli Eddomadarj
 della qualità di Collegio, e dell'onore di Collegio Insigne,
 e ridotti nella classe di semplici Fratanzari, si fa lecito il
 dotto Avvocato del *nuovo Senato* della Chiesa Metropolitana
 di trattarli come sconosciuti ed ingrati, e di tacciarli di nota
 infame e vergognosa , e finalmente di riputarli come *capaci di*
manomettere tutta la società umana ; dappoichè dopo d'aver as-
 serito e non provato, che gli Eddomadarj della Cattedrale
 fossero stati ingrati a' Canonici della stessa Cattedrale, per
 le liti fra loro lungo tempo agitate , piantando come ba-
 se del suo principale argomento l' ingratitude di costoro ,
 ne trae la conseguenza , che se non per altro , per
 questo sol capo debba la Collegiata di S. Gio: Maggiore
 aver la preferenza a costoro , per la ragione appun-
 to , che i Canonici , ed i Beneficiarj della predetta
 Collegiata non siano stati mai di taccia sì infame e sì
 vergognosa notati . E quel ch' è più , si pretende , che
 in questo tal caso non ci farebbe nè Giudice , nè Ma-
 gistrato , nè Tribunale , che potrebbe decretare l' oppo-
 sito . Ed acciocchè niun creda , che siesi potuto da noi in
 menoma parte alterare questo quanto invincibile , altret-
 tanto incredibile argomento , sarà pregio dell' opera rap-
 portarne quì le parole : „ Or se nient' altro vi fosse per
 gli Eddomadarj , che la sola , e semplice qualità di sco-
 noscenti ed ingrati , qual Giudice , qual Magistrato , e qual
 „ Tribunale potrebbe decretare contro della Collegiata Insi-
 „ gne di S. Gio: a Maggiore , e permettere , che un corpo
 „ di

(a) *Vedi facc.* 38.

(b) *Facc.* 47.

» di uomini , i quali per la loro mostruosa ingratitude
 » son capaci, siccome ci accerta Seneca *de benef.*, di mano-
 » mettere tutta la società umana, abbiano la preferenza in
 » concorso della suddetta Collegiata Insigne, i Canonici, e
 » Beneficiarij della quale non sono stati mai di taccia sì in-
 » fame, e sì vergognosa notati? (a)

X. Or queste tali espressioni non si crederebbero mai dettate da un valente Avvocato, qual è il nostro Contradittore, e molto meno suggerite da quell' *Insigne Collegiata*, da lui anche decorata della nuova dignità di *Capitolo*, e di *Senato* della Chiesa Metropolitana; ma soltanto concepite da livido spirito, o di quel Prete *affisso* della stessa Collegiata, o del creduto Cherico, che commisero la pubblica e scandalosa violenza alla Croce del Signore:

XI. Intanto il Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale usando la più discreta moderazione, non ha prima replicato a tante istanze, che dopo vederfi ridotto nella più dura necessità della difesa; ed in una istanza presentata non prima del dì 2. Aprile del corrente anno con due documenti (b) ha convenevolmente risposto, e specialmente ha

(a) *Scritt. contr. facc. 6. num. IX.*

(b) *Fol. 11. 13. 15. ad 21.*

Nel fol. 11. sta esibita copia estrarra dalla Curia del Cappellan Maggiore contenente la supplica del Capitolo, e Canonici della Cattedrale con Real dispaccio de' 9. di Ottobre 1766. del seguente tenore: S.R.M.: Il Capitolo, e Canonici della Chiesa Cattedrale di questa Città umilmente a Regali piedi di V. M. l' espongono, come essendosi già incaminato la spedizione del Regio exequatur d'ordine di V. M. all' Istrumento di sentenza venuta da Roma per la causa verte tra supplicanti col Collegio degli Eddomadarj dell' istessa Chiesa Cattedrale, hanno li supplicanti preinteso, che il sudetto Collegio abbia fatto spedire altro simile Istrumento della stessa sentenza, con inserirsi nel principio di esso una protesta delle pretese loro ragioni, ed azioni, colla facoltà di avvalersene, ed a suo tempo di poter di nuovo comparire in qualsivoglia altro Tribunale di Roma, ancorchè tale protesta presentata nella Sagra Congregazione si fosse ributtata, come a supplicanti viene avvisato, e che si pretende da' medesimi ottenersi il Ro-
gio

sta fatto conoscere coll' *exequatur* accordato al Breve di Benedetto XIV. del 1741., che l'insigne Collegio degli Eddomadarij ha dritto di entrare con la Croce inalberata in tutte le Chiese Parrocchiali, e specialmente in quella di S. Giovanni Maggiore dopo una lunga lite agitata in Roma colla stessa Collegiata, siccome si potrà rilevare dall'intero tenore del documento, che nella nota trascriviamo (a). Quest' Istan-

gio exequatur sopra del medesimo. E perchè dandosi il Regio exequatur a detto Istrumento del Collegio colla sudetta protesta, rimarrebbe aperta la strada non solo di continuarsi la lite, ma d'intraprendersene, anco delle nuove, con pregiudizio; e danno de' supplicanti, e contro la Regal mente di V. M.; ricorrono pertanto dalla M. V., ed umilmente la supplicano, che attento l'espосто, si degni ordinare, che non si dia altro exeq. Regio all' Istrumento della detta sentenza, che forse si domandasse dal Collegio sudetto; e l' avrà a grazia ut Deus. Copia C'c. Illustrissimo Senor: De orden del Rey remito a V. S. I. el adjunto recurso de los Capitulo, y Canonigos de la Cathedral de esta Ciudad tocante a un Istrum. expedido por parte de los Eddomadarios de la misma Cathedral, de la sentencia sobre la causa agita entre los mismos Capitulo, Canonigos, y Eddomadarios, a efecto de que la Curia de V. S. Illustrissima no la de curso a tal Istrumento con la protesta, que se dice quando le sera presentado: Dios guarde a V. S. Illustr. muchos anos como deseo. Palacio y Octubre 9. de 1756. Illustrissimo Senor: El Marques Brancome: Mons. Obispo Capellan Major.

(a) Nel fol. 13. e 14. sta esibita copia del Regio exeq. del seguente tenore: S. R. M. Li RR. Eddomadarij della Chiesa Metropolitana di questa Città supplicando espongono a V. M., come da Sua Santità hanno ottenuto Breve per la causa tengono col Capitolo di S. Giovanni Maggiore; supplicano V. M. per lo Reg. exeq. ut Deus C'c. Rev. Regius Capellanus Major videat, & in scriptis referat: *Maggiocca: Castagnola: Fuggianni: Provisum per Regalem Cameram S. Clara: Neap. die 18. April. 1741. Mastellonus: Illustris Marchio Pras. S. R. C. imped., & Illustr. Marchio Rocca non interfuit: S. R. M.* Per obbedire agli ordini di V. M., ho veduto un Breve sub annulo Piscatoris in data de' 7. di Marzo 1741., dal tenor del quale si legge la lunga e dispendiosa lite vertita fra gli Eddomadarij, e Quarantisti di questa Metropolitana con il Capitolo della Chiesa Collegiata di S. Gio. Maggiore di questa Città, tanto sopra l'uso dell' *Insegne* concessali da' Sommi Pontefici, quanto sopra l'associazione de' Cadaveri, che dagli accennati Eddomadarij, e Quarantisti si pretende fare sotto la sua Croce particolare, così per li Collegi di esso Collegio, quanto per esteri di qualsivoglia Parocchia, per le di cui prerogative varie sono state le Bolle, e decisioni ottenute dagli accennati Eddomadarij, e Quarantisti; pertanto inerendo Sua Santità alle medesime decisioni tanto de' Tribunali di Roma;

Istanza fu notificata al Procuratore contrario, e nel mentre il Collegio degli Eddomadarj si lusingava, che in virtù de' documenti esibiti, fosse del tutto svanita la contraria pretesione, vide anzi farsi alla sudetta loro modestissima istanza una lunga e feroce replica, la quale è di carattere dello stesso Avvocato di S. Gio. Maggiore. Sono degne di memoria l'espressioni che in quella si usano, fra le quali basterà accennar le seguenti: *Lo Procuratore dell'insigne Collegiata di S. Gio: a Maggiore si fa le meraviglie per le tante sconnessioni, e bartucchiere esposte nella retroscritta Istanza &c. (a).*

XII. In tali circostanze il dritto della difesa suggerisce agli Eddo-

ma; quanto di quella fatta dalla buona memoria del Cardinal Pignatelli Arcivescovo di detta Cattedrale in virtù di special delegazione Pontificia, gli da facoltà di portare l'*Insegne*, cioè cappa, e rocchetto colle maniche in qualsivogliano funzioni, Coro, e Congregazione, processioni così pubbliche, come private, tanto dentro, quanto fuor di questa Metropolitana, e nell' esequie non solo de' Collegi sudetti, ma degli Estranei, o Canonici di essa Metropolitana, o chiamati da se soli, e di *elevare la propria Croce* in questa Città, e *Diocesi* nel distretto di tutte le Chiese Parocchiali, e particolarmente nella già detta Collegiata di S. Gio: Maggiore, e di lui Grancia, *senza intervento* di ciascun Paroco, o Beneficiato, nè di *Croce* di ciascuna Parocchia, ed *in specie* di quella sopra detta di S. Gio: Maggiore, dispensando la Santità Sua a tutte e qualsivogliano costituzioni Apostoliche in contrario. Sopra del quale si è supplicata V. M. per lo *Reg. exeq.* Pertanto veduto, e considerato l'affare, inteso in ciò il parere del Regio Consigliere D. Onofrio Scaffa mio ordinario Consultore son di voto, che la M. V. può restar servita concedere alli supplicanti il *Reg. exeq.* per trattarsi fra persone Ecclesiastiche, e di asportazione d'*Insegne*, e di preeminenze fra persone Ecclesiastiche, locchè spetta a Sua Santità, e S. Sede Apostolica. E questo è quanto occorre riferire a V. M. Da casa, in Napoli a' 22. Aprile 1741. Di V. M. Umiliss. Vassallo e Cappell.: Nicolò di Rofa Vescovo di Pozzuolo: Onofrio Scaffa: Francesco Albarelli: *Exequatur servata forma retroscripta relationis: Maggiocco: Caltagnola: Provisum per Regalem Cameram S. Clare: Neap. 24. Aprilis 1741.: Mastellanus: Illustr. Marchio de Ippolito Praef. S. R. C. tempore subscript. impedit. & ceteri Aularum Praefecti non interfuerunt.*

(a) Nel fol. 15. e seg. si legge l'istanza presentata nel dì 2. Aprile del corrente anno per parte dell' Insigne Collegio degli Eddomadarj; e la replica nel fol. 21. e s.

domadarj di dovere alla già pubblicata Allegazione, che contiene più improprietà, che parole, far anche palesi le sue ragioni, o non conosciute, o dissimulate, o adulterate nella contraria scrittura. Si aspetti adunque il nostro Contraddittore una risposta, ch'egli troverà quanto sterile di parole improprie, altrettanto feconda di monumenti e di pruove. E comechè la presente scrittura richiederebbe altro ordine; pur nondimeno perchè il nostro Avversario non rimanga deluso di non essersi a tutto convenevolmente risposto, seguiremo, *invita Minerva*, la stessa sua disposizione usata nel suo ferocissimo attacco.

XIII. Per la qual cosa divideremo questa risposta in tre parti, due delle quali, perchè alquanto lunghette, partiremo in Capitoli, e l'ultima, perchè brevissima, non avrà bisogno di alcuna suddivisione.

XIV. Nella prima parte si mostrerà, che la contraria pretensione di dover gli Eddomadarj, quando vanno disuniti da' Canonici della Cattedrale, cedere la preferenza alla Collegiata di S. Gio: Maggiore, sia non solo mal fondata, insufficiente, ed illegale, ma strana ed assurda.

XV. Nella II. si farà conoscere il debito de' Canonici di S. Gio: Maggiore di far entrare in quella Chiesa l'insigne Collegio degli Eddomadarj colla Croce inalberata, come Croce della Chiesa Cattedrale.

XVI. E finalmente nella III. brevissimamente si farà comprendere, che l'attentato commesso nel dì 24. Novembre dello scorso anno debba soggiacere a quella emenda, a cui il Fisco della Curia Arcivescovile ha creduto dover soggiacere, senza attendere alle pretese azioni pregiudiziali, che per difender l'attentato, si son volute industriosamente proporre.

PAR.

P A R T E I.

Si dimostra, che la nuova pretensione della Collegiata di S. Gio. Maggiore, di dovere gli Eddomadarj della Cattedrale, quando van disfiniti da' Canonici, cederle la preferenza, sia non solo mal fondata, insufficiente, ed illegale, ma strana, ed assurda.

I. **P**ER serbare quell' ordine, che per noi si può il migliore in questa risposta, darem prima un saggio di quanto contiensì nella prima parte, o §. della contraria scrittura, per indi in distinti capi manifestarne le mostruosità, e gli assurdi.

II. Il valente Contraddittore per fondamento del suo assunto va spargendo, essere stato un sogno degli Eddomadarj della Cattedrale, che nella Chiesa di Napoli siensi stati due Vescovi, e due riti, l' uno Latino, e l' altro Greco: che sia stata favolosa l' origine degli Eddomadarj attribuita a S. Attanasio nel IX. secolo: che questo corpo di Eddomadarj languiva nella miseria, non aveva nè rendite, nè sepoltura, nè onori, e che ne furono da' Canonici della Cattedrale misericordiosamente provveduti: che ciò non ostante con mostruosa ingratitudine mossero liti a' loro benefattori: e che inoltre sien costoro servitori non meno del Vescovo, che degli stessi Canonici; ed in conseguenza rappresentandosi la Cattedrale da' soli Canonici, non possano gli Eddomadarj aver la preminenza sopra la Collegiata di S. Gio. Maggiore. Di più che il Cimiliarca lor capo nulla influisce a dar loro

C

alcuna prerogativa, e che il dirsi *socij* di costui vaglia lo stesso, che siccome i Canonici sono *tamquam socii* dell'Arcivescovo, così gli Eddomadarj *tamquam socii* del Cimiliarca, e perciò non componano altro, se non se il Capitolo del Cimiliarca, il cui nome non è titolo di dignità, ma di semplice officio; e finalmente dopo di essersi spogliato il Collegio degli Eddomadarj di tutte le sue prerogative, si pretende, che le Chiese Collegiate non abbianfi a trattar meno de' Canonici delle Cattedrali, e perciò non debba far maraviglia, che la Collegiata di San Gio. Maggiore si fregi del titolo di *Reverendo Capitolo, di membra del nostro Arcivescovo, e di senato della Chiesa Metropolitana di questa Città.*

III. Ecco in sostanza quale aggruppamento si fa di tante nuove e stupende proposizioni, per assicurare il gran colpo di precedenza della Collegiata di S. Gio. Maggiore all' insigne corpo e Collegio degli stessi Eddomadarj della Cattedrale, la qual pretensione non si è mai per lo innanzi, ma oggi la prima volta promossa. Ciascuno farà curioso di ascoltarne le pruove, le quali debbono esser tali da far ricredere tutto il mondo già prevenuto in contrario. Ne' seguenti capitoli a parte a parte vedremo così la novità delle proposizioni, come degli argomenti, e delle pruove, per indi, bandite le novità e gli assurdi, trarne la dovuta conchiuisione.

CAP.

»
Si dimostra, non essere stato sogno degli Eddomadarj, che la Chiesa di Napoli ebbe due Vescovi, e due riti.

I. **I**L nostro valoroso Contraddittore ha voluto trattar la faccenda con alti principj, e nel I. numero o paragrafetto del suo I. §. (secondochè gli è piaciuto divider la sua scrittura) incomincia così. » Sognarono negli anni addietro i » RR. Eddomadarj della Cattedrale, che la Chiesa di Napoli avea avuto un tempo due Vescovi, che la governarono, l'uno del rito Latino, e l'altro del rito Greco, e su questo sogno andarono da per tutto divulgando, ch'erano essi i Canonici del rito Latino, e per contrario i Canonici veri, e genuini della nostra Cattedrale rappresentavano quelli del rito Greco. Onde non solo ardirono di rendersi eguali al corpo de' suddetti Canonici, ma ne ostentarono ancora la maggioranza (a), ». Ecco quel che si contiene nell'intero primo paragrafetto della contraria Scrittura . Qui si parla di un sogno , che negli anni addietro inventato si fosse dagli Eddomadarj. Il nostro Contraddittore non s' impegna nè poco nè punto a manifestarci, come, e quando caddero gli Eddomadarj in questo tal sogno; dappoichè nel suo II. paragrafetto, che immediatamente succede, vuol far credere, che gli stessi Eddomadarj abbandonarono questa lor favolosa origine, e si appigliarono ad altro partito, siccome si vedrà nel seguente capitolo. Or in queste circostanze, che si assenta francamente una proposizione, senza recarne alcuna pruova o documento, potrebbe la risposta esser breve e concludente così . Se il Contraddittore dice, che *sognarono negli*

(a) Scritt. contr. face. 3.

gli anni addietro gli Eddomadarj, che la Chiesa di Napoli ebbe un tempo due Vescovi, l'uno del rito Latino, e l'altro del rito Greco, possono ben con ragione replicare gli stessi Eddomadarj, che se essi abbian sognato *negli anni addietro* questa creduta mostruosità, vogliasi oggi anche *sognare*, che in una stessa Metropoli vi sieno due *Reverendi Capitoli*, e due *Senati di una stessa Chiesa Metropolitana* per essersi la Collegiata di S. Gio: Maggiore oggi la prima volta battezzata dal nostro Contraddittore per un altro Reverendo Capitolo, e Senato della stessa Chiesa Metropolitana. Che maraviglia dunque sarebbe, se negli anni addietro gli Eddomadarj avessero anche sognato, che vi erano due Vescovi? Se vi erano due Vescovi, uno del rito Latino, e l'altro del Greco, componenti due Presbiterj, o sieno Senati, l'uno Greco, e l'altro Latino, non era certamente un sogno generativo di assurdi; ma che a dì nostri si veggia sedere un solo Arcivescovo del solo rito Latino con due Presbiterj, e due Senati dello stesso rito Latino, è certamente un sogno del tutto assurdo, e mostruoso.

II. Ma vediamo di grazia, se gli Eddomadarj *negli anni addietro* si fossero sognati, o se altri fossero stati gli autori del sogno, o se finalmente concorressero vestigi, e testimonianze tali, che difendessero almeno il preteso lor sogno. Il nostro Contraddittore si potea meglio ricordare su questo suo assunto, nè dovea incolpare gli Eddomadarj di aver in Napoli *negli anni addietro* veduto in sogno due Vescovi. Egli ben sa, come versato nella nostra storia, che sono a noi pervenute pochissime antiche memorie della Chiesa Napolitana. Le più sincere ed autentiche rimasero nel giro de' secoli per lo più non curate, e sepolte, e diedero luogo alle più recenti e favolose; dimanierachè dopo il risuscitamento delle lettere valenti Uomini

ni fra noi fudaron molto, e con poco successo a separare le vere e genuine dalle adulterate e fallaci. Le controversie che ci sono state da due secoli a questa parte tra i Ceti Ecclesiastici intorno a' loro diritti e prerogative, lo studio che si è ripigliato su queste materie ecclesiastiche, e parte di quel misero avanzo de' Codici e MSS., fattosi palese con le stampe, han risvegliata la diligenza de' Dotti a farci venire in cognizione di molte rare notizie, ignorate nelle età meno culte. Ma dee sempre far maraviglia, come il Clero di Napoli fosse stato così trascurato a conservare i suoi antichi monumenti. Non abbiamo de' Vescovi della Chiesa Napoletana, che un imperfetto Catalogo scritto ne' tempi barbarici, e propriamente nel ix. secolo da *Giovanni Diacono*, la cui cronaca incomincia da S. Aspreno, e termina a S. Attanasio eletto nell' anno 850. al qual catalogo aggiunse Pietro Suddiacono *Attanasio II.* che nel 872. succedette a S. Attanasio I. suo Zio. Ed oltre a ciò un altro più ristretto Catalogo de' medesimi Vescovi di antico autore anonimo è stato pubblicato da Monf. *Francesco Bianchini*. Ne' tempi posteriori niun se ne prese una più diligente cura, e se alcuno ci sia stato, la costui opera non si è a' posteri tramandata. Bartolomeo Chioccarelli fu il primo dopo il corso di xvi. secoli, che s' impegnò il meglio che potè, sono già 130. anni, di raccogliere dopo infinite ricerche da lui fatte, tutte le memorie della Chiesa Napolitana fino a suoi tempi, col disegno non solo di supplire le lagune, e correggere gli abbagli presi dal Cronista Diacono, ma eziandio di continuare la serie de' Vescovi dal ix. secolo in poi, siccome egli eseguì fino ad Ascanio Filomarini, creato Arcivescovo della nostra Chiesa nell' anno 1641. di nostra salute.

Or questo benemerito Scrittore della Chiesa Napoletana, il
qua.

quale non fu mai nè Cherico, nè Eddomadario, nè Canonico, ma fu uno de' più dotti Giureconsulti ed Avvocati de' suoi tempi, e per le sue sagaci investigazioni era lepidamente chiamato *Can bracco* dal celebre Pietro Laufena suo amico, è appunto l'Autore di quel preteso mostruoso sogno de' *due Vescovi*, che vuoi oggi attribuire dal nostro Contraddittore agl'innocenti Eddomadarij della nostra Cattedrale. Il Chioccarelli adunque da un *solo* monumento ch'ebbe allora tra le mani, cioè dalla vita e dagli atti del Vescovo S. Attanasio del ix. secolo trasse il suo argomento dell'esistenza de' *due Vescovi* della Chiesa di Napoli, l'un Greco, e l'altro Latino; le cui parole nella nota trascriviamo (a).

III. Convien dunque che sappia il nostro Avversario, che l'autore di quel sogno è stato appunto non già alcuno degli Eddomadarij della nostra Cattedrale, ma quel Bartolomeo Chioccarelli, il quale fu un Giureconsulto, ed Avvocato nel foro Napoletano di cui egli segue gloriosamente la traccia coll'esercizio della stessa professione. Fu per altro il Chioccarelli quel *Can bracco*, che colle sue ricerche procurò il primo di raccorre quante memorie potè

(a) *De Episc. Neap. in S. Athanas. p. 95.* scrisse così:

DUO EPISCOPI NEAPOLITANI, GRÆCUS, ET LATINUS. 878.

Quis crederet Neapolim, & si eo tempore celeberrimam, ac Civium copia affluentem, parvam tamen urbem, & brevi murorum ambitu se continentem, DUOS habere EPISCOPOS, GRÆCUM nempe, qui Græcis præerat, alterum vero LATINUM, qui Latinis præsidebat, duosque esse Cleros, Latinum scilicet, & Græcum, quod ex UNICA tantummodo autoritate deprompsimus, ex vita nempe & actis S. Athanasii Neapolitani Episcopi, quæ ejus ætatis nobilis author (ut ea temporis ferebant) conscripsit, quæ quidem vita characteribus Longobardis iis temporibus exarata pluribus in locis, ac monasteriis habetur, in cœnobii nempe Cassinensis bibliotheca, in Vaticana itidem, ac penes nos iisdem characteribus conscripta asservatur, aliisque etiam in locis conspicitur, & ne REM NOVAM proderat, temerarii conjectores videamur, authoris verba singillatim referre placuit. Quum enim is Neapolitanam urbem ab ejus pulchritudine, atque ælificiis, & a Christiana religione commendat, sic ait &c.

potè per illustrare la storia della Chiesa Napoletana, così per lo innanzi dagli stessi Ecclesiastici trascurata e negletta. E niun mai potrà negare, che farà sempre la Chiesa Napoletana debitrice a questo valent' Uomo di molte interessanti scoverte. Ferdinando Ughelli nella sua *Italia sacra* non potè far altro che trascrivere l'Opera del Chioccarelli. E poi tutti i nostri Scrittori Ecclesiastici nelle posteriori lor cure la maggior parte delle notizie e de' lumi trassero dalla stessa Opera di costui commendata sempre da tutti, e venerata. Se poi il preteso sogno del Chioccarelli sia bene o mal fondato sul solo monumento ch' egli cita della vita e degli atti di S. Attanasio, il vedremo più innanzi. Intanto fa duopo avvertire, che siccome fuggì alla diligenza del Chioccarelli l'altro monumento qual è quello che si rileva dagli atti del Concilio Generale di Sardica celebrato nell' anno 347. di nostra redenzione, da' quali apparisce, che in quell' anno appunto 347. erano esistenti in Napoli due Vescovi l' uno *Catepodio*, e l' altro *S. Fortunato*, così questo tal monumento non ha fatto credere più un sogno l' esistenza contemporanea di due Vescovi in Napoli ne' primi secoli della Chiesa, ma è stata, ed è tuttavia una delle più celebri controversie tra tutti i Scrittori, se erano due Vescovi l' uno indipendente dall' altro, o l' uno all' altro subordinato, cioè il primo in qualità di Vescovo, ed il secondo di Corevescovo. E tralasciando ora di recare le confacenti testimonianze su questo argomento, giacchè più innanzi farà luogo a trattarne: ci basterà qui solo accennare, che l' incomparabile Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della nostra Cattedrale nel suo laborioso commentario al *Calendario della Chiesa Napoletana*, ch' egli diè alla luce nell' anno 1744. , sei anni prima di forgere le controversie tra i Canonici cogli Eddomadarj della stessa Cattedrale, trat-

tan-

tando di *S. Fortunato* Vescovo di Napoli, non potè non affermare, che in quella età erano esistenti i due Vescovi, cioè dire *Calepodio* e lo stesso *S. Fortunato*, per tutto ciò rilevarsi dagli atti del Sardicense Concilio; se non che supponendo che il Canone 8. del Concilio Niceno vietasse due simultanei Vescovi in una sola Città, gli parve più verisimile, che *Calepodio* non fosse stato il primario *Vescovo Napoletano*, ma secondario, e *Corevescovo* in grazia de' Greci insignito dell' *Ordine Vescovile*; affermando parimenti che un tale istituto nel iv. secolo ebbe vigore in Napoli, e che di poi fu intermesso (a). L' autorità adunque di questo così insigne Letterato, il quale era un rispettabilissimo Canonico del Capitolo Napoletano, non dovea far credere al nostro Contraddittore, che il sogno de' due Vescovi l'uno del rito Latino, e l'altro del rito Greco, o che si vogliano ambedue primarij, o l'uno primario, e l'altro secondario, era un parto degli Eddomadarj della nostra Cattedrale.

IV. Or se mai fosse avvenuto, che gli Eddomadarj avessero dato un qualche credito all' opinione, che di molto favoriva il loro assunto, opinione fondata sull' autorità di Scrittori imparziali, potrebbero mai essere così insultati di essere stati essi gli autori di questo preteso lor sogno? Non si negherà mai, che Napoli sia stata Città Greca, e che in processo di tempo compose un popolo misto di Greci, e di Latini; dappoiché essendo circondata da

(a) Mazzocch. Comment. In Kalendar. Eccl. Neapol. in vita S. Fortunati pag. 616. vol. II. Quo circa tempore Sardicensis Concilii Græcis Neapolitanis Calepodium, Latinis Fortunatum præfuisse. Atqui duos simul in una Civitate Episcopos ordinari Canon Nicenus vetabat. Quare id forsitan verisimilius dici potest, Calepodium non primarium Neapolitanorum Episcopum extitisse, sed secundarium, & Chorepiscopum in Græcorum gratiam episcopali ordine insignitum. Quod institutum iv. seculo Neapoli viguisse, ac postea intermissum, in singulari ejus argumenti Diatriba alicubi ostendetur.

da popoli Latini, dovè tratto tratto, sì per l'amenità del sito, come per le varie incursioni de' Barbari, di cui per lo più fu ella esente, accogliere nel suo seno gran numero de' convicini, come un ricovero de' fuggitivi ed oppressi. Napoli adunque da che ebbe la sorte di essere illuminata dal Vangelo fino al XII. secolo di nostra Redenzione, sì per essere Greca in origine, e sì per essere stata dal VI. secolo in poi subordinata al Greco Romano Imperio, fino alla conquista fattane da Normanni, o sia fino al XII. secolo, dovè conservare in gran parte, siccome luminosi monumenti lo attestano, non meno il suo originario linguaggio, che il Greco costume, ed accogliendo di età in età Latine famiglie, crebbe in una popolazione e Greca e Latina, fino a che per lo suo ingrandimento il numero de' secondi vincesse il primo, come naturalmente avviene, e poche reliquie lasciasse ne' secoli a noi più vicini della origine sua. Da ciò avvenne che in Napoli risplendessero due Cleri, l'un Greco, e l'altro Latino per comodo de' fedeli dell'una, e dell'altra Nazione. Un monumento chiarissimo il dimostra della vita di S. Attanasio scritta da Pietro Diacono Cassinese, il quale fiorì nel IX. secolo. Fu questo santo Vescovo menato in prigione dal Duca Sergio. Si commosse il popolo, e 'l Clero tutto, e con questi la turbà Monastica, e l' Abate de' Monaci con tutto il Clero giunto al Pretorio in nome di tutti chiese la liberazione del Santo. Eccone le parole: *Inter hæc GRÆCA LATINAQUE PARS SACERDOTALIS, & Monachica turba, præcipueque Antonius, vir satis idoneus, & proæta ætatis, Monachorum Abbas, divinis jejuniis, & aegritudine corpore jam defecto, alienis erectus manibus, CUM UNIVERSO CLERO ad prætorium advenit, qui ita exorsus est: Dic miser, & Dei contemtor, quid est hoc quod fecisti? Hoc ergo pro infando*

D

sce.

scelere noveris , te non solummodo periturum , cunctumque genus tuum , sed etiam tota urbs , qua Athanasii hactenus oratione gubernata est , sine dubio desolabitur , pastore decedente . Redde nobis , inquiunt , patrem nostrum , qui nos spiritali carnalique protectione tuebatur : si enim hunc retinere tentaveris , omnes hinc egrediemur , & tibi ex templo veniet perditio .

V. Qui si rifletta a quelle parole : *Inter hac GRÆCA LATINAQUE PARS SACERDOTALIS* ; ed a quelle altre , *CUM UNIVERSO CLERO* ; per mostrare appunto , che tutto il Clero Napoletano era composto parte di Greci , e parte di Latini *Sacerdoti* , dinominandosi in primo luogo i Greci , per favorir sempre LA GRECA AMBIZIONE . Allorchè il corpo di S. Attanasio dal Monistero di Montecassino fu trasferito in Napoli nell'anno 881. ; fu negli atti della suddetta traslazione registrato così: *Constuebant autem uterque sexus , & etas universa , & quisque ut poterat psalmodie cantus VARIISQUE linguarum GRÆCÆ , & LATINÆ suavi modulatione resonabant (a) .* E negli atti della traslazione di S. Severino Abate fatta nell'anno 920 , ed in quelli di S. Sossio fatta nel medesimo anno fu praticato lo stesso , dappoichè *altercantibus choris LATINIS , & GRÆCIS* , furon celebrate quelle sacre funzioni (b) . Se questa era l'usanza del IX. e X. secolo non potrà mai dirsi un sogno , che in Napoli fianvi anche stati due riti l'un Greco , e l'altro Latino . Quanti sono stati gli Scrittori , che sono entrati a discorrere dell'antica Liturgia della Chiesa Napoletana fin all'anno 1752. tutti concordemente han conosciuto ad evidenza esser fioriti in Napoli i due Cleri Gre-

(a) Appresso Chioscarelli *De Episcop. Neap. pag. 98.*

(b) *Ibid.*

Greco, e Latino. Tra gli altri *Cesare Baronio* padre della Storia Ecclesiastica, i Bollandisti, l'Ughelli, il Fleurì, il Muratori, ed ultimamente i due Affemani; e tra i nostri il Capaccio, il Chioccarelli, il Caracciolo, il Falcone, il Giannone, il Serfale, e tra gli stessi Canonici della Cattedrale i due illuminatissimi Scrittori, quali sono stati il Canonico D. Gennaro Majelli, e lo stesso Canonico Mazzocchi nella cennata Opera sul Calendario della Chiesa Napoletana. Anzi è pur degno di tutta la riflessione, che insorta nel 1750. una fiera controversia promossa da Canonici contra gli Eddomadarj della stessa Cattedrale, come più innanzi vedremo, ed altercandosi in Roma su questi punti dell' antica Chiesa Napoletana, quantunque il celeberrimo Canonico Mazzocchi, come si dirà nel seguente Capitolo, fosse stato indotto da suoi Colleghi Canonici di pubblicare un'altra Opera come egli fece per sostenere il contrario di quel che prima avea scritto; pur non dimeno un altro rispettabilissimo Canonico della Cattedrale dopo il Mazzocchi, qual'è il Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Sparano, dopo aver pur egli voluto sostenere di non esservi stati in Napoli i due Vescovi l'un Greco, l'altro Latino, ma non potendo negare esservi stati i due Cleri, stimò dipartirsi dall' opinione del Mazzocchi, e s' ingegnò a dimostrare l' *Unicità* del Vescovo, col presupporre, che il primo Vescovo S. Aspreno, ed i successori fossero bene istruiti dell' una, e dell'altra lingua in un popolo misto di Latini, e di Greci (a).

(a) Nella Parte I. delle *Memorie Istoriche per illustrare gli atti della S. Napoletana Chiesa*; Cap. VI. pag. 100. Eccone le parole: „ A me sembra „ chiarissimo, che fin dal principio della fondazione della Chiesa qui in Na- „ poli, fosse stato sempre un sol Vescovo, e sempre Latino. Si nega ciò da „ alcu-

VI. Se adunque così la duplicità de' Vescovi , come de' Cleri del rito Greco , e Latino fosse stato un sogno degli Eddomadarj , ed un recente sogno degli *anni addietro* , qual dovea esser la necessità , e l'impegno di tanti nostri Scrittori , e quel ch'è più di tanti rinomati Scrittori Oltremontani , di abbandonarsi alla sognata opinione , quando costoro non furono mai nè poterono essere Eddomadarj della Cattedrale di Napoli? All'incontro i due rispettabilissimi Canonici della stessa Cattedrale Mazzocchi e Sparano dopo le mosse controversie , tanto è lontano , che lo

„ alcuni nostri Scrittori , specialmente dal Chioccarelli , e dal Caracciolo : Ma
 „ mi fa molto più di peso l'autorità del Bollandista Daniello Papebrochio ,
 „ il quale , trattando , *Ad XV. Junii* , di S. Fortunato nostro Vescovo , rap-
 „ porta , che sedendo in quel tempo in questa Chiesa unitamente Calepodio ,
 „ non può altrimenti dirsi , se non che fosse stato Vescovo Greco , e perciò
 „ osservò nel num. xi. *Paucos fortassis Græcos sedisse*. Ultimamente nell'anno
 „ 1757. contro al Ch. nostro Mazzocchi scrisse il Bollandista Giovanni Stil-
 „ tingo , il quale difende il Papebrochio , non volendo però in questa Chiesa ,
 „ come principale , il Vescovo Greco , ma come coadiutore , e soggetto al
 „ Vescovo Latino , e pruova ciò più tosto rilevarsi dal Canone Niceno l'VIII.,
 „ che quello che afferma il Mazzocchi .

„ Ciò non ostante io pruovo la mia opinione della unicità del Vescovo in
 „ quella guisa , che mi è paruta più convincente , e risponderò al testo dell'Au-
 „ tore della vita di S. Attanagio , ch'è l'unico scoglio , al quale si possa urta-
 „ re , *in maniera differente da quella , che pensò il Mazzocchi* mio singolar Mae-
 „ stro ; pregandolo che voglia in questa parte condonare il mio ardimento , e
 „ correggere le mie risposte , se sono strane , disposto in tutto a rivocar quanto
 „ dico , se si truova inverisimile , o falso . Appoggio le mie ragioni primamente ;
 „ perchè niuna necessità fuvvi mai qui tranoi di elegger due Vescovi , non es-
 „ sendo stato a' Napoletani ignoto l'idioma Greco , e Latino : onde poteva un
 „ solo Vescovo adempir bene le sue parti con chi e Greco era , e Latino . Il
 „ più che potrebbe dirsi , si è , che prevalendo l'idioma Greco per l'origine della
 „ nostra Napoli , dovea eleggersi un Vescovo , che Greco fosse , e non Latino . Ed
 „ a ciò risponde il Mazzocchi : *literis ergo valentior quovis tempore fuerit , potuit*
 „ *& Græcos homines Pallor Latinus temperare , & Latinos Græcus*. Così egli : *de*
 „ *Cathedr. Ecc. Nap. semp. unic.* Ma l'eruditissimo Monsignor Giuseppe Simone
 „ Assemani è di parere , che sempre fu uno , e fu sempre Latino , perchè queste
 „ nostre parti erano Occidentali , e vicinissime con Roma , e così non trovan-
 „ dosi mai nell'Occidente scritte Liturgie Greche , ma tutte Latine , vuopo è il
 „ dire ,

lo credessero un sogno , che anzi il primo impiega tutto il suo sottilissimo acume contra il Papebrochio, ed il secondo abbandona il sentimento del proprio Collega, per indagarne la più plausibile ragione. Ma così rispetto ai due Vescovi , come alle due Sedi del rito Greco e Latino , ci darà motivo il nostro Contraddittore di trattarne più ampiamente ne' seguenti capitoli, ne' quali si concilierà l'una coll'altra opinione , e si farà conoscere , come surse in Napoli la necessità delle due Sedi prima governate da due Vescovi distinti , ed indi da un solo Vescovo , secondo le circostanze de' tempi .

XI. Intanto bandisca il Contraddittore quel sogno , ch' egli ha attribuito erroneamente agli Eddomadarj , a sol fine di malmendarli . Basterà per ora , ch' egli sappia, che gli Eddomadarj non sono stati gli autori del sogno così de' due Vescovi , che delle due sedi , o due riti . Ma se pur è tale , come non è , e come ad evidenza si mostrerà più innanzi , dee attribuirlo a tanti Valentuomini pocanzi menzionati , ed a quel che prima scrisse lo stesso incomparabile Mazzocchi , e dee riportar la pretesa favola de' due Vescovi agli atti del Con-

ci-

„ dire, che il Vescovo fosse stato altresì Latino. A questo però, che sostiene
 „ quest'insigne Letterato del secol nostro, aggiugnerei io una riflessione, la qua-
 „ le sembra, che sciulga ogni nodo. Che dicono i contrarij, che S. Aspreno
 „ era nato in Napoli, *Città Greca*, e che essendo fatto Vescovo appellarsi do-
 „ vea *Vescovo Greco*? Ed io rispondo, che non solamente S. Aspreno, ma pa-
 „ recchi altri di lui successori furono per origine *Greci*; poichè basta dire, che
 „ fossero in que'primi tempi nati in Napoli, per appellarsi *Greci*: e furono non-
 „ dimeno così versati nell'idioma latino, che poterono egualmente bene farsi
 „ sentire da' *Latini*, che da' *Greci*: sicchè bisogno non fosse qui di altro Vescovo,
 „ che di un solo Perito nell'una, e nell'altra lingua. Or questo Vescovo
 „ si chiami pure o *Greco* per la sua origine, o *Latino* per la lingua, che usar
 „ dovea nella sacra Liturgia, nulla certamente importerà, sempre che a noi
 „ si conceda un solo Vescovo, ed una Liturgia Latina, tramischiata in qual-
 „ che parte del Greco Idioma, che S. Aspreno fosse stato peritissimo della
 „ lingua anche Latina, chi ne può dubitare? ”

cilio Generale di Sardica , agli atti attribuiti a S. Ilario , ed a quel che ne scrisse lo stesso S. Attanasio Vescovo di Alessandria , siccome vedremo a luogo più opportuno .

C A P. II.

Si risponde al Contraddittore su di ciò che afferma dell' istituzione degli Eddomadarj fatta da S. Attanasio: si rapporta l' autorità del Mazzocchi , e si difende dagli insulti dell' Avversario .

- I. **I**L valentissimo Contraddittore seguita a malmenare i nostri Eddomadarj , con aggiugnere nel II. suo *paragrafetto* del I. §. le seguenti parole : „ Conoscendo poi essi medesimi (cioè gli Eddomadarj) che difficilmente avrebbero potuto giustificare questa lor favolosa origine, crederono meglio fatto di appigliarsi alla Cronaca di Giovanni Diacono , e di spacciare , che la loro istituzione derivava da S. Attanasio Vescovo di Napoli , che fiorì nel IX. secolo dell' era Cristiana (a) . ”
- II. Indi immediatamente soggiugne nel III. *paragrafetto* : „ Ma surse in tempo il celeberrimo *Alessio Simmaco Mazzocchi*, uno de' più insigni *Canonici* della stessa *Cattedrale*, e colla sua *Dissertazione Istorica : De Cathedralis Eccl. Neap. semper unica variis diverso tempore vicibus*, che nel 1752. diede alle stampe , ed all' Augusto Re Cattolico , allora Monarca delle due Sicilie , dedicò : Prima fe conoscere la insuffistenza de' due *Vescovi* ; e de' due corpi de' *Canonici* del rito Greco , e del rito Latino , ed indi lo *abuso enormissimo* , che faceano gli Eddomadarj delle parole della Cronaca di Giovanni Diacono , direttamente „ al

(a) *Scritt. contr. facc. 3. e 4.*

» al loro intento contrarie , e finalmente pose in chiaro ,
» chi essi erano , e qual' era stata la loro *prima origine* .
» Io non farò àltro , che **SEGUIRNE FEDELMENTE**
» **LE TRACCE** , affinchè non si dica , che qualche da
» me si scrive contro degli Eddomadarj , sia effetto della
» passione , che hà un Avvocato per li suoi Clientoli , per
» servire alla difesa della causa , che hà per le mani . »

III. Fin quì il difensore di S. Gio. Maggiore . Primiera-
mente è bello il vedere , come ben convengan fra loro
il I. il II. e' l III. *paragrafetto* . Nel I. i poveri Eddo-
madarj *negli anni addietro* sognarono i due Vescovi , ed
i due riti : nel II. lasciarono il sogno , e si appigliarono
alla Cronaca di Giovanni Diacono per trarre la loro *origine*
da S. Attanasio : e poi nel III. si fa *forgero in tempo* , anzi
fuori tempo , il celeberrimo Mazzocchi , come dissipatore di
tali sogni , il quale colla sua opera nel 1752. fè conoscere
l'insufficienza de' due Vescovi , de' due riti , e di quell
abuso enormissimo , che faceano gl'istessi Eddomadarj delle
parole della Cronaca di Giovanni Diacono .

IV. Ognun si aspettava dopo di aver veduto gli Eddomadarj
cadere nel sogno de' due Vescovi , e de' due riti , sentire
dal nostro Contraddittore , quando fu il tempo , che gli
stessi Eddomadarj si risvegliassero da quel letargo , ch'eb-
bero *negli anni addietro* : ma tutti ne son rimasi delusi .
Ed in vero il fissarsi quest' Epoca , sarebbe stata un' opera
ben degna della comune approvazione ; dapoichè era bel-
lo il vedere un sogno degli *anni addietro* , e dopo bandi-
to il sogno , ricorrere gli stessi Eddomadarj ad un *abuso*
enormissimo , qual si vuole che sia stato quello di appi-
gliarsi costoro alla Cronaca di Giovanni Diacono per
trarne l'origine da S. Attanasio , ed era piucchè curioso
il vedere , come ne sorgesse quell' *abuso enormissimo* , che
cotanto *enormissimamente* si decanta . Ma chi 'l credereb-
be ?

be! Il nostro Contraddittore confonde il *fogno* coll' *abuso enormissimo*, giacchè l'epoca, in cui si bandirono questi due *mostri* si fissa nel 1752. allor quando fu pubblicata colle stampe l'opera del Mazzocchi, il quale, come afferma lo stesso Contraddittore, fece conoscere colla stessa Opera così l'insufficienza de' due Vescovi, e de' due riti, come quell' *abuso enormissimo*, che a sentirsi farà sempre orrore, e spavento.

V. E qui si contemplino per poco le parole della Cronaca di Gio. Diacono. Ecco quali sono in parlando appunto di S. Attanasio: *Ordinavit, ut in Ecclesia Salvatoris omni die Missa publica cum diptycis celebretur, offerens ibidem terras, ex quibus ejusmodi aleretur Collegium.* L'autore poi della vita dell'istesso S. Attanasio più chiaramente spiegò, di qual Collegio si trattasse, imperciocchè scrisse: *Hic itaque (Athanasius) zelo freris divino constituit Sacerdotes HEBDOMADARIOS in Ecclesia Domini Salvatoris quae Stephania vocatur, qui in ea continuis diebus publicam Missam celebrarent, sicut mos est Ecclesiae Romanae, in qua etiam ad eorum sumtus necessarias rerum distribuit opes.* Ciò posto si potrà mai dire, che gli Eddomadarj facessero un abuso enormissimo delle parole della Cronaca di Gio: Diacono, se così questa Cronaca parla d' istituzione di Collegio fatta da S. Attanasio, come l'autore della vita di questo Santo esprime, che degli Eddomadarj appunto s'intendesse il Collegio? Gli Eddomadarj credendo che il Fondatore del loro Collegio sia stato S. Attanasio han fatto il debito uso, e non abuso, e molto meno un'abuso enormissimo delle parole di quella Cronaca, e lo stesso uso, e non abuso ne fu fatto nelle antichissime lezioni dell'Uffizio del Santo con quelle parole, che vi si leggono: *Ministros Altaris Hebdomadarios in templo maximo a se institutos proprio ditavit ore.* Ma su di un
tale

tale argomento tornerà più acconcio trattare in uno de' seguenti capitoli .

VI. Intanto riflettiamo a quelle altre parole del nostro Avversario . Protesta egli non senza sommo giudizio , che *non farà altro , che seguir fedelmente le tracce del Mazzocchi* . Ed acciocchè si comprenda qual sia la causa finale di una sì sincera protesta , soggiugne così : *affinchè non si dica , che quel che da lui si scrive contra l'Eddomadarj sia effetto della passione che ha un Avvocato per li suoi Clientoli per servire alla difesa della Causa che ha per le mani* . Abbiamo adunque un contraddittore *Avvocato* senza passione per gli suoi Clientoli , ma come uno Scrittore indifferente , il quale per mettere in uso la totale sua imparzialità non si briga di altro che di seguir fedelmente le tracce dell' incomparabile Mazzocchi , il quale era per altro un Canonico della Cattedrale di Napoli , e s'indusse a scrivere , ed a pubblicare quella sua Opera nel 1752. in tempo che ardeva la lite in Roma tra gli stessi Canonici , di cui egli era rispettabilissimo membro , con i sonnacchiosi , e favolosi Eddomadarj della stessa Cattedrale . Chi non ammirerà il criterio di un *Avvocato* così spassionato ed imparziale ?

VII. Ma ecco dove s'innoltra l'imparzialità di costui. Dopo aver professato di non voler far altro che *fedelmente seguir le tracce dell' incomparabile Mazzocchi* , l'abbandona indi di fatto , e nel §. XXVII. in parlando della Cronaca di S. Maria del Principio , che il Mazzocchi vuol sostenere , che sia stata formata dalla Cronaca antichissima della Chiesa Cattedrale , dice le seguenti *memorande* parole : „ Che sebbene il lodato Canonico Mazzocchi si

„ è impegnato a farcelo credere , pur non dimeno i suoi
 „ argomenti sono così deboli , ed inefficaci , che **BISOGNA**
 „ **NON AVER CRITERIO, NE' LUME DI RAGIONE**

E

„ PER

” PER SEGUIRNE LA TRACCIA:” Indi soggiugne ca-
faticamente, come sempre suole: „ Chi in vero ha detto
” mai che vi era questa CRONAGA antichissima nella Chiesa
” Cattedrale? E poi chi si è sognato di scrivere che le
” notizie Storiche, le quali in essa si leggevano, furono
” fedelmente traspiantate nella Cronaca di S. Maria del
” Principio? Queste circostanze sostanzialissime han bisogno
” di pruova, e di pruova incontrastabile e chiara, altri-
” menti con quella stessa facilità che si asseriscono, si pos-
” sono ragionevolmente negare, trattandosi di materia di
” fatto, il quale non si ammette nè si crede, se non
” è ad evidenza dimostrato (a).”

VIII. Ecco con quali modi improprij si strapazza la memo-
ria dell'incomparabile Mazzocchi nell'atto medesimo che
non trova altri in sua difesa che questo così insigne Let-
terato, che farà sempre la gloria della nostra Nazione.
Se adunque per avviso del nostro Contraddittore l'autorità
del Mazzocchi dee valere per soda base e fondamento
del suo assunto con innalzare questo valent'Uomo al grado
non dico di uno Scrittore che abbia colla sua profonda
erudizione, e maravigliose scoperie vinti e superati tutti
gli altri, che seguirono la contraria sentenza, ma di un
Giudice inappellabile, a cui niun altro possa contraddire,
talche egli medesimo professò seguirne fedelmente le trac-
ce; come poi è avvenuto, che distrugge in un baleno
gli argomenti di questo così insigne suo Antesignano, con
affermare arditissimamente, che *bisogna non aver criterio
nè lume di ragione per seguirne la traccia*, con aggiugne-
re, che *trattandosi di materia di fatto non si ammette nè
si crede, se non è ad evidenza dimostrato?*

IX. Il che così essendo, chi è così sornito di criterio, e
di

(a) Facc. XVI.

di lume di ragione , che voglia prestar fede a quel che dice il nostro Contraddittore sull'autorità del Mazzocchi, giacchè ne priva tutti gli altri nel caso , che ne volessero seguire le tracce . Egli ha spacciato , e di suo carattere ha scritto nella replica fatta alla modestissima istanza degli Eddomadarj , *farfi le maraviglie per le tante sconessioni e barrucchiere in quella esposte* . E quantunque queste tali *sconessioni o barrucchiere* , che non sappiamo indovinarne il significato, sieno e possano essere un parto dell'umana debolezza ; pur nondimeno sono tali , come si mostrerà in questa Scrittura , che faran credere l'autore di quella istanza nè così arrogante , nè presuntuoso , nè involto in contraddizioni così manifeste , e non irriverente alla memoria del più culto ed egregio nostro Scrittore , qual è stato il Mazzocchi ; dalla cui seconda messe trae l'avversario tutta la materia del suo discorso ; ed in vece di essergli grato, come ci accerta Seneca de Benef. citato già a proposito dal nostro Contraddittore, gli si mostra barbaramente sconoscente ed ingrato.

X. Noi all'incontro per mostrare a tutti il ben dovuto rispetto, e molto più al nostro Avversario, lo seguiremo in questa Scrittura in quella sola massima ; che *trattandosi di materia di fatto non si ammette , nè si crede , se non è ad evidenza dimostrato* . Dovrà adunque il nostro Contraddittore ad evidenza dimostrare , che la Collegiata di S. Gio. Maggiore sua *Clientola* dee aver la preferenza al Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale , e tutti i fatti, che egli assenta, non debbono ridursi a semplici asserzioni , ma a dimostrazioni evidenti . Fin qui abbiam veduto , com'egli vi sia riuscito in quanto al supposto *sofno* degli Eddomadarj , ed al preteso *abuso enormissima* che han fatto costoro delle parole della Cronaca di Gio. Diacono , ed alla fedeltà prima da lui professata , ed in

di negata al Mazzocchi di seguir le sue tracce . Vedremo tratto tratto , com'egli ci riuscirà in tutto il resto . Intanto ritorniamo al Mazzocchi .

XI. Si ascolti un poco , come il chiarissimo Mazzocchi , divenuto oramai il miracolo di tutta l'Europa per le sue maravigliose e stupende ricerche nelle più astruse antichità Ebraiche , Egizie , Greche , e Romane , e nella profonda scienza della Sacra Bibbia , fu indotto , e quasi trascinato dal pertinacissimo impegno de suoi colleghi Canonici dopo un'ostinatissima renitenza a dar di manó a *quella dissertazione istorica sulle vicende della Cattedrale di Napoli* , della di cui autorità si è servito il Difensore di S. Giovanni Maggiore in ciò che credeva giovargli , e di malmenarlo in ciò che suppone potergli nuocere .

XII. Egli è più che noto , che dopo il celebre Breve di Benedetto XIV. del 1741. fatto a pro dell'insigne Collegio degli Eddomadarj , scorsero alcuni anni in pace ; ma come talvolta suole avvenire anche tra persone Ecclesiastiche , si risvegliò nell'anno 1750. tra i Canonici , e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale per alcuni punti di onorificenza un fiero litigio (a) . Si difendevano gli Eddomadarj con le

(a) Non è qui fuor di luogo il rapportare quel che scrisse dell'origine di questa controversia il chiarissimo Avvocato , oggi Regio Consigliere , *D. Stefano Patrizj* nella sua erudita Operetta , intitolata : *Relazione dell'antica Liturgia della Chiesa di Napoli intorno alla Istituzione del Collegio degli Eddomadarj* indirizzata al Sommo Pontefice *BENEDETTO XIV.* di chiara rimembranza e data alla stampa nel 1751. le cui parole nella facc. 2. 3. e 4. sono le seguenti „ Si brieve prefazione io ho stimato premettere alla „ presente relazione , che porgo alla S. V. in nome del Collegio degli Eddomadarj di questa Chiesa di Napoli ; imperciocchè essi ne passati mesi „ chiedertero , che io dovesti esser loro Avvocato nel dimostrare la di loro „ giustizia , narrandomi i maneggi , la vigilanza , e la potenza del Capitolo della stessa Chiesa , che tentava di distruggere tutte le di loro prerogative , e mi rappresentarono tutti gli altri di loro timori ; dimostrando „ con ciò un totale abbattimento del di loro spirito . Allora io gli dissi , „ che

le antiche loro prerogative, sostenute col predetto Breve di Benedetto XIV. fatto appunto in occasione delle liti coll'istessa Collegiata di S. Gio: Maggiore, che oggi ci vuol menare all'istesso contrasto. I Canonici della Cattedrale all'incontro pretesero doverfi moderare quella Pontificia determinazione relativamente al corpo de' Canonici dell'istessa Cattedrale, giacchè inquanto alla Collegiata di S. Gio. Maggiore, era un articolo pienamente risoluto, e deciso dal Papa, e solennemente esecutoriato nel Regno

„ che la di lor causa mi pareva nata sotto l'astro più felice, che mai si
„ possa desiderare. La di lor causa, Santissimo Padre, è riposta nella più
„ profonda notizia del dritto Canonico, e nella erudizione dell' Antichità
„ Ecclesiastica. Voi, che ne dovete esser Giudice supremo, nel lungo corso
„ della vostra vita, e fin da teneri anni avete fatto sempre conoscere,
„ quanto siete dotto in questa facoltà, la quale, a dir vero, sembra essere
„ il vostro nativo patrimonio: e molto più, che voi ne siete informato ba-
„ stantemente fin d'allora che la Chiesa di S. Giovanni Maggiore di questa
„ Città cercò ancora turbare nel possesso il nostro Collegio dalle sue antichis-
„ sime prerogative. Allora la S. V. tolte da mezzo tutte le discordie giu-
„ diziarie, stimò di stabilire le sue ragioni per mezzo d' un Apostolico Bre-
„ ve. Per mezzo di questo mio credere dunque, e di questi miei sinceri
„ sentimenti, il Collegio ha ripigliate le sue antiche speranze, e liberato
„ da qualunque timore mi ha dimandato di consacrarvi questa relazione pri-
„ machè la causa passi per le tumultuarie agitazioni del Foro, ed accioc-
„ chè la S. V. possa prendere quegli opportuni espedienti, e deliberazioni che
„ stimerà più proprie alla quiete, e tranquillità delle Chiese, ed alle loro
„ antiche pratiche Ecclesiastiche.

„ L'attual causa, che si move dal Capitolo contro il nostro Collegio,
„ non è differente da quella, che si mosse negli anni addietro dalla Chiesa
„ di S. Giovanni Maggiore. Si pretese allora che il Collegio non potesse
„ innalzar la sua Croce trà il distretto dell'altre Parrocchie nell' esequie de'
„ defunti: che questo dritto non potesse appartenere, se non che al Capi-
„ tolo della Cattedrale, la quale è la Parrocchia universale: che favolosi
„ racconti sian sempre stati quelli della Cattedralità di un tal Collegio,
„ giacchè ripugna al dritto Canonico, che in una Città sian due Cattedra-
„ li: che tutti li dritti, che sembravano di esercitarsi con qualità precaria
„ del Capitolo, essendo il Collegio degli Eddomadarj eguale a tutti gli al-
„ tri corpi degli Eddomadarj delle Cattedrali d'Italia, li quali non rap-
„ presentano altra prerogativa, di essere addetti e consecrati all' ossequio
„ e ser-

gno. Fu destinata una particolare Congregazione di cinque Cardinali al nuovo esame, e dieder moto a quelle sentenze del 1752. del 1754., e del 1756. delle quali a luogo più proprio ragioneremo.

XIII. Or questa sì strepitosa lite impegnò talmente i Canonici della Cattedrale, che procurarono distogliere dalla gloriosa sue cure l'incomparabile Mazzocchi per indurlo a scrivere a pro loro, e vi riuscirono finalmente. Il Mazzocchi premise un antequino alla sua dissertazione *Istoria della Cathedralis Ecclesiae Neapolitanae semper unica &c.* E non potè

» e servitù de' Capitoli. Questa fu quella controversia, la quale con pieno
 » esame, e secondo si conveniva, la S. V. stimò di richiamare dalle
 » Congregazioni, nelle quali si era per molti anni trattata e determinarla
 » secondo i lumi della vostra vasta dottrina ed erudizione; onde si vide
 » rotto di mezzo ogni litigio, conservata l'antica consuetudine della Chiesa
 » Napoli. a pro del Collegio.
 » Finora niuno ha ardito di dire cosa alcuna in contrario di ciò che ordina
 » V. S. col suo Breve, e ciascheduno corpo ha goduto pacificamente
 » delle sue prerogative, libertà, ed indipendenze. Ora si preintende che
 » sia il Capitolo ricorso, affinché il breve si riduchi al senso legale, e come
 » esso dice, all'equità e dirittura Canonica. Ha dato occasione ad un
 » tale movimento un piccolo fatto accaduto nel giorno, in cui ora scrivo,
 » del passato anno. Essendosi fatta dal Celebrante la benedizione delle Candele,
 » ed innalzata la Croce degli Eddomadarj, nell'atto della processione,
 » che si faceva secondo l'antico costume, si videro alcuni delli Canonici
 » minacciare di doversi ritirare una tal Croce, come infatti loro riuscì
 » per mezzo di alcune violenze; le quali poi essi medesimi fecero risolvere
 » in una processura ingiustissima contro gli Eddomadarj, siccome l'esito
 » del giudizio ha chiaramente dimostrato. Questo fatto fece un gran rumore
 » in questa Città, e specialmente presso coloro, i quali sono informati dell'antichissima
 » Liturgia di questa Chiesa. Per la qual cosa il Capitolo preso da un certo impegno mal'inteso, tenta ora di far conoscere
 » anche per le vie giudiziarie, che un tal Collegio non sia che subalterno
 » a se; e che tutti i riti e funzioni, che da quello si celebrano, dipendono
 » totalmente dalla sua supremazia, e che siano soggette al suo libero piacere.
 » Questo è lo stato della controversia. E se mai sarà vera la qualità subalterna
 » del corpo degli Eddomadarj, essa ogni quistione, e tutti gli atti che si esercitano
 » dal medesimo, non possono mai produrre un diritto di libertà, ed indipendenza.

potè contenerli di non far a tutti conoscere, che egli non si aspettava mai di dover intraprendere un lavoro fu di cose tenebrose ed oscure, e di essergli stata usata violenza ad intraprenderlo, e di averne sempre fatto le sue querimonie, tanto più che si trattava di esaminar cose relative a tempi barbarici, che egli col suo sublime ingegno avea sempre schifate, ma che finalmente dovè cedere alla forza, ed al comando de' suoi Collegli. Ecco le parole. *Nihil suspicabar minus, quam suscipi a me laborem tantum debuisse, ut res tunc salebrosas, atque insuaves, cum etiam densissima obsepta caligine nec ullius antea signatas vestigiis (cujusmodi ea sunt omnia, quae hac dissertatione tractantur) tentando experiundoque, & quibuscumque modis possem, extundendo detegerem ac palam exponerem. Profecto si unquam alias hic certe vim mihi allatam fuisse, ne id onus averterem, saepe apud amicos exposulavi, & nunc quoque conqueror. Equiore profecto animo opera agro nona Sabino [quod ille ait] accessissem, quam ut ista, ad quae NUNC VIX TANDEM OCCALLUI, mihi ut tractarem persuaderetur. At equidem pertinacissimo meorum Collegarum [quos semper quasi parentes pro eo ac debet colui] imperio obstiti quoad potui: postquam nihil renitendo ac oblectando profecissem; vel sic etiam agerrime dedi manus. Itaque quidquid hujus rei factum est faciendum fuit (a)."*

XIV. Le quali cose così essendo: chi non vede e conosce, che se il chiarissimo Mazzocchi prese la difesa de' Canonici suoi collegli dopo le ostinate sue ripugnanze, dovè di necessità scrivere in una causa de' Canonici, di cui egli era rif-

(a) *Disert. historica de Cathedralis Ecclesiae Neapolit. semper unica verii v. etso tempore vicibus pag. 1.*

rifpettabilissimo membro ; e non solo egli faceva in questa occasione da Avvocato de' Canonici ; ma aveva ancor egli , e dovè avere la stessa parte in quel giudizio . Or se non ignoravasi , che il celeberrimo Mazzocchi come Canonico della Cattedrale di Napoli scriveva in una causa propria, e che ci fu indotto malvolentieri a scrivere ; ne seguita necessariamente che il dirsi dall' Avvocato di S. Gio. Maggiore : *io non farò altro , che seguirne fedelmente le tracce , affinchè non si dica che quel che da me si scrive contro degli Eddomadarj , sia effetto della passione che ha un Avvocato per i suoi Clientoli , per servire alla difesa della causa che si ha per le mani : sia lo stesso che bandire il criterio ed ogni lume di ragione nell' atto che si vuol mostrare imparzialità nella difesa de' proprj Clienti . Dov'è quel criterio , e quel lume di ragione che egli medesimo non riconobbe nello stesso Canonico Mazzocchi di cui fedelmente volea seguir la traccia ? Egli ricorre all' autorità del Mazzocchi per uscir d'impaccio di ogni sua passione . Vuol far valere la costui autorità , come se fosse imparziale , giudiziaria , e solenne , e vuol che sola trionfi a suo vantaggio ; ed indi di criterio e di ragione priva gli argomenti di lui, ove non torni a suo conto .*

XV. La sola autorità del Mazzocchi farà sempre riputata in tutte le sue maravigliose e stupende ricerche , nelle più astruse antichità Greche , Romane , ed Ebraiche , dove avea consumata tutta l'età sua . Ma la sola sua autorità in una causa propria e de' suoi Canonici , in tempo che ardeva la lite , per ragion legale nulla potrà mai valere . Se si vuole il Mazzocchi qual giudice , dice il testo : *Generalis lege decernimus , neminem sibi esse judicem , vel jus sibi dicere debere : in re enim propria iniquum admodum est*

est alicui licentiam tribuere sententiæ (a) . Se si vuol qual testimonio : *omnibus in re propria dicendi testimonii facultatem jura submoverunt (b)* . E perciò scrisse Pomponio ; *nullus idoneus testis in re sua intelligitur (c)* . E finalmente se si considera che i Canonici della Cattedrale quasi a forza il menarono ad un' opera così insuave e scabrosa per appoggiare alla sola autorità del Mazzocchi ogni lor ragione , e difesa ; questa stessa condotta evidentemente dimostra , che non era sufficiente ed idonea la sola opera degli Avvocati e de' Causidici di cui abbondavano , ma vi si richiedeva lo studio profondo di uno de' primi letterati di Europa . Non era dunque un sogno degli Eddomadarj , non favolosa la loro origine , non insufficienti i due riti , e finalmente non vane , ed inefficaci le loro ragioni da poterli dileguare col semplice studio forense , e colla volgar condotta de' professori , ma fu d'uopo d'un Opera voluminosissima di 364. pagine per trattare il grande, il difficile , e' l quasi invincibile argomento .

F

CA-

(a) L. unica Cod. Ne quis in sua causa judices.

(b) L. 10. Cod. De Testib.

(c) L. 10. D. De Testib.

Si manifesta il fondamento della opinione , che nella Chiesa Napolitana sienvi stati due Vescovi , onde sursero le due Sedi , o Cattedre Vescovili , l'una Latina , e l'altra Greca .

- I. **I**L seguace infedele dell'incomparabile Mazzocchi crede, che siesi già fatta conoscere la insuffistenza de' due Vescovi colla celebrata opera de *Cathedrali Neap. Ecclesia semper unica* &c. dello stesso Mazzocchi. Questo tal punto volentieri si farebbe da noi tralasciato , se l'Avversario non avesse voluto risvegliare una sì famosa controversia , che è stata , ed è tuttavia l'occupazione de' più sagaci Investigatori delle Antichità Ecclesiastiche. E quantunque siesi voluto far credere , che la esistenza de' due Vescovi in Napoli sia stata una pura e pretta favola, sognata ultimamente dagli oppressi, e malmenati Eddomadarj; pur nondimeno come questo è un punto d'istoria assai luminoso della nostra Illustre Metropoli ; così ci sia lecito accennarne pur noi alcuna cosa, per non essersi un tale argomento da altri finora convenevolmente trattato.
- II. Egli è da sapersi , che se *Giovanni Diacono* , il quale fiorì nel ix. secolo di nostra Redenzione , non ci avesse lasciato quel *Catalogo*, per altro imperfetto, de' Vescovi di Napoli nella sua *Cronaca* che si è conservata fino a questi dì, non avrebbe la nostra Chiesa altro più antico monumento, giacchè tutte le altre memorie o si son perdute, o quelle poche, che ci avanzano, come foggiate ne'tempi posteriori, sono miste di favolosi, ed incerti racconti. La *Cronaca* dunque di questo benemerito Scrittore, il quale fu *Diacono della Chiesa Napolitana*, si è quel solo più antico documento, che ci fornisce la serie de' Vescovi Napolitani
fino

fino a S. Attanasio , eletto Vescovo nel 850. il quale poi trapassò nell'anno 872. e gli succedette Attanasio II. suo nipote . E sebbene dopo il *Diacono* trovifi un altro più ristretto Catalogo scritto bensì da antico Autore, e dato alla luce dall'eruditissimo Bianchini , pur non dimeno da quest' altro antico Catalogo poche cose si rischiarano , tralasciate nel primo .

III. Nel corso di tutta questa età , o sia fino all' 850. numera il *Diacono* l'un dopo l' altro XLV. Vescovi , incominciando da S. Aspreno fino a S. Attanasio . Ne' primi IV. Secoli il Cronista ne numera XII. ed erroneamente gli descrive in modo, come se l' uno all' altro fosse succeduto (a). Avvertirono i nostri Antiquarj (b), e fra questi lo stesso chiarissimo Mazzocchi, che il Cronista Giovan Diacono non ebbe notizia e non descrisse ne' primi IV. secoli che pochi Vescovi della Chiesa Napolitana . Ecco le sue parole :

F 2

Scien-

(a) Roma che meglio conservò le antiche memorie ne' primi quattro secoli , o sia da S. Pietro fino a S. Anastasio I. eletto nel 398. conta niente-meno che *quaranta* Vescovi : e Gio. Diacono nella durata di quattrocento anni non ebbe altra notizia, che di soli XII. Vescovi Napolitani . Dal quinto secolo in poi fino alla metà del IX. secolo, o sia nel corso di quattro secoli e mezzo ne conta altri XXXIII.

(b) Bartol. Chioccarelli nell' opera intitolata: *Antistitium Preclarissima Neapolitana Ecclesia Catalogus ab Apostolorum temporibus ad hanc usque nostram aetatem , & ad annum MDCXLIII.* nell' Avviso , che premette al Lettore accenna la gran difficoltà dell' Opera , che intraprese colle seguenti parole : *Cui sane operi sciat lector plurimos viros non contemnendos variis temporibus manus admovisse , at ob inextricabiles difficultates , & incredibiles labores , & librorum , & veterum monumentorum jacturam exterritos ab incepto destituisse , unus tantum Joannes Diaconus Ecclesiae Neapolitanae , qui floruit anno 870. de Episcopis Neapolitanis libellum conscripsit ; quem Petrus Subdiaconus ejusdem Neapolitanae Ecclesiae aliquantulum produxit , cujus exemplum a Vaticana Bibliotheca accepimus : (sed o bone Deus !) valde jejune , de quibus paucula tantum verba est locutus , cum multos praetermisisset , aliquot etiam Episcopos alterius Neapolis inseruisset , eorumdemque tempora , VEL NULLA , vel ADEO PERVERSE consignasset , ut vix aliquibus suis aetate gestis fides ei debeat adhiberi .* L' Ughelli , i Bollandisti , il Muratori fanno pressochè le stesse doglianze .

Sciendum est, priorum quatuor seculorum Episcopos admodum paucos ad Joannis Diaconi notitiam pervenisse; & tamen in ejus chronico Ms. & edito sic numeros ordinales præponi singulis, quasi si series integra & nusquam interrupta exhibeatur. Id non ignorasse proderit (a). Ed invero non dee far maraviglia, che uno Scrittore del IX. secolo ignorasse molti de' Vescovi de' primi IV. secoli; imperciocchè fino alla pace accordata alla Chiesa da Costantino il Grande, siccome prima l'esercizio della Religione, mentre l'Impero tutto era gentile, si facea colle maggiori cautele; così dopo Costantino, o sia nel IV. secolo, cominciò la Religione a spiegare l'esterior sua polizia.

IV. Riusciva al certo difficile ad uno Scrittore del IX. secolo di aver la notizia di quanti Vescovi in Napoli fossero stati ne' primi III. secoli, e nel principio del IV. per le tante persecuzioni della Chiesa, che soffersè in que' tempi, per l'odio implacabile de' Gentili contro a' Cristiani, e finalmente per aver dovuto conservar secreta, ed arcaica la disciplina ecclesiastica, per non esporla agl' insulti degl' idolatri.

V. E quantunque l'Imperator Costantino dessè a' Cristiani la libertà di ergere pubblici Tempj, ed Altari al culto della nostra sacrosanta Religione; pur non dimeno non così presto si bandì la cieca idolatria da tutte le Città dell' Imperio; ma tratto tratto con la predicazione pubblica de' Santi Vescovi da una parte, e colle leggi Imperiali dall' altra (b), vennero quasi tutti a professar il

Van-

(a) *Mazzocchi de Cathed. Eccles. Neap. semper univ. pag. 24.*

(b) *L. 2. Cod. Theodos. de pagan. L. 3. & L. 4. ibid. V. Gothofr.*

Queste leggi furono pubblicate dagl' Imperatori Costanzo, e Costante nell' anno 341. e 349. e nell' ultima di esse si ordinò, che si chiudessero da Pertutto i Tempj, e si proibirono i sacrificj sotto pena della vita, e della sguisfazione de' beni.

Vangelo . La nostra Napoli , come Città Greca , fu certamente , al dire di Pietro Giannone , la più superstiziosa , e la più attaccata agli errori degli Etnici , ed all' antica sua Religione (a) . Non solo ne' III. primi secoli ci regnava il gentilesimo , come si rileva dai tanti famosi spettacoli che vi si fecero in onor de' falsi numi , che indussero gl'istessi Cesari ad esserne spettatori (b) ; ma anche dopochè Costantino diede la pace alla Chiesa , si pendè gran tempo , non solo in Napoli , ma nella stessa Roma , ed in altre Città d' Italia a far sì , che il falso culto potesse interamente abolirsi (c) . Simmaco Prefetto di Roma , il quale vivea nel IV. secolo e nel principio del V. fiero ed atroce nemico de' Cristiani , lodando Napoli come Città Religiosa , mostra , che intendesse della pagana , e non della Cristiana Religione ; e che perciò Napoli si mantenesse gentile molto tempo dopo che da Costantino fu abbracciata la Cristiana Religione (d) . E sebbene il luogo di Simmaco si fosse diversamente interpretato da alcuni , e specialmente a' dì nostri da un moderno chiarissimo Autore , il quale interpreta la voce *religiosa* per *obsequii plena* , & *obsequens* ; pur nondimeno sembra assai ben fondato il sentimento di Pietro Giannone il quale sostiene , che in queste contrade non prima de' tempi di Arcadio , e di Onorio si finì di abbattere l' idolatria (e) .

VI. Ciò posto non dee ne anche far maraviglia , se non pervenissero a notizia del Cronista Giovan Diacono Scrittore , come si è detto , del IX. secolo , tutti gli altri Vescovi , così de' primi III. secoli , come del IV. secolo , non ostante la pace accordata alla Chiesa . Dappoichè ne' primi III. secoli copia grande che ci fosse de' fedeli , questi doveano es-

(a) Istoria Civile del Regno di Napoli , Tom. I. lib. I. cap. II. §. 3.

(b) Ivi .

(c) Ivi .

(d) Simmaco Epistol. 27. lib. VIII.

(e) Giannone ivi .

essere occulti , e nel IV. secolo si dovè non poco penare per isbarbicare dalla sua radice la idolatria , ed in conseguenza non si venne a capo di distruggerla , che come si è detto fino a' tempi di Arcadio, e di Onorio, i quali vissero nella fine del IV. secolo : tanto più , che Napoli la quale prima fu senza fallo Città confederata de' Romani non si credeva per avventura debitrice di potere subito ubbidire agli' editti Imperiali , ma divenne poi tutta Cristiana animata dall' esempio degli altri Cristiani suoi concittadini , e dalla parola del Vangelo . E perciò dee tornare a lode de' nostri Cittadini, che se lasciarono finalmente la idolatria, e la superstizione , non il terrore della pena comminata nell' anno 341. e 349. agl'idolatri dall'Imperadore Costante gli menò col rischio dell'ipocrisia ad abbracciar la fede Cristiana ; ma la forza della divina parola illuminò le lor menti , ed accese i cuori a lasciar la menzogna , ed a bandire l'invocchiano tenacissimo errore .

VII. Premesse queste tali notizie : appunto verso la metà del IV. secolo s'incontra un monumento tanto autentico, quanto è quello , che si rileva da un Concilio generale , e dalla Storia ecclesiastica , e finalmente dall'autorità de' SS. PP. della Chiesa , e di altri Storici Ecclesiastici contemporanei , cioè che nell' anno 347. fossero in Napoli due Vescovi , appellati l'uno *Fortunato* , e l'altro *Calepodio* . Dell'esistenza contemporanea di questi due Vescovi non può dubitarsene nè poco nè punto , senonchè credertero i Bollandisti , e lo stesso Mazzocchi in altra sua opera (a) che S. Fortunato fosse il Vescovo principale , e Calepodio un Corevescovo, quantunque poi questo insigne nostro Letterato nella dissertazione *de Catb. Eccl. semper unic.* s'ingegna il più che può di far credere o che

(a) Mazzocch. in *Kalendar.* pag. 616.

che Calepodio fosse lo stesso che S. Fortunato, o che nello stesso anno 347. Calepodio fosse morto, e gli fosse succeduto immediatamente Fortunato, o finalmente che fosse stato un errore degli Antichi, di riputar Calepodio come Vescovo di Napoli, ma che fosse stato più tosto Vescovo di Nola, o di Cuma, o di Pozzuoli, o di altro luogo della nostra Campagna.

VIII. A manifestare la esistenza contemporanea de' due Vescovi in Napoli nell'anno 347. contro a ciò che si è scritto in contraria sentenza, il farem noi vedere col chiaro lume della Storia Ecclesiastica, e farem conoscere non essere cosa assurda e mostruosa, che appunto verso la metà del IV. secolo due Vescovi fiorissero nella Chiesa Napolitana.

IX. Nell'anno di Cristo 347. sotto Giulio Pontefice Romano; e nel Consolato di Rufino ed Eusebio, al dir di Socrate (a), e di Sozomeno (b) fu convocato il general Concilio Sardicense. L'Imperador Costante non solo, ma eziandio il suo fratello Costanzo, il quale era Ariano, convennero amendue, ed acconsentirono a quel Concilio, acciocchè si fossero finalmente determinate in quelle controversie di Religione cotanto in que' tempi dagli Ariani, ed Eusebiani agitate. In Sardica Città della Mesia ne' confini di Tracia luogo destinato, convennero dall'Occidente i Vescovi Ortodossi più di 300. di numero, al dir di S. Attanasio (c), il quale in quel medesimo Concilio intervenne.

X. Oltre una sì fatta moltitudine di Vescovi Occidentali, convennero dall'Oriente 76. Vescovi degli Ariani e degli Eusebiani; i quali avvisandosi di poter esser vinti da
nume-

(a) Socrat. *Hist. Eccles. lib. 2. c. 15.*

(b) Sozom. *hist. Eccles. lib. 3. c. 11.*

(c) Athanas. *in exord. apolog. 2.*

numero maggiore , ostinatamente si partirono da Sardica, ed a Filippi di Tracia venuti, quivi contemporaneamente tennero quel conciliabolo , che pur *Sardicese* vollero denominare. Gli Ariani furon pronti in quel loro conciliabolo a scomunicare Giulio Papa , il famoso Osio da Cordova, il quale presedeva in Sardica al vero Concilio, e gli altri Vescovi Ortodossi sul pretesto che costoro comunicassero con S. Attanasio, ed altri Vescovi condannati precedentemente nell'altro conciliabolo di Tiro . Non contenti di ciò spedirono tosto lettere circolari per le Chiese, e loro Pastori acciocchè accettassero il lor decreto, e non comunicassero co' Vescovi del Sardicese Concilio (a) .

XI. Nel tempo medesimo il vero Concilio di Sardica celebrato da' PP. Ortodossi fra gli altri reintegrò S. Attanasio nella sua Chiesa di Alessandria, condannò gli Ariani, e gli Eusebiani , e confermò il Simbolo , e la fede Nicena , e quel che importa pel nostro assunto , *Calepodio* Vescovo di Napoli di Campagna intervenne nel Concilio di Sardica , e cogli altri Vescovi Ortodossi *in terzo luogo* lo sottoscrisse (b) , e quel ch'è più notevole, è appunto, che gl'Ariani raccolti in Filippopoli contemporaneamente spedirono il loro decreto , come agli altri Vescovi non intervenuti in Sardica , così a S. Fortunato anche Vescovo di Napoli di Campagna, il quale ne anche eraci intervenuto . Tuttociò si rileva da monumenti autentici, o sia dagli atti de' Concilj, da ciocchè si rileva dagl'atti attribuiti a S. Ilario, e da quel che scrissero lo stesso S. Attanasio e gli Storici Ecclesiastici di que' tempi. Anzi l'eruditissimo Mazzocchi non potè non affermare tut-

(a) Sozzom. *hist. Eccles. lib. 3. cap. 10.*

(b) Appres. Labb. *Tom. 2. Concil. vol. 658.*

tutto ciò rilevarsi dagli accennati monumenti, ove egli scrisse così : *Anno 347. Synodo Sardicensi catholicae tertio loco Calepodius Neapolitanus subscripsit . Ac ne de alia forte Neapoli suspicio subeat, is in Hilarii fragmentis Calepodius a Campania diserte vocatur , idemque ab Arbansio inter Italicos praesules refertur . Et tamen ex decreto Arianorum (qui Sardica se subducentes, Philippopolim convenerunt) constat, tunc Neapoli sedisse Fortunatum : de quo vide , quae in Commen. ad Kalend. ad XIV. Junii p. 613. notavimus (a) .* E qui conviene aggiungere, che nella Epistola, la quale si ritrova ne' frammenti storici di S. Ilario, più chiaramente si disegna, che la lettera degli Ariani fu diretta a Fortunato Vescovo di Napoli della Campagna, dappoichè così si legge : *Gregorio Alexandria Episcopo , Amphioni Nicomediae Episcopo , Donato Carthaginis Episcopo , Desiderio Campaniae Episcopo , FORTUNATO NEAPOLIS CAMPANIAE EPISCOPO , &c. .*

XII. Il che così essendo: fa duopo esaminare la forza de' contrarj argomenti. Il chiarissimo Mazzocchi, il quale nella celebrata Opera data prima alle stampe sul Calendario della Chiesa Napoletana avea ben distinti questi due Vescovi sull' autorità appunto degli atti Sardicesi, con opinare, che S. Fortunato fosse il Vescovo primario de' Latini, e Calepodio Vescovo secondario insignito in grazia de' Greci Napolitani dell'Ordine Vescovile; scrivendo poi in difesa della propria causa s'ingegnò a sostenere, che Calepodio e Fortunato sieno due nomi non

G di

(a) Mazzocch. *Dissert. histor. de Cathedr. Eccles. Neap. semper unic.* pag. 107.

di due, ma d'uno stesso Vescovo; e non recandone alcuno antico monumento, che ciò dimostrasse, o che almeno facesse dubitare dell'autenticità del fatto da noi rapportato, ma soltanto con far palese che egli era anche usitato a que' tempi la moltitudine de' nomi: e siccome egli suppone, che il più usitato nome era quello di *Fortunato*, così Gio. Diacono nella sua Cronaca seppe solamente il nome di *Fortunato* che trascrisse, e non già quello di *Calepodio*, di cui nella serie de' Vescovi non fa mica parola, e perciò conchiude così: *itaq. unus idemque Pontifex Calepodius Fortunatus vocabatur (a)*. Questo argomento (salvo sempre il rispetto dovuto ad un così rinomato Scrittore) contraddice alla verità del fatto contestato da tutti i più sinceri ed incontrastabili contemporanei monumenti. Dappoichè egli è chiaro, che così il Concilio generale di Sardica, come il Conciliabolo di Filippopoli furono contemporaneamente celebrati, il primo dagli Ortodossi Vescovi Occidentali, ed il secondo dagli ostinati Ariani ed Eusebiani, e contemporaneamente nello stesso anno 347. il primo condannò gli Ariani congregatisi in Filippi, ed il secondo ebbe la temerità di condannare gli Ortodossi del vero Concilio Sardicese, e per indurre a loro partito gli altri Vescovi non intervenuti in Sardica, direbbero a costoro il lor decreto per impedire che comunicassero con i PP. Ortodossi dell'istesso Sardicese Concilio. Il che così essendo: ecco l'assurdo che ne seguirebbe se suppor si volesse che *Calepodio*, e *Fortunato* fossero nomi di un solo Vescovo, e non già di due Vescovi separati e distinti. Imperciocchè, lasciando stare che volendosi attendere alla ragion de' nomi, l'uno è Greco, e l'altro è Latino, e perciò lo stesso Mazzocchi credette prima che *Calepodio* fosse

(a) *Max. pag. 108.*

fosse insignito della Vescovil dignità in grazia de' Greci, e che fosse diverso da S. Fortunato Vescovo de' Latini, ne seguita necessariamente che ammettendosi la congiunzione di due nomi l'un Greco, l'altro Latino in una sola persona, e questa chiamandosi *Calepodio Fortunato*, o *Fortunato Calepodio*, ecco quel che ne avverrebbe, che in Sardica Città della Mesia luogo distantissimo dalla nostra Napoli si condusse in anima e corpo *Fortunato Calepodio* insieme con tutti gli altri Vescovi Ortodossi Occidentali i quali furono assai più di 300. Vescovi Orientali Ariani, ed Eusebiani al numero di 76. si condusse anche in Sardica, e dovettero fra gli altri conoscere tra i Vescovi Occidentali anche il Vescovo di Napoli con gli agglutinati nomi di *Calepodio Fortunato*. Egli è certo che gli Ariani lasciarono Sardica, e ritiratisi in Filippi, quivi essi soli celebrarono quel conciliabolo contra i Vescovi Ortodossi Occidentali, e per conseguenza contra lo stesso *Calepodio Fortunato*, ch'essi in Sardica e videro e conobbero. Ma che mai avvenne? *Calepodio* sottoscrisse in terzo luogo il Concilio di Sardica così, *Calepodius Neapolitanus*, e tralasciò l'altro suo nome di *Fortunatus*. S. Attanasio Vescovo di Alessandria il quale intervenne nel Concilio di Sardica, lo chiama *Calepodio*, e non *Fortunato*, e lo commenda tra i principali Vescovi Ortodossi d'Italia. Negli atti attribuiti a S. Ilario non mica di *Fortunato*, ma del solo *Calepodio* si fa parola, disegnandosi così *Calepodius a Campania*. All'incontro gli Ariani di Filippopoli direffero il lor decreto *Fortunato Neapolis a Campania*, e parimenti si dimenticarono del supposto congiunto nome di *Calepodio*. Questo stesso nome tralasciò Gio. Diacono nel suo *Catalogo*, e fa menzione del solo *Fortunato*. Dunque converrà affermare, che *Calepodio* non fosse lo stesso che *Fortunato* sì perchè

del solo Calepodio si parla in que' pubblici atti; e sì anche perchè il solo *Calepodio* conobbero in Sardica gli Ariani, e non già *Fortunato*, e perciò costoro direffero il lor decreto contra i Vescovi Ortodossi di Sardica, e contro a *Calepodio*, non già allo stesso *Calepodio*, che riputavano come loro nemico, e scomunicato, ma a *Fortunato* anche Vescovo di Napoli della Campagna, il quale come non era intervenuto nel Concilio di Sardica, così l'avvertirono a non comunicare co' PP. di quel Concilio, e per conseguenza con quel *Calepodio* anche Vescovo di Napoli della Campagna, ch'era appunto Vescovo Greco, ed in grazia de' Greci Napolitani insignito dell'ordine Vescovile, e lo avvertirono appunto a non comunicare con *Calepodio*, per aver costui comunicato con S. Attanasio Vescovo di Alessandria già prima condannato dagli stessi Ariani nell'altro Conciliabolo di Tiro.

XIII. Passiamo all'altro argomento: Dice il Mazzocchi, che potea avvenire, che nello stesso anno 347. *Calepodio* dopo di aver sottoscritto il Sinodo Sardicese, fosse tosto passato a miglior vita, e gli fosse succeduto S. Fortunato nella Chiesa di Napoli, e che a costui di recente ordinato gli Ariani trasmisero il lor decreto sull'avviso di poter agevolmente trarre il novello Pastore al lor partito. Eccone le parole: *Dici potest, uno eodemque anno 347. Calepodium, postquam Synodo Catholica subscripsisset, diem obiisse extremum; ei vero Fortunatum successisse: ad quem recens ordinatum Ariani suum decretum transmiserint, rati, se facile novum Præsulem in suas partes pertracturum.* Si ponga mente, che nè della morte di *Calepodio* così immediata, e ne anche della immediata elezione, ed ordinazione del successore Vescovo S. Fortunato apparisce alcuna vestigio nella storia di que' tempi; anzi ci sono monumenti, che S. Fortunato fosse stato eletto Vescovo molto prima dell'anno 347. di nostra salute. Ma se ogni
altra

altra cosa mancasse, egli è piucchè impossibile, che possa reggere la contraria sentenza. Primieramente si fa morir Calepodio, tostochè sottoscrisse al Concilio di Sardica. Se si finge, che fosse morto in Sardica, o per lo viaggio nel ritorno in Napoli, o appena quà giunto, in tutti questi ignoti avvenimenti ci doveano più cose concorrere. Primieramente accaduta la fatal disgrazia, e ricevuta da' Napolitani la notizia, o veduta co' proprj occhi la morte del Vescovo, si dovea eleggere il successore; indi si dovea ordinare, ed in seguito il successore eletto, ed ordinato Vescovo S. Fortunato dovea darne parte a' nemici Ariani in Filippopoli in Tracia, per indi da quell' odiato Conciliabolo, che pur si farebbe perdurare in Filippi, contraddidente la storia in tutte queste circostanze, avere a se diretto quel malnato decreto pieno di empietà, e di errore.

XIV. Oltre a ciò se si rifletta ad altre circostanze, tutte queste dimostrano, che il decreto di Filippopoli prevenne anche la stessa conchiuisione del Sardicese Concilio per la premura che aveano gli Ariani di non far prima pubblicare i decreti del vero Concilio di Sardica, e perciò prevennero colle loro lettere Encicliche tutti gli altri Vescovi che non ci erano intervenuti, col disegno di separarli dalla comunione de' Vescovi di Sardica per non far loro accettare le determinazioni di quel Concilio. Ma se anche quel Conciliabolo si fosse prorogato dopo il Concilio di Sardica, non dovea poter esser possibile, che a Calepodio nello stesso anno 347. succedesse *Fortunato*; perciocchè tanti atti, e sì diversi, in paesi sì remoti e lontani non pur nel corso di due o tre anni poteano insieme concorrere. Il chiarissimo Mazzocchi non ha dimostrato, come per altro non potea, che il Conciliabolo di Filippi si fosse continuato alquanti mesi dopo il Sinodo Sardicese. Dapoi- chè egli è certo dalla storia, che nello stesso tempo si cele-

celebrava il vero Concilio in Sardica, ed il Conciliabolo in Filippi. Non poteasi ordinar Vescovo S. Fortunato in Napoli, se non dopo accertata la morte del Vescovo Calepodio, il quale visse fin a che perdurò il Concilio di Sardica per averlo sottoscritto. Or posto, che dopo la sottoscrizione fosse morto, l'ordinazione di S. Fortunato dovea essere di gran lunga posteriore dopo finito lo stesso Concilio di Sardica per la smisurata distanza che vi è tra Sardica Città della Mesia ne' confini di Tracia, e la nostra Napoli. All'incontro gli Ariani da Filippi non poteano diriggere il lor decreto a S. Fortunato, se non prima sentissero la canonica elezione ed ordinazione di lui, la quale certamente non poteano saper mai, prima di finire il loro Conciliabolo, se non si facesse quello perdurare per più di un triennio. Come adunque nel corso di un solo anno si poteano insieme combinare tante stranissime circostanze, che si unissero in Sardica i Vescovi non solo Occidentali, che Orientali; che di Sardica gli Ariani si portassero in Filippopoli; che si celebrasse il Sinodo, e vi si trattassero tutte le controversie, che indi si sottoscrivesse da Calepodio Vescovo di Napoli della Campagna, che questi immediatamente perisse o in Sardica, o nel ritorno, o giunto in Napoli; che indi il Popolo, e l' Clero procedesse all'elezione del nuovo Pastore, che questi fosse di poi ordinato, e dopo tutto ciò spedisse il nuovo Santo Vescovo Ortodosso un legato al tuttavia creduto permanente Conciliabolo di Filippopoli composto di soli Ariani, ed Eusebiani, per poterli da quello non altro riportare, che quel decreto a non comunicare col Papa, e cogli altri Vescovi Ortodosfi del Sinodo Sardicese; e tutto ciò dovea succedere nel corso dell'anno 347.?

XV. Ma lo stesso Mazzocchi quantunque creda, che fosse questo suo argomento probabile; pur nondimeno soggiugne
rin-

rincrescergli molto, che Calepodio sia stato omeſſo nel catalogo di Gio. Diacono, che omeſſo non avrebbe, ſe foſſe a Fortunato preceduto, comechè ripeta d'eſſerſi ignorati dal Croniſta moltiffimi antichi Veſcovi; ecco le ſue parole, che ſoggiunſe alle altre di ſopra rapportate. *Probabilis quidem ea ratio videri poſſit: tamenſi agre mihi eſt, quod Calepodium Joannes Diaconus in Catalogo omiſerit, non relicturus, ſi quidem deceſſor Fortunati fuiſſet: quanquam & illud fatendum eſt, antiquorum Pontificum complures ab eo Cronographo ignoratos (a).*

XVI. Ma ſe ſi voſeſſe accordare, che ſi aveſſer potuto combinare tutti queſti accidenti, uno eodemque anno 347. lo ſteſſo Mazzocchi moſtra il contrario, dapoichè nel corſo del iv. ſecolo ſi annoverano ſoli iv. Veſcovi della Chieſa di Napoli, cioè S. Fortunato, S. Maſſimo, S. Zoſimo, e S. Severo. Se valeſſe la ipotefi del Mazzocchi, che S. Fortunato nell'anno 347. ſuccedette a Calepodio, avrebbe Gio. Diacono tralaſciati tutti i Veſcovi, che gli dovettero precedere per anni 47. Ma ſi finga, che gli abbia effettivamente ignorati, converrà almeno quì indagare l'epoca, in cui S. Fortunato fu eletto, e conſecrato Veſcovo di Napoli. Non ſi dubita, che S. Maſſimo ſuccedette a S. Fortunato nella metà del iv. ſecolo, e propriamente intorno all'anno 350. come il Mazzocchi medefimo nol nega. [b] All'incontro il Catalogo del Bianchini aſſegna a S. Fortunato gli anni della Cattedra, così: *Sedit annos mxi.* Dunque dovè S. Fortunato fin dall'anno 329. eſſer ordinato Veſcovo, e perciò cade ogni argomento, che aveſſe potuto ſuccedere a Calepodio in quello ſteſſo anno

347.

(a) Mazzoch. de Cath. Eccl. Neap. ſemper unic. pag. 108.

(b) Vedi Mazzocch. *Aſtorum Bononiensium S. Januarii Vindicta repetita* pag. 182.

347. dappoichè S. Fortunato non avrebbe governata al Chiesa di Napoli, come si rileva dal Catalogo Bianchiniano, anni XXI., ma poco più di 2. anni. Egli è vero, che lo stesso Mazzocchi crede essersi turbato l'ordine della successione di questi quattro Vescovi, con far precedere S. Zosimo a S. Fortunato, sul fundamento, che questo Zosimo, o Cosmo fiorisse sotto Costantino il Grande, e S. Silvestro^(a); ma non si potrà mai negare, che, ancorchè si volesse far precedere S. Zosimo a S. Fortunato, S. Massimo fu certamente successore di costui intorno all'anno 350. e gli anni della fede di S. Fortunato furono XXI. che vale a dire, dovette sedere 18. o 19. anni prima del 347. E perciò o si ponga la serie de' Vescovi come è stata scritta da Gio: Diacono, o si voglia far precedere S. Zosimo a S. Fortunato, sempre sarà vero, che il Vescovo S. Fortunato fu consecrato nell'anno 329. di nostra Redenzione, e che succedette a S. Zosimo, il quale fiorì appunto, come si pretende, sotto Costantino il Grande, e S. Silvestro, prima dello stesso anno 329.

XVII. Se adunque troviamo nello stesso anno 347. esistenti due Vescovi in Napoli, ed ambedue Ortodossi, cioè *Calepodio*, e *Fortunato*, ne seguita necessariamente, che siccome in Napoli vi era copia di Greci, e di Latini, così pel bene spirituale delle due Nazioni convenne ordinarsi due Vescovi, l'uno che il gregge Latino, l'altro che il Greco reggesero: di manierachè non debba più porsi in dubbio, che Calepodio Vescovo di Napoli di Campagna fosse stato il Pastore de' Cristiani Greci Napoletani, e Fortunato Vescovo di Campagna fosse stato il Pastore de' Latini. Convien anche affermare, che amendue

co-

(a) Vedi Mazzocch. *de Cath. Neap. Eccl. semp. unic. &c. pag. 24. in not. 17.*

costoro fossero Vescovi primarj , e non già , come si è opinato da' Bollandisti , l' uno primario , e l' altro secondario ; riputando Fortunato , come Vescovo latino primario , e Calepodio , come secondario , e Corovescovo : dappoichè sebbene l' incomparabile Mazzocchi ne' suoi commentarj al Calendario fosse corso ad opinare lo stesso ; pur nondimeno nella dissertazione appunto de *Cathedr. Eccles. Neap. semper unic. &c.* si ritrattò dal credere *Calepodio* un Corevescovo per due invincibili argomenti : il primo, per aver sottoscritto in *terzo luogo* al Sinodo Sardicese ; ed il secondo, per essere stato annoverato da S. Attanasio , ed Ilario tra i principali Padri di quel Concilio. Ecco le sue parole : *Interim quod ibidem eadem pagina num. IV. (cioè nel comment. al Calendario pag. 615.) addidi, forsitan Calepodium merum fuisse Corepiscopum, id nunc REVOCO : primum quia nulla tunc necessitas Corepiscopi Græcis (qui jam nulli superabant, aut pauciores essent, quam ut in plebem coalescerent) præficiendi: deinde quia si Calepodius merus fuisset Corepiscopus, nunquam tertio loco subscripsisset, aut (si eum subscriptionis ordinem parum certum fuisse censeas) nunquam saltem ab Athanasio, & Hilario inter præcipuos PP. Sardicenses relatus fuisset. (a)*

XVIII. Rimane ora a dileguare quel , che si è creduto un assurdo ; qual è quello , che il Canone VIII. del Concilio Niceno espressamente vietava , che in una Città fossero due Vescovi . Questo Concilio , com' è noto , fu celebrato nel 325. dell' era Cristiana : dunque forz' è di credere , per non urtare a quel Canone , che sebbene nel 347. ci fossero stati in Napoli due Vescovi , esser non poteano ambedue primarj , ma un di essi di necessità esser

H

dovea

(a) Pag. 108.

dovea primario, e l'altro secondario, o sia Corevescovo . Ma lasciando stare , che nell' Occidente non ci è memoria di essersi introdotti i *Corevescovi* , se non verso la metà del V. Secolo della Chiesa (a) ; e perciò non si può concludentemente affermare, che in Napoli nella metà del IV. Secolo ci fosse l' uso de' Corevescovi : egli è cosa assai notevole , che chiunque con poca riflessione si applichi a leggere il decantato Canone VIII. del Niceno Concilio , senza fallo troverà che non mai i Padri di quel Concilio proibirono la duplicità de' Vescovi in quella Città, ov' erano due nazioni; ma solamente vietarono due Vescovi simultanei che regger dovessero uno stesso popolo fedele . Dappoichè siccome il Concilio condannò l' errore de' Novaziani, detti anche *Catbari*, o *Puri*, i quali contro a' decreti della Chiesa non volevano comunicar co' *bigami*, nè con quelli, ch' eran caduti in tempo di persecuzione: così volle, che i Vescovi di costoro, che ritornavano alla comunione Ortodossa , non si riputasero più come Vescovi di quelle Città, dove si erano creati in vece loro altri Vescovi Ortodossi; ma che il Vescovo Novaziano, ritrattato l' errore, avesse soltanto il grado di Presbitero, pur-

(a) Fa duopo avvertire, che ne' primi III. secoli della Chiesa tutta la Gerarchia Ecclesiastica si componeva di Vescovi , Presbiteri , e Diaconi , nè trovasi vestigio alcuno de Corevescovi . Nel IV. secolo ne fu introdotto l' uso nella Chiesa di Oriente, come si rileva da molti Concilj di quella età ; nell' Occidente poi non prima del V. secolo vi s' introdusse , ed in Africa non ci furono mai Corevescovi : Tomasini *part. 1. lib. 2. cap. 1. n. 13. Ex his facile intelliges, Chorepiscopos in Oriente non nisi IV. saeculo floruisse. At in Occidente certum est ante V. eorum mentionem fuisse nullam . Nam illa qua circumfertur de Chorepiscopis ad Episcopos Africa Damasi Papa epistola, omnino suppositicia est ; cum in Africa , ut ex habitis ibidem Conciliis probari potest , nulli fuerint unquam Chorepiscopi . Eorum in Occidente prima fuit mentio anno 439. in Gallia , in Concilio Regiensi , ubi Armenarius , quem sine Metropolitanis consensu duo tantum ordinarerant Episcopi , ita Episcopatu abdicatus est , ut tamen posset esse Chorepiscopus , si quis illum ex Episcopis hoc vellet solari munere .*

purchè il Vescovo Cattolico non volesse fare a lui parte del nome di Vescovo: altrimenti gli troverà un posto di Presbitero, o di Corevescovo, acciocchè in effetto resti nel Clero, e non sieno in una medesima Città due Vescovi: *ne in Civitate duo sint Episcopi*; intendendosi per Città uno stesso popolo fedele componente una sola nazione; ma non già ove due nazioni ci fossero, la qual cosa non trattò, nè vietò mai il Niceno Concilio, siccome, rapportando noi le parole del Can. VIII. le quali nè il Mazzocchi, nè lo Sparano si han presa la cura di rapportare, o di farci le debite riflessioni, nella nota chiaramente il dimostreremo (a). Anzi fa d' uopo av-

H 2

ver-

(a) Convien qui diligentemente esaminare qual sia stata la disciplina Ecclesiastica, sul punto di due Vescovi simultanei in una medesima Città. E prima di riportare le parole del Canone VIII. del Concilio Niceno, fa d'uopo premettere, che l'oggetto principale degli Apostoli, e de' loro successori fu la salute delle anime, onde surse la necessità di dare a popoli di diverso linguaggio, e di diverso costume Pastori idonei, e distinti. Lo spirito di questa disciplina si vedrà perdurare fino a dì nostri. Ecco le parole del Canone VIII.

De his, qui se Catharos, idest puros, quandoq. nominant, ad Catholicam autem & Apostolicam Ecclesiam accedunt, Sanctæ magnæ Synodo visum est, ut impositis eis manibus, sic in Clero maneant. Ante omnia autem hoc in scriptis ipsos profiteri convenit, quod adhærebunt, & sequentur Catholica Ecclesiæ decreta id est, cum bigamis communicabunt, & cum iis, qui in persecutione lapsi sunt, in quibus & tempus constitutum est, & opportunitas præfinita, ut ipsi sequantur Ecclesiæ decreta. Ubi ergo omnes sive in vicis, sive in urbibus, ipsi soli inveniuntur ordinati, qui inveniuntur in Clero, in eodem erunt Ordine. Si autem Catholica Ecclesiæ Episcopo, vel Presbytero existente accedunt aliqui, clarum est, quod Ecclesiæ quidem Episcopus dignitatem habebit. Qui autem apud eos est, qui Cathari dicuntur, qui nominatur Episcopus, Presbyteri honorem habebit: nisi utiq. Episcopo placeat ipsi nominis illius honorem impertiri. Si autem hoc illi non placeat, vel Presbyteri, vel Chorepiscopi locum excogitabit, ut esse omnino in Clero videatur; NE IN CIVITATE DUO SINT EPISCOPI.

Questa determinazione incidentalmente fatta col rapportato Canone riguarda quelle Città componenti non già due, ma una sola nazione; dappoichè parve irregolare e mostruoso, com'era senza fallo, la duplicità de' Vescovi in un popolo dello stesso linguaggio. Le parole del testo Greco manifestano appunto que-

vertire , che siccome il Concilio Niceno trattò di quel caso particolare de' Catari, o sia Novaziani, così dopo lo stesso Concilio in molte Chiese Cattoliche s' incontrano due

questa verità: *ἵνα μὴ ἐν τῇ πόλει δύο Ἐπισκοποὶ ὦσιν*. cioè dire: *Ne in Civitate duo sint Episcopi*. Le traduzioni di questo testo sono state varie, le quali si possono leggere presso Filippo Labbè, *Acta Concil. Tom. II.* traducendosi da alcuni; *Ne in UNA CIVITATE duo sint Episcopi*; ovvero *duo probentur Episcopi esse*. La parafrasi poi Arabica, di cui fu autore Giuseppe Egizio Presbitero, è concepita così: *Ne opinio de nobis concipiatur, quod precipimus, ut duo essent super unam Civitatem, aut unam Ecclesiam, aut UNUM POPULUM, Episcopi, quorum uterque potestatem habeat*, pag. 75. Gli studiosi del Greco idioma distinguono le due parole Greche *πολις* ed *αἶψ*, le quali corrispondono alle latine *Civitas*; & *Urbs*; e ben si distinguono fra loro: dappoi- ché lo stesso è dir *Civitas*, o *πολις*, che popolazione, o Cittadinanza; ed *Urbs* o *αἶψ*, dinota la material situazione delle mura, o edificj, ov'è il popolo raccolto. Non occorre a cosa notissima e volgare addurre esempi, de' quali abbondano i Vocabolarj dell'una e dell'altra lingua. Or egli è da avvertire, che siccome il General Concilio Niceno fu celebrato nell'anno 325. di nostra salute, pochi anni dopo che il Gran Costantino accordò la pace alla Chiesa, e pochi anni dopo che i Vescovi cominciarono il libero esercizio del loro ministero, e specialmente della predicazione, siccome a' Vescovi stessi, come ispettori del popolo fedele, fu ragionevolmente assegnata una cattedra, o Sede più alta, acciocchè vedessero tutta la lor plebe, e fossero dalla medesima veduti ed ascoltati: così da ciò avvenne, che in progresso di tempo il nome di cattedra o sede designasse per eccellenza la dignità Vescovile; e da ciò parimente avvenne, che il Vescovo dovesse nelle pubbliche sacre funzioni aver soltanto luogo più sublime degli altri, non così ne' suoi privati domestici congressi. Il canone 35. del Concil. IV. Cartaginese dell'anno 398. il prescrive così: *Ut Episcopus in Ecclesia & in confessu Presbyterorum sublimior sedeat, intra domum vero collegam se sacerdotum esse cognoscat*. Ed il Gran Padre della Chiesa S. Agostino, il quale visse nella fine del IV. e principio del V. secolo, in *Psal. 26.* ne recò la seguente ragione: *Episcopis altior ponitur sedes, ut cognoscant se quasi vinitores in specu constitutos esse ad vineam Domini Sabaoth, qua est ejus Ecclesia, custodiendam, & de isto loco alto periculosa ratio redditur*. Ciò posto: dovea di necessità il Concilio Niceno proibire, che in una stessa sede o cattedra sedessero due Vescovi simultanei, i quali esercitassero il ministero della parola ad una stessa nazione. All' incontro siccome nel caso di una duplice popolazione *in eadem Urbe* non potea un sol Vescovo dalla sua cattedra parlare nel tempo stesso con due linguaggi per farsi intendere dalle due differenti nazioni; così la salute delle anime, e la necessità richiedeva che ci fossero due Vescovi distinti, i quali in luoghi pa-

rimen-

due Vescovi; e quel ch' è più, molto tempo dopo il Concilio Niceno il gran P. della Chiesa S. Agostino fu eletto Vescovo d'Ipbona in tempo che vivea Valerio

rimente distinti, ed in distinte sedi celebrassero gli atti di Religione consentanei alle rispettive nazioni.

Anzi per far noi vedere, che tal dovea essere la disciplina de' primi III. secoli, ed anche del IV., addurremo monumenti sicuri, che non ostante di essersi fin dall'anno 325. in un General Concilio stabilita la regola di non dovervi essere due Vescovi simultanei; pur nondimeno o perchè di fatto s'ignorava da molti il divieto del Niceno Concilio, o perchè, come avverte il Fleury, nella sua Storia Ecclesiastica T. III. lib. XXIX. p. 273. ediz. Napol. *che questa regola essendosi riferita nella fine dell'VIII. Canone, e riportata ALLA SFUGGITA nell'occasione della riunione de' Novaziani*, non si badò da molti a quelle ultime parole del Canone, come ultimamente non ci badò un sapiente Vescovo de' nostri tempi qual fu M. Godò *Vie de S. August. liv. 1. c. 33.*, il quale ha creduto di dover anch'egli cercare altrove questa disposizione del Concilio di Nicea, ch'egli non avvertì nella lettura di que' Canon: Non solo in tutto il corso del IV. secolo, ma anche del V. incontriamo due Vescovi simultanei in una stessa Città, anzi in una stessa Chiesa e nazione. Nell'anno 395., o sia 70. anni dopo il Concilio Niceno, nella Cattedra d'Ipbona sedeva il Vescovo Valerio, e per indurre S. Agostino ad esser ordinato anche Vescovo di quella Chiesa, gli si recarono gli esempj precedenti di altre Chiese di Africa, e delle tramarine, le quali doveano essere quelle di Europa e dell'Occidente, co'quali si fece a lui conoscere, che in una stessa Città vi erano stati due Vescovi; e perciò da tali esempj fu convinto e indotto ad accettare la carica Vescovile. Lo stesso S. Agostino l'attesta, *Epist. 31. alias 34. num. 4. ad Paulinum: Sed qua Ecclesia cura teneat, ex hoc vestra caritas oportet attendat, quod Beatissimus P. Valerius, qui vos nobiscum salutatur, quantumque scitis, audietis ex fratribus, nec presbyterum me esse suum passus est, nisi majorem mihi COEPISCOPATUS sarcinam imponeret. Quod quidem quia tanta ejus caritate, tantoque populi studio Dominum id velle credidi, NONNULLIS JAM EXEMPLIS PRÆCEDENTIBUS, quibus mihi omnis excusatio claudebatur, vehementer timui excusare.* Anzi quel che è più notevole si è, che S. Agostino fu in Ipbona confagurato Vescovo da Megalio Vescovo di Calamo, e Primate della Numidia, ed a tal funzione vi si ritrovarono molti altri Vescovi Africani; e tutti costoro dovettero contestargli gli esempj che gli furon recati. Avvertitosi indi lo stesso Santo della determinazione del Concilio Niceno, allor quando disegnò Eraclio per suo successore e lo chiese al popolo, non volle che si fosse praticato lo stesso; ma che Eraclio rimanesse qual era Presbitero, e dopo sua morte si ordinasse Vescovo: ed intanto chiese di rifondere parte delle sue occupazioni allo stesso

Era

lerio Pastore di quella medesima Chiesa, siccome lo stesso S. P. afferma, e sedette in quella Cattedra, la quale era unica, insieme con Valerio, per ignorare così lui,
co-

Eraclio Presbitero. Tutto ciò si rileva dall' Epist. 213. *alias* 110. che contiene gli atti di tale designazione; e nel num. 4. si legge così: *Cumque reticeretur, Augustinus Episcopus dixit: scio quod scitis & vos, sed nolo de illo fieri quod de me factum est. Quid autem factum sit multi scitis: illi soli nesciunt, qui tunc aut nondum nati erant, aut nondum habebant aetatem sciendi. Adhuc in corpore posito beata memoria Patre & Episcopo meo sene Valerio, EPISCOPUS ordinatus sum, & SEDI CUM ILLO: quod Concilio Nicano prohibitum fuisse nesciebam, nec ipse sciebat.* Indi nel num. V. si legge così: *Obsecro vos, & obstringo per Christum, ut huic juveni, hoc est, Eraclio Presbytero, quem hodie in nomine Christi designo Episcopum successorem mihi, patiamini me refundere onera occupationum mearum. A populo acclamatum est. Possidio nella vita di questo Santo nel cap. 8. ci racconta, come l'una e l'altra cosa intervenne: *Episcopatum suscipere contra morem Ecclesiae, suo vivente Episcopo, Presbyter recusabat; dumque illi fieri solere ab omnibus suaderetur, atque id ignaro TRANSMARINIS, & AFRICANIS Ecclesiae EXEMPLIS probaretur, compulsus atque coactus succubuit. . . . Quod in se ipso postea fieri non debuisse, ut vivo suo Episcopo ordinaretur, & dixit, & scripsit, propter Concilii Universalis (Nicani) vetitum: quod jam ordinatus didicit, nec quod sibi factum esse doluit, aliis fieri voluit.**

Da tali monumenti primieramente si rileva, che fino alla fine del IV. Secolo ci erano stati così in Africa, come in Europa esempj di due Vescovi simultanei in una stessa Popolazione: giacchè con questi precedenti esempj Africani e trasmarini fu indotto S. Agostino ad esser ordinato, *vivente Valerio.* In secondo luogo, che questi medesimi esempj riguardavano quelle Città, nelle quali era una sola nazione, il che certamente sembrar dovea irregolar cosa, e contra lo spirito dell'unità della Chiesa, e contro a quel sistema regolare, *Oves pastorem suum agnoscant;* parole relative ad un solo, e non a più Pastori. In terzo luogo, che S. Agostino siccome fu vinto dagli esempj, così questi esempj ed in Africa, ed altrove nelle parti trasmarine, che erano appunto le nostre Europee, erano tali, che non fecero concepire al più dotto de' PP. della Chiesa quella mostruosità, che si è decantata per escludere l'esistenza de' due Vescovi in Napoli non già simultanei, occupando la stessa sede, ma due sedi diverse, e non già come due Pastori che reggesero un sol gregge, ma due greggi, e due nazioni di diverso linguaggio, delle quali ciascuna dovea ascoltare la voce del proprio Pastore, che col ministero della parola, e de' Sacramenti menar le dovea alla via della salute. In quarto luogo, che sebbene S. Agostino scusi se stesso e 'l Vescovo Valerio, di aver ambedue ignorata la regola stabilita nel Niceno Concilio, il quale fu
il

come il suo collega Vescovo la determinazione del Niceno Concilio. Or se ciò avvenne settant'anni dopo la Nicena determinazione in una Città, dove una era la Cattedra, ed

il primo Ecumenico; pur nondimeno il Fleury nel luogo di sopra citato, non seppe altrimenti scusare la ignoranza di costoro, che col supporre, che S. Agostino e Valerio avessero letto più volte questo Canone VIII. *senza molto badare all'ultime parole, perche alla sfuggita rapportate in quel Canone*; com'è avvenuto ultimamente allo stesso dottissimo M. Godd scrittore della sua vita. Or se sfuggì a S. Agostino quella tal determinazione incidentalmente fatta in quel Concilio; potrà mai essere strano, o assurdo in Napoli, che verso la metà del IV. Secolo ci fiorissero due Vescovi, ci fossero due Pastori, e si vedessero stabilite due Cattedre, o Sedi, per la necessità che ci era d'istruire nella tuttavia nascente Chiesa Napolitana la moltitudine della Greca, e Latina nazione, e tutto ciò così in tempo delle persecuzioni, e ne' primi III. secoli, come nel secolo IV. pochi anni dopo data la pace alla Chiesa? In quinto luogo si rifletta, che S. Agostino ove si avvertì della determinazione Nicena, riprese se stesso; appunto perchè egli sedette nella stessa Cattedra, in cui sedeva Valerio: *Sedi cum illo*. Ma se in Ippona ci fossero state a suoi tempi due nazioni, e perciò la necessità di due Cattedre, tanto è lontano, che avrebbe ripreso se stesso, che anzi trovando egli che in Fussala quella popolazione non intendeva che il Punico linguaggio, procurò di farvi creare un Vescovo particolare, che governasse quel nuovo gregge *Ep. 126. a Celestino*. E ciò tanto era necessario praticarsi, quanto è certo, che in Occidente non si vide introdotto l'uso de' Corevescovi, che verso la metà del V. secolo, ed in Africa non vi furono mai Corevescovi. Convien dunque affermare, che il Concilio Niceno con quelle ultime parole del Canone VIII. intese proibire due Vescovi in una popolazione di un medesimo linguaggio, ma non già ove la necessità ci fosse stata di doverli per due nazioni diverse crear due Vescovi separati e distinti, de' quali ciascuno avesse Sede propria, e propria plebe da dover istruire e governare.

Non si dovea dunque combattere con tanta ferocia l'esistenza di due Vescovi in Napoli nel IV. secolo, sù l'unico fondamento del Canone VIII. del Concilio Niceno, senza attendersi nè alle circostanze, nè agli esempj che dopo lo stesso Concilio Niceno intervennero, e senza riflettere, che quel Canone riguardò le sole Città componenti una Nazione, e non quelle che due ne componessero, come alla nostra Napoli avvenne. Ma per tralasciare gli altri esempj che addur potremmo non solo in Sicilia, e propriamente in Messina, ma anche negli antichi stati della Repubblica Veneta, ed altrove, basterà per tutti quel che nel 1439. n. 17. ci lasciò registrato il Rainaldi negli Annali Ecclesiastici. Nella Città di Caffa posta nel Chersoneso Taurico, oggi Crimea, vi erano due Vescovi, uno per gli Latini, l'altro per gli Armeni. Pretendeva il Latino d'interdire all' Armeno l'uso della Mitra Pon-

ed una la plebe; che maraviglia potrà recare, che in Napoli nella metà del secolo IV. dove ci erano due plebi, ci potessero essere due Vescovi non già simultanei in una sola Cattedra, ma in due sedi separate, e distinte? Il diligentissimo

-Mon-

Pontificia nelle pubbliche processioni, e di dare la benedizione sul Popolo. La causa si decise da Eugenio IV. Sommo Pontefice a pro del Vescovo Armeno, dandogli piena autorità *regendi gregis sui*, ed in niuna cosa il sottopose al Vescovo Latino. Ed invero in questo tal caso non avea mica che fare il Canone VIII. del Concilio Niceno, nè il Pontefice Eugenio IV. credè di definir cosa contraria a quella Conciliare determinazione. Anzi Ludovico Tommasino *par. 1. lib. 1. cap. 29. n. 3.* riflettè assai bene su questo esempio con dire, che in Caffa vi erano per altro due Popoli e due Città, *si homines spectes, non muros*, da doverli affidare a due Vescovi. Or questa necessità, appunto ne' primi secoli della Chiesa fuvvi in Napoli, nella quale *si homines spectes, non muros*, ci fiorivano due Città, o sieno Nazioni, e perciò si dovettero a due Vescovi separatamente assegnare. E ne' tempi a noi più vicini fu pubblicata da Clemente VIII. una Costituzione, che si legge nel Bollario Romano, colla quale per la necessità, che vi era, stabilì in Roma un Vescovo Greco Cattolico, affinchè potesse ordinare i Greci soggetti a' Vescovi Latini d'Italia, e dell' Isole adjacenti con le dimissorie di costoro: *Insuper idem Sanctissimus D. N. constituit, Roma habendum esse Episcopum Græcum Catholicum, qui Græcos Episcopis Latinis Italia, & insularum adjacentium subiectos, ab Episcopo Græco ordinari volentes, cum illorum dimissoriis, ad id tantum concedendis, ritu Græco ordinet. Const. CVII. §.7. in Bull. Rom. Tom. V. Part. II.*

Le cose finora esposte possono essere sufficienti, per tralasciarne altre infinite, a dimostrare, che in Napoli ci furono effettivamente due Vescovi, l'un Greco, e l'altro Latino per le due Nazioni: che questa disciplina non era ripugnante al sistema introdotto dalla necessità, e dalla salute delle anime di que' primi secoli della Chiesa: che il divieto del Concilio Niceno fatto incidentemente nella fine dell' VIII. Canone comprendeva le sole Città componenti una Nazione: che ciò non ostante, o per ignoranza di questo Canone, o per inavvertenza di chi il leggeva, si videro moltissimi esempj di due Vescovi in Africa, e nelle parti Europee, ambedue simultanei, sedenti in una sola Cattedra, e Pastori di un solo Gregge. E per conseguenza non potrà mai dirsi mostruosità, che in Napoli, in cui concorrevà l'urgenza particolare delle due Nazioni, fossero fioriti due Vescovi l'un Greco, e l'altro Latino, due Sedi, o Cattedre, e due Pastori, ciascuno per lo proprio suo Gregge. Vedremo in un'altra Nota, che troverà luogo più opportuno nel seguente capitolo, come avvenne ne' secoli posteriori, che in Napoli si ordinasse un sol Vescovo latino, e che tuttavia perdurassero le originarie due Sedi, o Cattedre, che cotanto han faticate le menti de' nostri Scrittori.

Monignor Fleury in parlando di questo Canone, quantunque dica, che quelle parole: *ne in una Civitate duo sine Episcopi, contengono una regola considerabile, per cui non possano esser mai due Vescovi in una stessa Città (a)*; pur nondimeno in parlando poi della Città di Napoli sotto S. Attanasio suo Vescovo non credè cosa assurda, e mostruosa, che in Napoli tal volta ci fossero stati due Vescovi con quelle parole: *Morì nel medesimo anno 872. S. Attanasio Vescovo di Napoli. Sin da allora era questa Città una delle più considerabili d'Italia, per la pietà de' suoi abitanti, per la moltitudine delle Chiese, e de' Monisteri. Vi si celebrava l'Offizio divino in Greco, ed in Latino, e TALVOLTA vi erano DUE VESCOVI per le DUE Nazioni (b).*

XIX. Se nel corso del IV. secolo i monumenti storici della Chiesa, che sono la luce della verità, fanno esistenti in Napoli due Vescovi, e se una tale esistenza fu indotta da necessità delle due diverse Nazioni, e non è contraddicente al Canone VIII. del Concilio Niceno; come mai per non urtare in questo creduto scoglio, si è impegnato l'eruditissimo Mazzocchi a far tante ipotesi, ed a dir finalmente in altra sua Opera data alla luce nel 1753. che vera non fosse la sottoscrizione di *Calepodius Neapolitanus*, con affermare che non si debba leggere, come si legge, *Neapolitanus*; ma piuttosto *Nolanus*, o *Cumanus*, o *Putolanus*, o con altro nome che designasse altro luogo della Campagna, purchè non sia *Napoli*; Ed in queste posteriori sue cure dopo di aver accennato le altre obbiezioni fatte all'infelice Calepodio nella precedente Opera *de Cathed. Eccl. Neap. semp. unic. &c.* francamente affermò, ch'egli

I

(a) Stor. Eccles. tom. 2. lib. XI. num. XXII.

(b) Stor. Eccles. tom. 8. lib. LII. num. XXIV.

egli vinto da nuovo consiglio credette la più propria risposta esser quella, che fossesi errato nella sottoscrizione : *At nunc MUTATO consilio hanc ceteris prestabiliozem judico* : ed indi soggiunse le seguenti parole : *ac fateamur Calepodium alicujus in Campania Episcopum fuisse, veluti Nolanae, Puteolanae, Misenatis, Cumanae, aut cujuslibet, modo NEAPOLITANUS non fuerit (a)* : il che francamente praticandosi, non ci farà mai sistema ipotetico , che non potrà sostenersi. Anzi compiacendosi oltremodo di questa risposta, ha opinato, che questa debba essere la vera , ove nell'anno 1759, nell'Opera intitolata *Actorum Bononiensium S. Januarii, et socior. Mart. vindiciae repetitae* , in una nota avvertì : *At VERAM responsionem videbis mox in excerptis ex Dissert. De Sanctis Episcopis Neapol. (b)*. Ma se non si dimostri come sia avvenuto, che Calepodio Vescovo di Napoli, quale appunto si trova sottoscritto negli atti di quel Concilio, diventi Vescovo di Cuma, di Puzzuoli, di Nola, o di altro ignoto luogo della nostra Campagna, come il primo di tutti ha escogitato il Mazzocchi; rimarrà sempre ferma la sottoscrizione conservataci da tutti gli antichi Codici, ed in tutte le compilazioni de' Concilj, fatte con somma accuratezza da molti valent'uomini , che son fioriti da tempo in tempo fino a' dì nostri.

XX. Finalmente si distrugge la necessità delle due Sedi , e de' due Vescovi , e si vuol sostenere la prima volta , contradicente tutta la storia , che nel iv. secolo in una Città Greca , come Napoli , scomparissero tutt' i Greci , e che in conseguenza mancava la necessità de' due Vescovi , ma che il solo S. Fortunato reggesse la Chie-

(a) Mazzocc. *Par. III. cap. 1v. de Cultu. Sanctor. Episcop. Neap. pag. 221. e 222.*

(b) Mazzocc. *Actorum Bononiens. Vind. repetit. pag. 174. in not. IV.*

Chiesa di Napoli divenuta già tutta Latina. Nel I. Cap. di questa Scrittura con un luogo della Vita di S. Attanasio, che visse non già nel iv. secolo, ma nel ix., abbi-
 biam dimostrato, che in Napoli non solo ci era e perdurava tuttavia il Sacerdozio Greco, e 'l Sacerdozio Latino, ma anche le due Sedi, e le due Cattedre. Il che come fosse avvenuto, si mostrerà più chiaramente ne' seguenti capitoli. Intanto gli argomenti del nostro chiarissimo Mazzocchi sul punto, che in Napoli era cessato il Grecismo nel iv. secolo, farà' più acconcio trascriverli in una nota, e dilegularli. (a)

(a) Il chiarissimo Canonico Mazzocchi nella precedente opera sul Calendario era così persuaso, che nel corso del IV. secolo perdurava tuttavia il Grecismo in Napoli, che non solo affermò, che Calepodio fosse stato insignito dell'ordine Vescovile in grazia de' Greci, ma eziandio conobbe sì ben fondato questo sistema, ch' egli promise di volerlo dimostrare in una particolar Dissertazione con quelle parole, che si leggono nel II. Vol. *Comment. in vetus marmor. S. Neap. Eccles. Kalend. pag. 616. Quod institutum* (cioè della duplicità de' Vescovi l'uno primario per li Latini, e l'altro secondario per li Greci) *QUARTO SÆCULO Neapoli viguisse, ac postea intermissum, in singulari ejus argumens Diatriba, alicubi ostendetur.*

Ma pochi anni dopo surta la lite tra' Canonici cogli Eddomadarij della Cattedrale, dovè egli scrivere in contraria sentenza, e nella Dissertazione Storica *De Cath. Neap. Ect. semp. unic. &c. part. 11. cap. 11. pag. 102. & seq.* si è ingegnato a sostenere, che nel IV. secolo appunto disparve il Grecismo in Napoli, sull'avviso di bandire col Grecismo la necessità delle due fedi, e de' due Vescovi, che appunto vide egli medesimo fiorire in Napoli nello stesso IV. secolo, cioè Calepodio, e Fortunato.

Ecco in sostanza raccolti tutti i suoi argomenti. Dice egli, che Napoli nell'età di Strabone sia stata del tutto Greca. Che quantunque ritenesse la forma di Repubblica federata al Popolo Romano, abbia pur nondimeno conservato per qualche tempo colla Greca Polizia insieme il Greco linguaggio. Confessa pur egli di non poter definir fino a che in una tal forma perdurasse; non nega che per tutto il I. secolo di Cristo persisteva ancora in Napoli l'immagine della Greca Repubblica, a qual tempo vuol riferire le antiche Greche iscrizioni, che pur oggi ci avanzano. Seguita egli poi a dire, che il Grecismo cominciò tratto tratto a mancare per lo commercio, che avevano co' Latini, e per aver acquistati i diritti di Romana Colonia; che avesse nondime-

XXI. Se poi si dirà , come il Catalogo di Gio: Diacono e quello pubblicato dal Bianchini ne' primi iv. secoli comprendano soltanto xii. Vescovi senza far parola di Calpo-

no continuato il Greco linguaggio per tutto il III. secolo ; ma che poi egli non si sa persuadere , come dal III. secolo in fuori abbia potuto nel IV. e ne' posteriori secoli rimanervi ombra di Greco linguaggio , e di Grecismo alcuno . Ecco le sue parole : *Verum quo magis ad posteriora secula gradatim descendimus , hoc magis Græci sermonis studium Neapoli evanuit . Nam IV. seculo ecquid in hac Urbe, amabo te, Græci reperies?* Ivi pag.103.

Oltre a qualche scritte nel citato luogo , procurò nelle Appendici della Dissertazione Storica *de Cath. Eccl. Neap. semp. unic. &c.* , e propriamente nell' *Append. Diatr. III. pag. 242.* far viepiù campeggiare il suo nuovo sistema, con dar un' idea della polizia della Città di Napoli fino a' Normanni , e raccogliendo i suoi argomenti conchiude così : *His jam intellectis ; per hosce diversos sua πολιτικας status urbs nostra decurrit . Jam ab initio Græca Respublica profusa , & ἀνταρκης erat ; deinde Romanorum fœderata Respublica : postea lege Julia Civitatem Romanam asscuta , inter municipia opinor Græcanica (cujusmodi ab eo tempore fuere aliquot in magna Græcia) numerabatur : postremo exeunte I. seculo Christiano , ac facile sub Domitiano Principe, Colonia Romana decus sibi peperit : quam demum nomenclaturam (tametsi sub Caracalla cum toto Orbe jure Civitatis communicato) Neapolis rata perhonorificam , adhuc IV. Christi seculo in marmoribus retinebat . Ac demum eadem sub Constantinopolitanis Principibus suam adhuc Reipublica , & Libertatis speciem ostentabat : quam quidem libertatem eidem Civitati Rogerius Rex asseruit : imo & pari libertate anno 1190. adhuc utebatur , ut ex privilegio Amalphanis ab eo Senatu , qui tunc huic Urbi præerat , concessio potest intelligi .*

Ma eccovi alcune brevi , e concludenti risposte . I. Si vuole , che Napoli già Greca Republica , e poi federata del popolo Romano per la legge Giulia , la quale nel 663. di Roma ammise alla Cittadinanza Romana i Latini , ed i Socj , avesse voluto accettare la Cittadinanza Romana . Il celebre luogo di Cicerone nell' Orazione *pro Cornel. Balbo* con quelle parole : *In quo (in trattandosi appunto di un tale affare) magna contentio Heracliensium, & Neapolitanorum fuit ; cum MAGNA PARS in iis Civitatibus juris sui libertatem Civitati anteferrent* , ha fatto determinare il Mazzocchi ad opinare , che in quella contesa vinse il sentimento di coloro , i quali voleano abbracciare la Cittadinanza Romana ; e perciò scrisse nella pag.242. *ut equidem minime dubito , quin ea sententia vicerit , ut Civitatem admitterent , quam præsertim cum Græcanicis institutis NOVO forsan EXEMPLO copulare Neapolitanis dabatur .* Ma non si saprà mai comprendere , come non avendoci Cicerone fatto sapere l'esito di quella contesa ; ma avendo soltanto accennato , che la maggior parte volle rimanerli nella sua originaria libertà , si possa dedurne ,
che

podio, e degli altri moltissimi, che l'una e l'altra plebe regger doveano, è agevole la risposta. Questi Cataloghi formati già nel IX. e X. secolo, come confessa lo stesso Maz-

che la minor parte vincesse. Camillo Pellegrino concittadino del Mazzocchi in *Campan. pag. 731.* non si trasse cotanto fuori de' limiti, ma in parlando sul proposto argomento, così discorre: *Ma i Napoletani godendo della lor propria, ch'esser dovea assai favorevole condizione, la quale per non aver mancato di nulla a quel che conveniva a' fedeli confederati, si aveano conservata intera: allorchè per la legge Giulia, CIVITAS EST SOCIIS, ET LATINIS DATA, che sono parole di Cicerone nell'Orazione a favor di Cornelio Balbo, ebbero fra loro stessi gran dispartire, se avessero avuto ad accettare, o pure ricusare quel dono da tutti gli altri popoli d'Italia molto avidamente desiderato.* Oltrechè lasciando stare quel che un altro eruditissimo Scrittore ha luminosamente dimostrato, illustrando i luoghi di Strabone, di Cicerone, e di Stazio in confutazione dell'argomento Mazzochiano, sembra al certo non poter essere nè probabile, nè verisimile, che Napoli Città Greca, e Federata avesse voluto, come suppone il Mazzocchi, *novum exempla* congiugnere con la figurata Cittadinanza Romana il primitivo greco suo istituto, che conservar volle ne' secoli posteriori alla pubblicazione della stessa legge Giulia. Dunque forz' è affermare, che Napoli non avendo acquistata per la legge Giulia la Cittadinanza Romana, perchè la maggior parte non ci concorresse; non potè così presto con la Cittadinanza di Roma dimenticarsi della origine sua.

II. L'altro argomento del chiarissimo Mazzocchi, il quale suppone, che Napoli verso la fine del I. secolo Cristiano, e facilmente sotto Domiziano divenne Colonia Romana, è men fermo del precedente. Imperciocchè non nega per altro il valentuomo quel che è indubitato, che non mai in Napoli siensi dedotti Coloni, o de' Veterani, o de' Cittadini Romani nella solita forma, ma che ella divenne tale con acquistare i diritti soli di Romana Colonia. Si ponga mente alle sue parole nella *pag. 241. de Cathedr. Neap. Eccl. &c. Cum autem Coloniam Romanam evasisse dico, noli de ulla sive Veteranorum sive Civium Romanorum in eam deductione ritu consueto facta cogitare. Nihil tale ceteris coloniis simile evenisse puto; nec enim in hanc urbem proprie deducta colonia, (qua de causa de Neapoli colonia facta loquens, sedulo DEDUCENDI verbo semper abstinui) sed ipsamet potius cum suis veteribus incolis jura colonia acquisivisse dicenda erit. Neque id vero insolitum (ultimis saltem Reip. temporibus) fuit. Certe cum Pompejus Transpadanas colonias conderet, tale quiddam secutus est institutum. Auctor ejus rei Asconius ad Orationem in Pisonem: Non novis, inquit, colonis eas constituit, sed veteribus incolis manentibus, jus dedit Latii, ut possent habere jus, quod cetera Latina Colonia; idest, ut petendi Magistratus gratia Civitatem Romanam adipiscerentur. Nisi quod Neapoli non jus Latii tantum, sed plena Civitatis Romana decus optimo maximoque jure indul-*
sum

Mazzocchi, non contengono la vera ferie di tutti i Vescovi Napoletani de' primi IV. secoli ; anzi manifestano che s'ignorava del tutto in que' secoli oscuri in cui furon formati,

rum videtur ; manentibus interim , uti fit , aliquamdiu quibusdam Graecanicis institutis .

Ma siccome sul luogo di Cicerone di sopra recato si dee affermare l'opposto di quel che sostiene il Mazzocchi, allor quando la maggior parte de' Napoletani, e non già la minore dovè vincere, col ritenere piuttosto *juris sui libertatem*, che accettare la Romana Cittadinanza ; così l'altra opinione, di aver Napoli sotto Domiziano acquistati i diritti di Romana Colonia, non ha alcun sodo fondamento. Imperciocchè se divenne Colonia, che rappresentava la immagine della polizia di Roma, a che ritenere i Grecanici Statuti, i nomi de' Magistrati Greci, e la sua forma, e polizia ; se non che con tal preteso acquisto render disonore alla Madre ; onde non si era, ma si fingeva dedotta, ed in tal guisa mostrarsi difforme e mostruoso parto, il che nol partiva Roma, e molto meno Adriano Imperadore, il quale dopo il figurato acquisto della qualità Colonica, per far cosa grata a' Napolitani, come avea fatto in altri luoghi nel giro ch' egli fece dell'Impero, assunse il titolo di *Demarca* Greco Magistrato ? Le Iscrizioni poi, che dopo il Reinesio si adducono dal Mazzocchi pag. 238. e seg., o non si appartengono a Napoli, come quella P. C. N. interpretata per *Patronus Coloniae Neapolitanae* in luogo di *Nolana* ; e l'altre suppositizie, come quella che incomincia : *L. Babio..... Patrono..... Colonia S. P. Q. Neapolitanus*, foggiate già da Pirro Ligorio, assai ben noto fabro di sì fatte imposture, quale il riconobbe lo stesso Mazzocchi nella sua Operetta : *de dedicat. sub ascia pag. 143.* colle seguenti parole : *Ex Pyrrhi Ligorii scriptis (quem quidem hujusmodi fallaciarum manifestum milites deprehendi) eam inscriptionem Langermanus descripserat , quam perinde volens valde suspectam arbitror . E' nella pag. 300. A Ligorianis (inscriptionibus) ea sunt num. quinque volens suspicionem non amovitor : notum est hominis ingenium placentis sibi in hujusmodi fabricis .* A tutto ciò si dee aggiugnere quel che su tal particolare avverte un moderno diligentissimo Scrittore, il quale concludentemente dimostra erronea quell' altra opinione sostenuta dal Mazzocchi, e che il Capaccio escogitò la prima volta, con argomentare dalla Iscrizione Greco Latina di Tito Vespasiano dover esser Napoli Colonia Romana : *Ex Graecis Latinisque characteribus*, sono parole del Capaccio, *Romanam dijudica Coloniam.* Il Mazzocchi ha avidamente abbracciata la opinione del Capaccio : *Verum, dice egli nella pag. 234. , si quod res est , fateri volumus , consuevit hoc in Graecis urbibus , at postea in Coloniarum dignitatem provelletis , ut graecolatinas inscriptiones faciant : dipoi soggiugne : Romanorum moris fuisse , rem unam pluribus linguis inscriptam proponere ; e finalmente dice egli : Id constare titulo Crucis Christi .* Ma noi non sappiamo, come non abbia veduto il Mazzocchi, che il con-

mati , l'età precisa in cui vissero que' primi dodici Vescovi : giacchè descrivendosi che costoro fiorissero sotto i rispettivi Pontefici Romani , e Cesari ; si fan fiorire i quat-

contrario si argomenti dalle sue parole ; perciocchè a tempi di Tiberio non era pur anche colonia la Città di Gerusalemme , e pure sappiamo , che il Preside Romano fece affiggere l'Epigrafe alla Croce in tre lingue , acciocchè da tutti , Ebrei , Greci , e Latini , che ivi erano , si leggesse . E questa è la ragione , perchè soleano fare in Napoli Iscrizioni grecolatine , acciocchè non solo da' Cittadini Greci , ma eziandio da' forastieri Romani si leggesse quella memoria . Egli è noto , che in Napoli per l' amenità del sito, bene spesso concorreva moltitudine di Romani : *Deliciarum causa* , (sono parole di Cicerone *pro Rabir. Post. cap. 10.*) , *& voluptatis non modo Civis Romanos , sed & nobiles adolescentes , & quosdam etiam Senatores summo loco natos non in hortis , aut suburbanis suis , sed Neapoli in celeberrimo oppido cum mitella saepe videmus* . E Strabone conferma lo stesso , come si potrà leggere nel libro V. pag. 378. , e perciò acciocchè i Romani potessero leggere la memoria eretta all'Imperador Tito , i Napolitani anco latinamente la scrissero . Anzi Giulio Capitolino III. pag. 335. lasciò scritto : *Gordiani sepulcrum milites apud Circe-jam castrum fecerunt in finibus Persidis , titulum ejusmodi addentes , & Grecis , & Latinis , & Persicis , & Judaicis , & Ægyptiacis literis ; adducendone la ragione , ut ab omnibus legeretur* . Sicchè cade del tutto l'argomento del Cappaccio seguitato dal Mazzocchi , che la Iscrizione Grecolatina potesse somministrare alcun indizio di Romana Colonia . E perciò tutte le Iscrizioni , che si rapportano per farci credere Napoli divenuta Colonia de' Romani anche nel IV. secolo, sono state debitamente interpretate da un sagace antiquario di non appartenere nè poco nè punto alla nostra Città . Oltrecchè o si vuole che Napoli per la legge Giulia pubblicata in Roma nel 663. *ab Urbe condita* avesse accettata la Cittadinanza Romana , ed in questo tal caso essendo annoverata tra' municipj Grecoici, non potea lasciare questa condizione , che era la più favorevole per acquistar quella di Colonia , la cui condizione era più dura , che quella de' municipj . O si vuole che acquistasse i diritti di Colonia Romana in tempo de' Cesari ; ed in questo tal caso siccome non dovrà mai Napoli annoverarsi nella classe de' municipj , così non essendovisi effettivamente dedotti i coloni , o Veterani , o altri Cittadini Romani , non potea immediatamente cangiarsi in un popolo latino , senza fingere , che i Greci Cittadini fossero stati prima banditi dalla lor patria , per dar luogo ad un intero popolo Latino .

III. E finalmente quel che aggiunge il Mazzocchi intorno alla polizia di Napoli ne' tempi posteriori sotto gl' Imperadori Costantinopolitani , sotto de' quali *suam adhuc Reip. & libertatis speciem ostentabat* , mostra appunto , che prima non avesse accettata la legge Giulia , e non fosse divenuta Colonia Romana

quattro Vescovi , cioè *S. Fortunato* , *S. Massimo* , *S. Zosimo* , e *S. Severo* sotto ai Pontefici e sotto ai Cesari i quali erano fioriti molto tempo prima.

Ed

mana , perciocchè sotto i Cesari di Costantinopoli *adhuc Reip. & libertatis speciem ostentabat* . Ed in una annotazione non lascia il valentuomo di aggiungere , ch' egli avrebbe assai cose per dimostrare , che la forma della polizia di Napoli, dopo i tempi di Giustiniano sia stata temperata dalla Aristocrazia, e Democrazia. Ma pur egli non si avvide, che presta con ciò larga materia a coloro, i quali sostengono, che Napoli in quella età non mai i proprj originarj statuti commutò con leggi straniere , e per conseguenza , ch' ella non mai accettò la legge Giulia , o colonia Romana divenne. Noi non entriamo già a disputare intorno alla polizia di Napoli sotto gl' Imperadori Costantinopolitani , nè quali prerogative ritenne fino a' Normanni , nè qual giudizio debbasi fare del privilegio agli Amalfitani conceduto ; giacchè pel nostro assunto basterà affermare , che la nostra Città se non acquistò la Cittadinanza Romana , non potè bandire così presto il Grecismo , come suppone il Mazzocchi : e se non ci fu mai dedotta Colonia , anche sul presupposto di averne acquistati i diritti , il che si contrasta ; come mai potea avvenire , che nel IV. secolo non ci fosse ombra di Grecismo in Napoli , se lo stesso Grecismo si vide perdurare fin al IX. e X. secolo , per esservi a que' tempi il Sacerdozio Greco , e Latino , e molte vestigie dello stesso Grecismo si videro anche perdurare fin a' tempi de' Re Angioini ? La qual cosa è stata avvertita da quasi tutti i nostri Scrittori , e monumenti infiniti l' attestano ; di manierachè non ci è Storico della nostra Città , così antico come moderno , che non lo abbia sinceramente contestato . Anzi quelch' è più notabile , siccome il chiarissimo Mazzocchi per dar luogo a tutte le sue Ipotesi , e per far credere , che Calepodio non dovesse mai essere Vescovo di Napoli di Campagna , contraddicenti gli atti Sardicesi , piantò per base , che nell'anno 347. non ci erano affatto Greci in Napoli , per cui non ci era necessità di darli altro Pastore a costoro , con quelle parole nella pag. 108. *De Casb. Eccl. Neap. semp. unic. &c. Verum nullum eque tempus fuit , quam annus 347. (quo anno duo hi Episcopi Calepodius & Fortunatus Neapolitanis vulgo proficiuntur) in quo nihil necesse fuerit Pastorem alterum Grecis dari : UT QUI TUNC NULLI in hac Urbe erant* . E dopo altri sette versi nella stessa pag. 108. ripeté lo stesso con dire . *Itaque nulla prorsus cogebat necessitas , cur peculiaris Episcopus Grecis , qui TUNC NULLI erant , daretur* : Così dipoi in una posteriore sua Opera intitolata *Astorum Bonon. S. Januar. & Socior. Mart. vindic. repet.* data alla luce nell' anno 1759. nella pag. 173. conobbe , che il dirsi assolutamente , *ut qui tunc NULLI in hac Urbe erant* , era una proposizione , che non potea mai sostenersi ; e perciò gli piacque di trascrivere di parola a parola tutta la Sezione II. *De Casb. Neap. Eccl. semp. unic. &c.* stampata in Nap. nell'anno 1751. dalla

Ed in vero *S. Fortunato*, e *S. Massimo* si veggono situati sotto agli Imperadori Gentili, Claudio, Aureliano, Tacito, Probo, Caro, Carino, Numeriano, Diocleziano, e Massimiano; laddove da altri più sinceri monumenti di quella età, non più si questiona, che questi quattro Vescovi vi dovesero fiorire

K nel

dalla pag. 105. fino alla pag. 114. , con moderare in tal modo quel che prima scritto avea, colle seguenti parole: *Verum nullum aque tempus fuit, quam annus 347. (quo anno duo hi Episcopi Neapolitanis vulgo praeficiuntur) quo nihil necesse fuerit Pastorem alterum Gracis dari. Quia Graci tunc FERÉ nulli in hac Urbe erant.* E dopo altri sette versi nella pag. 173. trascrisse così quelle altre parole di sopra recate: *Itaque nulla prorsus cogebat necessitas, cur peculiaris Episcopus Gracis, qui tunc FERÉ nulli erant, daretur.* Ed ecco, che dove prima si leggea, *ut qui tunc nulli in hac Urbe erant*; lo stesso Mazzocchi lesse altrimenti lo stesso suo Originale, apponendovi la variante lezione così: *quia Graci tunc FERÉ nulli in hac Urbe erant*, e le altre, *qui tunc nulli erant*, trascrisse parimenti così, *qui tunc FERÉ nulli erant*. Quindi è, che con averci aggiunto quel *FERÉ* ritorna a rendere il debito luogo a Calepodio in grazia di que' Greci, che nel 347. tuttavia eranvi in Napoli, e manifesta appunto quella necessità, che dovea potervi essere di dare a costoro un Greco Pastore, e conferma parimente quel che prima *sine studio partium* avea scritto sul Calendario, che l'istituto in Napoli de' due Vescovi fiorì nel IV. secolo, e ch' egli l'avrebbe in una particolar dissertazione dimostrato.

Ed invero standosi all'Ipotesi Mazzocchiana, che Napoli acquistasse i diritti di Colonia Romana nella fine del I. secolo della Chiesa, quando effettivamente non ci furono dedotti coloni, e non ci fu promulgata una legge in odio del Grecismo; come potea mai avvenire, che per tutto il III. secolo i Vecchi, i Giovani, i fanciulli, in somma tutti e uomini, e donne, e l'alto popolo, e 'l minuto, si fossero del tutto spogliati del natio linguaggio, e de' costumi Greci per tanti secoli inveterati, acciocchè nel principio del IV. secolo si trovassero tutti latinizzati, per così bandire dal Catalogo de' Vescovi di Napoli Calepodio, e per torli da mezzo la tanta odiata duplicità della Chiesa Napoletana e Greca, e Latina, in grazia del contrario sistema? Ma ciò non ostante avendosi per vero dal Mazzocchi, che ne' primi III. secoli vi era la duplicità del popolo Greco e Latino, non potrassi negare, che eravi parimente la necessità di doverli ne' primi III. secoli governare due ceti de' fedeli, l'un greco, e l'altro latino da rispettivi Pastori, e questa necessità dovè perdurare nel IV. secolo, anche attenta la modificazione da lui fatta, che nell'anno 347. *Graci fere nulli erant*, potendovi benissimo rimanere quella parte del popolo, che suol essere la più tenace a conservare l'originario linguaggio. Ma se l'esistenza de' due Vescovi nel 347. deve essere incontrastabile, e se dee parimente essere incontrastabile l'esistenza del Grecismo, e della plebe Greca, e del Greco Sacerdozio, non già ne' primi IV. secoli, e ne' posteriori, ma fin al Secolo IX., e X., ed anche più oltre, come tan-

te

nel secolo IV. (a) siccome dopo infiniti altri ha osservato lo stesso Mazzocchi (b). Or in errori sì fatti incorsero certamente gli Autori di que' Cataloghi, sì perchè viveano in

te memorie contemporanee il contestano, seguiremo in ciò la più certa, e fondata opinione, che Napoli Città Greca non acquistò la Cittadinanza Romana per la legge Giulia, perchè non la volle, contradicente la maggior parte de' Cittadini; non vi fu mai dedotta Colonia, e ne anche nella fine del I. secolo della Chiesa acquistò i diritti di Romana Colonia, e se pur acquistati gli avesse, non potea distruggere se stessa, desolare il suo patrio linguaggio, bandirne i costumi; ma accogliendo tratto tratto nel suo bel sito Latine Famiglie, venne a comporre una popolazione mista di Greci, e di Latini fino a che nel corso di XII. e forse più secoli, il numero di tempo in tempo accresciuto de' Latini vincesse l'originaria Greca popolazione, e finalmente a poco a poco latinizzandola l'afforbisse, il che non prima è avvenuto, che da pochi secoli a questa parte.

Rimane in ultimo luogo di por mente a ciò, che ha scritto ultimamente il Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Sparano nella Parte I. *Delle Memorie Storiche per illustrare gli atti della S. Napoletana Chiesa pag. 102.* data alle stampe nel 1768. Questo rispettabile Canonico della Cattedrale si è ingegnato il più che ha potuto di sostenere l'Unicità del Vescovo in Napoli, e non potendo bandire il Grecismo, come fatto avea il Mazzocchi, suppone che il Vescovo Greco, per lo studio che ci era in Napoli dell'una, e dell'altra lingua, potesse essere istrutto dell'Idioma Latino, ed in tal guisa un sol Pastore poteva governare i due popoli. Ecco le sue parole: *Questo ci basta per non raddoppiare Vescovi in questa Città. Furono i primi nostri Vescovi per ordinario nostri Cittadini, furono Greci; e se si voglia dal Martorelli, che ha portato il Grecismo di Napoli fino al VII. ed anche fino all'VIII. secolo, fossero pure stati tali per otto secoli. Io no'l contendo: domando solo, che farà questo Grecismo ne' nostri Vescovi? toglierà loro la perizia dell'altra lingua? Certamente, che no, non essendo verisimile, che praticando co' Romani, non gli avessero intesi. E se così è, tanto ci basta per dire che un solo Vescovo può farvi sempre, sufficiente da se ed idoneo a compiere le parti co' Greci, e co' Latini, i quali furono poi nella nostra Città tramischiati tra loro, come dicevi da Gio: Diacono, e da Pietro Soddiacono nella Vita di S. Attanagio. Qui si rifletta, che all'Opera del Mazzocchi *De Cath. Neap. Eccl. semp. unic. &c.* encomiata dallo stesso Sparano nella Part. II. pag. 340. più di tutte le altre Opere immortali di questo insigne Letterato, chiamandola *Opera sublimissima*, manca appunto questa riflessione, o più tosto supposizione che ha voluto egli aggiugnere sull'avviso (son sue parole nella pag. 102. Part. I.) *che scioglia OGNI NODO.* Ma, con buona sua pace, non potrà mai sciorire il nodo de' due contemporanei Vescovi *Calepodio*, e *Fortunato*? non scioglierà il nodo*

in tempi barbarici , sì perchè non pervennero loro di que' primi quattro secoli che notizie vaghe ed informi, sul fondamento , che essendo stata la nostra Napoli ne' primi III. secoli , e forse anche nel IV. sotto il giogo della idolatria, l'occulto popolo fedele dell'una e dell'altra Nazione Greca e Latina non avea il libero esercizio coi suoi Vescovi della nostra sacrosanta Religione; e sì ancora perchè

do come da una stessa Cattedra potesse un sol Pastore secondo la disciplina de' primi secoli , e massime del IV. istruire con bilingue linguaggio le due Nazioni , ancorchè si finga che lo stesso Pastore fosse ben inteso dell'una , e dell'altra lingua . Non si scioglierà il nodo di que' tanti infiniti vestigi delle due Sedi che furono in Napoli , che perdurarono per tanti secoli , e molti di essi tuttavia esistono , e si debbono riportare a questa loro origine , siccome nel corso di questa Scrittura luminosamente dimostreremo .

(a) Ecco come si rapporta la serie nel Catalogo Bianchiniano

IX. FORTUNATUS Episc. sed. ann. XXI. Fuit temporibus Xysti. Dionisii . Felix . Eusebii Papa . & Claudii . & Aureliani . & Taciti . & Probi Imper.

X. MAXIMUS Episc. sed. ann. XXII. Fuit temporibus Gagi Marcellini . Marcelli Papa . & Cæsi . & Carini . & Aureliani . & Diocletiani . & Maximiani Imper.

XI. ZOSIMUS Episc. sed. ann. XIII. sub quo sancta Restituta a Constantino Imp. facta : Fuit temporibus Eusebii Miltiadi . Silvestri Papa . & Constantino Imp.

XII. SEVERUS Episc. sed. ann. XLVII. mens. II. dies. XI. Hic fecit basilicas IV. una foris Urbe juxta sanctam Susanna . & nominis sui . alia intra civitate . que alii Severiana . alii sanctum Georgium vocant . & fecit S. Martini . & S. Petri Monasteria . temporibus Silvestri : Marci . Julii . Liberii . Felici Papa . & Constantini . & Constanti . & Constantini . & Constantis filii ejus . & Juliani . & Jobiniani seu Balentiniani Imp.

Tutti questi quattro Vescovi contro a ciò ch'è scritto nel catalogo fiorirono nel IV. secolo . S. Fortunato sotto gli Imperatori Costante, e Costanzo: S. Massimo succedere circa l'anno 350. a S. Fortunato: Vedi Mazzocch. *Parr. III. Cap. IV. De cult. Sanct. Episcopoy. Neap. pag. 220. in not.*, ed altrov. S. Zosimo si vuole , che precedesse a S. Fortunato : e S. Severo fiorì verso la fine del IV. secolo , e forse principio del V. e tra gli altri documenti che ciò confermano , abbiamo molte lettere di Simmaco Scrittore di que' tempi , dalle quali gli eruditi raccolgono essere stato S. Severo contemporaneo di questo Scrittore , quantunque Etnico , e di essere anche stato da lui commendato : Ved. Chioccarell. *De Episc. Neap. pag. 43.*

(b) *De Cath. Eccl. Neap. semp. univ. &c. pag. 24. Antolog. ed altrove-*

chè siccome ne' secoli posteriori , come vedremo , cessò la necessità di crearsi due Vescovi primarij , ma un solo Latino ; così non dee far maraviglia che ne' rapportati informi ed indigesti Cataloghi , con l' ignoranza della Storia Ecclesiastica de' primi quattro secoli , e con la idea de' tempi in cui furon dettati , si facesse comparire una sola serie di Vescovi Latini , confondendosi e tralasciandosi i Vescovi de' primi quattro secoli , e sopra tutto ignorandosi gli atti del Concilio di Sardica , e con questi la serie de' Vescovi Greci , onde si trassero nell' inganno o di credere , che la Chiesa di Napoli fosse stata governata da un solo Vescovo Latino primario , o di non curare con la idea de' loro tempi , l' antico originario istituto de' due Vescovi ambedue primarij , da poichè il videro da molti secoli cessato : non ostante che vedessero tuttavia perdurare fino a dì loro le due Cattedre , e le due Sedi , che trasero da que' primi tempi Apostolici la origine loro . Ma siccome appunto nel IX. e X. secolo in cui si scrissero que' Cataloghi , e molti secoli prima , le due Sedi o Cattedre governate venivano da un solo Vescovo Latino , così non credettero gli Autori di que' medesimi Cataloghi dover dar luogo a Pastori inferiori , che , dopo introdotto un solo Vescovo primario , la Cattedra subordinata reggesero . Perciò conviene affermare che la polizia della Chiesa di Napoli de' primi quattro secoli del tutto s' ignorasse in que' tempi barbarici , in cui i cennati Cataloghi furono compilati . Quindi è , che non è forse del tutto senza fondamento l' opinione , che siccome S. Pietro ordinò in Napoli per primo Vescovo S. Aspreno , così S. Paolo vi ordinasse S. Patroba , per la necessità appunto che si trovò in Napoli di crear il primo per la convertita Plebe latina , ed il secondo per la greca Nazione . E che se non si voglia credere , che S. Pietro , e S. Paolo predicato ci avessero il Vangelo , ma un secolo dopo ciò fosse av-

ve.

venuto da successori Apostolici, anche rimane in quanto alla sostanza la esistenza de' due Vescovi per la urgenza che esser vi dovea per le due Nazioni. Senza quì molto più divagarci nel far vedere, che gli VIII. primi Vescovi, che si numerano ne' Cataloghi del Diacono, e del Bianchini, che si debbon riportare ai primi III. secoli, cioè *S. Aspreno*, *S. Epitimito*, *S. Marone*, *S. Probo*, *S. Paolo*, *S. Agrippino*, *S. Eustasio*, e *S. Efebo*, se si voglia attendere alla ragion de' nomi, parte di essi son Greci, e parte Latini; e non potendosi indovinare per mancanza di autentici monumenti l'età precisa quando fiorirono, nè come l'uno all'altro succedesse, e dovendosi affermare col Chioccarelli, col Muratori, e con lo stesso Mazzocchi, che il Diacono non ebbe notizia che di pochissimi Vescovi de' primi IV. secoli, si può con ragione argomentare de' tempi sì oscuri col chiaro autentico monumento dell'esistenza contemporanea de' due Vescovi del IV. secolo, di Calepodio, e di Fortunato, che ne' primi III. secoli fosse stata anche perenne la serie de' due Vescovi, che separatamente il Greco gregge, ed il Latino reggevano.

XXII. Venga oggi l'Avvocato di S. Gio. Maggiore, e seguiti a declamare, che *sognarono negli anni addietro gli Eddomadarj i due Vescovi*, l'un Greco, e l'altro Latino, e si trovi chi ne siegua le tracce contra ad un sì chiaro, ed incontrastabile monumento, che abbiamo nel IV. secolo il più antico, e sincero della origine, e del primo splendore della nostra Chiesa Napolitana.

CA

C A P O IV.

Si ragiona sulla polizia della Chiesa, ch' ebbe corso dal IV. fino alla metà del IX. Secolo, relativamente alle due Sedi, e Cattedre della Chiesa di Napoli.

- I. **P**osta la necessità di essersi ne' primi IV. secoli istituiti in Napoli due Vescovi per le due differenti plebi, Greca, e Latina; è tempo oramai d'indagare co' lumi della Storia, della polizia de' tempi, e della Ecclesiastica disciplina, come poi adivenne, che ne' secoli posteriori un sol Vescovo reggesse tutta la Chiesa Napolitana, e continuassero le due originarie Sedi, o Cattedre Vescovili.
- II. Non vi ha cosa più solenne, che ne' primi IV. secoli tutta la cura del gregge del Signore era riservata al solo Vescovo. Questi avea il privativo diritto, e la cura di battezzare, di predicare, e di personalmente amministrare i Sacramenti al popolo fedele. Nel solo caso di assenza del Vescovo, o di positivo impedimento si commetteva ad un Presbitero l'interina cura, il quale, come Vicario, e Coadjutore del Vescovo, assolutamente si considerava (a). Nelle Città si creava il Vescovo, e nelle piccole convicine contrade s' introduceva nel IV. secolo in Oriente di crearsi un Corevescovo, decorato pur

(a) *Thomas. Part. I. Lib. I. Cap. I. num. 12.*

Dum prima florebat aetas, & juventus Ecclesia quaedam, non paulo constantior & dilucidior erat haec doctrina. Alius enim felicitis & vere aurei aevi Concilia, & reliqua scriptorum monumenta testatum faciunt, tunc Presbyteros non predicasse, nec baptizasse, nec reconciliasse poenitentes, nec rem divinam peregrisse, nisi absente, vel iubente Episcopo, qui tum sacra haec munera plerumque unus exequabatur. E nella Part. I. Lib. 2. Cap. VII. num. 8. Dicam infra solitos fuisse iis temporibus, Episcopos ipsos per sese sacerdotali omni ministerio defungi: & Parochi, Officialis, Poenitentiarum & Theologi simul munus obire, baptismum dare, reconciliare poenitentes, solemnes missas facere, habere Conciones, Clericorum inter se, & plerumque etiam Laicorum lites finire. Presbyteri iis tunc tantum adhibebantur ministeriis, cum aut abessent, aut egrotarent Episcopi, aut negotiorum multitudine, & pondere obruerentur. Ed altrove.

pur egli della Vescovil dignità , ma come inferiore , e subordinato al Vescovo della primaria Città . Questa era la disciplina di que' secoli : e ciò è chiaro dalla Storia de' Concilj , e da tutte l' Ecclesiastiche memorie , che sono a noi pervenute di quella età . Da ciò avvenne , che in que' secoli si sentivano le sole voci di Vescovo , di Corevescovo , di Presbitero , e di Diacono . La salute delle anime , e la necessità introdusse , che in Napoli ci fossero due Vescovi , l' un Greco , e l' altro Latino , come si conveniva in una Città , ch' era anche a que' tempi popolata , ed oltre i Greci originarj , moltitudine anche di Latini raccolse . Dovea intanto il Vescovo Latino aver la cura della predicazione , del Battefimo , e de' Sagramenti per gli Latini , ed il Vescovo Greco dovea praticar lo stesso per la Greca nazione . Per ordinario non si ordinava un Presbitero , che in caso di necessità , per supplir le veci del proprio Vescovo ; di maniera che talvolta avveniva , che un solo Vescovo , ed un Diacono si vedessero nel ministero senza alcuno Presbitero . E siccome la maggior parte delle Città aveano delle convicine contrade componenti la loro Parocchia , o Diocesi , a queste si assegnava o un Corevescovo , o un Presbitero al Vescovo di quella Parocchia subordinato .

III. Egli è vero , che nel corso del IV. secolo colla pace della Chiesa , e colle ricchezze del Sacerdozio si sentirono la prima volta le voci di altri gradi Ecclesiastici ; ma pur egli è vero , che si stentò non poco ad abolire il gentilesimo , ed a far sì , che i templi degl' idolatri si convertissero al culto del vero Dio , siccome si è di sopra accennato , e farà luogo nella II. Parte di questa Scrittura di appalesare . Intanto siccome non furon noti al Cronista Diacono tutti i Vescovi Napolitani , eccetto che pochissimi , così trionfando la Fede sopra la Idolatria dalla fine del IV. e principio del V. secolo in poi , si poterono conservare le memo-

memorie Ecclesiastiche così delle altre Città, come della nostra Napoli; e perciò si crede, che da quel tempo in poi la serie de' nostri Vescovi conservataci dallo stesso Cronista possa essere più intera. Il nostro Canonico Mazzocchi avvertì appunto, poter essere più intera la serie de' Vescovi dal V. Secolo in poi, ove scrisse così: *Hinc forsan Joannis Diaconi series procedit integrior* (a).

IV. Dovendosi adunque fissar l'epoca del bando totale della idolatria nella fine del IV. secolo, come altrove accennammo, ecco si vide fiorire in Napoli la Cristiana Religione, ed il popolo, che la componeva, divenir tutto fedele; e perciò siccome in altre Città, così nella nostra crebbe il numero de' Presbiteri, o sia di que' Coadjutori del primario Pastore, che prima o niuno, o alcuno di essi in caso di precisa necessità si adoperava nelle funzioni dal solo Vescovo esercitate. La vicinanza di Napoli alla Città di Roma, la divisione fatta dell'Impero dell'Oriente dall'Occidente, incominciata ne' tempi di Costante, e Costanzo, e poi più stabilmente riconfermata in tempo di Arcadio, e di Onorio, e de' successori Imp. la Città di Napoli, che lasciò il misto suo magistrato Greco, e Latino (b), e finalmente la polizia ecclesiastica, che per

(a) *De Cathedr. Neap. Eccl. semp. unic. &c. pag. 24. Anteloq.*

(b) E' notevole, che siccome Napoli ebbe un popolo misto di Greci, e di Latini, così ebbe parimenti Magistrati e Greci, e Latini. Il Capaccio nel Tom. I. della stor. di Napoli cap. 8. per le antiche memorie, che raccolse, non potè non affermare ne' quattro stati, ch'egli volle formare di Napoli, esservi anche lo stato Misto: *Mixtus*, dic' egli, *Græcos, Latinosque Magistratus habuit*. Or non potendosi negare esservi stata la necessità in Napoli di crearvi distinti Magistrati per le due Nazioni; ne seguita, che vieppiù si confermi dover essere stata pincchè necessaria ne' primi secoli della Chiesa la duplicità de' Vescovi. Ne può valere l'argomento, che contraddice ai veri monumenti di quella età, cioè che un solo Vescovo in Napoli potea essere istrutto dell'una e dell'altra lingua; imperciocchè, oltre a ciò che si è altrove osservato, lo stesso si potrebbe replicare per gli Magistrati, i quali poteano parimenti non ignorare l'uno e l'altro linguaggio. Ma sopra tutto si rifletta, che siccome massimamente ne' primi secoli della Chiesa la polizia Ecclesiastica si

per lo più prese norma dalla civil polizia, dovè produrre uno speciale attacco della Chiesa di Napoli alla Chiesa Romana, per non esser ancor nata l'ambizione del Patriarca di Costantinopoli; e perciò nel corso de' secoli posteriori s'incontra il sol Vescovo Latino in Napoli, nè alcun altro vestigio ne' sinodi di que' secoli, che l'altro Vescovo Greco vi si fosse ordinato. Tre furono le principali cagioni di questo cambiamento. La prima, perchè

L

Na-

regolò colla polizia Civile, e la nascente Chiesa per la direzione esteriore si adattò all'attuale stato dell'Impero, così si dovette di necessità la medesima polizia Ecclesiastica regolar in Napoli colla Civil polizia: e come era una Città, che avea due popoli, e due Nazioni, per cui ci s'introdussero distinti Magistrati e Greci, e Latini, così fu cosa a que' tempi non meno necessaria, che regolare, ed uniforme all'universal sistema della Chiesa, che vi si creassero i due Vescovi per le due Nazioni. Su lo stesso fondamento della polizia civile, onde prese norma quella della Chiesa, si dee sicuramente affermare, che cessando in Napoli la necessità del duplice Magistrato Greco e Latino, come senza fallo cessò nel V. secolo e ne' seguenti, giacchè in luogo de' nomi de' Magistrati Greci consentanei all'antico stato della Repubblica di Napoli si videro i soli nomi, che a que' tempi s'introdussero di Uffiziali subalterni nell'Imperio, quali erano quelli di *Duci*, di *Consoli*, di *Comestabuli*, e di *Conti*, e di *Maestri de' Militi*, e somiglianti; dovè questo sì gran cambiamento di polizia produrre l'effetto, che non più si permettesse in Napoli l'ordinazione di due Vescovi primarij per le due Nazioni, ma si volle soltanto lasciare la ordinazione di un solo Vescovo Latino, il quale potesse bensì per mezzo di Ministri Greci idonei e subalterni governare la restante Greca plebe, con rimanere in tanto quelle due sedi e Cattedre, che vi si erano stabilite fin da tempi Apostolici, e che conveniva di conservarne con la distinta liturgia gli originarij dritti e le antiche prerogative. Ed invero ciascuna Chiesa in que' secoli fu sempre gelosa in conservare la originaria Liturgia introdottavi, ed infiniti sono gli esempi conservatici de' loro primitivi istituti nelle Chiese non solo nell'Oriente, ma anche nell'Occidente, e nella stessa nostra Italia. Anzi essendosi procurato ne' tempi posteriori di abolire la liturgia volgarmente detta *Ambrosiana* nella Chiesa di Milano, non ci sono riusciti gli stessi Romani Pontefici, a' quali peraltro riuscì d'introdurre gli usi della Chiesa Romana a tutte le altre Chiese d'Italia, e dell'Occidente: su di che può osservarsi quel che fra gli altri ne ha scritto il *Muratori* nella sua *dissert.* LVII. Tutto ciò dovea operare, che illesi rimanesse in Napoli i dritti liturgici per gli due cleri Greco, e Latino, rappresentati dalle originarie due sedi Vescovili.

Napoli crebbe nella popolazione di Latini, e lasciò i Greci magistrati; la seconda, perchè tal conveniva alla civil-polizia, a cui volle accomodarsi la Ecclesiastica disciplina per gli distinti due imperj di Oriente, e di Occidente; e finalmente perchè potea bene la Greca plebe, divenuta minore, dipendere dal Vescovo Latino, con mantenere i suoi Presbiteri, o Sacerdoti Greci, e tra questi anche un Corevescovo decorato della Vescovil dignità, che avesse potuto nelle ordinazioni conservare il rito, e la Greca Liturgia per essersi appunto nel V. secolo introdotto eziandio l'uso de' Corevescovi nell'Occidente, siccome si è di sopra osservato.

V. Poichè fu distrutto in Italia colla morte di Augustolo l'Impero di Occidente, e poichè l'Italia fu prima dagli Eruli, ed indi dominata dagli Ostrogoti, a' quali anche Napoli ubbidì, siccome questi ultimi, i quali regnarono parecchi anni, non turbarono così la civile, come la Ecclesiastica polizia introdottavi, così seguì Napoli a conservare la sua. Giustiniano Imperadore di Oriente riacquistò l'Italia, e prese anche la nostra Napoli nell'anno 536. di nostra Redenzione. E sebbene i Longobardi, discacciati i Greci, occuparono quasi tutta l'Italia; pur nondimeno la nostra Napoli con altre Città marittime rimase subordinata al Greco Romano Impero. Ma ciò non ostante, se dopo i Goti fu governata da Consoli, Duci, o Maestri de' Militi, i quali o del tutto, o in qualche modo, erano dipendenti dall'Imperadori di Constantinopoli, si dee certamente affermare, che da quel tempo in poi valesse non poco il Greco potere, che secondava le ambiziose mire del Patriarca di Constantinopoli fino alla conquista fattane dal Re Ruggiero Normanno nel 1137. siccome nella seconda parte di questa Scrittura sarà luogo su di ciò varie cose accennare.

E feb-

E sebbene la nostra Napoli non si attaccasse in quanto ai punti essenziali del dogma al Patriarca Cpolitano ; pur nondimeno su' punti di disciplina non poco fra noi si estolse il suo Sacerdozio; e si andò sì avanti , che il Patriarca di Cpoli siccome co' titoli , e decorazioni procurava trarre a suo partito i Vescovi di quelle contrade , ch'erano dipendenti dall' Impero d' Oriente , così giunse fino a pretendere , e gli riuscì una volta d' indurre il Vescovo Sergio nel principio dell' VIII. secolo a ricever da lui la dignità Arcivescovile . Nel corso adunque di tutta questa età non si potè impedire per le circostanze de' tempi , che non vi perdurasse , quantunque in tenue copia , la plebe Greca col suo fastoso Greco Sacerdozio , siccome dal monumento recato nel primo Capitolo di questa Scrittura in occasione della prigionia di S. Attanasio , che fiorì dopo la metà del IX. secolo , luminosamente apparisce . E da ciò parimente avvenne , che l' autore della vita dello stesso Santo , dopo gli encomj di Napoli , e della sua civil polizia , venne parimenti a lodarla nel suo Ecclesiastico splendore , ove lasciò scritto , in parlando di cose , che vedevà co' suoi occhi , che in Napoli ci erano due Sedi : *ad instar duorum testamentorum* ; indicando colle sue parole , che uno era il Capo , che in quel IX. secolo appunto l' una e l' altra sede reggesse . Eccone le parole : *Sed cur immoramur in exterioribus aedificiis , quæ utique melius a conspicientibus cernuntur , quam eloquentia cujuslibet valeat sophista fari ? Quandoquidem ita interius frequentissimis Ecclesiis , ac præclaris , antiqua videlicet , & vetustissima structura editis , nec non & Monasteriis virorum , puellarumque farsa retinetur , ut horum continuis precibus nocturnis , diurnisque adjuncta invictricis consistat & tuta : Nam & introrsus BINAS PRÆSULUM GESTAT SEDES ad instar DUORUM testamentorum , quamquam UNA sit quæ gubernat ,*

et regit reliquam, ut capite reguntur artus diversi. E com-
 cioffiacchè le parole di questo Scrittore abbia sconvolte
 le menti di tanti eruditi interpreti Napolitani, Italiani,
 Ultramontani, ed anche di quelli venutici dalla Siria, sicco-
 me si può osservare in una nota, dove rapporteremo le inter-
 pretazioni più rinomate di costoro (a); pur nondimeno quando
 si pon-

(a) Molte sono le interpretazioni fatte sul rapportato luogo della Vita di S. Attanasio. Tutti coloro i quali non aveano, nè poteano avere alcuna premura o particolare impegno, come fra gli altri il Cardinal *Baronio*, ne han fatta l'interpretazione secondo che suonano le parole col senso corrispondente. All'incontro tre rispettabilissimi Canonici della Cattedrale di Napoli, cioè i Canonici *Majelli*, *Mazzocchi*, e *Sparano* han procurato il primo di sostenere il vero e genuino senso delle recate parole, ed i due ultimi impegnati in contraria sentenza han tutto escogitato per bandire quelle due sedi o Cattedre, che così chiaramente si contestano in quell'antico monumento. Stimiamo non che necessaria cosa, ma utile di rapportar prima la interpretazione fattaci dall'eruditissimo *Mazzocchi*, indi l'altra ultimamente escogitata dal rispettabilissimo *Sparano*, e finalmente la interpretazione naturale e sincera dell'immortale Canonico *D. Gennaro Majelli*, il quale si credè nell'obbligo di sostenere la giustizia della causa degli Eddomadarj contra la Collegiata di S. Gio. Maggiore nell'anno 1740. e nel tempo medesimo di sostenere l'onore dello stesso Capitolo della Cattedrale, ove pubblicò quell'au-rea sua operetta intitolata: *Memorie in difesa dell'onore dell'Illustrissimo e Reverendissimo Capitolo Metropolitano di Napoli, &c.*

Trafcriveremo adunque di parola a parola le interpretazioni di costoro, acciocchè così congiunte fra loro vengano sotto agli occhi di tutti; ed in vista si possa giudicare, quale di esse possa reggere. Le parole su cui cadono le interpretazioni giova qui ripetere: *Nam & introrsus (Neapolis) BINAS PRÆSULUM gestat SEDES ad instar DUORUM testamentorum; quamquam UNA sit quæ gubernat, & regit reliquam, ut CAPITÆ reguntur artus diversi.*

I. Ecco in primo luogo la interpretazione del Canonico *Mazzocchi* nella pag. 110. fin a 113. della dissertazione *de Cath. Eccl. Neap. semp. unic. &c. Nunc in iis verbis, quæ faciunt negotium, duo maxime illa Præsulum & sedium vocabula, postremo quia sit res binas, quæ tria fraudi viris doctis suere, explicanda mihi censeo. Atque ut a sedibus incipiam, oave putes sedendi verbum fuisse olim in Episcoporum peculio; nam etiam presbyteris commune erat. Ac plures me quidem Christianas Presbyterorum inscriptiones vidisse meminimus, in quibus Presbyteri perinde ac de Episcopis dicitur, sedisse tot annos reperiuntur. Verbi causa, Nolæ in S. Felicis basilica cujusdam Adendati Archi-*

pres-

fi ponga mente a quel giro, ch'ebbe la storia della nostra Città dal V. secolo fin al secolo XII., ogni dubbio resta disciolto, e senza stravolgere il senso di quegli antichi Scrittori,

„ presbyteri vite anni sic colliguntur : *Vixit* ante ordinationem
 „ ann. XXX. sedet sacerdotali ordine ann. L. & Dep. est . . . Pluribus conqui-
 vendis supersedeo . Apud Græcos vero & *Spōru* & *καθίδρας* (h. e. Sedis) voca-
 bula presbyteris æque atque Episcopis communia fuisse ima pagella ora docebit .
 Hinc etiam apud Latinos Cathedralis , aut Collegiata Ecclesias in quibus pre-
 sbyteri , ceterique ministri , sive Canonici in suis stallis considebant , SEDES
 fuisse appellatas , subjectis exemplis demonstratur .

Age vero formidanda illa *Præsulum* vox (qua tamdiu torserat quaque vi-
 ros doctos pro EPISCOPIS illam accipientes transversos egit) ea ipsa metum
 mihi omnem eximit : dum apud omnem antiquitatem , ipsosque veteres Ecclesiæ
 Scriptores , maxime Ambrosium , pro quibusvis praposis sive profanis , sive sacris
 passim non sine elegantiâ usurpatur . Tamen quid antiquos Auctores laudo ; aut
 vero quid miror *Athanasianæ* vite Auctorem (XI. aut XII. sæculo scribentem)
 eo significatu *PRAESULIS* nomen usurpasse , cum ineunte sæculo XIII. Inno-
 centius III. non alia notione illud acceperit ? Proderit ejus verba ex Conc. Later.
 IV. cap. 9. huc adscribere : qua verba simul Episcopos in πολυγλωττοις urbibus
 multiplices statui vetant . Quoniam , inquit , in plerisque partibus intra eam-
 dem Diocesim permixti sunt populi diversarum linguarum
 præcipimus , ut pontifices provideant viros idoneos , qui secundum di-
 versitates rituum & linguarum divina officia in illis celebrent istruendo
 verbo pariter & exempla . Prohibemus autem omnino (& quidem sub anathemate
 ut in fine sanctio legis habet) ne una eademque Diæcesis diversos
 pontifices habeat tamquam unum corpus diversa capita , quasi monstrum . Sed si
 propter prædictas causas urgens necessitas postulaverit ; pontifex loci CATHOLI-
 CUM PRÆSULEM (qui tamen Episcopali ordinatione minime præditus in-
 telligitur) nationibus illis conformem provida deliberatione constituat sibi Vicarium
 in prædictis , qui ei per omnia sit obediens .

Jam vero quis ignorat præter primariam Neapolitanam sedem (qua quidem
 ab Episcopi juxta ac Canonorum Cathedralis sive sedibus sibi nomen Cathedralis
 proprium ob excellentiam fecit (aliasque Collegiata Latinas , complures præterea
 Neapoli Græcorum fuisse Ecclesias , in iisque suos PRÆSULES , idest presby-
 teros consedisse , ac divina officia persolvisse ? Sex Græcorum Ecclesiæ adhuc sæc.
 XIII. perdurabant , hujusmodi distincta nominibus , Ecclesia S. Georgii ad Fo-
 rum , S. Januarii ad Diaconiam , SS. Joannis & Pauli , S. Andrea ad Nidum ,
 S. Maria Rotunda , S. Maria ad Cosmedin : quarum nomina in Chronico S.
 Maria de Principio descripta habemus , ex quo eadem Joannes Villanus in suum
 Chronicon insudit .

En igitur quo BINÆ (BINÆ autem , uti mox ostendam , tandemdem
 quot

tori , che ci hanno tali memorie conservate , senza sup-
 plirvi parole , che tutto sconvolgono , e senza più oltre
 faticare l' umano ingegno , può seriamente affermarfi , che
 sic-

quod **DUPLICES** , sive **DUUM GENERUM**) quo , inquam , **DUPLICES**
 ista **PRESULUM SEDES** , qua hucusque enecaverant , sint referenda . Nam,
 uti vidimus , **PRÆSULS** sunt **CONVENTUALIUM** Ecclesiarum tum La-
 tinarum tum etiam Græcarum **PRÆPOSITI** , sive presbyteri . **SEDES** vero
 sunt ipse **CONVENTUALES** Ecclesie in quibus sua sunt modo dictis **PRÆ-**
SULIBUS sedes , sive Cathedra Sp̄ritus , subsellia . Postremo quod **BINAS** eas
 sedes dixit , non sic accipe quasi si **DUAS** dixisset , sed quasi duplices , hoc est
DUUM GENERUM , aut vero (si mavis) quasi si dixisset **BILINGUES** ;
 nam utrumque horum potest per illud binas designari : quod inferne demonstrabitur .
Hæc autem sententia cum toto contextu pulchre cohaeret . Nam proximo monasterio-
 rum **CONTINUAS PRECES NOCTURNAS DIURNASQUE** memoraverat .
Hinc transit ad Latinorum Græcorumque Præsulum itidem Deum laudantium
SEDES , hoc est Collegiatis Ecclesiis . Postremo , cur tot templa Neapoli reperian-
 tur ab antiquitate divina religionis ibi suadata , causam accessit .

Sequitur in Auctore Athanasiana vita illud : „ quamquam una sit qua
 gubernat & regit reliquam , ut capite reguntur artus diversi „ Illud **RELI-**
QUAM valde suspectum habeo , cum potius **RELIQUAS** supple Sedes , scribi
 ab Auctore debuerit . Una est , inquit , Cathedralis sedes , qua **GUBERNAT** ,
 & **REGIT RELIQUAS** (illas duplices aut bilingues præsulum sedes , nempe
 Latinis Græcisque Ecclesiis præsitorum) ut **CAPITE REGUNTUR ARTUS**
DIVERSI . Sive forsitan auctor Reliqua scripserat , consuetum ævo medio voca-
 bulum , quod ad res quaslibet referebant . In Cyrilli Glossis sam trã horã quam
Εκκλησια redditur **RELIQUA** & **RELIQUARIUM** . Ergo Auctoris sententia
 est : quamquam una sit (Cathedralis sedes ex Episcopo & senatu Canonico-
 rum hujus Biographi ævo notissimorum constata) qua gubernat & regit reliqua (si-
 ve si mavis **RELIQUAS**) ut capite reguntur artus diversi . Re vera non tantum
 Neapolitano Pontifici (qui semper Latinus fuit) Græci præsules , sive suarum
 Ecclesiarum præsiti obsequabantur , veram etiam Metropolitanæ Capitulo quadam
 subjectionis signa certis anni diebus exhibebant . Quo spectant ritus illi majore
 in hebdomada a Græcis observati , quos Chronicon S. Mariae de Principio fol. 5.
 hunc in modum describit : in die autem sancta (corr. sabbati sancti ex Joanne
 Villano , qui hæc vernaculo sermone reddidit : il giorno del Sabato santo) sex
PRIMICERII , seu Græcarum Ecclesiarum constructarum in ipsa Civitate
 tenentur venire ad dictam Neapolitanam Ecclesiam (quam proxime Stephaniam
 vocaverat) & cantare seu legere sex lectiones græcas . Et in die Resurrectionis
 Dominica tenentur dicto Cimiliarchæ assistere ad cantandum in illa (Ecclesia)
 Credo in unum &c. in idiomate Græco . Et more Græcorum debent in dicta Ec-
 clesia facere *squarastase* . Istud *squarastase* quoddam obsequii ritualis ge-
 nus ,

siccome Napoli fu Città Greca , siccome tratto tratto accolse un popolo Latino , così ne' primi IV. secoli due Vescovi vi risplendessero, l'un Greco, e l'altro Latino, accioc-

nus, diebus sollemnibus erga majores exhibitum fuisse, in Appendice operis hujus, Diatriba prima, docebimus. Deinde sex illa Græcorum Ecclesia, quæ ad id tenentur, eadem illæ, quas supra retulimus, enumerantur. Vides profecto quam bene his cum vitæ Athanasianæ loco conveniat. Facessat igitur ista duplicis Episcopalis Sedis Neapolitanæ chimæra: cui nihil aliud quam affectata ab Athanasiana vitæ auctore elegantioris PRÆSULUM notionis imitatio ansam præbuit.

II. Succede l'altra interpretazione ultimamente fatta dal Canonico Sparano nelle *Memorie Storiche per illustrare gli atti della S. Chiesa Napolitana* Part. 1. pag. 106. fin a 113. la quale è la seguente:

„ Resta ora a vedere come si spieghi il testo dell'Autore della vita di S. Attanagio, il quale descrivendoci lo stato interiore di Napoli, che la polizia di questa Chiesa ne' suoi Vescovi riguarda, dice così: *Nam & introitus binas Præsulum gestat sedes ad instar duorum testamentorum: quamquam una sit quæ regit & gubernat reliquam, ut capite reguntur artus diversi.* Questa formola di parlare alquanto oscura ha dato che pensare a molti nostri Scrittori, ed il Muratori ebbe a dire: *Obscurior paulo syntaxis. Plures hujusmodi constructiones in his actis semper adnotare non placuit, dummodo utcumque sensus intelligatur.* ”

„ Niuno per verità si è sforzato con tanta erudizione di snocciolare, per dir così, questo luogo, quanto il nostro profondissimo Mazzocchi: e dimostra che ivi l'autore non vuole intendere di due Vescovi, ma sotto la voce di *Præsuli* intese qualunque Prevosto. E come qui tra noi il principale nella primaria Sede era il Vescovo, l'inferiori poi erano sei, che presedevano alle sei Chiese Greche designate dall'Autore della Cronaca di S. M. del Principio, co' suoi proprj nomi, *S. Georgj ad Forum, S. Januarij ad Diaconiam, Sanctorum Joannis & Pauli, S. Andrea ad Nidum, S. Mariæ Rotundæ, S. Mariæ ad Cosmedin*: quindi i sei Primicerj, che presedevano a codeste sei Chiese Greche colla dipendenza del Vescovo Latino, *Sex Primicerij, sex Græcarum Ecclesiarum constructorum in ista civitate*, erano appunto i Prelati della medesima Chiesa. ”

„ Passa indi a dicerare la parola *Binas*, e dal Glossario del Cirillo fa vedere che significa *Bilingues*. Ultimamente spiega la parola *Sedes*, e comune la dice così a Preti come a Vescovi. *Apud Græcos, & ὁρὸν, & καθέδρα (hoc est Sedes) Vocabula Præsbyteris æque, atque Episcopis Communia fuisse: doade conchiude: Una est Cathedralis Sedes, quæ gubernat reliquas illas duplices, æve bilingues Præsulum Sedes, nômpe Latinis, Græcisque Ecclesiis Præposuorum) ut capite reguntur artus diversi.* Questa è la spiega-

ciocchè l' uno separatamente dall' altro spargesse la divina parola a chi intendeva il linguaggio , si adattasse al costume delle due nazioni , usasse la Greca , e la Latina
Li-

„ zione dell' incomparabile Mazzocchi adornata con quanto di specioso può
„ cavarli mai da Glossarij , e da altri monumenti più rari della venerabile
„ antichità (*de Cath. semp. unic. Part. II. cap. II. Sect. II. §. III.*

„ „ A lui si oppone il Ch. Monsignor Assemani , e dice , che quei Prevocati
„ non erano Greci , nè Greche erano quelle sei Chiese , o Matrici . Lo
„ Stiltingo poi fa vedere , che in quell' Autore la voce *Præsul* in tredici
„ luoghi si prende dal medesimo a disegnare il Vescovo ; nè mai l' abbia
„ per altro significato usurpata . Così ancora la voce *Binas* non vuol , che
„ stia , come sinonima del *Bilingues* , avendo l' Autore espressamente poito il
„ paragone de' due Testamenti , col quale conferma le due Sedi : perlocchè ,
„ e l' Assemani va per altra via spiegando quel testo , e lo Stiltingo non riposa
„ negli argomenti del Mazzocchi , che sembravano di tanto nerbo a
„ chiunque gli avea diffamati .

„ „ Io per me ho stimato di addurre ora *UNA NUOVA SPIEGA* per
„ intelligenza di quel luogo , lusingandomi , che quanto più naturale ella sia ,
„ tanto più si accosti alla mente dell' Autore , che ne' suoi detti non andò
„ sì profondamente a pensare , come pensò divinamente il nostro Mazzocchi ,
„ ma si tenne dietro alle metafore , ed alle allegorie della Scrittura , siccome
„ uso era in que' tempi di scrivere . Sembrami intanto che con quel
„ modo di dire *introsus binas Præsulum gestat sedes* , abbia voluto alludere
„ al testo del Genesi , nel quale disse Dio a Rebecca moglie d'Isacco *DUÆ*
„ *gentes sunt in utero tuo* , & *DUO Populi dividuntur* , *Populusque populum*
„ *superabis* : & *major serviet minori* . Inoltre volle anche alludere al testo
„ di S. Paolo , dove dice di Abramo : *Scriptum est enim quod DUOS filios*
„ *habuit* , *unum de ancilla* & *unum de libera* : *qua sunt per allegoriam dicta* :
„ *hæc enim sunt DUO testamenta* . Mi persuado che non possa dubitarsi , che
„ l' Autore abbia avuto di mira questi due testi , donde formò anch' egli la
„ sua allegoria presa da que' due popoli , e da que' due testamenti , descri-
„ vendo lo stato interior di Napoli in questa guisa : *Nam & introsus binas*
„ *Præsulum gestat sedes ad instar duorum testamentorum* . Quindi colla parola
„ *introsus* sembra , che siasi rapportato alle parole citate dal Genesi *in utero*
„ *tuo* : con quelle parole *binas sedes* par che abbia voluto alludere a quelle
„ altre ivi notate *due gentes sunt* . Or siccome Rebecca nel suo seno vera-
„ mente portava due figli , ed in quelli rappresentava due nazioni , l' Ebreza
„ e la gentile : così volle intender il nostro Autore che Napoli nel suo seno ,
„ *introsus* , portava ed in se racchiudeva due popoli il Greco ed il Latino ,
„ e per essi rappresentava due Sedi Vescovili , le quali erano nel medesimo
„ tempo da un sol Pastore regolate amendue , come diverse membra
„ dipen-

Liturgia , battezzasse , ed amministrasse i Sacramenti di nostra salute , e tutte queste funzioni faceessero da se stessi , senza adoperarvi ministero vicario , o subalterno ,

M che

„ dipendenti da un sol Capo , e come i due testamenti rappresentati ne' due
 „ figliuoli d' Abramo , il quale di amendue era il solo Padre , ancorchè l'uno
 „ fosse nato dalla serva , e l' altro dalla libera . Così viene sciolta quella
 „ sintassi oscura del testo , e s' intende agevolmente ciò , che volle dire del-
 „ le due Sedi Vescovili . In fatti non disse *duorum Prasulum sedes* , ma *binas*
 „ *Prasulum sedes* , per dimostrare , che due sedi si rappresentavano da nostri
 „ Vescovi nell' atto che a due popoli presedevano : Il preseder di essi così al
 „ greco come al latino è per un modo d' intendere un *BIS PRÆSIDERE* :
 „ e farebbe appunto il *BINAS sedes gestare* . Di grazia quale incongruenza
 „ s' incontra ora in dire , che i nostri Vescovi , perchè han preseduto a due
 „ popoli differenti , abbiano rappresentati due sedi Vescovili ? Forse la mate-
 „ rialità delle Sedi e delle Cattedre costituisce in un Vescovo l'atto del pre-
 „ sedere ? Non è così ; mentre l'atto del presedere consiste nella giurisdizio-
 „ ne , che usa il Vescovo col popolo a se soggetto . Essendo adunque allora
 „ in Napoli i popoli di doppio linguaggio ; i nostri Vescovi presedevano ad
 „ amendue , usavano con essi la loro giurisdizione , e così una sede reggeva
 „ l'altra , non avendo bisogno di due capi , ma di un solo : perchè finalmen-
 „ te que' due popoli non erano due corpi , ma un solo corpo in membra
 „ distinte , e dovevano come tali da un sol capo reggersi ; erano a guisa di
 „ due testamenti formati da uno stesso Padre , che provvedeva a' figliuoli del-
 „ la serva e della libera : e però ci volle parimenti spiegare , che già in
 „ questa Chiesa prevalevano i figliuoli della libera che erano i latini , sopra
 „ i figliuoli della serva ch' erano i Greci .

„ Io non ritruovo spiega più naturale di questa , e sembrami la propria ,
 „ perchè ricavata dallo stesso testo ne' paragoni sudetti . Del resto se avesse
 „ detto l'autore : *hic Prasules Neapolitani binas gestant sedes* , niuno per ve-
 „ rità ci avrebbe arrecato il testo per pruova di due Vescovi ; ed avrebbe
 „ spiegata le due Sedi per l'atto del presedere a due popoli . Ora l'Autore
 „ si è servito di una sintassi più oscura , e dice esser pregio di Napoli quel-
 „ lo ; onde *binas Prasulum gestat sedes* , e pure ha fatta tutta la difficoltà
 „ quella parola *Prasulum* .

„ Subodò in parte questa spiega un nostro eruditissimo Canonico , che
 „ fu LUME di questo secolo , che avrebbe colle sue recondite notizie illu-
 „ strata la Storia di questa Chiesa , se l'avesse tutta descritta : ma perchè
 „ scrivea nell' anno 1740. a favor di un ceto , per cui serbava della molta
 „ passione , dopo di aver bene inteso il testo , e dopo di aver chiaramente
 „ dimostrato , che ivi non parlavasi di due Vescovi , conchiuder volle , che
 „ per le due sedi si doveano prendere le due Cattedrali , che quivi erano ,
 „ una per li greci , e l'altra per li latini , delle quali un sol Vescovo era Ca-
 „ po

che non era a que' primi tempi permesso , se non in caso di assenza , o di altro impedimento del proprio Pastore : così la divisione dell' Impero dell' Oriente dall' Occi-

„ po. Al che ripongo che queste due Cattedrali materiali che assume , rig-
 „ gettate con tanto nerbo dal Ch. Mazzocchi nella sua dissertazione , non
 „ fanno al caso : perchè il Clero greco e latino era un solo , e Gio: Dia-
 „ cono attesta esser lui stato nella Diaconia di S. Gennaro , dove avea vedu-
 „ to e Greci e latini promiscuamente ofiziare , senza che la menoma men-
 „ zione ci avesse fatta d' una Cattedrale Greca , come pretende di dire quel
 „ dotto Canonico di sopra rapportato , e se poi vi fosse stata , qual necessità
 „ vi era , che dalle Matrici Chiese si fossero nella Cattedrale latina portati
 „ i Preti pretesi greci a cantare in certe solennità dell'anno in Greco; quan-
 „ do dovea bastare , che accanto della Cattedrale Latina eravi la Greca , che
 „ soddisfaceva al rito , che si assume diverso ? O pure essendovi questa Cat-
 „ tedrale Greca così dappresso alla latina , doveano piuttosto i Cherici e Sa-
 „ cerdoti di essa portarsi nella Cattedrale Latina , come i primi tra tutti gli
 „ altri Greci , a celebrar quegli ufizj , e non i Cherici e Sacerdoti delle sei
 „ Matrici : che finalmente non erano tutti Greci , come suppongonsi quelli
 „ della Greca Cattedrale , ma tramischiati erano tra' Latini ancora in quel
 „ senso che spiegheremo appresso . Ripigliamo ora tutto il filo , e diciamo
 „ pure , che ivi Pietro Soddiacono volle intender la rappresentanza solo delle
 „ due fedi , la quale ben si spiega da noi con quel atto di presedere , che
 „ fecero i nostri antichi Vescovi all' uno , ed all' altro popolo : cioèchè basta
 „ a sciorre tutta quella sintassi , che sembrava oscura , e che si è schiarita
 „ bastevolmente colla intelligenza di que' due testi della Scrittura , di cui si
 „ volle avvalere l' Autore .

„ Nè vale il dire , che il medesimo espressamente noti con quella paro-
 „ la *Gestas* non la semplice rappresentanza , ma eziandio l'esistenza delle due
 „ Sedi : imperciocchè anche nel testo del Genesi più chiaramente dicevasi di
 „ Rebecca : *Dua gentes sunt in utero tuo* : e qual maggiore esistenza poteva
 „ spiegarci di questa , onde dicasi *Sunt* ? E pure quel *Sunt* dinota rappresen-
 „ tanza , non avendo certamente racchiuso Rebecca due nazioni nel suo fe-
 „ condissimo seno . Così dunque il *Gestas* , di cui si serve Pietro Soddiacono ,
 „ dinota rappresentanza , e vuole intendersi , che era tanto il pregio interio-
 „ re della nostra Napoli , che nel suo seno racchiudeva due popoli , e rap-
 „ presentava due Sedi nell'atto , che facevano i suoi Vescovi di presedere ad
 „ amendue . Finalmente co' due testamenti simboleggia nel vecchio la Greca
 „ sede , e nel nuovo la Latina ; facendo così vedere , che tolta ogni distin-
 „ zione , la sola latina sede adempiva tutto , e reggeva l'altra , *Et in qua*
 „ *laici simul cum Clericis assidue Grace , Latineque communi prece psallunt Deo.*
 „ E con maggior chiarezza negli atti della traslazione di S. Attanagio ci ri-
 „ fe-

cidente, la moltitudine accresciuta de' Latini, la polizia Ecclesiastica che per lo più si adattò alla civile, e la vicinanza a Roma, produssero l'altro effetto, che dopo il

„ ferisce, che posto il Santo nelle carceri dal Duca Sergio suo Nipote, ne
 „ chiesero la liberazione: *Græca, Latinaque pars Sacerdotalis, & monachica*
 „ *turba, præcipueque Antonius Monachorum Abbas cum universo Clero*: nelle
 „ quali parole si ravvisa un sol Clero misto di Greci, e Latini; ed un sol
 „ Clero indistinto vien chiamato parimente da Gio: Diacono, il quale scrive,
 „ che per la liberazione del Santo, *collecti omnes Monachi Servi Dei Sa-*
 „ *cerdotes, & Clerus clamabant lacrymis profusis* / Questo Clero poi misto di
 „ Greci e Latini gridava a Sergio: *Redde nobis Patrem nostram, qui nos*
 „ *spirituali carnalique protectione tuebatur*, come si legge presso lo stesso Pietro
 „ Soddiacono. Si sarebbe in vero contradetto codesto Autore, se colle
 „ parole di sopra addotte, *binas Præfulum gestat sedes*, avesse inteso di metter
 „ due Pastori in questa Chiesa, l'uno per li Greci, l'altro per i Latini:
 „ quando Greci e Latini gridavano per S. Attanagio: *Redde nobis, in-*
 „ *quiunt, Patrem nostrum*.

„ Due altri argomenti sono invitti a provar questo stesso, e sono amene-
 „ due tratti da Gio: Diacono, il quale in due occasioni avrebbe dovuto far
 „ parola del Vescovo Greco, e del Latino: mentre fa menzione prima nel
 „ suo catalogo di Paolo il seniore fatto Vescovo di questa Chiesa, ed indi,
 „ ove tratta della traslazione di S. Severino dal Castello Lucullano, rappor-
 „ ta l'incontro del Vescovo, e del Clero fatto a quel Sacro Deposito. Ora
 „ in tutte e due queste narrazioni, nella prima riferisce, che fatto Vescovo
 „ Paolo il seniore, nell'anno 763. e bollendo in Napoli le fazioni tra co-
 „ loro, che aderivano all'Imperator Costantino Copronimo persecutore delle
 „ sacre immagini, e quei del Romano Pontefice; venuto quà, fu costretto
 „ di dimorar per due anni in S. Gennaro fuori le mura. Con tutto ciò av-
 „ verte il medesimo Diacono: *SED CLERUS OMNIS, ET POPULUS*
 „ *CUNCTUS CANONICE ILLI UT VERO OBTEMPERANT PASTO-*
 „ *RI*. Quale occasione più propria di questa vi sarebbe stata di nominar quì
 „ il Vescovo Greco, giacchè *propter Græcorum connexionem noluerunt illum re-*
 „ *sipere sui concives*? E pure non solo non si nomina, ma a Paolo Vescovo
 „ Latino si ubbidisce da tutti, e questi stessi dopo due anni, *uno consilio,*
 „ *unoque consensu latantes & gaudentes, eum in ipsius civitatis Episcopatum*
 „ *introduxerunt*.

„ Nella seconda tratta il Diacono della traslazione di S. Severino dal Ca-
 „ stello Lucullano, descrive l'incontro, che fece a quel Sacro Deposito il
 „ Vescovo, il Clero, e la Città tutta, e dice: *Postero die Pontifex, &*
 „ *Clerus, Dux & Optimates, passimque populus universa conditionis, & ata-*
 „ *tis matutino tempore properantes, se in occursum cum Dominica Crucis vexil-*
 „ *lis,*

IV. secolo non s'incontrasse altra memoria che di un sol Vescovo Latino, il quale potea la Latina plebe, e le reliquie della seconda governare, per essersi non meno intro-

» *lis, odoriferisque incensis, in praemissi oppidi Campo sanctis exequiis obviaverunt.* Di tutti qui fa parola, fuorchè de' Greci, e del loro Vescovo: ma
 » nd, espressamente appresso nomina Greci, e Latini, e non altro Vescovo,
 » che quell' unico di sopra rammentato: *Alternantibus Choris Latinis, &*
 » *Græcis ad Monasterium saepe sati Abbatis deducunt.* Dunque bisogna dire,
 » che questi cori di Greci, e di Latini facevano un corpo, ed un Clero col
 » solo Vescovo Latino, come sopra; altrimenti l' omissione del Diacono fa-
 » rebbe stata troppo colpevole, e mancante il suo così distinto rapporto.

» Da tutti questi monumenti appare chiaramente di non esser mai quì
 » stati due Vescovi, e molto più dopo le sacre antiche sanzioni del Conci-
 » lio Niceno nel Can. VIII. col quale si prescrive: *Ne in una Civitate duo*
 » *sint Episcopi.* Stabilimento così generale fu sempre osservato: ma poichè
 » in parecchie parti i popoli erano tra loro misti di diverse lingue, fu deter-
 » minato da Innocenzo III. nell' anno 1215. nel Concilio di Laterano, che
 » dove così portasse il bisogno in qualche Città, i Vescovi avessero eletti
 » Vicarij periti del linguaggio colla dipendenza in tutto da essi, e così a
 » quelle nazioni si fosse congruamente provveduto: *Quoniam, sono le parole,*
 » *in plerisque partibus intra eandem Diocesim permixti sunt populi diversarum*
 » *linguarum precipimus, ut Pontifices provideant viros idoneos,*
 » *qui secundum diversitates rituum & linguarum divina officia in illis celebrent*
 » *. . . . instruendo verbo pariter & exemplo. Prohibemus autem omnino, ut una*
 » *eademque Diocesis diversos Pontifices habeat, tanquam unum corpus diversa*
 » *capita, quasi monstrum. Sed si propter praedictas causas urgens necessitas po-*
 » *stulaverit, Pontifex loci Catholicum Praesulem nationibus illis conformem pro-*
 » *vida deliberatione constituat sibi VICARIUM in praedictis, qui ei per omnia*
 » *sit obediens.* Or questo Vicario faceva una sede col Vescovo, nè quì fa-
 » rebbe stato necessario prima di questo stabilimento, per essere peritissimi i
 » nostri primi Vescovi dell' una e dell'altra lingua.

III. Rimane in ultimo luogo la Interpretazione del savissimo Canonico Majelli, il quale nella pag. 15. e 16. della citata sua Operetta lasciò scritto così: » Pietro Diacono Cassinese autore della citata vita di S. At-
 » tanagio, la quale si conserva Originale nella Biblioteca Vaticana, citata
 » dal Baronio Tom. X. dell' Edizione Veneta An. 852. §. 12. data alla luce
 » da PP. Bollandisti, e portata dal Muratore, *Rerum Italic.* Tom. II. p. II.
 » fol. 1052. così parla del le due Chiese Cattedrali distinte, e diverse, par-
 » lando di Napoli, e del di lei materiale sacro: *Nam binas gestat (Neapolis)*
 » *Praesulum sedes ad instar duorum Testamentorum, qui eam gubernant & re-*
 » *gunt, ut capite reguntur artus diversi:* E soggiugne il Baronio. *Ita enim,*
 » *quad*

trodotti i Presbiteri , e molta copia di costoro ; ma anche per essersi l' uso de' Corevescovi introdotto anche nell' Occidente , e questi supplir poteano alle ordinazioni de' Gre-

„ *quod duplex populus contineretur in ea , nempe Latinus , & Græcus , qui se-*
 „ *orsum suos quisque , sub capite tamen uno , perageret sacros ritus .*

„ Questa chiarissima autorità di un Autore , che scrivea ciocchè vedeva ,
 „ è la più chiara spiega , che ne fa il Baronio , deve togliere ogni dubbio ,
 „ che possa mai nascere intorno alle due Chiese Cattedrali , che furono in
 „ Napoli sino al XII. secolo : Ed acciocchè s' intenda bene , deve avvertirsi ,
 „ che Pietro Diacono dopo aver lodata la Città dalle bellezze , fertilità , e
 „ dovizie della campagna (come dice il Chioccarelli) viene a lodarla dalla
 „ Religione e pietà , e dice , che ha dentro di se , *Introrsus* , come legge il
 „ Chioccarelli , e PP. Bollandisti coll' autorità d' ottimi esemplari , due sedi
 „ de' Vescovi che la governano , e reggono , a guisa de' due Testamenti ,
 „ non altrimenti che dal capo son governate membra diverse . Paragona dun-
 „ que le due sedi a due Testamenti , secondo il costume de' Scrittori di que'
 „ tempi , che quasi sempre esemplificavano le cose col sacro Testo ; e vuol
 „ dire , che siccome un solo Dio era l' autore , e regolatore de' due diversi
 „ Testamenti nuovo , e vecchio , così un solo Vescovo era il capo , e rego-
 „ latore delle due sedi , cioè delle due Chiese Cattedrali materiali , poichè
 „ parlando quì il Diacono del materiale Sagro di Napoli , non può intendersi
 „ d' altro , che delle due Cattedrali materiali , e per dimostrare , che non
 „ era fuor dell' uso ragionevole e naturale , che un solo capo Ecclesiastico
 „ reggesse due Cattedre , e due Cleri diversi di lingua , di costumi , e di
 „ rito in un sol corpo di Chiesa formale , ne porta la similitudine del cor-
 „ po umano , in cui un sol capo regge membra diverse di moto , di forza ,
 „ d' officio , e tutto ciò con chiarezza ed evidenza maggiore in breve spiega
 „ il Baronio , dicendo , che ciò era , perchè in Napoli erano due Popoli ,
 „ cioè il Latino , e 'l Greco , li quali *separatamente* facevano le loro funzio-
 „ ni sagre secondo i riti loro sotto un sol capo . Poche memorie dell' anti-
 „ chità sono così chiare , come questa per provare la verità delle due Cat-
 „ tedrali , de' due Popoli , e de' due Cleri in Napoli , ed è meraviglia ,
 „ come vi si sieno allucinati due diligentissimi nostri Scrittori , Bartolomeo
 „ Ghioccarelli , ed Antonio Caracciolo , alli quali soddisfaremo appresso . E
 „ perchè potrebbe taluno sofisticando dubitare , se la parola *sedes* significhi la
 „ Chiesa Cattedrale , rechiamo l' autorità del celebre Carlo Du-Cange nel
 „ suo dottissimo Glossario , ove notando la parola *Sedes* , dice : *Ecclesia Ca-*
 „ *thedralis* , e reca il Concilio *apud saponarias anno 859.* (ch' è l'età appun-
 „ to di Pietro Diacono Cassinese) *Can. 13. ut pro eo (Episcopo) qui decef-*
 „ *serit , in sedibus septena Missæ Domino persolvantur :* Ordina questo Canone ,
 „ che morendo alcun Vescovo nelle loro rispettive Chiese Cattedrali , si di-
 „ can loro sette Messe . “ E più

Greci. Ma rimasero ferme le due Sedi, o Cattedre Vescovili, comechè sotto il governo di un solo Pastore, sì per la necessità de' due riti, e della diversa liturgia, sì per

CON-

E più innanzi nella pag. 35. e 36. in parlando dell' opinione del Chioccarelli, il quale fu di avviso, che nel IX. secolo esistessero in Napoli due Vescovi, e non già due Cattedrali, nel cui errore cadde anche il P. Ant. Caracciolo, lo stesso Ch. Canonico Majelli rispondendo a costoro, fece conoscere qual dovesse essere il genuino senso di quelle parole: *Binas Praesulum sedes*; dapoichè soggiugne così: „ Dicendo dunque il Cassinese, *binas praesulum sedes*, come il Chioccarelli interpreta, *duorum praesulum sedes*, e il numero determinato delle sedi attribuisce a' Vescovi, facendo il genitivo del più indefinito presso il Cassinese determinato a due Vescovi, perchè il Rè di Napoli suol far soggiorno in Napoli, in Portici, ed in Procida, potrebbe uno Storico dire colla frase del Cassinese: *Neapolis ternas gestat Regum sedes*, e noi potremmo ben chiosare colla frase del Chioccarelli, *Neapolis gestat sedes trium Regum*, e chi non vede la stranezza di tal modo d'interpretare, e quello che un autore dice de' personaggi *successive*, prenderlo *simultaneae*; disse adunque il Cassinese: *Binas sedes Praesulum*, cioè due Cattedre de' Vescovi, quanti saranno l' un dopo l' altro in Napoli, e perciò adoperò il numero del più, tanto maggiormente che soggiunse, *quarum una regit reliquam*, cioè che un solo Vescovo di una Cattedrale reggeva l' altra Cattedrale: come abbiamo sopra provato, colla scorta del Baronio, che spiegando il Cassinese disse: *Ita enim quod duplex populus contineretur in ea, nempe Latinus & Graecus, qui seorsum suos quisque, sub capite tamen uno, perageret sacros ritus*; dove quel *seorsum* altro non dinota, che un popolo in una Chiesa, e l'altro in un'altra esercitava i propri diversi riti; e quel *suh capite tamen uno* nota sì chiaramente un solo Vescovo, ch' è temerità dire altro. Tutto ciò che soggiugne il Chioccarelli della diversità de' due Cleri, fa per la verità delle due Cattedrali, come abbiamo innanzi divisato, e il decreto del Concilio Lateranese, che porta ancora il Chioccarelli senza giovare alla duplicità de' Vescovi, fu fatto nel 1215. quando erano stati già da questa Città e Regno scacciati totalmente i Greci, e soggettate tutte le Chiese al Trono Romano dal Gran Ruggiero Normanno, e fu per detto decreto dato un Vicario Vescovo di rito Greco a ciascheduna Città, ove erano mescolati Latini e Greci, Cittadini, e non Stranieri per governo, e difesa delle Città, come erano prima, che servivano all' imperio Orientale.

Ecco sotto agli occhi di tutti le tre interpretazioni fatte su quelle parole *BINAS Praesulum gestat sedes ad instar DUORUM Testamentorum, quamquam UNA sit qua gubernat, & regit reliquam, ut capite reguntur ritus diversi*. Chi vorrà leggere, e rileggere ciascuna delle suddette interpreta-

ta-

conservare i primitivi dritti fondamentali della Chiesa di Napoli, e per mantener salva l'originaria polizia sopra i punti di disciplina nelle Chiese introdotta, e rigorosamente fo-

tazioni, riposerà sempre su di quella del chiarissimo Canonico Majelli. Ed invero questo egregio nostro dottiss. Cittadino, alla cui memoria per universal consenso sarà sempre debitore il Clero di Napoli, di tutte le ottime cognizioni, e degli egregi studj che v'introdusse, mosso non già da passione verso il Collegio degli Eddomadarj, di cui prima fu l'onore; ed indi nel 1711. promosso al Canonato, poi nella vacanza della Sede nel 1735., al Vicariato Capitolare, ed alle altre più sublimi cariche della nostra Chiesa, nelle quali visse con gloria immortale per anni 40., ma penetrato dall'amore del vero, e da quella giusta idea che aver si debbe nel conservare le originarie prerogative della Chiesa di Napoli, in tempo appunto ch'egli era riputato uno de' principali ornamenti del Capitolo metropolitano non potè dissimulare quel torto che per particolari brighe voleasi a quel Collegio recare, per isbarbicare, da fondamenti l'antica origine, e per isvellerne tutte le perenni prerogative, che come reliquie del primitivo splendore conserva tuttavia e ritiene.

Ma ci sia lecito di far ancor noi alquante riflessioni sulle rapportate interpretazioni de' tre rispettabilissimi Canonici. Non occorre di molto impegnarci a confutare quella del celebratissimo Mazzocchi; dapoicchè la recata sua interpretazione parve allo stesso Canonico Penitenziere Maggiore Sparano così inviluppata e violenta, che stimò meglio dipartirsene con escogitare una NUOVA SPIEGA per intelligenza di quel luogo, lusingandosi, com'egli dice, che quanto più naturale ella sia, tanto più si accosti alla mente dell'autore, che ne' suoi detti non andò sì profondamente a pensare, come pensò divinamente il nostro Mazzocchi. E certamente trattandosi d'interpretar un luogo di un autore che visse in tempi barbarici, non si potrà mai pensare, che quest'uomo combinando insieme quelle parole *binas presulum sedes* avesse voluto intendere la parola *Presules* per *Prevoiti*, e non per *Vescovi*, come sempre la intese per tali; *Binas* per *Bilingues*; e *Sedes* non per *Cattedre Vescovili*, ma per luoghi *Presbiterali*, come al dire dello stesso Sparano, divinamente escogitò il Mazzocchi, il quale per altro non avvertì, le altre parole, *ad instar DUORUM Testamentorum*, ch'egli lasciò in pace senza interpretarle, smentivano del tutto il suo sistema. Perciò saviamente il Canonico Penitenziere Maggiore, benchè impegnato a tutto potere a sostenere gli sforzi Mazzocchiiani, ch'egli nell'atto stesso che gli divinizza, quegli stessi tosto profanando gli abbandona, e gli sfugge, si è appigliato ad un'altra interpretazione, ch'egli ha creduta più naturale, e più consentanea alla mente di quell'autore.

Eccoci adunque a riflettere sulla interpretazione di costui. I. Dic' egli con la imagine del sagra testo, per altro non citato da quell'antico autore, che

sostenuta ne' concilj di que' secoli , e sì anche per non turbare e confondere que' primarj dritti dalle rispettive Sedi acquistati , che in tutte le Chiese del Cristianesimo han sempre formato l' oggetto il più geloso della Ecclesiastica lor polizia .

VI.

che le parole *Binas sedes* sieno allusive alle altre del Genesi : *Dua gentes sunt*. E che „ siccome Rebecca nel suo seno veramente portava due figli , ed in „ quelli rappresentava due nazioni , l' Ebreo , e la Gentile ; così volle in- „ tender il nostro autore che Napoli nel suo seno, *Introrsus* , portava ed in „ se racchiudeva due popoli , il Greco , ed il Latino , e per essi rappresen- „ tava due sedi Vescovili , le quali erano nel medesimo tempo da un sol „ Pastore regolate amendue , come diverse membra dipendenti da un sol ca- „ po , e come i due Testamenti rappresentati ne' due figliuoli di Abramo , „ il quale di amendue era il solo Padre , ancorchè l'uno nato fosse dalla ser- „ va , e l' altro dalla libera „ . Questa nuova spiega del ragguardevole Ca- „ nonico Sparano fa credere , che l'autore della vita di S. Attanasio avesse figu- „ rata la Città di Napoli nella persona di Rebecca ; e siccome nell' utero di „ costei non vi erano che due figli , ma bensì rappresentanti due nazioni , „ l' Ebreo e la Gentile ; così Napoli nel suo seno racchiudeva due Popoli il „ Greco e 'l Latino , e per essi rappresentava due sedi Vescovili . Se questa ta- „ le idea avesse avuta in mente quell' antico autore , si sarebbe meglio spiega- „ to , dappoichè in luogo di *Binas Praesulum sedes* , potea benissimo , per allu- „ dere al sagro testo del Genesi , far uso di quelle altre , *Binas* , o *duas gentes*. „ E con tutto ciò ne anche avrebbe egli immaginata a' conca cosa , con pa- „ ragonare la Latina plebe e la Greca alle due nazioni, Ebreo e Gentile. Anzi „ volendosi alludere all' altro testo di S. Paolo *ad Galat. IV. 23.* , e 24. per li „ due figliuoli di *Abramo* nato l' una da *Agar* serva , qual fu *Ismaele* , e l' altro „ da *Sara* libera , qual fu *Isacco* , non avrebbe a' fedeli e Greci e Latini , i quali „ sono i veri figliuoli della Grazia , fatto mai credere , che gli uni , cioè i Greci , „ fossero i figliuoli della serva , e gli altri della libera , in tempo che la nostra „ Napoli nella civil polizia pressochè dipendeva dal Greco Impero. E poi chi non „ vede , che stranamente si stravolge il concetto dell' autore , il quale principal- „ mente parlò di due sedi Vescovili , *Binas Praesulum sedes* , per gli due popoli , „ e non già assolutamente parlò di due popoli , a cui presedendosi si rappresen- „ tassero due sedi , giacchè queste medesime due sedi essendo relative all' origine „ de' due Vescovi , che fiorirono in Napoli ne' primi secoli , erano state isti- „ tuite *ad instar duorum testamentorum* , ed aggiugnendosi le altre parole , „ *QUAMQUAM una sit* , ed in tal guisa dicendosi , quantunque l' una sede „ regga l' altra , mostra lo stato attuale , in cui scrivea , qual era appunto , „ che a di suoi l' una sede l' altra governava . Ma riflettendosi a' due stati del- „ la

VI. Riflettendosi adunque alle vicende che corsero dal IV. fino al IX. secolo , e combinando l' una e l'altra polizia civile , ed ecclesiastica , e misurando le cose con le idee de' tempi , in cui avvennero , e non già , com'è usanza del volgo , con quelle idee , in cui tocca e vede le cose presenti ,

N

fenti,

la Chiesa di Napoli , cioè del IV. e del IX. secolo , siccome si è da noi dimostrato , per altro ci vuol poco a comprendere , qual fosse la proposizione assoluta di quell' antico Scrittore , cioè , di far esistenti in Napoli due sedi , *ad instar duorum testamentorum* , con le recate parole , *binas gestat Prasulum sedes* , ed indi , di manifestare la polizia de' suoi tempi , ove la proposta assoluta proposizione spiegò colle altre parole , *QUAMQUAM una sit que regit reliquam* , cioè dire ; sono effettivamente due sedi Vescovili , *QUANTUNQUE* l'una regoli l'altra . Ed invero ne' primi tempi erano due sotto due Capi ; nel IX. secolo erano anche due , ma sotto un sol capo . Dunque il senso più genuino e naturale è quello appunto del rinomatissimo Can. Majelli , il quale interpretando nel suo proprio significato la parola *sedes* relativa all' altra , *Prasulum* , la spiegò per sede , o Cattedra Vescovile , e perciò disse , che Napoli avea due sedi , cioè due Chiese Cattedrali materiali , e che siccome un solo Dio era l' autore , e regolator de' due diversi testamenti nuovo e vecchio , così un sol Vescovo era il capo e regolatore delle due sedi . La differenza adunque della *nuova spiega* del Can. Sparano colla genuina spiegazione del Can. Majelli consiste , che il primo intende le due sedi per due popoli , e questi rappresentanti due sedi Vescovili governate da un solo ; il secondo intende le due sedi , quali appunto debbon significare , due Cattedre Vescovili , e per essi due popoli diversi di lingua , di costumi , e di rito , governati da un sol Capo Ecclesiastico .

II. Inoltre si ponga mente , che il ragguardevole Can. Sparano colla sua *nuova spiega* fa esistenti in Napoli nel IX. secolo que' due popoli Latino , e Greco , non ostante che l' immortale Mazzocchi si fosse sforzato di cacciarne via il Grecismo fin dal secolo IV. Ciò posto , come per altro è indubitato , se eranvi in Napoli i due popoli , ed i due Cleri , l' un Greco e l' altro Latino , come ci erano stati fin da' primi tempi della nascente Chiesa di Napoli , siccome ne' primi secoli ci fu la necessità di crearsi i due Vescovi per le due nazioni , come si è di già diffusamente dimostrato ; così ridotte poi queste sotto un sol capo Ecclesiastico , dovertero di necessità rimanere in piedi le due originarie sedi , o Cattedre , le quali fa tuttavia esistenti nel IX. secolo quell' antico monumento . Nè si sa poi concepire , come possa dirsi , che Napoli nel suo seno , *Introrsus* , portava , ed in se racchiudeva due popoli , e per essi rappresentava due sedi Vescovili , come dice il mentovato Can. Sparano , senza assegnare il debito sostegno a quelle due sedi

fenti, senza mai ben comprendere le preterite e da molto tempo dimenticate, ne seguita, che nel IV. secolo la esistenza de' due Vescovi per le due nazioni comprovata con monumenti autentici, è consentanea alla necessità, alla disciplina de' primi secoli, ed alla salute delle anime; e che

fedi Vescovili, per essere cosa assurda il supporre una rappresentazione di due sedi Vescovili per li due diversi popoli, senza che per questi medesimi popoli fossero state prima istituite le due Cattedre Vescovili. Dunque andrà meglio la spiegazione col suo natto senso, che Napoli siccome ne' primi secoli ebbe due Vescovi per le due nazioni Greca, e Latina; così ne' secoli posteriori, e propriamente nel IX. secolo avea due sedi Vescovili *ad instar duorum Testamentorum*, e che queste venivan rette e governate da un sol capo Ecclesiastico, dove prima ciascuna di esse avea il proprio, e distinto Pastore.

III. I due argomenti *invitti* dello stesso rispettabile Can. Sparano, co' quali si è ingegnato a pruovare, che Gio: Diacono così nell' anno 763. in tempo del Vescovo Paolo il seniore, come nella traslazione di S. Severino dal Castello Lucullano, fa parola di un sol Vescovo, non ostante che nella suddetta traslazione si parlasse de' due Cleri, *alternantibus Choribus Latinis & Grecis*, in vece di nuocere confermano più tosto il vero antico sistema della Chiesa di Napoli. Imperciocchè non si è mai dubitato, che ne' tempi posteriori al IV. secolo per le ragioni altrove recate, secondo la polizia Ecclesiastica si fosse ordinato in Napoli un solo Vescovo Latino, il quale reggesse le già stabilite due Cattedre Vescovili. Anzi l'esistenza appunto delle due sedi, che tuttavia si decantano in Napoli nel IX. secolo, evidentemente dimostra (quel che si è da noi nel precedente Capitolo, piucchè bisogno non era, dimostrato), che furono istituite in Napoli le due Cattedre, ciascuna col proprio distinto Vescovo, e che indi per lo cambiamento di disciplina, e per altre circostanze più innanzi manifestate, rimasero i dritti delle due sedi per gli due rispettivi Cleri sotto il governo di un solo; di manierachè fa d'uopo in questi punti di rito, e di disciplina non confondere i tempi, come si è fatto con saltare niente meno che quattro secoli, cioè dal IX. fino al secolo XIII. ricorrendosi all' anno 1215. allorquando Innocenzo III. per le note conquiste de' Cristiani sopra i popoli di Oriente, non permise la duplicità de' Vescovi primarij, l' un Latino, e l' altro Greco, in quelle Città; ov' erano popoli di diverso linguaggio. Chi è così povero di cognizioni, che non sappia le premure de' Romani Pontefici specialmente dal XII. secolo a questa parte nel deprimere l' orgoglio de' Greci, e nel procurar di ridurre gran parte della greca liturgia al rito Romano? di maniera che Innocenzo IV. nella sua *Costituz. sub Catholica* dell' ann. 1254. siccome alcune ne abolì, così dovè lasciar correre, non per altro, che per via di *toleranza*, moltissime Greche

ce-

e che seguentemente la polizia delle due Sedi Vescovili sottò un sol Capo, che apparisce permanente nel secolo IX., furse dall' uniformità dell' introdotto ecclesiastico esteriore regolamento col civile e temporale governo.

cerimonie per la tuttavia tenace ostinazione de' Greci . Finalmente il dirsi , che la materialità delle sedi , e delle Cattedre non costituisce in un Vescovo l' atto del presedere , ma che questo tal atto consiste nella giurisdizione , che usa il Vescovo col popolo a se soggetto , e che perciò essendo allora in Napoli i popoli di doppio linguaggio , i nostri Vescovi presedevano ad ambedue , usavano con essi la loro giurisdizione , e così una sede reggeva l' altra ; tutto ciò , anche con buona pace del rispettabilissimo Canonico Sparano , non esclude , anzi vie più conferma la duplicità delle sedi . Dapocchè non si negherà mai , che ove due sedi , o due Chiese , o due Cleri e popoli sien governati da un solo , presso di un solo rispegga la potestà dello spirituale governo . Ma non si potrà mai negare , che ciascuna di queste sedi , o Chiese , o Cleri , o Popoli non ritenga le speciali sue prerogative e diritti , che per ragion di diverso rito e liturgia possa ritenere , e conservare . Sicchè il Vescovo , quando è un solo , nell'atto che presiede a due Chiese , e due Cleri di diverso rito , è tenuto non solo di conservar salva la regola di fede , e la dottrina , ma eziandio di mantenere a ciascun di essi nè punti di disciplina i diritti particolari , e distinti , nè per sistema de' Canoni così antichi , come recenti , gli può mai senza ledere l' altrui jus quesito , o turbare o confondere . E siccome la Chiesa di Gesù-Cristo ha il suo Primate nella Sede Apostolica , come centro di unità di credenza , e come vincolo di concordia delle Chiese , al dir di S.Cipriano; così non ostante che ci fossero infinite Chiese di diverso rito nell'Orbe Cattolico, niuno mai si sognerà di dire, che tutte queste compongano una sola Cattedra materiale, qual si vorrebbe in Napoli sotto un sol capo che reggesse due Chiese di diverso rito, due Cleri di distinta liturgia, e due popoli di diverso costume . E perciò fa duopo distinguere gli atti di giurisdizione dagli atti di liturgia . In quanto a' primi , i due Cleri , ed i due popoli relativamente ad un sol Vescovo , compongono un sol corpo , e sono come membra di un capo , come animate da un solo spirito di governo : ma in quanto agli atti liturgici ciascun membro fa le sue funzioni non promiscue , ma distinte secondo il natio suo sistema introdotto . E secondochè divinamente seppe spiegare il chiarissimo Canonico Majelli . „ Un sol capo „ regge membra diverse di moto, di forza, d'ufficio „ e valendosi della spiega fatta dal Baronio , soggiugne „ che ciò era , perchè in Napoli erano „ due popoli , cioè il Latino , ed il Greco , i quali *separatamente* facevano „ le loro funzioni sagre secondo i riti loro sotto un solo capo „ . Ed invero sia mai permesso , che un Greco , o un Latino Sacerdote promiscuamente amministrasse i Sacramenti a' Greci e Latini ? Il Greco battezzò il Latino , il

Si tratta dell' origine del Collegio de' RR. Eddomadarj della nostra Cattedrale, e dell' altro cospicuo corpo del Capitolo della Diocesi Napolitana.

I. **N**ELLA Cattedrale di Napoli si veggono oggi risplendere due Corpi ecclesiastici in quanto all' uffiziatura, e ad altre sacre funzioni già uniti fra loro, l' uno più cospicuo, e più decorato, qual è il Capitolo de' Canonici, e l' altro comechè di rarissime prerogative, che tuttavia conserva, contraddistinto, dee essere, come conviene, ossequioso al primo, ma è il più antico, qual' è il Collegio insigne degli Eddomadarj della stessa Cattedrale. Farà sempre meraviglia, come nelle ultime controversie agitate, e di già finite tra questi due ceti ecclesiastici, niuno di essi avesse conosciuta, o ben ravvisata l' origine sua. Noi ci studieremo di appalesare la vera origine degli uni, e degli altri col chiaro lume della disciplina Ecclesiastica di que' tempi onde sursero; e nel tempo medesimo farem conoscere il fondamento delle più speciose prerogative, che al Capitolo de' Canonici appartengono, ed il fondamento di quelle che nel corso di ix. e più secoli fanno il particolar pregio del Collegio degli Eddomadarj.

Latino il Greco, ognun di essi a talento celebri con l' una o l' altra liturgia, e nella ragion del culto solenne or grecizzi, or latinizzi? il che è stato sempre contra la serietà e la uniformità del Ministero Ecclesiastico, e parrebbe a tutti mostruoso e difforme? Quindi è, che ove avveniva, che si unissero talvolta e Greci e Latini in qualche solenne funzione, non mai promiscuamente ciascun a talento grecizzava, o latinizzava, ma *ALTERNANTIBUS CHORIS LATINIS ET GRÆCIS*, al dir di Gio. Diacono, tali funzioni si esercitavano, che è lo stesso che dire, che ciascun de' rispettivi ceti lodava il Signore, e cantava inni all' Altissimo diviso in cori distinti, e gli uni, o fra i Greci alternavano a vicenda le loro preghiere co' Latini; e non promiscuamente confondevano con bilingue e difforme linguaggio le preci loro.

madarj, e li rende sopra tutte le altre Chiese inferiori alla Cattedrale ben degni di doverle per ogni dritto conservare.

- II. Così Gio. Diacono nella sua Cronaca, come l'Autore della Vita di S. Attanasio, ambedue Scrittori contemporanei, in parlando delle lodevoli istituzioni fatte da quel S. Vescovo nella Chiesa Napoletana, il primo scrisse, così: *Ordinavit etiam ut in Ecclesia Salvatoris omni die missa publica cum Diptychis celebretur, offerens ibidem Terras, ex quibus hujusmodi aleretur Collegium:* ed il secondo così: *Hic itaque zelo fretus divino constituit Sacerdotes Hebdomadarios in Ecclesia Domini Salvatoris, quae STEPHANIA vocatur: qui in ea continuis diebus publicam missam celebrarent, sicut mos est Ecclesiae Romanae, in qua etiam ad eorum sumptus necessarias rerum distribuit opes: Ecclesiae vero S. Restituta, quae a Constantino Imperatore, ut fertur, condita est, connectit utrosque Joannem Baptistam ac Evangelistam, & custodem cum officialibus Clericis ordinavit: resque illic ad praesidium eorum largitus est.*
- III. Non sembra doverfi porre in dubbio che il Vescovo S. Attanasio avesse istituito così il Collegio degli Eddomadarj nella Chiesa del Salvatore dinominata anche Stefania per farvi celebrare la messa pubblica quotidiana, come di aver aggiunto alla Chiesa di S. Restituta le altre di S. Gio: Battista ed Evangelista, creduta d'esser stata fondata da Costantino Magno, con collocarvi un custode con altri Chierici ufficiali in servizio di quella, e fornirgli uni, come gli altri nuovi Ministri del debito sostentamento. Erano adunque sotto la special cura del S. Vescovo la Chiesa del Salvatore o sia Stefania, come la Chiesa di S. Restituta che fin da que' tempi si credeva essere stata fondata dal Gran Costantino.
- IV. Queste due Chiese che chiarissimamente si distinguono da

da que' medesimi Autori, i quali erano testimonj di ciò che videro e scrissero, si sono ultimamente confuse in modo che a forza di conghietture, d'ipotesi, e di supplimenti si è voluto far credere che una sia stata la Chiesa Cattedrale di Napoli, la quale abbia i titoli del Salvatore, di Stefania, e di S. Restituta. Ma conciossiachè di un tale argomento dovremo ampiamente trattare nella seconda parte di questa scrittura, quì non fa mestieri altro accennare, se non che la istituzione di S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj essere stata indubirata e ficura, e che perciò l'epoca di una tale Istituzione vien da tutti stabilita durante la vita di questo S. Pontefice Napolitano, il quale per vie più conservare illesa la sua divozione verso la sede Apostolica introdusse nella Chiesa di Napoli l'introdotta costume della Chiesa Romana, qual era quello di far celebrare in ogni dì la pubblica messa, detta parimenti messa conventuale.

- V. La messa pubblica era assai diversa da quella che dal XI. secolo in poi più stabilmente s'introdusse *messa privata*. Il Vescovo ne' dì festivi era il solo celebrante della messa pubblica, ed in quella tutte le funzioni adempiva del suo ministero al popolo fedele, che a tal uopo si congregava, e da tal unione ne surse la voce di messa Conventuale. Ma acciocchè fosse più perenne questo publico atto di Religione si stimò ben fatto di renderla quotidiana, e per farla sussistere, prescelse i Sacerdoti, che come suoi Vicarj potessero tal sacra funzione adempire. Di questi ne formò un Collegio che colla sua perpetuità, perpetuo ed immancabile nella Chiesa, la pubblica quotidiana messa potesse perdurare. E quì ci sia lecito di trascorrere ad una breve riflessione per indi proseguire il di più che ci siamo proposti di dimostrare. Se ogni altra cosa mancasse ed ogni altro vestigio dell'origine degli Eddomadarj della Cattedrale di Na-

Napoli, giacchè ne abbiamo infiniti, come a suo luogo vedremo, ma solo si vedesse oggidì, che la messa pubblica e conventuale si celebrasse da' soli Eddomadarj, come non solo al presente si pratica, ma si è praticato per lo innanzi fin da tempo immemorabile; questo solo vestigio potrebbe valere per ogni argomento, che il Collegio degli Eddomadarj istituito da S. Attanasio sia quel desso ch'è perdurato fino a' dì nostri, e che col nome individuo degli Eddomadarj conserva il dritto della sua primitiva istituzione, qual è quello appunto di celebrare ogni dì la messa pubblica, o sia la messa conventuale.

VI. Dopo di essersi per tanti secoli creduto, che il Collegio degli Eddomadarj istituito da S. Attanasio nel ix. secolo, sia lo stesso che tuttavia vive, e perdura nella stessa Cattedrale, si vide ultimamente, non sono già compiuti cinque lustri, che si è voluto intraprendere, che il Collegio istituito da S. Attanasio sia appunto il Capitolo de' Canonici della Cattedrale, di Napoli. E per far valere questa metamorfosi a quel nome assoluto degli Eddomadarj così chiamati nella loro istituzione, vi si supplisce l'altro di Canonici, come se il Vestovo fondatore di questo Collegio avesse inteso di Canonici Eddomadarj, i quali per *hebdomadas* dovessero la pubblica messa celebrare, e non già i semplici Eddomadarj, i quali al presente coll'originario lor nome ritengono l'esercizio del loro istituto.

VII. Ma se i RR. Canonici della nostra Cattedrale non già tratti dall'impegno, in cui erano, di contendere agli Eddomadarj la primitiva loro origine, per attribuirla a se stessi, ma scorti dal vero lume dell'ecclesiastica polizia di que' tempi avessero posto mente alla origine del loro Capitolo, avrebbero certamente abbandonato il disperato partito, a cui si diedero, ma ravvisato avrebbero la loro origine Capitolare, comechè più recente, ma più cospi
cua

cua, e decorosa. Ed invero, chi non sa, che fino all'XI. secolo non è furta la voce canonica di Capitolo, e di Capitolo della Cattedrale? La Chiesa di Gesù Cristo per lo corso di XII. secoli conservò al Clero Diocesano quel dritto di Vicepastore (a), il quale si aggregò poi a quelle persone prescelte nel Clero istesso, che il Clero Diocesano come Procuratori o Deputati insieme rappresentassero. Tut-
te

(a) *Van-Espen Part. 1. Tit. VIII. cap. 1. n. 1. Primis nascentis Ecclesia seculis Presbyteri, & Diaconi in Civitate Episcopali curam Animarum gerentes unum cum Episcopo corpus quasi constituiebant, Senatunque formabant, quos idcirco vir Apostolicus B. Ignatius Martyr, scribens ad Magnesianos, ait esse loco Senatus Apostolici. Et in Epist. ad Trullianos vocat Consistorium Sacrum, Consiliarios, & Assessores Episcopi. De quibus & Hieronymus in cap. 3. Isaia. Et nos habemus, inquit, in Ecclesia Senatum nostrum, Cœtum Presbyterorum.*

Subsequentibus seculis paulatim Presbyterorum Clericorumque numero crescente, cœperunt Episcopi e Clero quosdam eligere sibi proprios assignare, quorum consilio, & opera Diœcesim suam regerent; quos posterior ætas Canonicos Cathedralis, tamquam Cathedralis Episcopalis propius adherentes, & eorum Cœtum Capitulum Cathedralis vocavit.

Licet secundum modernam & receptam disciplinam Capitulum Cathedralis reputetur Senatus Ecclesia, atque Clerum Diœcesis representare dicatur, eaque ab Episcopo cum consilio vel consensu Capituli esse peragenda, quæ primitus cum consilio vel consensu totius Cleri erant tractanda; nihilominus omnino conveniens imo quandoque necessarium est, ut Episcopus non tantum Capitulum suum Cathedralis, sive Canonicos Cathedralis, sed & reliquos in Diœcesis cura spiritali cooperatores, puta Parochos, & Archipresbyteros in consilium adscisceret, notanter dum agendum est de iis, quæ curam animarum & regimen spiritalis populi concernunt, & in quibus frequenter hi præ Canonicis Cathedralibus solent esse versati, & de abusibus reformandis propius instructi, utpote Episcopis in hac cura & regimine cooperatores.

Unde optarunt synodi, ut Episcopi, ut minus annuatim convocent Archipresbyteros, ut cum his deliberent ac statuunt, quæ ad extirpandos abusos, & procurandam animarum salutem intellexerint opportuniora, uti supra, tit. 6. cap. 4. num. 5. dictum est.

In textu observatum fuit, quod sensim labentibus seculis Capitulum Cathedralis cœperit reputari pro Senatu Ecclesia, atque Clerum totius Ecclesia representare, adeo, ut, quæ primitus per Episcopum cum consilio, & consensu Cleri erant secundum Canones tractanda, & resolvenda, tandem tractari, & absolvi cum consilio, vel consensu Capituli, neglecto reliquo Clero, cœperint.

te l'elezioni de' Vescovi fino al XII. secolo, salvo il dritto de' Sovrani, si facevano dal Clero, e dal Popolo, comechè alcuna volta quest' ultimo ne fosse escluso. Così si vide praticare nella stessa Roma fino a Papa Alessandro III.: ed allora fu, che escluso l' inferior Clero si attribuì tal dritto al Clero eminente, o sia ai principali del Clero, i quali per lo più erano coloro, che possedevano i titoli perpetui curati, o le Diaconie, a cui erano incardinati, onde sursero i Cardinali della S. Romana Chiesa, i quali poi divenuti come Deputati, o Procuratori del Clero Diocesano, il Collegio composero della S. Romana Chiesa, a cui si trasferì perpetuamente l'esercizio del nativo dritto canonico di tutto il Clero Diocesano. Questo Collegio, oltre il dritto dell' elezione, acquistò *Sede vacante* l'esercizio pur anche della giurisdizione Diocesana (a). Ed oltracciò si venne a stabilire, che siccome pri-

O

pri-

(a) *Van-Espen p. 1. tit. 8. cap. 1. Admodum verisimile est, hoc jus electionis ad Capitula Cathedralia, excluso reliquo Clero, demum seculo X., aut XI. devolvi CŒPISSE, quando & beneficiorum & dignitatum tituli erecti, & separatim ab ordine collati leguntur: quemadmodum sub idem pene tempus electio Episcoporum ad Cathedralia Canonicos, reliquo Clero excluso, translata scitur.*

Verum etiamsi hac hodie disciplina invaluerit, & recepta sit, ut scilicet Capitulum Cathedrale Senatus Ecclesie reputetur, atque Episcopus illud ut suum Senatum habeat, quemadmodum olim suum Clerum; nihilominus indubitatum est, quod non raro expediret, ut Episcopus in suum consilium alios e suo Clero notanter Parochos, atque Archipresbyteros adsciceret, maxime dum agitur de iis, quæ curam animarum, & regimen spirituale populi concernunt; & in quibus frequenter hi præ Canonicis Cathedralibus solent esse versati: & de abusibus referendis propius instructi; uspote Episcopis in hac cura & regimine cooperatores,

Unde optarunt Synodi, ut Episcopi, ut minus annuatim convocent Archipresbyteros, ut cum his deliberent ac statuunt, quæ ad extirpandos abusos, & procurandam salutem animarum intellexerint opportuniora, uti supra, tit. 6. cap. 5. num. 5. dictum est.

Porro quemadmodum antiquitus Presbyteri, & Diaconi Civitatis Episcopalis Senatum Episcopi, atque unum cum Episcopo corpus formabant, sic Capitulum

Ca-

prima a tenore de' Canoni il Vescovo dovea trattare tutti gl'importanti affari della sua Chiesa *cum consilio, vel consensu sui Cleri*; così dipoi avvenne dalla fine del XII., o principio del XIII. secolo in virtù delle Decretali de' Sommi Pontefici, che il dritto del Clero si trasferisse ai Capitoli delle Cattedrali. Avverte il diligentissimo Van-Espen, non doverfi prima fissar l'epoca di questo sì notabile cambiamento di disciplina, che dopo la pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX., con aggiugnere, che con tal novità *a mente, ac spiritu Canonum plurimum sit recessum.* (a)

VIII.

Cathedrale, quod huic Presbyterorum, & Diaconorum cœtui successit, Senatum Ecclesia, & unum cum Episcopo corpus constituere dicitur. E più avanti:

Porro quia Capitulum Cathedrale ipsum quodammodo totius Diœcesis Clerum representat, atque unum cum Episcopo Senatum ac corpus constituit, etiam prerogativa præcipua gaudet, ceteraque omnia corpora Ecclesiastica præcedit.

(a) Van Espen, *part. 1. cap. 2. tit. XIII.* „ Admodum itaq. verisimile est „ jus hoc electionis ad Capitula Cathedralia demum transiisse, postquam jus „ Cleri Romani in electione Romani Episcopi ad solos Cardinales translatum „ fuit; quod contigisse SUB ALEXANDRO III., idest sub finem sæculi XII. „ notat in hujus Pontificis vita Onuphrius. Relato enim diuturno schismate, „ quod fuit sub hoc Pontifice, ait: ex hujus rei occasione Clero ac Populo „ omnino a Pontificis electione exclusis, ea ad Cardinales solos, tum primum „ redacta fuit. „ Dum igitur ad solos Cardinales, excluso reliquo Clero, electio „ Romani Episcopi tandem transiit; ipsique considerari COOPERUNT tam- „ quam UNUM cum Romano Episcopo CORPUS seu Collegium consti- „ tuentes, & ipsum Romanæ Ecclesiæ Clerum seu presbyterium repræsentan- „ tes, sensim creditum fuit, Canonicos Cathedralis tamquam Cathedræ Epi- „ scopali propius adhærentes, posse considerari tamquam unum cum Episcopo „ Corpus constituentes, & Clerum, sive presbyterium Ecclesiæ repræsentes „ atq; ita jus electionis, aliaq; jura Cleri, sive presbyterii ad solos Canoni- „ cos Cathedralis seu Capitula Cathedralia transiisse.

„ Id autem demum contigisse POST TEMPORA Alexandri III., vel „ inde colligitur, quod de hac repræsentione, vel jurib. Capitulum Ca- „ thedralium, nihil simile in pristinis Canonibus, imo nec in Decreto Gratiani „ occurrat, sed simpliciter jus electionis Clero deferatur, afferaturque, Epi- „ scopum debere majora Ecclesiæ negotia cum consensu SUI CLERI absol- „ vere. NEC SCITUR ante Innocentium III. hæc Capitulum Cathedra- „ lium jura fuisse stabilita. Legitur enim, hunc Pontificem per suas decretales „ respondisse, Episcopum cum Canonicis Cathedralibus, tamquam fratribus „ suis

VIII. L' esempio di Roma indusse le altre Chiese d' Italia; ed indi di tutto il Patriarcato Romano a praticare lo stesso. Ed egli è cosa degna di memoria e di riflessione, che la Chiesa di Napoli sotto il Ponteficato appunto di Alessandro III. adottò il nuovo sistema introdotto dalla Chiesa Romana. Imperciocchè siccome prima di tal tempo tutto il dritto si conservava presso del Clero, così da quel tempo in poi questo tal dritto si arrogarono i principali del Clero medesimo, con privarne, ed escluderne il rimanente. Ed oltre a ciò incontrasi nella nostra Chiesa nell' introduzione di questa nuova polizia, essersi pressochè praticato lo stesso che in Roma s' introdusse. Dappoichè siccome ivi non già il particolar Clero delle Basiliche rappresentanti la maggior Chiesa, o Cattedra acquistò il dritto Diocesano, ma i Titolari principali delle Parocchie, ed anche delle Diaconie vennero a formare e comporre qualche comunemente si appella Collegio Apostolico: così adivenne nella Chiesa di Napoli, con prescegliersi coloro, i quali a quel tempo erano i titolari, ed i capi de' Cleri delle rispettive Chiese e Diaconie, per comporre il nuovo Senato del Vescovo, che abusivamente fu anche *Capitolo* dinominato. L' Epoca adunque della formazione del nuovo corpo rappresentante il dritto del Clero universo, dee stabilirsi sotto il Ponteficato di Alessandro III., ed in tempo di Sergio III.

„ suis unum corpus constituere, atque cum consensu, vel consilio eorum
 „ (nulla Cleri facta mentione) negotia Ecclesie debere tractare. Hæc vero
 „ decretales per Gregorium IX. in Collectionem Decretalium relatæ in cap. 4.
 „ § 5. de His quæ fiunt a Prel. sin. Cons. Cap. 9c. pro jure communi receptæ sunt. TANDEM creditum fuit non tantum jus electionis, sed &
 „ CETERA JURA CLERI ad Capitula Cathedralia tamquam Clerum representantia transisse. E poco più innanzi: *Illud ambigi nequit, quin per eam devolutionem iurium Cleri ad solos Canonicos Cathedralis, quasi Clerum representantes, A MENTE AC SPIRITU CANONUM PLURIMUM SIT RECESSUM.*

Arcivescovo di Napoli, siccome chiaramente si mostrerà nella sottoscritta nota (a).

(a) Rappoteremo qui alcuni monumenti che contestano tal verità; e tralasciando tutti quelli, che moltissimi sono, consentanei alla universal polizia della Chiesa fino alla istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj, addurremo i posteriori a tale istituzione; per manifestare appunto, che in Napoli fino al XII. secolo non erasi ancora eretto il nuovo Senato o Capitolo rappresentante l'antico dritto del Clero. Nell'anno 937. o più tosto nell'an. 899. Attanasio III. Vescovo di questa Città spedì a prò di Giovanni Abbate di S. Severino il privilegio di poter cattare l'Inno Evangelico, e di benedire i fonti, e' l Cereo, ed a tal concessione ci concorse parimente Gregorio Consolo e Doge di Napoli. A tenore adunque della universal disciplina, fu tal privilegio spedito col consenso del Clero universo, e non già del Capitolo, o de' Canonici della Cattedrale, l'uno, e gli altri ignoti a que' tempi, specialmente nella Chiesa di Napoli. Si ponga mente alle seguenti parole: *Nos praescripti Athanasius Presul, & Gregorius Consul cum consensu OMNIUM Clericorum*. E più avanti: *Nam & ego Athanasius Episcopus Sanctus, & ad honorem ipsius Confessoris una cum Presbyteris, & Diaconibus, & CUNCTIS Clericis nostris largimur, ut tu Dominus Joannes venerabilis Abbas simul, & posteri vestri licentiam habeatis, Gloriam in excelsis Deo canere, fontes & Cereum sanctum benedicere*. Il Privilegio si legge presso Chioccarelli *de Episc. Neap. pag. 109.*

Nell'entrata del Re Ruggiero in Napoli nell'anno 1139. non erasi ancora introdotta la distinzione del Clero, che poi si distinse colle voci di *Capitolo*, e di *Canonici*; dappoichè, al dire di Falcone Beneventano, l'Arcivescovo Marino, per prestare il debito ossequio nell'ingresso del Sovrano, *Clerum OMNEM Civitatis congregari praecepit*; ed il popolo itolo all'incontro fuori porta Capuana, *continuo Presbyteri & Civitatis Clerus ad eandem portam obviam exiit, & cum hymnis & laudibus ad astra levatis Civitatem introduxerunt*. E finalmente il Re *ad Episcopium descendit, & in Camera Archiepiscopi hospitatur*. Vedi Chioccar. *De Episc. Neap. pag. 130.* Da ciò apparisce non essersi ancora introdotta in Napoli alcuna nuova polizia rispetto al Clero, ma tuttavia conservarsi l'antica; dappoichè né di Canonici di Cattedrale, né di Capitolo incontrasi in tutta quella età vestigio alcuno.

Ma sotto il Pontificato appunto di Alessandro III., e propriamente nel 1168. vedesi la prima volta farsi menzione di *Capitolo*. Il che si rileva da una lettera del celebre Pietro Blesense eletto Arcivescovo della Chiesa di Napoli, che rifiutò, le cui parole sono: *Quod cum in Sicilia essem Sigillarius, & Doctor Regis Guilelmi secundi tunc pueri, atque post Regiam, & Panormitanum Electum, dispositio Regni satis ad meum penderet arbitrium, quidam mei amici machinantes a familiaritate Regis excludere, procuraverunt, ut Ecclesia*
Nea-

IX. Il che così essendo: il Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale è un Corpo tanto più cospicuo, e rispettabile di tutti gli altri Collegj, e corpi Ecclesiastici della Diocesi, quanto dee esser quello che rappresenti tutto il Clero Diocesano; e non già una particolar Chiesa, ancorchè maggiore della stessa Diocesi. Questo Corpo, *sede vacante*, ha l'esercizio del dritto di Vicepastore, e rappresenta la Chiesa, e la Diocesi Napoletana. La origine forge dai titoli perpetui curati, di cui ne ritengono la decorazione, e gli emolumenti. Dee a tutti precedere nelle sagre funzioni, e precede allo stesso Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, come rappresentante non già una parte de' Ministri, e del Clero, ma tutto il Clero Diocesano,

Neapolitana me in Archiepiscopum eligeret, ac per MAJORES CAPITULI ordinationem meam communi decreto, & voto unanimi postularet. Vocatus autem non iui; rogatus & tractus multipliciter non consensi. Vedi Chiocar. de Episc. Neap. pag. 133. Ecco la prima volta farsi menzione di Capitolo. Ma siccome Pietro Blesense in questa lettera afferma, che la Chiesa di Napoli lo avea eletto, e che chiedeva la sua ordinazione *communi decreto, & voto unanimi*, e lo chiedeva per *MAJORES Capituli*; così si potrebbe dubitare che egli per *Capitolo* intendesse tutto il clero, cosicchè la elezione fosse seguita *communi decreto, & voto unanimi* di tutta la Chiesa di Napoli, che lo avea eletto, e che *PER MAJORES Capituli*, cioè dire per mezzo dei Principali del Clero, facesse istanza per la sua ordinazione. Credono pur oggi i Canonici della Cattedrale, essere prima stati quattordici di numero, cioè sette Presbiteri Cardinali, e sette Diaconi poi detti anche Cardinali, e che non vi siano dignità fra loro, ma che presso del solo Capitolo risegga tutta la dignità. Ciò posto, si potrebbe argomentare così; che sebbene nella elezione di Pietro Blesense concorresse tutto il Clero, pur tuttavia incominciarono i principali del Clero, come *procuratori*, e deputati a spiegare alcune funzioni, che poi in nome del Clero istesso essi soli se ne arrogarono l'esercizio, com' appunto erasi introdotto nella Chiesa Romana. Ma non si potrà più porre in dubbio da' monumenti che rapporteremo, che dopo la rinunzia di Pietro Blesense, essendo stato eletto dopo 7. anni di sede vacante nel 1175. Arcivescovo di Napoli Sergio III., nell'età di costui si vedesse formato il nuovo corpo rappresentante il dritto del Clero Diocesano, che colla voce di Capitolo de'

Ca-

fano, a cui si trasfusa per economia, e per le circostanze de' tempi, tutta la ragione diocesana.

X. Discorrendo brevemente l' antichità Napoletana fino al secolo XII. conviene affermare, che ne' primi IV. secoli, allorchè vi fiorivano i due principali Vescovi, l'un Greco, l' altro Latino, la plebe Greca col Clero si eleggeva il suo Vescovo, e così praticar dovea la plebe Latina. Ne' secoli posteriori, l' una, e l'altra Plebe col Clero dell' una, e dell' altra Nazione componente l' universo Clero eleggevano il solo Vescovo latino, il quale reggeva le due Sedi, o Cattedre. E questa disciplina ebbe luogo fino al secolo XII., o sia fino a che il Clero eminente Diocesano escludesse l' inferior Clero, ed acquistò l' esercizio

Canonici, volgarmente si denominò, e distinse. Quantunque si debba avvertire, che nella elezione dello stesso Sergio III. Arcivescovo par che non ci ebbe alcuna parte il Clero, o il nuovo Capitolo, perchè non ancora perfettamente stabilito, ma che tutta la parte nell' elezione di quell' Arcivescovo ebbero il Re Guglielmo II.: dappoichè tra i diplomi del monistero delle Monache di S. Marcellino v' ha un pubblico documento scritto in lettere Longobarde, in cui si fa menzione di Sergio, *Dei & REGIA gratia Venerabilis Archiepiscopi Sancte Neapolitana Ecclesia*. Vedi Chioccar. *de Episc. Neap.* pag. 140.

Ecco quel che s' incontra nel tempo di Sergio III. nostro Arcivescovo. Nell' anno 1177. Leggesi in una bolla di questo Prelato, che si concedevano alcune esenzioni ed immunità all' Abate Benincasa, ed ai Monaci del Monistero della Cava per alcune Chiese, che quel Monistero avea in Napoli. L' espressioni, che vi s' incontrano, sono le seguenti: *Sergius Dei gratia Neapolitanus Archiepiscopus Communi ergo consensu*. E più avanti: *Per nos, sive per nostros successores, ac per nostrum CAPITULUM minime constringantur*. Le sottoscrizioni poi sono le seguenti: ✠ *Ego Sergius Neapolitanus Archiepiscopus subscripsi* = ✠ *Ego Joannes ARCHIPRESBYTER, & CIMELLARCHA Sancte Neapolitana Ecclesie subscripsi* = ✠ *Ego presbyter Cardinalis Sancte Neapolitana Ecclesie subscripsi* = ✠ *Ego Joannes presbyter Cardinalis Sancte Neapolitana Ecclesie subscripsi* = ✠ *Ego Sergius subdiaconus Sancte Neap. Eccles. subscripsi* = ✠ *Ego Gregorius Diaconus Sancte Neap. Eccles. subscripsi* = ✠ *Ego Marinus Diaconus Sancte Neap. Eccles. sub-*

cizio di questo dritto. Nel corso di questa età, e propriamente nella metà del IX. secolo s' istituì nella Chiesa maggiore un Collegio di Ministri Eddomadarj per celebrarvi ogni dì la messa pubblica, e conventuale. Questo Collegio come addetto alla Chiesa Madre, e di origine più antica, dee essere, com' è senza fallo, inferiore di grado al Capitolo de' Canonici, il quale sebbene introdotto III. secoli dopo, venne nondimeno a rappresentar dal XII. secolo in poi, tutto il Clero Diocesano.

XI. Inutile adunque è stata la disputa tra' Canonici, e gli Eddomadarj sulla origine loro: dappoichè gli uni, e gli altri han conteso su di una cosa ideale ed efimera. I difensori degli Eddomadarj volean sostenere nell'ultima lite in Roma, che questi loro Clienti erano i Canonici Latini, dove dicevano che i Capitolari erano i Canonici Greci. All'incontro questi in risposta incominciarono a dire, che essi erano quelli Eddomadarj istituiti da S. Attanasio per escludere i veri Eddomadarj dal preteso Canonicato latino. Ma fa duopo avvertire, che per XII. secoli il *Canonicato* era un nulla: e dal XII. secolo in poi, o sia dalle decretali Gregoriane a questa parte cominciò ad essere un grado di distinzione, di autorità, e di preminenza. Per XII. secoli il Vescovo col Clero tutto, composto di Presbiteri, Diaconi, Suddiaconi, e cogli altri Chierici inferiori, componeva un sol corpo Ecclesiastico, e Senato-

subscripti = ✠ Ego Sergius Diaconus Sanctæ Neap. Eccles. subscripti = ✠ Ego Gregorius Diaconus Sanctæ Neap. Eccles. subscripti = ✠ Ego Casarius Subdiaconus Sanctæ Neap. Eccles. subscripti. In questa Bolla, quantunque generalmente si dica, *communi consensu* senza aggiugnervisi la voce *Capituli*; pur nondimeno le altre parole *per nostrum Capitulum*, par che dinotino essersi oramai ristretto il dritto del Clero a que' soli principali dell' istesso Clero, che allora volgarmente cominciò a disegnarli col nome di *Capitolo*. Si rileva poi dalle

nato, di cui egli era il Capo, e gli altri erano i membri. Dal secolo XII. in poi alcuni prescelti tra il Clero vennero a rappresentare tutto il Clero, e composero col Vescovo il nuovo Senato, Presbiterio, o Capitolo rappresentante, ed il Vescovo si disse Capo, ed i Canonici membri. Sicchè in Napoli fino al secolo XII. così gli Eddomadarj Attanasiani, come il Custode, e Cherici Uffiziali di S. Restituta, come tutti gli altri e Preti Curati, e Diaconi, e Chierici della Diocesi componevano il pieno Senato, e 'l Clero universo, ed erano tutti membri dello stesso Vescovo lor capo. Dal secolo XII. poi a questa parte la erezione de' Capitoli delle Cattedrali produsse, che chiamandosi i membri de' Capitoli per lo più Canonici, il Canonicato fosse un grado distinto, quando prima il dirsi *Canonico* era un attributo di tutti i Cherici, descritti in *Canone*, seu *matricula Ecclesie*, o dalla vita comune de' Chierici, che si univano ne' Convitti Ecclesiastici, più regolarmente vivendo che gli altri, divenne un nome di buon Ecclesiastico, e più perfetto Cherico che gli altri fuori de' Convitti non erano riputati. Questa condotta di vita

dalle rapportate sottoscrizioni, che i componenti il Capitolo erano i Preti Cardinali, i Diaconi, ed i Suddiaconi, dandosi il primo luogo a Giovanni Arciprete e Cimiliarca della Santa Chiesa Napoletana. La qual cosa giova qui avvertire per alcune osservazioni, che acconciamente cadranno sopra i rapportati due titoli di Arciprete e di Cimiliarca, appunto nella formazione del nuovo Capitolo.

Lo stesso Sergio III. Arcivescovo nell' ann. 1183. considerando, che molti Chierici della sua Diocesi per la tenuità de' benefizj morivano in una somma miseria, determinò, che tutti coloro i quali passavano all' altra vita dal 1. di Marzo fin al 1. di Novembre, avessero la facoltà di disporre di tutti i frutti de' loro benefizj, ch'erano per maturare fin al 1. di Novembre; e che coloro i quali trapassavano dal 1. di Novembre fin al 1. di Marzo, avessero parimente la facoltà di disporre della metà de' frutti dell' anno seguente, riserbandosi l' altra metà a' successori Beneficiari. Giova qui riflettere su di alcune espressioni, che si usano in questa carta di Sergio, rapportata dal Chio-

vita diè peraltro motivo a render plausibile nel XII. secolo lo spoglio fatto al Clero de' nativi suoi dritti per

P

rive-

Chioccarelli de Episc. Neap. pag. 138. e 139. *Nos Sergius Dei gratia Neapolitanus Archiepiscopus: Attendentes casum humane conditionis, quod multos Clericorum, tam nostre majoris Ecclesie, quam totius Parochie ipsius propriae, pro parvitate beneficiorum in suprema egestate vitam finire, una cum Capitulo Ecclesie nostre a presenti die stabilimus tum in nostra majori Ecclesia Neapolitana, quam in ceteris Ecclesia propria Parochia nostra Civitatis ut quicumque Clericorum tam nostre majoris Ecclesie, quam totius propriae Parochie de hac luce migraverit, liberam habeat facultatem &c. E più avanti: Hoc adhuc ex communi consilio, & voluntate duximus inferendum ut si quis Clericorum tam majoris Ecclesie nostre, quam totius Parochia nostre decesserit intestatus de proventu beneficii sui si super eum manifestum & certum debitum apparuerit, prius solvatur; reliquum denique, si quid est residuum, partium defuncti intestati cum uno, vel duobus de propinquioribus suis, qui sibi in vita sua plus placuerint, per notitiam Capituli nostre Ecclesie pro anima ejus distribuat.* Dopo la sottoscrizione di Sergio Arcivescovo si legge così: ✠ *Ego Joannes Archipresbyter & Cimitiarcha S. Sedis Neapolitane Ecclesie subscripsi.* Indi succede la sottoscrizione di tre Presbiteri Cardinali, di quattro Diaconi, e di sette Suddiaconi. Nell'anno 1255. il Capitolo e Clero della Città e Diocesi chiese, ed ottenne da Papa Alessandro IV. la conferma della Costituzione di Sergio: e siccome sono notabili alcune espressioni che si usano nella conferma del Pontefice, rapportata anche dal Chioccarelli, pag. 139. e 140.; così ne rapporteremo quelle parole, che meritano riflessione: *Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Archiepiscopo, & dilectis filiis Capitulo & Clero Civitatis, & Diocesis Neapolitan. salutem, & Apostolicam benedictionem. Provenit ex devotione nostre mentis, ut petitionibus vestris favorabiliter animadvertentes, gratiam quam presertim suadet honestas, vobis liberaliter faciamus. Sane prout a vobis ex parte vestra petitio continebat, quod bone memorie Neapolitanus Archiepiscopus predecessor tuus frater Archiepiscopus, de consensu Capituli fecit statutum, ut unusquisque CANONICUS, vel Clericus majoris, & aliarum Ecclesiarum Civitatis & Diocesis Neapolitane a Kal. Martii &c. Qui si noti, che non vi è altra antica memoria, che prima del 1255. i membri del nuovo Capitolo di Napoli si designassero col vocabolo di *Canonici*, comune per altro a que' tempi a tutti gli altri Capitoli delle Cattedrali.*

Dalle parole di sopra recate della Costituzione di Sergio segnata nell'anno 1187. molte riflessioni vengon prontissime a farci comprendere lo stato della Chiesa di Napoli di quell'età, in cui fù scritta. Primieramente si rileva, che già
i Prin-

riveftirne i più efemplari Ecclefiastici, che negli Epifcopj, e ne' Convitti Ecclefiastici viveano : comechè dopo in-
gran-

i Principali del Clero fi avean arrogato il dritto di rappresentare la ragione del Clero univerfo , ove Sergio fa lo ftatuto *una cum Capitulo Ecclefie no-
ftra*, senza farfi menzione di Clero. E già il Capitolo in Napoli fecondo la
già introdotta nuova polizia, comprendeva i titolari delle Chiefe, e delle Dia-
conie. In fecondo luogo nella costituzione di Sergio, ove generalmente parlafi
di Clero, o di Chierici, che vale lo ftello, quefti fi riferifcono alle Chiefe,
ove fono afcritti, cioè alla maggiore Chiefa, o alle altre inferiori della Dio-
cefi, con quelle parole: *Quod multos Clericorum tam NOSTRÆ MAJORIS
ECCLESIAE, quam totius Parochia ipsius propria*; e con quelle altre: *ut fi
quis Clericorum tam Majoris Ecclefie noftrae, quam totius propriae Parochiae no-
ftrae*; ed in tal guifa fi diftingue il Clero della maggior Chiefa dal Clero
inferiore della Diocefi; dappoichè fecondo il linguaggio del tempo per
Parochia s'intendeva la Diocefi. In terzo luogo fi ponga mente, che ove fi
fa menzione di Capitolo, fi ufano le fequenti efpreffioni: *una cum CAPI-
TULO Ecclefie noftrae per notitiam CAPITULI noftrae Ecclefie*; sen-
za dirfi, *una cum Capitulo MAJORIS Ecclefie noftrae*, o *per notitiam Capi-
tuli noftrae MAJORIS Ecclefie*; per dinotare appunto lo ftato, e' il fiftema
della noftra Chiefa di Napoli in tempo appunto di quella nuova erezio-
ne, cioè, che il nuovo già eretto Capitolo col rappresentare il
Clero univerfo e la ragione Diocefana, formava un Corpo del tutto fe-
parato e diftinto, senza averfi ancora arrogato uno fpecial dritto nel-
la Chiefa maggiore, e nelle altre a cui trovavafi afcritto il proprio Clero;
e perciò non fi diffe, nè fi dinominò Capitolo della maggiore Chiefa di
Napoli; ma generalmente *Capitulum noftrae Ecclefie*, nel tempo ftello che
ben fi diftinfe il Clero della maggiore Chiefa dalle Chiefe inferiori nella
rapportata Costituzione. In quarto luogo fi confideri, che dopo la fottoscri-
zione dell'Arcivefcovo Sergio succede quella di Giovanni Arciprete e Cimili-
arca, nella ftella guifa che fi fottoscriffe nell'altra carta di fopra rapportata
del 1177. Or quefto tal Giovanni Arciprete e Cimiliarca quantunque abbia
fottoscritta la Costituzione immediatamente dopo l'Arcivefcovo, e prima de'
Presbiteri Cardinali, pur nondimeno quefto tal Arciprete e Cimiliarca non
fi vede decorato del titolo e della dignità Cardinalizia. Or donde mai que-
fto sì ftano avvenimento? Eccone la piana ragione. In tempo appunto che
fi erette il nuovo Capitolo, convenne darfi luogo ai principali del Clero co-
si della Chiefa maggiore, come delle altre Chiefe inferiori. La Chiefa del
Salvatore, o fia la Stefania era la Cattedra Latina de' noftri Vefcovi: in que-
Aa

granditi i nuovi Canonici lasciassero la vita comune, si restituissero alla secolatesca, e pochi vestigj riteneffero come sono

sta Cattedra fù istituito da S. Attanasio il Collegio di Presbiteri, e Sacerdoti Eddomadarij. Il primo in ordine di questi Presbiteri era colui, il quale dicevasi *Archipresbyter*, il quale anche trovavasi insignito del Cimiliarcato. Quindi è, che nella formazione di questo nuovo Corpo, per serbare nella sua origine il conveniente ordine, che poi turbossi a talento degli Arcivescovi, si dovè dare il primo luogo all' Arciprete della Chiesa del Salvatore, o sia al primo di que' Sacerdoti e Presbiteri, componenti il Collegio degli Eddomadarij istituito da S. Attanasio. Nè conveniva in quelle prime circostanze darsi il titolo di Cardinale a Giovanni Arciprete e Cimiliarca, sì perchè questo tal titolo non poteva mai ad altri convenire in una Cattedrale, se non che al solo Arcivescovo, il quale è il vero ministro *incardinato* alla sua Cattedra, anche secondo l'uso di que' tempi; sì di che può osservarsi quelchè fra gli altri ne hà scritto il Muratori nella Dissertazione LXI., e Tomasini *de benef. part. 1. lib. 2. cap. 16. num. 1. in fin.*, e sì anche perchè non s'incontra antico monumento, che talun Presbitero nelle Chiese Cattedrali abbia ottenuto mai il titolo di Cardinale di tali Basiliche, siccome dall' esempio della Chiesa Romana, e di altre Chiese si può agevolmente ravvisare. In quinto luogo alla sottoscrizione di Giovanni Arciprete e Cimiliarca senza il suo Cardinalato, succede la sottoscrizione di tre Presbiteri Cardinali. Or questi erano i Parochi delle Chiese inferiori, ove si trovavano incardinati. I diaconi poi che succedono, erano que' ministri, che aveano in titolo le diaconie Urbane, e quantunque in que' primi tempi non avessero il titolo di Cardinali, ne' secoli posteriori si vide, che l' usassero, come l' usano tuttravia. In sesto luogo rimane a riflettere, come dal 1183. in cui fù scritta la Costituzione di Sergio, fin al 1255. in cui fù confermata da Alessandro IV. scorsero anni 72. Erasi già, come si è veduto ne' tempi di Sergio Arcivescovo, formato il nuovo corpo del Capitolo, e niuno de' membri che lo composero, avea ancora presa la dinominazione di Canonico, come universalmente s'introdusse nel secolo XIII., specialmente in quelle Chiese, nelle quali non si era introdotta la vita regolare e Canonica. Ma nella conferma dello statuto di Sergio fatta, come si è detto, 72. anni dopo dal Pontefice Alessandro IV., trovasi spiegato così: *Predecessor tuus frater Archiepiscopus, de consensu Capituli fecit statutum, ut unusquisque Canonicus vel Clericus majoris, & aliarum Ecclesiarum Civitatis & Diocesis Neapolitane*, con quel che siegue; riflettendosi che quelle parole, *unusquisque Canonicus vel Clericus* sono relative così alla maggiore Chiesa, come alle altre inferiori: e da ciò può anche desumersi, che il Capitolo già de' Canonici della Chie-

sono del Canto, e del Coro di quel antico istituto, quasi conforme al Monastico. I Canonici adunque della nostra
Cat-

sa di Napoli nel formar un nuovo Corpo, ritenevano col titolo delle Parrocchie, e delle Diaconie anche l'esercizio della cura di quelle Chiese, come che poi in processo di tempo contenti di ritenerne soltanto l'emolumenti e le preminenze, ne commetteressero altrui la cura vicaria e subalterna: ma questa poi cessò colla erezione de' Vicarj Curati con titolo collativo. Sù di che per tutti può valere quelche ne hà scritto il rispettabile Can. Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Sparano nella *Part. 1. delle Mem. Ist. per illustrare gli atti della S. Napolet. Chiesa*, pag. 192. colle seguenti parole.

„ Notati questi titoli, si va a scorgere, che i Preti Cardinali prima ne' loro titoli amministravano i Sacramenti, ed erano divisi ne' Rioni di Napoli: onde furon detti Parrochi. Nella Cattedrale si andava per lo Battesimo, essendo ivi solamente i Fonti Maggiori, e minori, come si è detto altrove. Quando poi si unirono questi Cardinali collegialmente, allora rimase presso 'l Capitolo la potestà di amministrare per la Città i Sacramenti, e non v'era ancora nella Cattedrale Titolo collativo di Parroco. Ne' tempi del Cardinal Alfonso Gesualdo cessò questa cura preeminenziale, che risedeva presso 'l Capitolo, ed i suoi Canonici, e fù stabilito un Vicario Curato col titolo collativo; ed il primo Parroco fù il dotto Sacerdote D. Andrea Iiro, come dice il *de Magistris, de stat. Eccles. Neap. Lib. 1. sect. 11. num. 16. pag. 27. a ter.* „ Ed in ultimo luogo si rifletta, che questo nuovo corpo di Canonici, o sia Capitolo, siccome prima ciascuno di essi godeva de' rispettivi titoli, ne' quali personalmente esercitavano il lor ministero, cioè il Cimiliarca con tutto il Collegio degli Eddomadarj nella Chiesa del Salvatore e nella Stefania, i Presbiteri Cardinali nelle loro rispettive Parrocchie, ed i Diaconi nelle loro Diaconie; così non prima si unì questo nuovo Corpo in un luogo fisso e determinato, che verso la fine del XIII, o principio del XIV Secolo, e questo tal luogo fù la Chiesa di S. Restituta, di cui anche acquistaron gli antichi dritti annessi, che procurarono ne' tempi posteriori con sommo studio, e gelosia di conservare. La qual cosa si farà piuochè manifesta nel seguente capitolo di questa Scrittura.

Si dee inoltre aggiugnere in questa nota un'altro monumento dell'anno 1213. di Anselmo Arcivescovo successore di Sergio III. Il Collegio degli Eddomadarj, di cui fù sempre capo il Cimiliarca della Chiesa del Salvatore o sia Stefania, portò le sue preghiere all'Arcivescovo Anselmo per farsi immune dal pagamento delle collette o sia da alcune solite prestazioni, e per ottenerlo espole, che essi attendevano alla cura indefessa della Chiesa. Si notino le seguenti parole. *Anselmus miseratione divina Neapolitanus Archiepiscopus: Dilectis in Domino filiis*

Cattedrale, i quali non menarono come gli altri Capitoli delle Cattedrali vita canonica, e claustrale, debbono esser

liis *Ægidio Cimiliarcha, & Clericis Congregationis Salvatoris in perpetuum. Pia postulatio voluntatis, effectus debet prosequente compleri, quatenus & devotionis sinceritas, & utilitas postulata vires indubitanter assumat. Cum ergo, dilecte et carissime in Domino fili Ægidi Cimiliarcha Neapolitane Ecclesie, tu & socii tui Clerici Congregationis Salvatoris humiliter et frequenter supplicaveritis nobis, ut intuitu obsequiorum, quae jugiter ac studiosius impendebatis Ecclesie Neapolitanae circa celebrationem divinatorum officiorum, providere deberemus pauperi Congregationi vestrae Salvatoris, videlicet, super gravaminibus & damnis, quae occasione collectarum subtraheret, & frequentius subtrinebat. Nos tam ad supplicem postulationem vestram, quam & ad preces Capituli pro vobis nobis actente porrectas, supplicationes vestras tandem de ipsius Capituli consilio benigne super praemissis duximus admittendas, unde nos volentes vobis, & posteris vestris, qui divinis officiiis, & Ecclesiasticis obsequiis Neapolitanae Ecclesie jugiter insudatis, super hoc gratiam facere specialem, auctoritate presentium dictam Congregationem vestram Salvatoris ab omni Collecta eximimus, & amodo censum esse immunem, statuentes, ut & vos fratres dictae Congregationis Salvatoris tunc solum collectis faciendis teneamini conferre, quando & alii Clerici tam nostra Majoris Ecclesie, quam & omnes alii de Civitate ad contributum collectarum, quae inciderint, personaliter vocabuntur. Un tal privilegio d' immunità fù confermato dall' Arcivescovo Pietro di Sorrento così nel 1217., come nel 1238. e parimenti da Gregorio IX. Papa nel 1235., le cui parole rapportate nella Scrittura del Franchini pag. 74. sono: *Gregorius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Jo. Cimiliarcha, ac Clericis SANCTI SALVATORIS NEAPOLITANI salutem, & Apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis &c.* Il Mazzocchi nella pag. 128. riflettè: *Nam illud SANCTI SALVATORIS NEAPOLITANI discriminis causa posuit, ne forte cum Romana Sancti Salvatoris Ecclesia, hoc est Lateranensi confunderetur.* Vedi Chioccarel. *De Episc. Neapolit. pag. 153. & 139., e Mazzocch. De Eccl. Neap. semp. unic. . . . pag. 128.**

Quest'è quel documento, su di cui il nostro Contradittore, seguendo le tracce del Ch. Can. Mazzocchi crede, che i Canonici della Cattedrale sollevano da quella miseria e povertà in cui languivano gli Eddomadarj, rapportandone le parole: *sublevandi ex miseriis erant? Ditaverunt.* Ma con buona pace così dell' immortale Mazzocchi, come di colui, che in questa tal ditazione vuol seguirne le tracce, il rapportato privilegio di Anselmo non fa parola nè poco nè punto della predetta ditazione. Erasi, come si è di sopra accennato, in tempo del Predecessore Arcivescovo Sergio III., o sia pochi anni

fer contenti di aver avuta origine il lor corpo, somigliante a quella del Collegio de' Cardinali della Chiesa Romana-

anni prima, eretto il nuovo corpo, detto Capitolo, che si compose per lo più de' Titolari, e questo nuovo Corpo, oltre di averli arrogato il dritto del rimanente Clero, non ancora vivea collegialmente; nè aveva fondi per se sufficienti che potesse altrui somministrarne: dappoichè siccome si è di sopra dimostrato colla Bolla di Sergio III. del 1183., confermata da Alessandro IV. nel 1255. era tale la miseria di que' che poi si dissero Canonici e Chierici della Chiesa di Napoli per la tenuità de' loro Beneficj, che per avventura fruttavano poco in que' tempi, che si dovettero conceder loro i frutti de' beneficj maturati *post mortem*. Ma nel Privilegio di Anselmo di che altro si parla, che della semplice esenzione di Collette? E per ottenerla la Congregazione del Salvatore, o sia il Collegio degli Eddomadarj, espone da una parte l'inflessa cura nel culto della Cattedrale, e dall'altra non conveniva per ottener la grazia dinominarsi ricca Congregazione, ma povera; ma non già ridotta a quella miseria, che si decantò forse per gli altri in tempo di Sergio III., e più chiaramente lo espresse lo stesso Capitolo ad Alessandro IV. per la conferma nell'anno 1255., ove si fa menzione anche di Canonici, che da quella miseria furono sollevati. E donde mai poi apparisce, che la Congregazione del Salvatore ottenesse non già la pretesa ditazione dal Capitolo, ma la semplice immunità dalle Collette dallo stesso Capitolo? Il solo Arcivescovo Anselmo si attribul la facoltà di spedire un tal Privilegio, nè quelle parole *ad preces Capituli*, possono mai indurre quel **SUBLEVANDI EX MISERIIS ERANT? DITAVERUNT.**

In oltre si pretese dal Ch. Mazzocchi nella *dissert. De Eccl. Neap. semp. univ. &c. pag. 125. & seq.*, che il dirsi nel diploma di Anselmo *Tu* (cioè Egidi Cimiliarcha) *et socii tui Clerici Congregationis Salvatoris*; quel *Socii* valesse lo stesso, che *Commilitones*; come se il Cimiliarcha fosse così dappià degli Eddomadarj, com'è un sovrano Comandante di armata co' suoi soldati, che per dar loro coraggio sul campo di battaglia gli chiama *socios & Commilitones*; soggiungendo, che fu sempre il Cimiliarcha sopra gli Eddomadarj in un altissimo grado, sì per aver un tempo fissa le sue armi gentilizie sopra il coro, sì per godere il dritto di due suffragj, sì per portare nel coro, o nelle processioni, purchè non ci siano gli altri Canonici, il bastone ornato in segno della sua prefettura, come anche per non ammettere al suo lato nelle funzioni alcuno degli Eddomadarj, soggiungendo, che il dirsi parimenti nel recato privilegio di Anselmo quelle parole: *Unde nos volentes vobis & posteris vestris, qui divinis officiis, & Ecclesiasticis obsequiis Neapolitana Ecclesia jugiter insudatis. Istud insudandi verbum, (sono sue parole) palam*

mana, ed indi molti particolari dritti si trasfero nel lor Capitolo così col possesso dell' antichissima Chiesa di S. Resti-

palam ostendit, illorum Ecclesiastica obsequia etiam in everrendis sordibus, in lampadum cura, in pulsandis campanis, mortuis sepeliendis, & id genus aliis laboriosis Copiatarum ministeriis, de quibus alibi dicam, fuisse versata. Ma salvo sempre il rispetto a lui dovuto, non si saprà mai immaginare, come trattandosi di una Congregazione, e di un Collegio Ecclesiastico istituito nella Chiesa Cattedrale del Salvatore, del qual Collegio il Cimiliarca era ed è il capo, ma tutt' insieme subordinato al proprio Arcivescovo e Prelato, si possa dire, che i membri componenti la Congregazione e 'l Collegio del Salvatore, abbianfi a riputare così inferiori di grado al Cimiliarca lor capo, come sono i Commilitoni, rispetto ad un Imperadore di armata, allor quando dicendosi nel diploma, *Tu & socii tui Clerici Congregationis Salvatoris*, non si trattava di dare una battaglia: anzi non si fa altro che porre il Cimiliarca in ugual grado cogli altri membri del Collegio, che gli chiama semplicemente *socii*, per mostrare appunto l' uguaglianza di quella Ecclesiastica società e Congregazione, e non sembrerà se nonchè violenta e strana la contraria interpretazione. Oltre che quelle parole, *qui divinis officiis & ecclesiasticis obsequiis Neapolitanae Ecclesiae jugiter insudatis*, essendo relative a quel *Tu, et socii tui*, e perciò relative non meno a' socij del Cimiliarca, che allo stesso Cimiliarca; nè seguirà secondo l' interpretazione Mazzocchiana, che questo tal Cimiliarca doveva essere il primo tra i suoi socij e Commilitoni in questa Ecclesiastica zuffa ad *insudare* ancor egli *in everrendis sordibus, in lampadum cura, in pulsandis campanis, mortuis sepeliendis, & id genus aliis laboriosis copiatarum ministeriis*. Potranno intanto gloriarsi i Canonici della Cattedrale di trovarsi fin dalla sua origine perpetuamente aggregato nel lor Capitolo un Capo sì benemerito di quella sì esemplare Congregazione del Salvatore, che non ischifava i presupposti fordidì ministerj, per conservare appunto il vero spirito di umiltà nel culto di quell' augusto Tempio della Cattedrale del Salvatore, a cui fu da S. Attanasio perpetuamente dedicato.

Dippiù il dirsi dal Mazzocchi, che il Cimiliarca sia capo di una tal Congregazione, conferma la qualità di vero Collegio, e per conseguenza la primitiva sua istituzione; dappoichè l' esservi un Capo perpetuo contraddistinto colla qualità di Cimiliarca, è secondo l' istituto di ogni ben formato Collegio e Corpo Ecclesiastico: Il dirsi che abbia due voti nelle deliberazioni del Collegio, cid meriterebbe un serio esame, dappoichè nelle Costituzioni Vescovili dell' Arcivescovo Annibale de Capua si ritrova registrato: *Cimiliarcha non potest eligi in Cellarium, vel Puntatorem, aut Auditorem; ve-*

rum

stituta, come in virtù di rappresentare il Clero universo con precedere agli Eddomadarij nella stessa Maggior Chiesa

rum potest cum velit revisionibus computorum , & rationum Cellarariorum , ac servitii per Hebdomadarios prestiti interesse , & UNICUM tantum votum in iis habet . E se si voglia ciò accordare , si può dire , che si è introdotto per economia , per escludere le parità ; e questa sola preminenza si osserva parimenti in altri corpi Ecclesiastici , come fra gli altri nel Capitolo di Trento, il cui Decano pretendea due voti, *V. Card. de Luca disc. 28. de Canon.:* anzi si è talvolta osservato anche nel corpo de' Magistrati Laici , ovè prima al Capo di tali corpi per escludere le parità , si è accordato un doppio suffragio , come prima negl' incidenti delle cause di tal prerogativa godea il Presidente del S. C. Ed oggidì il primo del Magistrato Militare ha nelle decisioni due voti.

Che il Cimiliarca poi porti il bastone in segno di Prefettura , questa tal introduzione quantunque sia recente , e gli fu accordata dalla Congregazione de' Riti non prima del 1619., pur nondimeno è uniforme a tanti altri corpi Ecclesiastici , il cui Capo si distingue con tal segno , il quale si usa specialmente da Cantori delle Cattedrali . Tal uso è in Francia , in Sicilia , e specialmente in Malta , ed altrove . E finalmente che un tempo il Cimiliarca avea fisse le sue armi Gentilizie sopra del Coro ; questa novità fu repressa in modo dall' Arcivescovo in tempo del Cimiliarca *Bozzuti* , che il primo commise sì fatto attentato , che non hanno osato , ne osano più i Cimiliarchi far uso di questa così insigne vanità . All' incontro nelle adunanze del Collegio il Cimiliarca non si considera che come Eddomadario , e come primo tra essi , non ha sedia con iscabello , ma uguale agli altri ; se non che il primo luogo gli si debbe , come conviene ad ogni ben formato Collegio .

Ma non possiamo tralasciare, come il Ch: *Mazzocchi* abbia interpretate quelle parole: *Divinis officiis & Ecclesiasticis obsequiis Neapolitane Ecclesie jugiter insudatis* , per li più vili e sordidi servizj di quell' augusto Tempio del Salvatore , senza ben ponderare le altre notabilissime parole dello stesso Privilegio di *Anselmo* , le quali sono : *ut intuitu obsequiorum , que jugiter ac studiosius impendebatis Ecclesie Neapolitane circa CELEBRATIONEM DIVINORUM OFFICIORUM :* e quelle medesime, *QUI DIVINIS OFFICIIS JUGITER INSUDATIS* . Queste tali espressioni secondo il linguaggio di que' tempi , sono relative appunto all' istituto del Collegio degli Eddomadarij , di dover ogni dì celebrare i divini officj , ed in questi divini officj era compresa la Messa pubblica e Conventuale secondo la primitiva Istituzione . Ed acciocchè non possa recarsi in dubbio questa verità , per tralasciare altri monumenti che la confermino , farà sufficiente qualche lo stesso Can: *Mazzocchi*

fa del Salvatore : Chiesa propria degli stessi Eddomadari
per la celebre istituzione fattane dal Santo Vescovo Attanasio.

zocchi nella sua Operetta intitolata: *Actor. Bonon. S. Januar. & socior. mart. vindic. reper. fol. 68. not. 26.* avvertì. *Nominis officii ambitu tum Dominicum, tum cursus Ecclesiasticus, tum ομολογια, sive sermo, & quidquid demum in Ecclesia colendi Numinis gratia in CONVENTU gerebatur, veniebat. Rationem nominis elegantem ex ipsa vocabuli latina notione acceptam in Cypriano animadverti.*

Ed invero siccome il glorioso S. Attanasio con avere stabilita la Messa pubblica quotidiana nella Cattedrale Chiesa del Salvatore, la quale dicevasi *Missa super populum*, e si celebrava *publice ac solemniter, Clero & populo adstante, offerente, ac communicante* (Vedi il *Card. Bona Rer. Liturg. lib. 1. cap. 13.*): così tutta questa sì sacra e solemne funzione che conteneva il pubblico principal atto di Religione, era compreso nel nome liturgico di *vero officio divino*: di maniera che Theodulfo ne' suoi Capitulari presso *Tommas. parte 1. lib. 2. cap. 25. num. 1.* in parlando appunto del pubblico sacrificio avvertì: *Admonendus est populus, ut ante publicum peractum officium, ad cibum non accedat.* Ma quel che dovrà fare più impressione è appunto, che in que' tempi sotto nome di *Divini Uffizj* s' intendea tal volta la sola Messa privata.

L' eruditissimo Monsignor Garampi in una nota alla pag. 48. della Leggenda della B. Chiara da Rimini cap. IX. avvertì, che „ non era insolito „ presso gli antichi sotto nome di *Divini Uffizj* intendere talvolta il solo „ Sacrificio della S. Messa anche privata. Nelli nostri statuti (parla della sua Chiesa di Rimini) alla Rubrica *de una Missa dicenda omni mane in „ Palatio Communis*, si ordina, che *in Palatio dicti Communis fieri debeat „ una Capella cum uno Altari, in quo singulis diebus DIVINUM OFFI- „ CIUM celebretur in mane, ad hoc ut D. Potestas cum suis Judicibus & „ familia Divinum Officium audire possit, & Sacrificio interesse. Cui Altari „ servire debeant Fratres Predicatores, Minores, Heremitarum &c., videlicet „ quod quilibet Conventus per hebdomadam dictum Officium super dicto Altare „ valeant celebrare, mittendo unum Presbyterum sive Fratrem ad dictum Officium „ celebrandum in Altari predicto. Et dictum Altare habere debeat calicem & „ alia paramenta decentia ad celebrandum &c. qua, dicto DIVINO OFFICIO „ celebrato, reponi debeant in uno scrineo &c. OFFICIUM* usò assolutamente „ per la Messa anche Innocenzo IV. in una sua Bolla dell'anno 1250. *Can- „ tor qui ad Officium ante Gloriam de introitu Missae non venerit, & qui in „ Officio usque in fine Postcommunionis non permanserit, debita distributione „ privetur*, *Bullar. Basil. Vasic. tom. I. pag. 127.* Lo stesso dottissimo Scrittore aggiunse di più nell' Indice della sua erudita Opera pag. 560. le seguenti parole. „ Onde in un Rituale del XII. Secolo de' Canonici di Città di Castello dicesi, che *totum Officium Missae, idest Ordo, in quatuor „ dividitur species, idest preces, orationes, postulationes, gratiarum actio- „ nes.*

XII. Nella erezione de' Capitoli delle Cattedrali rappresentanti il Clero Diocesano convenne parimenti assegnare luogo o fe-

Vanamente adunque si studiarono così il dotto D. Agnello Franchini nella Scrittura pubblicata nel 1. Agosto del 1750. intitolata : *Ragioni per l' Ill. e Rev. Capitolo della Metropolit. Chiesa di Nap. contro alle pretenzioni dei RR. Eddomad. della med.*, come il celebratissimo Mazzocchi nella volominosa Dissert. del 1751. *De Cathed. Eccl. Neap. semp. un. &c.*, di far credere la prima volta dopo il silenzio di IX. secoli, che la istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarij, non fosse, come si è creduto per IX. secoli, del Collegio degli stessi Eddomadarij, ma del Capitolo de' Canonici della Cattedrale; supponendo che S. Attanasio avesse istituito sette Presbiteri Cardinali, e sette Diaconi componenti l' antico Capitolo Napolitano, acciocchè i sette Presbiteri Cardinali *per hebdomadas* in ogni di celebrassero la pubblica Messa. Ma questa non solo è una preta e pura ipotesi, ma eziandio è contraria a tutt' i monumenti di quella età, e soprattutto si oppone alla disciplina Ecclesiastica di que' tempi, in cui da S. Attanasio fu istituito un tal Collegio. Lo stesso ragguardevole Can. Sparano, il quale mostrasi ancor egli persuaso, che S. Attanasio avesse istituito i sette Presbiteri Cardinali componenti il Collegio per la pubblica Messa nella Chiesa del Salvatore, non è concorso nel sentimento, che anche questo S. Vescovo avesse nel tempo stesso istituito i sette Diaconi. Le sue parole si leggono nella par. 1. delle sue mem. *Istor. cap. XI.*, Il Ch. Mazzocchi pensa che S. Attanasio, „ sia fosse stato l' istitutore de' XIV. Canonici Cardinali di questa Chiesa, „ e che sotto nome degli Eddomadarij, fondati a celebrar quotidianamente „ la Messa pubblica; giusta il costume della Chiesa Romana, debbansi intendere i sette Preti Cardinali, oggi detti Canonici, essendo verisimile, „ che anch' egli fondati avesse i sette Diaconi. Noi sopra quanto al settenario numero de' Diaconi non ci siamo accordati col medesimo per lo Canone del Concilio di Neocesarea, che ne prescrisse il settenario numero per „ ogni Città, ancorchè ampia si fusse; nè ci accordiamo ora, perchè lo stesso S. Attanasio fu il settimo Levita della Chiesa Cattedrale; come notato si è altrove, nè è vero che fosse stato il settimo Levita della Chiesa „ di S. M. Maggiore, della quale fu solamente ordinato Chierico. Lo dimostro chiaramente „ &c.

Rimane ora a vedere, qual fondamento abbia la ipotesi del Franchini e del Mazzocchi nell' opinare, che S. Attanasio abbia istituito il Collegio di sette Presbiteri Cardinali, e di sette Diaconi. Essi non possono ricorrere all' autorità di Gio. Diacono, il quale non fa mica menzione di Presbiteri Cardinali, e nè anche all' autorità dell' Autore della vita e translazione di S. Attanasio, il quale espressamente disse, che quel Santo *constituit Sacerdotes Hebdomadarios in Ecclesia Salvatoris, quæ Stephania vocatur*, senza nè anche far parola di Presbiteri.

o sede, e questo per lo più ottennero nelle Chiese maggiori, ove era posta la Cattedra de' Vescovi presso cui

sbiteri Cardinali e molto meno di Diaconi. Vedendosi intanto smarriti, ricorrono ad uno stabilimento del Romano Pontefice Stefano IV., o secondo altri III. che resse la Chiesa Romana dall'anno 768. Questo tale stabilimento vien così riferito dal Tommasini *De vet. & nova Eccl. discip. part. 1. lib. 2. cap. 116. n. 2. Stephano forsan IV. non immerito quis id adscripserit, ut ab aliis Metropoleos Romane suffraganeis septem propinquiores discreverit, quos Cardinales dixerit, jussitque ut Dominicis diebus ad altare B. Petri mysteria celebrarent.* „ *Hic Statuit,* „ *ut in omni Dominico die a septem Episcopis Cardinalibus Hebdomadariis,* „ *qui in Ecclesia Salvatoris observant, Missarum solennia super altare B. Pe-* „ *tri celebrarentur* „ : su di che così il Franchini nella pag. 90. e seg., così il Mazzocchi nella pag. 123. de *Eccles. Cathedr. &c.*, come lo Sparano nella pag. 179. e seg. argomentano, che avendo S. Attanasio istituito i Sacerdoti Eddomadarij per la celebrazione della Messa pubblica *ut mos est Ecclesie Romane*, siccome il Pontefice Stefano III. a tal funzione prescelse i sette Vescovi Cardinali, così i Sacerdoti Eddomadarij si debbano intendere per i Presbiteri Cardinali della Chiesa di Napoli. Anzi il Can. Mazzocchi nell'altra Opera intitolata, *De Sanctor. Neap. Eccl. Episc. cultu*, pag. 377. ove di nuovo commenta le parole della vita di S. Attanasio, scrisse così :

„ *Constituit Sacerdotes Hebdomadarios (cave illos XXII. accipias, qui nunc* „ *in Ecclesia Neap. id nomen gerunt, quippe qui haud antiquiores 415.* „ *annis sunt; ut copiose ostensum est in Dissert. de Cathed. unic. P. 2., ve-* „ *rum intellige Canonicos Presbyteros Cardinales VII. (qui adhuc sunt)* „ *in Ecclesia Domini Salvatoris, que Stephanina vocatur (quæque post cre-* „ *ctam hodiernam Cathedralẽ caput vocari Sancta Restituta, ob illatas* „ *scil. Sanctæ Restitutæ reliquias ex antiquiori, ejus nominis Ecclesia) qui* „ *in ea continuis diebus publicam Missam celebrant, sicut mos est Ecclesie* „ *Romane: in qua nimirum septem Episcopi Cardinales QUOTIDIE Mis-* „ *sam in basilica Lateranensi celebrabant, ut in eadem Dissert. Antiquo-* „ *rum testimonio ostendimus. Id imitatus Athanasius, Presbyteros Cardinales* „ *septem in Ecclesia Neap. idem facturos instituit.* „

Pronte sono le risposte alle recate supposizioni. Primieramente fa d'uopo riflettere esservi differenza grande fra lo stabilimento fatto da Papa Stefano III, o IV., col Collegio Attanasiano; imperciocchè quel Pontefice stabilì, che la Messa solenne *super altare B. Petri si celebrasse omni Dominico die*: all'incontro S. Attanasio determinò, che tal Messa pubblica si celebrasse *ogni di*. Or egli è da avvertire, che ne' dì festivi, e specialmente nel giorno di Domenica, o sia nel dì del Signore, il celebrante esser dovea il proprio Vescovo, ed ove questi fosse impedito, tal solenne funzione si faceva per lo più

per lo più menavano vita claustrale. Nella nostra Napoli non si potea praticare lo stesso, perciocchè nella Chie-

più adempire da' Corevescovi prima della loro abolizione, appunto perch' eran insigniti dell' ordine Vescovile. Vedi *Tomas. part. 1. Lib. 2. cap. 1. num. 2. 7. 9. e 16.* Nella Chiesa di Roma il Papa, il quale avea i suoi Vescovi suffraganei, acciocchè in ogni Domenica non mancasse il solenne Sacrificio nella Basilica Lateranense, invitò tra i Vescovi suffraganei i più vicini a Roma ad adempire l'un dopo l'altro quel solenne Ministero *super Altare B. Petri*; nè era permesso ad altri dopo il Romano Pontefice, che a questi soli Vescovi vicini, aver accesso al sacrosanto Altare di quella Lateranense Basilica: *quibus solis*, (son parole di S. Pier Damiano. II. Ep. 1.) *post Apostolicum, sacrosanctum illud Altare licet accedere, ac divini cultus mysteria celebrare.* Quindi è, che non si comprende, come il dottissimo Mazzocchi abbia creduto, che il Papa Stefano III. contro a ciò ch'è scritto, abbia stabilito che que' Vescovi vicini a Roma *quotidie* celebrassero nella basilica Lateranense la Messa solenne; laddov'è chiaro, che un tale stabilimento riguardò solo il giorno di Domenica, e non già tutti gli altri dì della settimana: anzi non tutt' insieme doveano que' Vescovi venir in Roma a celebrare tal funzione, ma un di essi per ogni Domenica, per supplire le veci del Papa talvolta impedito, giacchè que' medesimi Vescovi non poteano nè doveano secondo l'antica disciplina lasciare ogni giorno, o in tutte le Domeniche il culto delle proprie loro Chiese, in cui erano incardinati. Da ciò avvenne, che come prima questi Vescovi vicini aveano parte col Clero e popolo nella elezione de' Romani Pontefici, ed aveano la privativa nell'ordinazione del Papa, allorché poi si escluse il popolo e l' rimanente Clero dall' antica e primitivo suo diritto, e si devolve ai principali del Clero Romano, questi medesimi sette Vescovi furono i primi ad essere aggregati nel Collegio Apostolico.

In secondo luogo si rifletta, che i Vescovi di cui parliamo, non composero mai un Collegio nella Basilica Lateranense; dappoichè siccome in quell' antica Basilica eravi il Clero ascritto, così introdottavi da Alessandro II. nel XI. secolo la vita Canonica, secondo il costume di que' tempi, altro dritto non ci conservarono que' medesimi Vescovi, che di sovrintendere ed invigilare sullo stesso Clero Lateranense. Monsig. Garampi nell' erudita Opera intitolata, *Memorie della B. Chiara di Rimini*, nella *dissert. 9. pag. 302.* fa parola di una ordinazione già fatta da Papa Anastasio IV. nel 1154. e di un' altra quasi consimile da Papa Onorio III. dell' anno 1216. il quale in tempo appunto ch' era ridotto al Collegio de' Cardinali l' antico dritto del Clero, prescrisse così: *ut in eadem Basilica Lateranensi Regularis Ordinis & Disciplinæ viget inviolabiliter auxiliante Deo custodiatur & servetur, unum-*
quod-

Chiesa maggiore del Salvatore, o sia la Stefania trovavasi già molti secoli prima istituito il Collegio degli Eddomadarj,

quemque Cardinalium Episcoporum, qui ad Domini Altaris sunt servitium deputati, semel in hebdomada de observantia Regule cum Fratribus Capitulum tenere, & si quid grave corrigendum fuerit, cum consilio Prioris & Fratrum per ipsos vice nostra emendari statuimus. All'incontro S. Attanasio in Napoli prescrisse la Messa pubblica quotidiana nella Chiesa del Salvatore, ed a tal uopo non dovea andar in cerca de' Presbiteri Cardinali, o sia de' Parochi addetti perpetuamente a' loro titoli, di cui non fa mica parola; ma credè necessario ed indispensabile la erezione di un Collegio di Sacerdoti Eddomadarj, acciocchè non già nella sola Domenica, ma in tutti i giorni della settimana il publico Sacrificio si celebrasse. Dovea adunque formar un Collegio separato e distinto dagli altri Parochi incardinati a' loro titoli, e per questa nuova creazione dovè parimenti costituire un fondo alla sussistenza del nuovo Collegio, con quelle parole di Giovanni Diacono, *Offerens ibidem terras, ex quibus ejusmodi aleretur Collegium*; la qual cosa non fu necessaria di praticarsi in Roma per li Vescovi deputati ai sacrificj solenni nelle sole Domeniche, come quelli, che celebrando a vicenda in vece del Papa, non erano altrettanti a quel divino officio quotidiano, a cui obbligò il nostro S. Vescovo Attanasio il nuovo Collegio. Quindi è, che maggior lume riceve la fondazione di S. Attanasio dal di sopra rapportato privilegio dell' Arcivescovo Anselmo, ove dicendosi, che la Congregazione e 'l Collegio del Salvatore *divinis officiis jugiter insudabat*, si fa chiaro, che i membri di questo Corpo col loro Cimiliarca adempivano esattamente il primitivo loro istituto, il quale fu di attendere al publico divino Offizio, o sia alla publica Messa quotidiana. In terzo luogo si avverta, come il Cimiliarca e gli altri Eddomadarj godono ciascuno della propria Prebenda, il che surse anche dalla prima istituzione Attanasiana, dappoichè quel S. Vescovo stabilì il fondo per il nuovo Collegio a prò di ciascun di essi, *ad eorum sumtus necessarias rerum distribuit opes*. Questa tal distribuzione fu senza fallo di quelle porzioni, che poi si dissero comunemente Prebende; ed è parimente notabile che quella del Cimiliarca, il quale fu certamente in origine il primo di quel Collegio, com'è tuttavia, non ostante che poi tre secoli dopo nel formarsi il nuovo corpo del Capitolo vi si fosse perpetuamente aggregato, ritenne la più pingue prebenda di tutti gli altri Canonici, giacchè il Mazzocchi seguendo la sua ipotesi che S. Attanasio con offerir le terre, *quibus eorum aleretur Collegium*, le avesse assegnate ai Canonici, soggiunse nella pag. 123. *De cath. Eccl. semp. us. . . ex quibus opinor terris ille septem presbyterales prebenda postea constituerunt: supra quas Cimeliarchalis hodieum optimissima est*. La qual confessione degl' istessi Canonici vieppiù conferma quella verità, che non

darj, a quali per originario loro istituto fu commesso l' esercizio del principal atto di Religione, qual fu la celebra-

bra.

non si potrà mai con qualunque studio ed impegno adombrare, cioè che la istituzione del Collegio di S. Attanasio fosse stata fatta non già per li Canonici, il cui Corpo o Capitolo formossi III. secoli dopo, ma per quel Corpo di Ecclesiastici, quali oggi sono gli Eddomadarj col Cimiliarca lor capo, e che nel diploma dell' Arcivescovo Anselmo furono distinti col nome di Congregazione del Salvatore, nella cui Basilica per li quotidiani pubblici divini officj fu da quel Santo Vescovo istituito il loro Collegio III. secoli prima, che comparisse il Capitolo de' Canonici, e che formasse un nuovo segregato Corpo e Collegio, e si arrogasse l' antico diritto del Clero Diocelano.

Finalmente non convien tralasciare di por mente a quelle parole: *ut mos est Ecclesia Romana*, cioè che S. Attanasio avea istituito il Collegio nella Chiesa del Salvatore per la Messa pubblica, secondo la liturgia della Chiesa Romana. Così il Franchini nella pag. 95. e seg., come il Mazzocchi nella pag. 124. hanno opinato, che le recate parole *ut mos est Ecclesia Romana*, sieno relative all' uso particolare introdotto in Roma nella Basilica Lateranense; anzi il Franchini aggiunse di più, che non poteano quelle parole riferirsi, che si dovessero qui celebrare pubbliche Messe giusta il rito Latino. Si è di sopra osservato, esservi gran differenza tra l'istituto Attanasiano collo stabilimento fatto in Roma da Stefano III. o IV. nella Basilica Lateranense. Si potrebbe più tosto opinare che l'istituto Attanasiano fosse simile a quello della Basilica Vaticana, secondochè fu scritto da' due Assemani Zio e Nipote, i quali per altro per difetto delle debite notizie non ben compresero nè l' antica polizia della Chiesa di Napoli nè le sue vicende, e perciò si trassero in molti abbagli. Ma ci piace di qui riportare in quanto alla sola contestazione del fatto, e non di altre circostanze le parole di Giuseppe Luigi Assemani nella Scrittura intitolata: *Votum pro rei veritate pag. 155.* le quali sono le seguenti: *Quarto, ad Hebdomadarias quod spectat, ut a S. Athanasio primo Episcopo, ut quotidie Divina Officia, Missarumque solemnitas in Cathedrali celebrarent, instituti instar Canonorum Sacrosanctae Basilicae Vaticanae ita se habuere, ut quemadmodum Vaticanani in sua Basilica cum Cardinali Archipresbytero sine Beneficiatis usq. ad an. 1277.: Ita & ipsi cum Cardinali Cimiliarcha quotidie in Stesania Divinorum Officiorum, Missarumque celebrationi incumbere, donec S. Pius V. Canonorum Metropolitanae hoc est Cardinalium Presbyterorum, Diaconorum & Subdiaconorum Collegiam in quotidiano Chori servitio Hebdomadarias adjuvans, hos quidem usque inferiores a primis sua institutione ordinis ad conditionem Beneficiarum Basilicae Vaticanae redegit; Canonicos vero usque qui in suprema Ecclesia Neapolitanae post*

brazione della pubblica messa. Si dovè adunque dar altro ricovero al nuovo Capitolo de' Canonici, e questo fu dato

post Episcopum gradu semper exstiterint ex dignitate quam instar Romanae E. C. obtinuerant ad communem Canoniorum Italiae formam deiecit, nulla primariorum institutionis, seu fundationis habita ratione. Dalle recate parole, lasciando stare di riflettere sul dippiù, che attentamente si crivella in questa Scrittura, è sufficiente il rilevarsi che un Clero propriamente ascritto alla Basilica Vaticana, fin all' anno 1277. adempiva l' Ufficio quotidiano della Messa pubblica, a differenza di quel che praticavasi nella Basilica Lateranense per le sole Domeniche. Or siccome in queste due Basiliche Pontificie eravi un Clero ascritto, come ci è tuttavia, e nell'una, o sia nella Lateranense nelle Domeniche i Vescovi convicini celebravano in vece del Papa, e nell'altra, o sia nella Vaticana, dove s'istituì un Capo qual' è l' Arciprete decorato della dignità Cardinalizia, si adempiva alla Messa pubblica quotidiana, senza che così nell'una come nell'altra Basilica dal Clero ascrittovi ne sorgesse il Collegio de' Cardinali; così nella Basilica del Salvatore di Napoli introdottavi la Messa pubblica quotidiana, *ut mos est Ecclesiae Romanae*, e volendosi queste parole restringere all' uso e pratica particolare di Roma, nè seguita, che il Collegio o Congregazione del Salvatore di Napoli col suo Cimiliarca, che ne' tempi più antichi dicevasi anche Arciprete, abbia fin da S. Attanasio rappresentato il Capitolo della Basilica Vaticana, o anche il Capitolo della Lateranense, giacchè nè all'uno, o all'altro Capitolo è stato mai surrogato il Collegio de' Cardinali che compone il Clero eminente della Chiesa Romana, siccome i nostri Canonici si potrebbero bene contentare, che nella Chiesa di Napoli rappresentino un somigliante Collegio, senza inutilmente confonderlo col Collegio o Congregazione Attanefiana.

Ma la più vera interpretazione delle recate parole, *ut mos est Ecclesiae Romanae*, par che sia quella che cid si stabilì dal S. Vescovo, perchè così richiedeva la ragion del rito nella Cattedrale Latina del Salvatore per distinguersela appunto dalla greca Liturgia, che tuttavia avea vigore in Napoli in quel secolo IX. Sù di che farem uso di un argomento, che lo stesso Ch. Mazzocchi rilevd nel *Comment. sul Calend. marmor.*, prima di essere mal suo grado indotto a scrivere a prò del suo Capitolo. Questo valentuomo nel Commento suddetto, e propriamente in *Diatriba de state marmorum part. 2. cap. 2. §. 1.*, così ragiona su di quelle parole di Giovanni Diacono in parlando di S. Attanasio, *Ordinavit etiam ut in Ecclesia Salvatoris omni die Missa publica cum diptychis celebretur*; cioè: Che siccome prima di S. Attanasio la Messa pubblica celebravasi in certi stabiliti giorni, così il Santo prescrisse, che *quasidie in Cathedrali prageretur.*

Indi

to nella Chiesa di S. Restituta, che col Clero Greco rappresentava l'altra Sede o Cattedra. E perciò, come vedremo

Indi con ciò dimostra, che prima di quella istituzione non tutt' i giorni erano Liturgici, ma ch'eranvi anche quelli, che Aliturgici si dicevano, quali appunto erano i di non festivi; e volendo penetrare più a fondo quel che intese il Cronista Diacono colle recate parole, scrisse, che eravi in effetto in Napoli prima di S. Attanasio la Liturgia quotidiana, ma or in una, o in altra Basilica, come richiedeva l'ordine delle stazioni, o delle sinassi; ma che S. Attanasio, non abolite le suddette stazioni o sinassi, fù il primo a stabilire, come un privilegio della Cattedrale, che avesse tutt' i di liturgici. *Omnino enim* (sono sue parole), *hoc sibi vult Chronographus, ante Athanasium fuisse quidem Liturgiam Neapoli quotidianam, verum nunc in una, nunc in alia Basilica, ut ordo sive stationum sive statarum Synaxium (nam aliter Latini, aliter Græci id vocare amabant) poscebat. At vero Athanasius non abolitis stationibus, Synaxibusque, hoc primus sancivit, ut esset hoc Cathedralis veluti privilegium, ut dies omnes haberet liturgicos.* Indi avverte, che quel Calendario, cui e' commenta, fù disposto ad uso così della Cattedrale, come delle altre Chiese, recandone un certissimo indizio, che molti di que' Santi, il cui culto si fa da Greci in diverso di che da Latini, nell' uno e nell' altro di trovansi segnati nel sudetto Calendario. La qual cosa egli sinceramente interpreta così, colle seguenti parole: *Quod ita equidem interpretor, uno die eos Sanctos prepositos fuisse in Cathedralis alteriusve latine Ecclesie usum, in qua eo die statio recurreret, altero vero die in cujuspiam Græci ritus Ecclesie commodum (nam ejusmodi plures adhuc nono seculo, ac porro Neapoli fuisse, non est dubium) in qua synaxim anniversariam celebrari necesse erat.* Ed ecco quanto è mirabile la forza della verità, che si conferma quanto da noi si è dimostrato colla stessa sòda interpretazione fatta dal Ch. Mazzocchi intorno alla quotidiana Liturgia istituita la prima volta nella Cattedrale del Salvatore da S. Attanasio, la quale interpretazione è così ben fondata, come quella che fa vedere la necessità de' due riti ch'eranvi in Napoli nel IX. secolo, l' un Greco, e l' altro Latino; e che siccome nella Chiesa del Salvatore come Chiesa Latina erasi confermata la Latina liturgia, *ut mos est Ecclesie Romane*, così di necessità dovea avvenire, che nella Chiesa Greca di Napoli vi si celebrasse la Greca liturgia, secondo la diversità de' riti Greci e Latini.

Per la qual cosa convien conchiudere sù di quanto si è detto, che il corpo del Capitolo e de' Canonici non fù prima formato nella Chiesa di Napoli che sotto Sergio III. Arcivescovo contemporaneamente al Pontificato di Alessandro III., e che prima di questo tempo tutto l' antico dritto risedeva presso del Clero universo: Che la formazione di questo nuovo Corpo
fu

mo a suo luogo, varj dritti di questo Clero Greco si trasferuero nel nuovo Capitolo, che acquistò quella Chiesa.

R

CA-

fù a somiglianza di qualche in Roma si praticò, per escludere non meno il Clero delle Basiliche, che di tutta la Chiesa Romana per far assorbire da' principali del Clero istesso tutt' il dritto e la ragione Diocefana: Che tre secoli prima di questo sì gran cambiamento di disciplina S. Attanasio Vescovo di Napoli avea eretto il Collegio de' Sacerdoti Eddomadarij, per far celebrare nella Cattedrale Chiesa del Salvatore la Messa publica quotidiana secondo il rito latino: Che questo nuovo Collegio, detta anche Congregazione del Salvatore, come unicamente addetto alla Chiesa Cattedrale latina, ebbe i suoi fondi, le sue distribuzioni o Prebende, unitamente col Cimiliarca, che fù sempre, ed è attualmente il primo di questo Corpo: Che questo Cimiliarca nella formazione del Capitolo fatta III. secoli dopo, come Capo di questo Collegio, fù cogli altri Parochi detti Presbiteri Cardinali, e con i Diaconi regionarij, compreso nella formazione del nuovo Capitolo de' Canonici della Chiesa di Napoli: Che questi Parochi, o Preti Cardinali, com'erano addetti a' loro titoli, non poteano formare quel Collegio perpetuo istituito da S. Attanasio, dappoichè chiaramente costa, che questi anche dopo la formazione del Corpo del Capitolo ritenevano l'esercizio della cura delle loro Parocchie, e ne traevano gli emolumenti, laddove S. Attanasio costituì un fondo dotale per alimentare il nuovo Collegio del Salvatore, qual fù detta anche Congregazione dello stesso nome, e con quell'originario fondo hà conservato e conserva per IX. Secoli l'esercizio del suo primitivo istituto: Che non può mica trarsi argomento dallo stabilimento di Papa Stefano III. de' Vescovi più vicini a Roma per solennizzare i sacrificj nelle sole Domeniche nella celebre Basilica Lateranense, sì perchè questi Vescovi s'invitarono per supplire le veci del Papa nelle sole Domeniche dell'anno; laddove la fondazione Attanasiana fù di un nuovo Collegio perpetuamente addetto per celebrarsi ogni dì il Sacrificio, e l'ufficio divino nella Chiesa del Salvatore secondo il rito Latino; e sì ancora perchè que' Vescovi non ebbero che una soprintendenza vicaria, e subalterna dopo il Papa per quella Basilica Lateranense, dove esisteva il proprio Clero ascritto a quella Pontificia Basilica; ed anche nell'altra Basilica Vaticana non il Collegio de' Cardinali, ma il proprio Clero ascrittovi adempiva il carico della messa quotidiana: E finalmente che S. Attanasio con avere istituita la Messa publica quotidiana, con ridurre tutt' i giorni nella Chiesa del Salvatore a giorni liturgici a differenza della Chiesa Greca, che anche ci era in Napoli, l'Autore della sua vita allorchè scrisse, che avea ciò stabilito il Santo, *ut mos est Ecclesie Romanae*, volle alludere alla liturgia latina, che avea luogo nella Chiesa del Salvatore per non confonderla colla greca liturgia, che tuttavia avea vigore in Napoli, secondochè lo stesso Can. Mazzocchi colle sue profonde meditazioni sul Calendario avea prima sinceramente contestato.

CAPO VI. ED ULTIMO

Dell' erezione dell' odierna Cattedrale , e del dritto del Collegio degli Eddomadarj conservato fino a dì nostri, di dover precedere in tutte le sacre funzioni alle Chiese inferiori, e specialmente alla Parocchia, oggi Collegiata di S. Giovanni Maggiore.

- I. **T**empo è oramai di vedere, dopo trascorsa l'età più remota, e dopo rilevato l'antico ben fondato dritto del Collegio degli Eddomadarj, quali altre novità producessero le vicende de' tempi, fra le quali si manifesterà conservato il dritto agli stessi Eddomadarj, secondo che raccogliendo di età in età le più sicure memorie, che ci avanzano, tratto tratto osserveremo.
- II. Nella fine del XIII. secolo, essendo la nostra Napoli oramai divenuta sotto i Re Angioini capitale di tutt' il Regno, ed essendo Arcivescovo di questa Chiesa il celebre Filippo Minutolo, avvenne che si diè principio alla riedificazione di quel magnifico Tempio, che poi dopo il tremuoto dell' ann. 1456. rinnovato sotto il Re Alfonso I. è quello appunto che è perdurato fin a dì nostri; e che si distinguerà col nome di *Odierna Cattedrale*. Qui occorre accennare, che il nuovo riedificato tempio dell' odierna Cattedrale comprende dalla parte dell' Altar Maggiore e della Croce il sito, in cui era la Chiesa del Salvatore, o sia la Stefania, e siccome l'altra Chiesa di S. Restituta era situata anche dappresso all' antica Stefania, così l' estensione della pianta del nuovo Tempio venne a comprendere una piccola parte di questa Chiesa, di manie-

niera che la prima o sia la Stefania rimase tutta occupata dalla parte più interiore del nuovo tempio, e la seconda, o sia S. Restituta, rimase lateralmente attaccata allo stesso nuovo tempio, come ocularmente si vede. Su di che tornerà più acconcio il parlarne nella II. Parte di questa Scrittura.

III. Sebbene non può fissarsi l'epoca dell'anno, in cui si diè principio al nuovo edificio, giacchè i nostri Scrittori sono fra loro discordi; egli nondimeno è indubitato da pubbliche scritture che si conservano ne' Registri della Regia Zecca, che nell'ann.1294. si lavorava a quella costruzione (a). Nell'anno poi 1299. apparisce da un diploma del Re Carlo II., che la fabrica proseguivasi tuttavia con calore, e che da quelle parole del regio diploma che si leggono presso il Chioccarelli, *in subsidium expensarum fabrica Majoris Neapolitanae Matris Ecclesiae, quam in honorem B. Mariae Virginis Nos ipsi DE NOVO FUNDAVIMUS* &c. si dee argomentare, ch'era oramai la nuova Cattedrale ridotta quasi a perfezione; dappoichè altrimenti non si sarebbe detto, *quam de novo fundavimus*; non ostante che tutto l'edificio non si fosse compito, come per altro non si potea così presto, considerandosi la sua grande struttura; ma venne del tutto a perfezionarsi sotto al Re Roberto.

IV. Si è accennato nel precedente Capo, che formatosi il nuovo corpo de' Canonici secondo la nuova introdotta disciplina, e questo corpo nella nostra Napoli essendosi particolarmente composto da' principali del Clero, quali per lo più erano i titolari delle Parocchie e delle Diaconie, per trasferirsi a costoro, come seguì, l'antico dritto del

R 2

Cle-

(a) Vedi Chioccar. *de Episc. Neap. pag. 185. Regist. Regis Caroli II. lit. B. fol. 226. a 1.*

Clero universo, avvenne nella Chiesa di Napoli del pari che nella stessa Roma si osservò in quei tempi, che questo nuovo corpo non avea particolare Chiesa ove collegialmente si congregasse: Dappoichè la Chiesa del Salvatore, o sia la Stefania, qual'era la Cattedra Latina de' nostri Vescovi, era di già occupata da que' Cherici, e Ministri che componevano la Congregazione, o sia il Collegio istituito da S. Attanasio; e l'altra Chiesa di S. Restituta, la quale era l'antica Cattedra Greca, ebbe parimente da S. Attanasio i suoi ministri, i quali furono un Custode con altri Cherici uffiziali. Se adunque non avea il Capitolo o sia i Canonici una Chiesa particolare, ove collegialmente si unissero, ma doveano torla ad imprestito, e dovendosi nelle occorrenze congregare presso dell'Arcivescovo per le deliberazioni, che come già divenuti Deputati, e Procuratori del Clero universo, doveano adempire, siccome si è veduto praticare nella stessa Chiesa Romana, ove i titolari delle Parocchie, o delle Diaconie vennero a comporre il Collegio Apostolico, ed a formare un corpo col Papa, e con ciò non si arrogarono mai lo special dritto, ch'era ed è proprio de' Cherici delle basiliche Pontificie. In queste tali circostanze avvenne, che siccome prima collegialmente si univano nella Chiesa di S. Restituta; così edificandosi l'odierna Cattedrale, e trovandosi oramai la Chiesa di S. Restituta nella stessa necessità che fu quella del Salvatore o sia la Stefania, allora fu che non concorrendo nè il Sovrano, nè gli altri Cittadini a contribuzione alcuna per lo risarcimento di una Cattedrale Greca, che non mica potea più calere, per essersi quasi del tutto il Grecismo abolito, convenne di far contribuire tutto il Clero per la ristaurazione di quella Basilica 'ormai assegnata al corpo de' Canonici, a prò de' quali rifacendosi, seguitassero non solo a

po-

potervi collegialmente congregare senza altrui pregiudizio, ma potessero ben anche essere più dappresso all'Arcivescovo, e nel tempo stesso per rendere più solenni e decorose alcune sacre funzioni Ecclesiastiche in alcuni principali dì dell'anno, fosser pronti a concorrere collo stesso Arcivescovo celebrante, il quale già riputavasi secondo il nuovo sistema, che col Capitolo un sol corpo formasse. Sarà più acconcio in una nota riflettere su de' documenti, che comprovano il nostro assunto (a).

V. Eret-

(a) Il nuovo sistema, che il Collegio Attanasiano sia lo stesso che quello de' Canonici, per tutto ridurre ad una sola Cattedra, come quello che contraddice a tutti gli antichi monumenti, secondochè si è di sopra osservato, si oppone parimente a tutte le altre scritture, che dalla fondazione della nuova Cattedrale tratto tratto s'incontrano. L'odierna Cattedrale è senza fallo succeduta all'antica Chiesa del Salvatore, o sia alla Stefania. L'altra Chiesa di S. Restituta di antichissima fondazione è stata sempre diversa dalla medesima Stefania per testimonianza di tutti gli antichi, e fra gli altri dell'autore della vita di S. Attanasio, oltre le altre replicate testimonianze che s'incontrano nella Cronaca di Gio. Diacono. In fatti questo Santo nella Chiesa del Salvatore, o sia nella Stefania istituì il Collegio degli Eddomdarj, detta anche più propriamente Congregazione del Salvatore per la messa pubblica quotidiana, giusta il rito della Chiesa Romana; e nell'altra Basilica di S. Restituta *ordinavit Custodem cum Officialibus Clericis*. La Congregazione del Salvatore, come si è di sopra veduto, esisteva nella Stefania prima della erezione della odierna Cattedrale, e seguì ad esistere dopo una tal' erezione, conservando col nome il suo primitivo istituto. Se fosse mai vero che il Capitolo de' Canonici fosse lo stesso del Collegio Attanasiano, avrebbe questo corpo il suo dritto conservato così prima, come molto più dopo la erezione della odierna Cattedrale: e la sua Sede propria, più decorosa, e conveniente sarebbe stata quella della odierna Cattedrale, com'è avvenuto a tutti que' Cleri delle Cattedrali, che per la nuova disciplina divennero Capitoli rappresentanti il Clero Diocesano. Ma che avvenne? Trascura il supposto Collegio Attanasiano di aver la propria Sede nella nuova magnificentissima Basilica, e pensa fermarsi in un'altra già divenuta più angusta e negletta. Suppone il Ch. Mazzocchi, che allorquando dovè dedicarsi la nuova Cattedrale, a niuno meglio conveniva commendarsi l'antica Maggiore Chiesa, o sia la Basilica di S. Restituta (che egli anche suppone essere l'antica Stefania) che al Capitolo di Napoli, acciocchè questo avesse la cura di ristaurarla. In comprovazione di ciò rapporta l'Iscrizione, la quale

V. Eretta adunque l' odierna Cattedrale, così l' Arcivescovo Umberto di Montauero nell' anno 1317., come l' Arcivescovo Giovanni Orfini nell' anno 1337. ricomposero alcuni statuti per il maggior culto del nuovo augustissimo Tempio , che si era riedificato. Il nuovo corpo de' Ca-
no-

le si legge nella Cappella di S. M. del Principio, e propriamente sotto alla immagine della B. Vergine, alla cui destra vi è anche quella di S. Gennaro, ed alla sinistra l'altra immagine di S. Restituta. Il tenore dell' Iscrizione è il seguente :

*Lux Deus immensa postquam descendit ad ima
Annis trecentis completis atque peractis
Nobilis hoc templum sancta construxit Helena.
Hic bene quanta datur venia vix quisque loquatur
Silvestro grato Papa donante beato.
Annis datur Clerus jam instaurator Parthenopensis
Mille trecentenis undenis bisque retentis.*

I primi cinque versi contengono una favoletta (riconosciuta anche tale dallo stesso Mazzocchi nella pag. 75. *De Cath. Eccl. Neap. semp. un. &c.* Gli ultimi due costituiscono il fondamento della quistione, cioè dire, che nell' anno 1313. secondo l' interpretazione Mazzocchiana fu dato per ristauratore a quella Basilica il Capitolo di Napoli. Indi spiegando cosa s' intenda quel *dari instauratorem*, e facendo vedere che quella Basilica non abbia rendite, afferma, che tutto si somministri da Canonici con quelle parole: *Nam cum hac Basilica redditibus careat, omnia ex collatiis Canoniorum pecunia subministrantur.* Anzi soggiugne che le Basiliche derelitte e quasi dirute si soleano dare in enfiteusi del pari che de' fondi si pratica, recandone due esempj tolti dalla Cronaca Vulturnese l' uno dell' anno 894., e l' altro dell' anno 950. e perciò disse nella pag. 81.: *Nam sicuti deserta & instructiosa pradia alicui jure emphyteutico concedebantur, non secus & derelicta & semirutae basilica in emphyteusim dabantur.* E finalmente conchiude che il Capitolo acquistò il pien dritto e dominio di quella basilica, pag. 196.

Quanto s' è di ciò si afferma, dimostra anzi l' opposto di qualche si pretende per le seguenti riflessioni. I. Il grande Edificio e maestoso della odierna Cattedrale, a cui concorse la munificenza del Sovrano, potea essere al supposto Collegio Attanasiano, poi divenuto Capitolo, un conveniente ricovero sì per conservare la nuova dignità Capitolare come per vieppiù mantenere l' istituto Attanasiano. All' incontro il nuovo Capitolo non dovea aver preciso bisogno di altra Chiesa, tantopiù che non era fornito di ricchezze
suffi-

nonici coll'acquisto della Basilica di S. Restituta contigua all'odierna Cattedrale, ebbe non solo luogo fisso, e permanente, ma eziandio potè concorrere alle mire degli Arcivescovi, di rendere più splendido e decoroso il culto della nuova maggior Chiesa. Nel tempo medesimo l'acqui-

sufficienti per ottenere *in emphyteusim* la Basilica di S. Restituta per ristaurarla a proprie spese. Anzi era contro alla disciplina del XIV. Secolo il darli *in emphyteusim* le Chiese, siccome nel IX. e X. secolo si era abusivamente praticato. Si è più innanzi osservato, e si vedrà più oltre, che il nuovo Capitolo de' Canonici era nelle angustie da non poter senza necessità soggiacere ad una spesa non ordinaria. Come adunque potrà esser vero quanto si assume in contraria sentenza? Converterà certamente affermare, che siccome il nuovo Capitolo de' Canonici non era il Collegio Attanasiano, e siccome non avea, nè potea rappresentare special dritto nella Basilica del Salvatore, e per essolei nella odierna Cattedrale, si stimò ben fatto, che la Basilica di S. Restituta, la quale avea preciso bisogno di riparazione, si fosse nel tempo dell'edificio della odierna Cattedrale ancor ella rifatta a spese non già del nuovo Capitolo, ma di tutt' il Clero, come appunto canta la iscrizione, con que' due versi:

Annis datur Clerus jam instaurator Parthenopensis

Mille

Dappoichè *Clerus Parthenopensis* non è il solo Capitolo, o i soli Canonici, ma tutto il Clero della Città. Nè vale il dire, che talvolta la voce di *Clerus* abbia indicato il Capitolo; imperciocchè siccome prima de' Capitoli delle Cattedrali nel senso dell'antica disciplina si dinotava sempre tutto il Clero; così non mai nel senso della nuova disciplina trovasi usurpata la voce del *Clerus di una Città* per il solo Capitolo de' Canonici. E quando anche si volesse il Clero della sola Cattedrale intendere per il Capitolo, non si sarebbe detto nella iscrizione *Clerus Parthenopensis*, che non già disegna il Clero della Cattedrale, dove si fosse già eretto il Capitolo, ma chiaramente disegna il Clero della Città, che non si può mai confondere nè usurpare col Clero o Capitolo della sola Cattedrale. Ed invero deesi il merito della ristaurazione della Basilica di S. Restituta attribuire al Clero Partenopense, o sia al Clero della Città di Napoli, e non già al solo Capitolo, che per avventura vi contribuì il conveniente ratizzo. Ma come poi avvenne, che concorrendo tutto il Clero della Città al rifacimento di quel tempio, i soli Canonici del Capitolo ne acquistassero il privato possesso? Si è di sopra osservato, che il nuovo Capitolo de' Canonici per la introdotta disciplina del XII. secolo cominciò a rappresentare il Clero universo, e perciò divennero i Canonici come *procuratori e deputati del Clero*. Il Capitolo di Napoli non avea

quisto della Basilica di S. Restituta trasfufe al loro corpo tutti gli antichi dritti annessi a quella Basilica: e di quì avvenne che si vedessero perdurare molti de' Greci riti nel Capitolo de' Canonici, come più innanzi vedremo in una nota, e con questo vero e sicuro sistema si sciolgono tutti

avea luogo nella Stefania, come per altro gli altri Capitoli lo ebbero nelle Cattedrali, a riserva di Roma, per essersi i Cleri delle Cattedrali sollevati in Capitoli; si dovè intanto assegnar loro altra Chiesa, e si riputò a que' tempi, che fosse un dovere di tutto il Clero di soggiacere alla spesa pel rifacimento di una basilica, ove si congregassero i loro Procuratori e deputati. E questa sembra la più genuina interpretazione e la più naturale, che dar si debbe alla recata iscrizione. II. Inoltre si rifletta, che giusta la confessione degli stessi Canonici fatta per mezzo del Ch. Mazzocchi, la Basilica di S. Restituta era sfornita di rendite, com'è tuttavia, e che perciò nelle successive occorrenze, *omnia ex collatiis Canoniorum pecunia subministrantur*: il che dimostra, che questa Cattedrale Greca per lo già abolito Grecismo rimase col tempo, e specialmente nel XIV. secolo, impoverita del tutto; di maniera che fuvvi necessità di farvi contribuire tutto il Clero per la rifazione, e che dipoi seguitandosi a possedere da' Canonici fosser questi tenuti nelle nuove contingenze a mantenerla, comechè anche avessero i nostri Arcivescovi molto contribuito con proprio lor denaro, siccome attesta lo stesso Can. D. Carlo Celano *nella Giornata 1. pag. 88. e 89.* E qui è acconcio il riflettere, che siccome S. Attanasio nella Cattedrale Latina del Salvatore v'istituì il Collegio degli Eddomadarij, *offerens ibidem terras, ex qui bus hujusmodi aleretur Collegium*, così nella Basilica di S. Restituta v'istituì un Custode con altri Cherici Ufficiali. Da ciò chiaramente si comprende, che in tempo di quel S. Vescovo, e vieppiù ne' tempi de' successori si badò assai più al culto della Cattedrale Latina che della Greca; dappoichè nella prima videfi fondato un Collegio, e Congregazione permanente con un fondo dotale, onde potesse sussistere. Nella Basilica poi di S. Restituta vi si ordinò un Custode con altri Cherici Ufficiali, senza alcuna forma di Congregazione, o di Collegio. E' noto dalla storia di que' tempi, che talvolta i Custodi si davano alle Chiese vacanti, e talvolta questi tali abusavano in modo delle Chiese date alla loro custodia, che se ne appropriavano le rendite, e per successione le tramandavano a loro figli, per non essersi ammesso da costoro il Celibato. Oltre a ciò che si legge nel Concilio di Pavia nell' anno 665. Can. V. presso Tomasini *part. 1. lib. 2. cap. 5. n. 9.*, ove i Custodi de' Titoli *fruges, vel aliarum Ecclesiarum redditus ad proprias domos adducebant*; un chiarissimo monumento si rapporta dal celebre Ludovico Muratori nelle antichità *medii ævi*, nella dissertazione LXII. in rapporto alle Chiese di S. Do-

tutti que' dubbj ed equivoci , che fino a dì nostri son sembrate stravaganze ed assurdi, cioè che essendo ignoti nella Chiesa Greca i Capitoli delle Cattedrali ed i corpi de' Canonici rappresentanti il dritto del Clero Diocesano, si vedesse poi nella Chiesa di Napoli che un cor-

S

po

S. Donato , e di S. Stefano di Arezzo , le quali finalmente , tolti i custodi , furon circa l'ann. 1092. concesse a' Canonici . Si è data alle stampe da questo insigne Antiquario la narrazione de' disordini introdotti da que' custodi delle Chiese di S. Stefano , e S. Donato di Arezzo , ed in quella si ravvisano gli abusi come i custodi dilapidavano i beni delle Chiese confidati alla loro custodia , ne disponevano a pro de' figli anche Presbiteri , e quelch' è più , dividevan le Chiese fra loro , e molti altri inconvenienti introducevano in detrimento della Chiesa di Dio , e del Santuario . Egli è certo , che S. Attanasio al custode della Chiesa di S. Restituta ed a suoi Cherici Uffiziali procurò anche di sovvenire del bisognevole , dappoichè egli donò loro il mantenimento con quelle parole: *resque illic ad illorum presidium largitus est.* All' incontro trovasi la Basilica di S. Restituta del tutto depauperata nel principio del XIV. secolo : ciò avvenne senza fallo per l' abuso de' custodi , i quali specialmente nel X. secolo , in cui ebbe molta influenza in Napoli il potere del Patriarca di Costantinopoli , che anche procurò d' intrudervi Niceta col titolo di Arcivescovo , colla protezione di quel Patriarca e colla corrotta universal disciplina furono in circostanze di dissipar tutto , o di tutto appropriarsi . Ma cessato il potere de' Greci , e tutti ridotti sotto alla costante divozione del Patriarca di Occidente , servì in appresso nella fine del XI. e nel secolo XII. per le assemblee di tutto il clero quella desolata Basilica : nella quale poi si congregavano i Cleri della Città , ed indi formato il nuovo Capitolo servì per congregarvisi questo nuovo corpo , siccome chiaramente si dimostra da una carta di donazione di Sigimulfo Conte di Caserta dell' ann. 1309. la quale come male intesa ed interpretata , converrà debitamente esaminare , come quella che mirabilmente conferma il vero antico sistema della Chiesa di Napoli .

Bartolomeo Chioccarelli de *Episc. Neap. pag. 202.* fa menzione della donazione di Sigimulfo Conte di Caserta in trattando dell' Arcivescovo Umberto di Montauro colle seguenti parole : *Eo etiam Presule anno 1309. Bartholomeus Sigimulfus Caserta Comes , ac magnus Regni Camerarius dono dedit Majoris Ecclesie Canonice , & Sancte Restituta eorum Ecclesie , Castrum S. Angeli de monte ad cryptam , cum omnibus juribus , ut ex privilegio exinde dato , quod penes ejus Ecclesie Canonicos asservatur .* Dice adunque il Chioccarelli , che il Conte di Caserta avea donato a' Canonici della Maggior Chiesa , ed alla loro Chiesa di S. Restituta , con quelle parole *Ma-*
joris

po. di Canonici non prima stabilmente formato che nel XII. secolo, potesse conservare, e ritenere molti indubitati vestigi della Greca Liturgia. Anzi per sostenere tali stranezze si è voluto dar ad intendere una favola inettissima, qual' è stata quella inserita nella Cronaca di S. Maria

ria

juris Ecclesie Canonice, & *S. Restituta eorum Ecclesia*, il Castello di S. Angelo del monte con tutt' i dritti; e che ciò appariva dal Privilegio, che da' Canonici si conserva. Sulle rapportate parole del Chioccarelli il Ch. Mazzocchi nella pag. 73. e 74. ed altrove, *De Cath. Eccl. Neap. semp. unic.* fa molta forza per far altrui comprendere, che nel 1309. i Canonici si dicevan non meno della Maggiore Chiesa, che di S. Restituta, comechè il Valentuono avesse preteso mai sempre di confondere le due Cattedrali, cioè la Stefania colla stessa S. Restituta. Il privilegio di Bartolomeo Signulfo, che il Chioccarelli non riassume a dovere, e dopo il Chioccarelli il Mazzocchi, discuoopre la verità del nostro sistema. Il ragguardevole Can. Sparano nella Part. 1. delle sue *Memor. Istor.* pag. 136. rapporta le parole del suddetto privilegio, le quali sono le seguenti: „ Die 2. Septembr. 1309. Bartholomæus „ Signulphus de Neapoli, Comes Casertæ, Magnus Regni Siciliae Camesararius, Venerabilibus Viris Dominis, Primicerio, Diaconibus, Cardinalibus, & ceteris aliis Canonicis Ecclesie Neapolitanæ Congregationem facientibus in Ecclesia S. Restitutæ de Neapoli, carissimis amicis nostris; salutem in eo, qui est omnium vera salus. Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi, recepturi prout in corpore egimus, sive bonum fuerit sive malum, oportet nos diem missionis extremæ misericordie operibus prævenire ideo hujusmodi considerationis intuitu ob remissionem peccatorum, tam propriorum, quam parentum nostrorum, ex mera nostra liberalitate, ad laudem & reverentiam Altissimi Creatoris, B. M. Virginis Matris ejus, B. Restitutæ Virginis & Martyris, sub cuius vocabulo Ecclesia vestrae Congregationis, quæ vocatur Sancta Restituta laudabiliter insignitur, ac omnium Sanctorum, Castrum novum S. Angeli montis ad cryptam cum omnibus juribus donamus vestrae Congregationi, ac vobis Capitulo Neapolitano tantum donationis titulo concedimus, ac transferimus irrevocabiliter quoad proprietatem, & possessionem, ad habendum, tenendum, & possidendum per nostrum anulum, nomine vestro, & dictæ vestrae Congregationis, Venerabilem Virum Dominum Gulielmum de Tocco Diaconum & Canonicum vestrum exinde investientes Datum Neap.

Sù questa carta molte riflessioni vengon prontissime contro a ciò, che scrisse il Mazzocchi sull' autorità del Chioccarelli. Primieramente si rifletta, che Bartolomeo Signulfo diresse la sua donazione a' Canonici designandoli col

ria del Principio, che con somma gelosia tuttavia conservasi nell'Archivio Capitolare, che Costantino il Grande fin dal IV. secolo avesse istituito in Napoli il Capitolo de' Canonici di S. Restituta con aver creati XIV. Canonici, sette di Presbiteri Cardinali, e sette di Dia-

col seguente ordine : „ Venerabilibus viris dominis , Primicerio, Diaconibus, „ Cardinalibus , & ceteris aliis Canonici Ecclesie Neapolitanæ CONGRE- „ GATIONEM FACIENTIBUS in Ecclesia S. Restitutæ de Neapoli „ . Indi passando all'atto della donazione soggiunse : „ Ad laudem & reverentiam „ Altissimi Creatoris, B. M. Virginis Matris ejus, B. Restitutæ Virginis & „ Martyris , sub ejus vocabulo Ecclesia vestra Congregationis , quæ voca- „ tur Sancta Restituta , laudabiliter insignitur E più avanti : Dona- „ mus vestra Congregationi ac vobis Capitulo Neapolitano &c. „ Perciò in tutto il privilegio del Conte di Caserta non s'incontrano quelle parole : *Majoris Ecclesie Canonici* , & *Sanctæ Restitutæ eorum Ecclesia* , come sognò il Chioccarelli , e come il Mazzocchi ripose sull' autorità di costui , senza osservare il tenore del Privilegio, che tuttavia si conserva nell'Archivio Capitolare . Qui i Canonici semplicemente si designano così : *Canonici Ecclesie Neapolitanæ* ; per mostrare appunto, ch' essi nell' ann. 1309. non aveano special dritto in *Majori Ecclesia* , qual era l'odierna Cattedrale surrogata a quella del Salvatore ; ma generalmente per l' universal dritto giurisdizionale acquistato nella Chiesa di Napoli in vece di tutto il Clero si dinominarono *Canonici Ecclesie Neapolitanæ* . Dippiù si avverta, che nell'ann. 1309. i Canonici si congregavano non già nella Maggiore Chiesa , ma in quella di S. Restituta , come il mostrano quelle parole : *Congregationem facientibus in Ecclesia S. Restitutæ de Neapoli* , e quelle altre : *Ecclesia vestra Congregationis , quæ vocatur S. Restituta* , colle altre : *Donamus vestra Congregationi , ac vobis Capitulo Neapolitano* ; per manifestare appunto , che il nuovo corpo del Capitolo congregandosi nella Chiesa di S. Restituta , e non già nella maggiore Chiesa , acquistò la lor Congregazione lo stesso titolo che portava seco la Chiesa , ov' essi si congregavano . Inoltre non si tralasci di riflettere , che nel recato privilegio incontrasi un notabilissimo cambiamento, qual' è quello che dopo il Primicerio si dà la prelazione a' Diaconi , e si pospongono i Presbiteri Cardinali : dappoichè si legge ; *Primicerio , Diaconibus , Cardinalibus , & ceteris aliis Canonici &c.* Donde mai poteva avvenire una sì strana novità ? Nelle carte più antiche dell' XI. XII. e XIII. secolo si è data sempre la preferenza a' Presbiteri Cardinali , per aver questi sottoscritto prima de' Diaconi . All'incontro nel 1309. perchè i Canonici si congregavano in *Ecclesia S. Restitutæ* , i Presbiteri si pospongono a' Diaconi . Questo nodo merita senza fallo tutta l'attenzione degli amatori delle antichità della nostra Chiesa . Basta
aver

coni parimente Cardinali. Favola comechè prima contestata dagl'istessi Canonici nel Capitolo celebrato nell'anno 1565., ed indi da' successori, e specialmente dal Canonico D. Carlo Celano *Giornata 1. pag. 44.*; indi poi detestata da tutt'i più culti dello stesso Capitolo, e massimamente

averlo qui accennato, giacchè in un'altra nota, che più appresso succederà, come in luogo più opportuno, sarà tal nodo disciolto. Intanto si consideri, come il rispettabile Can. Sparano nella *Part. 1. delle Memor. Istor. pag. 138.* sin a 153. ha dato alla luce quattro monumenti; ch'egli dice cavati dall'Archivio Capitolare: Il primo dell'ann. 1100., il secondo dell'ann. 1146., il terzo dell'ann. 1150., e'l quarto dell'ann. 1188. Contengono questi alcune oblazioni, e sono piene di lagune per non potersene rilevare quanto si conviene, con una sì barbara, oscura, e sconvolta sintassi, che da quelle si può a talento carpire qualunque interpretazione, che più aggrada. E' notabile, che questi monumenti non si fecero presenti al laboriosissimo Canonico Mazzocchi, e che non prima vider la luce, che nel 1768. In sostanza ecco le parole dell'oblazione che si contiene nella carta del 1100. „ hofferò, atque in presentis contrado vobis cuntas Congregationes Sacerdotu, & Clericoru salutifere catholice Congregationis Ecclesie vocabulo Beate gloriose Sancte Restitute Christi Birginis, & Martira sita vero intus Episcopio jam ditte Sante Neapolitane Ecclesie: idest integras uncias, quod est medietate mea de integra petia de terra „. Le consimili espressioni si leggono nella carta del 1146.; ed in quella del 1150. si legge: „ Tradidi vobis cuntas Congregationes Sacerdotum, & Clericorum salutifere Catholice Ecclesie Sante Restitute de intus Episcopio ipsius Sante Neapolitane Ecclesie, idest integra petia de terra &c. „ E disegnandosi i confini si dice: „ Ab uno latere est terra ECCLESIE STEPHANIE; „ e più innanzi: „ Ab alio capite est iterum terfa memorate ECCLESIE STEPHANIE „: Ed in questa parimente si soggiugnè „: Et ad ipse modice superiore & Orreum & Solareum ubi ipsa platea publica que nominatur summa platea per memorate gradis & ballatoriu, & regia & antitu altineu simul commune & que regie proprie es ipsa domu que a vobis adferi in ipsa conmutatione. „ E più avanti „: Et in ipsa parte meridie est ipsum horreum ipsius memorate Neapolitane Ecclesie. „ E finalmente nella carta del 1188. si legge: „ Trado vobis cuntas Congregationes Sacerdotum & Clericorum salutifere Catholice Ecclesie Sante Restitute de intus Episcopio Sante Neapolitane Ecclesie, idest integra domus mee posite vero intus anc Civitatem Neapolis &c. „ Oltre a queste quattro sene raporta il principio di un'altra nella pag. 152. sotto l'impero di Ottone IV. dell'ann. 1212., la quale per essere assai logora non si è potuta trascrivere interamente dal cennato Can. Sparano,

mente dai due rispettabili Canonici Mazzocchi e Sparano, i quali lasciando in abbandono il Gran Costantino, si attaccarono (comechè senza sodo fondamento) alla istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj, ch'essi trassero dopo un silenzio di IX. secoli, contra-

no; ed anche in questa si legge : *Certum est nos cuntas Congregationes Sacerdotum, & Clericorum salutifere Catholice Ecclesie Sante Restitute de intus Episcopo Sante Neapolitane Ecclesie &c.* Non si sa immaginare, come il ragguardevole Can. Sparano sul fondamento, che queste antiche carte, quali che fossero, si trovino nell' Archivio Capitolare, dimostrino che si parli in quelle del Capitolo de' Canonici. Primieramente se fosse ciò vero, il sistema contrario conterrebbe una manifesta contraddizione. Imperciocchè se i Canonici del Capitolo pretendono di essere gli Attanafiani, componenti il Collegio della Chiesa del Salvatore e della Stefania, come mai abbandonano di fatto il loro primitivo istituto, e segregandosi formano Congregazione nella Chiesa di S. Restituta, la quale è diversa dalla Stefania, siccome apparisce dal III. monumento di sopra recato? In secondo luogo non si capirà mai, come in tutte le rapportate carte generalmente si parla di tutte le Congregazioni de' Sacerdoti, e de' Chierici della salutifera Cattolica Chiesa di S. Restituta, il che manifesta piuttosto un dritto, che aveano tutti i Cleri delle Chiese di Napoli nella Chiesa di S. Restituta, dove si congregavano per esser dappresso all' Arcivescovo., tanto più che in questa Chiesa di S. Restituta si congregavano i Sinodi, siccome avverte lo stesso Can. Sparano nella pag. 225. e perciò non si può restringere al corpo de' Canonici non ancora formato il privativo dritto di quella basilica. Si dee piuttosto affermare, che siccome S. Attanasio vi costituì il custode cogli officiali Chierici nella metà del IX. secolo, così questi, che nel X. ed XI. secolo coll' aderenza del Patriarca di Costantinopoli, ed in tempo della più corrotta disciplina della Chiesa abusarono di quella basilica, tolti via, avvenne che nella fine dell' XI. e nel corso del XII. secolo, si diè luogo di farvi congregare i Cleri della Città per servizio dell' Arcivescovo, fino a che formato il nuovo Capitolo de' Canonici rappresentante il dritto universale del Clero, ne rimanesse al solo Capitolo rappresentante, la facoltà di potervi congregare, siccome non prima dell' anno 1309. incontriamo monumento sicuro, che il solo Capitolo in esclusione di tutte le altre Congregazioni, che prima vi faceva il Clero, vi si congregasse. In fatti verso la fine del XII. secolo, in cui si era formato il Capitolo, e vi erano già i Canonici, e nel principio del XIII. secolo non ci è vestigio, che questi *privatim quoad alios* si unissero in S. Restituta, o il loro corpo li chiamasse Congregazione di S. Restituta, come specialmente poi si disegna nella carta del 1309. del Conte di Caserta; il che tanto più si conferma quanto è certo che in tutte le carte fino alla metà del

traducendo la polizia Ecclesiastica e la disciplina de' tempi, al nuovo futuro corpo de' Canonici, che surse, come si è di sopra dimostrato, III. secoli dopo la fondazione del Collegio Atanasiano.

VI. Gli stabilimenti poi fatti da' due Arcivescovi Umber-

to

del XIII. secolo, come in quella dell' Arcivescovo Anselmo, dell' Arciv. Pietro di Sorrento, della Bolla di Alessandro IV. e delle altre a noi pervenute non si decordò mai il Capitolo col titolo di Congregazione di S. Restituta. Anzi nello stesso secolo XIII. i Canonici Presbiteri aveano sempre la prelazione ai Diaconi, ed il cambiamento che i Diaconi precedessero ai Canonici Presbiteri, non si trova prima fatto del principio del XIV. secolo: appunto perchè congregandosi il solo Capitolo nella Basilica di S. Restituta, ch'era una Cattedrale Greca, pretese di acquistare tutt' i dritti a tal Basilica annessi, come più innanzi distintamente vedremo. Dalle cose finora dette riceve maggior lume la interpretazione da noi fatta sulla iscrizione di sopra rapportata, cioè, che intanto a spese di tutt' il Clero della Città di Napoli fu rifatta la Basilica di S. Restituta; appunto perchè, tolto il custode, divenne di ragione del Clero universo: tutto il Clero vi si congregava, tutte le Congregazioni della Città ci avean dritto, e per dar luogo a loro Deputati e Procuratori convenne a spese di tutti risarcire quella Basilica.

Prima di compiere questa nota fa d' uopo avvertire, che nelle cennate carte, la Chiesa di S. Restituta si dice posta *in us Episcopio Sancta Neapolitana Ecclesia*. La parola *Episcopium*, secondochè dottamente riflette il Ch. Can. Majelli nella pag. 41. 42. e 43. della sua opera intitolata, *Memoria in difesa dell'onore Cc.*: Significa per lo più tutt' ciò che contiene e comprende lo stato della Chiesa, cioè Palazzo, Corte, Carceri, Orti, e Chiesa Cattedrale. Anzi talvolta più ampiamente si è preso l' Episcopio per tutto ciò che in qualunque modo appartiene ed è relativo ai beni Vescovili. In un' antica annotazione al Concilio di Aquisgrana dell' anno 803. presso Murat. diff. LXXIII. fu scritto, „ Tempore Adriani Papæ, & Caroli M. Imperatoris, laici homines solent dividere EPISCOPIA & Monasteria ad illorum opus, & non remansissent ulli Episcopo, nec Abbati, nec Abbatissæ, nisi tantum ut velut „ Canonici, & Monachi viverent „. Nell' essersi poi nella III. carta riferito, che nella piazza di Somma dalla parte di Mezzogiorno stava posto il *granajo* della Chiesa di Napoli, il ragguardevole Canonico Sparano nella pag. 148. crede di aver fatta una meravigliosa scoperta: dappoichè suppone, che il Granajo di cui si parla in questa carta dell' anno 1150. sia quello stesso fabbricato da Paolo seniore nostro Vescovo, recando le parole di Gio. Diacono, che il Vescovo Paolo seniore „ ante ingressum Episcopii fabricavit magnum „ horreum & intrinsecam unam cubiculum „. E da ciò deduce che dovendo il

to di Montauro, e Gio: Orfini , tanto è lontano che possano indicare che a tempi di questi Archivescovi non era esistente il Collegio degli Eddomadarj, ma che surfero la prima volta in questa età, che anzi indubitate sono le pruove per la esistenza di questo antico corpo ,
non

il Granajo esser posto davanti al Palazzo Vescovile , ed essendo questo nella parte meridionale di Somma piazza , era ed esser dovea l' Episcopio dov' è al presente , e perciò attaccando l' Episcopio colla Stefania , giacchè Stefano I. Vescovo di Napoli al dire dello stesso Gio. Diacono ,, fecit Basilicam ad nomen Salvatoris copulatam cum Episcopio , quae usitato nomine Stephania vocatur ,, dovea di necessità la Stefania attaccare col Palazzo Vescovile , e perciò dovea essere dov' è ora l' odierna S. Restituta , che vedesi dalla parte di S. Gio: in Fonte copolata coll' Episcopio : E perciò con letizia dic' egli , loda a Dio , che abbiamo una volta da questo Diploma scoperto dove fu la Stefania . ,, Maggior lode meriterebbe il Valentuomo , se colla rapportata sua carta inconcludente e piena di lagune ci avesse dimostrato , che quel Granajo del 1150. era lo stesso Granajo fabbricato da Paolo seniore nostro Vescovo , il quale visse niente meno che IV. secoli prima; e che l' Episcopio , di cui si tratta , sia stato situato sempre in un sito , nè dilatato secondo i tempi e le circostanze , incominciando da Stefano I. in poi , il quale visse nel principio del VI. secolo . Ma eccovi una notevole riflessione del nostro rispettabilissimo Sparano , il quale vedendo , che nel III. monumento da lui rapportato faceasi chiara e distinta menzione delle due Basiliche , cioè della Stefania , e della Chiesa di S. Restituta , in qualità non di Cappella , o di Oratorio , ma di Cattedrale , rimette all' esame così del Ch. Mazzocchi , come dell' Assemani questo nuovo punto , che distrugge per altro tutto il contrario sistema . Eccone le parole nella pag. 131. della Parte I. ,, Solq mi piace ora di esaminare un punto che così dal nostro Mazzocchi , come dal Ch. Assemani , dovrà averli sotto gli occhi . Da diverse carte antiche del nostro Archivio Capitolare , che si trascriveranno dopo questo Capo , e si danno alla luce la prima volta da me , che le ho ritrovate fin dal tempo che si agitava questa questione della Cattedrale sempre una , si rileva che nel secolo XI. la Chiesa di S. Restituta diceasi salutifera e Cattolica , e distingueasi chiaramente dalla Stefania . Che se l' antica Restituta (ch' è la medesima , di cui parlarono quelle carte) era detta Cattolica e salutifera ; dunque non era una semplice Cappella , o Oratorio adjacente alla Stefania , ma una Basilica rinomata , la quale o dovea essere la Cattedrale , perchè detta Cattolica , o almeno (portandolo anche il senso di Cattolica) si doveano in essa amministrare i Sacramenti , come in una principal matrice , *distinta* però sempre dalla *Stefania* , che in quelle carte si legge chiaramente diver-

,, sa

non ostanti gli sforzi la prima volta mossi dal Ch. Maz-
zocchi, per far congetturare il contrario. In una nota si
vedranno esposti, e dilegeuati (a). Convien intanto affer-
mare, che il Collegio degli Eddomadarij, non ostante la
nuova polizia del già eretto nuovo Capitolo, e non ostan-
te

„ fa. Questa è la difficoltà che dovrà sciogliersi dal dotto Mazzochi, e spe-
„ riamo che da ciò che hà scritto, e dalle stesse carte, che ora si danno al
„ publico, si possa cavar la risposta. „

Ma qual risposta può distruggere l' esistenza di un fatto così contestato ?
Chi può dire da oggi innanzi, che la Chiesa del Salvatore, o sia la Stefa-
nia sia la stessa della Basilica di S. Restituta, se la prima è stata incontrastabilmente la Cattedrale latina, e la seconda qual Chiesa principale, come salutifera e cattolica si decanta, e come disgiunta e separata e divisa dalla Stefania nel recato antico monumento del 1150., consentaneo a tutti i più antichi, si dichiara, e conferma ? Lode a Dio, che dallo stesso diploma in cui si parla del *Granajo*, siasi mirabilmente scoperto, che S. Restituta non era già un' Oratorio, o Cappella contigua alla Stefania, ma era una Basilica Cattolica, e salutifera del tutto diversa dalla Stefania, e che siccome questa era dedicata al Salvatore ed era congiunta all' antico Episcopio in tempo di Stefano I., così la seconda o sia S. Restituta nel progresso de' secoli per la materiale vicinanza allo stesso antico Episcopio, era oramai nella metà del XII. secolo in quello compresa, tantopiù, che a que' tempi il Palazzo Arcivescovile era dilatato in modo, che fu capace di alloggiarvi un Sovrano, qual fu il Re Ruggiero I., ed indi nel 1254. vi si congregarono tutti i Cardinali della Chiesa Romana per la elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Innoc. IV., che morì nello stesso Palazzo Arcivescovile, e suvvi eletto il successore Pontefice Alessandro IV. Ed ecco come la recente scoperta del *Granajo* ha posto in maggior lume l' esistenza delle due Basiliche, che vanamente si è contrastata.

(a) Grave e noiosa è la disputa che s'imprende dal Ch. Mazzochi nell' indagare la vera origine degli odierni Eddomadarij. Egli consuma su questo, quanto nuovo, altrettanto scabrosissimo argomento non meno che pagine 63. della sua opera *de Cathedr. Neap. Eccl. semp. unic. &c. pag. 118. a 181.* E questa cura sì laboriosa meritava per altro più volumi per una sì nuova, e stupenda ricerca. Ed invero si richiedeva maggior applicazione a stabilire un sistema tutto nuovo ed incognito alla Chiesa di Napoli; dappoichè i suscitati argomenti tanto è lontano che dimostrino la pretesa recente istituzione degli Eddomadarij, che anzi l' opposto confermano. Si contemplino a parte a parte quali sono, e quale potrà mai essere la loro fortuna. I. Suppone il valentuomo che il suo Capitolo de' Canonici sia il vero e genuino Collegio At-
tana-

te la nuova erezione dell' odierna Cattedrale, che fu surrogata a quella sotto il titolo del Salvatore, o sia la Stefania, seguitò a conservare cogli antichi dritti l' esercizio del suo primitivo istituto.

VII. E siccome il Collegio degli Eddomadarj prima dell' odier-

T

odier-

tanasiano; ma il fondamento di questa asserzione non è altro che una pura e preta ipotesi, perciò per ogni lato cade miseramente, e vacilla. Gli argomenti in contraria sentenza non occorre qui ripetere; dappoichè si sono da noi altrove manifestati. II. Posta sì vacillante base al nuovo sistema, entra il Mazzocchi ad indagare l'origine degli Eddomadarj, di cui francamente si lusinga l'epoca appalesarne intorno l'anno 1335, o il seguente: pag. 162. Il desume da un argomento negativo, cioè, che prima di tal tempo dopo la erezione dell'odierna Cattedrale non se ne fa menzione alcuna così negli atti dell' Arcivescovo Umberto di Montauero, come ne' riti, o statuti dell' Arcivescovo Giovanni Orsino, che dal 1328. cominciò a reggere la Chiesa di Napoli. Esaminiamo di grazia se un tal negativo argomento possa reggere in modo, che trionfi la nuova scoperta dell'origine de' nostri Eddomadarj. Fa d'uopo premettere, che il Ch. Mazzocchi nella pag. 148. altamente si duole della deplorabile perdita de' riti, e consuetudini che raccolte in un libro furono pubblicate dall' Arcivescovo Gio. Orsino nell'anno 1337. Ma questo sì prezioso codice conservavasi, com'egli dice, nell' Archivio del Capitolo, e si perdette: *Et integrum quidem Ursini Codicem membranaceum, qui in Capituli Tabulario asservabatur, amisimus*. Gran trascuraggine in vero di un Capitolo, che non ha conservato questo monumento dell'ann. 1337. laddove ha dato felicemente alla luce carte più antiche come quelle del 1100., del 1146., del 1150. e del 1188.; le quali per altro non gli appartengono, come si è altrove osservato, ed ha trascurato qualche esser potea il pregio dell'opera. Seguita il Mazzocchi, che tal perdita ben si risarcisce da Codici manoscritti del celebre Camillo Tutini, che si conservano nella Biblioteca Brancacciana, ne' quali tali riti o consuetudini Orsiniane *magna ex parte, com'egli dice, integra reperiuntur*. Primieramente ha trovato il Mazzocchi, che Camillo Tutini trascrisse una costituzione dell' Arcivescovo Umberto dell'anno 1317., ch'egli nella pag. 149. e seg. rapporta. Questa costituzione tal quale stimiamo di trascrivere, per indi scorgere se stia bene la Mazzocchiiana interpretazione: " *Constitutio Domini Humberti Archiepiscopi ann. 1317.*
„ Nos Humbertus misericordie divina Neapolitanus Archiepiscopus omnibus
„ volumus esse notum, quod suscepti regiminis nos cura sollicitat, ut utili-
„ tatibus subjectorum, præcipue Clericorum nostrorum, in illis maxime, per
„ quæ animarum salutem consulitur, bonorum statutorum editione sollicitè pro-
„ videre curemus. Sane cum desideremus divinum cultum augeri, non mi-
„ nui "

odierna Cattedrale portava la dinominazione assoluta di Congregazione del Salvatore, ch' era il titolo della Stefania; così dopo l' edificio del nuovo tempio dedicato in onore della Vergine Assunta, ritenne il nome della Congregazione del Salvatore, e per meglio disegnarlo qual
 sia,

„ nui , & nonnulli de nostro Capitulo Neapolitanæ Ecclesiæ multum negli-
 „ genter conveniant ad divina diebus & horis debitis, quibus ad suprascripta
 „ tenentur; idcirco de consensu & voluntate dicti nostri Capituli infrascriptis
 „ constitutionibus perpetuo valituris duximus statuendum . I. Quod omnes
 „ Clerici nostræ Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ, *quocumque nomine cense-*
 „ *ntur*, diebus & horis debitis, quando intrare & *interesse* debent divinis of-
 „ ficiis, ad ipsa conveniant ut tenentur, ut Deo, deinde Ecclesiæ satisfaciant;
 „ & divinam ne nostram mereantur effugere ultionem . II. Item statuimus,
 „ ut quotiens officium mortuorum pro Anniversario alicujus mortui
 „ *in nostra majori Neapolitana, vel Sanctæ Restituta Ecclesiis* celebratur,
 „ omnes sollicitè conveniant ad dictum officium celebrandum; & si quis adeo
 „ negligens fuerit, quod post Introitum missæ ad dictum officium convenerit,
 „ & non ante, portione, quam habere debet, interessendo a principio dicti
 „ officii, sit ea vice ipso facto privatus . III. Item statuimus, quod quotiens
 „ festum aliquod celebratur *in nostra Majori Neapolitana Ecclesia*, in qua
 „ pecunia aliqua pro prandio, vel pro aliquo alio inter Clericos dividatur,
 „ *si quis Canonicorum* sic negligens fuerit, quod in Vesperis ad primum
 „ Gloria Patri post primum Psalmum, ad Matutinum ad primum Nocturnum
 „ Psalmorum, & in Missa ad Epistolam completam non convenerit ad
 „ divina, non obstante, quod post ad officia ipsa convenerit, portione de
 „ dicta pecunia contingente, ipso facto ea vice privetur . IV. Item statuimus,
 „ quod quotiens divina officia *in nostra Majori, vel Sanctæ Restituta Ec-*
 „ *clesiis* solemniter celebrantur, nullus Clericorum *quocumque nomine aut*
 „ *dignitate* refulgeat, Chorum intrare audeat, nisi superpellicea, & almucia
 „ sit indutus, nec in Choro, sed extra se induat, & sic indutus Chorum
 „ ipsum intret ad ipsa divina officia celebrandum, nec in eodem Choro se
 „ exuat. Qui vero contrarium fecerit, si aliquod sit inter ipsos Clericos di-
 „ videndum, per nos postea debita (pœna) juxta nostrum arbitrium puniatur.
 „ Mandantes tenere Statina Cellarariis, & illis qui dividere habent inter ipsos
 „ pecuniam, sub pœna excommunicationis, quam eos, si contrarium fecerint,
 „ incurrere volumus ipso facto, ut nulli venienti contra statuta prædicta, vel
 „ ipsorum aliquid deserant in hac parte . Datum Neapoli in Nostro Archie-
 „ piscopali Palatio Ann. Dom. 1317. Die 21. Mens. Septemb. primæ Indiæ.
 „ Pontific. Domini Joannis Papæ XXII. Anno. I. “

Ciascuno in leggendo attentamente la trascritta costituzione chiaramente rile-

fia, si disse talvolta *Congregatio Salvatoris veteris*. E quel ch'è più, siccome questa Congregazione del Salvatore ebbe prima dell'odierna Cattedrale il Cimiliarca per capo; così lo ebbe appresso, ed alle volte dinominossi *Congregatio Cimiliarca & Confratrum Sancti Salvatoris majoris*

rileva qualche si è da noi più volte considerato, che dopo l'edifizio del magnifico Tempio della odierna Cattedrale si stimò ben fatto dall' Arcivescovo Umberto di stabilire ne' principali di dell'anno un culto più decente con farvi anche intervenire i Canonici, tanto più che il nuovo Capitolo avea ormai la propria sede nella contigua Basilica di S. Restituta, come rilevammo dalla carta del Conte di Caserta del 1309. Ma ciò non ostante trascuravasi il conveniente culto ne' stabiliti di festivi, e perciò si vide l' Arcivescovo nell'obbligo di determinare, " quod omnes Clerici nostræ Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ, QUOCUNQUE NOMINE CENSENTUR, diebus & horis debitis, quando intrare & INTERESE debent divinis officiis, ad ipsa conveniant, ut tenentur. Si rifletta a quelle parole, Omnes Clerici, quocumque nomine censentur. " Recca per altro fastidio tale espressione al Ch. Mazzocchi, ed in una nota nella pag. 149. a quelle parole, quocumque nomine censentur, riflette così. " Ex his probabile fit, præter Canonicos, & Confratres S. Salvatoris fuisse etiam Ebdomadarios, sive primitivos, quos sæpe nominavi, sive forsan etiam novos jam tum institutos. Alioqui quod illud quocumque nomine pertinebit? " Non si perdano di veduta quelle parole: *Sive forsan etiam novos jam tum institutos*; le quali manifestano, che in tempo della costituzione di Umberto dell' ann. 1317. poteano essere di già istituiti i pretesi nuovi Ebdomadarij. Dunque la vera epoca non potrebbe esser quella dell'anno 1335. o del seguente.

Le altre parole della costituzione " Item statuimus, ut quotiens officium mortuorum pro Anniversario alicujus mortui in nostra Majori Neapolitana, vel S. Restituta Ecclesiis celebratur, omnes sollicitè conveniant ad dictum officium celebrandum, " fan riflettere, che la Odierna Cattedrale si distingueva col nome di *nostra Chiesa Maggiore*, che non si stimò proprio in quell'età applicarlo alla *Chiesa di S. Restituta*; e fanno parimente riflettere con una tale distinzione, che dovendosi celebrare Anniversarij o nella Chiesa Maggiore, o in S. Restituta, i rispettivi Ministri, e Cherici delle due Chiese adempivano ad un tale incarico, siccome fin da quel tempo per lo corso di IV. e più secoli si è praticato, e tuttavia si pratica. Le altre parole che succedono: " Item statuimus, quod quotiens festum aliquod celebratur in nostra Majori Neapolitana Ecclesia, in quo pecunia aliqua pro prandio, vel pro aliquo alio inter Clericos dividatur, SI QUIS CANONICORUM sic negligens fuerit, quod in Vesperis, con quel che siegue, " manifestano più cose. 1. Che

Ecclesia Neapolitana, come nello strumento del 1337. ; talvolta *Ebdomadarii Ecclesiae*, o *majoris Ecclesiae Neapolitanae*, come nello strumento del 1345., nella sentenza del 1357., ed in altri strumenti del 1366. e seg., talvolta semplicemente *Hebdomadarii Congregationis Salvatoris*, come nell'

Che qui si parli della odierna Cattedrale solamente, e non già di S. Restituta. II. Che si parli di festività che in quella Chiesa si dovesse celebrare: e III. che a soli Canonici negligenti ed anin altro s' impone la privazione della loro porzione, ancorche un di essi sopravvenisse dopo incominciato il divino Ufficio. Tutte queste particolari provvidenze erano per altro inutili nella odierna Cattedrale, se fosse vero, che i Canonici rappresentavano il Collegio Attanasiano; dappoichè questi Signori Canonici Attanasiani non doveano soltanto intervenire ne' dì festivi a' divini Officj, ma ogni dì a tenore del primitivo istituto. Come adunque per obbligarli a partecipare ne' dì festivi e per pena della loro negligenza, se non intervengono a tempo debito, rimangon privi del loro emolumento? Questa negligenza se era tale ne' dì festivi poteva mai supporre un obbligo quotidiano, e perpetuo per la stabilita Messa pubblica Attanasiana? Nè si tralasci di considerare, che standosi a quella lezione la cura dell' Arcivescovo Umberto fu soltanto diretta ad indurre i Canonici, i quali non si credevano obbligati ad intervenire ne anche ne' dì festivi: e perciò propone loro il premio della porzione di cui gli priva, ove a tempo debito non intervengano: il che dimostra, che l'odierna Cattedrale succeduta alla Stefania non era di lor propria, ma di altrui ragione. Anzi lo stesso Ch. Mazzocchi non potendo contraddire a tal verità suppone, che i Canonici da molto tempo si erano sciolti dall' obbligo quotidiano, per intervenire soltanto in alcuni dì festivi dell' anno, con quelle parole nella pag. 154. " Canonici jamdiu " QUOTIDIANUM id onus a se repulerant, certis tantum anni diebus " Divino PRÆESSE officio contenti " quel PRÆESSE è senza fallo errore di stampa, dovendosi dire INTERESSE, secondochè si dice nella costituzione di Umberto di sopra rapportata. Ed ecco come volendosi stabilire un nuovo sistema contro l' esistenza del fatto, da se crolla, e precipita. Pongasi mente alle altre parole della Costituzione: " Item statuimus, quod quotiens " divina officia *in nostra Majori*, vel *Sancta Restituta Ecclesiis* solemniter " celebrantur, nullus Clericorum QUOCUNQUE NOMINE, aut dignitate " resulgeat, Chorum intrare audeat, nisi superpellicea, & almucia sit indutus, nec in Choro &c. " In questo luogo di nuovo generalmente si tratta così della odierna Cattedrale, che della Chiesa di S. Restituta, e si determina con qual decorazione debbano i Chierici dell' una, e dell' altra Chiesa entrar nel Coro per adempire a' Divini Officj. Si rileva parimente, che tali Divini Officj talvolta anche solennemente si celebravano nella Chiesa di S. Re-

nell' istrumento del 1451., talvolta *Congregatio Salvatoris veteris*, come nello strumento del 1340., 1371., e 1372. e seg., talvolta *Hebdomadarii majoris Ecclesie Neapolitane Confratres Congregationis S. Salvatoris constructa intus in dicta Ecclesia*, come nell' istrumento del 1370.

S. Restituta. E perciò converrà affermare, che siccome nella *Maggiore Chiesa*, o sia nella Odierna Cattedrale l'istituto Attanasiano de' divini Officj era quotidiano, e perpetuo, così contemporaneamente celebrandosi talvolta nella Chiesa di S. Restituta, i Canonici doveano in quella adempiere tal peso, lasciando nel tempo medesimo al Collegio Attanasiano nella Maggior Chiesa l'esercizio del quotidiano lor obbligo. E finalmente conchiudendosi nella costituzione: " Mandantes tenere Statina Cellarariis, & illis, qui dividere habent inter ipsos pecuniam, sub poena Excommunicationis, quam eos, si contrarium fecerint &c. " e parlandosi qui generalmente di Cellararj, si disegna così il Cellarario de' Canonici, come quello degli Eddomadarj; perciocchè questi due corpi Ecclesiastici aveano, come sempre si è osservato, separate aziende.

Rimane in ultimo luogo a riflettere, che nella recata costituzione di Umberto secondo l'esemplare dato alle stampe dal Ch. Mazzocchi soltanto si legge, *si quis Canoniorum sic negligens fuerit*; all'incontro lo stesso Mazzocchi non lascia di affermare leggerli presso l'Arcivescovo Gio: Orsino, ne cui riti inserì i tre capi della costituzione di Umberto, così: *Si quis Canoniorum vel HEBDOMADARIORUM*; e suppone il valentuomo, che sia stata opera dell'Orsino, (*a quo forsitan auctore, son sue parole, novi Hebdomadarii prodierunt*) inserirvi la voce, *Hebdomadriorum*; o finalmente, che essendo tal voce inserita nella costituzione di Umberto, potea disegnare non già gli odierni Eddomadarj, ma *veteres nativos majoris Ecclesie Hebdomadarios*, quali egli battezza per li Canonici del suo Capitolo. Ma Dio immortale! Quante cose si discordi fra loro si vogliono insieme aggruppare? Egli crede, che gli odierni Eddomadarj non sieno gli Attanasiani; crede che sieno usciti alla luce non prima dell'anno 1335. o 36.; sostiene col rapportato diploma di Umberto di non farcene mica parola; e poi quel *quocunque nomine censentur*, ora intende per gli odierni Eddomadarj istituiti forse in tempo di Umberto, ed ora la voce *Hebdomadriorum*, che nel Tutini si legge dopo quella di *Canoniorum*, a viva forza procura sfigurarla in modo, che a quella de' Canonici la mesce miseramente, e confonde. Nel Comito della Chiesa di Napoli che pur conserva nell' Archivio capitolare, leggesi trascritto il rapportato capo della costituzione di Umberto nel seguente modo: *si quis Canoniorum, vel HEBDOMADARIORUM sic negligens fuerit quod in vesperis &c.* Ed una parte di questo Comito, ove sono le trascritte parole, leggesi nel num. XVI. de

1370. e del 1393., e talvolta *Congregatio Hebdomadario-
rum, & Sancti Salvatoris*, come nell' istrumento dell' an-
no 1471. , o *Hebdomadarum & Confratres confratancia
Congregationis Sancti Salvatoris veteris*, come nello stru-
mento del 1458.; caratteristiche tutte indicanti, che quel
Col-

del sommario del Capitolo dato alle stampe nel 1750. ed inserito nell' alle-
gazione di D. Agnello Franchini . Dunque standosi al vero , l' Arcivescovo
Umberto nella costituzione del 1317. , fece chiara, e rotonda menzione degli
Eddomadarj , i quali erano esistenti in anima, e corpo, come la lor Congre-
gazione, e Collegio esisteva prima dell' erezione dell' odierna Cattedrale, e pri-
ma della formazione del nuovo Capitolo , e fin da S. Attanasio ebbe l' ori-
gine sua .

Disbrigatici dalla costituzione dell' Arcivescovo Umberto dell' ann. 1317.
colla quale vieppiù si conferma la vera antica polizia della Chiesa di Napoli,
passiamo a contemplare i riti, o consuetudini dell' Arcivescovo Giovanni Orsino
promulgate nel dì 1. Maggio del 1337. Ecco quel che Bartolommeo Chioc-
carelli nella pag. 221. scrisse sù di ciò “ Nec his contentus Joannes die 1.
” Maii 1337. omnes suæ Ecclesiæ consuetudines, cæremonias, & Solemnita-
” tes servari solitas in scriptis redigi curavit, reformavit, ac servari jussit,
” in divinis nempe officiis pro Dei ex Sanctorum cultu celebrandis, genera-
” libus item, ac particularibus Cleri processionibus gestandis, sacris etiam
” spectaculis, & ludis populo exhibendis, ac in obsequiis ab ejus Cleris (La-
” tino nempe & Græco) Neapolitano Antistiti, & Cathedrali Ecclesiæ præ-
” standis per totum annum, quorum rituum magna jam pars temporum cur-
” riculo antiquata est. ” Ecco adunque come l' Arcivescovo Orsino tutte le
consuetudini, cerimonie, e solennità solite ad osservarsi, *in scriptis redigi
curavit, reformavit, ac servari jussit.* Ma questa bell' opera dell' Arcivescovo
Orsini qual fato mai ebbe? Il Ch. Mazzocchi ci fa sapere, che nel secolo
passato tuttavia si conservava nell' Archivio capitolare, ma che s' ignori del
tutto, come siasi dispersa, con quelle parole nella pag. 256. “ Et id quidem
” Joannis opus superiore saeculo adhuc in Tabulario Capituli asservabatur.
” Quid postea eo factum fuerit, plane ignoramus. ” L' Epoca adunque della
perdita di questo Codice fissandosi nel secolo passato fa vedere, ch' erasi quello
conservato nell' Archivio Capitolare per lo corso di III. secoli precedenti,
e che la disgrazia di esser perito è stata recente. Vuolsi perciò supplire con
quel che ne raccolse il Tutini, e su di ciò il Ch. Mazzocchi argumenta
così: Nell' anno 1334. l' Arcivescovo Orsino diè fuori una costituzione sopra
l'esequie, ed in questa non fa mica menzione di Eddomadarj; all' incontro
nel dì 1. Maggio dell' ann. 1337., allorquando pubblicò i riti, e le consuetu-
dini, *falsene menzione: dunque l' Epoca della loro origine, secondochè sup-
pone*

Collegio istituito da S. Attanasio nella Chiesa del Salvatore, e che prima dell'odierna Cattedrale dinominavasi *Congregatio Salvatoris* col suo Cimiliarca, era quel desso appunto, il quale dopo eretta l'odierna Cattedrale in onore della Vergine Assunta, che occupò il sito dell'antica Chiesa

pone il Ch. Mazzocchi nella pag. 162. dee situarsi nell' ann. 1335. o nell' anno 1336.

Incominciamo dalla costituzione dell' Arcivescovo Orsini dell' anno 1334., la quale tratta dal Tutini, si trascrive dal Ch. Mazzocchi nella pag. 157. e 158. Contiene questa costituzione alcuni statuti in XXII. distinti capi, *ne Clerici inordinati remaneant*, come in quelli si dinota. In questi si stabilisce generalmente il modo, e la economia da tenersi nell' esequie de' Canonici, ed altri Chierici della Cattedrale, e fassi menzione di Capitolo, che comprende non meno i Canonici, che tutti gli altri Ecclesiastici della maggiore Chiesa di Napoli. Si ponga mente a quelle parole. "In primis statuendo ordinamus, atque firmamus, ut cum CAPITULUM nostræ majoris Neapolitanæ Ecclesiæ ante dictum servitium personaliter aliquos accedere contigerit ad exequias alicujus funeris decedentis Canonici, & alii Clerici CAPITULI prælibati in eundo usque ad Ecclesiam ante funus, & redeundo ab Ecclesia, binatim continuato progressu incedere debeant *retro Crucem*, & antecedente ex Clericis Capituli antefati, qui primitus receptus extitit in Capitulo memorato." Qui si parla di Capitolo della Maggiore Chiesa, e vi si comprendono sotto il nome di Capitolo non meno i Canonici, che gli altri Chierici della Cattedrale: dappoichè trattandosi di atti giurisdizionali, che prima si esercitavano dal Clero universo, il Capitolo comprende i soli Canonici rappresentanti il dritto Diocesano; ma negli atti di rito, di liturgia, e di culto, sotto nome di Capitolo vengono anche gli altri Ministri addetti al servizio della Cattedrale. Si rileva di più, che tutto il corpo del Capitolo, compresi i Canonici, e gli altri Chierici, debba procedere nell' esequie dietro la Croce secondo l'ordine dell'anzianità. La qual cosa gioverà notare per le cose che faremo per dire.

Si passa nel II. e III. Capo a stabilire il numero delle candele, e si determina così: "nullus Clericus plures candelas, nec tantum unam in exequiis recipere, audeant." Indi si eccettuano le seguenti persone, "videlicet Primicerius, vel ejus Locumtenens, Torciam, seu Dublerium debeat recipere & habere." Sicchè il Primicerio, o il Luogotenente di lui dovea avere una torcia, o torcetta, o piuttosto due candele unite insieme, come il dinota la parola *Dublerium*.

Or si vegga con attenzione quel ch'è scritto immediatamente negli statuti nel Cap. IV. le cui notabilissime parole sono le seguenti. *Item quod*
PRI.

sa del Salvatore, con surrogarvi in memoria dell'antico titolo la Cappella, che pur oggi esiste a destra dell'Altare Maggiore dedicata al Salvatore, in cui si adora il Santissimo Sacramento, si vide risplendere sotto gli Arcivescovi nel XIV., e XV. secolo così sotto il nome di
Con-

PRIMUS DE ALIO CHORO habere debeat candelas duas. Or chi è mai costui? Il Primicerio è senza fallo il primo tra Canonici. Chi sarà mai quel *primus de alio Choro*? Questi altro non potea essere, che il Cimiliarca, il primo in ordine del Collegio degli Eddomadarij, il quale co'suoi Eddomadarij adempivano il primitivo loro istituto *IN ALIO CHORO*, o sia nella odierna Cattedrale succeduta all'antica Stefania. Già non si controverte, che il Cimiliarca, e prima e dopo la erezione della odierna Cattedrale, fu il primo della Congregazione del Salvatore, o sia del Collegio degli Eddomadarij.

Leggesi nel V. Capo: " Item magister scholarum, & eorum substituti, , ipsorum quilibet habere debeat candelas duas. „ E nel Capo VI.: " Item „ cuilibet magistro scholarum majoris Neapolitanæ Ecclesiæ liceat unum tantummodo substitutum habere & recipere. „ Qui si parla de' maestri di scuola, e de' loro sostituti, a ciascun de' quali appartengono due candele. I Maestri di scuola ab immemorabili sono stati e sono al presente del ceto degli Eddomadarij, i quali anche a tenore del Capo XV. debbono ordinare *in eundo, & redeundo Sacerdotes, & alios Clericos.* Nel Cap. VII. ed VIII. si assegnano due candele così a colui che porta la Croce, come agli altri, che recano l'incensiere, ed i candelieri. Indi nel Capo IX. si prescrive così: " Item „ quod Sacrista Majoris Neapolitanæ Ecclesiæ, videl. Presbyter Gentilis tres „ candelas habere debeat funerales, & totidem habere debeat Sacrista Ecclesiæ Sanctæ Restitutæ, cum ipsius Crux exequaliter processerit ante funus. Da questo Capo luminosamente apparisce, che al Sagrestano della maggiore Chiesa spettavano tre candele, ed altrettante si assegnavano al Sagrestano della Chiesa di S. Restituta in quel sol caso, *cum ipsius Crux exequaliter processerit ante funus.* La Croce adunque della maggiore Chiesa era diversa dalla Croce di S. Restituta, e siccome la Croce della maggiore Chiesa per lo più si usava ne' funerali; così par che anche si permise che potesse inalberarsi la Croce di S. Restituta, ed in questo tal caso a quel Sagrestano spettavano le tre candele. E tralasciando gli altri Capi, che nulla confanno all'asunto, si rifletta, che così nel Capo XIV. che nel Capo XXI. si determina quel che dee praticarsi, se debba talun sepellirsi nella Chiesa maggiore, o nella Chiesa di S. Restituta, la qual cosa vieppiù conferma la distinzione di queste due Chiese, e vieppiù stabilisce il vero antico sistema della nostra Chiesa di Napoli.

Il Ch. Mazzocchi siccome non ha trovato ne' recati Statuti la voce di Eddo-

Congregatio Salvatoris, come sotto quella di *Eddomadari* del *Salvatore*, o della *Maggiore Chiesa* di Napoli, siccome si potrà osservare da' documenti poc' anzi citati, che trascritti in fine di questa Scrittura si leggeranno.

VIII. Ma riflettendo un poco sopra di alcuni di essi, ecco-

V

vi

Eddomadarj, così gli ha banditi dalla Cattedrale; ma gli si potrebbe replicare, che ne' medesimi statuti non fassi menzione nè di *Cimiliarca*, nè di *Congregazione del Salvatore*, nè di *Presbiteri Cardinali*; dunque questi ne anche esistevano nell' anno 1334. All' incontro generalmente trattandosi ne' riferiti Statuti di quel che per ragion di rito dovea osservarsi nella Chiesa di Napoli; tutti si compresero così i Canonici, come gli altri Ministri sotto la voce di Capitolo per l'unità dell' Uffiziatura, e della funzione funeraria, che a tutto il Capitolo ampiamente preso si prescrisse. L' esistenza poi degli Eddomadarj nell' ann. 1334. si comprova così dal dinominarsi il primo dell' altro Coro, qual era il *Cimiliarca*: I Maestri delle Scuole, i quali sono stati e sono gli Eddomadarj: l' esistenza della Congregazione del Salvatore, composta dagli Eddomadarj medesimi: le due Croci, la prima della Maggiore Chiesa, e l' altra di S. Restituta; e soprattutto il vedersi questo Corpo per ragion di culto, e di rito compreso formalmente nel nuovo Capitolo di Napoli. Nè vale il dire, che il Capitolo, e la Maggiore Chiesa *sunt duo ejusdem rei Synonyma*, secondochè il Ch. Mazzocchi suppone nella pag. 160. Dappoichè bisognerà sempre ricordarsi della distinzione degli atti giurisdizionali dagli atti di rito, e di culto. Può stare che ci sia la Maggiore Chiesa senza Capitolo, come per XII. secoli s' è osservato; può anche stare, che il Clero della Cattedrale sollevato a Capitolo anche negli atti giurisdizionali componga un sol corpo col Vescovo così *intuitu Cathedralitatis*, come *intuitu juris Diocesani*, ed allora il Capitolo, e la Maggiore Chiesa possono essere sinonimi. Ma può finalmente stare, come nel caso nostro, che il Capitolo strettamente preso per gli atti giurisdizionali nulla abbia che fare col Clero della Maggiore Chiesa, spettando al secondo l' esercizio del culto della Cattedrale, ed al primo quello de' dritti giurisdizionali; e quante volte avvenga, che in alcuna delle funzioni rituali si unissero questi due corpi, in tal caso ambedue formano per ragion di rito l' individuo Capitolo, se non che nelle altre funzioni ciascuno ha il libero esercizio del suo rispettivo ministero, con ritenere sempre l' antiche originarie prerogative, che o per dritto, o per legge di fondazione, o per lunga osservanza abbia acquistate. La Chiesa di Roma ci presta un esempio luminoso. Vi sono più Basiliche materiali: La Lateranense, ch' è la prima di tutte ha il suo Clero, e Capitolo, che a tutte le altre precede, come quella che rappresenta la prima Cattedra Pontificia: Il Capitolo poi, o Collegio de' Cardinali formano un cor-

vi tra gli altri un prezioso monumento appunto del secolo XIV. e propriamente dell' anno 1366. il quale contiene la disposizione testamentaria del Sacerdote Nicolò di Nola. Questi si prescelse la sepoltura nel Cimitero del Salvatore, e fece alcuni legati a pro degli Eddomadarij

corpo col Papa per tutti gli altri dritti giurisdizionali, comuni prima al Clero univerfo. Ma per ragion di rito, e di culto non si dirà mai, che la Basilica Lateranense, e 'l Collegio de' Cardinali *sint duo ejusdem rei synonyma*.

Ma già nell' ann. 1337. ritorgono in vita gli Eddomadarij, dappoichè nella prefazione de' riti Orsiniani se ne fa litterale rimembranza. Eccone le parole rapportate anche dal Ch. Mazzocchi nella pag. 162. „ *Consuetudines ipsas, quas depositionibus per plurium Venerabilium virorum Diaconorum, Cardinalium, Canonicorum, HEBDOMADARIORUM prædictæ nostræ Ecclesiæ, ac aliorum nobilium militum vitæ, & opinionis Ecclesiasticæ probatas, observatas, & obtentas esse comperimus, in hoc volumine, prout casus, pitulatum infra differitur, duximus ad perpetuam rei memoriam redigendas.* Dalle recate parole apparisce, che gli Eddomadarij erano in un distinto grado, come sono sempre stati per lo innanzi, e che furon compresi sotto quelle parole *depositionibus plurium Venerabilium virorum*, e prima di quelle altre *ac aliorum nobilium militum* della Chiesa di Napoli.

Tra i riti Orsiniani si descrive dal Ch. Mazzocchi il seguente nella pag. 164. „ *Item observandum, quod quando dictum Capitulum pergit ad exequias, debent etiam ire Hebdomadarii, ut de Capitulo; quapropter debent habere candelas triginta, scil. mediam partem candelarum, quas recipiunt Domini Canonici, quas candelas triginta accipit Magister Scholarum Hebdomadæ dictorum Hebdomadarios ab ipso Capitulo: & supradictus Magister Scholarum dispensat unam pro quolibet Hebdomadario, exceptis infra scriptis, qui duas debent habere candelas, videl. Cimiliarcha duas, Capicori duas pro quolibet, Cellararii dictorum Hebdomadarios duas pro quolibet, & dictus Magister Scholarum duas, unam uti Hebdomadarius, & unam uti Magister Scholarum, & Sacrista unam debet habere candelam.* „. Mostrano le rapportate parole qualche da noi si è affermato, cioè che gli Eddomadarij in quelle funzioni, nelle quali si univano co' Canonici, componevano ancor essi il Capitolo: e che inoltre così il Cimiliarca, così i Capicori, come i Cellararij, ed il Maestro delle Scuole, erano fin da quel tempo, come sono oggidì, del corpo degli Eddomadarij. Nè si lasci di riflettere, che tra il Corpo degli Eddomadarij si annovera il *Sagrestano*; non perchè questi fusse del numero degli *Eddomadarij*; ma perchè è un Ufficiale della maggior Chiesa, rappresentata formalmente dagli Eddomadarij. E' poi un sogno, che questo corpo fosse furto nell' ann. 1335. o 1336.; dappoichè siccome

darj dello stesso Salvatore. Si notino le seguenti parole :
Item elegit sibi sepulturam, & corpus suum sepeliri man-
davit in CIMITERIO S. SALVATORIS SITO IN
MAIORI ECCLESIA NEAPOLITANA, cui sumsit
pro sepultura tar. septem & gr. decem. Item legavit, quod
 V 2 den-

me di sopra abbiamo osservato, anche negli statuti funerarij del 1334. si distingue chiaramente questo corpo da quello de' Canonici, così per li due Cori, così per lo Cimiliarca, che si nominò *primus de alio Choro*, come per il Maestro delle scuole, e come finalmente per la distinzione della Maggiore Chiesa, e Chiesa di S. Restituta, e quel ch' è più per le due Croci. Oltre a ciò nella costituzione dell' Arcivescovo Umberto del 1317., i cui capi s' inferirono ne' riti Orsiniani, trovasi fatta menzione così de' Canonici, come degli Eddomadarj. Ma questi tali Eddomadarj senza controversia alcuna erano i medesimi *Venerabiles viri* componenti la Congregazione del Salvatore, ed indistintamente il lor corpo si è dinominato ora *Congregazione del Salvatore*, ed ora *Eddomadarj del Salvatore*, ch' è quanto dire, han conservato mai sempre, e nella sostanza, e nell' esercizio, e nel nome il primitivo Istituto Attanasiano fondato nella Cattedrale Chiesa del Salvatore.

Questa incontrastabile verità si contesta dallo stesso rispettabilissimo Can. Sparano, non ostante ch' egli sia fermamente attaccato sù tal particolare al sistema del suo Collega Mazzocchi; dappoichè egli nella part. 1. delle sue *memor. Istor.* nella pag. 196. e 197. afferma che " il nostro Cimiliarca fu „ destinato capo de' presenti Eddomadarj, i quali nell' anno 1213. dall' Arcivescovo Anselmo dicevansi CLERICI CONGREGATIONIS SALVATORIS: furon detti nell' anno 1217. e nell' ann. 1238. dall' Arcivescovo Pietro di Surrento; FRATRES CONGREGATIONIS S. SALVATORIS. " Dunque se gli Eddomadarj nello ann. 1213. si dicevano dall' Arcivescovo Anselmo *Clerici Congregationis Salvatoris*, componevano appunto la Congregazione del Salvatore, ed erano gli stessi individui di questo corpo. E se esisteva tal Congregazione nel 1213., come mai tal Congregazione disparve, e nel 1335. o 1336. surse la prima volta, se e prima, e dopo ebbe il Cimiliarca per capo? E' poi senza fallo erroneo l'altro luogo, che il Mazzocchi trascrive dal Tutini, ove descrivendosi la funzione del Giovedì Santo, e dicendosi, che il Corpo di nostro Signore si dovea processionalmente portare all' altare di S. Restituta (come luogo destinato di rappresentare il sepolcro del Signore) si legge così: " Dicta vero Missa Dominus Archiepiscopus, pus cum Capitulo toto, Hebdomadarius ecclesie Neapolitanæ Sanctæ Restitutæ, & Clericis de Choro processionaliter incedendo &c. " Si è di sopra osservato, che col nome di maggior chiesa veniva l' odierna Cattedrale, e si distingueva dalla Chiesa di S. Restituta con quelle parole *in nostra majori*

dentur HEBDOMADARIIS DICTI SALVATORIS deferentibus corpus suum mortuum ad dictam Ecclesiam tar. septem & gr. decem. Item legavit dictus testator, quod dentur dictis Hebdomadariis candelas quadraginta de cera pro lucteria, ymmo eisdem Hebdomadariis candelas necessarias

iori Neapolitana, & S. Restituta Ecclesiis: come adunque nel trascritto luogo non si fa la solita distinzione, e tutto si confonde col dirsi Hebdomadarii „ Ecclesiae Neapolitanæ S. Restitutæ, come se la Basilica di S. Restituta, e non altra fosse la Cattedrale? Lo stesso Ch. Mazzocchi nella pag. 171. non potè non affermare, poter essere tal luogo erroneo con quelle parole: „ Ac sane verebar, ne non satis sanus esset is locus, unius forsan copulæ „ ET interiectu restituendus: Hebdomadariis, inquit, Ecclesiae Neapolitanæ „ ET Sanctæ Restitutæ.” Ma indi supponendosi, che la Basilica di S. Restituta fosse la stessa della Basilica del Salvatore si vuole, che per eccellenza ritenesse il nome di *Chiesa Napoletana*. Ma senza entrare a tante ipotesi, giacchè manca l'original Codice, che si conservava, come si dice, nell'Archivio del Capitolo nel secolo passato, è assai ben fondato l'errore che agevolmente è corso ne' Mss. del Tutini; o se ciò non si voglia presupporre, si può affermare, che parlando di una funzione individua che stabilivasi nel Giovedì Santo coll' intervento dell' Arcivescovo, di tutto il Capitolo, degli Eddomadarj, e de' Cherici del Coro, e tutta questa funzione terminando nella Basilica di S. Restituta, nel cui altare si deponava il Corpo di N. S., che si trasportava dalla Maggior Chiesa, ebbesi riguardo alla formale unione di tutto il Corpo, e perciò si confusero gl' individui fra loro senza distinguersi, come sempre in que' tempi si praticava, le due distinte materiali Basiliche, cioè la Maggior Chiesa, e la Chiesa di S. Restituta.

Ma fa duopo compiere la risposta alla pretesa origine degli odierni Eddomadarj che il Ch. Mazzocchi se forgere la prima volta nella Cattedrale nell'anno 1335. o 1336. anzi lo stesso Ch. Autore nella pag. 271. e seg. rapportando poi l'antico Inventario de' beni, e pesi dello Ospedale di S. Attanasio, che da Eugenio IV. fu incorporato alla Santa Casa dell' Annunziata, restrinse l'origine degli Eddomadarj, o nella fine dell'anno 1336., o ne' primi quattro mesi dell'anno susseguente 1337. Dic' egli; L' inventario per ordine dell' Arcivescovo Orsino fu scritto nell'anno 1336. da Ilario di Palude, e fu trascritto da un altro più antico: ma in quello non si fa menzione di Eddomadarj; dunque non erano surti gli Eddomadarj prima dell'anno 1336. Ma tal argomento parimente negativo non regge; dappoichè nell' Inventario, di cui si tratta, leggendosi; *Et in festo Sancti Athanasii fit convivium MAGISTRIS SCHOLARUM & ALIIS, QUI FACIUNT OFFICIUM dicta die.* Ed in fine leggendosi parimente; *solvuntur annuatim in su-*
pra-

rias pro eis. Item dictus testator legavit, quod dicuntur quadraginta una Missa IN ALTARI DICTI S. SALVATORIS, & legavit pro qualibet Missa gr. quinque: & voluit quod dictæ Missæ dicuntur infra septem dies. Item dictus testator legavit, quod in septima die post obitum

prædicto festo S. Athenasii CUMILIARCHA Ecclesia Neapolitana caput seu restam unam de Vitella, seu Basba, & unam aliam Comitò dictæ Ecclesia Neapolitana; con farsi menzione del Cimiliarca, del Comitò, de' maestri di scuola, e degli altri qui faciunt officium nel dì festivo del Santo, vi si comprendono chiarissimamente gli Eddomadarj, socj e compagni del Cimiliarca, del Comitò, e de' Maestri di scuola; anzi gli stessi qui officium faciunt secondo il primitivo istituto. Ed acciocchè si tolga ogni equivoco passiamo a contemplare quel che si trova registrato negli stessi Riti Orsiniani, dai quali apparirà più chiaro del meriggio, che gli Eddomadarj non solo erano esistenti nell'anno 1335., e 1336.; ma che erano tanto antichi, quanto quelli, che avean antichissimo diritto di andar soli nell'esequie, di comporre essi per ragione di rito il Capitolo, di percepir soli gli emolumenti, e le candele, di elevare la Croce, e di celebrar tutte l'esequie, ed anniversarj nella maggior Chiesa di Napoli. Non occorre altro per comprender tutto ciò, che il rileggere gli altri capi de' Riti Orsiniani, i quali sono i seguenti: „Cap. LVII.

„ Item quod quotiens vocati fuerint Hebdomadarii, uti de CAPITULO.

„ LO, habent eorum JURA tam de pecunia, quam de candelis: quod

„ SEMPER observatum est. Quæ candelæ in manus pervenient magistri scholarum Hebdomadæ dictorum Hebdomadariorum, quas ipse dividet dictis Hebdomadariis, UNAM PRO QUOLIBET, exceptis iis qui duas vel plures habebunt, sicut EST CONSUETUM. Primo Sacrista habebit undecim candelas, quarum decem dabit infrascriptis videlicet duas candelas debent habere illi diaconi qui deferunt candelabra, duas qui deferunt turibulum, quatuor qui DEFERT CRUCEM, tres reliquas dictus Sacrista, & dicitur Presbyter Gentilis; duas candelas pro quolibet debent habere Capicchori, duas pro quolibet Cellararii, quatuor Diaconi turris sacre sive sonent, sive non, & quatuor alias debet habere ille diaconus, cui dictus magister scholarum commisit sonare campanam pro defuncto, sicut est consuetum sonare. Tres candelas debet habere ipsemet magister scholarum, unam uti HEBDOMADARIUS, unam uti OFFICIALIS, tertiam uti CANDELARUM DISPENSATOR. „ Segue l' altro cap. LVIII.

„ Item quod dictæ candelæ quas CONSUETUM EST sumere pro talis Exequiis, sunt libræ octo, videlicet pro CIMILIARCHA una torcia librarum duarum, duæ candelæ libræ unius pro quolibet, & aliæ quatuor libræ candelarum, quæ dispensabuntur, ut supra dictum est. „ Succede il cap.

sum ipsius fiat Anniversarium pro anima sua per Hebdomadarios, quibus legavit tar. quatuor; ita quod ille ex dictis Hebdomadariis, qui non intererit a parte Nobis Domine usque ad completum officium nichil habere debeat; Et immo legavit pro dicto Anniversario candelas de cera trigin-

cap. LIX. così: „ Item quod supradictus magister scholarum Hebdomadæ tenetur invitare Hebdomadarios ad omnes exequias & anniversaria PER IP-SOS celebranda in ECCLESIA MAJORI Neapolitana, quia habet partem, & candelas superfluas. ” Viene appresso il cap. LX. concepito così: „ Item quod quando dicti Hebdomadarii pro anima alicujus defuncti ORANT, debent habere de pecunia tarenos duos, & de candelis libras duas, quas dictus magister scholarum Hebdomadæ accipiet, ut eas CONSOCIIS dispen-set, ut supra dictum est. ” E finalmente il cap. LXI. è scritto del tenor seguente: „ Item quod quando HEBDOMADARII ad exequias VOCAN-TUR; si INTUS NEAPOLIM, debent habere carolenos sexdecim & denarios viginti: si vero EXTRA, debent habere carolenos triginta & unum, & denarios viginti; ET SIC SEMPER OBSERVATUM EST, ”. Dunque sic SEMPER observatum est, che gli Eddomadarj eran chiamati all'esequie non solo dentro la Città, ma anche fuori la Città, o sia entro i confini della Diocesi per una determinata mercede; che essi lo avean per dritto *habent jura*, e che nulla avean che fare in tali funzioni co' Canonici, ov'essi soli *sicut semper observatum est*, fosserò invitati a funerali. E se tutto-cid si scrisse, e si registrò ne' riti Orliniani dell'anno 1337. si potrà più oltre contendere, che i nostri Eddomadarj non sieno gli Attanasiani, e non sieno più antichi della fine dell'anno 1336, o principio del 1337. se da tempo che oltrepassava ogni memoria, si era sempre osservato, che gli Eddomadarj avean dritto di andar soli all'esequie; di celebrarle nella maggior Chiesa, e di ele-var la croce della stessa Chiesa maggiore, e quel che più importa, avean tal dritto gli stessi Eddomadarj non solo in tutta la Città, ma anche in tutta la Diocesi; e ciò si apparteneva loro non per altra ragione, *nisi jure Cathedralitatis?* Se gli Eddomadarj fosserò stati istituiti la prima volta dall'Arcivescovo Orlinj non prima della fine del 1336. o principio del 1337. avrebbe potuto lo stesso Arcivescovone' suoi riti publicati nel dì 1. Maggio dello stesso anno 1337. parlare degli Eddomadarj, come di un Corpo, la cui origine sorpassava ogni memoria? Ma a che ci andiam più oltre fra tali cose rivolgendo, se l'evidenza del fatto bandisce le contrarie ipotesi, e richiama la ragione umana in difesa del vero? Veggasi in fine un documento, registrato nella visita di Annibale di Capua. Questo contiene un' istromento, stipolato a 25. Maggio dell'anno 1333. per Notar Rainaldo Isclano, e riassunto nel 1360. per mano di Notar Rainone Isclano, nel quale si fa chiara, espressa, e specifica

*ginta untia unius pro qualibet; & voluit & mandavit ;
quod in Anniversario fiat luteria una de cera super corpus
suum ad arbitrium subscriptorum exequutorum suorum. Item
legavit hospitale S. M. de Virginibus de Neapoli &c.*

IX. Si raccoglie dalle parole del recato monumento, che fa-
rà

cifica menzione degli Eddomadarj della maggior Chiesa: se ne contempi il tenore ; „ Instrumentum celebratum Neapoli die 8. mensis Maii 1360. manu „ Notarii Rainoni Isclani de Neap. reasumptionis cujusdam Instrumenti con- „ secti Neapoli DIE 25. Mensis Maii 1333. manu Notarii Rainaldi Isclani „ de Neapoli ad Instantiam Cellariorum CONGREGATIONIS HEBDO- „ MADARIORUM MAJORIS ECCLESIAE NEAPOLITANAE , per „ quem apparet. propterea dicti Cellarii praestiterunt assensum , „ & fuit ratificatum PER ALIOS HEBDOMADARIOS DICTAE CON- „ GREGATIONIS. ” Adunque nell'anno 1333. un anno prima della co- stituzione funeraria dell' Arcivescovo Orsino , e tre anni prima della rinova- zione dell' Inventario de' beni, e pesi dell' Ospedale di S. Attanasio , ed anche quattro anni prima della compilazione e pubblicazione de' Riti Orsiniiani , era- vi la litterale esistenza degli EDDOMADARJ , e de' loro *Cellararj* , e tut- ti componevano la loro *Congregazione* nella maggior Chiesa di Napoli . Ec- co come da se cadono tutti i pretesi argomenti negativi , fatti in contraria sentenza con tante frustanee indagini , e sottigliezze .

Non ha poi fondamento quel che si afferma dal Ch. Mazzocchi nella pag. 168. e seg. che gli Eddomadarj , ch'egli chiama *NUOVI* , fossero stati dotati dal Capitolo , e che con tal dotazione furono da' Canonici surrogati *in onus quotidianum* . Questa asserzione non ha altro fondamento , che il dirsi di essersi trovate nell' Archivio Capitolare alcune informi istruzioni *sine die & consule* composte verso l'anno 1574. che si davano al Primicerio , e ad altra persona che non si nomina per parte del Rev. Capitolo di Napoli . Ec- co qualche si legge in questa informi cartola : “ S' ha d' avvertire di dire a „ sua Santità , qualmente per tradizione de' nostri antichi s' intende , e tiene „ per fermo , che venti Eddomadarj , che continuamente assistevano in det- „ ta Chiesa Cattedrale per servizio di quella che siano stati posti , e surrogati „ dalli Canonici , alli quali Eddomadarj furono assignate alcune entrate del „ Capitolo : il perchè ragionevolmente ha dimandato non imponersi nuovo „ peso a detto Capitolo , e che tampoco si dismembri più l' entrata di det- „ to Capitolo . “

Già questa asserzione ha bisogno di prova , e di prova concludente ; dappoichè trattasi di una dotazione fatta al Collegio degli Eddomadarj dal Rev. Capitolo . Ma non solo non ci è alcun rastro di prova , che anzi dal- le altre parole delle suddette *informi Istruzioni* rapportate dallo stesso Ch. Maz-

rà intieramente trascritto nel fine di questa Scrittura, che il Collegio degli Eddomadarj, o sia la Congregazione del Salvatore era una istessissima cosa., dappoichè nel testamento di Nicola di Nola quegli altra volta detti nel diploma di Anselmo nel 1213. *Clerici Congregationis Sal-*

Mazzocchi pag. 168. si manifesta, che il Capitolo aveva offerti docati 200. per venti Preti per surrogarli nè di feriali in luogo de' Canonici. Eccone le parole: „ Si ha anco d'avvertire, che se il Papa replicasse, che per *memoriale* „ del Capitolo si hanno offerto duecento docati annui per pagamento de' *ven-* „ *ti Preti*, che s' *avriano* da surrogare *in loco* delli Canonici li di feriali: a „ questo motivo &c. „ Dunque è chiaro, che i Canonici verso il 1574. dopo la Bolla di Pio V. per disobligarli dal Coro, volevano surrogare *venti Preti*; i quali non erano nè esser poteano gli *Eddomadarj*, e perciò avcano offerto docati 200. il che non ebbe effetto. Ed ecco, che in quelle medesime Istruzioni s' incontra una contraddizione invincibile. Ma si sia rotondamente, e costantemente parlato di dote costituita agli *Eddomadarj*; che pro? Tutta la pruova si riduce alla già indicata assertiva. Mostrerem noi con chiari documenti il contrario.

Primieramente è da sapersi, che il Capitolo de' Canonici fin al 1343. avea un numero indefinito, secondochè apparisce da un Bolla di Benedetto XII. E si ridusse nell'anno 1343 al numero di XL. per non potersi altrimenti sostenere. In quella occasione lasciandosi i Canonici Prebendati alla libera disposizione dell' Arcivescovo, si convenne, che gli altri Canonici si dovessero eleggere dall' Arcivescovo insieme e dal Capitolo. Vedi Chioccarelli pag. 222. Se fosse vero, che il Capitolo avesse dotati gli *Eddomadarj* per rifondere a costoro *il peso quotidiano*, e se erano così doviziosi, a che ridurre a minor numero il loro corpo per trovar modo da sostentarsi? E se fossero essi stati i dotatori de' pretesi nuovi *Eddomadarj*, come avvenne, che non trascurando il dritto di eleggere i Colleghi Canonici, abbiano trascurato quello di destinare essi al servizio della Cattedrale, ed al peso quotidiano i pretesi nuovi *Affissi*, che sì liberamente dotarono? Chi non sa, che i nostri *Eddomadarj* sono tutti Prebendati, e si conferiscono dal solo Arcivescovo indipendentemente dal Capitolo? Ciò avvenne non per altra ragione, se non perchè l' esistenza della loro Congregazione, o Collegio, nacque prima della formazione del nuovo Capitolo della Cattedrale.

Ma vediamo di grazia da' documenti dello stesso secolo XIV. se possa mai esser vera la supposta, ed efimera dotazione Capitolare. Bartolomeo Chioccarelli, *de Episc. Neap. pag. 253.* fa parola di una convenzione dell' anno 1390. tra l' Arcivescovo, ed i Canonici. Pretendevano i Canonici, che l' Arcivescovo era tenuto di dar loro per l' intervento nella Maggiore

Chie-

Salvatoris , si dicono *HEBDOMADARII SALVATORIS*. Oltre a ciò apparisce, che esisteva il Cimitero secondo l'uso di que' tempi o sia la sepoltura degli Eddomadarj , che si elesse il predetto Sacerdote di Nola , e che quello era situato *IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA*.

Chiesa ne' dì festivi, giusta il solito, lo stabilito *STIPENDIO*. L'Arcivescovo dall'altra parte disse esser vera tal dovuta prestazione; ma siccome la mensa Arcivescovile era ridotta a non poter più tollerare tal peso per le circostanze de' tempi, così si convenne, che tal prestazione si moderasse a minor ragione fino a che non acquistasse la mensa i suoi dritti ed entrate. Questa convenzione fu stipolata per mano di publico Notajo nel dì 3. Decembre dell'ann. 1390: e leggesi nel *num. 7.* del Sommario degli Eddomadary stampato nel 1752. Si notino le seguenti parole: " *In præsentia mei Notarii publici, & testium infracriptorum Reverennissimo in Christo Patre & Domino Guglielmo miseratione divina Arciep. Neap. ex una parte; & Venerabilibus Viris domino Mayello de Zurba, D. Goffrido de Milano Canonici Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ ad hoc Capitulariter congregatis parte ex altera. Præfati vero Canonici asseruerunt quod ipse dominus Archiepiscopus tenetur dare eis Canonicis & Capitulo infracriptis festivitibus infracriptas pecunias, quantitatis videlicet: In festivitibus Nativitatis Dominicæ, Epifaniæ Domini Nostri Jesu Christi, Purificationis B.M.V., Annunciationis B.M.V., Resurrectionis Dominicæ, Prima Dominica Mensis Maii, Ascensionis Domini Nostri Jesu Christi, Pentecosten. Salvatoris, Assumptionis B.M.V., Nativitatis B.M.V., omnium Santorum. Et pro juribus molendinorum debitis eidem Capitulo, ac in singulis festivitibus præmissis, in quibus Capitulum, & Canonici debent interesse in Vesperis, Matutinis, & Missis. In Majori Ecclesia Neapolitana soliti sunt percipere, & habere ab Archiepiscopis, qui pro tempore fuerunt in dicta Ecclesia unciam unam de carolenis argenti qua quidem assertione sicut præmittitur per ipsum Capitulum & Canonicos facta, præfatus Dom. Archiepiscopus ipsa audita dixit, & confessus existit, præfatam assertionem fuisse & esse veram, tamen quod ipse, (ut notorium est ad præsens) fructus dictæ suæ Ecclesiæ non percipit ad infracriptam concordiam devenerunt . . . ipse Dominus Archiepiscopus dabit & dare promittit eidem Capitulo & Canonicis univique ipsorum Canonicorum præfenti in dictis festivitibus, in quibus debent habere unciam unam, in Vesperis, Matutinis, & Missis, grana decem post vero reductionem ad meliorem statum, & quod dictus Dominus Archiepiscopus percipiat fructus suos, promittit idem dominus Archiepiscopus dare eidem Capitulo & Canonicis in singulis festivitibus ipsius solutionem plenariam, prout in assertionem præfata continetur.*

Da

POLITANA, come si dimostra con quelle parole: *elegit sibi sepulturam in Cimiterio S. Salvatoris sito in Majori Ecclesia Neapolitana*. Ecco adunque che gli Eddomadarj del Salvatore nell' anno 1366. aveano il lor Cimitero non già fuori dell'odierna Cattedrale, ma posto, e col-

Da questa antica convenzione dell' ann. 1390. si manifestano più cose 1. che il Capitolo de' Canonici non fu mai il Collegio istituito da S. Attanasio, per essere stato questo Collegio dotato da quel S. Vescovo, con quelle parole di Gio. Dacono, *offerens TERRAS, ex quibus hujusmodi aleretur Collegium*, e come tale perpetuamente addetto all' Ufficio quotidiano nella Maggiore Chiesa succeduta all' antica Stefania 11. Che il Capitolo de' Canonici, per essere indotti ad intervenire nella stessa odierna Cattedrale, con quella parola *INTERESSE*, e non *praesse*, nelle designate festività dell' anno, dovettero gli Arcivescovi dalla lor mensa costituir loro lo *stipendio* 111. Che come questo stipendio già prima stabilito nella erezione della odierna Cattedrale non si contribuiva per la deficienza delle rendite della mensa, così i Canonici ne preterfero l' adempimento 1v. Che l' Arcivescovo confessò esser vera tal loro domanda, e perciò si tranfigette. In questa occasione poteano benissimo i Canonici allegare, ch' essi con aver dotati gli Eddomadarj per surrogarli in vece loro al peso quotidiano, non eran tenuti ad intervenire nè anche in que' di festivi, per essere mancato loro il solito *stipendio*. Nell' ann. 1390. era agevole a provare la pretesa dotazione; dappoichè volendosi creati gli Eddomadarj nell' ann. 1335. o 1336. potea ben apparire da legittimo documento una sì generosa dotazione.

All' incontro apparisce da altri documenti trascritti nel Sommario degli stessi Canonici dopo l' allegazione di D. Agnello Franchini nel num. 21. e 22. che nel corso dello stesso secolo CIV. furono unite alcune Prebende, o sia Eddomade con altri benefizj alla Congregazione del Salvatore. Questa aggregazione non fu fatta dal Capitolo, ma così da D. Leonardo Pagano, come dalli Arcivescovi Bernardo, Ludovico Bozzuto, Nicolò, e Gasparo di Diano. Leggesi nella Bolla dell' Arcivescovo Nicolò diretta: " *Dilectis Nobis in Christo Venerabilibus Viris Hebdomadariis Nostrae Neapolitanæ Ecclesiae*:", E si notino le seguenti parole: " *Sane intelligentes quod habetis in dicta nostra Ecclesia Neapolitana quandam Congregationem vocatam Congregatio Salvatoris, quæ Congregatio habet fructus adeo tenues & exiles, maxime propter guerras, quæ fuerunt in Regno Siciliae, & præsertim in Civitate, & Diocesi Neapolitana, quod vix potestis de dictis fructibus in dicta nostra Ecclesia & Congregatione ipsius in divinis Officiis solitis & debitis deservire.* " Lo stesso si ripete nella Bolla dell' Arcivescovo Gaspare, spiegandosi di più " *Maxime propter guerras præteritas, quæ vigerunt* " in

e collocato IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA: perciocchè tal luogo si conveniva a' Ministri della Maggiore Chiesa i quali vi erano perpetuamente addetti, ed attendevano alla celebrazione de' Divini uffizj, ed al culto indefesso della Messa pubblica quotidiana a tenore del loro

„ in regno Siciliae , terra laboris &c. “ Indi si viene all'atto di unione di alcuni benefizj , e si dice : “ Unimus , annectimus , & incorporamus dictae „ Congregationi Salvatoris veteris dictae nostrae Ecclesiae Neapolitanae . Ita „ quod ex nunc in antea sit , & esse debeat dicta Ecclesia Sancti Joannis „ cum juribus & pertinentiis suis omnibus incorporata & unita dictae Congregationi dicti S. Salvatoris “ .

Da questi documenti si raccoglie primieramente , che la Congregazione del Salvatore componevasi dagli Eddomadarj , e volendosi provvedere a costoro , si fece l'unione alla stessa Congregazione del Salvatore . In secondo luogo si rileva , che questa Congregazione del Salvatore , ch'era la stessa che il Collegio degli Eddomadarj avea il suo fondo dotale ; Ma che le preterite guerre aveano talmente devastati i loro poderi , che ne derivò la tenuità delle rendite , per cui fu di mestieri di aggregare altri benefizj appunto per potere l'individui di tal Congregazione , quali erano gli Eddomadarj *in divinis Officiis solitis & debitis deservire* . In terzo luogo si manifesta , che riportandosi tutto il fondo dotale della Congregazione del Salvatore , la quale Congregazione esisteva prima della odierna Cattedrale , come non si è mai controvertito ; ne seguita necessariamente , che la medesima Congregazione , dal cui fondo alimentavansi gli Eddomadarj che la componevano , non fu mai dotata dal Capitolo per rifondere a costoro il peso lor quotidiano istituito da S. Attanasio nella Chiesa del Salvatore , ma i veri Ministri Attanasiani furono sempre gli Eddomadarj componenti il Collegio e la stessa Congregazione del Salvatore , la prima volta dotata da quel S. Vescovo , ed indi depauperata in parte per le guerre che furono specialmente in Terra di lavoro e Diocesi di Napoli , dove aveano , come pur oggi conservano , i loro antichi effetti . In quarto luogo la predetta Congregazione del Salvatore , che componevasi de' Ministri della maggior Chiesa chiamati Eddomadarj , era quel corpo o persona morale ed intellettuale , che per le passate disavventure , fu debitamente soccorso colla unione di alcuni benefizj e Prebende ad essa fatta dall' Arcivescovo , e non dal Capitolo . Non merita poi risposta il dirsi che tali unioni furon fatte *de consensu Capituli* . Così prescrivono i Canonici , dove prima tali atti si adempivano col consenso del Clero .

Nè si dee quì tralasciare , che si è creduto , che Annibale di Capua Arcivescovo di Napoli avesse dubitato della origine degli Eddomadarj nella visita dell'ann. 1582. con quelle parole : “ In praedicta Majori Ecclesia est „ Col-

loro istituto: siccome anche si rileva dalla Bolla di Bernardo Arcivescovo dell'anno 1378. diretta agli Eddomadarj, i quali assiduamente celebravano nella maggior Chiesa *matutinos, Missas, & horas, & alia divina officia*, siccome in quella si legge. Questo Cimitero, ch'era
l'an-

» *Collegium* Presbyterorum numero viginti duorum, qui nuncupantur Hebdomadarii, ex eo quippe, quia per hebdomadam deserviunt, nec mihi liquet quo tempore & a quo fuerit institutum. “ Il dottiss. Can. Majelli nell' aurea sua operetta da noi più volte commendata, come colui, il quale erane più che altri bene informato, dà sode risposte a questa obbiezione; ma fra tutte ci piace una sola trascriverne, ch'è la seguente nella pag. 55. “ Le recate parole della Visita di Annibale di Capua non sono di detta Visita, nè di detto Arcivescovo, ed è ciò chiarissimo, poichè nella fine di detta Visita dopo la sottoscrizione di detto Arcivescovo si vede aggiunto un altro quinterno di altra carta, altro carattere, e senza sottoscrizione, con questo titolo: Brevis enarratio Status Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ de anno 1582. E nella medesima narrazione trattandosi degli obblighi de' Signori Canonici, che dicesi *Servitium anniversariorum manualium*, soggiugne l'autore della Narrazione: Novissime in præcedentibus litteris declaratoriis Sanctæ Congregationis Tridentini Concilii PER BONÆ MEMORIÆ HANNIBALEM ARCHIEPISCOPUM in Dioecesana Synodo fuit servitium prædictum modernatum &c. E quando quest' Autore scrivea la narrazione, era già passato a miglior vita BONÆ MEMORIÆ Hannibal Archiepiscopus sin dal 1595, a 2. Settembre “ Fin qui il sincerissimo Can. Majelli. Ma senza pregiudizio del vero supponghiamo, che quel *bonæ memoria Hannibal Archiepiscopus* avesse effettivamente creduto, che non gli costava nè in qual tempo, nè dà chi fosse stato istituito il Collegio degli Eddomadarj; ne seguita che fu certamente colpa de' Canonici di non appagare la supposta curiosità di quell' Arcivescovo. Essi per altro aveano nel loro Archivio quelle di sopra menzionate Istruzioni scritte pochi anni prima verso l'ann. 1574. e con queste alle mano poteano persuaderlo, che gli Eddomadarj erano stati dotati dal Capitolo, il quale poteva senza scrupolo riputarli per il loro Autore, senza attendere ad ulteriore ricerca. Ma qual ricerca potea mai fare quel *bonæ memoria Hannibal Archiepiscopus*, se egli era di già trapassato, e gli venne tal curiosità dopo morte? e perciò l'ombra del nostro Annibale *bonæ memoria* scrisse così: *Nec mihi liquet*. Potea anzi quell' ombra veneranda dar un ricordo più proprio a chi non contento del suo, si arroga l'altrui, consimile a quello del celebre Gioviano Pontano, il quale tra le altre cose lasciò scritto sulla sua sepoltura: *Ego vero te hæspes noscere in tenebris nequeo: sed te ipsum ut noscas rogo*.

l'antica sepultura degli Eddomadarj, per dirsi collocato *in Majori Ecclesia*, anche dopo eretta l'odierna Cattedrale, esser dovea collocato prima di tal nuova erezione nella Chiesa del Salvatore, o sia la Stefania, e propriamente nella Croce dell' odierna Cattedrale, altrimenti non si potrà mai verificare, che quel tal Cimitero nell' ann. 1366. fosse situato *in Majori Ecclesia*. Ma nell' ann. 1414. si stimò situare in un'altro luogo più conveniente la sepultura degli Eddomadarj, e propriamente nel Coro della Maggiore Chiesa, prima collocato nel centro dell'odierna Cattedrale, dappresso alla sepultura degli Arcivescovi: fu di che farà luogo di accennare il di più nella seconda Parte di questa Scrittura. La qual cosa viepiù conferma l'antico dritto di questo Collegio o Congregazione nell' antica Cattedrale Chiesa del Salvatore, ampliata poi colla costruzione dell'odierna Cattedrale.

- X. Per serbare l' ordine de' tempi incontriamo un altro documento dell' anno 1458. che interamente trascritto si potrà leggere nella fine di questa scrittura, col quale mirabilmente si dimostra il perenne dritto de' nostri Eddomadarj. Nell'anno 1458. fu stipolato Istrumento di donazione tra Giovannotto Cassapoto co' *Venerabili Eddomadarj* della nostra Cattedrale, il quale contiene una donazione di alcune case che far volle lo stesso Giovannotto a' predetti Eddomadarj col peso di due Anniversarj e della celebrazione di alcune Messe, eleggendosi la sepultura degli stessi Eddomadarj. Si notino le seguenti parole: *In nomine Christi. Amen. Anno Nativit. ejusdem millesimo quadrincentesimo quinquegesimo octavo, die decimo septimo mens. Februarii, sextæ Indictionis Neap. Regnante Serenissimo, & Illustrissimo Domino nostro D. Alfonso Dei gratia Rege Aragonum, Siciliae citra & ultra Farum, Valentiae, Hierusalem, Hungariae &c. . . . In nostri*

stri praesentia personaliter constitutis Venarabili viro Domino
Johannotto Cassapoto de Neap. agente ad infra-scripta om-
nia, & singula pro se & suis haeredibus & successoribus
ex parte una; & Venerabilibus Viris Domino Dominico Ve-
spulo de Neap. Domino Jobanne Antonio Tufotta de . . .
Domno Jacobo Surrentino de Neapoli, & Domino Andrea
de Coterio de Cava EPDOMADARIIS MAJORIS Ec-
clesiae Neapolitanae, ac Confratribus Confratanciae Congre-
gationis Sancti Salvatoris veteris ejusdem Majoris Ecclesiae
Neapolitanae, agentibus dictis Domino Dominico, Domino Jo-
hanne Antonio, Domino Jacobo, & Domino Andrea ad sub-
scripta omnia pro se ipsis quibus supra nominibus in dicta
Congregatione & Confratancia, ac suis haeredibus in eadem
Confratancia & Congregatione, & pro ipsa Confratancia,
& Congregatione Sancti Salvatoris veteris ex parte altera.
Praefatus quidem Dominus Johannottus coram nobis asseruit . . .
habere . . . quasdam domos Ipse quidem Dominus Jo-
hannottus considerans, & attendens quia senex est ex
devotione quam habuit & habet ad SALVATOREM no-
strum Jesum Christum. . . & ad DIVINA OFFICIA &
MISSAS, quae per Venerabiles Presbyteros dictae Congre-
gationis, & Confratanciae in dicta Majori Ecclesia Neapo-
litana celebrantur, & ad laudes cunctis horis Canonicis de-
vorissime celebratas, cupiens cum rediret ad Patrem omni-
potentem in SEPULTURA Epdomadariorum constructa in-
tus praedictam Majorem Ecclesiam Neapolitanam sepelli, &
volens pro remissione suorum peccaminum dictis Missis, Ora-
tionibus, & Officiis partem habere . . . sponte, non vi,
dolo, &c. . . . ob reverentiam sacratissimi SALVATO-
RIS . . . in perpetuum domos praedictas . . . donavit, ob-
tulit, & largitus fuit dictae Congregationi & Confratanciae
Sancti Salvatoris veteris Majoris Ecclesiae Neapolitanae do-
na-

nationis titulo irrevocabiliter inter vivos . . . sub pactis, & conditionibus infrascriptis, videlicet, quod Hebdomadarii & Confratres prædicti dictæ Congregationis . . . teneantur in perpetuum . . . celebrare & facere duo Anniversaria . . . in dicta Majori Ecclesia Neapolitana unum in Cappella de Minutillis, & aliud ANTE FIGURAM DICTI SALVATORIS de fructibus . . . & de reliquo fructuum prædictorum dictarum domorum annuatim celebrentur in dicta Majori Ecclesia Neapolitana per Epdomadarios dictæ Congregationis Ecclesiæ Neapolitanæ tot Missæ, quot dici poterunt . . . & teneantur dicti donatarii quibus supra nominibus corpus dicti Domni Johannotti donatoris sepeliri facere in sepultura prædicta Epdomadriorum constructa intus dictam Majorem Ecclesiam Neapolitanam, con quel che segue. Dal recato monumento si rilevano più cose. I. Che gli Eddomadarj dinotandosi coll' aggiunto di *Venerabili*, e coll' altro di *Domni* erano tutti ragguardevoli Sacerdoti, e Presbiteri. II. Che tutti costoro componevano il Collegio o sia la Congregazione che cominciossi anche a dinominare Confratanza del Santo Salvatore. III. Che per dinotare l' antico dritto di questa Congregazione e Collegio, che prima della dedicazione dell' ordierna Cattedrale alla Vergine Incoronata, o Assunta, era assolutamente dedicata al Salvatore, vi si aggiunse la dinominazione di Congregazione *Hebdomadriorum, & Sancti Salvatoris veteris ipsius Ecclesiæ Neapolitanæ*. IV. Che gli Eddomadarj si designavano *Confratres Congregationis Sancti Salvatoris*, ch' erano sinonimi, e dinotava lo stesso, come si avvertì nell' altro documento di soprarecato del 1366., che il dirsi *Hebdomadarii Salvatoris*. V. Che questo corpo di Sacerdoti secondo la primitiva sua istituzione e secondo il diploma dell' Arcivesc. Anselmo del 1213. prima dell' erezione dell' ordierna Cattedrale continuava nel perenne esercizio de' divini

vini Uffizj, della Messa publica quotidiana, del cui suffragio volle aver parte il donante Giannotto . VI. Che questi mosso dalla divozione che avea verso il *Sacratissimo Salvatore* dispose, che uno degli Anniversarj si celebrasse *ante figuram dicti Salvatoris*, ch' è quella appunto la quale oggidì esiste nella Cappella a man destra dell' Altar Maggiore, della qual figura , ch' è antichissima, sarà più acconcio nella II. parte di questa scrittura di favellare. E VII. finalmente che il donante Giannotto voll' esser seppellito nella sepoltura degli Eddomdarj, detti anche Confratelli della Congregazione del Salvatore, la quale, come si è di sopra osservato, fin dal 1414. fu costrutta nel centro dell' antico coro dell'odierna Cattedrale dappresso quella degli Arcivescovi. Or se tutte queste cose risvegliano un' altissima idea del nostro Collegio, che per tanti secoli ritenne l' antico dritto , e specialmente il ritenne dopo la erezione dell' odierna Cattedrale; non si sà immaginare, come quel nome di *Confratancia Sancti Salvatoris* abbia potuto a dì nostri presso di alcuni far concepire una bassissima idea del primitivo Collegio della Cattedrale Chiesa del Salvatore. S. Atanasio istituì il primo questo Collegio per la Messa publica quotidiana *in Ecclesia Salvatoris, qua Stephaniana vocatur*: nel 1213. perdurava questo Collegio col nome di Congregazione del Salvatore, e tutto era addetto alla celebrazione de' divini Uffizj, e della publica messa . Non ci è stato nè ci sarà Collegio Ecclesiastico, che non si sieno dinotati i membri che lo compongono col primitivo istituto della Religion Cristiana, qual' è quello di *Fratres* , che fin da tempi Apostolici si è gelosamente nella Chiesa custodito . Il ragguardevole Can. Sparano nella part. I. pag. 195. afferma, che nel Comito nel *fol. 83.* fino all' 85. si contiene *un ordine de' divini uffizj*, ed in que-

questo si fa perpetua menzione della voce *FRATRUM*; che il Mazzocchi opinò essersi quello composto *ad usum Neapolitanarum Fratrisarum*, di cui ciascuna parrocchia era fornita; e che perciò nella Congregazione *FRATRUM SALVATORIS* si fosse tale ordine osservato, ed anche nelle matrici Chiese; e che ciò rilevasi dalla carta di Pietro Arcivescovo di Napoli, nella quale si legge: *Nos cunctas Congregationes Sacerdotum, & Clericorum*. Egli all'incontro conchiude contro al Ch. Mazzocchi, che quella carta appartenga a' Canonici; e la voce *FRATRUM* usata in quell' *Ordine de' divini uffizj* potea ben riferirsi a' Canonici del suo Capitolo. Or se la voce *FRATRES* potea meritare di esser applicabile a' Canonici Cardinali della Chiesa di Napoli; come poi attribuendosi al Collegio degli Eddomadarj diviene nota di viltà, e di disprezzo? Il Cimiliarca primo in ordine di questo Collegio non può altrimenti considerare gl' individui che lo compongono, che col nome di suoi *socj*, come l'Arcivescovo Anselmo fin dal 1213: gli convenne dinominare. Questo medesimo corpo col suo Cimiliarca perdurò cogli stessi dritti, e col primitivo suo istituto dopo l'erezione della nuova Cattedrale dedicata alla Vergine Incoronata, o Assunta, con ritenere tutte le antiche sue prerogative, delle quali godea *in Ecclesia Salvatoris*; e per mostrare che non si era cambiata la sostanza della cosa, non ostante la nuova dedicazione, conservò l'antica dinominazione di *Congregazione del Salvatore*, e quella di *Eddomadarj del Salvatore*, e per alludere all'antica Stefania, ed all'originario suo titolo del Salvatore, perpetuò nell'esercizio del suo istituto col dirsi *Congregatio Salvatoris veteris*, che secondo l'uso de' tempi posteriori venne anche *Confratancia* dinominata, la quale composta veniva da que' Socj del Cimiliarca, da que' membri del Collegio,

gio, detti prima *Fratres*, e racchiudeva nel suo seno tutti quelli Venerabili Sacerdoti, che fin da S. Attanasio fur dedicati al publico culto della Chiesa del Salvatore, o sia nella Stefania continuato perennemente nell' odierna Cattedrale.

XI. Ma acciocchè viepiù si conosca quanto sia ben fondato il dritto degli Eddomadarj, addurremo un altro documento dell' anno 1471. che interamente si leggerà in fine di questa Scrittura, nel quale vedrà ognuno, quanta sia la giustizia che appartenga ad un corpo sì antico e cospicuo, che per tanti secoli è stato lo splendore della maggiore Chiesa di Napoli. Il documento contiene una censuazione dal Collegio degli Eddomadarj fatta di una casa in parte ruinosa con altri membri a pro del Dottor Giovanni Setario. L'istrumento fu stipolato nell'ann.1471. Per tal censuazione dovettero congregarsi gli Eddomadarj. Ma dove si congregarono? Chi 'l crederebbe? **IN CHORO MAJORIS ECCLESIAE NEAPOLITANAE.** E come mai si congregarono? **AD SONUM CAMPANAE.** Ecco che la Maggiore Chiesa, il Coro della Maggiore Chiesa, il suono della Campana della Maggiore Chiesa fan concepire a pro di questo corpo quel dritto che non avrebbero potuto mai esercitare, ove fosse stata di ragione del Capitolo di Napoli, che segregato stavasene nella Chiesa di S. Restituta. Rapporteremo alcune parole di questo Istrumento, perchè avendosi sotto gli occhi possa ciascuno rendere al nostro Collegio il dovuto ossequio, ed onore. Ecco le parole: *In nomine Domini Amen. Anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo . . . Personaliter constitutis Venerabilibus viris Domno Antonio di Frasso, Domno Antonio de Roffo, Domno Gabriele Girolla, Domno Nicolao de Consiglio, Domno Jacobo surrentino, Domno Angelillo Paulillo,*
Do-

Domno Francisco Lupariello, Domno Antonio de Rogeriis, Domno Johanne de Pontecurbo, Domno Petro de Mercurio, Domno Luca Dannano, Domno Minecbello Scolesio, Domno Dionisio de Monde, Domno Christofano de Matera, Domno Marco Chyojano, Domno Stefano Valentino Eddomadarius Majoris Ecclesie Neapolitane congregatis, & cobadunatis in unum AD SONUM CAMPANÆ IN CHORO IPSIUS MAJORIS ECCLESIAE Neapolitane facientibus, ut dixerunt, majorem & saniozem partem ipsius Congregationis Eddomadiorum & Sancti Salvatoris veteris ipsius Ecclesie Neapolitane, agentibus pro se ipsis nomine dictae eorum Congregationis & eorum successoribus in eadem, ex una: Et egregio legitimo Doctore Domno Johanne Setario de Salerno Cive, & habitatore Neapolis agente ad infrascripta omnia pro se, & suis heredibus & successoribus, ex parte altera. Le altre espressioni che si leggono nel documento sono consentanee alle altre di sopra recate, siccome si può osservare dalla lettura del medesimo in fine della Scrittura, ove parimenti si troverà registrato un altro documento del 1451.

XII. Per vieppiù confermare il dritto del Collegio degli Eddomadarij, in tempo appunto che col nome di Congregazione e di Confratanza veniva contraddistinto, rapporteremo due altri Istrumenti, il primo stipolato nel dì 8. Marzo dell'ann. 1496. ed il secondo nel dì 3. Gennajo dell'ann. 1497. nell'uno e nell'altro gli Eddomadarij si congregarono *IN CHORO majoris Ecclesie Neapolitane ad SONUM CAMPANELLÆ MORE ET LOCO SOLITIS.* Ecco le parole del I. documento: *In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Alexandri divina providentia Pape senti Anno quarto: die vero decimo octavo mensis Martii quartadecima Indictionis Neapoli me Notario publico, & testibus infrascriptis personaliter*

Y 2 ad

adcerstis precibus & requisicione nobis factis pro parte partium infrascriptarum ad Venerabilem Majorem Ecclesiam Neapolitanam, & dum essemus ibidem **IN CHORO** dicte Ecclesie, & coram nobis constitutis cobadunatis, & congregatis **AD SONUM CAMPANELLE MORE, ET LOCO SOLITIS ET CONSUETIS** infrascriptis Ebdomadariis & Confratribus Venerabilis Congregationis Sancti Salvatoris veteris dicte Majoris Ecclesie Neapolitane, videlicet, Domino Nicolao de Santo Viro, Dompno Francisco Frappiano, Dompno Johanne Baptista de Gioffis Cellarario, Dompno Dominico de Palmerio, Dompno Marino de Toppulo, Dompno Bernabo de Ametrano similiter Cellarario, Dompno Jacobo de Ebulo, Dompno Antonio de Frasso, Dompno Gabriele Conte, Dompno Jacobo Cappello, Dompno Raymo de Calderio, & Dompno Angelo Barretta facientibus, ut dixerunt, majorem & saniozem partem dicte Congregationis agentibus pro se ipsis, eorumque successoribus in dicte Congregatione & pro utili causa ipsius Congregationis ex parte una, & nobili Laura de Lama muliere vidua relicta condam nobilis Nicolay Antonii de Leo &c.

Seguono le parole del II. documento: *In Dei nomine Amen.*
 Per hoc presens publicum Istrumentum cunctis pateat evidenter & sit notum, quod anno a Nativitate ejusdem millesimo quadracentesimo nonagesimo septimo, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Alexandri divina providentia Pape Sexti anno quinto. Die vero tertio mensis Januarii decimequinte Inditionis Neapoli me Notario publico & testibus infrascriptis personaliter adcerstis ad majorem Ecclesiam Neapolitanam precibus & requisicione nobis factis pro parte partium infrascriptarum, & dum essemus ibidem **IN CHORO** dicte Majoris Ecclesie Neapolitane, & coram nobis constitutis & cobadunatis in unum **AD SONUM CAMPANELLE MORE ET LOCO SOLI-**

LITIS infra-scriptis Ebdomadariis & Confratribus Venerabilis Congregationis Sancti Salvatoris veteris dicte Majoris Ecclesie, videlicet Dompno Maczeo Imperato, Dompno Luca Dammiano, Dompno Alexantro Migliuolo, Dompno Pirro de Mercurio, Dompno Jacobo de Ebulo, Dompno Francisco Frappiano, Dompno Urso Bonadia, Dompno Minico de Palmerio, Dompno Gabriele Conte, Dompno Bernarba de Amietrano, Dompno Cristofaro de Rainaldo, Dompno Johanne Baptista de Cioffis, Dompno Antonio de Frassis, Dompno Johanne Corsio, Dompno Mariano Joppulo, Dompno Jacobo Cappello, & Dompno Andrea Mantico, facientibus, ut dixerunt, majorem & saniozem partem Ebdomadariorum & Confratrum dicte Congregationis Sancti Salvatoris veteris dicte Majoris Ecclesie Neapolitane agentibus pro se ipsis eorumque successoribus in dicta Congregatione, & pro utili causa ipsius Congregationis ex parte una; & provido viro Angrisano Busso de Villa Casorie agente pro se &c.

XIII. Oltre i recati documenti, che furono stipolati nel corso del secolo XIV. e XV. è tempo oramai di recarne alcuni altri del secolo XVI. prima del Ponteficato del Sommo Pontefice Pio V. co' quali luminosamente si conferma, che il Collegio degli Eddomadarj congregavasi in *Choro Majoris Ecclesie Neapolitane ad sonum Campanelle more*, & loco solitis a sollennizare i publici atti giuridici, e talvolta in altro luogo della maggior Chiesa a loro arbitrio; la qual cosa piu chè bisogno non è, stabilisce l' antico dritto di questo corpo nella Maggiore Chiesa di Napoli. Il primo documento è segnato nell' anno 1522. in tempo dell' Imperadore Carlo V. e l' altro è segnato nell' anno 1562. sotto il Regno del Re Filippo II. Ecco il tenore del I. *In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno a Nativitate ipsius anno millesimo quingentesimo vicesimo secundo. Regnantibus Serenissimis & Catholicis*

*licis Dominis nostris Dominis Carolo de Austria divina fi-
 bi favente clemencia Romanorum Rege, & Imperatore sem-
 per Augusto: & Jobanna de Aragonia Dei gratia Regina.
 Eodemque Carolo ejus filio primogenito Rege Castelle Ara-
 gonum utriusque Sicilie citra & ultra Farum Hierusalem-
 que &c. Regnorum vero dictorum Regum in hoc Sicilie
 citra Farum Regno & Hierusalem anno septimo feliciter
 Amen. Die vicesimo Mensis Marcy decime Indictionis Nea-
 poli in Majori Ecclesia Neapolitana. Nos Nardus Andreas
 Paliscandalus de Neapoli Regius ad vitam contractus Ju-
 dex. Petrus Paulus de Maris de eadem Civitate Neapolis
 publicus ubilibet per totum hoc Regnum Sicilie citra Fa-
 rum Regia auctoritate Notarius & testes infrascripti ad
 hoc specialiter vocati & rogati presenti scripto publico de-
 claramus, notum facimus, & testamur, quod predicta die
 in nostri presentia personaliter constitutis Venerabilibus Dompno
 Dominico de Neapoli, Dompno Vincencio de Taurello, Dompno
 Salvatore de Frasso Cellarario, Dompno Salvatore Pa-
 riscandulo, Dompno Thomasio Minnillo, Dompno Thomasio
 de lo Jacone, Dompno Mazeo Sclano, Dompno Andrea de
 Criscio, Dompno Luca Piscopo, Dompno Ludovico Nazillo
 Cellarario, Dompno Vincencio Garzuto, Dompno Joanne de
 Comite, Dompno Felice de Abundo, & Dompno Leonardo
 de Magistris de Neapoli Ebdomadariis Congregationis Vene-
 rabilis Cappelle Salvatoris veteris constructe intrus dictam Ma-
 jorem Ecclesiam Neapolitanam, majorem & saniozem par-
 tem Hebdomadariorum ipsius facientibus, ymmo totam di-
 ctam Congregationem representantibus, ut dixerunt, congrega-
 tis in unum IN CORO ipsius Majoris Ecclesie ad SONUM
 CAMPANELLE, more & loco solitis, consentientibus prius
 in nos prefatos Judicem, notarium, & infrascriptos testes, ut in
 suos quatenus est pro cautela, cum sciant expresse nostre non
 esse jurisdictioni subjectos nostram Jurisdictionem & offi-
 cium*

omni in hac parte sponte & voluntarie prerogando agentibus ad infra scripta omnia nomine, & pro parte dictæ Congregationis, & pro eorum posteris in eadem, ipsiusque Congregationis utili causa, ut dixerunt, ex una parte. Et Venerabili Dompno Johanne Rasso de Napoli similiter Ebdomadario ejusdem Congregationis consentiente &c.

Siegue il tenore del II.

In nomine Domini nostri, Domini Jesu Christi Amen: Anno a Nativitate ipsius millesimo quingentesimo senagesimo secundo: Regnante Serenissimo Domino nostro Domino Philippo Dei gratia Rege Castellæ, Aragonum, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Ungariæ, Dalmatiæ Croaticæque &c. Regnorum vero ejus in hoc Regno Siciliæ citra Farum anno octavo feliciter Amen. Die tertio mensis Julii quinte Indictionis Neapoli: Nos Thomas Anellus Scaranus de Neapoli Regius ad vitam ad contractus Judex: Thomas Anellus Baralli de eadem Civitate Neapolis publicus ubilibet per totum orbem Apostolica & ubique per totum predictum Regnum citra Farum Regia auctoritatibus Notarius & testes subscripti ad hoc specialiter vocati & rogati presenti scripto publico declaramus, notum facimus atque testamur; quod predicto die in nostri presentia constitutis Magnifico, & Reverendissimo Domino Horatio Bozzuto CIMINIARCA, Dominico Maffiolo, Federico Reate, Julio Gagliardo, Jacobo Dragone, Joanne Andrea Algadio, Jacobo Surrentino, Joanne Criscio, Vincentio Portio, Sebastiano Cioffo, Hieronimo Matta, Hieronimo Cacace, Vincentio Gargiuto, Salvatore Parascanda lo, Petrillo Volpe Cellarario, Anello de Maria, Joanne Loiso Campanile, Joanne Loiso Fasano Cellarario, Philippo Riccio, Troyano Copera, Vincentio Imperato, Dominico Antonio Crisciono Ebdomadariis, una cum Reverendo Domino Anello Azuro ad presens absente Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ, ac Confratribus Venerabilis Cappelle S. Salvato-

vatoris veteris constructe intus dictam Majorem Ecclesiam Neapolitanam congregatis, & cobadunatis in unum in Cappella sub vocabulo Sancti Nicolay constructa intus eandem Majorem Ecclesiam ELECTA PRO LOCO CAPITULARI pro infrascripto actu perficiendo more & loco solitis, ut dixerunt, consentientibus prius in nos predictos Judicem, Notarium, & infrascriptos testes, quatenus est pro cautela cum sciverint & recognoverint, ac sciant & recognoscant nostre non esse jurisdictioni subjectos, nostramque jurisdictionem & officium in hac parte voluntarie prorogando, eique seipso submitiendo. Agentibus infrascripta omnia tanquam Confratribus ac nomine & pro parte dicte Cappelle Sancti Salvatoris veteris, & pro eadem Cappella, eorumque successoribus in eadem quibuscunque ex una parte. Et Honorabilibus Magistro Baptista, & Magistro Andrea Rocchinis Fratribus &c.

XIV. Publicatosi il sacrosanto Concilio Tridentino nell' anno 1564. , varie cose si stabilirono rispetto alle Chiese Cattedrali, specialmente nel Cap. XII. Sess. XXIV. e fra le altre che tutt' i Canonicali avessero annesso l' ordine del Presbiterato, Diaconato, o Suddiaconato, e che al Vescovo celebrante dovessero assistere ed *inservire*. Il Cardinal Alfonso Carafa nel dì 19. Febrajo del 1565. celebrar volle un Capitolo de' Canonici, per far osservare i decreti del Tridentino Concilio. Dagli atti di questo Capitolo si rileva la gran confusione degli ordini che ci si era introdotta, ed allora fu che volendosi obbligare i Canonici all' osservanza del Concilio così per l' annessione degli ordini sacri a' Canonicali, come per fargli assistere a' divini ufizj, fuvvi discrepanza tra loro, comechè si mostrassero tutti pronti ad ubbidire a' precetti del Cardinale. Sono memorande le parole che in quell' occasione

ne

ne si dissero , per mostrare che 'l Capitolo de' Canonici di Napoli era diverso da tutti gli altri Capitoli di tutte le Cattedrali , e che perciò il Concilio di Trento non comprese, nè potea comprendere il Capitolo della Chiesa di Napoli . Si affermò che i Canonici di questo Capitolo non sono tenuti al servizio della Chiesa; che essi non avean alcun obbligo , o alcuna cura ; e che perciò il solo nome di Canonico era sufficiente : Che sarebbe stata una novità il volerli gravare del peso dell' annessione degli ordini sacri a que' Canonici ; che l' obbligo loro non era di esser promossi agli ordini sacri ; e che i Canonici non mai sostennero un tal peso , ma che per antica consuetudine facevanli celebrare le messe capitolari dal loro Sagrestano . Eccone le parole : *Istud nostrum Capitulum est satis AB OMNIBUS Capitulis DIVERSUM, & non est Capitulum uti nostrum : unde Sac. Trid. Concilium NON POTERIT intelligi de nostro. Canonici enim nostri NON TENENTUR ECCLESIAE SERVITIO , a nobis NIHIL AGITUR , NIHIL CURATUR , sufficit esse Canonicos : ut quid Canonicatibus Sacri Ordines sunt adnectendi ? Quare gravandi sunt hoc onere , QUAE NOVITAS EST HÆC , ut oporteat , qui illos assequi volunt , in sacris Ordinibus constitutos esse , vel ea etate , ut illos suscipere possint ? Nos NON TENEMUR promoveri : Canonicatus nostri NUNQUAM tale onus sustinuerunt , ut quid ergo illos gravare oportebat ?* ed oltre a ciò in quanto alla celebrazione delle messe capitolari si contestò parimente , che per antica consuetudine si facevan celebrare i sacrificj dal lor Sagrestano , con quelle parole : *Consuetudo antiqua est apud nos ut sacrista noster officium sacrum peragat* . Questa sì solenne , e sì pubblica contestazione fatta dinanzi all' Arc. Card. Carafa mostra certamente qual era

la concepata idea del Capitolo de' Canonici della Chiesa di Napoli (a).

XV. Dicevano essi , che il lor Capitolo era diverso da tutti gli altri . E per mio avviso se si ponga mente a quel che di sopra si è da noi accennato intorno alla fondazio-
ue

(a) In questo luogo ci sia lecito di sciogliere un nodo , qual è quello , che i Canonici *Diaconi* prima del XIV. secolo si posponevano a' *Presbiteri Cardinali* , e che dal principio del XIV. secolo in poi fino all'anno 1602. s'introdusse costantemente che quelli a questi si preferissero . Oltre la carta del Conte di Caserta del 1309. più innanzi rapportata , ne' riti Orsiniani promulgati nel 1337. si osserva lo stesso ; *depositionibus plurium venerabilium Virorum diaconorum , Cardinalium , Canoniorum &c.* rese in quelle reliquie del Comito , che ne sommarj de' Canonici num. XVI. si leggono , trovansi sempre i *Diaconi* preferiti a' *Presbiteri* . E negli atti del Capitolo dell'anno 1565. celebrato dinanzi al Cardinale Alfonso Carafa per indurre i Canonici all'osservanza del Concilio Tridentino , fuvvi la seguente disputa , che qui giova trascrivere : „ Secundo Primicerius dixit , & idem assero , atque tuis
„ mandatis prompte obediam ; promoveatur enim & ut Canonici a parte
„ mea omnes sint Presbyterales consulo : verum Presbyteris debitus deferatur
„ honor , non præcedant Presbyteris Diaconi , prout in Synodo reclamavi , am-
„ plitudo tua nos super hoc audiat . Respondit primus Diaconus , huic que-
„ relæ jamdiu satisfactum est per sententiam , quam obtinuimus in Romana
„ Curia contra Presbyteros , non oportet rem judicatam jam retractare , nec
„ amplius de hoc cognoscere . Dixit Primicerius , sententia non est , et si
„ qua est , hoc non dictat , abusus est contra omne jus , ut Diaconi Pres-
„ byteris præferantur ; respondit primus Diaconus , sententia in Synodo a
„ nobis citata producta est , in actis servatur , nec est abusus , sed honor lo-
„ co , non dignitati , vel ordini delatus ; nos enim a latere Archiepiscopi
„ sedemus , & de plenitudine ejus omnes accepimus . “ Ma siccome su tale argomento il Ch. Can. Majelli fa le sue osservazioni , così stimiamo di quelle rapportare , per farci luogo a disciorre il nodo proposto .

I. Questo così insigne Scrittore nella pag. 66. e seg. dopo recate le parole di sopra trascritte degli atti di quel Capitolo , soggiugne così : „ E
„ queste medesime ragioni , che qui a favore de' Diaconi porta il primo
„ Diacono di Napoli , si trovano addotte dal primo Diacono della Chiesa
„ Costantinopolitana a favore di que' Diaconi , come si vedrà appresso . Ma
„ per indagare l'origine di questa precedenza , fa d'uopo portarne alcun mo-
„ tivo . Da quell'altissima visione di S. Giovanni Cap. V. 6. “ Et ecce in
„ medio throni & quatuor animalium & seniorum Agnum stantem tamquam
„ occisum habentem cornua septem & oculos septem Spiritus Dei missi in
„ omnem

ne di questo Corpo, sembra che abbia tutto il fondamento questa pubblica contestazione ; dappoichè siccome nel secolo XII. allora quando si ridusse il dritto del Clero Diocesano a' Cleri delle Cattedrali , presso cui si era introdotta la vita Canonica, questi medesimi Cleri delle Cat-

„ omnem terram. La Chiesa ordinò , che ogni Vescovo avesse per ministri
 „ nel governo della sua Chiesa sette Diaconi , per mezzo de' quali provedesse, e governasse , dal che levandosi troppo in alto l'idea de' *Diaconi*,
 „ come soli amministratori delle Chiese, vennero a disprezzare i *Preti*, onde tu necessario a' Padri e Concilj di reprimerli , come si vede e in S.
 „ Geronimo in molti luoghi, ed altri Padri nel Concilio Arelatese I. *can.* 18.
 „ nel Cartag. IV. *can.* 37. e 40. in S. Gelasio Papa Ep. V. ed in affai
 „ altri luoghi : E benchè in Occidente fosse stata la loro pretesa altezza moderata , in Oriente però , e specialmente in Costantinopoli , non ebbe freno , fomentando l'ambizione del primo luogo , l'ampiezza de' gli
 „ officj , che da' Diaconi esercitavasi , come nota il Tommasino *part. 1. lib. 2.*
 „ e Balsamone nel *can.* 18. del Conc. Niceno, ove dice: *Existimo hoc fieri propter officia seu dignitates: soli enim quia Patriarcha digni sunt habitus officii Ecclesiasticis sedent ante Sacerdotes.* Ed il primo Diacono, che occupava il posto di Cartofilace , precedeva anche a' Vescovi , come fu dichiarato dall'Imperadore Alessio Conneno , presso Balsamone nella sua Melete *tom.* 1. *Juris Græci lib. 7.* riferito anche da Leon Clavio nelle *Novelle lib. 2. pag.* 193. Laonde tutti i Diaconi *Ufficiali* come componenti un corpo col Patriarca la medesima precedenza pretesero; perlocchè Gio. VIII. nell'*Epist.* 119. l'appella *Diaconi Cardinales Patriarchæ Constantinopolitani*, e similmente Balsamone chiama il Cartofilace *Cardinalis Patriarchæ*: dal che apparisce, che dalla stessa conformità alla Chiesa Constantinopolitana è venuto il nome di Cardinale a' sette Diaconi , e sette Preti di Napoli. E tralasciando tutt'altro , che per la verità di questa precedenza usurpata, e sostenuta nella sola Chiesa Constantinopolitana potrebbe addurre , essendo fuor di ogni dubbio , che tale era l'uso de' Canonici Napolitani , e non potendo quest'uso altronde aver sostegno , che dalla uniformità della Chiesa di S. Restituta a quella di Costantinopoli , si fa chiarissima l'uniformità di queste due Chiese , ed indubitato l'esercizio del rito Greco nel Clero di S. Restituta ; poichè si fatta precedenza è stata sempre abominata in tutto l'ordine Gerarchico , e rito Latino , come nell'accennato Capitolo di Alfonso Carafa lo dice apertamente il Can. Agostino Campanile , le cui parole rechiamo. *Si nos Presbyteros esse oportet, detur nobis in Choro & in Capitulo primus locus, primi honores deferantur nobis, ut Presbyteris non precedant Diaconi,*

tedrali, che affunsero il nome Monastico di *Capitoli*, vennero ad esercitare come Deputati e procuratori quelle funzioni ch' erano del Clero universo; così nella Chiesa di Napoli non si potè praticare lo stesso, sì per non esserfi introdotta la vita Regolare e Canonica ne' Cleri delle due
Cat-

„ coni, ubique gentium, & in omni Ecclesia Presbyteri Diaconis præcedunt. In ipsa Romana Ecclesia, in ipso amplissimorum Cardinalium senatu post Episcopos Cardinales primas obtinent Presbyteri. Postremi sunt „ Diaconi Cardinales; si gravamur in suscipiendo Sacerdotio, levemur saltem in honorum delatione, ut primi & majores sint Diaconis Presbyteri, „ ut apud omnes moris est.

„ Si fa nel medesimo Capitolo registrato in detti Atti Sinodali menzione di due Bande, nelle quali era diviso il Capitolo, una detta de' *Rubei* „ che comprendeva i Diaconi, l'altra de' *Gilvi* composta dai Preti. Ecco „ le parole di Giulio Santoro dette in Capitolo, per la causa che si trattava di opporre l'ordine Sacro competente a ciascun Canonico, le quali „ rechiamo, benchè lunghe, perchè da esse anche si scorge la fermezza colla quale i Diaconi persistevano a non cedere il luogo a' Canonici Preti, e „ vollero avere una parte in coro, nella quale fossero essi capi, e non cedessero punto a' Preti, anzi occupassero luogo più degno, perchè è destra „ di chi guarda il coro dalla porta, è a destra altresì dell' Arcivescovo „ quando sta in coro. Capitolo Canonicorum Ecclesiæ Neapolitanæ habito „ ab Illustrissimo D. Card. Alphonso Carafa Neapolim. die 10. Mens. Febr. „ Fer. 2. ann. 1565. Quod extat post decreta Synodi pag. 198. Profecto „ exigeret honestas, ut decem hinc, & decem inde Presbyterales Canonicatus essent illisque Presbyterii ordo esset annexus, ita ergo medietas Canonicorum in futurum Presbyteri semper essent, viginti numero. De viginti reliquis decem essent Diaconi, quinque hinc, quinque vero inde, „ & iis Diaconatus ordo adnecteretur: decem postremi Subdiaconi similiter „ illinc quinque, & quinque hinc, hisque Subdiaconatus ordo eodem modo „ adnecteretur, unde cuique locus & dignitas servaretur. Alii confundentes „ dignitates ordinum fortasse vellent addi tres alios Canonicatus Presbyterales a parte Primicerii & sic essent decem: & decem reliquis Subdiaconales forent, & a parte primi Diaconi post septem Diaconales Canonicatus essent decem presbyterales, & tres reliqui Diaconales essent. Unde viginti „ Presbyterales, decem Diaconales, decem Subdiaconales essent: Sed confusio „ ordinum & locorum hæc est, & indignitas Sacerdotii, ut septem Diaconorum Præbendis, & non Presbyterorum ordini deferatur. Sed cum noverrim difficile negotium esse, ut septem Diaconi Præbendati nomini & honori cedant; volunt enim Diaconi, & non Presbyteri esse, & appellari, „ ser-

Cattedrali , e sì perchè a somiglianza della Chiesa Romana si prescelfero la prima volta per formar il Corpo del nuovo Capitolo i titolari delle Parrocchie e delle Diaconie ; e finalmente perchè nella Cattedrale Chiesa del Salvatore eravi già tre secoli prima istituita la Congrega-

„ servantes primævam fundationem , quin potius sedere post se mallent ,
„ qui Presbyterales Canonicatus a parte eorum obtenturi sunt , illosque loco
„ præire , ac cum id Presbyteratus non patiat , ut Diaconi Presbyteris
„ præponatur , primusque Diaconus primum in Ecclesia locum Primicerio re-
„ pugnantem jam teneat , alia via providendum reor : Sed ne a Majorum
„ Nostrorum instituto discedamus , satis congruere arbitror , si viginti Gilvæ
„ nuncupatis a Cori dextero latere , & a parte Primicerii , quæ Presbyter-
„ orum dicitur , Presbyteratus ordo assignetur , & hic illis adnectatur ; vi-
„ ginti vero *Rubri* appellati a latere sinistro & sede Archiepiscopi Diaconii
„ & Subdiaconii functiones subeant , sic Diaconatus ordo primis decem , &
„ Subdiaconatus postremis decem distribuatur & adnectatur : Unde a parte
„ Presbyterorum omnes Canonicatus Presbyterales a parte Diaconorum dimi-
„ dia pars Diaconales , dimidia Subdiaconales censebuntur &c.

„ Apparisce dunque dalle mentovate parole del Santoro , che il Capito-
„ lo , e Canonici in due bande era distinto dal colore degli abiti rosso per
„ la parte Diaconale , e giallo per la parte Presbiterale , la qual diversità di
„ colore non si può con fondamento asserire esser mai stata negli abiti de'
„ Canonici Napolitani , ma pur tuttavia si ritrova in questo chiarissimo e
„ certissimo testimonio essere stato nelle bande , seu parti divisive degli or-
„ dini , non altrimenti , che erano nella gran Chiesa Constantinopolitana ,
„ nella quale i Diaconi Archonti chiamati a cagion degli officj , che a so-
„ miglianza della Corte aveano , come pondera il P. Giacomo Goar chia-
„ mando Giovanni Citrio Resp. 9. nelle note all' Eucolog. pag. 234. la ve-
„ sta di color rosso come a Despoti usavano , a' quali non solamente nel co-
„ lor della veste , ma nelle altre insegne ancora uniformavansi , perlochè co-
„ me a' Depositi le Croci nel Cappello portavano , come li descrive Simeone
„ Tessalonicense lib. de Sacr. Onde da Greci Staurofori , e da Latini Croci-
„ geri furono chiamati.

„ Fin qui il Ch. Canonico Majelli , il quale dopo aver anche sodamente
„ dimostrato nella pag. 71. , che i Preti erano ornati di veste di color giallo
„ che corrispondesse al color di paglia , soggiugne le seguenti parole nella pag. 72.
„ Dal che è chiaro , che il Capitolo Napolitano nel rito , negli abiti , nella
„ distinzione , e denominazione si uniformava , e conformava al Capitolo
„ della gran Chiesa di Costantinopoli , ma ciò dopo più secoli , essendo igno-
„ to al Vicario Giulio Santoro non meno che a' Canonici stessi sembrava una
„ stra-

gazione o sia Collegio de' Sacerdoti, che si dissero Eddomadarj per l' indefesso culto de' divini ufizj e del pubblico e solenne sacrificio dell' Altare . Diceano adunque assai bene , *non est Capitulum uti nostrum* , per essere il Capitolo di Napoli *SATIS AB OMNIBUS CAPITULIS*
DI-

„ stravaganza poco decente all' onore del Sacro Ordine Presbiterale: ma tut-
„ tavia si sosteneva anche senza saperne l'origine . „ Le recate riflessioni
di uno de più dotti Canonici, che mai fiorirono nel Capitolo di Napoli, sic-
come mostrano ad evidenza, che i Canonici della Cattedrale trassero seco dal-
la Chiesa di Costantinopoli gli abiti , e le distinzioni di sopra divise; così
a tenore del sistema da noi fondato , il nuovo corpo de' Canonici formato
già nel XIII. secolo , coll' acquisto che fece della Greca Basilica di S. Re-
stituta, venne anche ad arrogarsi tutte quelle prerogative che si usavano in
quella Cattedrale, e che per lo innanzi introdussero i Patriarchi di Costantinopo-
li specialmente nel X. secolo in cui ebbero molta influenza in Napoli, quan-
do, come vedremo nella 2. parte di questa Scrittura , si appropriavano le
Chiese con lo *Stauropogio* o sia coll' affissione della Croce, onde sursero le an-
tiche *Staurite* della nostra Città . Ed ecco come in tal guisa comincia a di-
sciogliersi il nodo da noi proposto.

II. In oltre lo stesso dottiss. Majelli nella pag. 72. e 73. riflettè, che “ la
„ medesima uniformità di rito e disciplina della Chiesa , e Clero di S. Re-
„ stituta colla gran Chiesa di Costantinopoli dichiarano gli altri usi strava-
„ ganti , che vennero riprovati, e corretti nel medesimo Capitolo tenuto da
„ Alfonso Carafa , cioè che i Canonici Diaconi , e Suddiaconi non erano
„ tenuti di ministrare secondo i loro ordini a' Canonici Preti celebranti, ed
„ i Canonici Preti non erano tenuti celebrare nella loro Chiesa Cattedrale,
„ comechè celebrassero in altre Chiese Messe solenni. Ecco le parole degli
„ atti del detto Capitolo dianzi citati : Sanctorius legit : omnes vero divi-
„ na per se , & non per substitutos compellantur obire officia ; dixerunt plu-
„ res Canonici , & hoc a nobis præstatur ; respondit Sanctorius , præstatis ;
„ sed non prorsus ; nam ut supra memini non possum non magnopere vitu-
„ perare quod alienum a vestro gradu servari cerno , cum enim capitulares
„ Missæ vel anniversaria a vobis celebrantur , aut peraguntur , Sacrista ve-
„ ster ad nutum amovibilis , vel qui de Capitulo non est , Missas cantat vel
„ celebrat vobis respondentibus , & illi in officio aut cantu ministrantibus :
„ nonne dignior est Celebrantis locus quam ministrantium , aut illi respon-
„ dentium in Divinis ? Cur non potius Canonicus cantet vel celebret , ut
„ digne etiam & a Canonicis respondeatur vel ministretur ? Nimirum indi-
„ gnitas hoc est . Primus Diaconus dixit , consuetudo antiqua est apud nos :
„ ut Sacrista noster Officium Sacrum peragat . Sanctorius respondit , abusus
„ est

DIVERSUM. Soggiugnevano , che il Concilio di Trento trattando generalmente della Riforma de' Capitoli delle Cattedrali , non potè mica comprendere il Capitolo di Napoli; volendo intendere che siccome questo tal Capitolo era diverso da tutti gli altri, così avesse una istituzione par-

„ est digna, quæ per viros nobiles, & prudentissimos corrigatur; quam præsertim inter vos Presbyteri multi sunt, qui munus hoc explere valeant, & ex vobis plures in alienis Ecclesiis vel Monasteriis Missas celebrant, nonne & in vestra Ecclesia illas celebrare convenientius est? Verba sunt illius can. 4. Sess. XXII. Cogaturque Episcopus omnes eos diebus statutis dictos ordines per se ipsos exercere, ac cetera omnia officia quæ debent in cultu Divino præstare, & hoc 12. Canone, quem præ manibus habemus, dicitur: omnes vero per se & non per substitutos compellantur obire officia &c. Satagite quæso, ut digne ambuletis vocatione qua vocati estis.

Su di quest' altra riflessione del celebratissimo Majelli non solo riluce quella verità, che i Canonici della Cattedrale non furono mai gli Eddomadarj Attanasiani, come coloro i quali non mai ebbero o adempirono l'istituto di S. Attanasio; ma anche si conferma che nel servir essi la Chiesa di S. Restituta, la quale fu la Greca Cattedrale, i dritti ed i riti ne adottarono in modo, che non si credevan tenuti i Canonici Diaconi e Suddiaconi di ministrare a' Canonici Preti celebranti per sostenere l'altra idea degli Arconti della gran Chiesa di Constantinopoli; anzi dippiù l'istessi Canonici Preti se si degnavano di celebrare in altre Chiese e Monisterj, isdegnavano di ciò fare *in vestra Ecclesia*, ò sia nella Chiesa di S. Restituta, ove la celebrazione del sacrificio si commetteva al lor sagrestano amovibile *ad nutum*. Ma quelle che ci fa più riflettere son quelle parole, che questa sia un' antica consuetudine, *consuetudo antiqua est apud nos*. Ed invero i Canonici o sapevano la loro origine, ed in tal caso stimarono bene di non mostrare il titolo dipendente dalla Chiesa di Constantinopoli, e ricorsero all' antica osservanza; o ignoravano dopo tre secoli del possesso di S. Restituta come tali Greche usanze a loro pervenissero, e perciò allegarono la consuetudine antica. Tutto ciò vie più rischiarò e discioglie il nodo proposto, che la Chiesa di S. Restituta fornì a Canonici quegli abusi introdotti dalla Greca ambizione.

III. Dippiù l' incomparabile Canonico Majelli aggiugne un' altra ben fondata riflessione nella pag. 75. e 76. colle seguenti parole „ L' aspre doglianze però accompagnate dalle minacce de' gastighi che fece il medesimo Arcivescovo celebrante o assistente in Chiesa ci dinotano qualche cosa di più oltre la pratica della rubrica della Chiesa Constantinopolitana, poichè nè la Chiesa Greca, nè la Latina ha mai dispensato a' Canonici di qua- „ lun-

particolare e straordinaria niente comune con quella di tutte le altre Cattedrali . Ed invero chiarissima cosa è , che i Cleri delle Cattedrali sollevati a ragion di Capitolo non solo per ragion di rito e di culto , le stesse Cattedrali rappresentavano , come prima dell'acquisto del nuo-

vo

„ lunque grado e condizione , di assistere , offequare il proprio Capo , e Su-
„ periore : ecco le parole di Alfonso , dalle quali può bene ognuno com-
„ prendere quanto in questa così dovuta , e necessaria parte mancastero i Ca-
„ nonici . Leggendosi dal Vicario Giulio Santoro il rimanente del verso del
„ Cap. 12. della *sefs. XIV. De Reformat.* , il quale dice : „ Et Episcopo
„ celebranti , aut alias Pontificalia exerenti assistere & inservire tenentur .
„ Tunc Dominus Cardinalis vehementer admonuit Dominos Canonicos , ut
„ omnino sibi celebranti in Ecclesia presentis adfisterent , se quandoquē Cano-
„ nicorum comitatu caruisse , & a nonnullis a Palatio in Ecclesiam deductum
„ ab eis deinde recedentibus relicto conquerens , & corripuens inquietos do-
„ luit Chorum vacuum sæpe conspici & ornatissimo Canonicorum coetu de-
„ stitutum sapius videri : nec enim decet Prælatum in Ecclesia sine Capitu-
„ lo manere ; unde decernerent se non defuturos , alias se juris remediis op-
„ portunis in eos , qui hæc ipsa contemnerent , profecuturum testatus est .
„ Postremo , inquit , etiam de quotidiano Ecclesiæ servitio per vos gerendo
„ agerem , sed missum modo hoc facio , restat tantum , ut mihi in Ecclesia
„ presentis , vel celebranti assistere non negligatis . “ Si fatta retinenza e
„ mancanza di assistere , e d' offequare l' Arcivescovo dinota con chiarezza
„ un'altra verità più stravagante , cioè , che la Chiesa Cattedrale di S. Re-
„ stituta ed il di lei Clero non riconosceva per suo Superiore , nè era sog-
„ getto all' Arcivescovo di Napoli . “

Alla riflessione del dottissimo Canonico Majelli si può soggiugnere , che siccome un tempo la Chiesa e Clero di S. Restituta cadde nella Patriarcale potestà di Costantinopoli , così il Capitolo de' Canonici col possesso di questa Basilica procurò il più che potè il meglio di sostenerne l' esenzione : la qual cosa ben ponderata concorre allo scioglimento del nodo di sopra indicato .

IV. Non possiamo nè anche tralasciare quel che lo stesso sincerissimo Canonico Majelli seguita a riflettere nella *pag. 81.* sull' esenzione della Chiesa di S. Restituta anche in quanto alla S. Visita . Eccone le parole . „ L' esenzione dell' Arcivescovo di Napoli anche in quanto alla S. Visita che oggidì anche si mantiene , e un altro chiaro testimonio della soggezione al Patriarca Costantinopolitano , poichè era detta esenzione antichissima anche in tempo che i capitoli cercarono di esimersi dalla giurisdizione de' propri Vescovi , il che fu nel XII. o XIII. secolo come nota Van-Espen Part.

III.

vo dritto Capitolare , ma venivano anche a rappresentare gli atti giurisdizionali, che risedevano a tenore dell'antica disciplina presso dell'universo Clero Diocesano . All'incontro non poteva applicarsi tutto ciò al Capitolo di Napoli; dappoichè siccome fece l'acquisto del dritto Dioce-

A a

fa-

III. tit. 3. cap. 4. n. 51. poichè Bonifacio IX. eletto Sommo Pontefice nel 1386. attesta, che egli *in minoribus* sapeva ed avea vedute osservare le consuetudini dell' esenzione e del seppellire i morti senza elezione di sepoltura; e come antiche consuetudini le confermò senza che si fosse prodotto dai Canonici alcun privilegio dell' esenzione, il che poteva ben ritrovarsi poco dopo la metà del secolo XIII. quando non poteva essere tanto antico, e immemorabile il privilegio, se l' avessero mai dalla S. Sede Romana ottenuto: ma perchè l' esenzione era nella soggezione al Patriarca Costantinopolitano fondata, furono al Capitolo confermate le Consuetudini, non già come privilegi, senza sapere il vero titolo delle rammemorate Consuetudini; e per vero esservi non poteva privilegio alcuno, poichè come attesta Fagnano in Lib. I. Decretal. Part. 2. pag. 449. recato dal Tommasini *De Benefic. Part. 1. Lib. 3. cap. 4. n. 8.* tutti i Capitoli d' Italia eran soggetti a' proprj Vescovi a tenore del jus comune, sopra il qual testimonio di Fagnano dice il Tommasini non esser cosa facile indovinare, perchè nell' Italia più vicina al fonte de' privilegi dell' esenzioni non vi fossero Capitoli esenti, quando tutti i Capitoli della Spagna di simili privilegi godevano, e ne porta ivi la ragione, che si può da ognuno ravvisare: a noi basta il chiaro motivo di credere, che il Capitolo Napolitano non era esente dalla giurisdizione del proprio Prelato per privilegio, ma per consuetudine antichissima, fondata sopra saldi fondamenti della giurisdizione, che nella Chiesa di S. Restituta avea il Patriarca Costantinopolitano, al quale non meno il Clero che la Chiesa era soggetta.

Quest' altra riflessione del Ch. Majelli aggiugne vigore alle altre di sopra recate, dalle quali tutte si rileva secondo il sistema che da noi si sostiene fondato sulla disciplina e su documenti che ci hanno rapporto, che non altrimenti l' esenzione della S. Visita dal proprio Arcivescovo nella Chiesa di S. Restituta potea pervenire al nuovo Capitolo che coll' acquisto di quella Greca Basilica, i cui dritti ed antiche consuetudini introdotte nell' età più remota pretesero i Canonici di conservare.

V. Oltre ai recati vestigi ve ne ha un altro somigliante del tutto alla Greca maniera. Questo surge dall' uso delle campane, le quali inventate in Italia si sono usate, nella sola Chiesa Occidentale: nè mai entrarono in grazia alla Chiesa di Oriente. In S. Restituta come Greca Basilica non si sono mai usate nè si usano, su di che ci piace di trascrivere quel che su tale

fano , così non potè occupare nè l'istituto , nè l'esercizio del Collegio e Congregazione del Salvatore , che si adempì sempre e prima e dopo l'erezione del nuovo Capitolo dal Collegio Attanasiano . Quel dirsi poi : *Canonici nostri non tenentur Ecclesie servitio : a nobis nihil agitur , nihil*

CU-

rale argomento lo stesso Canonico Majelli di fama immortale scrisse nella pag. 63. Eccone le parole : “ Stefano II. Vescovo di Napoli nella riedificazione della Chiesa Stefania , vi eresse nella fronte dalla parte meridionale due altissimi Campanili ; come scrive Gio. Diacono nel Catalogo : dunque la Stefania era la Cattedrale del rito Latino , e S. Restituta di rito Greco , poichè è ben noto che l'uso delle Campanie inventato in Italia è stato mantenuto nella sola Chiesa Occidentale per ordine di Sabiniano Papa nel principio del VII. secolo , che nella Chiesa Orientale non fu mai ricevuto , come attesta il Macri verbo Campana : igitur in Occidentali Ecclesia usus instrumenti ad convocandos Fideles prius coeperat ; nam Orientales sicuti in presentibus etiam , & antiquitus LIGNEIS INSTRUMENTIS uti sunt . Ed il Signor Carlo du Cange nel suo Glossario : Campanarum usum in Ecclesia Orientali profusè ignovus fuit , in qua populus percussis malleo tabulis ligneis ad preces , & officia divina convocari solebat . Jacobus de Vitriaco *Lib. 1. Cap. 77. pag. 1094.* Unde cum omnes Orientales Prælati (exceptis dumtaxat Latinis) annulis & mitris pontificalibus non utantur , nec baculos pastorales gestent in manibus , nec usum habeant CAMPANARUM , sed percussis baculo vel malleo tabulis populam ad Ecclesiam soliti sunt congregare : Maronitæ in signum obedientiæ consuetudinis & ritus observant Latinorum . Liber miraculorum S. Anastasii Martyris : Lignis signum dante congregentur omnes in Templo circumquaque septo : id multis præterea adstruit Leo Allatius in *Dissertat. de recentis Græciæ Templis pag. 104.* Tanto scrive il suddetto Signor du Cange : e si fa chiaro che la Chiesa di S. Restituta , nella quale non vi è notizia alcuna dell' antichità che avesse avuto *Campanile* , nè ora viene apparso vestigio , sia stata di rito Greco . Ed è notevole che ora ancora tenga il Capitolo Napolitano una Campana ben grande destinata ad uso di significare quando il Capitolo vada ad onorare l'esequie di qualche defonto , che si chiama la *Campana del Capitolo* , si trova detta Campana per antichissimo istituto situata non già nella Chiesa di S. Restituta , ma nella Chiesa Cattedrale vicino al Campanile della medesima Cattedrale , che forse è uno di quei Campanili fatti adificare da Stefano II. “

VI. Finalmente da medesime fonti sorge l'altro costume di non intervenire nelle processioni delle Rogazioni i Canonici della Chiesa di Napoli . Ecco quel che si di ciò lasciò scritto nel pag. 64. e 65. lo stesso non mai a bastanza lo-
dato

curatur : sufficit esse Canonicos ; mostra evidentemente che la inazione e la inerzia del Capitolo diverso da tutti gli altri Capitoli forgeva che ci erano stati e ci erano effettivamente altri Ministri nella Maggiore Chiesa ; che per lo innanzi adempito aveano , e seguitavano ad adempiere
A a 2 quel

„ dato Majelli. „ Oltre a ciò , non essendo in uso nella Chiesa Greca le
„ processioni delle *Rogazioni* avanti l'Ascensione del Signore , solite farsi
„ nella Chiesa Latina da tempo antichissimo , come attesta il Baronio nelle
„ note al Martirologio 25. Aprile , e di esse non si truova vestigio alcuno
„ ne' Rituali Greci , de' quali il P. Giacomo Goar nel suo *Rituale Græcorum*
„ *iuxta usum Orientalis Ecclesie* con esattezza e minutezza somma fa un ben
„ grosso Volume , e di tali processioni non vi si truova parola . Queste nella
„ Chiesa di Napoli si sono sempre fatte , ed attualmente si fanno dal Clero
„ della Cattedrale Latina Stefania , cioè , dagli Eddomadarij , e Preti Qua-
„ ranta , e non mai dal Capitolo de' Signori Canonici , eziandio quella di
„ S. Marco , come si dovrebbe per l'uso universale di tutte le Cattedrali
„ del Mondo Cattolico ; ma in Napoli essendosi il Capitolo contenuto nell'
„ antica esenzione di simili Processioni , perchè il proprio *rito Greco* non
„ gliel' obbligava , sono rimase a compirsi dal medesimo Clero , che antica-
„ mente le adempiva . Come in fatti in tutte le Città , nelle quali ora ci è
„ l'esercizio del *rito Greco* in qualche Chiesa , come è in *Messina* nella Chie-
„ sa detta la *Cattolica* , il Clero di questa Chiesa non interviene in dette
„ Processioni , perchè non sono del proprio rito . “ Alle cose fin qui ponderate dal Ch. Majelli si può aggiugnere quel che lo stesso eruditissimo Mazzocchi in più luoghi del commento sul Calendario marmoreo , e specialmente *ad diem XIII. Febr. adnot. 27. , e XXIX. Aprilis Adnot. 114.* ha fondatamente dimostrato , riportando varj usi e riti dalla Chiesa di Costantinopoli , donde derivarono alla Chiesa di Napoli , come la festa dell' *Inghirlandata* , ed altre usanze : affermando esser tutto ciò derivato *ex Ecclesia Constantinopolitana MORE , ad quam Neapolitana IN PLURIBUS se conformaverat .* La medesima verità si contesta dal ragguardevole Can. Sparano nella part. I. pag. 174. e 228.

Da quanto si è finora detto , indubitatamente ne deriva , che tutto quello di cui il Capitolo de' Canonici ha fatto e fa pregio , gli perviene dal suo stabilimento nella Basilica Greca di S. Restituta , i cui dritti , antiche consuetudini , ed altre reliquie dell'antico rito al loro Corpo che quella rappresenta si trasufero ; dappoichè dall'armonia di tutte l'altre cose di sopra riportate , dalla concordia de' documenti che l'uno l'altro rischiarano , e dalla disciplina de' tempi tutto ciò mirabilmente si conchiude . Ed eccovi il nodo disciolto .

quel servizio che ad una Cattedrale si conveniva; e che perciò i Canonici, i quali si congregavano in S. Restituta per esser del tutto cessati i diversi riti, che prima c'era-
erano per gli Greci e per gli Latini, non erano nè esser potevano a patto veruno ad alcun peso obbligati: *SUFFICIT ESSE CANONICOS*, cioè ch' essi erano soltanto istituiti per gli atti giurisdizionali, e non per l'ufficio quotidiano di rito, e di culto. Ma se prima di essersi introdotta col Canonicato la distinzione del grado doveano attendere alle cure de' loro primitivi titoli, che abbandonarono, era per altro cosa conveniente, che ancor essi concorressero colla loro assistenza a rendere più decente il servizio, ed il culto del tempio del Signore, giacchè inutili giacevano nella Chiesa di S. Restituta. E finalmente l'asserto: *Canonici nostri NUNQUAM tale onus sustinuerunt*, chiaramente dimostra che i Canonici del Capitolo di Napoli già sono scorsi due secoli tanto è lontano che si arrogassero la istituzione e l'obbligo di dover quotidianamente servire nella Chiesa del Salvatore giusta la fondazione di S. Attanasio, che anzi essi francamente contestarono che *NUNQUAM tale onus sustinuerunt*. E certamente un peso così assiduo e quotidiano è stato sempre sostenuto e si sostiene dal Collegio degli Eddomadarj designato anche col titolo di Congregazione del Salvatore, e di Eddomadarj del Salvatore, e conservato in tutt' i tempi così prima come dopo la erezione dell'odierna Cattedrale, essendosi anche osservato con monumenti autentici campati dalla ingiuria de' tempi, che questo Corpo di Eddomadarj si congregava nella Maggiore Chiesa *in Choro Majoris Ecclesiae Neapolitanae ad forum Campana*, per tutte le deliberazioni che a quel Collegio si convenivano.

XVI. Ristabilito viepiù l'antico e perenne dritto degli Eddo-

domadarj così nell'antica Cattedrale del Salvatore, comē nell'odierna Cattedrale, fa d'uopo accennare quel che avvenne due anni dopo il celebrato Capitolo de' Canonici, cioè che l'Arcivescovo Mario Carafa nell'anno 1567. con relazione da lui fatta al Sommo Pontefice Pio V. ne riportò il Breve segnato nel dì 22. Marzo dello stesso ann. 1567. per mezzo del quale in quanto al servizio del Coro ed al culto dell'odierna Cattedrale seguì l'unione del Capitolo col Collegio degli Eddomadarj, senza farsi menzione di altri ceti inferiori di Chericj addetti al servizio della stessa odierna Cattedrale; il quale Breve acciocchè attentamente si consideri, stimiamo quì di trascrivere: *Die 22. Martii 1567. - Pius Papa V. ad futuram rei memoriam . Susceptæ servitutis officio &c. Hinc est quod accepimus dilectos filios Canonicos Ecclesiæ Neapolitanæ, qui quadraginta sunt, illi quotidie non assistere, nec horis Canonicis, neque Conventualium Missarum, neque aliorum Divinorum Officiorum celebrationi in Choro interesse, neque ea frequentare, ac non nisi cum Anniversaria quadam mortuorum Officia, & Missas pro Defunctis, ad quæ ex speciali institutione, fundatione, seu legatis, seu alia particularium Personarum commissione tenentur, seu obligati existunt in eadem Ecclesia, vel ad quadam illius Altaria, seu Cappellas celebrantur, & via forsan in quibusdam præcipuis ejusdem Ecclesiæ Festivitatibus interesse, eorumque præsentiam tantum in Choro exhibere, necnon eosdem Canonicos se nimis morosos in assistendo, & in serviendo Venerabili Fratri Archiepiscopo Neapolitano in Ecclesia existenti, seu alias celebranti, aut Pontificalia exercenti præstare, etiam sub obtentu, quod qui Canonicatus hujusmodi præbendati dicuntur, aut tenues, aut non multum pingues Præbendas habent, aliqui Præbendis omnino careant, quodque ab immemorabili tempore Canonici præfati aliud servitium*

rium in ejsdem Ecclesia Choro præstare non consueverint, nec ad hoc præstandum adstricti sint, nec ab ullo de jure, seu consuetudine adstringi, & compelli potuerint, aut possint, & aliis forsitan per eos prærens rationibus, & insuper dilectos filios perpetuos Beneficiatos ejsdem Ecclesia Hebdomadarios nuncupatos, quorum numerus ad viginti duos ascendit diebus tantum Dominicis, & Festis præceptis, reliquis vero pro medietate tantum Choro interesse, & deservire. Unde Divinus cultus valde diminutus, & ejsdem Insignis Ecclesia Chorus destitutus in scandalum plurimorum reperitur &c. Nos cupientes dictæ Ecclesia statui & necessitati salubriter providere, atque ejsdem decori prospicere &c. motu proprio &c. hac nostra perpetuo valitura constitutione sancimus, ut Dignitates obtinentes ac Canonici præsentis, & futuri cujuscumque gradus, ordinis, & Dignitatis sint, & quocumque nomine censeantur, præter eos dies, quibus in eadem Ecclesia residere consueverunt, Dominicis, & aliis tam de præcepto Ecclesia universalis, quam ex statutis hæcenus factis, & in posterum faciendis, & ex consuetudine ejsdem Ecclesia Neapolitanae Festivis, seu solemnibus diebus, etiam quatenus opus fuerit a præfato moderno Archiepiscopo declarandis, nec non tempore quadragesimæ omnes & singuli, tempore autem Adventus duæ ipsorum partes, reliquo vero anni tempore dimidia pars eorum omnium per alternas hebdomadas singulis mensibus designandas tam Divinorum Officiorum recitationi cum integro matutino, & reliquis horis Vesperis, & Completorio, quam Missarum solemnium, seu Conventualium celebrationi INTERESSE teneantur &c. nec non ut Hebdomadarii ejsdem Ecclesia omnes, & singuli Dominicis, & aliis Festivis diebus, & per quadragesimæ tempus, Adventus autem tempore duæ ipsorum partes, reliquo vero anni tempore medietas, quemadmodum de Canonicis præfatis constitutum est, eidem

*eidem Ecclesie deservire divinis Officiis, Missarumque celebra-
 tioni INTERESSE, illa per seipfos tantum, & non alios;
 ut hactenus observatum est celebrare & decantare, ac eis-
 dem Canonicis in omnibus in quibus in Choro debent obse-
 quentes esse, & deferre; atque similiter alia servitia, &
 Anniversaria, & Missas etiam Mortuorum intra & extra
 eandem Ecclesiam ab ipsis prestari debita, vel consueta,
 quibus presentes nullatenus intendimus derogare, implere,
 & prestare teneantur, prout obligati existunt, & hactenus
 consueverunt &c. decernentes &c. sicque in premissis &c.
 sublata &c. non obstantibus &c. Datum Romae apud S. Pe-
 trum sub Annulo Piscatoris die 22. Martii 1567. Pontifi-
 catus nostri anno 2. -- Casar Florerius.*

XVII. Apparisce dal recato Breve, che i Canonici *ab im-
 memorabili tempore aliud servitium in ejusdem Ecclesie
 Choro prestare non consueverint, nec ad hoc prestandum
 adstricti sint, NEC AB ULLO de jure, seu consuetudine
 adstringi, & compelli potuerint, aut possint*: Che all' in-
 contro gli Eddomadarj ne' giorni di Domenica, e negli
 altri di festivi tutti intervenivano, e negli altri di feria-
 li *pro medietate tantum Choro interesse & deservire*. Il
 che conferma quanto si è di sopra dimostrato colle con-
 testazioni dello stesso Capitolo, che gli Eddomadarj non
 lasciarono mai il loro primitivo istituto, e che i Cano-
 nici non si credettero mai debitori di alcun servizio nell'
 odierna Cattedrale; e che niuno *de jure seu consuetudine*
 potea a tal peso astringergli ed obbligargli. Si avverta inol-
 tre che nel Breve si enuncia esser XXII. gli Eddomadarj,
 e che i Canonici all' incontro erano XL. di numero;
 senza farsi parola dell' altro ceto volgarmente chiamati
Quarantisti; la qual cosa merita tutta la riflessione, per-
 ciocchè trattandosi di unione di due corpi secondo le regole
 del dritto non ci possono aver parte alcuna quelli del Ceto
 dera-

inferiore. E parimente si avverta, che nel Breve i Canonici si obbligano all'assistenza all' Arcivescovo celebrante, dove prima si prestava da' soli Eddomadarj : Che il Papa obbligando i Canonici così all'assistenza come al servizio del Coro, così unitamente come *per Hebdomadas* negli altri dì dell' anno , la stessa eguaglianza prescrive pel Collegio degli Eddomadarj . E finalmente che volendo il Papa dall'unione di questi due Corpi far rifiorire il divin culto nell' odierna Cattedrale , non intese derogare a niuna delle speciali prerogative , che a ciascun di essi appartenessero , lasciando parimente l' adempimento a' Canonici , ed agli Eddomadarj de' loro obblighi particolari.

XVIII. Deesi inoltre riflettere così sopra gli atti del Capitolo del 1565. come sul rapportato Breve di unione di S. Pio V. che siccome il Capitolo de' Canonici vantava prerogative tali da non poter essere paragonato a tutti gli altri Capitoli delle Cattedrali per le cose di sopra accennate , così il Collegio degli Eddomadarj con assai più ragione e con argomenti invincibili non può in conto veruno paragonarsi cogli Eddomadarj , o Mansionarj delle altre Cattedrali ascritti semplicemente *ad famulatum* , e riputati come *servitores Capituli* . E qui è bello il considerare , che da una parte si è preteso esser il Capitolo di Napoli diverso da tutti gli altri Capitoli : non esservi Capitolo *uti nostrum* ; non esser obbligato a verun peso ; non poter essere astretto all' annessione degli ordini sacri ; non poter esser compreso ne' stabilimenti fatti dal Conc. Tridentino per tutti gli altri Capitoli delle Cattedrali : E poi dall' altra si è parimenti preteso , che il Collegio degli Eddomadarj , detta anche Congregazione del Salvatore, addetto perpetuamente al servizio della Stefania, ed indi dell' odierna Cattedrale, debba assolutamente considerarsi come un Ceto di Mansionarj somigliante alle altre
Cat-

Cattedrali , e che sieno e debbano essere *Servitores Capituli*. Perciò faviiissimamente avvertì il Can. Majelli contro alle volgari dottrine de' Curiali, e specialmente del Card. de Luca , che *questo stato* (son sue parole) *della Chiesa di Napoli derivato dalle due Chiese Cattedrali antiche , e mantenuto nell' unica Cattedrale moderna , non era noto al Cardinal di Luca , quando parlando de' Mansionarj di tutte le Chiese Cattedrali , disse essere Ministri & Servitores Capituli .* (a) Ed il Papa S. Pio V. nel celebrato Breve di Unione , per mezzo del quale astringe i Canonici agl' istessi obblighi che si adempivano da' soli Eddomadarj , non disse già che questi ultimi erano servitori del Capitolo , o ascritti *ad famulatum* per servire allo stesso Capitolo ; ma soltanto espresse , per conservar l'ordine e 'l grado della Gerarchia Ecclesiastica , che doveano gli Eddomadarj *eisdem Canonicis in omnibus in quibus in Choro debent obsequentes esse & deferre* . Strane poi e violenti sono le interpretazioni fatte sulle recate parole *obsequentes esse & deferre* , per ridurre gli Eddomadarj nella classe di veri servitori del Capitolo . Ma il celebratissimo Can. Majelli , checchè vanamente scrisse il Franchini nella pag. 105. e seg. , chiaramente dimostra la forza e l'efficacia di quelle parole che in una nota trascriviamo (b).

B b

Ol.

(a) Memorie in difesa &c. pag. 49.

(b) Memorie in difesa &c. pag. 97. a 100. Veda dunque lo Scittorre
» con quanta dottrina riprende la formola *æque principaliter uniti* , la quale
» nel caso di cui si parlava nelle scritture degli Eddomadarj , è la più modesta , e la più rispettosa per lo Capitolo , tanto maggiormente , che i
» Canonici furono uniti agli Eddomadarj , come è più chiaro della luce del
» Sole , perchè gli Eddomadarj erano già , ed officiavano nella Cattedrale ,
» i Canonici furono obbligati e costretti ad officiarci unitamente cogli Eddomadarj ; come potean meglio gli Eddomadarj esprimersi , e riconoscere
» la dignità maggiore del Capitolo , la superiorità dell'ordine , l'illustre carattere del ceto Capitolate , se non con dire , che officiando in Coro unito
» co-

Oltrecchè se il Sommo Pontefice Pio V. già non pienamente informato dell'antico stato della Chiesa di Napoli, di cui non fe' mica parola, avesse creduto che gli Eddomadarj della Cattedrale dovessero correr la sorte di tutti i Mansionarj delle altre Cattedrali, avrebbe inutilmente

„ cogli Eddomadarj ritenevano tutto il loro decoro, e le loro ragioni non
 „ comunicando di esse niente agli Eddomadarj, i quali ancora rimanevano
 „ quei che si erano senza aver parte alcuna nel Capitolo, se non quanto la
 „ denominazione compativa nelle pure funzioni Ecclesiastiche. Ma lo Scrittore
 „ prendendo l'*aeque principaliter* in senso mai non inteso presso gli Scrittori,
 „ e non mai pensato da uomo, che avesse studiato nella ragion Canonica,
 „ ripiglia crucciofo, e dice che il S. Pontefice Pio V. „ Non fa niuna
 „ parola delle prerogative, e preeminenze da essi asserite, ma supponendo,
 „ che nè pur una il loro Collegio in detta Chiesa Cattedrale ne avesse goduto,
 „ lo soggetta al servizio, dipendenza, e venerazione del Capitolo de' Signori
 „ Canonici, della quale soggezione niuna menzione han fatta gli Eddomadarj
 „ in questo num. del loro memoriale: Ac iidem Canonici, così esprimendosi nel
 „ Breve la loro soggettiva unione, in omnibus in quibus (in Choro, lasciato
 „ maliziosamente dallo Scrittore) Obsequentes esse, & deferre. „ Per le
 „ quali parole *Obsequentes esse & deferre* vuole lo Scrittore, che si stabilisca
 „ la suggezione degli Eddomadarj a' Signori Canonici. Eppure queste parole
 „ sono nel Breve poste con somma proprietà e studio, per evitare le capricciose
 „ contese, che sogliono nascere fra due diversi ceti uniti in alcuna azione,
 „ e se lo Scrittore avesse avuto pazienza di consultarli col Calepino, avrebbe
 „ trovato, che *Obsequens* non vuol dire soggetto, ma compiacente, arrendevole,
 „ condescendente; e che *deferre* non vuol dire servire, ed esser soggetto, ma non
 „ ripugnare, cedere, ed abbonare: ma che si vuol fare con uno Scrittore, che
 „ tira le leggi, le formole e le parole no al vero senso, ma all'amor suo
 „ secondo quello, che intende per dritto, e torto impugnare?

„ E quelchè è più grazioso porta in pruova di questa ideale sua soggezione
 „ le proprie costituzioni Capitolari con questo titolo: Ordines servandi a DD.
 „ Canonici, & RR. Hebdomadariis Ecclesiarum Metropolitanarum in celebratione
 „ divinorum officiorum. Sono dunque tutti soggetti a queste regole, e tutti
 „ parimente soggetti a' Canonici Prefetti del coro, non come Canonici, ma
 „ come Ministri dell'Arcivescovo rappresentando la di lui persona, come dice
 „ nella *reg. 35.* il Card. Buoncompagno Autore di queste regole: Praefecti nostri
 „ vices gerentes pro regimine Chori, per quartariam debent esse assidui,
 „ nec unquam abesse a choro, complentes munus proprium per hebdomadas
 „ inter ipsos, ea sollicitudine, diligentia, zelo, modestia, &
 „ gra-

te inferite nel suo Breve le recate parole : *Ac eisdem Canonici in omnibus in quibus in Choro debent obsequentes esse & deferre* ; nè avrebbe dovuto , com' egli fece , assegnare per le funzioni Corali tutt' i dì dell' anno , con prescrivere la perfetta eguaglianza tra questi due corpi ; giacchè volendosi gli Eddomadarj come ascritti *ad famulatum Capituli* , e come servitori dello stesso Capitolo , in questo tal caso doveano assolutamente dipendere dal Capitolo , come il servo dal suo Padrone . Anzi avendo lo stesso Sommo Pontefice ristretto nel Coro quell' *obsequentes esse & deferre* , ne forge un forte argomento , che in virtù dell' unione fatta per l' uffiziatura e servizio del Coro , per conservare la ragion di Gerarchia , doveffero essere ossequiosi e condiscendenti ; ma che in tutto il resto l' un Corpo Ecclesiastico nulla avesse che fare coll' altro , siccome lo stesso Pontefice in fine del suo Breve non

„ gravitate prout injunctum a Nobis est , & ita ab omnibus honore cultuque
 „ habeantur , ac si nos ipsi essemus . Abborrisce questo gran Cardinale Ar-
 „ civescovo l' insolenti parole di soggezione , e servitù , che solo a Dio , ed
 „ alla sua Chiesa si devono , ed è contento dell' onore e dell' ossequio , che
 „ impone agli Eddomadarj S. Pio V. ancora . Ogni onore , ed ogni os-
 „ sequio fra gli Ecclesiastici , e figli di Dio posti da Gesù Cristo Capo , ed
 „ unico lor Signore in piena e perfetta libertà , è effetto di carità ; e chi
 „ riceve onore , deve in umiltà riceverlo . Se questo Cristiano pensiero fosse
 „ passato per la mente dello Scrittore della difesa , non avrebbe con tante
 „ villane parole offesa la giustizia degli Eddomadarj per genio di favorire la
 „ Collegiata di S. Gio. Maggiore , cercando con sì gran fascio di false ed
 „ alterate riflessioni oscurare , ed opprimere la giustizia di coloro , che nè per
 „ pensiero , nè per fatto l' hanno offeso , se non quanto gli figura la fantasia
 „ alterata e guasta dalle insinuazioni de' Canonici di detta Collegiata . Ov' è
 „ dunque l' accessoria soggettiva unione sì malamente figurata dallo Scrittore ,
 „ al quale basta dire per dire , e far credere , che l' illustre Capitolo Metro-
 „ litano di Napoli , insigne per tanti titoli , e personali , e comuni , e più af-
 „ fai per l' eccellente dottrina Canonica , sia offeso dalle proposizioni avan-
 „ zate nella scrittura a favore degli Eddomadarj , perchè tanto , e non più
 „ han cercato i Canonici di S. Gio: Maggiore , degl' interessi de' quali si è
 „ renduto ligio lo Scrittore della supposta difesa *.

ofcuramente il dimoftra , ove prefcrive che tutti gli altri obblighi particolari così de' anonici come degli Eddomadarj non fi confondessero , ma rimanessero come prima separati e distinti.

XIX. Dalle cose finora dette, conbinate con tutte le antiche ben dilucidate singolari prerogative del Collegio degli Eddomadarj, luminosamente apparisce, che il loro antico dritto era così ben radicato, che non ostante la fondazione del nuovo Capitolo fatta nel XII. secolo diverso da tutti gli altri Capitoli, non ostante la erezione della odierna Cattedrale fatta nella fine del secolo XIII. e non ostante la Bolla di unione di Pio V. fatta nel secolo XVI. servarono perenne il primitivo istituto della fondazione Atanasiana, con avere così nell'antica Cattedrale del Salvatore, o sia Stefania, come nella odierna Cattedrale tante vicende de' secoli, e cambiamenti di disciplina ritenute, come al presente ritengono, le originarie loro prerogative, le quali son tali, che nella ragion del rito e del culto rappresentando la Cattedrale Chiesa di Napoli, debbono con tal carattere precedere in tutte le sacre funzioni a tutte le altre Chiese inferiori alla stessa Cattedrale, siccome non ci è stato nel corso di IX. e più secoli niun ceto di Ecclesiastici ascritto alle Chiese inferiori, che abbia preteso mai di precedere a questo sì antico corpo Ecclesiastico, se non che con ammirazione di tutti oggi la prima volta la recentissima Collegiata di S. Gio. Maggiore è stata la prima ad intraprendere, che ove il Collegio degli Eddomadarj sia disunito dal Capitolo, debba ceder il luogo alla sopraddetta Collegiata. La qual pretensione Chi non vede che non solo sia mal fondata, insufficiente, ed illegale, ma strana, ed assurda?

XX. Ed acciocchè niuno confonda qualche volentieri facendo uso soltanto delle volgari nozioni, e non già de' spacia-

ciali dritti che convengono o per particolar legge di fondazione o per istituto alla Chiesa di Napoli, suole spesso volte confondere, non posso tralasciare di recare in questo luogo le stesse parole dell' immortale Can. Majelli, il quale così in difesa dell' onore del Capitolo Metropolitano, come della giustizia della causa degli Eddomarij contra la Collegiata appunto di S. Giovanni Maggiore così discorre, rispondendo all' autore della difesa del Capitolo pag. 47. „ Dopochè con tanti raggiri, (son sue parole) con alterate interpretazioni ed argomenti , che contro lui stesso provano la verità delle due Cattedrali , „ passa lo scrittore ad impugnare la seconda parte della assertiva fatta nel memoriale dato in nome degli Eddomarij a questa sacra Ruota „ *Che il distintissimo corpo del lor Collegio sia quello che rappresenta la Chiesa Cattedrale, come corpo a quella addetto, e che i Signori Canonici rappresentino la Chiesa di S. Restituta, alla quale come tale sono incardinati: con tal aggiunto oltre la predetta assertiva li distinguono nel memoriale num. 1. Exceptis Dominis Canonicis Sanctæ Restitutæ, e nel sommario num. 17. nella margine litt. A. Domini Hebdomadarii in processione generali deferunt propriam Crucem, quæ cedit soli Cruci Dominorum Canonicorum Sanctæ Restitutæ .* Ma non si accorgono, chè siccome errano ne' principj, così vanno errati nella conseguenza. Quindi per rendergli avvertiti de' loro errori, si contentino apprendere dal dritto Canonico, e dalle dottrine de' Canonisti, che quivi appresso con chiarezza addurremo, qual capo e qual corpo Ecclesiastico sia quello, da cui la Chiesa Cattedrale vien rappresentata, retta, e governata, per indi inferire, se l'asserito distintissimo lor corpo rappresenti la Chiesa Cattedrale di Napoli, ovvero il Capitolo de' Signori Canonici, da essi con poca venerazione al di lui decoro ridotta a far figura solamen-

mente nella Chiesa di S. Restituta, „ Quanto qui dice lo
 „ Scrittore è maligna interpretazione di ciò, che intendono
 „ dire, ed hanno espressamente sovente dichiarato gli Eddomadarj, cioè, che essi e la loro Croce rappresenti l'antica Chiesa Cattedrale Stefania di rito Latino diversa, e distinta dalla Chiesa di S. Restituta, e tale rappresentazione accade nelle sole materie di rito, e culto divino, non già nelle materie giurisdizionali, nelle quali non ha il Collegio degli Eddomadarj parte alcuna, nè mai ha preteso di averla, dopo essere state le due Cattedrali unite, e ridotte in una sola Chiesa materiale e formale; che sogna dunque lo Scrittore per figurare gli Eddomadarj poco rispettosi verso i Signori Canonici? Ma per verità lo Scrittore per troppo aderire alle insinuazioni della Collegiata di S. Gio. Maggiore espone il Capitolo a rendersi invidioso, poichè fa vedere che voglia il Capitolo attentare alle ragioni dell'Arcivescovo, avendo gettate in fine del suddetto avvertimento quelle parole „ *da cui la Chiesa Cattedrale venga rappresentata, retta, e governata*, sapendosi bene che il governo e reggimento della Chiesa di Napoli è assoluto e monarchico nella persona dell'Arcivescovo, e i Canonici non han per pensiero che farvi, se non quando sono eletti, e deputati dall'Arcivescovo a tale, o tale officio amovibile *ad nutum*, e quello che è per deputazione dell'Arcivescovo, lo Scrittore assume come intrinseco del Canonicato; ed adopera in ciò le dottrine *de communi Cathedralium*, „ Vero è, che *Sede vacante* il governo e 'l regimento è del Capitolo, ma niuno mai ha pensato di contrastare a queste ragioni giurisdizionali, che fosse uopo adoperarvi l'autorità de' Canonisti. E potrà bene ricordarsi lo Scrittore, che anche in tempo di *Sede vacante*, quando sono usciti i Signori Canonici ad associare alla sepultura qualche cadavere, pure era detto Capitolo „ tutt'

» tutt' il Clero della Cattedrale, cioè Canonici, Eddomada-
» rj, Preti Quaranta, e Seminario, e se uno di questi cor-
» pi fosse mancato, la parte del defunto avrebbe potuto
» dolersi, e non dare la consueta limosina per non essere sta-
» to onorato dall' intero Capitolo. Eppure in dette funzio-
» ni, quando il Capitolo era in pieno esercizio della giu-
» risdizione, andavano a capo della Processione due Croci
» rappresentanti le due antiche Cattedrali, oggi unite in
» una; ma in niuna delle due scemato il dritto, e la ra-
» gione di portare la sua Croce nuda per tutta la Città, e
» Diocesi di Napoli, *jure Cathedralitatis*, senza che alcun
» Paroco avesse mai potuto opporvisi. Tanto avrebbe do-
» vuto impugnare lo Scrittore, e non ricercare tante tesi,
» ed ipotesi impertinenti ».

XXI. Appalesatosi adunque con tante pruove, e sode ragioni
il fondamento del dritto del Collegio degli Eddomadarij,
il quai inalberando la Croce della Cattedrale, come l'ha
inalberata fin dalla sua istituzione per tutta la Città e
Diocesi, ritiene *jure Cathedralitatis* tal prerogativa, ne se-
guita necessariamente che il volerli oggi contendere dalla
Parrocchia, oggi Collegiata di S. Giovanni Maggiore fu
dritto di precedenza, sia lo stesso di volere introdursi la
più mostruosa novità di volerli sovvertire il sistema della
Chiesa e de' Canonici, e di turbarli, e confondere tutta la
Ecclesiastica Gerarchia. Ed in vero Chi non sa, che il
primo, e 'l principal luogo si debbe alla Cattedrale? E
che i Ministri rappresentanti la stessa Cattedrale con la
caratteristica, e col segno della Croce propria della Cat-
tedrale non debbano precedere in tutte le sacre funzioni
a tutte le Chiese della Città, e Diocesi di qualunque di-
stintissimo grado e prerogativa fossero mai per qualsiv-
sia privilegio contraddistinte? Non v'ha dubbio veruno che la
Chiesa di S. Gio: Maggiore è una delle Parrocchie subur-
dina-

dinata alla Cattedrale. Non prima del 1692. questa Chiesa Parrocchiale fu dal sommo Pontefice Innocenzo XII. eretta in Chiesa Collegiata col Primicero e XIII. Canonici. Non v' ha ne anche dubbio che presso di questo nuovo corpo Ecclesiastico risegga la cura delle anime della stessa Parrocchia, e che dal 1692. a questa parte rivestita di questa nuova decorazione non portò seco, come per altro non potea, la devastazione e lo spoglio a tutti i primitivi inviolabili dritti della Cattedrale. Si reputa la Cattedrale *omnium aliarum Ecclesiarum intra illius territorii vel dioecesis fines existentium Caput, Mater, Superior, ac Magistra.* (a) Questa prerogativa è così indelebile, che ove questo primo grado le si tolga nella Diocesi, convien che le si tolga l'essenza, e si distrugga.

E' poi grossolano errore il credere che la Cattedrale per esser tale assolutamente debba rappresentarsi dal Capitolo de' Canonici; dappoichè siccome fin dall'origine del Cristianesimo furono istituite le Cattedrali, alloraquando non ci erano tali capitoli, i quali dal XII. secolo a questa parte s'introdussero, così la vera Canonica rappresentazione delle stesse Cattedrali è stata, e sarà sempre nella persona del Vescovo, e del Clero per ragion di culto in quelle ascritto. Di maniera che se mai avvenga, che dopo introdotti i Capitoli delle Cattedrali si estinguesse di fatto un tal Capitolo, non cessa perciò nè cesserà mai la qualità di Cattedrale in quella Chiesa, la quale avesse per sua disavventura sofferta l'estinzione dell'intero Capitolo, per la volgar ragione addotta da' Canonisti, *Cathedralis non cessat per deficientiam actualem Canoniorum.* Anzi così in altri luoghi, come specialmente in Italia ci sono molte Cattedrali desolate, le quali poi ad altre unite, ritiene

(a) Cardinal. de Luca *Praeminentiar. summa* n. 11.

tiene ciascuna di esse l' antica prerogativa; e nel Regno nostro ve ne sono moltissimi esempj, secondo che lo stesso Card. de Luca afferma colle seguenti parole: *Atque ita docet praxis, cum praesertim in Italia quam plures habeamus Cathedrales, & Civitates respectivo omnino desolatatas, cum aliis Cathedralibus actualibus unitas, quarum qualibet retinet suam prerogativam, ac fines distinctos, ut praesertim est Satrianen. unita cum Campanien. quoniam ista est in rerum natura, altera non, ita pariter Valven. cum Sulmonen. Cannen. cum Nazarena, & Montis Viridis &c. Aliaeque adsunt Cathedrales non unitae, quarum tamen Civitas non est amplius in rerum natura, neque actuale Capitulum adest, ut est praesertim insignis, & spatiosa Dioecesis Caputaquen. & Cannen. Anglon. Thelesina, & similes. (a)*

XXIII. Non ci farà certamente chi possa contendere che prima della erezione de' Capitoli la Cattedrale Chiesa latina del Salvatore, o sia la Stefania rappresentandosi dalla Congregazione, e Collegio Attanasiano non abbia dovuto precedere a tutte le altre Parocchie, e Chiese inferiori della Città, e Diocesi. Questo dritto di precedenza non si turbò nè poco nè punto colla erezione del nuovo Capitolo accaduta nel XII. secolo, per essersi questo nuovo corpo formato per rappresentare gli atti giurisdizionali del Clero Diocesano, e non già per usurpare la ragion del culto, e del rito della Chiesa del Salvatore, che si è sempre rappresentata dalla Congregazione Attanasiana a tenore della sua fondazione. Avendo poi il nuovo Capitolo luogo, e sede nella Chiesa di S. Restituta, si è osservato, che dopo eretta la odierna Cattedrale, non ostante che il nuovo Capitolo a tenore della nuova disciplina formasse

C c

un

(a) De Præminen. Disc. VII. n. 14. 15.

un sol corpo coll' Arcivescovo in quanto alle deliberazioni, e diritti giurisdizionali, e non ostante che i Canonici detti volgarmente di S. Restituta fossero invitati ad assistere nelle sacre funzioni, che faceansi dall' Arcivescovo nell' odierna Cattedrale, sempre l' antica Congregazione del Salvatore composta di que' ministri che anche si dissero Eddomadarj del Salvatore col Cimiliarca lor capo, ritenne colla propria Croce della Cattedrale il perenne dritto di perpetuamente rappresentarla. Anzi con ritenere l' esercizio della primitiva istituzione Attanasiana, conservò nella odierna Cattedrale il dritto libero di congregarsi indipendentemente dal nuovo Capitolo, e di congregarsi *ad sonum campanæ*, or nel Palazzo Arcivescovile, or *in choro Majoris Ecclesie Neapolitanae*, ed or finalmente in una delle Cappelle della odierna Cattedrale a loro arbitrio, fino a che dopo l' unione fatta nel 1567, da S. Pio V. convenne nell' ann. 1582. assegnarcele un luogo nella stessa odierna Cattedrale per le loro assemblee, siccome da quel tempo in poi si sono sempre col lor Cimiliarca congregati.

XXIV. Or se trattandosi di due Cattedrali, una delle quali come desolata e distrutta all' altra si unisce, si è per provvido costante sistema della Chiesa gelosamente osservato, che ritenesse la distrutta Cattedrale le antiche originarie sue prerogative, che non altrimenti si ritengono, o conservano, che da' sacri Ministri rappresentanti; che si dovrà dire nel caso nostro, che l' antica Chiesa Cattedrale Latina del Salvatore, o sia la Stefania era separata e distinta dalla Greca Cattedrale, governata ciascuna ne' primi tempi dal proprio Vescovo, indi amendue da un solo Vescovo Latino, poi decorata la prima d' un perpetuo Collegio, o sia Congregazione del Salvatore col perenne carico della Messa publica quotidiana, e de' divini uffizj, e rap-
pre-

presentata da un corpo esistente prima della fondazione del nuovo Capitolo, esistente dopo la fondazione del medesimo Capitolo, esistente dopo l'erezione della odierna Cattedrale, esistente dopo la nuova dedizione fattane alla Vergine Assunta, con ritenere nella medesima odierna Cattedrale l'antica qualità di Congregazione del Salvatore, il nome di Eddomadarj del Salvatore; e con tal qualità l'esercizio continuato della sua istituzione di celebrare in ogni dì la Messa Conventuale, e gli ufficj divini, nell'atto che il nuovo Capitolo con aver altra sede in S. Restituta, non ad altro fu mai obbligato, che in alcuni dì solenni dell'anno col promesso *stipendio* assistere all'Arcivescovo nelle funzioni solenni, che con più conveniente e decorosa esterior polizia conveniva farsi nel nuovo magnificentissimo tempio della Cattedrale. Or questa Congregazione e questo corpo Ecclesiastico il più antico che abbiamo in Napoli, e che per lo corso di IX. è più secoli è perdurato, e perdurà col dritto, e l'esercizio del suo primitivo istituto, con inalberar quella Croce ch'è propria della Cattedrale, e che quella rappresenta, senza della quale la sua origine, il suo istituto, e l'antica Cattedralità rimarrebbe con notabilissimo pregiudizio anche formalmente distrutta, si vede oggi in contesa con un Clero di una Parrocchia, e di una Parrocchia eretta in Collegiata non prima dell'anno 1692. la quale contro il sistema di tutte le leggi, le quali non mai ritolgono ad altrui la già acquistata ragione, vuol oggi la prima volta precedere a quella Congregazione del Salvatore dedicata alla Cattedrale Latina da S. Attanasio, e rappresentante colla Croce della Cattedrale il dritto di Cattedralità, per far risorgere nella Chiesa di Napoli una mostruosità non mai altrove osservata, che un Clero di una Chiesa filiale, e di una Parrocchia subordinata alla Maggiore Chiesa, pre-

cedesse al Clero della Cattedrale, onde ebbe vita ed ef-
fenza?

XXV. Si dovrebbe ben ricordare l'antica Parrocchia, oggi divenuta recentissima Collegiata di S. Gio: Maggiore di qualche intervenne nell'anno 1702. dieci anni dopo la sua erezione. In quell'anno appunto dovendosi far la solenne Processione in occasione dell'ingresso dell'Augustissimo Re Filippo V. accompagnato dal Cardinal Carlo Barberini Legato *a latere*, allora fu che separatamente dal Capitolo de' Canonici dovette il Collegio degli Eddomadarj con la Collegiata di S. Gio: Maggiore, e col rimanente Clero secolare procedere in quel solennissimo atto. L'ordine tenuto fu il seguente. Dopo il Clero Regolare, e Secolare succedevano le quattro Croci, indicanti le quattro principali Parrocchie, le quali sono S. Giorgio Maggiore, S. M. Maggiore, S. Gio: Maggiore, e S. M. in Cosmodin, col seguito di tutt' i Parochi della Città: indi succedea la nuovamente eretta Collegiata di S. Maggiore; ed in fine il Collegio degli Eddomadarj rappresentanti la Cattedrale, che chiudeva la Processione sotto la propria lor Croce, sotto la quale venivano i Quarantisti, e 'l Seminario; ed immediatamente sotto i Baldacchini l'Augusto Re Filippo V. e 'l Legato *a latere* con due altri Cardinali a cavallo che li seguivano. In questa sì solenne Processione, che cominciò da S. Maria a Cappella, il Capitolo, e Canonici appena usciti sotto la lor Croce, e giunti alla Chiesa di S. Catarina fuori la porta di Chiaja, dovettero lasciar la processione per ritrovarsi pronti nel Duomo a ricevere quel Monarca. Ed intanto dalla Chiesa di S. Caterina fuori porta di Chiaja fino all'Arcivescovato proseguì la Processione senza intervento del Capitolo con precedere a tutti nell'ultimo luogo il Collegio degli Eddomadarj colla propria lor Croce.

XXVI.

XXVI. In quella occasione la Collegiata di S. Gio. Maggiore non pensò ad intraprendere quel che oggi pretende, di dover precedere al Collegio degli Eddomadarj, quando vada disunito da' Canonici. Il dottissimo Avvocato di quella Collegiata se fosse stato presente a quella solenne funzione, avrebbe senza fallo fatto sapere a que' membri che allora la componevano, quella studiatissima dottrina da lui rapportata nella pag. 22. e ricavata dall' opera del celebre Tomasini *de vet. & nova Eccles. Discip.* Tom. 1. lib. 3. cap. 8. n. 3., il quale comentando le seguenti parole del Concilio di Arvernia, *Si quis in Presbyteris, aut Diaconis, qui neque in Civitate, neque in Parochiis Canonicus esse dignoscitur, sed in villulis habitant, in oratoriis officio Sancto deserviens &c.* scrisse così: *Hinc tria quedam eruuntur. I. Parochos, Presbyteros, & diaconos Parochiarum agrestium Canonicos vocari in Parochiis Canonicus. II. Ubi essent Parochie in Civitate, earum Presbyteros a Civitatensibus, seu a Canonicis Capituli Episcopalis non distingui; ideoque & Capitulo inseri. III. Quin & Beneficiati simplices suo & ipsi quodammodo illigabantur Clero, & Capitulo Cathedrali, cum eis festis diebus aggregarentur.* Vuole in sostanza colla recata autorità del Tomasini far comprendere, che basti esser Presbitero di qualche Parrocchia della Città, per non distinguersi da' Canonici del Capitolo Vescovile, **IDEOQUE ET CAPITULO INSERI**, e che per conseguenza veniva ad essere inserito nel Capitolo della Cattedrale. Una tal Dottrina in forza di questa *inserzione*, o diciam così *inoculazione*, de' Presbiteri delle Parrocchie, che si facea co' Cleri o Capitoli delle Cattedrali, dovea di necessità produrre l'effetto, che i Canonici della Collegiata di S. Gio. Maggiore dovessero essi supplir le veci e 'l luogo de' Canonici della Cattedrale; ed in tal guisa coll' autorità del
To-

Tomafini potea vederfi in trionfo la già inferita Collegiata al Capitolo, e far sì che questa precedeffe al Collegio degli Eddomadarj. Ma con buona pace del nostro dottiffimo Contradittore, il Tomafini nel luogo da lui citato non fi è mai fognato di fmaltire una maffima sì ftravagante. Questo infigne Scrittore nella celebrata fua opera *de vet. & nov. Eccl. difcipl. Part. I. lib. III. cap. VIII. n. 3.* parlando de' Capitoli delle Chiefe Cattedrali da Glodoveo fin a Carlo Magno, o fia della difciplina del VI. VII. ed VIII. fecolo, afferma quel che per altro è indubitato, che tutt' i Cherici della Città *iidem erant qui Canonici, & Capitulum Ecclefie Cathedralis*; e che inoltre i Parochi, Presbiteri, e Diaconi delle Parrocchie agreftri fi chiamavano Canonici, e che perciò *ubi effent Parochie in Civitate, earum Præsbyteros a Civitatensibus, feu a Canonis Capiruli Epifcopalis non diftingui, ideoque & Capitulo inferi*; dicendo di più, *quin & beneficiari fimplices fuo & ipfi quodammodo illigabantur Clero & Capitulo Cathedrali*: volendo intendere, che in que' fecoli VI. VII. ed VIII. non folo il Clero della Città, ma anche della Diocefi col Clero della Cattedrale componeva un fol corpo e Senato col Vefcovo, ficcom'è indubitato, che prima del XII. fecolo, come fi è altrove da noi dimoftrato, non fi era fatta feparazione alcuna per gli atti giurisdizionali, come poi fi fece nel XII. fecolo, in cui venne a devolverfi il dritto dell' univerfo Clero Diocefano al Capitolo de' Canonici; di maniera che ficcome prima il Vefcovo deliberava *cum confenfu vel confilio fui Cleri*, e ficcome prima *fede vacante* la giurisdizione rifedeva prefso tutt' il Clero, così dal XII. fecolo in poi fi reftinfe a i foli Capitoli l'una, e l'altra facoltà. E perciò non prima di quefto tempo la voce di Capitolo, e di Canonico cominciò ad indicare quelle prerogative che la in-

tro-

trodotta nuova disciplina loro accrebbe; ma prima di questa età, o sia per lo corso di XII. secoli il dirsi Canonico valea lo stesso che Chierico ascritto in *Canon*, o in *Matricula*, o in catalogo *Ecclesia*; e'l dirsi Capitolo, ch'era voce monastica introdotta dalla vita comune de' Cherici a somiglianza de' Monaci, nulla indicava di più per ragion di dritto, e di giurisdizione, la quale era comune a tutto il Clero Diocesano. Perciò il Tomasini con aver detto, che nel VI. VII. ed VIII. secolo i Presbiteri delle Parrocchie delle Città, e Chiese Rurali, *inserchantur Capitulo Episcopali*, e che questi nè poco nè punto si distinguevan fra loro, chiaramente spiegò, che tal era la disciplina che correva nel VI. VII. ed VIII. secolo, e che non v'era distinzione alcuna tra Capitolo di Cattedrale cogli altri Parochi, Presbiteri, Diaconi, e Beneficiati semplici della Diocesi, appunto perchè il dritto era dell'universo Clero.

XXVII. Deesi adunque con la debita attenzione leggere il Tomasini, e sopra tutto badare se tratti dell'antica, o della nuova disciplina. In quella usando egli la voce di *Capitolo* di Cattedrale non fa altro, che adattare tal voce al linguaggio de' tempi posteriori, senza distinguerlo da tutto il Clero Diocesano. In questa, o sia nella nuova disciplina la voce di *Capitolo* della Cattedrale già suona volgarmente preminenza e distinzione, anzi una quasi segregazione dal rimanente Clero. E se il nostro valorosissimo Contraddittore s'impegnasse di tirar sì innanzi la mal intesa autorità del Tomasini, ed a lui riuscisse di farla porre in pratica a di nostri; qual palmario non meriterebbe non dico dalla Collegiata di S. Gio. Maggiore, ma anche da quella di Casoria; e non solo da queste due Collegiate, ma da tutte le altre Parrocchie della Città, e Diocesi; e non solo da queste, ma da tutti gli altri

Pre-

Presbiteri, e Diaconi *Parochiarum agrestium*, i quali tutti *inserebantur Capitulo Cathedralis*; e tra tutti costoro in questa generale inserzione cittadinesca, e campestre, i nostri Eddomadarj si troverebbero in ottima situazione. Essi per buona sorte si truovano dentro la Cattedrale, celebrano tutto dì i divini uffizj nella Cattedrale, hanno quivi i loro stalli fissi, e la lor sepoltura: sicchè prima di tutti e vivi, e morti inseriti rimangono a quel Capitolo.

XXVIII. Per beneficio adunque del nostro contraddittore ritorniamo all'antica disciplina, giacchè per la introduzione della nuova al dir di Van-Espen, *a mente ac spiritu canonum plurimum sit recessum*, siccome si è più innanzi osservato. Ritrovandoci noi adunque in uno stato sì felice, e tolto da mezzo il capitolo delle Cattedrali in qualità di rappresentante il dritto del Clero universo, e bandite le insegne, gli armellini, le cappe magne, e le altre distinzioni introdotte per lo più con la nuova disciplina; si proceda da oggi innanzi nelle pubbliche processioni con una ecclesiastica semplicità. In questo tal caso qual luogo si debbe al Clero della Parrocchia di S. Gio. Maggiore: forse la precedenza al Clero della Cattedrale? non si potrebbe mai immaginare cosa più strana, ed assurda. Ma già vedendo il nostro Contraddittore, che l'antica disciplina fa apparir mostruosa la pretesione del Clero di una Parrocchia, ritorna ben tosto alla nuova: ed incomincia a decantare, che la Collegiata di S. Gio. Maggiore sia un *corpo assai più cospicuo, e riguardevole* del corpo degli Eddomadarj della Cattedrale, e che sia *singolare in tutto l'Orbe Cattolico*, e come tale componente *le membra del nostro Arcivescovo, e'l Senato della Chiesa Metropolitana della nostra Città* (a). Ma non si è ancora inteso nel

(a) Scritt. Contr. facc. 20., e 24.

nel senso della nuova disciplina, che ne' punti giurisdizionali le Collegiate facciano un corpo, e Senato col Vescovo; prerogativa ristretta a i soli Capitoli. Nel senso poi dell'antica disciplina tutto il Clero formava un Corpo; e Senato col Vescovo, secondo che si è di sopra più volte manifestato (a).

XXIX. Ma non possiamo lasciar in silenzio quelle parole dell' Avversario scritte nella facc. XXIII. in fine, e XXIV. in princ. Dice egli così: *Ora il Capitolo di S. Giovanni a Maggiore non solo è una Collegiata insigne, ma benanche SINGOLARE IN TUTTO L'ORBE CATTOLICO, siccome LA DENOMINO' lo stesso Cardinal de Luca nel disc. 28. de Canonic. & Capitulo in princ.* Bella prerogativa in vero di una Collegiata, di esser *singolare in tutto l'orbe Cattolico*: ma più singolar prerogativa è quella, che tale l'avesse denominata il Cardinale de Luca nel *disc. 28. de Canonic. & Capitul. in princ.* E quantunque questo eminentissimo Porporato nè in principio, nè in mezzo, nè in fine del *disc. 28. de Canonic. & Capitul.* facesse motto di S. Gio. Maggiore, o di Collegiata; e molto meno di quel *singolare in tutto l'orbe Cattolico*: ma trattasse in quel discorso della elezione del Vescovo della Chiesa di Trento: pur non di meno se fosse stato ciò vero, qual prodigio non si sarebbe veduto, che questo Cardinale, il quale passò a miglior vita nel dì 5. Febr. del 1683. avesse parlato profeticamente della Collegiata di S. Gio: Maggiore, non ancora eretta, ma erigenda nel 1692., e l'avesse denominata *singolare in tutto l'orbe Cattolico*? E certamente quel profeta Cardinale l'avrebbe indovinato; giacchè a dì nostri si pretende, che quella resti incorporata, ed inserita al Capitolo della Cattedrale, e diventi

D d

Se-

(a) Vedi sopra facc. 104. e seg.

Senato della Metropolitana Chiesa di Napoli; la qual cosa è peraltro singolarissima; ne possono mai vantarla i Cleri delle prime Basiliche dell'Univerfo.

XXX. Ed in vero cospicui sono i Capitoli delle tre Basiliche di Roma, cioè della Lateranense, Vaticana, e Liberiana; e pure niuna di queste ha goduto mai la prerogativa di essersi incorporata, ed inserita al Collegio de' Cardinali, che in quanto agli atti giurisdizionali forma quel che si dice *Capitulum Cathedralis*. Ci piace su di ciò accennar quello stesso, che ne dice il Cardinale de Luca: *Quod CAPITULUM CATHEDRALIS Urbis constituitur a Collegio Cardinalium* (a). Ma come adunque va la faccenda? Il Collegio de' Cardinali costituisce il Capitolo della Cattedrale Pontificia: e nel tempo medesimo quante sono le Basiliche in Roma rappresentanti la Cattedra, vengono tutte rappresentate per ragione di rito, e di culto da altri Ministri che vi sono ascritti: ed i Cleri di queste Basiliche, dinominati anche Capitoli *non inseruntur Capitolo Cathedralis*, o sia al Collegio de' Cardinali nel senso giurisdizionale; ma rimangono separati, e distinti ciascuno nella propria Basilica: e non ostante questa segregazione, gli stessi Cleri delle menzionate Basiliche precedono a tutti gli altri corpi Ecclesiastici, così de' Regolari, come de' Secolari: anzi fra le medesime Basiliche Pontificie si è dato mai sempre il primo luogo alla Lateranense, come la prima, e la più antica delle altre: rimanendo il Collegio de' Cardinali a comporre un sol corpo col Papa; per cui godono della precedenza alle stesse Basiliche.

XXXI. Or la Parrocchia di S. Gio. Maggiore divenuta Collegiata nel 1692. non ha il merito di essere stata mai Chie-

(a) *Disc. 31. de Canonis. & Capit. n. 17.*

Chiesa Cattedrale, o Basilica Pontificia : vuol essere oggi incorporata al Capitolo de' Canonici di Napoli nel tempo istesso, che i Cleri, e Capitoli di S. Gio. Laterano, di S. Pietro, e di S. Maria Maggiore di Roma non hanno ancora meritata tal prerogativa. Questi tali Capitoli han servito da secoli quelle Basiliche ne' divini uffizj, e le servono tuttavia: se si fingesse, che una Parrocchia di Roma, eretta in Collegiata non prima del 1692. avesse mosso pretesione di precedere a i Cleri delle tre Basiliche Lateranense, Vaticana, e Liberiana, e fondasse tal sua azione sulla decantata inserzione, in virtù della quale dovesse ancor essa come il Collegio de' Cardinali, riputarfi il Senato, e concistoro della Chiesa Romana: qual sembrerebbe a tutto l'Universo una sì mostruosa intrapresa? E pure questa mostruosità è quella, che si pretende introdurre nella Chiesa di Napoli. Il Clero della Cattedrale Latina, ch' ebbe da S. Attanasio fin dalla metà del IX. secolo perenne forma di Congregazione, e di Collegio, il quale non ha mai preteso, del pari che i Cleri delle Basiliche di Roma, di essere mai incorporato nel senso della nuova disciplina al Senato del Vescovo, dovrà esser preceduto dalla recentissima Parrocchial Collegiata, per volerfi questa incorporata, e non quello al nostro Metropolitano Capitolo.

XXXII. Ma di grazia ponghiamo in opera questa ammirabile pretesione. Fin oggi il Collegio degli Eddomadarij nelle pubbliche funzioni, e processioni ha goduta la prerogativa di precedere alla recente Collegiata. Così si è praticato in tutti i rincontri. Nelle processioni di S. Genaro, in quelle del Corpus Domini, e nelle altre che si veggono in ogni anno: ed ha parimente preceduto nelle processioni di penitenza, siccome in quella fatta nel dì 24. Gennajo del 1728. e nell'altra del dì 11. Aprile del

1731., ed in quante altre sono occorse. Nè vale il dire, che in queste tali funzioni il Collegio degli Eddomadarj va unito col corpo de' Canonici : imperciocchè allora va unito un corpo Ecclesiastico con l'altro, ove vada sotto una medesima Croce. All'incontro nelle divise funzioni, gli Eddomadarj van separati dal Capitolo de' Canonici sotto la rispettiva lor Croce. Ma eccovi oggi un cambiamento. Nella processione di S. Gennaro dopo il basso Clero Regolare, e Secolare vengano le quattro Croci delle Parrocchie, indi in luogo della Collegiata di S. Gio. Maggiore sollevato già a ragion di Senato, venga la Croce degl' Eddomadarj, sotto la quale si sono sempre venerate tutte le Statue de' nostri Santi Protettori, collocate nella nobil Cappella del Tesoro dentro la Cattedrale, indi il Seminario, i Quarantisti, e gli Eddomadarj. Succede poi con l'acquistata prerogativa la Collegiata di S. Gio. Maggiore, ed indi il Capitolo de' Canonici. In questo tal caso, o la Collegiata va sotto la propria Croce, o è ammessa sotto la Croce del Capitolo. Nel primo accidente si vedrebbe inferito un Clero di una Parrocchia tra le due Croci della Cattedrale, e tra ministri per ragion di rito, e di culto rappresentanti la stessa Cattedrale. Nel secondo accidente poi, il Collegio degli Eddomadarj non avrebbe nulla, che replicare. Il Capitolo de' Canonici ammetta sotto la lor Croce questi nuovi Capitolari, e Senatori, se ne faccia l'aggregazione nelle debite forme, si decorino tutti delle stesse insegne Canonicali; perciocchè in tal guisa *servatis de jure servandis* si torrà da mezzo la distinzione di Parrocchia, e di Cattedrale. Ed il Collegio degli Eddomadarj presterà il debito offe-
 quio, ed onore al nuovo inferito corpo, come rappresentante le ragioni del Clero universo. Ma fintanto che succeda un sì solenne accordo, si compiacerà la Parrocchia Collegia-

legiata di S. Gio. Maggiore di lasciar in pace il Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, di ricordarsi dell'origine sua, di non turbare gli antichi riti, e venerande consuetudini della Chiesa di Napoli, di usare la discreta moderazione, che si conviene a' corpi Ecclesiastici, di non così malmenare un corpo, che è dedicato alla Cattedrale da nove e più secoli, e di non introdurre una novità quanto insufficiente, ed illegale, altrettanto strana, ed assurda.

Fine della Parte prima .

PAR

P A R T E II.

Si dimostra, che sia obbligo della Collegiata di S. Gio. Maggiore di far entrare in quella Chiesa l'Insigne Collegio degli Eddomadarj con la Croce inalberata, come Croce della Chiesa Cattedrale.

I. **D**Opo di avere la Collegiata di S. Gio. Maggiore la prima volta promosso di dover precedere al Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, e dopo di aver noi dimostrata la stranezza di una tale pretensione, con aver dilegeuati tutt' i vani opposti fondamenti, e con asfodare l'antichissimo dritto de' nostri Eddomadarj, sembra che resti del tutto assorbita l'altra pretensione della suddetta Collegiata, colla quale ha chiesto dichiararsi da Monf. Vicario, *non esser lecito a RR. Eddomadarj, quando vanno disuniti dal Capitolo de' RR. Canonici della Cattedrale associando qualche cadavere, di entrare colla Croce inalberata nella Chiesa della Collegiata suddetta (a).*

II. Ma il valoroso difensore della Collegiata per avventura conoscendo di non potersi ad un soffio, com' egli si lusingava, distruggere le tante cospicue prerogative del nostro Insigne Collegio, ha procurato nel II. §. della sua scrittura di spiegare a suo talento la sentenza del 1756. data fuori in occasione della lite agitata in Roma fra i Canonici cogli Eddomadarj della stessa Cattedrale. E senza ne anche far chiaramente comprendere, quali erano i
punti

(a) Scritt. contr. facc. 3.

punti suscitati in quella controversia , va egli dicendo, che nella causa trattata in Roma nel 1756. fra i Canonici, e gli Eddomadarj della Cattedrale si diè a costoro la facoltà d' inalberare la propria Croce nell' andare per plateas, ed a mano sinistra della Croce de' RR. Canonici della stessa Cattedrale, ma non già di entrare colla suddetta Croce nelle Chiese, dove portavano a seppellire i Cadaveri. E poi soggiugne, che espressamente si ordinò, che la portassero inalberata usque ad fores Ecclesie tumultantis exclusive quoad eandem (a). Sembra adunque, che il Contraddittore dicesse due cose; la prima, che nel 1756. gli Eddomadarj ottennero la facoltà d' inalberar la Croce per plateas; e la seconda, che fosse stata loro tal facoltà limitata fin alla porta della Chiesa tumultante, per essersi escluso il poter entrare dentro la stessa Chiesa tumultante.

III. E senza farci comprendere, come mai in quell' anno 1756. ottenuta avessero gl' istessi Eddomadarj tal graziosa facoltà pur limitata, entra a parlare di una decisione della Sagra Ruota coram Tanario del 1737., nella quale trattatafi la causa tra la Collegiata di S. Gio. Maggiore cogli Eddomadarj della Cattedrale sul punto della elevazione della Croce nel distretto delle altre Parrocchie, e specialmente in quella di S. Gio. Maggiore, non si volle permetter loro tal facoltà. E perciò egli seguita a dire, che non sa capire, come non potendo gli Eddomadarj per le antecedenti decisioni della Sacra Ruota Romana portar inalberata la propria Croce nel distretto delle Parrocchie, ed avendo soltanto ottenuto nel 1756. di poterla inalberare usque ad fores Ecclesie tumultantis, exclusive quoad eandem; abbiano oggi lo spirito di opporsi alla inchiesta fatta dalla suddetta insigne Collegiata, che
non

(a) V. Scrit. contr. facc. 24.

non entrino nella sua Chiesa colla stessa Croce innalberata. Indi rapportando una relazione fatta dal Cardinal Pignatelli del 1711. diretta alla Sacra Congregazione, crede da quella rilevarsi, che la Croce degli Eddomadarj non sia Croce del Capitolo della Cattedrale, e che questo Capitolo cogli Eddomadarj non formi un corpo,

IV. Dopo tutto ciò passa a riferire un' argomento, ch' egli dice di aver fatto in Contraddittorio l' Avvocato degli Eddomadarj, qual' è il seguente: *La Croce degli Eddomadarj è appunto la Croce della Cattedrale; la Croce della Cattedrale entra in ogni Chiesa Parrocchiale; dunque la Croce degli Eddomadarj, o per meglio dire, gli Eddomadarj possono entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di San Giovanni Maggiore. Indi seguita egli a dire graziosamente, che questo sia un sillogismo in frifefomorum per più ragioni. La prima perchè assume per certo quel ch' è falso falsissimo cum reverentia; assume per certo che la Croce degli Eddomadarj sia la Croce della Cattedrale, quando a lettere cubitali si legge scolpito in essa Crux Ebdomadariorum; se dunque è Croce degli Eddomadarj, non è, nè può esser la Croce della Cattedrale, perchè mai il Capitolo de' Canonici l' ha innalberata, e l' ha portata nelle funzioni Ecclesiastiche per la nostra Città. La seconda, perchè anche quando per un ipotesi impossibile si ammettesse, che la Croce degli Eddomadarj fosse la Croce del Capitolo della Cattedrale neppure avrebbe quella prerogativa, ch' essi pretendono sempre che andassero essi disuniti, e separati dal Capitolo della Cattedrale, mentre non l' ha la Croce materiale, ma sibbene la Croce accompagnata da' Canonici dello stesso Capitolo, e quel ch' è più, l' ha allora quando i medesimi Canonici della Cattedrale intervengono capitolarmente, e non già quando alcuni di essi intervengono singolarmente. Soggiugne il Contraddittore, che*

che nel 1737. la Ruota Romana ebbe per ferma tal massima; la quale fu confermata nel 1738., e che essendosi azzardati gli Eddomadarj ad asserire, che il loro corpo comeistente nella Cattedrale formava anch' esso una Collegiata, la Sacra Ruota Romana li smentì, non solo perchè non aveano alcuna Bolla de' Romani Pontefici, che l'avesse dichiarata tale, requisito necessario per far diventare Collegiata un corpo, ma benanche perchè sarebbe stata una **ORRIBILE MOSTRUOSITÀ** il darsi Collegiata e Capitolo di Canonici in una medesima Cattedrale (a).

V. Dopo questa sì orribile mostruosità passa il valoroso Contraddittore ad affermare liberamente, che così la Decisione del Cardinal Fignatelli qual Giudice Delegato della S. Sede, come il Breve Pontificio dell' anno 1741. siano stati orretizj, e surrettizj, e che ciò provato aveano così D. Agnello Franchini, come il Ch. Mazzocchi, con aver costoro dimostrato; che la istituzione di S. Attanasio riguardò i veri Canonici della Cattedrale, e che perciò nell' anno 1756. si permise soltanto dalla Sacra Congregazione de' cinque Cardinali agli Eddomadarj la elevazione della Croce per plateas a mano sinistra della Croce de' Canonici usque ad fores Ecclesie tumularis exclusive quoad eandem. Quindi conchiude doverli dichiarare da Monfig. Vicario, che gli Eddomadarj si astengano di entrare nella Chiesa di S. Gio. Maggiore con la loro Croce inalberata (b).

VI. Quante sono le proposizioni, anzi quante sono le parole su tale argomento aggruppate nella contraria Scrittura, sono altrettanti gli abbagli, o inavvertenze, o immaginazioni del nostro dotto Contraddittore. Vedremo adunque ne' seguenti Capitoli, ne' quali raccoglieremo quanto conviene, ed è

E e oc.

(a) Scritt. contr. facc. 37. e 38.

(b) Scritt. contr. facc. 39. 40. e 41.

occorso full' affunto, qual merito abbiano le opposizioni dell' Avversario, per indi appalesare così per ragion di dritto che di fatto, se possano reggere secondo le regole del raziocinio i nostri sillogismi *in frifefomorum*, o più tosto le altrui così decantate, e mal intese, o mal conosciute *orribili mostruosità*.

C A P O I.

Dell' origine delle due Croci della Cattedrale di Napoli.

- I. **I**L sistema del nostro valoroso Contraddittore ha per fondamento, che la Croce, di cui usano gli Eddomadarj, non sia Croce della Cattedrale, ma Croce lor propria, siccome il disegna la scolpitavi iscrizione, *Crux Hebdomadarioorum*. Brevissima è la risposta. Nel 1756. la Sagra Congregazione de' cinque Cardinali ebbe per vero, che così la Croce de' Canonici, come la Croce degli Eddomadarj erano ambedue Croci della Cattedrale, *AMBÆ CRUCES ECCLESIAE CATHEDRALIS*; e dichiarò parimenti doverli tollerare la iscrizione, che vi è scolpita: *Crux Hebdomadarioorum*, con le altre parole, *tolerandam esse inscriptionem*. Ma acciocchè meglio si persuada il nostro Contraddittore, e si tolga di capo quell' *orribile mostruosità*, anzi acciocchè creda da oggi innanzi esser uno de' singolari pregi della nostra Cattedrale, l'aver due Croci, come le ha parimenti la prima Basilica Pontificia in Roma, qual è la Lateranense, si compiacca di meco contemplarne l'origine.
- II. Non v' ha cosa più solenne ne' primi tempi del Cristianesimo, che l'uso del salutifero segno della Croce del Signore. Costruisse il Gran Costantino, dopo data la pace
alla

alla Chiesa, un Oratorio nel suo palazzo, e v'innalzò il segno della salutifera Croce. E lo stesso praticò nel Tabernacolo fatto a forma di Chiesa, ch'egli soleva piantare dinanzi agli accampamenti (a). Egli è adunque tanto vero, che si sia introdotta una sì fatta liturgia nella Chiesa: liturgia, che i figli di Costantino, al dir di Eusebio (b), seguendo l'esortazione del padre, rigorosamente osservarono, che i successori Imperadori, tra quali l'Imperador Teodosio, togliendo i Templi agl'infedeli, ed al vero Dio consagrando, non con altro segno soleva ciò fare, che con farvi collocare la salutifera Croce; di che oltre la testimonianza degli Scrittori, vi ha anche una Legge nel Codice Teodosiano (c). E veramente comechè quel primo Imperador Cristiano non potè così presto l'infinita turba de' ciechi idolatri al culto piegare della vera Religione, restando in piedi i Templi gentileschi: riuscì non però all'Imperador Teodosio di convertire all'uso della nostra Religione que' medesimi edifizj, che a' fallaci Numi erano dedicati. Col segno della salutifera Croce si attribuivano, e convertivansi al culto del vero Iddio i Templi gentileschi. (d) E siccome la legge Evangelica non venne a turbare la civil polizia, se non in quanto

E e 2.

al

(a) Euseb. *de vit. Constantini* lib. 3. cap. 49. e lib. 4. cap. 17. Vedi anche Socrate *lib. 1. cap. 14.*

(b) *De vita Constantin.* lib. 4. cap. 17.

(c) *Cod. Theod.* l. 2. tit. 14. leg. 1. Baron. *an.* 342. n. 4. 5. e 6. *Caesod.* lib. 4. *epist.* 14. lib. 5. *epist.* 7.

(d) Non solo ne' Santi Templi s'innalzava la Croce, ma eziandio surse il costume, che quella appesa nel collo recassero i Fanciulli in luogo delle altre superstiziose insegne, la qual costumanza si promosse da S. Gio. Crisostomo. Quindi anche un tal costume si dilatò in maniera, che quasi i Greci tutti nel collo quella appesa recassero, il che anche fra Latini s'introdusse, la qual cosa divenne sì solenne, che finanche nelle medaglie degl'Imperadori de' due Teodosii, e di Onorio, e di Arcadio fuvvi effigiata la Croce, e massime in quelle degl'Imperadori Costantinopolitani si osservano effigiati con in mano la Croce.

al fallace culto degl' Idoli; così in tutto quasi il rimanente la ecclesiastica polizia colla civile si venne ad uniformare mirabilmente. E che una tal disciplina ebbe fondamento da tempi Apostolici, fra molti argomenti v'ha eziandio l'esempio di S. Paolo nella predicazione, ch'egli fece presso gli Ateniesi sulla dedicazione del Tempio, *Ignoto Deo*; avvisando in tal guisa l'Apostolo, ch'egli manifestando loro quel Dio ignoto, dovessero all'adorazione di quello applicare il Tempio, e convertirne il culto. In Napoli come in tutte le altre Città addivenne lo stesso, come farem noi vedere nel corso di questa Scrittura.

III. Oltre a ciò si dee avvertire, doverfi anche nel IV. secolo, e forse principio del V. l'epoca stabilire, che nelle pubbliche Processioni si recasse avanti la Croce, di che Socrate, e Sozomeno fanno menzione nella loro Storia Ecclesiastica (a); ed allora era usanza, siccom'è a dì nostri, che ivasi all'incontro colla Croce a persone per pietà, o per dignità insigni, e ragguardevoli (b). Nelle Novelle dell'Imperator Giustiniano si parla appunto dell'introdotta rito dell'elevazion della Croce. Proibì quest'Imperadore, che non si facesse alcuna processione senza che s'innalzasse la Croce, che la sagra adunanza precedesse, e che aprisse la strada, e la segnasse alla pietà de' fedeli seguaci, e con ciò volle l'Imperadore il santo, ed originario rito della Chiesa stabilire, e rimettere, o più tosto torvolle l'abuso di voler i laici senza i Vescovi, ed i Cherici intender soli a sì fatte sagre funzioni, prescrivendo, che senza i sacerdoti non potessero le litanie, e le

(a) Socrat. *lib. 6. Cap. 8.* Sozom. *lib. 4. cap. 8.* Vedi anche la Vita di S. Porfirio Vesc. di Gaza, tradotta da Genziano Eryeto.

(b) Marc. *in vita Porfid. cap. 41.*, Beda *lib. 1. cap. 25.* Anastas. *Biblioth. in vita Hadrian. I. & Leon. IV.*

le solenni processioni imprendere colle Croci , le quali non altrove , se non che ne' Santi luoghi , o sia nelle Chiese , si doveano riporre , e collocare. Meritano di esser considerate le parole della Novella : *Omnibus autem laicis interdiciamus litanias facere sine Sanctis Episcopis , & qui sub eis sunt Reverendissimis Clericis. Qualis enim est litania , in qua Sacerdotes non inveniuntur , & solemnes orationes faciunt ? Sed & ipsas HONORANDAS CRUCES (CUM QUIBUS & in litaniiis INGREDIUNTUR) non alibi nisi in venerabilibus LOCIS REPONI : & si quando opus vacaverit ad litanias celebrandas , tunc solunt ipsas SANCTAS CRUCES accipere eos , qui consueve eas portare SOLENT , & cum Episcopo , & Clericis litanias celebrare , hoc custodientibus Sanctissimis locorum Episcopis , aut etiam eorum Clericis , & per loca Judicibus . Si quis autem in hoc Capitulo presentis nostrae legis virtutem aut transcederit , aut non vindicaverit , praedictas poenas patietur , Monasteriorum , & Reverendissimorum Monachorum dispositione (a).*

IV.

(a) Da quanto si è finora detto chiaramente apparisce , che fino dal Gran Costantino surse il laudevole costume d'innalzare ne' Sagri Templi la Croce. E conciosioschè presso a Romani fosse usanza di appendere , o nelle case , o ne' poderi un qualche velo o panno , ov'eravi l'immagine del Principe , un tal segno dinotava , che cotai beni erano al Fisco addetti , ed applicati : ed un tal segno perchè collocato in fronte , e perchè era indice rappresentante ciò , di che voleasi intendere , *titulus* comunemente si appellava. Una tale usanza in altra forma si tramandò presso a Cristiani , perciocchè Teodosio , come si è di sopra manifestato , nell'attribuire , che ei fece i templi degl' infedeli al culto del verace Iddio si collocava il segno della Croce , ed in tal guisa al vero Iddio restava quel tempio addetto , e dedicato , *collocato in eis venerando Christiana Religionis signo*. Quindi derivano , al dire di alcuni , che le Chiese de' Fedeli erianadio *tituli* si appellassero .

Il Baronio *ann.* 312. n. 4. 5. 6. con alcuni altri Scrittori ha opinato , che del pari surse nella Chiesa il costume di appendere il segno nelle Chiese , che *titolo* si disse , di quel ch' erasi introdotto nell' applicazione de' beni

IV. Frattanto si contempni, che il sacratissimo segno della Croce sia il titolo, il segnale, e l'indice delle Chiese materiali di Gesù-Cristo, sopra delle quali quello si volle innal-

al fisco. Egli è vero, che in ciò seguita egli ad arrecarne non una ragione dell'origine di sì fatti titoli, ma ci conviene più distintamente la cosa manifestare. Si vuole, che con quel velo, o panno, ov' eravi dipinta l'immagine del Principe, si applicavano i beni al Fisco, e con un sì fatto segnale, o titolo si distinguevano dai privati i beni consecrati al Principato; si vuole eziandio che nella Chiesa s'introducesse una somigliante costumanza con appendere ne' luoghi addetti al Sagro Ministero per segnale, la Croce: e che quindi que' sagri luoghi, o sia le Chiese materiali il nome trassero di titoli. Ma convien distinguere i tempi; perciocchè fino al Gran Costantino, o sia ne' primi III. secoli, ne' quali si vogliono anche introdotti i titoli nella Chiesa, ma non senza contraddizione degli Storici, come mai potea avvenire, che s'innalzasse il segno della Croce sopra delle case, ove si faceano le sagre adunanze, la qual cosa avrebbe esasperati i persecutori della Chiesa, e sarebbe direttamente opposta alla disciplina de' primi tre secoli? Se egli si voglia prestar credenza a que' dubbj e contrastabili monumenti, che ci avanzano di titoli de' tre primi secoli, convien ricorrere all'altra ragione, che non tralascia il Cardinal Baronio di arrecare, e che sembra la più verisimile, cioè che le Chiese perciò si designavano col nome di titoli, perciocchè i Presbiteri, presso cui era la lor cura, quindi trassero titolo, e nome. Tomasin. *De Benefic. part. I. Lib. II. Cap. 21. n. 11.* *Nemo tamen facile adducetur, ut credat, eo venisse secundo seculo Fideles, ut erecta supra domos Cruce exasperarent persecutorum iras, & in se provocarent. Itaque plurius facienda esset illa altera Baronii ratio, Ecclesias propterea titulos dici, quod Presbyteros, penes quos earum cura erat, Titulum inde ducerent & nomen.*

Ma che che ne sia di ciò, egli è certa cosa, ed indubitata, che dal Gran Costantino si dee stabilire, come solenne, ed universale l'uso d'innalzar la Croce ne' Sagri Templi de' Cristiani, e che di un tal segno si valse l'Imperador Teodosio, per attribuire con un tal titolo al vero Dio i profani Templi degl' Infedeli. Prima di passar oltre, egli è ben fatto di accennare, che ne' tempi di Gregorio Magno si rese usitatissima la voce di titolo, a significare i veli, o panni, i quali alle case, o ai poderi si appendevano addetti al Fisco del Principe, o alla Chiesa. Avendo questo S. Pontefice inteso: *Notarii domum a defensore irrationabiliter titulatam, comandò, che quella alla Vedova di lui deposito titolo si restituisse.* Gregor. Magn. *Lib. I. Epist. 63.* Lo stesso S. Pontefice nel Concilio Romano frena con un' anatema i minori Chierici, i quali essendo Rettori del patrimonio della Chiesa, bene spesso imprimevano titoli *sua sponse*, senza osservare alcuna forma dalla Legge prescritta. Così egli scrisse in altro luogo: *Lib. IV. Epist. 44. Consuetudo...*

innalzare, e con un rito, non mai variato si volle mai sempre nella Chiesa, qual unica, e distinta caratteristica stabilire: onde i luoghi sagri, i Templi, e le materiali Chiese distinta nota traessero, ed onde la fede s'indicasse di quei popoli, che una tal Religione professavano. Or se un tal segno disegnava il luogo materiale, ove si ragunavano i fedeli alle sagre funzioni della Cristiana Religione, quindi anche surse la ragione, onde s'introdusse eziandio quasi contemporaneamente, che le sagre adunanze, o sieno le Chiese formali, anche fosser rappresentate dal salutare segno della Croce. Ed invero tostochè s'introdusse la celebrazione delle pubbliche litanie, supplicazioni, e processioni, siccome l'adunanza de' fedeli venne a rappresentare la Chiesa formale, così nel tempo medesimo non con altra distinta nota a quella esprimere s'introdusse, che appunto col segno della Croce, che innanzi precedea eretta, ed innalzata, a manifestare, che quel corpo di Ministri, e di Popolo, che quella seguiva, era appunto la Chiesa formale, che unita, e congregata co' suoi Ministri, e con parte de' fedeli a Dio le sue preci unitamente porgea. Ed attentamente riguardandosi alle parole dell'Imperador

in Ecclesia hac, & valde reprehensibilis erupit, ut cum Rectores ejus patrimonii urbana, vel rustica pradia juri illius competere posse suspicantur, fiscali more titulos imprimant: atque hoc quod competere pauperibus astimant, non judicio, sed manibus defendant.

Da si fatti monumenti si è appalesato colla chiesta brevità, che prima del Gran Costantino non vi dovea poter essere nelle case, e luoghi sagri per titolo innalzata la Croce, ma che un tal sagro rito s'introdusse nella Chiesa dall'Impero del Gran Costantino; e che egli sia vero, che a somiglianza del Filco del Principe s'introdusse il costume di quelli collocare anche nelle case, e poderi alle Chiese addetti, ma che una tal forma di disciplina, non immanentemente, ma tratto tratto nella Chiesa si vide introdotta.

dor Giustiniano, comprese nella sopra cennata Novella, da quelle si va a rilevare, che non altrimenti, che co' Vescovi, o altri sagri Ministri si fatte litanie, e pubbliche preci si dovessero celebrare per la necessità appunto, che ci è de' sagri Ministri nel doverfi rappresentare una qualche Chiesa formale, siccome l'universal Chiesa, e Cattolica da' principali Ministri, e da' Vescovi si rappresenta.

V. L'atto dell'*affissione della Croce*, per piantare una Chiesa materiale, era, ed è del Vescovo. L'Imperador Giustiniano nella Nov. CXXXI. cap. VII. ne riconferma il rito: *Si quis autem voluerit fabricare venerabile Oratorium, aut Monasterium, precipimus non aliter inchoandam fabricam, nisi locorum sanctissimus Episcopus. orationem ibi fecerit, & venerabilem fixerit Crucem*: così l'atto liturgico di elevar la Croce, per rappresentare nelle sacre funzioni la Chiesa formale, dovè derivare dal fonte medesimo. Da ciò surse una inalterabile usanza di ambedue le Chiese Latina, e Greca, che non potea altri ciò fare, che il Vescovo *ordinario del luogo*, ed altrimenti praticandosi era lo stesso, che *conculcare Episcopum*, per valermi dell'espressione del primo Concilio Arelatense (a). Il Vescovo adunque con la sua facoltà ordinaria usando l'atto solenne dell'affissione della Croce rende sagro il materiale edificio, e Tempio, e Chiesa diviene dedicata all'Altissimo. I Ministri poi, che dallo stesso Vescovo ci si ascrivono al culto, non altrimenti la rappresentano, che con l'atto della elevazione della Croce, la quale si dovea sempre riporre, e conservare *in venerabilibus locis*, e nelle funzioni, che occorreato, si dovea *solamente* ripigliare da chi era solito elevarla; siccome il mostrano le altre parole

(a) Can. XVIII.

te della Novella: *Et si quando opus vacaverit ad litanias celebrandas, tunc SOLUM ipsas sanctas Cruces ACCIPERE eos, qui consueverunt eas portare solent, Et cum Episcopo, Et Clericis litanias celebrare.* Si è stimato di premettere sì fatte cose, acciocchè si vegga non solo l'antichità di un culto sì religioso verso la sacrosanta Croce, dal cui uso, e disciplina s'introdussero distinte qualità, e prerogative a' Vescovi, al ceto de' Ministri, ed alle formali Chiese, ma eziandio, che un tal segno trionfò sopra l'Idolatria, e prestò la vera pompa, e decoro all'universal Chiesa di Cristo.

VI. Il che così essendo, riflettiamo un poco sulla polizia del IV. secolo della Chiesa. Nell'impero del Gran Costantino, e ne' tempi vicini, ogni Città non ebbe che una sola Chiesa materiale, quando il permetteva l'uniformità del rito, tranne le Città principali dell'Impero, Roma, Alessandria, Antiochia, e poi Costantinopoli. Si è da noi osservato nella prima Parte di questa Scrittura (a), che il solo Vescovo adempiva a tutte le parti del sacro Mistero. Ne' soli casi di assenza, o d'infermità, o di altra grave occupazione supplivan le sue veci i Presbiteri, de' quali era sì scarso il numero, che talvolta o niuno, o un solo se ne contava in qualche Città. Si legge nel Can. XLV. del Conc. Cartaginese III. celebrato nell'anno 397. o sia nella fine del secolo IV. *Si necessarium Episcopatus quis habet Presbyterum, Et UNUM habuerit, etiam Et ipsum dare debet;* cioè dire, che se talvolta avveniva, che una qualche Chiesa rimaneva priva del suo Pastore, e non vi era alcun Presbitero, si ricorreva ad ordinarsi Vescovo quel Presbitero di un'altra Chiesa, ancorchè un solo ne avesse, ed era il Vescovo tenuto di

F f

dar

(a) Vedi sopra facc. 78. e seg.

darlo; richiedendo così il comun bene di tutta la Chiesa. Ed eccovi esempj, che nella fine del IV. secolo vi erano Città, i cui Vescovi o non avean Presbiteri, e Coadiutori, o ne aveano un solo, cui eran tenuti di dare ad altra Chiesa vacante per ordinarvisi Vescovo; la qual cosa vie più conferma quel che per altro è indubitato nella storia, e nella disciplina Ecclesiastica di quei tempi, che il solo Vescovo tutte le funzioni per se stesso adempiva del suo sacerdotai ministero (a).

VII. Posta la polizia Ecclesiastica ch' ebbe corso ne' primi ed anche nel IV. secolo: la Città di Napoli, la quale ne' tempi Apostolici fu illuminata dal Vangelo, racchiudeva nel suo seno due nazioni, cioè gli originarj Greci, e la moltitudine di tempo in tempo accresciuta da' Latini. Un solo Vescovo par, che non potesse adempire al ministero de' due popoli, e molto più nel corso del IV. secolo, in cui certamente crebbe la copia de' Fedeli di ambe le Nazioni. Fu antichissimo costume della Chiesa di permettere le preghiere in varj idiomi, a cui furon translati i sacri libri: e tal dovea essere la cura principale de' sagri Ministri per la nascente Chiesa, e tal mezzo richiedeva la salute delle anime, le quali instruir si doveano nommenò della dottrina Evangelica, che della ragione del culto. Alla semplicità de' primi tempi succedette poi una più stabile forma di Liturgia, che una volta stabilita, non si permise, che si turbasse così volentieri nelle principali funzioni (b). Or essendoci in Napoli un popolo misto di due
Na-

(a) Vedi Tomas. de benef. par.2. lib.II. cap.7. n.8.

(b) Qui cadono acconciamente due riflessioni, che riguardano la disciplina de' primi secoli della Chiesa. I. Egli è più che indubitato, secondochè fu avvertito da tutti coloro, i quali gustarono la polizia Ecclesiastica di quell'età; ed ultimamente dall' Abate Martini Turinese egregio Traduttore del
mo-

Nazioni Greca, e Latina, siccome nella prima parte di questa scrittura si è, più che bisogno non era, dimostrato, la necessità produsse, che due Vescovi ci si vedessero stabiliti, ciascun de' quali potesse adempire tutto il pastoral ministero, l'uno per la Greca, e l'altro per la Latina nazione; e tutto ciò praticar si dovea in tempo, che il solo Vescovo era debitore di tutta la cura, la quale non si com-

nuovo Testamento in lingua Italiana, nella sua prefazione generale, che i primi Padri, e Maeſtri del Cristianesimo, dopo gli Appostoli, presero particolar cura, che i popoli tutti convertiti al Vangelo avessero ciascuno nel proprio linguaggio trasportate le sagne lettere, e sopra tutto il nuovo Testamento. Egli traslasciando le altre infinite testimonianze reca soltanto quella del Crisostomo nella Omilia I. sopra il Vangelo di S. Giovanni, nella quale dice: *E i Siri, e gli Egiziani, e gl' Indi, e i Persiani, e gli Etiopi, e cento altre nazioni, TRASLATATI NEL LOR LINGUAGGIO IDOMMI DI GIOVANNI, appresero uomini barbari una nuova filosofia.* E in vero la divina parola si dovea senza fallo insinuare alle genti con questo mezzo, su di che può vedersi fra gli antichi quel che ne scrissero Teodoreto *de curand. Grac. adſect. serm. 5.* S. Girolamo *Prefat. in quart. Evang. in Damas.* e S. Agost. *Epist. 48. ad Vincen. &c.*

II. La seconda riflessione è fondata sul primitivo sistema della Chiesa, allora quando principalmente badandosi al culto sostanziale del vero Dio, si lasciava a ciascuna nazione la varietà accidentale del rito. Avverte il P. Mabillon *Musae Italici Tom. I. pag. 101.* che in quei primi tempi del Cristianesimo *sine multo rituum apparatu sacra tunc fiebant, nec rata, fixave erat eorum dispositio, nec uniformis. Paullatim ad certam quamdam liturgiae formam sese composuerunt Ecclesia: qua forma in Ecclesia Occidentali non una fuit. Alia quippe Romanis, alia Gallis, alia Hispanis, Afris alia competebat; tamen si praecipua liturgia capita ubique concordabant.* E qui si dee aggiugnere, che siccome gli Apostoli, ed i loro successori attesero a propagare il Vangelo per le Nazioni, facendo uso delle rispettive lingue, ch'erano le più dilatate, Latina, Greca, Caldaica, e somiglianti: così poi introducendosi tratto tratto nelle Chiese una forma permanente di liturgia, e nel tempo medesimo per le tante invasioni di barbare nazioni che diedero il crollo all' impero Romano, corrompendosi l'antico idioma, avvenne, che per non far servire la sacra liturgia alle continue vicende, *sapientissime ab Ecclesia constitutum est, ut quo idiomate missa primum instituta sunt, eo semper celebrentur, licet populo ignotum;* siccome avverte il Cardinal Bona *Reverum Liturgicarum lib. 1. cap. 6.*, il quale aggiugne: *Idem accidit in Oriente quoad linguam Graecam, & Chaldaicam: nam iis utuntur in divinis officiis, quamvis populis ignota sint, qui vel Graeco vulgari, vel Arabica communiter loquuntur.*

metteva ad alcun Presbitero, come s'introdosse in appresso. Perciò da sicuri monumenti abbiamo, che contemporaneamente fiorissero in Napoli i due Vescovi *Calepodio*, e *Fortunato*; e si è da noi dimostrato, che ambedue esser doveano Vescovi primarj; che un di essi non era Corevescovo, il cui nome nel IV. secolo era ignoto nell'Occidente; che l'esserci due Vescovi in una Chiesa, nel caso di due diverse Nazioni, non era un assurdo, nè era compreso nel divieto del Can. VIII. del Concilio Niceo, e finalmente che regolandosi la Ecclesiastica con la civil polizia, era tutto ciò uniforme all'universal sistema della Chiesa, e che non altrimenti si vide introdotta ne' tempi posteriori al IV. secolo la elezione di un sol Vescovo, che per serbare lo stesso ordine della civil polizia, e per l'uso introdotto de' Corevescovi, o per l'esercizio della cura vicaria già permessa ordinariamente a' Presbiteri: e perciò dipoi avvenne, che lasciandosi intatte le originarie due Sedi, o Cattedre, un sol Vescovo Latino in due Sedi distinta la Chiesa Napolitana reggesse..

VIII. La indubitata esistenza di due Vescovi nella Chiesa di Napoli, ch' ebbe luogo nel IV. secolo, l'uno per la Greca, e l'altro per la Latina nazione, dovè produrre l'effetto, che due materiali Cattedre, o Chiese Cattedrali si stabilissero, ed indi due Cleri per ragion di culto, e di rito ne sorse per il rispettivo ministero. Queste materiali Chiese, con la pace data al Cristianesimo, divennero tali con la pubblica affissione della Croce. E le medesime Chiese formalmente si rappresentavano da' Vescovi, e rispettivi sagri Ministri, e nazione fedele. Allora quando o pubbliche preci, o processioni, o litanie si dovean celebrare, la Croce era quel salubre vessillo, sotto il quale procedendosi, la rappresentazione ne surse dell'originaria Cattedra Vescovile. E questa è la vera, quanto anti-

ca,

ta, altrettanto luminosa origine delle due Croci della Cattedrale di Napoli, che non ostante il corso di XIV. secoli, fra tante vicende, e cambiamenti di disciplina, e fra tante successive dispute, si videro dichiarate, e confermate con la sentenza del 1756. con quelle parole: *amba Cruces Ecclesie Cathedralis.*

IX. Se la origine delle due Croci dee assolutamente riportarsi ad un'epoca sì antica, quanto è quella della istituzione in Napoli delle due Cattedre Vescovili, e de' due rispettivi Cleri, e plebe Greca, e Latina; queste medesime due Cattedre Vescovili si videro permanenti nella nostra Città, non ostante che in appresso cessasse la necessità di crearvisi i due Vescovi, ed a tenore della civil polizia un sol Vescovo ci si eleggesse, il quale ambe le Sedi, ambi i Cleri, ambe le Nazioni secondo i rispettivi riti reggesse con un solo spirito di pastorale governo; siccome si è da noi osservato nella prima parte di questa scrittura, e si è data la genuina interpretazione a quell'antico monumento: *Binas gestat Præsulum sedes ad instar duorum testamentorum, quamquam una sit, quæ gubernat, & regit reliquam, ut capite reguntur artus diversi.* E qui possiamo aggiugnere, che quel *GESTARE binas sedes Præsulum*, siccome manifesta un atto di rappresentazione; così tal rappresentazione non facevasi altrimenti, che con le due Croci, le quali le due originarie Sedi, o Cattedre Vescovili, e con essi i due Cleri, e le due Nazioni disegnavano secondo il primitivo istituto.

X. Si è di sopra accennato, che siccome la canonica affissione della Croce fatta dal Vescovo rende sacro l'edificio, e material Chiesa diviene; così l'ascrizione de' saggi Ministri, che prima con la ordinazione si alligavano al servizio del Tempio, ed indi, separandosi questi due arti, s'introdusse farsi con la istituzione, dipendendo anche

che dal Vescovo , produsse , che il Clero si fissasse al culto delle Chiese materiali. Si è veduto in Napoli , che S. Attanasio , per rendere più perenne , e quotidiano il culto alla Cattedrale Chiesa del Salvatore , giusta il rito della Chiesa Romana , vi costituì un Collegio di Sacerdoti , conosciuto anche sotto il nome di Congregazione del Salvatore , e di *Eddomadarj del Salvatore* , ed anche generalmente di *Eddomadarj della Maggior Chiesa*. Questo è quel Clero , che ridotto a forma di Collegio , e di Congregazione era composto di que' saggi Ministri , che rappresentavano con tal qualità per ragion di culto , e di rito la Cattedrale Latina. E questo è quell' antico corpo che per ragion del suo istituto ha adempito per IX. e più secoli la perpetua liturgia imposta dal suo glorioso Fondatore , il quale lo dotò de' suoi beni patrimoniali , di cui abbondava come figlio , fratello , e zio , ch' egli fu de' Duci di Napoli. Ciò posto ; sembrerà per avventura un *orribile mostruosità* , che questo corpo di saggi ministri ascritti dal proprio Vescovo alla Cattedrale Latina , ridotto in forma di Congregazione , e di Collegio , dotato di fondi , ed obbligato al quotidiano culto degli uffizj divini , e della pubblica messa , e perpetuamente dedicato al ministero della Cattedrale Latina inalberi nelle pubbliche funzioni quella Croce che rappresenti la stessa Cattedrale Latina ? Se si vorrà togliere questa sì antica , e ben fondata liturgia , non farebbe lo stesso , che distruggere una sì luminosa fondazione , e sconvolgere i fondamenti del culto , e del rito , che per tanti secoli ebbe corso nella Chiesa di Napoli , e che forma ancor oggi uno de' più antichi , e singolari pregi di questa inclita Dominante ?

XI. Egli è pur vero , che per le Decretali de' Sommi Pontefici dal XII. secolo in poi si venne nelle Chiese di Occidente a formare un nuovo corpo , ignoto a tutta l' anti-

richità, il quale corpo collegialmente anche ragunato *Capitolo* comunemente si disse, e *Capitolo di Canonici*, come rappresentante il dritto del Clero universo negli atti giurisdizionali: ma è pur anche verissimo, che siccome questi nuovi corpi, *Collegj*, o *Capitoli* vennero ad occupar il dritto, ed a far le veci del Clero universo nel governo della Chiesa Sede vacante, e nel parere, o consiglio nelle alienazioni, concessioni, e somiglianti; così non vennero mica ad occupare i dritti particolari di ciascun Clero, o Collegio, che per ragion di culto, e di rito, come di Offizio, Messe, processioni, esequie, e simiglianti, sono o per dritto, o per consuetudine appartenenti alle Chiese rispettive. Quel solo dritto, che fino al XII. secolo era di tutto il Clero, si ridusse dal XII. secolo in poi a' nuovi *Capitoli*, e non già i nuovi *Capitoli* acquistaron o dritti particolari di ciascuna Chiesa della Città, e Diocesi, o di ciascun Clero, o Collegio ascrittovi nella ragione del rito, e del Culto: la qual cosa avrebbe prodotto non meno uno spoglio universale, che uno sconvolgimento, ed una distruzione di tutte le fondazioni, e degli antichi venerandi stabilimenti delle Chiese particolari. Or se prima della formazione de' *Capitoli* si fosse intrapreso, che ben il Clero d' una Chiesa filiale, o Parrocchia dovesse precedere al Clero della Cattedrale, *qual orribile mostruosità* sarebbe mai questa? Anzi se si fosse preteso, che la Croce della Cattedrale elevata da proprj Ministri, e rappresentante la stessa Cattedrale, non potesse entrare nelle Parrocchie, e Chiese inferiori; qual altra più *orribile mostruosità* non sarebbe, che la Parrocchia, e le altre Chiese non riconoscano la originaria lor Cattedra, ch'è stata la lor Madre, e Maestra: e per puniri di vanità non riconoscano quel Vessillo rappresentante la primitiva origine della comune salute, e la veneranda

da memoria degli stabilimenti della Religione, e della Fede, qual monumento sagro, e venerabile della nostra Residenza? Bisogna affermare, che o con la Croce, e co' Ministri si rappresentan le Chiese secondo l'universal sistema dell'orbe Cattolico, ed in tal caso tutte piegheran la fronte alla Croce, ed a' Ministri della Cattedrale; o cessi tal rappresentazione, ed allora converrà, che la Parrocchia di S. Gio. Maggiore prima di tutte deponga la Parrocchiale autorità, ch' ella conserva sopra le sedici altre Parrocchie inferiori del suo distretto, alle quali non permette l'elevazion della Croce, ed in tal guisa in grazia della nuova intrapresa la Gerarchia Ecclesiastica si mesca, e confonda.

XII. Ma il Capitolo de' Canonici della Cattedrale, a cui si vuole agglutinare la recente Collegiata di S. Gio. Maggiore, ci chiama a nuove riflessioni. Il Capitolo crede, che la Cattedrale sia una, e che formalmente si rappresenti da i soli Canonici, e che perciò una debba essere la Croce della Cattedrale, qual è quella appunto del Capitolo, o sia la Croce Capitolare. A questa obiezione farà sempre conchiudente quella risposta, che dopo l'ultima lite agitata in Roma tra i Canonici, e gli Eddomadarj si ebbe per fermo, che due erano le Croci della Chiesa Cattedrale, l'una detta de' Canonici, e l'altra degli Eddomadarj; e così è stato inappellabilmente dichiarato dalla particolar Congregazione de' Cinque Cardinali: di maniera tale che la sentenza ebbe il Regio *Exequatur*, e la Maestà dell'Augustissimo Rè Cattolico non permise, che ulteriormente si trattasse questa briga, e si desse l'*Exequatur* all'Istrumento della stessa sentenza del 1756. coll'aggiuntaci protesta degli Eddomadarj, i quali su di alcuni punti si volean gravare, siccome apparisce dal documento recato nel principio di questa Scrittura

tura (a). Nè si dica, che la sentenza espressa, che nell' Esequie, in cui vanno uniti i Canonici cogli Eddomadarij con due Croci, l' una a destra, e l'altra a sinistra, debba la Croce degli Eddomadarij andar *per plateas usque ad fores Ecclesie tumulantis exclusivè quoad eandem*; e che da ciò ne derivi, che non abbian dritto gli Eddomadarij di entrare colla Croce inalberata, ove van soli, nelle altre Chiese inferiori: dappoichè fa mestieri ben riflettere al punto agitato in Roma. Imperciocchè tra i dubbj proposti fuvvi il seguente: **XIII. An in SOLIS PROCESSIONIBUS funeralibus, sive exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis, quibus intervenit CAPITULUM, solitum fuerit ab antiquo tempore AMBAS CRUCES lateraliter junctas, primam dictam Canoniorum a dexteris, & alteram dictam Hebdomadarioium a sinistris elevari, ante totum Clerum Cathedralis, nimirum Canonicos & reliquos omnes de Clero inferiori in uno corpore procedentes, atque id pro ea dumtaxat parte functionis, quæ fit per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesie tumulantis exclusivè quoad eandem: reliquum vero functionis, quæ fit intrus Ecclesiam tumulantem, solitum fuerit peragi sub unica prima Cruce dicta Canoniorum?** Fu tal dubbio risoluto così: *Ad XIII. Affirmative in omnibus.* Sicchè si ponga mente a quelle parole: *An in SOLIS Processionibus, funeralibus seu Exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis, QUIBUS INTERVENIT Capitulum;* cioè dire, che nelle sole Processioni funerarie, ed Esequie, a quali interviene il Capitolo, procedendosi colle due Croci della Cattedrale, lateralmente, ed in linea eguale congiunte, queste due Croci dovessero portarsi innalzate *pro ea dumtaxat parte functionis, quæ fit per plateas Civitatis usque ad fores Ec-*

G g

cle-

(a) Vedi sopra facc. 13. e 14.

clesia tumultantis exclusivè quoad eandem . E poi si soggiugne , che il rimanente della funzione dovea farsi *sub unica prima Cruce dicta Canoniorum* .

XIII. Di grazia potrà mai la Collegiata di S. Gio. Maggiore dalla recata risoluzione del dubbio proposto rilevare a suo pro, che questo sia un punto deciso in Roma, che gli Eddomadarj , ove van soli , possano soltanto elevar la Croce *per plateas Civitatis* , ma che non possano entrare colla Croce inalberata nella Chiesa tumultante? Chi non vede che il dubbio fu ristretto, e fu risoluto *IN SOLIS Processionibus funeralibus , seu Exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis , QUIBUS INTERVENIT CAPITULUM?* Ma in tutte le altre , *ubi non intervenit Capitulum* , non solo debbano elevar la Croce *pro ea dumtaxat parte functionis , qua fit per plateas Civitatis* , ma debbano essi ritualmente adempire a tutto il rimanente della funzione *intus Ecclesiam tumultantem sub altera Cruce Ecclesie Cathedralis* . Il Capitolo de' Canonici non recò mica in dubbio , che procedendo gli Eddomadarj in tali funzioni , ove esso Capitolo non interviene , non potessero così *per plateas* come *intus Ecclesiam tumultantem* perfezionare tutto l'atto liturgico: soltanto intraprese lo stesso Capitolo, che nelle sole Processioni, ed Essequie, dov'esso interviene, le due Croci della Cattedrale , la prima detta de' Canonici, e la seconda degli Eddomadarj, potessero elevarsi *per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesie tumultantis exclusivè quoad eandem* : ma che il rimanente della funzione farsi dovea *intus Ecclesiam sub unica prima Cruce dicta Canoniorum* . Ma dove non interviene il Capitolo , e col Capitolo non s'innalbera la Croce della Cattedrale detta de' Canonici , non potea entrar mai in disputa , che l'altra Croce della Cattedrale detta degli Eddomadarj non dovesse entrar inalberata nella Chiesa tumultante, per adem-

adempir il resto della funeraria funzione . La Croce della Cattedrale inalberata da Canonici portò la preferenza a quella inalberata dagli Eddomadarj , e dovendo darli luogo ad ambe le Croci della Cattedrale , convenne darli la destra a quella del Capitolo , e la sinistra all' altra degli Eddomadarj . Queste due Croci , ove escono insieme questi due Ceti di Ministri , van congiunte lateralmente fra loro in linea eguale : così procedono per *placetas Civitatis* , acciocchè da tutti sien venerate, come Croci delle due originarie Cattedre, che furono in Napoli ; ma dovendo entrar nella Chiesa tumultante , per farbarli una uniformità di rito , e di corale uffiziatura dopo la unione fatta da S. Pio V. volle farsi adempire il resto della funzione *intus Ecclesiam sub unica prima Cruce dicta Canoniorum*. Le quali espressioni significano più cose . I. Che la Croce elevata da Canonici sia Croce di Cattedrale detta de' Canonici . II. Che avendo la destra a quella degli Eddomadarj , dicasi *prima* in ordine di precedenza . III. Che dicendosi doverli il resto della funzione *intus Ecclesiam* farsi *sub unica Cruce*, preferendosi quella detta de' Canonici, non solo non va a scemare il dritto all' altra Croce detta degli Eddomadarj , ma eziandio come Croce, che va lateralmente a quella del Capitolo; non può mai perdere la qualità, e prerogativa, che l' è infissa per ragion di rito , e di culto *jure Cathedralitatis*, ove non intervenendo il Capitolo coll' altra Croce , debbasi adempire *intus Ecclesiam* il resto della funzione . IV. E finalmente se non ostante l' intervento del Capitolo s' inalbera *pro ea parte functionis , qua fit per placetas* , farebbe non che punibile irriverenza , ma assurdo , se l' altra Croce della Cattedrale accostandosi alla porta delle Chiese filiali, queste chiudessero l' uscio a quella Croce, che la Cattedra rappresenta lor Madre e Maestra .

XIV. Ed acciocchè viepiù si confermi il nostro per altro evidentissimo argomento , giova qui rapportare l' altro dubbio proposto , e risoluto in Roma ; qual' è il seguente.

XVI. *An dicta UNIUS E CRUCIBUS Cathedralis elevatio facta ab Hebdomadariis in casibus enunciatis , facta fuerit ab iisdem NOMINE ipsorum PRINCIPALI , seu potius ab iisdem tamquam a MINISTRIS CATHEDRALIS ET CAPITULI ?* La premura de' Canonici era , che questo tal dubbio si fosse assolutamente risoluto *AFFIRMATIVE* ; per indi dedurne , che gli Eddomadarj eran Ministri della Cattedrale , e del Capitolo , e come tali fossero , come tutti gli altri , riputati *tamquam affssi* dello stesso Capitolo . Ma eccone la risoluzione : *Ad XVI. Elevationem fuisse factam ab Hebdomadariis tamquam a MINISTRIS CATHEDRALIS* . Rincresce per altro a' Canonici , che non si soggiugnesse , *ET CAPITULI* ; come avean essi concordato il dubbio , per indi trarne a lor talento le altre conseguenze . La elevazione adunque della Croce della Cattedrale si fa dagli Eddomadarj , del pari che si fa da Canonici , *tamquam Ministri Cathedralis* : e perciò le due Croci della Cattedrale l' una vien detta de' Canonici , e l' altra degli Eddomadarj ; come ambedue Ministri della stessa Cattedrale . Se gli Eddomadarj la elevassero semplicemente *tamquam Ministri Capituli* , potrebbe disputarsi , se senza l' intervento del Capitolo elevandosi *per plateas* , potessero poi entrare nella Chiesa tumultante ; e pure in questo tal caso in forza della rappresentazione , che si fa con la Croce della Cattedrale della Cattedra formale da Ministri , qualunque sieno , della stessa Cattedrale , l' ingresso alle Chiese inferiori non si potrebbe impedire , quante volte il dritto regga , di farsi , come tale , venerare *per plateas* : altrimenti sempre s' incorrerà in assurdi . Ma

se

Se poi gli stessi Eddomadarj la elevarono *tamquam Ministri Cathedralis & Capituli*, in questo tal caso cresce di forza il proposto argomento. E se finalmente la elevarono con la sola qualità di *Ministri della Cattedrale*, e così fosse deciso, non ostante che il dubbio comprendeva anche la qualità di Ministri del Capitolo; ci potrà mai essere più difficoltà, che questo corpo precedendo con la Croce della Cattedrale, se ogni altra cosa mancasse rappresenti la stessa Cattedrale?

XV. Conferma quanto si è detto la Risoluzione di un altro dubbio, quale è il XVIII. le cui parole sono: *An eadem Crux Cathedralis (cioè la Croce detta degli Eddomadarj) retinenda sit intus ipsam Cathedralem, & proprie in Sacratio ejusdem, seu potius jus habeant Hebdomadarii illam penes se in Archivio proprio, seu alibi extra Cathedralem retinendi, etiam in viro Capitulo, & independenter a consensu ejusdem*. La risoluzione fu la seguente: *Ad XVIII. Servetur solitum*. E nel distendersi la sentenza si espresse così: *Tandemque quoad locum retinendi mox dictam Crucem, esse servandum solitum illam retinendi in Archivio RR. Hebdomadarioorum*.

XVI. Ecco adunque che la Croce detta degli Eddomadarj è Croce di Cattedrale. Essi la inalberarono come Ministri della Cattedrale, e non già del Capitolo, come si era preteso, ed hanno il dritto di ritenerla, e conservarla nel loro Archivio. Quindi è che non sappiamo comprendere, come il dotto Contraddittore abbia creduto potergli giovare la sentenza del 1756. sulla quistione mossa tra i Canonici e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale: anzi si è inoltrato ad esibire negli atti copia della stessa sentenza, come decisiva a suo pro. Ma sopra tutto è da maravigliare di avere lo stesso Contrad-

tradditore liberamente affermato , che gli Eddomadarj della Cattedrale colla sentenza appunto del 1756. ebbero *la facoltà* d'inalberare la propria Croce , con supporre di non aver mai avuta per lo innanzi una tal facoltà . Se pur egli si fosse compiaciuto di leggere colla debita attenzione tutti i dubbj proposti , risolti , e dichiarati colla rapportata sentenza , avrebbe luminosamente rilevato , che la sacra Congregazione particolare de' cinque Cardinali non concedette la prima volta agli Eddomadarj il dritto di elevar la Croce , ma conobbe esser tal dritto così antico , quanto è la origine degli stessi Eddomadarj .

XVII. Effendosi appalesata l'evidenza del nostro argomento col dimostrare , che la Croce degli Eddomadarj si reputi , come vera e genuina Croce della Chiesa Cattedrale , la cui elevazione sorge dal ministero , che essi hanno nella stessa Chiesa Cattedrale ; questa sì speciosa prerogativa va mirabilmente a combinare colla primitiva origine della Chiesa di Napoli , la quale ebbe due nazioni , due riti , due Vescovi , due Sedi , e due Cattedre , prima introdotte dalla necessità de' fedeli , indi conservate per ragion di culto e di rito , onde surfero le due Croci indicanti i due originarj sacri titoli della Chiesa Napolitana .

C A P O II.

Si ragiona delle due Cattedre materiali della Chiesa di Napoli per rapporto alle due Croci .

I. Vasto è l'argomento , che ci proponiamo in questo Capitolo, dopo una disputa celebratissima tra molti chiarissimi Ingegneri , i quali con vigore han sostenuto la propria sentenza. E quantunque tutte le cose da noi unite insieme nel corso di questa Scrittura , secondochè acconciamente si è potuto ne' proprj argomenti fin qui dilucidati, dimostrino ad evidenza la necessità di dovervi poter essere nella nostra Napoli due Chiese materiali, sì per l'esistenza delle due nazioni, de' due riti, di due Vescovi, di due Cleri, di due Sedi, e di due Croci; pur nondimeno per compimento dell'opera stimiamo non che utile, ma necessaria cosa di esaminare tutti gli argomenti, co' quali si è preteso di escludere la duplicità delle Chiese materiali, per indurvi a rilevarsi, come senza fallo ci riuscirà, ben dimostrata l'esistenza della due Cattedrali, onde trasfero la luminosa loro origine le cotanto distinte prerogative del Collegio degli Eddomadarj, e del cospicuo Capitolo Napolitano. La qual cosa viepiù confermerà l'antichissimo istituto della tuttavia permanente disciplina delle due Croci della odierna Cattedrale.

II. Chiunque misurando le cose colla idea de' suoi tempi si reca ad osservare il Duomo di questa Capitale, altro non vi ravvisa, che un Tempio magnificentissimo ben fornito di insigni Oratorj, e Cappelle; ed entrando per la porta maggiore scorge a sinistra l'antica Basilica di S. Restitu-

stituta, dentro la quale la celebrata Cappella di S. Maria del Principio . E siccome niuno ignora , che la grande struttura del Tempio sia opera de' Re Angioini , così è avvenuto , che la laterale Basilica di S. Restituta per essere tuttavia nell' antico sito , in cui fu la prima volta costrutta , e per ritenere alcuni antichi vestigj , è stata riguardata molto tempo dopo la costruzione della odierna Cattedrale come l' unica e la primitiva Chiesa materiale della nostra Città.

III. Ma essendosi colla debita diligenza esaminate le antiche memorie, la cui investigazione per molti secoli è stata tra noi trascurata , è avvenuto che si trassero dall'inganno que' medesimi Scrittori , i quali prima credettero essere stata in Napoli una sola Cattedra materiale . Egli è notabile, che il Ch. Niccolò Carminio Falcone , che morì Arcivescovo di S. Severina , credette pur egli sul principio prima di entrare a più maturo esame quel che scritto aveano i Nostri poco più di un secolo prima , che una sola fosse stata in Napoli la Cattedra materiale nella Chiesa di S. Restituta ; e che questa fosse stata la medesima che la Stefania . E così seguendo il comune errore egli scrisse nelle note agli atti della traslazione de' SS. Eutichete ed Acuzio : ma poi vinto da nuovo consiglio nell' esame di alcuni antichi monumenti , fu costretto a ritrattare l' errore per solo amor del vero, in tempo che niuna lite , o controversia eravi inforta ; e scrisse sinceramente , che la Chiesa di S. Restituta non si dovea confondere colla Chiesa del Salvatore , o sia Stefania , e che l' una e l' altra furono indubitamente *DUE Chiese*. Eccone le parole: „ Ma CHIUDERA' LA BOCCA ad ognuno e massime a coloro , COME AN-
 „ CHE A Me , che credendo come sopra , restai inganna-
 „ to dal Turini , e dal Caracciolo , che dicono il contra-
 „ rio,

„ rio , il dir della IV. Lezione dell'antico officio di S. At-
 „ tanagio : dice questa lezione, che S. Attanagio *Neapoli-*
 „ *tanam Ecclesiam* [ecco che si parla di tutta la Cattedrale]
 „ *quæ Stephaniana vocatur , Sacerdotibus & ministris ornavit ,*
 „ *quibus necessarios rerum sumtus distribuit abundanter ; idem*
 „ *faciens de luminaribus in Ecclesiis B. Andreae Apostoli , &*
 „ *Protomartyris Stephani , & de ministris Ecclesiæ S. Resti-*
 „ *turæ , quæ a Costantino I. Augusto Christianissimo condita*
 „ *est , ut fertur .* Al che consona Giovanni Diacono , che
 „ di tante volte che nomina la Cattedrale , non mai la
 „ chiama S. Restituta , mà sempre o il Salvatore , o la
 „ Stefania ; all'incontro una volta che nomina detta Re-
 „ stituta , dice, da molti asserirsi nel suo secolo essere sta-
 „ ta fabricata da Costantino : *Constantinus etiam & in urbe*
 „ *Neapoli Basilicam fecit , asserentibus multis , quod S. Resti-*
 „ *tuta esset ;* quando poi in Stefano II. disse : *His ita pe-*
 „ *raclis , Ecclesia Salvatoris , quæ de nomine sui Auctoris*
 „ *Stephaniana vocatur , cremata est . . .* rimase già chiarito, che la
 „ Stefania , e la Restituta furono due Chiese „ .

IV. Adunque il dottissimo Monsignor Falcone si avvide
 dell'error tolto , e con sodi argomenti , ben fondati sul-
 le antiche memorie da poco avveduti Scrittori non difa-
 minate , conferma l'antica situazione in Napoli delle due
 Cattedrali , siccome più innanzi vedremo , e si compiac-
 que cotanto di questa , ch'ei credette nuova scoperta da
 tutti i vetusti monumenti per altro chiarissimamente ap-
 palesata , ch'egli se ne attribuì tutta la gloria colle altre
 seguenti parole . „ Veduto bastantemente l'error comune,
 „ da NOI I PRIMI SCOVERTO , e che la Stefania fu
 „ distinta , e diversa dalla Restituta „ &c. (a) . Disse egli

H h

affai

(a) Vita di S. Gennaro nelle note al Lib. V. cap. VII. pag. 501. e 502.

affai bene che ne' tempi in cui scrisse , o sia nel principio del corrente secolo , correva l'error comune , in cui prima ancor egli cadde. Ma questo error comune derivò dagli Scrittori del XVI. secolo a questa parte , quali furono Pietro di Stefano (a) , Giovanni Tarcagnota (b) , Davide Romeo (c) , Cesare di Engenio (d) , Bartolommeo Chioccarelli (e) , Antonio Caracciolo [f] , Carlo de Lellis [g] , ed altri più recentì , la cui industria non è stata di ben investigare ed illustrare le antiche nostre memorie , come è noto agl'Intendenti , ed in questa Scrittura molti argomenti ne abbiamo finora addotti , e ne addurremo : ma questi non fecero altro che seguir l'errore di Pietro di Stefano , e del Tarcagnota , con trarvi finalmente lo stesso dottissimo Mons. Falcone , il quale poi

(a) Nel Libro : *De locis sacris Neapolitanis* pubblicato nel 1560, le cui parole sono: *E detta Chiesa di S. Restituta era prima Vescovado , avante che fusse edificata l'Arcivescovado dal Re Carlo I.* Si noti , che quest' Autore era così infelice antiquario , che attribuì la fondazione dell' Arcivescovado al Re Carlo I. e non già a Carlo II. d'Angiò. E pure si trattava di un Monumento , che oggi esiste non più antico della fine del XIII. secolo. Che poteva saper costui delle memorie più antiche della nostra Chiesa? Lo stesso eruditissimo Mazzocchi corregge l'errore di questo Scrittore nella nota 71. pag. 87. *de Cathedr. Eccl. Neap.* ... giacchè dopo di aver rapportate le parole da noi trascritte di Pietro di Stefano , soggiugne così : *Obiter observabis , in hunc errorem , quo decus Cathedralis a Carolo II. edificata in Carolum I. transcribitur , plures nostros Scriptores incidisse , Angelum Constantium , Ioannem Tarcagnotam . &c.*

(b) Nel libro pubblicato nel 1566. *Del sito e lode di Napoli* , le cui parole sono : *E che questa Chiesa (di S. Restituta) fosse la Cattedrale della Città , finchè CARLO I. d'Angiò la Chiesa grande e magnifica , che ora abbiamo da fondamenti ne edificò &c.* La critica di questo secondo antiquario non è di diversa tempera del precedente , e perciò corse nell'istesso errore .

(c) Questi scrisse nella fine del secolo XVI. dopo i precedenti .

(d) *In Napoli Sacra* data fuori nel 1623. pag. 11. fin a 16.

(e) *De Episc. Neap.* pubblicata nel 1643.

(f) *De Sacris Neapolis. monum.* pubblicata nel 1645.

(g) Nelle giunte a Cesare di Engenio dell'anno 1654.

poi sull'avviso delle antiche e sicure memorie si trasse d'inganno .

V. Nell'ann. 1740. l'immortale Canonico Di Gennaro Majelli , a cui oltremodo piacque la verità , non ostante ch'egli era un meritevolissimo Canonico del Capitolo della Cattedrale , non potè dissimulare esser piucchè vera la esistenza in Napoli delle due antiche Cattedre materiali . Egli come diligentissimo investigatore delle antichità della nostra Chiesa , e come fornito di finissimo discernimento , ne apprestò i più vevoli ed incontrastabili argomenti , e ne rilevò i più indubitati vestigj , siccome più innanzi vedremo .

VI. Nell'anno poi 1745. Perudito Benedetto Serfale diede alla luce un *Discorso Storico della Cappella degli Ecc. Signori Minuroli col titolo di S. Pietro Apostolo , e di S. Anastasia Marsire dentro il Duomo Napolitano* . In questa Opera trattò il valente Scrittore con esatta critica l'argomento prima da Mons. Falcone , e poi dal Canonico Majelli sostenuto delle due Cattedre materiali , e con i lumi che raccolti avea da costoro , e con altri ch'egli seppe investigare , fissò il sito materiale delle due antiche Basiliche , ne delineò la pianta , e con sode ragioni la difese e sostenne : di maniera che fu d'uopo cinque anni dopo che insorse la briga tra gli Eddomadarj , ed i Canonici della Cattedrale di procurare di combattersi , se fosse possibile la pianta Serfaliana , secondochè sarà da noi più innanzi fedelmente rapportata .

VII. L'opera dell'insigne Canonico Mazzocchi fu quella che si credette poter essere sufficiente ad abbattere l'accennata pianta Serfaliana ; ma gli argomenti , e per lo più le *ipotesi* del Valentuomo sull'assunto parvero ingegnossime , ma non consentanee a tutti i monumenti più antichi , di modo che Giuseppe Simone Assemani , rac-

togliendo le antiche testimonianze , conobbe che *S. Restituta* , e la *Stefania* erano due Basiliche diverse [a] ; se non che non ben comprese pur egli l'antico e vero sistema della Chiesa di Napoli .

VIII. Dovendo noi entrare ad un tal esame , egli è difficile cosa serbar ordine o chiarezza , per essersi involto il contrario argomento in molti studiatissimi ritrovati , e per essersi con violenti interpretazioni agitato e confuso . Non farà per avventura inutile l'opera nostra , se al più che sia possibile torremo il bujo a tanta oscurità , e farem conoscere con invincibili argomenti , quanti apprestar ne può la fede umana , essere stata piucchè certa e sicura la esistenza delle due Cattedre materiali della nostra Chiesa . Si è altrove accennato , che Giovan Diacono sia lo Scrittore il più antico , che abbiamo della Chiesa di Napoli . Questi visse nel IX. secolo , e compilò il Cronico de' nostri Vescovi , ma assai mutilo e monco rispetto ai primi secoli della Chiesa per le notizie che alla sua età non pervennero . A questo Scrittore siam debitori di alquante cose riguardanti i Sacri edifizj della nostra Città . Egli ben distingue due Chiese , che a suoi tempi esistevano , l'una che era dedicata al Salvatore , e si appellava comunemente *la Stefania* ; l'altra che portava il titolo di *S. Restituta* , e che anche a tempi suoi molti affermavano essere stata fondata del Gran Costantino .

IX. Che la Chiesa del Salvatore o sia la Stefania fosse Chiesa Cattedrale , non v'ha alcuno che il contrasti . Il Ch. D. Stefano Patrizj , oggi Regio Consigliero , e Consultore della Suprema Giunta di Sicilia , in una elegantissima sua Operetta trattò questo argomento con sì sode ragioni-

(a) *Ital. Hist. scriptores Tom. II. pag. 328.*

ragioni, e con dimostrazioni così luminose, che non lasciò più luogo a dubitarne (a). Anzi questo felicissimo Ingegno disgombrò talmente ogni qualunque obbezione, che niuno dopo di lui s'impegnò di scrivere in contraria sentenza; di maniera che l'eruditissimo Mazzocchi nell'impegno, in cui entrò della difesa de' suoi Colleghi Canonici, non si dipartì punto dal credere, che la Stefania fosse la Chiesa Cattedrale, ma escogitò de' mezzi per dar altrui ad intendere, che la Stefania fosse la medesima Chiesa dell'odierna S. Restituta.

- X. Essendo adunque piucchè indubitato, che la Chiesa del Salvatore o sia la Stefania era la Chiesa Cattedrale, converrà indagare il sito materiale, ove fu eretta e costrutta. Nel Cronico di Gio. Diacono si fa autore di questa Basilica il Vescovo Stefano I. il quale fiorì nella fine del V. e nel principio del VI. secolo. Eccone le parole: *Hic inter alia bonitatis studia FECIT BASILICAM ad NOMEN SALVATORIS copulatam cum Episcopio, quæ usitato nomine STEPHANIA vocatur.* Il senso genuino e litterale delle recate parole debbe essere il seguente: Stefano I. Vescovo di Napoli edificò la Basilica sotto il titolo del Salvatore, *ad nomen Salvatoris*, e la edificò congiunta all'Episcopio, o sia alla casa del Vescovo, la quale Basilica comunemente si chiama la Stefania. Rincrebbe al Ch. Mazzocchi una sì fatta espressione del Diacono come del tutto opposta al suo sistema: sicchè egli corresse il Testo così: *Hic, inquit, fecit Basilicam ad nomen Salvatoris, illud FECIT tantumdem sit quod REFECIT AMPLIA-*

(a) *Nella Scrittura intitolata: Relazione dell'antica Liturgia della Chiesa di Napoli intorno alla Istituzione del Collegio degli Eddomadari. pag. 27. a 61.*

PLIAVITQUE (a): Dappoichè , come si vedrà più innanzi , questo egregio Letterato suppose che prima di Stefano I. eravi in Napoli la Basilica Costantiniana dedicata pur anche al Salvatore , e che sia la stessa che la odierna S. Restituta , e perciò per non fare apparire due Basiliche separate e distinte , l' una eretta in tempo del Gran Costantino , e l' altra da Stefano I. nella fine del V. o nel principio del VI. secolo , fu di mestieri di quella ben acconcia e salutare riforma .

XI. Ma lo stesso Gio. Diacono in trattando del Vescovo Zosimo ch' egli fe fiorire sotto Costantino il Grande , avea scritto così : *Isse primus Imperatorum Christianus effectus licentiam dedit Christianis libere congregari , & ad honorem Christi Basilicas construi. Ipse autem FECIT Roma, ubi baptizatus est, Basilicam B. Joannis Baptista , quique inter alias constructas Ecclesias, etiam & in urbe Neapoli BASILICAM FECIT, afferentibus multis, quod S. Restituta fuisset.* Per non recare altri esempj , può esser sufficiente questo altro luogo del nostro Gio. Diacono , il quale attribuendo a Costantino il Grande la costruzione della Basilica Lateranense in Roma , e dell' altra di S. Restituta in Napoli , non si spiegò altrimenti , che col *FECIT BASILICAM B. Joannis Baptista* in Roma , e col *FECIT BASILICAM* in urbe Neapoli . E perciò non si fa immaginare , come quel *FECIT BASILICAM ad nomen Salvatoris* dello stesso Gio. Diacono porti seco il merito di significare nello stesso tempo *reficere, & ampliare* . Si vedrà poi in una nota , se ne' primi secoli fin ai tempi del Gran Costantino ci potè essere in Napoli una qualche Chiesa materiale , e se poi questo Principe edi-

(b) *De Ecclef. Neap. semp. unic. pag. 13.*

edificasse in Napoli la Basilica di S. Restituta (a). Intanto possiamo a contemplare le vicende della Basilica del Salvatore, o sia della Stefania, per indi rintracciarne il

(a) Conviene fra le tenebre dell' antichità rintracciare, se sia possibile, il sito ove fu eretta la prima Basilica in Napoli. Il Ch. Mazzocchi investigatore diligentissimo non seppe con sicurezza disegnare il luogo, ove fu collocata la prima Chiesa in Napoli. Il valentuomo nella *Paen. 1. cap. 1. pag. 3. De Cath. Eccl. semper un.* scrisse così: Antequam Christi Ecclesiis pacis stabilitas sub Constantino constitisset, Neapoli aut publica Ecclesia nulla fuit; aut si qua forte per vexationum Gentilium intervalla aliquando fuit, ea nunc certo demonstrari non potest. Itaque tunc temporis sive circiter eum locum, ubi nunc sacellum S. Mariae de Principio visitur (ubi primitivæ priorum sæculorum Cathedralis rudimenta fuisse ferunt) sive in eo Coemeterio, quod ad S. Januarii extra moenia hodieum Christianorum venerationi patet, sive alibi fidelium coetus egisse videntur Episcopi. At vero statim ac sub piissimo Principe pax diu exoptata affulit, prima Neapoli Ecclesia (eademque simul Cathedralis) illa fuit, quam sua munificentia Constantinus Neapoli extruxit; quam etiam eundem (quod NEMO ante hoc tempus animadverterat) Divino Salvatore dicasse cap. seq. ostenditur. Ergo præter majoris Ecclesiæ, aut Neapolitanæ Ecclesiæ generale nomen (quorum prius posteriorum temporum fuit: at alterum ab initio usque ad ultima tempora de Cathedrali nostra usurpatum reperio) primum ejus peculiare vocabulum erat *Salvatoris Ecclesia*, aut forsitan interdum *Basilica Constantiniana*.

Dice adunque il Ch. Scrittore, che prima di essersi da Costantino il Grande stabilita la pace alla Chiesa in Napoli, o non vi fu niuna pubblica Chiesa, o se mai fuvvi negl' intervalli delle persecuzioni de' Gentili, quella non si può certamente dimostrare. Qui intende lo Scrittore far parola della Chiesa materiale. Quindi soggiugne: sicchè in quel tempo, o intorno a quel luogo, ove oggi vedesi la Cappella di S. M. del Principio, ove si vogliono le vestigia della primitiva Cattedrale de' primi secoli, o in quel Cimitero, che pur oggi presso la Chiesa di S. Gennaro fuori le mura si vede, o in altro luogo par che i Vescovi abbian fatte le unioni de' fedeli. E qui il Mazzocchi parla della Chiesa formale. Seguita poi egli a dire, che quando fu data la pace alla Chiesa, la prima Basilica in Napoli, cioè la Cattedrale fu quella, che vi fu dall' Imperador Costantino costrutta. Ed eccovi che l'Autore ritorna a favellare della Chiesa materiale. Viene finalmente a scoprirci quel che era secondo la sua idea ignoto a tutti, e di cui la posterità per la scoperta farebbe a lui tenuta, cioè, che egli il primo manifestò, che l' Imperator Costan-

il vero sito materiale. Siccome Stefano I. senza fallo edificò questa Basilica ch'era augusta e cospicua; così avvenne dopo la metà dell' VIII. secolo , che per accidente rima-

stantino il Grande abbia la prima Chiesa dedicata al Divin Salvatore. Quindi conchiude il suo argomento, che oltre il general nome della Chiesa Maggiore, o Chiesa Napolitana, col quale si distinse poi ne' posteriori secoli la Cattedrale, il primo di lei special nome era quello di appellarsi *Chiesa del Salvatore*, o forse alcuna volta *Basilica Costantiniana*.

Dopo di essersi stabilito, come fondamento del sistema Mazzocchioiano, che Costantino il Grande avesse edificata in Napoli la Basilica dedicata al Salvatore, se ne ferma il sito nel luogo appunto, ov'è l'odierna Basilica di S. Restituta. Ma come siavi riuscito il Valentuomo, si vedrà nel corso di questa Scrittura. Intanto fa di mestieri di accennare alquanto cose, che son relative alla disciplina de' primi secoli della Chiesa, e consentanee al nostro argomento.

Egli è certa cosa ed indubitata, che siccome in tutte le altre Chiese addivenne, così la Chiesa Napolitana fino al IV. secolo fu *Clancolaria*, perciocchè oltre di non sembrar vera l'opinione di coloro, i quali credono, che in Napoli ne' primi secoli non vi fossero persecuzioni, secondochè cel dimostrano tante antiche memorie (vedi il P. Antonio Caracciolo *De sacris Neap. Eccl. monum. cap. 10. pag. 125.*); era Napoli certamente involta negli errori del Gentilesimo, e come tale, non vi si permetteva il pubblico esercizio della Cristiana religione. Affermiamo adunque di essere stata la Chiesa Napolitana *Clancolaria*, ciò intendendo per la Chiesa formale, e per l'unione de' fedeli, detta anche da S. Paolo *Domestica Ecclesia. Ad Rom. 16. 5.* E siccome una tale unione o sia la Chiesa formale era *Clancolaria*, così di necessità ne seguiva, che il luogo, ove faceasi una tale adunanza, esser dovea temporario, nè mai stabile e fisso. Ed intendendo noi per la Chiesa materiale quel luogo appunto, ove si congregano i fedeli per gli esercizi di Religione, un tal luogo, una tale Chiesa materiale dee stabilire ne' cimiterj, o nella casa del Vescovo, o di altro fedele, e massime nella parte superiore, o sia nel Cenacolo, acciocchè non cadessero sotto gli occhi de' Gentili le unioni Cristiane, e si appalesassero que' misterj della nostra S. Religione, i quali eran di scandalo, e di disprezzo a' ciechi Idolatri; e quindi turbe la celebre *disciplina dell' arcamo*, così bellamente descritta da Emanuele Schelestrate.

Dalle cose dette siccome si trae evidente argomento, che la Chiesa formale essendo *Clancolaria*, dovea di necessità la materiale esser temporaria; così quantunque affermar si volesse, il che non incontrasi in verun antico Scrittore, che anche per qualche tempo, siccome in alcuni luoghi del Cri-

stia-

rimase consumata dal fuoco. Lo stesso Gio. Diacono colle lagrime agli occhi rapporta l' infausto avvenimento , con ciò indicando la bellezza del Tempio . Eccone le

I i

pa-

stianesimo , vi fosse stata in Napoli una material Chiesa in un luogo fisso e determinato, pur quella e nelle antecedenti persecuzioni , e nelle susseguenti dovea rimaner distrutta, ed a' profani usi dedicata . Quindi è che gli eruditi conobbero ad evidenza esser pur troppo favolosi i racconti che si contengono nel *Cronico di S. M. del Principio* , il quale si conserva nell' Archivio Capitolare di S. Restituta . In questo tal Cronico ne' secoli a noi più vicini compilato, si racconta, che nel luogo appunto ov' era la casa di S. Asprenate, e di S. Candida, si fosse eretta la prima Cattedrale, e che S. Asprenate avesse eretta una picciola abitazione a S. Candida , *juxta Ecclesiam & Palatium Antistitis Asprenatis*, In *Chron. S. M. de Princ. fol. 6.* Che in oltre lo stesso Santo Vescovo vi fè dipingere la figura della Reina de' Cieli , la quale per essere stata la prima figura della Gran Madre di Dio, perciò prese il nome di S. Maria del Principio . Da questo monumento si vuol dedurre , che se S. Aspreno eresse una picciola abitazione a S. Candida appresso la sua casa , ed appresso anche alla sua Chiesa , questa tale Chiesa dovea esser la prima , la originaria, e la matrice . E non essendovi al presente presso all' oratorio di S. M. del Principio, che la materiale Chiesa di S. Restituta, la Chiesa appunto, che poi s' intitolò S. Restituta, sia stata la Cattedrale, ove appunto era la casa , e' il palazzo del primo Vescovo di Napoli . E siccome l' odierna Cappella di S. M. del Principio, la quale oggi forma una di quelle che la predetta Chiesa di S. Restituta compongono , dovea essere presso alla Chiesa Matrice, così vuol si altamente sostenere , che l' antica materiale ed originaria Chiesa Napolitana ivi edificata si fosse , o comprendesse quel luogo materiale, che nella odierna Chiesa di S. Restituta contiensi .

Ma pronte sono le risposte . Ne' primi secoli fin al Gran Costantino le Chiese materiali esser non poteano , che temporarie , e' il più delle volte la Sagra Adunanza non sempre in un luogo materiale faceasi , perciocchè standosi in mezzo de' ciechi Idolatri, nelle cui mani era la potestà, e l' Imperio, ed i quali non senza dispetto ed odio tali sacre adunanze abborrivano , proibivano , e condannavano ; come mai può reggere lo stranissimo ritrovato , che da S. Aspreno fin a Costantino, cioè dire per lo corso di due o tre secoli sia stata la Chiesa materiale perpetua , quale si vuole nella casa , o presso a quella del primo Vescovo Asprenate ? Or parrà mai credibile, che quel luogo, ove adivenne la prima fortunata adunanza de' fedeli Napolitani, abbia potuto , per così dire, sacro rimanere , quando la casa del primo Vescovo Asprenate non era nè esser potea la casa de' Vescovi successori ; quando

parole : *His ira peractis Ecclesia Salvatoris, QUAE DE NOMINE SUI AUCTORIS Stephanian vocitatur, divino (quod flens dico) iudicio igne, cremata est. Moris enim fuit,*

do le case de' Cittadini , siccome prescrive la civile ragione , a' successori ed eredi si doveano tramandare , nè in conto veruno si potea un luogo fisso , certo , e perpetuo dare , assegnare , e consacrare per gli esercizi di Religione della perseguitata Chiesa di Cristo ? Dunque non è vero , che ivi , ov' è l'odierna S. Restituta , fu la prima Chiesa materiale , e la sede Pontificale del Vescovo , perciocchè non dicono gli antichi Scrittori , i quali ancorchè cel dicessero , la testimonianza loro sospetta , falsa , ed irragionevol sarebbe ; conciossiachè verisimil non sia per gli accennati argomenti , che la casa di S. Asprenate luogo sacro divenisse , e che tale per lo corso de' secoli tra le fiere persecuzioni e la vigilanza degli empj Idolatri dominanti nella nostra Città perdurasse fin al Gran Costantino . Egli è ben noto , che ne' tre primi secoli della perseguitata nostra Religione , i PP. della Chiesa con provvido consiglio stabilirono il culto , e la disciplina in maniera che non potesse da qualunque atto , comechè non ripugnante alli principi della nostra credenza , scandalo derivarne a suoi nemici . Quindi avvenne , che quantunque non disapprovassè la Chiesa il culto delle sacre immagini nel suo canonico senso , pur non dimeno non permetteva che ne' pareti quelle si dipingessero ; su di che v' ha un Canone , il qual'è il 26. del Concilio Illiberitano , che si vuol celebrato intorno alla metà del III. secolo , le cui parole sono : *Placuit PICTURAS esse in ECCLESIA non debere, ne quod colitur et adoratur, in PARIETIBUS depingatur.* Percid saviamente scrisse Gio. Caball. *Notiz. Eccles. sac. III. pag. 65. num. 22. Primis tamen saeculis Ecclesia non iudicavit huiusmodi Dei corpora representatione, ne Idolorum cultores Christianis vegererent, ipsos quoque in eundem errorem impingere, quem in aliis vituperabant, simulacra humanaeque effigies pro numine adorandi, & statuas colendi atque picturas.* Che questa fosse stata l'universal disciplina della Chiesa , l'attestano que' convicj e rimproveri , che dagli Etnici si facevano a' Cristiani , siccome nel rapportano gli Scrittori . Ecco come essi in coral guisa favellavano : *Cur enim occultare & abscondere quidquid illi colunt, magnopere nituntur, cum honesta semper publico gaudent, sceletra secreta sine? Cur nullas aras habent, Tempia nulla? nulla nota simulacra? nunquam palam loqui? nunquam libere congregari? nisi illud quod colunt, & interpretantur aut puniendum esse aut pudendum.* *Mbnur. Fel. in Octav. Da cid* chiaramente apparisce , che ne' primi tre secoli i Cristiani non aveano *nullas aras, templa nulla, nulla simulacra* ; e se mai alcuni n' ebbero , quelli di nascosto , e per breve tempo poteano sottrarsi a' Gentili .

Si aggiugne , che con assai cautela i PP. della Chiesa procuravan d'impedi-

*fuit , ut Cereus Sanctus enormi mensura porrectus propter
Dominica Resurrectionis honorem a Benedictionis exordio
usque ad alterius diei Missam explicita sollempnia non curim*

pedire , che non si recasse ludibrio alcuno dagl' Idolatri alle sante Immagini, è perciò non permettessero, che quelle ne' pareti rimanessero dipinte; perciocchè siccome egli era facile, quando era imminente la persecuzione, di poter altrove trasferire ed occultare statue, e tavole mobili, così non si potea impedire, che ove rimanessero le immagini nelle mura dipinte, non si recasse a quelle sfregio, e ludibrio: ed una tale precauzione indusse anche gli Imperadori Teodosio, e Valentiniano nell'anno 427. a promulgare una legge, acciocchè alcuna comechè involontaria irriverenza non si facesse al legno del Salvatore, *Leg. un. Cod. nemini licere signum Salvatoris Christi &c.*

Egli è vero, che acquistando la pace la perseguitata Chiesa di Cristo, solennissimo si rese il culto delle sacre Immagini, con ispiegarsi da Canonici e da PP. qual era la mente della Chiesa intorno ad un tal culto, e fra gli altri S. Gregorio il Grande *lib. VII. Epist. 109.* luminosamente il dichiarò, di cui eccone le parole: *Ad nos pervenit, quod fraternitas vestra adoratores quosdam Imaginum respiciens, easdem Ecclesia Imagines confregit atque projectit; & zelum quidem vos ne quid manufactum adorari possit, laudavimus habuisse, sed frangere easdem Imagines debuisse non judicavimus. Idcirco enim pictura in Ecclesiis adhibetur, ut illi qui literas nesciunt, saltem in parietibus videndo legant, que legere in Codicibus non valent. Tuo ergo fraternitas illas servare, & ab eorum adorata populum prohibere debuit, quatenus & literarum nescii haberent, unde scientiam historia colligerent, & populus in adoratione pictura minime peccaret.* Ed il medesimo S. Pontefice *Epist. 53. ad Secundum.* Scio quidem, quod Imaginem Salvatoris nostri non petis, ut quasi Deum colas, sed ob recordationem filii Dei in ejus amore incalescas, cujus te Imaginem videre consideras. Et nos quidem non quasi ante divinitatem ante illam prosternimur, sed eum adoramus, quem per Imaginem aut natum, aut passum, sed in throno sedentem recordamur. Et dum nobis ipsa pictura quasi scriptura ad memoriam Filium Dei reducit; animum nostrum aut de resurrectione laxificat, aut de passione demulcet. Ideoque diximus tibi sextarias duas, Imaginem Salvatoris, & S. Dei Genitricis Mariae, Beatorumque Apostolorum Petri & Pauli continentes per supradictum Filium nostrum. Ed ecco chiara e manifesta la ragione della variata disciplina; perciocchè que' motivi, onde in tempo de' primi tre secoli non si permettevano le dipinture, massime ne' pareti, cessaron di poi cessata la persecuzione della Chiesa.

Vanissima è adunque la recente opinione, che la Cappella di S. M. del Principio sia stata l'oratorio di S. Candida, e che il primo Santo Vescovo
Aspre-

gueretur . Nocte igitur quadam ipsius festivitatis cum solito dimitteretur accensus , cunctis quiescentibus , ignis per araneantem forte angeriem in laquearia ipsius Ecclesie pervenit ,

Aspreno vi avesse fatto dipingere prima di tutte le sacre dipinture la Reina de' Cieli , e che siesi quella nello stesso luogo immutabilmente conservata nel corso delle persecuzioni de' Martiri in mezzo a' dominanti persecutori Idolatri , e non ostante la disciplina di que' tempi , che non permettevano sì fatte dipinture : e finalmente tra mille e mille altre difficoltà , così riguardo alla maniera della dipintura , come alla qualità de' tempi , che viepiù favoloso un tal sistema dimostrano . Il Mabillone attesta nel Museo Ital. Tom. I. pag. 103., ch' egli vide la sacra Imagine , e sinceramente scrisse , che non gli sembrava di avere una sì prodigiosa antichità : *Veteris S. Restituta Ecclesie ad sinistram navis partem quadam Oratoria supersunt : ubi in Cappella , qua dicitur Constantini , Imago B. Mariae prima totius Italiae esse dicitur ; sed non videtur tanta antiquitatis .*

Non potendosi adunque affermare , che ne' primi tre secoli fosse stata fissa , e permanente la Cattedra istituita in Napoli ; ma dovendosi assolutamente credere , che la Chiesa materiale fosse in que' secoli temporaria : ne seguita esser favoloso ogni racconto del Cronico di S. Maria del Principio ; ma doverfi stare alla sincera autorità della Storia , e della Ecclesiastica disciplina .

Tempo è oramai di vedere , se nel IV. secolo avesse il Gran Costantino edificata in Napoli una Basilica , ed in qual sito fosse stata costrutta . Incominciamo da quel che ne racconta lo stesso favoloso Cronico di S. Maria del Principio , per indi indagarne la verità . Trattandosi nel predetto Cronico delle Chiese fondate in Napoli dal Gran Costantino , si dà ad intendere di aver quel Principe erette moltissime Chiese in Napoli , cioè la Chiesa di S. Giorgio *ad Forum* , di S. Gennaro *ad Diaconiam* , de' SS. Gio. e Paolo , di S. Andrea a Nido , di S. M. della Rotonda , e di S. M. *ad Cosmodin* ; soggiugnendo che l'Imperatore le avea dotate di molte rendite , e francamente si afferma , che il Gran Costantino costruì due Cappelle , cioè l'una di S. Restituta , e l'altra di S. Gio. *ad Fontes* ; e che inoltre donò la predetta Cappella al Capitolo Napolitano , la commise al suo governo , cioè del Cimiliarca , e de' Canonici Presbiteri Prebendati , i quali erano al numero di XIV. Ecco quel che sta scritto nel Cronico sudetto : *Quam quidem Cappellam S. Restituta construi etiam & edificari fecit dictus Imperator , qui ex devotione quam habebat ad dictam B. Virginem Restitutam , qua proximis diebus claruerat miraculis multis & gloriosis , dictam Cappellam donavit Capitulo Ecclesie Neapolitane , & ejus commisit regimini , & maxime dicto Cimiliar-*
che ,

venit ; & sic demum aestuavit in omne edificium . Ram-
menta il Diacono la disavventura della Chiesa del Salva-
tore , e nello stesso tempo conferma , che n' era stato
l'au-

che , & *Canonicis Sacerdotibus , & Diaconibus Prabendatis , qui non numero quatuordecim erant plures , ut plura Instrumenta testantur .* Da quanto si dice nel Cronico , si rileva il fondamento , che S. Restituta fosse stata da' Canonici Prabendati posseduta fin dai tempi del Gran Costantino , e perciò alcuni di essi non già nell' età nostra troppo illuminata , ma prima del Gran Mazzocchi , vaste speranze nudrirono per mostrare non solo la loro efimera antichità Costantiniana , ma eziandio per istabilire l' antico possesso , e dominio in S. Restituta , come la prima Cattedrale in Napoli costrutta . Nello stesso Cronico si piantò la origine de' Canonici dipendente anche da Costantino il Grande . Il Ch. Mazzocchi ne conobbe l' impostura , e procurò di attribuirne la origine a S. Attanasio , il quale visse nel IX. secolo . Ciò posto , niun dritto poterono mai acquistare nella supposta prima Cattedrale fondata nel luogo , ov'è la Basilica di S. Restituta , come quella che si vuole eretta cinque secoli prima dal Gran Costantino . Esaminando or noi , se quell' Imperadore avesse effettivamente edificata in Napoli la prima Cattedrale , fa d' uopo di accennar brevemente alcuna cosa intorno a ciò , che si vuole avvenuto prima di quella erezione .

Niuno antico Scrittore si è mai indotto a scrivere , che Costantino il Grande fosse di persona venuto nella nostra Città . Il recente Cronografo di S. M. del Principio fu il primo , che tra le altre favole ed errori raccontò anche questa , e quel che fia maraviglia , quasi tutti i nostri Scrittori Napolitani dopo lui han raccontato lo stesso : tra quali il P. Antonio Caracciolo de *Antiquis Eccles. Neap. monum. cap. 21. sect. 1. pag. 287.* s' impegna oltremodo di voler provare con alcune mal' intese iscrizioni la venuta in Napoli di quell' Imperadore . E conciossiachè sopra di un tale argomento si è convenevolmente scritto dal dottissimo Assemani *Ital. Hist. Script. Tom. II. pag. 308. & seq.* , fia inutile cosa a ripeterlo ; dappoichè egli chiaramente dimostra , rispondendo a tutti gli argomenti del Caracciolo , non esser vera una sì fatta narrazione . Altro adunque non si può supporre , se non che si fosse eretto un qualche sacro edificio in Napoli per comando di quell' Imperadore .

Consultiamo su di ciò gli Scrittori . Eusebio , il quale scrisse la vita di quel Principe , rapporta una lettera a lui scritta dall' Imperadore , attestando , che un consimile esemplare sia stato trasmesso agli altri Vescovi di altre Provincie : *Et hujusmodi quidem Epistole per singulas Provincias ad Eccles. Antistites sunt missæ , Euseb. in vita Constant. lib. II. cap. 45.* , colla quale l'impose,

L'autore Stefano I. con quelle parole , *qua de nomine sui auctoris Stephania vocitatur*. Sicchè non dee più recarsi in dubbio , che il Vescovo Stefano I. fosse stato il fon-
dato-

pose , che egli attendesse a farli edifizj : e che se uopo fosse , domandasse sì da Prefidi delle Provincie , come dall'ufizio della Prefettura Pretoriana , a cui si era anche per lettere ordinato , *Ut omni diligentia* (sono parole della lettera Imperiale) *iis , qua tua sanctitas dixerit , obsequantur* . Quindi si dee argomentare che si fatte lettere , se sono state generalmente scritte a tutti i Vescovi di Italia , e dell'Impero Romano , furono eziandio dirette al Vescovo di Napoli , ed al Rettore della Provincia , o sia al Consolare della Campania . I più culti , ed i più sensati autori non debbono , nè possono altro affermare con certezza fuori di quello che si rileva dalla testimonianza di Eusebio autore contemporaneo , e la cui autorità si dee soltanto attendere . E conciossiachè non apparisca chiaramente , che Costantino avesse in Napoli fatto costruire un sacro edifizio , altro non rimane a fare , che di argomentarlo soltanto : perciocchè volendo noi assolutamente affermarlo , ci facciam trarre incautamente da una vana passione del volgo , il qual è vago di sì fatte idee , ed unicamente si pascie di quella credulità , che fornisce il cuore umano di ogni qualunque siasi origine di alcuna cosa , che gli appartenga , che sia illustre , splendida , ed antica .

Ma che poi in Napoli dopo resa la pace alla Chiesa , e nel corso del IV. secolo siavi alcun sacro edifizio eretto , par che non lascia luogo a dubitarne un monumento che ci avvanza , ove Faustino , e Marcellino Presbiteri , *In libello precum oblato Imperatoribus Valentiniano , Theodosio , & Arcadio* , in parlando di S. Massimo Vescovo di Napoli , e di Zosimo intruso nella sede di lui dalla fazione Ariana fanno spezial menzione della Basilica . Eccone le parole : *Sed non post multum tempus idem Zosimus dum in coetu plebis vult exequi Sacerdotis officia , inter ipsa verba sacerdotalia ejus lingua protenditur , nec valet eam revocare intra oris meum , eo quod contra motum natura extra os penderet , ut bovi anhelat . Sed ut vidit se lingua officium perdidisse , egreditur BASILICA : & res mira ! Foris iterum in officium revocata est .* È poco dopo : *Sed cum hoc ipsum toties pariter , quoties in BASILICAM diversis diebus intrare tentavit , ipsa postremo recognovit , ob hoc sibi linguam inter Pontificii solemnia verba denegari , ut Sanctorum Episcoporum in eum rite probatam sententiam probaret .* Facendosi adunque parola di Basilica , e parlando di Zosimo , che visse nel IV. secolo , certamente in quel tempo dovea potervi essere un qualche sacro edifizio eretto . Ma che fosse stato costruito dall'Imperator Costantino , si può argomentare soltanto , non essendovi Scrittori antichi , e contemporanei , che si dicano : e gli altri poi che
il

datore e l'autore della Chiesa del Salvatore, la quale trasse da lui il nome di Stefania, e non già rinnovatore, o ampliatore della stessa, che si finge esistente Basilica.

XII. Ri-

il dissero, non sono più antichi del secolo VIII. come si dirà più innanzi.

Ma supponiamo ancor noi, che per ordine di Costantino fossevi anche in Napoli, come in altri luoghi, eretta una qualche Basilica e quello appunto ch'entra in disputa si è, quale sia la Costantiniana, ed ove fu collocata quella, che vuol si al Gran Costantino attribuire. L'autore della vita di S. Silvestro Papa, il quale è diverso da Anastasio Bibliotecario, ma che si vuole di aver quella scritta nel secolo VIII. non contraddiceate il Mazzocchi pag. 5. de *Catb. Ecl.* . . sull' autorità di Emmanuele chelestrate, dopo di aver detto, che per ordine di Costantino il Grande si edificarono Chiese in Roma, e nelle Città di Ostia, di Albano, e di Capua, soggiugne: *Eodem tempore fecit Basilicam Beatissimus Constantinus Augustus in Urbe Neapolitana*, ma non designò il luogo, ove fosse quella Basilica innalzata. Beda quantunque dica di Costantino, ch'egli edificasse *Basilicam in Urbe Neapoli*, *De Constantin.* Tom. II. in lib. de *quinq. atat. mundi*, nè anche ne dà alcuna distinzione del luogo, come fa anche Anastasio Bibliotecario *De munific. Constantin.* Adone Viennese nel *Chronic. atat. VI.* e Matteo Westmonasteriense, in parlando della Basilica edificata da Costantino in Napoli, ci mostrano almeno a cui fu dedicata una tale Basilica. Il primo manifestandolo con quelle parole: *Item Basilicam in Urbe Neapoli miro opere exornavit in honorem Sanctorum Apostolorum, & Martyrum*; e l' secondo confermandolo colle medesime parole: *Ann. Gratia 333. Imperator Constantinus construxit Ecclesiam in urbe Neapoli miro opere, omnibus Apostolis & Martyribus*. Siechè la Basilica Costantiniana, al dire di costoro vuol si dedicata a' SS. Apostoli ed ai Martiri, alla quale circostanza giova debitamente riflettere per le cose che farem per dire. All' incontro il nostro Gio. Diacono, il quale nella fine del IX. secolo, e nel principio del X. scrisse il Cronico della Chiesa Napolitana, e il cui antico Codice manuscritto si conserva nella Biblioteca Vaticana, così lasciò scritto in Zosimo XI. Vescovo Napolitano: *Ille primus Imperatorum Christianus effectus licentiam dedit Christianis libere congregari, & ad honorem Christi Basilicas construi. Ipse autem fecit Romae, ubi baptizatus est, Basilicam B. Joannis Baptiste, quisque inter alias constructas Ecclesias etiam & in urbe Neapoli Basilicam fecit, asserentibus multis, quod Sancta Restituta fuisset*, appresso Murat. Tom. I. *Rer. Italic. part. II. pag. 293.* Pietro poi Suddiacono della Chiesa Napolitana nella vita di S. Attanasio scrisse: *Ecclesie vero S. Restitute, quae a Constantino Imperatore, ut fertur, condita est, connectis*

XII. Ridotta in cenere la Stefania , fu d'uopo riedificarla : e per lo nuovo edificio favorevoli concorsero le circostanze . Era il tempo in cui reggea la Chiesa di Napoli Ste-

nectit utrosque Joannem Baptistam , atque Evangelistam , & custodem cum Officialibus Clericis ordinavit , resque illic ad praesidium eorum largitus est , presso Murat. Tom. II. *Rer. Italic. part. II. cap. II. pag. 1058.* Ed eccovi due testimonianze di due nostri Scrittori del IX. e X. secolo , i quali ci manifestano , che in quella età , in cui viveano , correva voce , e molti affermavano , che la Basilica Costantiniana si fosse appunto quella di S. Restituta , secondochè trovandosi registrato nel Catalogo dato alla luce dal Bianchini , il cui autore si vuole antico , ma che scrisse dopo Gio. Diacono , da cui trasse il suo ristretto Catalogo , trovandosi , dico , registrato *XI. Zosimus Episcopus sedit ann. XIII. , sub quo S. Restituta a Constantino Imperatore facta* , senza aggiugnervi , *ut fertur , o asserentibus multis ;* ne seguita , che l' autore del lodato Catalogo era egli appunto uno di quelli , che asserivano , che S. Restituta fosse stata edificata dall' Imperador Costantino .

Rimane in ultimo luogo a rapportare ciocchè si trova registrato nel Cronico Vulturense compilato da Gio. Monaco , il quale visse nella fine dell' XI. secolo , e nel principio del XII. ed il quale scrisse , come avvertì il Muratori *nella Prefaz. Tom. I. Rer. Italic. part. II. pag. 350.* intorno all'anno 1120. di nostra salute . Questi fa un racconto del tutto favoloso , di essersi edificata da Costantino il Grande la Chiesa di S. Vincenzo in Vulturno , compiacendosi anche costui di riportare fino a quel Principe l' origine di quel sacro edifizio . Si rileva in somma da quella narrazione l' accennarsi eziandio , che l' Imperador Costantino avesse costruito in Napoli *Ecclesiam S. Salvatoris mirae pulchritudinis* . Prima di far noi alle sopraccennate autorità le debite riflessioni , non è fuor di luogo di riferire colle medesime sue parole ciocchè ne intese il Muratori della favolosa narrazione del Cronista Vulturense in una nota ch' egli vi fece : *Narrationem istam (sono sue parole) de edificata per Constantinum Magnum Ecclesia S. Vincentii , Joannes Historicus noster se accepisse tradit a fidelibus viris , & Religiosis Patribus . Scribebat ille , ut in Praefatione jam monui , circiter ann. 1120. Non ergo satis idonei testes erunt Religiosi illi viri in re tantae antiquitatis . Et SANEFABULAM SAPIT TOTA HÆC NARRATIO. Sed ita comparati sumus , ut Illustrium familiarum , locorum , & urbium originem facile amplificemus , & quando historia deest , Poeticas fictiones desideris aut nostris , aut alienis accommodemus .*

All' incontro il Ch. Mazzocchi , appunto perchè giovava al suo sistema di attribuire al Gran Costantino la costruzione d'una Basilica , la quale fosse dedicata al Salvatore , opportunamente si attaccò all' autorità del Cronico Vul-

Stefano II. il quale nel tempo medesimo tenea il Ducato Napolitano ; e perciò si diè tosto principio alla rinnovazion della medesima Chiesa , a cui concorse la pietà

K k di

Vulturnense, contro a ciò che scritto ne aveano i più antichi Scrittori ; e perciò nella pag. 6. de *Cath. Eccl.* . . . scrisse così : *Verum quid argumentis ator, cum Neapolitana Constantiniana viculum haud alium quam Salvatoris fuisse disertissimis verbis docuerit antiquus auctor libri primi Chronici Vulturnensis ? quem quidem librum primum haud ferius IX. seculo scriptum oportuit. Exstat id Chronicon Tom. I. Scriptor. Italic. Murator. part. II. in quo pag. 350. traditur extruxisse Constantinus „ In Civitate Neapoli Ecclesiam S. Salvatoris mira pulchritudinis : in Civitate Capuana Ecclesiam in honore Apostolorum , que dicitur Constantiniana , et alteram Stephani Protomartyris „ Frustra igitur se Neapolitani Scriptorum delassant , dum Neapolitanam Constantinianam Basilicam alii alibi frustra quarunt : nec enim in eorum manus Vulturnense Chronicon venerat , quod non aliam , quam SALVATORIS ECCLESIAM , ab Augusto edificatam docuit , nempe eandem illam , que postea Stephano Episcopo refecta Stephaniana nomen adeptæ fuit .*

Da quanto si è detto sembra, che altro non si possa fermamente stabilire, se non che poter esser probabile , che in tempo del Gran Costantino si fosse eretta in Napoli una pubblica Basilica anche di suo ordine ; ma non si potrà sicuramente dire quale questa si fosse , e dove la prima volta eretta . Imperciocchè per lo corso di IV. secoli dopo la pace data alla Chiesa non abbiamo alcun monumento che lo contesti . Gli Scrittori poi , i quali la prima volta assegnarono al Gran Costantino un sacro edificio in Napoli , non sono più antichi dell' VIII. e IX. secolo , e scrissero in tempo , in cui tutti si compiacevano di riportare al Gran Costantino l' origine di quelle Basiliche , che a tempi loro esistevano . In fatti egli è agevole cosa , che il Menaco Vulturnense in quel suo favoloso racconto , dove ancor egli afferma , che Costantino fu in Roma battezzato da S. Silvestro , vedendo a di suoi una Chiesa *mira pulchritudinis* in Napoli dedicata al Salvatore , quale era la Stefania , già magnificamente riedificata da Stefano II. Duca , e Vescovo di Napoli , l' attribui volentieri al Gran Costantino , com' erroneamente ancor fece della Chiesa di S. Lorenzo a Vulturno . Ignorava per altro che la Basilica del Salvatore era stata prima costrutta da Stefano I. Vescovo di Napoli , la qual cosa ignorar non potea Gio. Diacono , che raccolse quante memorie poté della sua patria . Or così Gio. Diacono , come l' autore della più lunga vita di S. Attanasio , distinguendo la Chiesa del Salvatore , o sia la Stefania dalla Basilica di S. Restituta , dissero ch' era fama , che la Basilica costrutta da Costantino il Grande fosse quella sotto l' invocazione di S. Restituta .

Se

di tutto il popolo . Ci descrisse alcuni versi *ad instar Phœnicis*, forse per alludere alla rinnovata Basilica , che in mezzo delle faville risorge . Ci aggiunse un' insegna
Cibo-

Se adunque questi Scrittori della Chiesa di Napoli vedeano co' propri occhi esistenti nella loro età due Basiliche, l'una dedicata al Salvatore, fondata da Stefano I., e riedificata da Stefano II. che portava il nome di Stefania, e l'altra sotto il titolo di S. Restituta, la quale si credea la Costantiniana, ne seguiva necessariamente, di non potersi confondere insieme queste due Basiliche col supporre, che la Costantiniana sia stata dedicata al Salvatore, e che la medesima fosse che la Stefania, la quale non riconobbe mai per fondatore il Gran Costantino, ma Stefano I. Vescovo di Napoli, ed indi Stefano II., il quale dopo l'incendio la riedificò.

Nè vale poi l'argomento dell'eruditissimo Mazzocchi, il quale affermando che l'Autore della vita di S. Silvestro siccome lasciò scritto, *codem tempore fecit Basilicam beatissimus Constantinus Augustus in Urbe Neapolitana, sui obulit & dona hac*; così tra i beni donati vi annovera *Insulam cum Castro præstantem solidos octuaginta*, e supponendo che l'Isola donata fosse non diversa da quella che oggi si appella *Nisita*, la quale sia al secolo XVI. era nel patrimonio della Mensa Arcivescovile, conchiude, che quantunque l'Autore della vita di S. Silvestro non abbia palesato il titolo della Basilica Costantiniana, pur non dimeno non doveva esser altro che quello del Salvatore appunto perchè così da Gio. Diacono, come dall'Autore della vita più lunga di S. Attanasio, l'Isola di Nisita si chiama *Isola del Salvatore*, *Mazzoch. pag. 5. De Eccl. Neap. semp. univ. &c.* Ma siccome si è da noi dimostrato, che la Basilica del Salvatore da questi medesimi Scrittori si distingue dalla Basilica Costantiniana, riputata esser quella di S. Restituta, così volendosi tutto accordare al Ch. Mazzocchi, che l'isola del Salvatore fosse lo stesso che Nisita, e che questa fosse stata nel patrimonio della Mensa Vescovile, e che il Gran Costantino l'avesse donata alla Chiesa di Napoli, tutto concorda col vero sistema della nostra Chiesa, da noi nella prima parte diffusamente dimostrato. Dappoichè siccome si è fatto vedere che ne' primi secoli ci fu la necessità de' due Vescovi per le due Nazioni, e che indi sotto un sol capo rimasero le due Cattedre, siccome appunto era la disciplina della Chiesa nel IX. secolo, rilevata da quelle celebrate parole, *binas gestat Presulum sedes ad instar duorum testamentorum, quamquam una sit quæ regit reliquam, ut sapite reputatur utrius diversi*, così una sola era divenuta a que' tempi la Mensa Vescovile, e per l'accreciuta moltitudine de' Latini la Basilica del Salvatore divennea in ordine la prima come attedra Latina sotto un sol Vescovo parimente Latino, che l'altra sede, o sia la Greca dirigeva
e go-

Ciborio di argento , ci collocò i corpi de' SS. Martiri Eutichete ed Acuzio , e la dotò di molte terre , e di ospiti , o sia di villani , e di mansionarj giusta il linguaggio di que' secoli . Ecco le parole di Gio. Diacono , il quale dopo di aver descritto l'incendio di sopra menzionato , così immediatamente soggiunse : *Tunc prædictus Pontifex (Stephanus II.) magno marore infectus consolari*

e governava , volentieri Gio. Diacono , e l' Autore della più lunga vita di S. Atanasio chiamarono isola del Salvatore quella , che apparteneva all' unica Mensa Vescovile rappresentata a tempi loro dalla Cattedra primaria del Salvatore , la cui fondazione fu attribuita , come si è detto , non mai al gran Costantino , ma a Stefano I. Vescovo di Napoli .

Raccogliendo adunque in sostanza quanto si può sinceramente affermare , sull' autorità di tutti gli antichi monumenti , e sul sistema dell' antica Chiesa di Napoli , sarà sempre piucchè certo che la Chiesa di Napoli ne' primi tre secoli fu elancolaria ; che la necessità delle due Nazioni produsse l' altra de' due Vescovi ; che questa necessità vien comprovata dalla contemporanea esistenza di costoro cogli atti del Concilio di Sardica ; che indi secondo l'ordine de' tempi e della disciplina si ridusse tutto il governo Ecclesiastico sotto un sol Capo anche a tenore della Civil polizia : che questo cambiamento non turbò l'originaria polizia delle due Sedi , secondochè lungamente si è dimostrato nella prima Parte di questa Scrittura , e che perciò in quanto alle Basiliche materiali si dovrà sinceramente affermare , che siccome ne' primi secoli non ci dovè poter esser un luogo fisso e determinato , così nel IV. secolo potè avvenire che vi si costrussero le Chiese materiali quante erano necessarie a proporzione de' Fedeli delle due differenti Nazioni , e che indi tratto tratto a misura che si abbatteva la renace superstizione , riuscì agevole la fondazione delle magnifiche , e splendide Basiliche , specialmente di quelle in cui fu la sede de' Vescovi stabilita .

Egli è perciò bello il contemplare , come convertendosi i Templi degl'Idolatri al culto del verace Dio , con le salutari leggi dell' Imperadore Teodosio , si vide parimente in Napoli , che nel luogo appunto ov' era dedicato il Tempio al dio Fenicio Ebbone , quale è lo stesso che Apollo ; s'innalzasse da Stefano I. la Basilica dedicata al Salvatore , portando il nome di Stefania . Un valentissimo moderno Scrittore ha disegnato le tracce di quest' antica struttura nel sito appunto , ov' è la Croce dell' odierna Cattedrale . Ci basterà per ora di aver accennato qual sia stata la polizia Ecclesiastica de' primi secoli , e quale l' incertezza della pretesa Basilica Costantiniana nella totale deficienza delle memorie fin al secolo VIII. la qual cosa dimostra , piucchè bisogno non è , il vano fondamento del contrario suppositizio sistema .

requibat : Sed Omnipotens tandem sua ineffabili pietate triste cor tanti Patris lætificare dignatus est . Ac deinde totius populi forti roboratus adiutorio , eandem renovavit Ecclesiam , versibus ad instar Phœnicis descriptis . Ad cuius etiam insigne Gyburium ex argento , addens Corpora quoque Sanctorum Eutichetis & Acutii Martyrum ibidem , multis terris & hospitibus donatis , cum summo honore collocavit . Alcune altre cose risguardanti la vita e le azioni di questo Duca e Pontefice Napolitano , si leggeranno in una nota (a) .

XIII. Prima di passar oltre convien riflettere , che Gio. Diacono chiaramente distinse due Chiese , cioè la Chiesa di

(a) „ Stephanus II. ex Duce & Consule Neapolitanæ Civitatis , penes
 „ quem summum ac perpetuum erat urbis regimen , qui veluti Rex erat ,
 „ Episcopus electus est , gesserat autem is annis duodecim magnis laudibus
 „ Consularum , uxorem quoque duxerat , ex qua filios susceperat , eaque e
 „ vivis sublata , cum vacaret Neapolitana Ecclesia eo anno , quo Paulus
 „ Episcopus defunctus est , ac tanta pestis Neapoli increbuit , ut Patris in-
 „ teritum mors filiorum subsequeretur , & vix qui mortuorum cadavera se-
 „ peliret , superstes reperiretur , atque Clerici fere omnes Neapolitanæ Ec-
 „ clesiæ ab humanis sublatis erant , adeo ut non esset , qui ad Pontificalem
 „ honorem assumi potuisset , Neapoli omnes , qui supererant , Stephanum
 „ Ducem summis precibus rogarunt , ut eorum Ecclesiæ Pastor esse vellet .
 „ Stephanus autem civium petitiones non renuens , Romanam sedem læicus
 „ & adhuc Consul adiit , sane Romanus Pontifex cum tantam devotionem
 „ in Stephanum eorum Ducem cerneret , ejusque Ducis vitam , moresque
 „ intueretur , quippe qui gravis erat , alti animi , & Christiana pietate pol-
 „ lens , quique eam Civitatem per annos duodecim quiete & laudabiliter re-
 „ xerat , ac Clericorum ejus urbis defectum , eorum postulationi libenter
 „ annuit , & Stephanum ibidem ronsum , ac Canonica promotione Episco-
 „ pum consecravit , & ab eo benedictione accepta ad suam reversus est ur-
 „ bem , in qua satis honorifice susceptus est annum circiter 764 . , atque sic
 „ divinis cæpit studere rebus , ac si in eis fuisset a pueritia educatus , sacrif-
 „ que Infulis acceptis , ex Episcopali dignitate laudes longe majores , quam
 „ ex Consulatu reportavit ; rebus enim ab eo præclare gestis inter ejus
 „ Ecclesiæ Antistites insignis enituit ; quippe qui urbem Neapolim summis
 „ conatibus exornare aggressus , plerisque suo ære Basilicis ac Monasteriis ,
 „ quæ adhuc extant , inibi erectis , sacrisque Martyrum pignoribus decoravit .
 „ Chioccarell. De Episc. Neap. pag. 72 .

di S. Restituta, e la Basilica dedicata al Salvatore, edificata da Stefano I. e dal nome di costui appellata la Stefania, com'era usanza a que' tempi, che i nomi delle Basiliche si traessero per lo più da loro fondatori, come la Costantiniana Lateranense in Roma, l'Ambrosiana in Milano, e parimente in Roma la Liberiana, e la Damasciana, e quasi tutte le altre (a). Ma scorgendo il dottissimo Mazzocchi esser di ostacolo al suo sistema la distinzione fattane dal Diacono, mille ritrovati escogitò per istabilire, che la Chiesa di S. Restituta la medesima fosse della Stefania. Primieramente riputò pregio dell'opera di far una nuova correzione al testo di Gio. Diacono. Imperciocchè a quelle altre parole da noi di sopra recate, ove il Diacono scrisse così del Gran Costantino: *Neapoli Basilicam fecit, asserentibus multis, quod Sancta Restituta fuisset*; credè ben fatto di tor di mezzo una sola parolina, qual'è quel *SANCTA*, come se il Diacono scritto avesse semplicemente così: *Neapoli Basilicam fecit, asserentibus multis, quod RESTITUTA fuisset*; cioè dire, che il Gran Costantino edificò in Napoli una Basilica, cui molti, o quasi tutti (com'egli spiega quel *multis*) affermavano essere stata rinnovata e rifatta. Quindi è, che acconciandosi il *fecit Basilicam* di Stefano I. col *refecit ampliavitque*, ed intendendosi le altre parole, *de nomine sui auctoris Stephaniana vocatur*, come di colui che non fosse autore ma rinnovatore; e finalmente dandosi il bando a quella venerabile voce *sancta*, si vennero mirabilmente a conglutinar insieme le due Basiliche, con formarsene una sola: come se Gio. Diacono avesse scritto, che

Co-

(a) La voce *Stefania* in greco suona lo stesso presso Noi che *Incoronazione*. Quindi è bello il contemplare, come allude mirabilmente l'antica dinominazione della Chiesa del Salvatore al titolo dell'odierna Cattedrale, o sia all'Incoronazione della Vergine Assunta.

Costantino costrutta avesse una Basilica in Napoli, che quasi tutti affermavano a suoi tempi, o sia nella fine del IX. secolo, quando ei scrisse, che questa tale Basilica era stata rinnovata, e rifatta: che in oltre Stefano I. la stessa Basilica Costantiniana rifece ed ampliò, e finalmente che Stefano II. Duca, e Vescovo di Napoli rinnovò la stessa Basilica Costantiniana, la quale trasse il nome di Stefania dai due Stefani che la rifecono. Ecco qual nuovo contrarissimo senso alle chiare parole del Diacono producono sì belli supplimenti, e sì opportuni troncamenti (a). Se fossero, o no, plausibili sì fatte correzioni, il vedremo più innanzi.

XIV. Alla rapportata autorità di Gio. Diacono corrisponde l'altra di Pietro Suddiacono, o sia dell'autore della vita più lunga di S. Attanasio. Imperciocchè questo Scrittore distinse parimente le due Chiese, o sia la Stefania da S. Restituta, e chiaramente affermò, che la Chiesa di S. Restituta era stata fondata dall'Imperador Costantino, con quelle parole: *Ecclesia vero S. Restituta, que a Costantino Imperatore [ut fertur] condita est, connectit utrosque Joannem Baptistam, etque Evangelistam*. Ma lo stesso Ch. Mazzocchi vedendo confermata l'asserzione del Diacono da quest'altro antico monumento entrò a fare un'altra ipotesi, cioè, che potea stare benissimo potervi essere ai tempi del Diacono due diverse Basiliche, cioè la Stefania, e S. Restituta; ma che quest'ultima altro non era che un Oratorio contiguo alla Stefania; ma che il sito, ov'è l'odierna S. Restituta, era il vero sito dell'antica Stefania. Per sostenere questa, ch'è una pura e preta ipotesi, ne aggruppa delle altre, cioè che siccome dopo la metà del VII. secolo furono trasportate dall'

(a) Mazzoch. de Eccl. Cath. semp. unic. pag. 7. ad 11.

dall'Isola d'Ischia le reliquie della S. Martire Restituta, così queste volentieri furon collocate in un Oratorio contiguo alla Cattedrale: che sia facile, che Costantino figlio di Costante, il quale visse appunto dopo la metà del VII. secolo, avesse procurata questa traslazione, ed avesse fatto costruire l'Oratorio contiguo alla Stefania per collocarvi le reliquie della Santa; che potea anche avvenire, che in questo tale Oratorio vi fosse l'iscrizione col nome di Costantino, che si finge aver traslatato e costruito il nuovo figurato Oratorio, e che da ciò avvenne, che nel IX. secolo in tempo di Gio. Diacono, molti affermavano, che la Chiesa di S. Restituta, già divenuta semplice Oratorio, era stata fondata da Costantino il Grande dopo data la pace alla Chiesa, confondendo i volgari il primo degl'Imperadori Cristiani coll'altro Costantino figlio di Costante, il quale regnò nel VII. secolo (a).

XV. Questa nuova ingegnosissima ipotesi del nostro egregio Letterato non ha altro merito, che della sola invenzione. Ed in vero niuno degli antichi contesta alcuna di quelle circostanze ch'egli escogitò; anzi attendendosi al chiaro senso delle parole di Gio. Diacono, e dell'altro Scrittore della vita più lunga di S. Attanasio, evidentemente si dimostra, che l'uno e l'altro trattando delle due Basiliche esistenti a tempi loro, le descrissero in modo, che fecero chiaramente conoscere di non poter essere alcuna di esse, o sia la Chiesa di S. Restituta, un semplice Oratorio contiguo alla Stefania. Dappoichè il Diacono lodando l'Imperador Costantino, che diè la pace alla Chiesa, e che diè il permesso a' fedeli di liberamente congregarsi, e di costruire sacri edifizj, soggiugne quel
ch'è

(a) *Mazzoch. de Eccl. Cath. semp. unic. pag. 10. e pag. 36. e seq.*

ch'ei fece in Roma ; ed indi che anche in Napoli costrutto avesse non già un'Oratorio, ma una *Basilica*, *asserentibus multis, quod Sancta Restituta fuisset*. Or se la Basilica di S. Restituta fosse stata un ignobile Oratorio, non si sarebbe da molti attribuita al Gran Costantino, tanto più che a questo Principe si riportavano le fondazioni delle Basiliche le più eccellenti e rinomate. Nè poi vale l'argomento della traslazione delle reliquie di S. Restituta. Dappoichè quantunque si voglia presupporre, che la Basilica attribuita a Costantino il Grande non fosse sul principio dedicata sotto l'invocazione di S. Restituta, ma che poi acquistasse tal nome; pur nondimeno agevolmente si risponde da ciò, che avvenne alla stessa Basilica Lateranense in Roma. Questa fu certamente fondata dal Gran Costantino, e fu dedicata al Divin Salvatore; ma poi col tratto del tempo portò o semplicemente il titolo di Basilica Costantiniana, o il nome di S. Gio. Battista, ed Evangelista. Ed invero lo stesso Gio. Diacono scrittore non più antico del IX. secolo scrisse, che Costantino il Grande *fecit Romæ Basilicam B. Joannis Baptiste*, intendendo della Basilica Lateranense. L'autore della vita più lunga di S. Attanasio piucchè apertamente fa vedere, che la Chiesa di S. Restituta esser non potea, qual pur oggi si finge, un Oratorio contiguo alla Stefania. Fa d'uopo rapportare l'intero luogo di questo Scrittore. *Hic itaque zelo fretus divino constituit Sacerdotes hebdomadarios in ECCLESIA Domini Salvatoris, quæ Stephania vocatur, qui in ea continuis diebus publicam Missam celebrarent, sicut mos est Ecclesie Romanæ, in qua etiam ad eorum sumptus necessarias rerum distribuit opes. IN ECCLESIIIS quoque B. Andreae Apostoli, & Protomartyris Stephani custodem designavit: ubi & res obtulit ad luminariorum concinnationes,*

nes, & sumptus ipsius custodis. ECCLESIAE vero S. Restituta, que a Constantino Imperatore (ut fertur) condita est, connectit utrosque Joannem Baptistam, atque Evangelistam, & Custodem cum Officialibus Clericis ordinavit, resque illic ad presidium eorum largitus est. Se questo Scrittore avesse creduto, che la Chiesa di S. Restituta fosse un Oratorio contiguo alla Stefania, l'avrebbe certamente affermato, giacchè prima delle rapportate parole avea trattato della Chiesa della Stefania, o sia del Salvatore, e della istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj, ed indi delle Chiese di S. Andrea Apostolo, e di S. Stefano Protomartire; e poi venne a parlare della Chiesa di S. Restituta, come di una Chiesa che si credea fondata dal Gran Costantino, ed a cui il S. Vescovo Attanasio congiunse i due Oratorj, o Cappelle di S. Gio. Battista, ed Evangelista, e vi destinò un Custode *cum Officialibus Clericis*, cioè dire con un Clero per celebrarvi i divini uffizj, secondochè debbono intendersi quel *Clerici Officiales*, giusta lo stesso Mazzocchi (a) ed a tenore di quel che da noi si è altrove dimostrato (b). Ma sopra tutto il ragguardevole Can. Penitenziere D. Giuseppe Sparano tra gli antichi monumenti da lui la prima volta dati alla luce, che si conservano, com' egli afferma, nell' Archivio Capitolare, luminosissimamente dimostra contro al suo Collega Mazzocchi, che la Basilica di S. Restituta non era affatto, nè esser potea un Oratorio, o Cappella contigua alla Cattedrale, ma era una Basilica magnificentissima, e Chiesa Cattolica, ove talvolta congregavasi il Clero, secondochè nella prima

L. I

par-

(a) Anteloq. Part. I. pag. 15. De Eccl. Cath. semp. unic. *Officiales* [sic Dufresn. ea voce] *sunt Clerici ac Sacerdotes, qui Ecclesiam deserviunt.*

(b) Vedi sopra facc. 120. e seg.

parte di questa Scrittura si è da noi rapportato (a). Sicchè cade da per tutto la ingegnosa ipotesi del Ch. Mazzocchi contraddetta dallo stesso Canonico suo Collega , e come vedremo , contraddetta dal medesimo eruditissimo Mazzocchi.

XVI. Ed invero questo insigne Letterato nelle cure posteriori della sua Opera afferma , ch'egli per accidente essendosi incontrato nelle parole del Catalogo del Bianchini de' nostri Vescovi Napolitani, ch'egli prima avea tralasciato di consultare, credendolo un ristretto del Catalogo di Gio. Diacono, avea letto in Zosimo Vescovo di Napoli, che sotto questo Vescovo era stata fondata da Costantino Imperatore la Chiesa di S. Restituta : *Sub quo, Zosimo, Sancta Restituta a Constantino Imperatore facta* ; e che affermandosi assolutamente che S. Restituta fosse stata fondata dal Gran Costantino senza quell' *asserentibus multis* di Gio. Diacono , e senza quell' *ut fertur* dell' autor della vita più lunga di S. Attanasio, entrò a fare un' altra ipotesi , cioè , che la Chiesa del Salvatore , la Stefania , e la odierna S. Restituta sieno tre nomi di una medesima Basilica *pro diversis temporibus* , e che la Costantiniana , e la Chiesa di S. Restituta *antiquiore* debbansi riferire ad una Chiesa medesima, e che questa antica Chiesa di S. Restituta nel principio del XIV. secolo fu diroccata ; ed in tal guisa ricomponè il suo sistema . Ma si rifletta , che lo stesso eruditissimo Scrittore non lascia di affermare che questa , come le precedenti , sia una ipotesi, colle seguenti parole, con cui chiude la sua Opera: *Atque hæc quæ pro hac NOVA sententia breviter adumbravimus , si forte viris eruditis visa fuerint potiora iis , quæ pro priore placito tota passim dissertatione attulimus;*

(a) Vedi sopra facc. 143. e 144.

*mus ; tum vero facile iidem poterunt accommodare ad hanc
ALTERAM HYPOTHESIN loca illa omnia Dissertationis
mente & cogitatione sua apud semet congrue refin-
gere (a).*

XVII. Rimane adunque incontrastabilmente provato, che la Stefania sia stata Chiesa diversa da S. Restituta, e che questa seconda, e non già la prima, si attribuiva al gran Costantino. Dove adunque fu situata la Stefania, e dove la Basilica Costantiniana? Secondo l'ultima ipotesi Mazzochiana adombrata nelle sue cure posteriori, quella Basilica, che oggi porta il nome di S. Restituta, era il sito dell'antica Stefania; e l'antica Basilica di S. Restituta, o sia la Costantiniana, distinta dalla Stefania ne' vetusti monumenti, rimase nel XIV. in secolo poi distrutta in maniera, che non ne rimase vestigio. E sebbene non ci sia chi attesti un tale avvenimento; pur non dimeno questa stessa ipotesi non escluderà mai il vero antico sistema della Chiesa di Napoli. Imperciocchè supponendosi che fin'al XIV. secolo allora quando si costruì l'odierna Cattedrale vi erano esistenti due Basiliche, cioè la Stefania, e la Basilica Costantiniana; e non dubitandosi che la Stefania era senza fallo la Cattedrale Latina, non potrà ne anche mettersi in disputa che la Basilica Costantiniana fosse parimente stata l'altra Cattedrale, riportandosi, come si è veduto a questo Imperatore la erezione delle principali Chiese del Cristianesimo. Ed oltracciò rilevandosi da monumenti dell' XI. XII. e XIII. secolo dati alla luce dal Ch. Canonico Sparano, che l'antica Basilica di S. Restituta, o sia la Costantiniana non era un semplice Oratorio, ma una Chiesa Cattolica, in cui talvolta congregavasi tutto il Clero, ne seguita necessa-

(a) *De Eccl. Cath. semp. unic. pag. 307. 308.*

riamente , che fino alla costruzione dell' odierna Cattedrale , o sia fino al XIV. secolo si vedea in Napoli una Basilica , che era riputata la più antica come fondata dal Gran Costantino , nel tempo medesimo che esisteva l'altra Basilica del Salvatore , o sia la Stefania , la quale fondata da Stefano I. nel principio del VI. secolo , e dopo l'incendio riedificata da Stefano II. esisteva come la Cattedra principale de' nostri Vescovi .

XVIII. Sicchè dalla rapportata ipotesi del Ch. Mazzocchi altro non potrebbe tornare a pro de' Canonici della Cattedrale , se non che essi nel XIV. secolo nell' edificarsi l'odierna Cattedrale ottennero la Basilica 'del Salvatore , o sia la Stefania dopo rifatta a spese di tutto il Clero , siccome si è altrove dimostrato , la quale antica Stefania tolse ad imprestito il nome dell' altra Basilica Costantiniana , o sia di S. Restituta , ripudiando la sua pristina ed originaria dinominazione . Tutta questa metamorfosi , se si attende alla polizia Ecclesiastica di que' tempi , da noi nella prima parte di questa Scrittura debitamente dilucidata , avrebbe di necessità prodotto un altro cambiamento , cioè che costruendosi l'odierna Cattedrale dai Re Angioini , questa surrogandosi all' antica Cattedrale del Salvatore , o sia alla Stefania , avrebbe accolto anche il pristino Ministero istituito da S. Attanasio nella Cattedrale Latina , che si rappresenta dal Collegio degli Eddomadarj , e nel tempo medesimo si sarebbe dato luogo nell'antica Stefania , dopo la rifazione a spese di tutto il Clero a quel Capitolo di Canonici , che incominciò a rappresentare nel XII. secolo tutto il Clero Diocesano secondo la nuova disciplina dalle Decretali introdotta , e con tutto ciò niuna delle prerogative si sarebbe tolta , o scemata al Collegio Attanasiano .

XIX. Ma a che mi vado io così r avvolgendo nella contraria ipo-

ipotesi , se questa vien contraddetta non solo da tutti gli antichi monumenti , ma da quei medesimi che esistono nel XIV. secolo , e che si son sempre recati in trionfo dal Capitolo Napolitano? Imperciocchè oltre alla identità del nome della Basilica di S. Restituta , che è quel desso al presente qual è stato disegnato mai sempre dopo Gio. Diacono a questa parte , l'Archivio Capitolare fornisce tutte le pruove , che la Basilica di S. Restituta sia appunto la Costantiniana , o sia quella che dagli Scrittori dell' VIII. e IX. secolo si attribuì la prima volta al Gran Costantino .

XX. Or premesse tali cose , è tempo d'indagare il sito materiale della Stefania, giacchè mostrandosi esser questo del tutto diverso dall'altro ove è posta l'antica Basilica di S. Restituta, riputata già la Costantiniana, ne seguita necessariamente l'esistenza delle due distinte Chiese materiali, che furono in Napoli, l'una eretta magnificamente da Stefano I. e l'altra la cui origine si riporta al Gran Costantino. Gioverà in una nota riscontrare tutti i luoghi di Dio. Diacono relativi ai sacri edificj di tempo in tempo costrutti in Napoli, per dovere molti di essi prestar lume al presente argomento (a) . Intanto ecco la posizione delle

(a) Trattando de' sacri edificj , non è fuori di luogo accennare quel che ne scrisse il nostro Gio. Diacono ; il quale comechè distese nella fine del IX. secolo i fatti della Chiesa di Napoli , dovrà incontrare più fede di quel che i più recenti favolosi Cronografi hanno erroneamente propinato alla credula , e sovente non critica posterità . Già questo Scrittore in parlando del Gran Costantino , lo credè fondatore di una Basilica in Napoli ; ma non ebbe il coraggio di assicurare qual ella si fosse , soggiugnendo soltanto le rapportate parole : *asserentibus multis , quod S. Restituta fuisset* . Ed in parlando poi di Stefano I. il quale fiorì nella fine del V. e principio del VI. secolo , luminosamente lo descrisse come fondatore della Basilica del Salvatore , la qua-

delle due Chiese materiali di questa Città : La Basilica la quale vuolſi eretta dal Gran Costantino, e nella quale furonovi nel VII. secolo trasferite le reliquie di S. Restituta

quale dal nome del suo autore trasse quello di Stefania, secondochè suonano quelle chiare e non equivoche espressioni da lui usate: *Hic inter alia bonitatis studia Basilicam fecit ad nomen Salvatoris copulatam cum Episcopo, qua usitato nomine Stephania vocatur.* Sognò adunque il Chioccarelli allora quando volle parafrasare il luogo del Diacono nella pag. 49. de *Episc. Neap.* sovvertendone il senso, così: *Hic Salvatoris Basilicam, qua Stephania vocabatur, Episcopo junctam renovavit, atque in augustiorem formam redegit.*

Al Vescovo Stefano I. succedette S. Pomponio, il quale si vuol fondatore della Chiesa di S. Maria Maggiore, secondochè lo attesta il Diacono colle seguenti parole: *Hic fecit Basilicam intra Urbem Neapolim ad nomen S. Dei genitricis semperque Virginis Mariae, qua dicitur Ecclesia Majoris, grandi opere constructam.* Fu successore di S. Pomponio Gio. II. e questi, secondo lo stesso Diacono, rifecce l'abside o sia la cupola della Stefania, la quale si era incendiata, e vi fece dipingere la trasfigurazione del Signore. Vincenzo Vescovo di Napoli, il quale visse sotto l'impero di Giustiniano ed anche di Giustino, successore di Gio. si vuole costruttore della Chiesa di S. Gio. Battista, come anche del Battistero minore, o sia de' Fonti minori. Succedettero a Vincenzo, i Vescovi Reduce, Demetrio, Fortunato II. e Pascasio, intorno a' quali non ci occorre alcuna cosa degna di osservazione, ma fa duopo fermarci un poco al Vescovo Gio. III. il quale visse ne' tempi di Eracleo Augusto. Egli è notabile quel che ci fa sapere il Diacono, dappoichè dic' egli, che il Vescovo Gio. fece il Consignatorio degli ablutati tra i Fonti maggiori fin dal Vescovo Sotero costrutti (del che nulla disse lo stesso Diacono in parlando di Sotero, il quale precedette a Stefano I.) e tra la Chiesa Stefania. Abbiamo adunque i Fonti maggiori che si vuole dal Diacono, di avere il Vescovo Sotero costrutti, i quali noi chiameremo Fonti maggiori Soteriani per debitamente distinguerli da i Fonti minori, de' quali si vuole autore il Vescovo Vincenzo. Si ponga mente alle parole del Diacono: *Hic fecit consignatorium ablutorum inter fontes majores a Domino Sotero Episcopo digestos, & Ecclesiam Stephaniam: per quod baptizati ingredientibus januas a parte lava (il Chioccarelli legge dextera) ibidem in medio residenti offeruntur Episcopo, & benedictione accepta, per ordinem egrediuntur partis sinistrae.* Nel Catalogo poi del Bianchini si legge così: *Hic fecit consumatorium ablutorum inter fontes majore, & Ecclesiae Stephaniae.*

L'eruditissimo Mazzocchi nella pag. 26. in not. *De Eccl. Cath. semp. unic. &c.* crede esser nata la distinzione de' Fonti maggiori da' Minori dopo che il Vescovo

(CCLXXI)

stituta dall' Isola d' Ischia , onde trasse il nome di *S. Restituta*, è quella appunto che oggi si vede col nome di questa Santa ritenere e conservare l' originaria sua situazione

scovo Vincenzo costruì l' altro Battistero , dimanierachè quello costruito dal Vescovo Sotero , da Vincenzo in poi si distinse dall' ampiezza e dalla struttura, con dinominarsi Fonti maggiori. Lo stesso Ch. Autore suppone, che i Fonti minori del Vescovo Vincenzo furono costrutti nella Cappella di S. Gio. ad Fontes, ch' è quella appunto, la quale è contigua alla tribuna della odierna S. Restituta ; e le parole di Gio. Diacono , *fecit Baptistrium fontis minoris intus Episcopo , & accubitum juxta positum grandis operis depictum* , le interpreta in questa guisa , cioè , che il Battistero minore fu fatto dentro la Cattedrale , per potersi la voce *Episcopium* ora intendere per l'ospizio Vescovile , e tal volta per Cattedrale .

A ben comprendere al fatte cose fa duopo premettere , I. , che in que' primi secoli della Chiesa i Battisteri si soleano costruire *extra fores Ecclesie*, secondochè fra gli altri avverte Gio. Cabati. *Diss. X. de Veterum Ecclesiar. situ , part. & struct. n. 18.* colle seguenti parole : *Denique Baptistria non intra sed extra Ecclesiam constructa erant: quale hodie visitur Constantinianum juxta Basilicam Lateranensem, quam utramque fabricam Constantinus a fundamentis creaverat. In primariis item Etruriae Civitatibus Florentia, & Pisis, Metropolitanarum Basilicarum Baptistria seivincta ab eis cernuntur, veterisque hujus consuetudinis certam fidem facit Cyrill. Catech. Myst. Paulinus etiam in sapius prasata Ep. 12. Baptistrium refert a se inter duas Basilicas constructum.* II. Che anche in quella età della Chiesa nelle sole Cattedrali piantavasi un sol Battistero materiale , la qual cosa fu avvertita dal celebre Tommasini *Part. I. Lib. 2. cap. 21. n. 8. Primis illis initiis solus vulgo baptizabat Episcopus, solus altaribus paenitentes reconciliabat, solus offerrebat, nisi quem ex Presbyteris suum substituere in locum, & offerre juberet. Quare & in maximis quibusque Urbibus una erat tantum Ecclesia, FONS UNUS BAPTISMALIS: quem usum baptizandi retinet adhuc Italia. Hinc & unum, in quo offerretur, altare.* III. Che nella Città di Napoli nella quale furono due Nazioni , e ne' primi tempi due Vescovi, ed indi due Sedi, convenne costruirsi eziandio per comodo de' due Popoli di diverso rito due Battisteri , o siano due Fonti battesimali . IV. Che secondo l' antica disciplina battezzandosi i Fedeli nella Pasqua, e nella Pentecoste, siccome in tutte le Cattedrali delle più popolate Città si credea sufficiente un sol Fonte battesimale , così non altrimenti potè avvenire, che la Chiesa di Napoli avesse due Fonti separati e distinti, l' uno addetto alla Stefania , che era la Cattedrale Latina , e l' altro costruito nel distretto dell' ospizio Vescovile , e non già dentro la Cattedrale, come interpreta il Mazzocchi, se non che per costituire

zione. La Basilica poi costrutta da Stefano I. è dedicata al Divin Salvatore, e che dopo l' incendio fu riedificata e dotata da Stefano II. Duce , e Vescovo di Napoli , e che

un luogo materiale anche distinto alle due Nazioni di rito diverso . V. Che tali Battisterj che si costruivano fuori le Chiese erano in modo costrutti , che un' altra Basilica rappresentassero , onde trassero il nome di *Basilica* , o *Aula Baptisterii* , siccome si legge presso S. Ambrosio *Epist.* 13. , e presso Fortunato *Lib.* 1. *Poem.* 15.

I Fonti maggiori Soteriani erano senza fallo situati fuori la Chiesa della Stefania , ed in mezzo era il Consignatorio degli abluti , o sia quell'altro sacro edificio , in cui il Vescovo segnava del crisma i novelli battezzati . E qui è da avvertire , che Gio. Diacono in parlando del Vescovo Sotero nulla disse dell' opera da costui fatta de' Fonti maggiori , allor quando egli non ha tralasciato mai nella serie de' Vescovi di non attribuir loro ogni qualunque menoma cosa , che riguardasse o la struttura , o l' abbellimento de' sacri edificj ; all' incontro lo stesso Gio. Diacono ove parlò del Vescovo Gio. III. ed attribuì a costui il Consignatorio degli abluti , allora fu che si ricordò de' Fonti maggiori dal Vescovo Sotero costrutti . Ma ecco la piana ragione di questa dimenticanza . Il Vescovo Sotero fiorì undici anni prima del Vescovo Stefano I. dappoichè gli succedette Vittore , e dopo Vittore fu eletto Stefano I. In tempo di Sotero non si era ancora costrutta la Basilica del Salvatore o sia la Stefania , e perciò se egli in parlando di Sotero avesse anche fatta menzione de' Fonti maggiori , avrebbe dovuto in tal caso designarci il sito del Battistero Soteriano , ma trattando poi del Vescovo Gio. III. il quale fu il costruttore del Consignatorio degli abluti , per designarci il sito di questo nuovo edificio , lo descrisse come posto in mezzo tra la Chiesa Stefania , e tra que' Fonti maggiori , che il Vescovo Sotero avea costrutti : la qual cosa conferma l' argomento , che la Basilica del Salvatore , o sia la Stefania non era nel Pontificato di Sotero costrutta , siccome per altro il Diacono ne fa autore e fondatore Stefano I. e non altri , colle parole altrove rapportate , *fecit Basilicam ad nomen Salvatoris copulatam cum Episcopio , que usitato nomine Stephania vocatur* .

In questo luogo l' Episcopio non altro significa che il distretto dell' ospizio Vescovile , o sia della casa del Vescovo . Da tutto ciò ne seguita una chiara spiegazione dell' altro luogo del Diacono , ove trattò del Vescovo Vincenzo , a cui attribuì la costruzione del Battistero minore , *fecit Baptistrium Fontis minoris intus Episcopio* , o sia dentro il distretto dell' ospizio Vescovile ; di maniera che si può francamente affermare , che anche negli antichi tempi il 'sito de' Fonti maggiori fosse parimenti *intus Episcopio* , sì perchè il Vescovo Sotero

non

che fu congiunta all'Episcopio o sia alla casa ed abitazione del Vescovo , era situata appunto nel luogo , che al presente occupa la Croce dell'odierna Cattedrale , secondochè dimostreremo cogli antichi vestigi . E per ben comprendere quel che faremo per dire , fa d'uopo porre mente alle vicende della nostra Chiesa da noi esposte

M m

nella

non gli avrebbe situati in luogo non addetto all'Episcopio , sì perchè Stefano I. quando costruì la Basilica del Salvatore , la costruì *copulatam cum Episcopio* , e sì anche perchè laddove Gio. III. fece il Consignatorio degli abluti , lo edificò in mezzo tra la Stefania , ed i Fonti Soteriani .

Il Vescovo Vincenzo , come si è detto , non solo *fecit Baptistarium fontis minoris intus Episcopio* , ma eziandio come questi soggiugne , *et Accubitum juxta positum grandis operis depictum* . La parola *accubitum* spiega il Ch. Mazzocchi così, nella pag. 27. *in not. hoc est triclinium , in quo Clericos post longos Baptismi Ante-paschalis aliorumve dierum labores mensa adhiberi mos fuit* . E poco dopo il Valentuomo entra a manifestarci onde mai sia avvenuto , che oltre a Fonti maggiori Soteriani , abbia poi il Vescovo Vincenzo stimato costruire l'altro Battistero , non altro adducendone , che questo secondo Battistero si usava allora quando eravi necessità di battezzare uno o due . Si ponga perciò mente alle seguenti parole scritte nella nota della pag. 27.

„ Sane cur præter majores fontes a Sotere extra Cathedralem quinto sæculo
„ necessario factos (magni enim , etiam gentilium , concursus ad baptis-
„ gratiam tunc adhuc fiebant) putarit præterea Vincentius minorem etiam
„ fontem intra ipsam Stephaniam sibi construendum , non alia videtur exti-
„ tisse causa , quam ut eo , saltem extra Sabbati Sancti generale lavacrum,
„ quoties unum duosve necessitas tingi suaderet , uteretur .

Già è noto che il Battesimo si usava , così nel Sabato santo di Pasqua , come in quello di Pentecoste ; e negli altri dì dell'anno non si praticava senza precisa necessità . Secondo la spiegazione del Ch. Mazzocchi , il Battistero Soteriano dovea servire in questi dì solenni ; e l'altro Battistero del Vescovo Vincenzo , *quoties unum , duosve necessitas tingi suaderet* . Dunque il Vescovo Vincenzo dovea contentarsi di aver costruito il nuovo Battistero senza darsi la pena di edificarvi l'*Accubito* , o sia il *Triclinio* , il quale secondo lo stesso Mazzocchi , dovea esser di ristoro a Cherici *post LONGOS Baptismi ante-paschalis , aliorumve dierum labores* . E se lo stesso Vescovo Vincenzo stimò ben fatto di edificare il *Triclinio* , che situò dappresso al Battistero , per fornire a sacri Ministri dopo il lungo e laborioso ministero di un luogo proprio e decente , onde col cibo si rinfrancassero del sofferto travaglio ,
dovea

nella prima Parte di Questa Scrittura ; nella quale si dimostrò l'esistenza in Napoli di due Vescovi nel IV. secolo per la necessità delle due Nazioni , ed il successivo cambiamento di ordinarvisi un sol Vescovo Latino per regolare la Ecclesiastica colla Civil polizia, la continuazione della Greca liturgia tuttavia perdurante in Napoli ne' seco-

dovea di necessità esser il Battistero del Vescovo Vincenzo adoperato ne' di solenni di Pasqua , e di Pentecoste, destinati al generale lavacro de' Catecumeni. E perciò fu di mestieri di edificare dappresso al nuovo Battistero l'Acubito , o sia il Triclinio per gli stanchi Ministri . Or se egli è così , i due Battisterj , o sieno i fonti Maggiori e Minori , ambedue si adoperavano ne' di solenni : e perciò siccome Napoli dopo le sue sciagure sotto l'ultimo Re de' Goti crebbe di popolazione di ambe le Nazioni Greca , e Latina dopo la conquista fattane dall'Imperadore Giustiniano per mezzo del famoso Belisario suo Capitano , come è noto dalla Storia ; così il Vescovo Vincenzo , il quale fiorì negli ultimi anni di questo Principe , e dell'Imperator Giustino , per serbare con più esattezza il diverso rito Greco e Latino , non credette sufficienti i Fonti maggiori Soteriani , ma ripeté a suoi tempi più consentaneo il costruire un nuovo Battistero con l'aggiuntovi Triclinio . Quindi è , che siccome due Battisterj si costrussero nella Chiesa di Napoli , il primo dal Vescovo Sotero situato dopo il Consignatorio degli abluti , il cui edificio era posto in mezzo tra la Stefania , e lo stesso Battistero Soteriano ; ed il secondo dal Vescovo Vincenzo situato *intus Episcopio* , o sia , non già dentro la Cattedrale , come erroneamente si è creduto , ma dentro l'ampio distretto dell'ospizio Vescovile ; e se questi due Battisterj indubitamente appartenevano alla Chiesa Cattedrale , com'era la disciplina di que' tempi , ne seguiva necessariamente , che indicavano esser relativi non già ad una sola Chiesa materiale , ma a due Chiese Cattedrali per uso delle due Nazioni , ch'erano in Napoli , Greca , e Latina , e dei due Cleri che allora esistevano , e dei due riti introdotti , siccome si è altrove diffusamente dimostrato . Né altrimenti potea andar la faccenda , imperciocchè per antichissimo istituto un sol Fonte battesimale era permesso costruirsi per uso delle stesse Cattedrali , e questa disciplina è perdurata fino a di nostri . Or il vederli in Napoli due Fonti battesimali per uso di Cattedrale , fa certamente supporre la duplicità materiale della stessa Cattedrale . Oltrechè l'esistenza dei due Popoli , dei due Cleri , e dei due Riti , indicante una duplice Chiesa formale , induce la necessità dell'esistenza pur anche delle due Cattedre materiali , nelle quali rispettivamente secondo la diversa liturgia , e la disciplina di un solo altare , che avea ciascuna

Ba-

secoli posteriori, e perciò la conservazione delle due originarie Cattedre o Sedi ridotte già sotto al governo di un solo Vescovo Latino; di maniera che avendo sotto agli occhi l'antico sistema della nostra Chiesa colle vicende della disciplina e de' tempi, si potrà sodamente affermare, che allor quando esistevano in Napoli i due

Basilica, si dovea manifestare il culto esterno di una mista Popolazione. Se ogni altra cosa mancasse, ed ogni vestigio delle due Cattedre materiali, la incontrastabile pruova non mai da niuno contraddetta de' due Battisterj esistenti nella Chiesa di Napoli, produrrebbe per necessaria conseguenza l'effetto, di dovervi essere le due Cattedre materiali.

Ma ritorniamo alla serie de' Vescovi dopo Gio. III. per osservare cioè che il Diacono abbia attribuito a costoro intorno a sagri edificj. Di Cesareo, Grazioso, Eusebio, Leonzio, ed Adeodato non s'incontra alcuna cosa, che possa esser degna di riflessione. Essendo poi a quest'ultimo succeduto Agnello Vescovo di Napoli, di costui lasciò scritto il Diacono così: „ Hic fecit „ Basilicam intus Civitatem Neapolim ad nomen S. Januarii Martyris, in „ cujus honorem nominis Diaconiam instituit, & Fratrum Christi cellulas „ collocavit, delegans AB EPISCOPIO alimonia ducentorum decem tritici modiorum cum ducentas vini hornas perennis temporibus per uniuscujusque „ successionem annualiter largiri. Sed & pro labandis curis bis in anno Nativitatis & Resurrectionis Domini, anni circuitum exequendum, saponem „ dari sancivit. Sic itaque usque hodie, Domino annuente, perficitur. Atque mille siliquas in Nativitate Domini, milleque in ipsius Resurrectione „ tribuitur. Fuit autem temporibus Adeodati Beatissimi Papæ, & successorum ejus, usque ad Sergium Papam, necnon & Constantini filii Constantini superioris Regis, & Justiniani filii Constantini Imperatorum, &c.

Abbiamo adunque che il Vescovo Agnello edificò la Basilica dentro la Città di Napoli, dedicata a S. Gennaro Martire, nel cui onore istituì la Diaconia. Questa Diaconia fu quella appunto, che dopo due secoli ebbe a governare il nostro Cronografo Gio. Diacono (vedi Murat. *Script. Ital. Tom. I. Part. 2. in not. pag. 305.*): e perciò egli ne descrive tutte le cose particolari e minute, che a quella si apparteneano. E qui ci sia lecito di riflettere su quelle parole, *„ Fratrum Christi cellulas collocavit, delegans ab Episcopo alimonia*: cioè dire che il Vescovo Agnello in quella Diaconia vi eresse una Congregazione di Chierici, delegando dall' Episcopo gli alimenti da somministrarsi perpetuamente in ogni anno. In questo luogo presso Gio. Diacono, l'*Episcopo* non suona altro, che *Mensa Vescovile*.

Vescovi , e le due Nazioni, siccome in tempo delle persecuzioni non può fissarsi luogo certo delle adunanze de' Fedeli , così riuscirà mai sempre difficile per mancanza di contemporaneo documento di assicurarci del sito materiale, ove furon costrutte le prime Basiliche. Ma ridotte le due Cattedre sotto al governo di un sol Vescovo
La-

Non si debbono poi tralasciare senza riflessione quelle altre parole , *sed & pro labandis curis bis in anno Nativitatis & Resurrectionis Domini saponem dari sancivit* . Si è molto faticato l'ingegno di alcuni Interpreti su quelle parole *pro labandis curis* , come Ferdinando Ughelli , ed il Muratori interpretarono per la lavanda degli utensili della Diaconia (Murat. *Script. Ital. Tom. I. Part. 2. pag. 305. in not.*) e Giuseppe Simone Assemani venne a correggerne il testo così , *pro labandis curis (forte culcitris)* . Il Chiarissimo Mazzochi in *Kalend. Tom. I. pag. 8.* le spiega *pro Curionibus , & Parochis* . Ma finalmente par che ci sia più che altri riuscito un diligentissimo moderno Scrittore , il quale col facile e naturale cambiamento di una lettera il tutto mirabilmente ricomponè : dappoichè *pro labandis curis* , corregge *suris* ; ed in tal guisa siccome queste sono esposte a sordidezza , così fa duopo di lavanda , e di sapone . Ma che che ne sia di ciò , fa duopo por mente a quelle altre parole del Diacono , *Fratrū Christi cellulas collocavit* , colle quali ci disegnò una Congregazione o sodalità di Cristo , alludendo per avventura al sistema delle Fratrie , di cui fu celebre l'uso in Napoli fin da tempi de' Gentili per rapporto alle sagre cerimonie , e perciò il Diacono per una debita cautela disse *Fratres Christi* ; per non confonderli coll'antica superstizione .

Al Vescovo Agnello succedettero l'un dopo l'altro , Giuliano , e Lorenzo . Di questi due Pontefici Napolitani niuna particolar memoria ci avanza , se non che nella Chiesa Metropolitana dirimpetto alla Cappella di S. Aspreno sopra l'immagine della B. Vergine Annunziata , si vedeano un tempo le imagini con iscrizione di S. Giuliano , e di S. Lorenzo , ma al presente sono dalla calce soprapostavi ricoverte . Ecco quel che scrisse il Muratori , *Script. Ital. Tom. I. Part. 2.* nelle note a Gio. Diacono *pag. 306.* parlando di Giuliano : „ Hic Cœlitum albo additus . In Metropolitana Eccle- „ sia Neapoli contra Sacellum S. Aspreni supra imaginem B. Virginis , ut „ vulgo dicimus Annuntiatæ , Juliani hujus Episcopi, ejusque successoris S. Laurentii imagines , & inscriptio olim visebantur ; nunc autem calci obducta „ coopertæ sunt . „

A Lorenzo succedette Sergio , il quale resse la Chiesa di Napoli sotto
l'Im-

Latino ; ed aumentata la copia de' fedeli di questa Nazione, dovè allora avvenire , che dappresso all' antico Episcopo si ergesse una nuova Basilica materiale , quale fu quella dedicata al Divin Salvatore da Stefano I. e che poi Stefania si disse . Un tal sistema concorda con la sicura scorta della disciplina e delle vicende della Chie-

l'Impero di Leone Isaurico , e di Costantino Copronimo . Non è fuor di proposito di avvertire quel che di costui scrisse il Diacono colle seguenti parole : „ Hic dum sub habitu adhuc Presbyteri degeret , Romoalt Rex Longobardorum pacis fraude simulans , misso exercitu Cumanum Castrum , quodam tradente , invadit . Ad quem dum Joannes Magister Militum cum suis adire festinaret ad exequendam benedictionem , divinitus iste , de quo dictum est , Sacerdos inventus est . Data illico oratione , Dux ille præcius votum Deo vovit , dicens : si domino annuente prospere recepturus Castrum advenero , post decessum Pontificis , si advixero , istum Episcopum ordinabo . Quod & factum est . Abierunt , ipsumque castrum intrantes ceperunt , atque stabilièntes , incolumes sunt omnes reversi . Dumque propria morte B. Laurentius Episcopus de hac luce subtractus fuisset , Sergium elegerunt Pontificem , & prædicentis votum completum est . Hic dum a Græcorum Pontifice ARCHIEPISCOPATUM nancisceretur , sub Antistite Romano correptus , veniam impetravit . „

Due cose a riflettere c' invita il Diacono : la prima , che Sergio fu eletto Vescovo da Gio. Maestro de Militi , o sia Duce di Napoli , per essersi adempito il suo voto con quelle parole , *istum Episcopum ordinabo* . La seconda , che Sergio si era indotto ad avere dal Patriarca di Costantinopoli il titolo di Arcivescovo ; ma che poi corretto dal Pontefice Romano , gli chiedesse perdono . Da questo luogo del Diacono si conferma , che i Patriarchi di Costantinopoli si adoperarono mai sempre o traendo a se il favore de' Greci Imperatori , o usando altri artificj , a viepiù dilatare i confini di quel loro Patriarcato .

A Sergio succedettero Cosma , indi Calvo , e poi Paolo chiamato il seniore . Di quest' ultimo tra l' altre cose lasciò scritto il Diacono : *quia tunc Parthenopenfis Populus potestati Græcorum favebat ; non ostante che era stato consagrato Vescovo dal Papa , propter Græcorum connexionem , noluerunt illum recipere sui Concives* . Quindi da ciò avvenne , che si ritirò alla Chiesa di S. Gennaro fuori le mura , ove si trattenne per due anni . Soggiugne il Diacono le seguenti parole : *sane GLERUS OMNIS , & Populus cunctus canonicè illi us vero obtemperabant Pastori* . Scrisse in oltre , che quivi costruì un

Chiesa di Napoli adattata alla sua civil polizia. Dappoi-
chè supponendosi , che in tempo del Gran Costan-
tino si fosse eretta in Napoli una Basilica , come l'at-
testano gli Scrittori dell' VIII. e IX. secolo , o volendosi
anche attendere la Legge dell' Imperador Teodosio che
convertì al culto del vero Iddio i Templi gentileschi, o final-

Fonte battesimale : „ construxit etiam ibidem marmoreum Baptismatis fon-
tem , in quo Paschalibus , aliisque festis omnes occurrentes suos baptizabat
„ filios „ . Dopo due anni si mossero i primarj della Città ad introdurlo nel
suo Vescovato , ove dopo due altri anni finì i suoi giorni

Passiamo al successore di Paolo seniore . Questi fu Stefano II. Raccon-
ta il Diacono , che appena seguita la morte di Paolo seniore , una sì orri-
bile peste si attaccò a questa Città , che *ad sepeliendum* , son sue parole ,
varus superstes inveniretur , ed aggiunse che quasi tutti i Cherici vi finiron
la vita , con quelle parole , *unde etiam prope omnes Clerici ejusdem Episcopii
vitam finirent* . Facendosi attenzione a tutto il contesto , sembra , che Gio.
Diacono , ove disse *prope omnes Clerici Episcopii* , intendesse i Cherici di tut-
ta la Città . In queste sì lagrimevoli circostanze si mossero i Napolitani
a domandare per loro Pastore Stefano Duca di Napoli , il quale per dodici
anni lodevolmente gli avea governati . Fu indi consagrato Vescovo . Direbbe
poi a Roma tre Cherici „ qui in schola Cantorum optime edocti , omnique
„ sacro Romanorum ordine imbuti , ad propria redierant „ . Soggiugne il
Diacono , che questo Duce e Pontefice di Napoli mirabili cose operò , tra le
quali fa mestieri accennar le seguenti colle medesime sue parole . „ Aedifica-
„ vit igitur *in us Episcopio* absidam non parvi operis , duasque procero ca-
„ cumine turres , sub quibus Ecclesia S. Petri miris exornatam construxit
„ operibus , ante cujus ingressum sex Patrum Sanctorum depinxit Concilia ,
„ connectens ex latere non mediocris prolixitatis solarium . Ad Clericorum
„ itaque victum multas res cum pluribus acquisivit hominibus „ . E dopo
di aver descritto , che lo stesso Vescovo e Duce di Napoli fondò tre Moni-
sterj , di S. Festo , di S. Pantaleone Martiri , e di S. Gaudiofo , soggiugne
le seguenti parole . „ His ita peractis , Ecclesia Salvatoris , quæ de nomine
„ sui auctoris Stephania vocitatur , divino (quod flens dico) judicio , igne
„ cremata est „ . Racconta indi come accadde l'incendio , e com'egli riedificò
la sudetta Basilica , ampiamente dotandola .

Molte sono le cose che advennero in quell'età di cui trattiamo . La
peste che desolò pressochè tutta la Città , ed anche quasi tutto il Clero :
la elezione di Stefano , il quale era Console di Napoli , e laico al Vescovo-
vato

finalmente volendosi prestar fede agli medesimi Scrittori dell' VIII. e IX. secolo , i quali scrissero che Costantino il Grande aveva edificato in Napoli una Basilica , senza convenir fra loro quale si fosse , per volerla alcuni dedicata a SS. Apostoli , e Martiri , ed altri con designare la Basilica di S. Restituta , ed il Monaco Volturnense al Di-

vato: la cura , che questi prese di stabilire nel canto la disciplina della Chiesa Romana , e sopra tutto è memorabile l' edificio dell' absida o sia della Cupola e delle due alte torri , ove costrusse la Chiesa di S. Pietro , dovendosi qui avvertire , che disse di aver edificato *intus Episcopo absidam*, senza manifestarci chiaramente la Basilica del Salvatore. All' incontro soggiugne , *his ita peractis*, cioè che dopo tutto ciò, avvenne l' incendio della Chiesa del Salvatore o sia della Stefania , la quale fu da lui rinnovata .

A Stefano II. succedette Paolo juniore . Di costui scrisse il Diacono , che morto Stefano II. siccome Teofilatto reggea il Consolato di Napoli , che avea in moglie Euprassia figlia del defunto , questa sull' avviso che i Cherici si eran rallegriati per la morte del suo genitore , protestò che niun di essi sarebbe asceto al Vescovato . Ma finalmente a richieste del popolo , che diceva ,, date nobis quem vultis , quia sine Pastore esse non possumus , soggiugne , tum illa femineis flammis accensa , hunc Paulum populi larem & laicum , licet orbatum uxore , comprehendens tradidit illis ,, . Fu già Paolo juniore consagrato da Papa Adriano ; ed in quanto a' sagri edificj fu scritto di lui così : ,, Hic cum reversus esset , ex argento , quo Dominus Stephanus decessor ejus reliquerat , sanctum induit & deauravit ALTARIUM Ecclesie Stephanie . De reliquo vero fecit cerapratas quinque , ex quibus duas deauravit . Ante ingressum vero Episcopi fabricavit magnam HORREUM , & intrinsecum unum cubiculum . Depinxit quoque & TURREM , quæ est ante Ecclesiam S. PETRI , & reliquias in altare ejusdem Ecclesie posuit , quia præventus morte Dominus Stephanus non illud dedicavit ,, . Oltracciò racconta il Diacono i Monisterj edificati da Euprassia . Indi ciocchè Antimo Console di Napoli costrusse di sagri edificj , e che dopo la costui morte surta una sedizione tra coloro , che aspiravano all' onore del Ducato , da ciò avvenne , che si elessero Teoctisto , che da Sicilia si recò in questa Città , e che a costui , son sue parole , *aliquantis decursis temporibus (ut Græcorum moris est) successit Theodorus Protospatharius .*

Adunque si fa menzione , che Paolo il giovane indorò l' altare della Stefania , oltre i candelieri , e che *ante ingressum Episcopi* se costruì un gran granajo , *magnam horreum* , e che dipinse la Torre , la quale era posta

ante

Divin Salvatore; sempre farà vero che l'esistenza di due Vescovi dovea produrre l'esistenza di due Cattedre materiali: ed il cambiamento di due ad un sol Vescovo non impedì la già stabilita originaria situazione delle due Cattedre, se non che questo tal cambiamento dovè produrre l'effetto di situare l'altra Basilica in modo, che il Vescovo che l'una e l'al-

ante Ecclesiam S. Petri .

Passiamo a vedere ciò che fu attribuito al successore di Paolo maggiore . Questi fu Tiberio , il quale secondo il Diacono „ Altarium Sanctæ
 „ STEPHANIÆ ex æneis circumcinxit quintanis . Fecit & multas ibidem
 „ coronas . In ipsis denique diebus Theodora uxor Anthimi quondam
 „ Ducis in suo Prætorio fecit Monasterium Sancti Marcellini , in quo Ab-
 „ batissam suam Neptem cum Ancillis Dei posuit „ . Racconta indi il Dia-
 „ cono ciocchè avvenne di Napoli con Sicone Principe di Benevento , colle se-
 „ guenti parole : „ Eodem in tempore Neapolitani Theodorum successorem
 „ Theophylacti Ducis propellentes , Stephanum Nepotem præscripti Stephani
 „ Præsulis Consulem levaverunt . Cujus invidia commotus Sico Beneventa-
 „ norum Princeps , multa mala nunc obsidendo , nunc depraudando , Par-
 „ thenopensium irrogavit Civitati , cupiens eam aliquo modo suo pessimo
 „ dominatui subiugare . Sed cum exinde non valeret ad effectum sui venire,
 „ impios Cives ejusdem Urbis , datis multis muneribus , misit in lethale consi-
 „ lium ipsius Ducis . Quid multa ? Aestivo tempore , quando segetes repo-
 „ nuntur , eidem Duci pacem petenti suos transmisit Legatos , dans eis in
 „ præceptum , ut dolosis loquerentur Neapolitanis . Illi quoque venientes ,
 „ ut conceptum (irato Deo) perficerent malum , simulaverunt se in ipsius
 „ Episcopi ædibus applicare . Postera igitur die Stephanus Consul cupiens de-
 „ sideratam pacem sancire , iunxit secum eis ante FORES ECCLESIAE STE-
 „ PHANIÆ . Tunc fautores Siconis impetum facientes , peremerunt suum
 „ Consulem coram Legatis ejus . Sed Dominus Judex justus , justus redditor,
 „ qui nil sinit abire inultum , permisit unum ex his intersectoribus Bonum
 „ nomine Ducatum arripere Parthenopensem .

Abbiamo in sostanza che Tiberio fra le altre lodevoli cure , applicò
 anziandio alla decorazione della Stefania , ove cinse dintorno l'altare della
 Stefania *ex æneis quintanis* , o sia di lamine di bronzo , e che quivi anche fece
 molte corone . Le altre cose si appartengono alla civil polizia , come quella,
 che i Napolitani , cacciato via Teodoro successore di Teofilatto Duca , in-
 nalzarono al Consolato Stefano Nipote del Vescovo Stefano II. e fa ma-
 ravi-

(CCLXXXI)

e l'altra reggea, potesse agevolmente averne cura e governo. E perciò non dee recar meraviglia, che nella fine del V. o nel principio del VI. secolo, in tempo appunto che la Chiesa di Napoli da un sol Vescovo si reggea, si fusse edificato il Tempio presso all'Episcopio; e quel Tempio, il quale senza fallo meritò il carattere di Cattedrale, e dal suo autore si dinominasse la Stefania. Prima di Stefano I. ci dovettero essere in Napoli le due Basiliche materiali; e da ciò avvenne che gli Scrittori dell'VIII e IX.

N n

e IX.

raviglia, che Erchemperto, e l'Anonimo Salernitano, quantunque parlino della guerra mossa da Sicone a' Napolitani, non facciano alcuna menzione sì della uccisione, che del tradimento; il che solo il nostro Diacono ci racconta.

Lunga poi è la narrazione che abbiamo del Vescovo Giovanni successore di Tiberio; farem contenti di notare le cose più importanti, e che sieno consentanee al sistema di que' tempi. Questo S. Vescovo resse la Chiesa anni VII. mesi IX. e giorni XXIII. nacque da infimi Genitori, ebbe il cognome di Scriba, da ciò che narra il Diacono: „ Præsertim sic scribere novit, ut „ ex officio cognomen acciperet, & ab omnibus Joannes Scriba vocaretur „ tur „. Eccovi com'egli fu eletto Vescovo. Il Duca Buono, il quale teneva preso il Vescovo Tiberio (sono parole del Diacono) „ iussit cunctos „ terque quaterque aggregari Clericos, ut illis electum præberet. Hic autem „ tem solus, nonnullis conantibus assumere, immo invadere eandem sedem „ dem, absens & contrarius ibat. Ad ultimum vero multis effectus conviciis „ ciis, adductus est ante Bonum Consulem, cui feroci pectore, ore garrulo comminari cœpit. Post paululum furis actus, juravit non alium, nisi ipsum „ facere electum. At ille clamabat: Præsule meo vivo, non ero sedis „ invasor. Unde Dux valde iratus dixit, eundem jugulare Tiberium, & „ TOTIUSEPISCOPII servos, possessionesque infiscari „. E tralasciando il dippiù, si ponga mente alle seguenti parole: „ Mox autem Andreas Consul „ Franciam direxit, deprecans Domnum Lotharium, ut saltem ejus præceptione a „ ptione a tantis malis sopiretur Sichardus. Quapropter misit ille „ Contardum fidelem suum, ut si nollet cessare persequi Parthenopensem Populum, „ vulum, vesanum ejus furorem ipse medicaretur. Hic autem Contardus „ cum Neapolim pervenisset, audiens Sichardum peremptum a suis concivibus, „ bus, ad suum Seniore reverti voluit. Quem Andreas Magister Militum „ propter ingentem Longobardorum inimicitiam tenere curavit, promittens „ ci

●IX. secolo si confusero, e discordarono insieme, come di una cosa a' tempi loro remota, con attribuire al gran Costantino or una, ed or un' altra Basilica sotto invocazioni diverse.

XXI. Vediamo ora i sicuri vestigj della situazione materiale della Stefania, la quale riceve lume dalla materiale posizione della nostra Città: la qual cosa benchè fu avvertita dal Falcone, dal Can. Majelli, e dal Serfale; pur nondimeno a chiunque si fa palese, ove ne contempi
pur

„ ei Eupraxiam filiam suam dare in matrimonium, quæ uxor fuerat prædi-
„ cti Leonis filii Boni Ducis. Qua sponfione accepta, consistens repedare
„ contempsit. Sed ubi cognovit idem Contardus, hujusmodi copulam illu-
„ dendo protelari, conjuravit cum inimicis Andreae Consulis, & eum IN
„ LOCO BASILICÆ S. LAURENTII, qui ad FONTES dicitur, gladio per-
„ cussit, & Consulatu suscepto, eandem duxit Eupraxiam. Neapolitani siquidem
„ commoti de morte turpissima sui Ducis, post tres dies unanimes irruunt *Epi-*
„ *scopium*, quo ipse manebat, & confecto feroci bello, Contardum, suamque
„ conjugem, & homines ejus trucidarunt. Ac deinde inito consilio Sergium
„ filium Marini & Eupraxiæ libenti animo Ducem statuentes, heredarios Cumas
„ præmiserunt, qui eum festinarent Consularem fieri proficuum. Nam dilu-
„ culo ipsius diei, quo peremptus est Andreas Dux, direxerat eum Legatum
„ ad Sichenolfum Salernitanum Principem obsidentem tunc Beneventum.
„ Enimvero in ipsis diebus divisus est Principatus Longobardorum. Qui cum
„ reverteretur in Suessulano territorio audivit occisum Contardum. Ut au-
„ tem exinde veritatem resciret, perrexit ad Cumanum Castellum. Hinc ergo
„ lavocato illo, Magistrum militum præfecerunt. E finalmente più avanti
„ scidò scritto: „ Ad sanctum igitur Chrisma conficiendum fecit unam deau-
„ ratam ampullam, in cujus labiis nomen suum descripsit. Acquisivit au-
„ tem thimiateria ex auro fabrefacti operis, similique labore auream opera-
„ tus est Crucem. Codices vero manu propria utiles, & plures descripsit.
„ Corpora quoque suorum Prædecessorum de sepulcris, in quibus jacuerant, le-
„ vavit, & in ECCLESIA STEPHANIA singillatim collocans aptavit
„ unicuique arcuatum tumulum, ac desuper eorum effigies depinxit. „

Due sono i più notabili avvenimenti: il primo, che Contardo uccise il
Consoio Andrea *in loco Basilicæ S. Laurentii, qui ad Fontes dicitur*; e che
i Napolitani dopo tre giorni per vendicarsi della morte del loro Duce, *una-*
nimes irruunt Episcopium, quo ipse manebat, & confecto feroci bello, truci-
daro-

pur oggi i sicuri vestigj . L' antica Napoli componevasi da tre strade principali , le quali eran dinominate di Somma piazza, di Sole e Luna , e di Forcella, le quali pur oggi esistono, e framezzano l' antica Napoli da oriente ad occidente : cioè la strada Sommesa, la quale è nella parte superiore della Città , comincia da S. Sofia ov' era l' antica porta , e nella maggior parte si vede ancor oggi continuare fino alla strada di Constantinopoli : la strada di Sole e Luna è quella appunto oggi detta strada Capuana, la quale divideva per mezzo la Città, e pur oggi esiste in tutta la sua estensione e terminava alla porta di D. Orso, ov'è oggi la Chiesa di S. Pietro a Majella: la Forcellese poi era, com' è, nella parte inferiore della Città. Oltre queste tre strade principali vi erano moltissimi vicoli, i quali direttamente dividevano l' antica Città da Settentrione a Mezzogiorno, e così le strade principali, come i vicoli mettevano capo e terminavano alle rispettive porte, e mura della Città medesima; di maniera che tutti i vicoli per linea retta comunicavano colle sudette tre strade principali. Di sì bella simmetria rimangono pur oggi vestigj indubitati , come che poi per ingrandire per lo più li nuovi Sacri edificj, siesi un sì bell'ordine interrotto. Per quel che conduce al nostro argomento, si offervi, che tra la Basi-

darono Contardo, la sua moglie, e la sua gente. Il secondo, che Gio. Scriba tra le altre cose fece la solenne *elevazione de' corpi de' suoi Predecessori* dai sepolcri, ove giacevano, & in Ecclesia Stephania singillatim collocans aptavit uni, „ cuique arcuatum tumulum , ac desuper eorum effigies depinxit .

Con questa solenne elevazione, e traslazione de' Corpi de' S. Vescovi Napolitani nella Stefania, darem fine a questa nota: dappoichè al Vescovo Gio. Scriba succedette appunto nell' anno 850. il celebre S. Atanasio Vescovo , fondatore del Collegio degli Eddomadarj , di cui si è in questa Scrittura diffusamente trattato .

lica di S. Restituta , e la Basilica del Salvatore o sia la Stefania, vi framezzava anticamente un vicolo, il quale giusta la simmetria dell'antica posizione di Napoli, da Settentrione per linea diritta metteva nelle tre strade principali, cioè nella Sommesa , in quella di Sole e Luna oggi di Capuana , e nella Forcellese , ed incominciava dalla porta , che era detta or Pavezia , ora dell' Aquidotto , ed ora di S. Pietro del monte , giusta il Tutini nell'*Origine de' Seggi Cap. III. fol. 13.*, e questa porta era situata , ove è oggi la torre del belvedere del Monistero di Donna Regina . Indi il vicolo metteva nella strada Sommesa , continuava per entro il cortile dell' odierno Arcivescovil palazzo , fino alla stanza ove si uniscono i Preti detti Quaranta ; scorrea per li fianchi delle due Basiliche cioè di S. Restituta, e della Stefania ; metteva nell' altra strada principale di Sole e Luna , ed indi dirittamente per lo vicolo oggi detto delli Zuroli s' introduceva nella terza strada principale di Forcella , e più giù terminava alle mura dell' antica Città.

XXII. Non potendosi dubitare della esposta situazione materiale dell' antica Città , secondo la quale almeno negli antichi tempi la Basilica di S. Restituta era divisa da un intero e lungo vicolo, dalla croce dell' odierna Cattedrale, nel cui sito era la Stefania , converrà indagare altri vestigi per confermare appunto che il sito ov' è la Croce dell' odierna Cattedrale , fu senza fallo il sito della Stefania . L' erudito D. Benedetto Serfale , seguendo i lumi del Falcone , e del Can. Majelli , delineò la pianta della material distinzione delle due Basiliche , ch' è quella appunto che si potrà riscontrare in fine di questa Scrittura, acciocchè con la ispezione oculare se ne possa più agevolmente comprendere la posizione . Ma siccome il Ch. Mazzocchi varj argomenti produsse co' quali pretese doverli piantare
l'an-

l'antica Stefania nel sito , ov'è la Basilica di S. Restituta per l'una con l'altra confondere, e formarne una sola Basilica ; così gioverà meglio esporre in una nota , quali questi sieno , e come ne vengano dileguati , e disciolti (a).

XXIII.

(a) Veniamo agli argomenti co' quali il Ch. Mazzocchi si è ingegnato di sostenere la contraria sentenza ; e si vedrà , che il Valentuomo non solo non distrugge , ma anzi conferma la pianta Serfaliana. Noi qui li rapporteremo tali quali gli ha non solo riassunti , ma dilucidati il ragguardevole Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Sparano nelle *Memorie Istoriche per illustrare gli atti della S. Napolitana Chiesa Part. 1. pag. 129. & 130.* Questi si riducono a quattro , co' quali si vuol mostrare , che la Stefania sia stata la stessa , che la odierna S. Restituta , contro a ciò che ne scrissero il Falcone , il Can. Majelli , ed il Serfale .

Il primo argomento è ,, preso (son parole del lodato Canonico Sparano) dall' Ablida della Chiesa , in cui anche oggi si vede l'immagine „ del Salvatore come vi era in tempo del Vescovo Giovanni , di cui attesta „ il Diacono : *Hic Absidam Ecclesie Stephaniae lapsam ex incendio reparavit, in qua ibidem ex musivo depinxit Transfigurationem Domini nostri Jesu Christi summe operationis.* In questo primo argomento si noti , che la testa del „ Salvatore , che oggi si vede nella Tribuna di S. Restituta , si crede antichissima , ma , ed è ella staccata dal tronco della pittura , che si scorge diversa affatto da' lineamenti della detta testa : e perciò può esser quel divario , che „ dove in que' primi tempi era dipinta la Trasfigurazione , oggi si vede „ il Salvatore , che siede con un libro nelle mani , dove è notato l'anno „ 1592. In oltre questa tribuna è vicina alla Cappella di S. Gio. in Fonte , „ come appunto era la Stefania , al dir dell' Autore della Cronaca di S. Maria del Principio , il quale non poteva errare in un fatto esistente a' suoi tempi , ancorchè erri nel dire , che l'accennata Cappella fosse stata eretta da „ Costantino Magno. Il II. argomento del Mazzocchi è preso dall' atrio della „ Stefania , il quale era appunto , dov' oggi è il Tesoro di S. Gennaro , e „ dov' era l' Ospedale di S. Atanagio , come attesta il Diacono : *Deinde ordinavit Xenodochium in atrio praedicta Ecclesia (Salvatoris) .* E poichè „ batte a linea retta quest' Atrio colla Tribuna odierna di S. Restituta , si „ conosce esser lo stesso con quello della Stefania „. Fin qui il Ch. Sparano .

Ma siccome il dotto Giuseppe Simone Ascani , *Italiae Histor. Scriptor. T. II. pag. 364.* da siffatti argomenti anzi ne trasse l' opposto ; così stimiamo pregio dell' opera di rapportarne le parole : „ Quomodo id demonstratur?

„ Acci-

XXIII. Noi intanto stimiamo di qui accennare le prove concludenti e sicure , colle quali si appalesa la indubitata esistenza delle due Basiliche materiali, l' una dall'altra mai sempre separata , e distinta , ed in ogni età fin alla costruzione dell'odierna Cattedrale ambedue permanenti ; e con ciò rimarrà sempre più confermata la pianta Ser-

falia-

„ Accipe. Joannes Episcopus XXII. qui sub Justiniano Magno vivebat , Diacono
 „ teste , *Collapsam ex incendio Stephanie Ecclesie Absidam reformavit : in qua*
 „ *ibidem (idest in Abside) ex musivo depinxit Transfigurationem D. N. J. C.*
 „ *summa operationis.* Atqui in Abside hodiernæ S. Restitutæ non extat Trans-
 „ figurationis D. N. J. C. effigies , sed solius Salvatoris , de qua Cl. Ma-
 „ zocchius in Append. pag. 5. *Ipsa per se hodierna S. Restituta Apsis quasi*
 „ *elata voce prædicat , atque ut se veteris Stephanie Tribunal recognoscamus .*
 „ *hortatur , ad hac autem ejus rei signis διαγορευοις fidem facit . Nam qua*
 „ *Divini Servatoris effigies in Stephanie Apside ab usque Magni Constantini*
 „ *temporibus , opere Musivo primum , deinde post varias Basilica vices coloribus*
 „ *tandem expressa colebatur , eadem hodie nunc colitur . Et ceterum quidem Sal-*
 „ *vatoris corpus anno 1592. novis inductis coloribus , interpolatum fuit ; at Vultus*
 „ *in Græcanica tabella ad vivum effectus plane idem nunc est , qui ultimis mo-*
 „ *ribundæ Stefaniae momensis , pios Neapolitanorum concursus ad se ciebat . De*
 „ *hoc Vultu idem Mazocchius ad pag. 18. et seq. Partis I. nos remittit .*
 „ Ego vero doctissimum Virum sciscitor , ubinam in Abside Stephanie Trans-
 „ figuratio D. N. J. C. quam ex Musivo Joannes Episcopus , postquam ex
 „ incendio collapsa esset , reformavit ? Ergo in primæ Stephanie Abside ,
 „ non solus Salvator , sed Transfiguratio ejus , in Musivo depicta erat , ea-
 „ demque Transfiguratio postea restituta fuit : adeoque *Salvatoris Vultus cum*
 „ *vetustissima , ut inquit Mazocchius in Appendic. pag. 6. Seniorum Apocalyp-*
 „ *seos , coronas offerentium , pictura , non ad Stephaniam pertinet , sed ad*
 „ *Constantinianam seu hodiernam Restitutam , a Stephanie diversam . Nam*
 „ *Salvatoris Vultus in Abside ab usque Constantini Magni temporibus , uti*
 „ *ab eodem Mazocchio describitur , Stephanie nullatenus congruit . Certe*
 „ *hoc solum Absidis Sanctæ Restitutæ Salvatore cum senioribus coronas offerentibus*
 „ *repræsentantis argumentum evincit , Stephaniam a Constantiniana*
 „ *differre , ac proinde nullius esse roboris ostendit eam ipsius clarissimi Ma-*
 „ *zocchii argumentationem , in Appendice pag. 4. ostentatam , qua ait ,*
 „ *Stephanie partes extremas duas , Apsidem scilicet , & Atrium Sanctæ Re-*
 „ *stitutæ congruere . Congruunt quidem Sanctæ Restitutæ , quemadmodum ibi ,*
 „ *pag. 5. ad 8. describuntur ; sed utraque extrema pars ad Stephaniam nulla-*
 „ *tenus pertinet .* .

E qui

saliana contro a ciò che ne scrisse il dottissimo Mazzocchi, con escogitare la sua nuova pianta, la quale apertamente contraddice a tutta l'antichità. Ed in vero, se si ponga mente alle sincere espressioni degli antichi Scrittori senza stravolgerne il senso, e si faccia una combinazione insieme delle più sicure memorie colle vicende de' tempi,

È qui non possiamo dispensarci di aggiugnervi alcune nostre considerazioni. Si avverta in primo luogo, che il Vescovo Gio. II. di tal nome a cui si attribuisce l'opera della Trasfigurazione, visse nel VI. secolo sotto l'Imperator Giustiniano; e si avverta parimenti, che indi in tempo del Vescovo Stefano II. il quale fiorì verso la fine dell'ottavo secolo, fu tutta consumata dalle fiamme la Stefania; e pure ch' il crederebbe? dopo tante altre vicende, quante ne corsero dalla riedificazione fattane da Stefano II. in poi fin al 1592. francamente si asserisce, contra non solo il descritto incendio, che contra il silenzio di tutta l'antichità, che *nell'Abside della Chiesa oggi si vede la testa intatta dell'immagine del Salvatore, come vi era in tempo del Vescovo Gio.* il quale visse due secoli prima dell'incendio, e dodici e più secoli prima dell'anno 1592. Ed in oltre si avverta come la Festa della Trasfigurazione del Signore non si è mai celebrata nella Chiesa di S. Restituta; ma si è celebrata per lo innanzi, ed al presente si celebra nella Cappella del Salvatore, sitente nella Croce della odierna Cattedrale, sita nell'antica Stefania.

Ma ecco come si vuol fare rinvigorire il contrario argomento. Il Ch. Mazzocchi, di cui è seguace il lodato Canonico Sparano, sostiene coll'autorità del Cronico di S. Maria del Principio, e di Gio. Villani, che l'antica Stefania avea la sua Tribuna dappresso alla Cappella di S. Gio. in fonte. Or se al presente la predetta Cappella, la quale esiste, è appunto situata vicina alla Tribuna di S. Restituta: dunque con tal presupposto sarà inevitabile la conseguenza, che la Basilica di S. Restituta sia l'antica Stefania. Si potrebbero recare moltissime risposte ad un sì fatto argomento, e si potrebbe dire, che così il Cronico, come Gio. Villani *probant nimis*, non dubitandosi, che l'uno e l'altro, secondochè confessa lo stesso Mazzocchi nel suo *Anteloquia pag. V. in rebus antiquis scateant innumeris fabulis*. Ma siccome poi si pretende, che così il Cronico di S. Maria del Principio sia stato compilato nel XIII. secolo, e che Gio. Villani visse nel fine del secolo XIV. così si ricorre all'autorità di costoro, come Autori contemporanei. Egli è dunque degno di riflessione, che il Cronico di S. Maria del Principio, quale oggi si conserva nell'Archivio Capitolare, non è più antico dell'anno 1533. e si vuole, che in fine siavi scritto così: *Hic liber est Capituli Maioris Ecclesie Metropolitane, in quo*
S. Ma-

pi , troveremo che il sito della Stefania era diverso dalla Basilica di S. Restituta , e che così all' una come all' altra appartenendosi la qualità di Cattedrale , dovrà di necessità seguirne l' antica esistenza delle due Cattedre materiali della Chiesa di Napoli.

XXIV. Se egli è pur vero , come è verissimo , che la *Basilica*

S. Maria de Principio , Sanctaeque Restituta solemniter , & Sacra mortuorum officia continentur ; quae omnia ex vetustissimo Codice , ejusdem Capituli sumptibus , ad verbum fuere transcripta , Jo. Antonio Carafa , Pauloque Antonio Bellhomo Cellarariis , anno humanae salutis 1533. Si vuole adunque il predetto Cronico trascritto nell' anno 1533. ex vetustissimo Codice , senza disegnarli dove mai si conservava , se nell' Archivio dell' istesso Capitolo , o altrove . E conciossiachè questo tal Codice vetustissimo siesi per incuria , o per altra ragione indi smarrito , non potrà questo esemplare che ci è rimasto , aver tutta quell' autorità , che avrebbe l' antico ; nè s'iam sicuri se fosse stato fedelmente trascritto , altrimenti si farebbe usata maggior diligenza nel conservare l' antico .

Or lasciando stare le favole stravagantissime che sono in questo tal Cronico descritte , ne rapportiamo soltanto le parole , onde si vuol fondare l' invincibile argomento Mazzocckiano : *Fecit etiam construi praefatus Imperator in dicta Neapolitana Ecclesia olim nominata Ecclesia Stefania , Cappellam prope tribunam ipsius Ecclesiae antiquae sub titulo S. Joannis ad fontem .* Si vuole in oltre che Gio. Villano trascrivesse da questo Cronico molte cose riguardanti la Chiesa di Napoli , dappoichè nel cap. 43. lasciò scritto : *Fece etiam lo predicto Imperatore in ne la predicta Chiesa de Napoli , in loco dove in nel dicto tempo antico se chiama la Basilica de Stefania , una Cappella appresso a la Tribuna de la dicta Chiesa de titolo & vocabulo di S. Joanne de la fonte &c.* Niuno ancora ha disvelato , se Gio. Villano avesse trascritto dal Cronico di S. Maria del Principio questa favoletta , o se da Gio. Villani , l' Autore di un tal Cronico l' avesse ventilata colle altre favole , alla credula posterità . Anzi dalle recate parole del Cronico di S. Maria del Principio ben si rileva , che non potea essere scritto nel XIII. secolo , dicendosi che la Chiesa Napolitana era *OLIM* nominata *ECCLESIA STEPHANIAE* ; dappoichè non si dubita , che fino alla costruzione della odierna Cattedrale , che fu consecrata nel principio del XIV. secolo , esisteva tuttavia il titolo e' l' nome della Stefania , qual' era appunto la Basilica del Salvatore . Sicchè se l' incerto Autore del favoloso Cronico disse *olim* nominata *Ecclesia Stephaniae* , scriveva in tempo , ch' era già costrutta l' odierna Cattedrale : e perciò se vogliamo anche credere , che prima del 1533. ci fosse stato quel che poi si è disperso antico Codice ;
dovè

silica di S. Restituta, la cui origine si riporta al G. Costantino, non è stata mai confusa in tutte le antiche memorie colla *Basilica del Salvatore* denominata *Stefania*; ne seguirà necessariamente, che l'una esser dovea collocata non già nel medesimo sito dell'altra, ma esser doveano distinte, e separate fra loro. Tanto più che la Basilica di

O o

S.Re.

dovè questo senza fallo esser compilato molto tempo dopo l'edifizio dell'odierna Cattedrale: e siccome uao Scrittore senza discernimento attribul fra le altre favole la fondazione della Cappella di S. Gio. *ad fontes* al Gran Costantino; così non vedendo a suoi tempi esistere la Stefania già diroccata, e distrutta, e parlando generalmente della Chiesa Napolitana, la quale un tempo fu denominata Stefania, anzi confondendola con S. Restituta, scrisse, che era *prope tribunam ipsius Ecclesie antiqua*, per tutto fare arrogare alla Chiesa, che fu dopo la ristaurazione conceduta al Capitolo. Quindi è da credere con assai fondamento, che questo preteso Codice antico fosse stato scritto o contemporaneamente a Gio. Villani, il quale visse nella fine del XIV. secolo, o molto tempo dopo l'età di costui, il quale tra le altre ridicole favole di cui abonda, lasciò correre anche questa. Oltre di che lo stesso Gio. Villani, non intendendo egli la parola *Stefania*, era così ben istruito nell' antichità, che disse derivare tal nome, per essere stata quella Chiesa dedicata a S. Stefano, di maniera che ne fu ripreso da Bartolommeo Chioccarelli *de Episc. Neap. pag. 92.* così: *Joannes Villanus Stephaniam Ecclesiam S. Stephano dicatam ait; sed nimis inconsulte ea dixisse, & manifeste ii errores esse deprenduntur.*

Si può ben vero argomentare, che così Gio. Villani, come l'Autore dell' antichissimo Codice disperso di S. Maria del Principio avessero depravate colla loro semplicità alcune cose raccolte in altre memorie più antiche; dappoichè alcuna volta scrivendo coll' idea dell'età in cui vissero, confusero le antiche memorie colla mutata situazione de' tempi, ed altre volte le trascrissero quali erano registrate: quindi è, che così nell' uno come nell' altro Autore incontriamo anche sicuri vestigi in mezzo delle favole, che la Stefania fosse stata in sito diverso di S. Restituta. E qui ci piace di recare quel che ne scrisse l'accurato D. Benedetto Serfale nella *pag. 25.* il quale volle per altro supporre, che il Cronico di S. Maria del Principio fosse stato scritto prima di Gio. Villani. Questi, come si è detto, ebbe ad osservare tal Cronico compilato nel 1533. e dice così, che il Cronico „ nel principio ha questo titolo anche „ in rosso: *Qualiter B. Petrus Apostolus primo venit in Civitate Neapolitana;* „ e dopo d' essersi descritta non meno la venuta in Napoli dell' Appostolo S. „ Pietro, che la conversione di S. Candida, il miracolo della salute, il „ bat-

S. Restituta in tutti i vetusti monumenti , ed anche nelle più recenti memorie , fu dinominata *Basilica Constantiana* ; e l'altra appellata Stefania , non attribuita mai al Gran Costantino , fu costrutta per opera del Vescovo Stefano I. e da costui la prima volta dedicata al Divin Salvatore : di maniera che lo stesso Ch. Mazzocchi , come

» battesimo , e la consecrazione di S. Aspreno , si narra per ultimo , che
 » due nobili conjugi per intercessione dell'anzidetto S. Vescovo ottennero
 » un figliuolo chiamato Gio. , e che poscia in rendimento di grazie per lo
 » ricevuto beneficio edificarono il Palagio Vescovile , e la Basilica Stefania
 » con queste parole . *Non oblitii conjuges prasati , qua a dicto B. Aspren in-*
 » *tercedente adepti caelitus fuerant , pro gratiarum redemptione ad Antistitis de-*
 » *cus Hospitium cum aula , cameris , & jardeno decentissime construxerunt ; nec*
 » *non ad honorem & gloriam Jesu Christi , Ecclesiam , seu Basilicam IPSI HO-*
 » *SPITIO CONTIGUAM cum duabus alis & Capellis quamplurimis SI-*
 » *TAM IN LONGUM CUM CURTI , VIDELICET AD NOBI-*
 » *LEM CAPUANÆ PLATEAM usque in hodiernum diem est cernere IN*
 » *EA , quæ dicitur Basilica Stephania .* Vide ancora , e bene offerend questo
 » antico libro il Chioccarelli (*De Episc. & Archiep. Neap. pag. 91.*) : dimo-
 » dochè dopo averne trascritta la dedicazione dell' Altare di S. Maria del
 » Principio avvenuta a' 8. Gennaio , soggiunse immediatamente colle parole
 » medesime da me poco prima rapportate , che quei conjugi avendo
 » ottenuto per gli meriti di S. Aspreno la desiderata prole eressero la Basi-
 » lica Stefania ed il Palagio Vescovile a lei vicino ; affermando che ciò
 » eziandio leggevasi negli atti dello stesso Santo . In *vetusto Anniversariorum*
 » *Libro Capituli Majoris Neapolitanae Ecclesie , habetur die 8. Januarii Dedicatio*
 » *Altaris S. Mariae de Principio . Deinde conjuges quidam Neapolitani Ci-*
 » *ves , & pradiuites , cum S. Aspren precibus meritum , & solatium prolis a*
 » *Deo obtinissent , Basilicam in S. Aspren honorem pro gratiarum redditione*
 » *erexerunt , quæ Stephania appellata est , ut in S. Aspren actis , quæ superius*
 » *retulimus , legitur . Alia vero vetusta ejusdem S. Aspren gesta aliqua superad-*
 » *dunt , habent enim eos conjuges , ut gratias S. Aspren redderent , ad Anti-*
 » *stitis decus (ut propriis eorum verbis utar) Hospitium cum aula , camerisque*
 » *& pomario decentissime construxisse , & Ecclesiam ipsi hospicio contiguam cum*
 » *duabus alis , & sacellis quamplurimis , sitam in longum cum curti ad Ca-*
 » *puanæ plateam , quæ usque in hodiernum diem cernitur , in ea , quæ dicitur*
 » *Stephania Basilica* » . Lo stesso si legge in Gio. Villani Lib. I. cap. 37. il
 » quale descrivendo la Chiesa disse , che era *conjuncta ad dicto Hastieri postea sopra*
 la

me si è di sopra osservato, nelle sue *Cure posteriori* conobbe sì chiara questa incontrastabile verità, ch' ebbe a fingere un nuovo sistema distruttivo per altro di tutta la laboriosa sua Opera, cioè di far ancor egli esistenti fin al XIV. secolo e divise e separate fra loro ambedue le Basiliche, la Costantiniana, e la Stefania, con idearsi

la piazza Capuana con una Corte, la quale per fino al tempo da mo se vede. Quindi assai bene riflettè lo stesso Serfale nella pag. 28. colle seguenti parole: „ Che che però siasi dell' accennata miracolosa grazia, e della verità de' Fon- „ datori del Vescovil Palagio, e della Chiesa Stefania, la quale ho io pro- „ vato col Catalogo di Gio. Diacono, Autore d' ogni fede degnissimo, che „ sia stata edificata dal Vescovo Stefano I. di tal nome; certo egli è, che „ con indifficultabile chiarezza dimostrasì la material diversità della Ba- „ silica Stefania da quella di S. Restituta: conciossiachè dicesi primieramen- „ te in quell' antico Libro, che la Stefania era posta accosto l' abitazione „ del Vescovo; per convincer vieppiù l' errore del Chioccarelli, e del Ca- „ racciolo, che per *Episcopium* intesero la Chiesa Cattedrale: dicesi che avea „ due ale: cioè due navi laterali; per additare che avea più colonne dalle „ quali pendevano quei tredici panni, che poco prima ho rammentati, fat- „ ti lavorare da S. Attanagio; e che quelle colonne, le quali ha la Cattedrale presente coperte di stucco non erano del tempio d' Apollo, o di Nettuno, come capricciosamente scrisse il Canonico Celano *Gior. I.*, „ ma della Stefania ita a terra a tempi de' Re Angioini, che nello stesso „ luogo vi fabbricarono l' odierno Arcivescovado: dicesi ch' era posta in lun- „ go coll' atrio fino alla Piazza di Capuana, verso la qual Piazza dovea per „ necessità aver la Porta, come anche affermò Gio: Villani su l' appoggio „ della rapportata Cronaca di S. Maria del Principio, da cui quanto da „ me si va chiosando è stato tolto: dicesi che tale appunto vedevasi allora; „ cioè quando scrivea l' Autor della Cronaca molto più antico di Gio: Villani, che compilò la sua Storia nel 1381. dicesi finalmente (ed è più d' „ ogni altra cosa notevole) *IN EA, qua dicitur Basilica Stephania*; cioè „ come vedevasi in quella Basilica, che chiamavasi Stefania: dunque non era „ la Basilica di S. Restituta; perchè altrimenti avrebbe detto l' Autor di „ quell' antico libro *In hac Basilica*, e non *in ea*, mentre scriveva in S. Restituta, per S. Restituta, ed a spese del Capitolo, padrone della Basilica „ di S. Restituta. Ma come potevasi tutto ciò vedere nella Chiesa di S. Restituta, se questa al riferir dello stesso Canonico Celano *loc. cit.* avea la „ Tribuna dalla parte di mezzo giorno, e la porta dalla parte di Settentrione „ ne

senza alcun fondamento di essere stata diroccata la prima nell'edificazione della odierna Cattedrale, e permanente la seconda nel sito di S. Restituta. Se adunque fin al XIV. secolo erano permanenti le due Basiliche, cioè la Costantiniana, e la Stefania, giusta la confessione dello stesso Ch. Mazzocchi nelle sue *Cure posteriori*, e se la sola Basilica

„ ne alla strada di Somma piazza? nè in conto alcuno poteva aver la porta
„ dalla parte di mezzo giorno, perchè v'era dirimpetto la Chiesa ed Ospedale
„ di S. Andrea Apostolo, di cui ho poco prima favellato. „ Fin qui il Serfale.
Ma qui basta riflettere, come oltre gli altri argomenti di cui
più innanzi tratteremo, questi infelici Scrittori si contraddissero in modo,
che ove da questi fonti si voglia trarre argomento in contraria sentenza, si rac-
coglie anche la salutifera bevanda di quella, che vanamente si è voluta comba-
tere, indubitata esistenza delle due Basiliche non mai confuse fra loro, ma se-
parate e distinte. Rimane a rispondere all'altro argomento preso dall'Ospeda-
le di S. Attanasio costruito da questo Santo presso le scale dell'atrio della
Stefania: e conciossiachè nella nota seguente dovremo trattare della situazione
di questo Ospedale, stimiamo per non più dilungarci in questa nota, di ivi
parlarne.

Passiamo al terzo argomento Mazzocchiano, secondochè è stato rias-
sunto dal ragguardevolissimo Sparano. Dice egli così: „ Il III. argo-
„ mento è preso dal Battistero, dagli Amboni, e da' sepolcri de' no-
„ stri SS. Vescovi. I Fonti minori erano nella Cappella di S. Gio. a
„ fonte, e questa fu contigua alla Stefania, com'oggi a S. Restituta
„ contigua si vede. Gli *amboni* furono in S. Restituta fin ne' tempi dell'Ar-
„ civescovo Annibale di Capua, e si vedono anche oggi due marmi bellissimi,
„ che servirono in que' tempi agli amboni, collocati nella Cappella di S. Ma-
„ ria del Principio, in uno de' quali sta scolpito il martirio del nostro Gran
„ Protettore S. Genaro colla fornace, e coll'eculeo, e cogli orsi raffigurati
„ appiè del Santo. I sepolcri finalmente de' nostri Vescovi furono nella Ste-
„ fania collocati da S. Gio. IV. ed il Diacono ci assicura, che il Corao
„ dello stesso S. Gio. fu riposto nel sepolcro avanti la porta *picciola* della
„ stessa Stefania, e che ne' suoi tempi si vedeva vicino la porta per la quale si
„ va alla Cappella di S. Gio. a fonte, dove era l'altare della Trinità: *Col-*
„ *locatum fuisse dicitur ab antiquo in sepulcro, quod est ante parvum osium*
„ *ipsius Ecclesie, in quo imago sua depicta videtur: nunc vero in altari,*
„ *quod est juxta portam, qua itur ad Ecclesiam S. Joannis ad fontem (quod*
„ *altare Trinitatis vocatur) firmiter est collocatum.* Or questa porta per cui
„ 6

filica di S. Restituta, e non mai la Stefania si è riputata la Costantiniana; non potrà mai esser vero, che nell'edificarsi l'odierna Cattedrale fosse diroccata la Costantiniana, e rimasta in piedi l'antica Stefania nel sito della Basilica di S. Restituta: giacchè, siccome si è lungamente dimostrato nella prima Parte di questa Scrittura, allora

„ si va alla Chiesa o sia Cappella di S. Gio. a fonte anche oggi ravvisandosi nell'odierna S. Restituta, non farà perciò diversa questa Basilica dall'antica Stefania „ . Fin qui il lodato Canonico Sparano.

A quest'altro argomento rispose anche il Ch. Assemani, *ibid. pag. 365.* colle seguenti parole: „ *Obiicit secundo, Stephanis partes internas, nimirum Baptisterium, Ambonem, & sepulcra SS. Episcoporum in hodierna S. Restituta demonstrari. At nos de Baptisterio, seu Capella S. Joannis ad fontes diximus supra. Ambones quin fuerint in S. Restituta, seu Constantiniana statim ac fuit a Cesare extructa, nemo, ut opinor, sacrarum antiquitatum peritus ambiget. Similes Ambones etiam in Stephania existisse ultro concedimus: id enim ferebat eorum saeculorum Ecclesiastica consuetudo. At ex eo quod in S. Restituta post eversam Stephaniem sint conspecti vergente saeculo XVI. ab Annibale de Capua Archiepiscopo Ambones dum Sanctam Restitutam visiteret; item ex eo quod pro Ambonibus veteris Cathedralis iidem sunt habiti; non recte colligitur, ipsos Ambones ad Stephaniem pertinere, quum aequae in S. Restituta, ac in Stephania olim Ambones existierint, quumque Cathedralis honorem ante Stephaniem S. Restituta obtinuerit „ .* Indi soggiugne: „ *Venio iam ad SS. Episcoporum sepulcra, quae in Stephania olim S. Joannes IV. Aquarolus dictus, in orbem deposuerat, Diacono teste, his verbis: Corpora quoque suorum praedecessorum ex sepulcris, in quibus jacuerant levavit, & in Ecclesia Stephania singillatim collocans, aptavit unicuique arcuatum tumulum, ac desuper eorum effigies depinxit. Hoc S. Joannis factum quum ostendat, SS. illos Episcopos non fuisse in S. Restituta hodierna sepultos (nullius enim eorum tumulus in ea reperitur) evincit manifeste, Stephaniem ab hodierna S. Restituta esse diversam. Quod vero addit eruditissimus Auctor ex Joanne Cimiliarcha in ejusdem S. Joannis IV. vita, constare, eundem S. Antistitem suorum decessorum exemplo ex Ecclesia S. Januarii extra moenia translatum fuisse ad Neapolitanam Ecclesiam, idest Stephaniem; quum tamen res ipsa loquatur, Cimiliarcham de hodierna S. Restituta loqui, cujus in Ara maxima collocatum fuit S. illius Antistitis corpus: non esse proinde dubitandum, quin ea SS. Episcoporum sepulcra olim in hac ipsa Basilica fuerint, qua postea „ Ste-*

allorchè fu rifatta la Basilica di S. Restituta a spese di tutto il Clero, era appunto riputata la *Costantiniana*, per la rapportata iscrizione; ed una tale rifazione fu contemporanea alla costruzione dell'odierna Cattedrale. Da ciò ne seguì, che se la *Costantiniana* non fu diroccata per dar luogo al nuovo edificio, fu di necessità diroccata

la

„ *Stephanix nomen in hodiernum S. Restitutæ mutavit*. Hoc inquam meo
 „ iudicio valde infirmum est ac debile argumentum, ex eo scilicet defum-
 „ ptum, quod a Cimiliarcha ea dicatur, *Ecclesia Neapolitana*, in qua &
 „ Prædecessorum, & Joannis ipsius corpus sepultum sit: quæ autem *Neapoli-*
 „ *tana* absolute appellatur, non alia est, Mazochio iudice, quam *Stephania*
 „ seu hodierna *S. Restituta*. Verum multiplex hic æquivocatio ex verbis
 „ ipsius Cimiliarchæ diluitur. Cimiliarcha in Prologo apud Bollandum ad 1.
 „ Apr. pag. 34. sic scribit: *Quum quadam die bonæ memoriæ Bernardus Ar-*
 „ *chiepiscopus (cujus animam possideat Paradisus) mecum tamquam cum per-*
 „ *familiari, ac subdito, in suo concistorio haberet de Divinis colloquium; de*
 „ *corporibus Sanctis, quæ hætenus in Ecclesia Neapolitana collocata fuerunt,*
 „ *inspirante divina clementia, contigit sermonem haberi; inter quæ meminimus*
 „ *esse venerabile corpus S. Joannis, Episcopi ejusdem Ecclesiæ, qui ad Aqua-*
 „ *rolam vulgariter nuncupatur: quod corpus sanctum collocatum fuisse dicitur ab*
 „ *antiquo in sepulcro, quod est ante parvum ostium ipsius Ecclesiæ, in quo*
 „ *imago sua depicta videtur; nunc vero in Altari, quod juxta portam, qua*
 „ *itur ad Ecclesiam S. Joannis ad Fontes, quod Altare Trinitatis vocatur, est*
 „ *firmiter collocatum. Hætenus Joannes Cimiliarcha. Bernardus, cujus post*
 „ *obitum Joannes Cimiliarcha vitam S. Joannis Aquaroli scripsit, præfuit Ne-*
 „ *apolitanæ Ecclesiæ Archiepiscopus a die 2. Octobr. 1368. usque ad ann.*
 „ *1378. quo ab Urbano VI. Papa depositus fuit, eo quod Clementi VII.*
 „ *Antipapæ adhæssisset, ejusque in locum Ludovicus Buczutus subrogatus: sed*
 „ *a Regina Joanna suæ Ecclesiæ restitutus, eam per duos circiter annos re-*
 „ *xit, donec Neapolitana Civitas prædictæ Reginæ ditioni paruit. Carolo*
 „ *autem Andegavensi, Joanna capta ac nece tradita, Regnum obtinente*
 „ *anno 1381. Bernardo expulso, Buczutus ad suam sedem reversus est: Ber-*
 „ *nardus vero in Galliam exulare coactus, Avenione fertur apud Clementem*
 „ *VII. anno 1380. die 10. Octobris decessisse, qua die Anniversarium ejus*
 „ *in Cathedrali celebratur. Ita Chioccarellus & Ughellus, qui disertis verbis*
 „ *asserunt, Bernardi hujus iussu Joannem Maioris Ecclesiæ Cimiliarcham res-*
 „ *gestas S. Joannis Aquaroli conscripsisse. At Bollandiani ad 1. Aprilis pag.*
 „ *31. alterum Bernardum hujus, de quo diximus, proximum decessorem in-*
 „ tel-

la Stefania, posta appunto nel sito ove è il cancello , o la croce della odierna Cattedrale .

XXV. La qual cosa viepiù si conferma dal vederfi, che siccome in tutte le memorie precedenti alla costruzione della odierna Cattedrale si fa espressa menzione della Stefania , come anche espressa menzione si fa di S. Restituta ;
così

„ telligunt , qui ab Urbano V. die 9. Septembris 1365. Neapolitanus Ar-
 „ chiepiscopus creatus , ab eodem Urbano die 28. Sept. 1368. sacro Cardi-
 „ nali Collegio cooptatus, Neapolitano Sacerdotio se exoneravit , obiitque
 „ 2. Apr. 1371. non anno 1368. uti Bollandianis ejus mors pro Cardinalatu
 „ excidit . Quare Cl. Mazocchius fallitur, dum Part. 1. cap. 6. Sect. 2.
 „ Joannem Cimiliarcham vixisse ait ab ann. 1252. ad 1262. temporibus sci-
 „ licet non Bernardi Cardinalis, neque cognominis ejus successoris, de quibus
 „ ante diximus, sed alterius Bernardi , qui anno 1252. ex speciali mandato
 „ Innocentii Papæ IV. Samuelem Ordinis Minorum Neocastrensi Ecclesiæ
 „ Episcopum præfecit . Nunc ad propositam difficultatem . *Ecclesia Neapolita-*
 „ *na* nomine Cimiliarcha designat non Stephaniam , quæ amplius non exsta-
 „ bat, sed *novam Andegavensium* Basilicam , quæ anno circiter 1313. encæ-
 „ niata fuerat . Quod autem additur, *ante parvum ostium ipsius Ecclesiæ* corpus
 „ S. Joannis, e S. Januario extra mœnia translatum, initio depositum fuisse:
 „ ubi & ipsius Imago , instar aliorum Antistitum , quorum corpora ex Ste-
 „ phania in eam novam Cathedralem invecta fuerant , hoc significat , e S.
 „ Januario ad novam Cathedralem translatum jacuisse prius in eadem Cathed-
 „ drali ante parvum ejus ostium : nunc vero, idest, quo tempore Cimiliarcha
 „ scribebat, post annum scilicet 1380. ejusdem Sancti Corpus inde exporta-
 „ tum in *Altari Majori* hodiernæ S. Restitutæ collocatum fuisse : quia non-
 „ nisi in hac Ecclesia est *Porta, qua itur ad Ecclesiam S. Joannis ad Fontes*.
 „ Caracciolus quoque a nobis supra laudatus pag. 157. testatur, *Alphonso*
 „ *Gesualdo Cardinali Neapolitanam Ecclesiam moderante anno 1596. quum pri-*
 „ *maria Templi hodierni S. Restitutæ Ara, quæ parieti Absidis contigua erat,*
 „ *ut ceterius adduceretur, dimota loco fuisset, juxta loculum, in quo erant S.*
 „ *Restitutæ reliquiæ, capsam alteram reperiendam fuisse, qua S. Joannis Episcopi*
 „ *Neapolitani ossa regebantur.* Nullus ergo in ista Cimiliarchæ narratione lo-
 „ cus *Stephaniæ*, sed omnia & novæ Andegavensium Cathedrali, & hodie-
 „ næ S. Restitutæ congruunt . „

Per conferma di quel che ha scritto il celebre Assemani, se si ponga mente alle recate parole di Gio. Cimiliarcha si manifesta, che egli generalmente parlava della Chiesa di Napoli, e de' Corpi de' Santi, che vi erano col-

così dalla nuova costruzione in poi, diroccata la Stefania, la quale rimase compresa nel sito interiore della stessa odierna Cattedrale, e fatta la dedicazione di questo nuovo Tempio alla gloriosa Vergine Assunta, non s' incontra da quel tempo in poi che si parli più di Stefania, così celebre in tutta l' età precedente; ma solo si parli di S. Re-

collocati, tra' quali anche il Corpo di S. Gio. Vescovo, detto *ad Aquarolam*, indicandosi quel che era tradizione, di essere stato *ab antiquo* collocato *in sepulcro quod est ante parvum ostium ipsius Ecclesie*, cioè della Chiesa di Napoli, e che poi in tempo ch'egli scriveva fu collocato nell' altare, il quale stava presso la porta per dove si va alla Chiesa di S. Gio. *ad Fontes*, senza che si dicesse parola, che tutti i Corpi de' SS. Vescovi collocati nella Chiesa, tra' quali anche quello di S. Gio. Scriba, fossero collocati in S. Restituta. Questi sacri depositi furono situati nella Stefania dallo stesso S. Gio. Scriba, ed indi il corpo dello stesso S. Vescovo fu collocato *ante parvum ostium ipsius Ecclesie*, e che poi a tempi del Cimiliarca si vedea nell' altare che era dappresso la porta, *qua itur ad Ecclesiam S. Joannis ad Fontes*; anzi l' autorità del Cimiliarca mostra con maggiore evidenza, che non mai la Chiesa di S. Restituta fusse l' antica Stefania, sì perchè avrebbe detto, che il deposito di S. Gio. Scriba era prima collocato *ante parvum ostium* della Basilica di S. Restituta, e che poi dentro la stessa Basilica fosse stato trasferito nel luogo disegnato, e sì anche perchè se a' tempi del Cimiliarca esistevano tutti i corpi de' SS. Vescovi nella pretesa Stefania, o sia in S. Restituta o che questi fiorisse nella metà del XIII. o del XIV. secolo, come è più sicuro, si vedrebbero in S. Restituta non il corpo solamente di S. Gio. Scriba, ma anche tutti gli altri che prima ci furono collocati dallo stesso S. Gio. Scriba *ordinatamente disposti*, e che tuttavia esistevano nell' età dello stesso Cimiliarca; e finalmente perchè disegnandosi dal menzionato Cimiliarca, che il solo corpo di S. Gio. IV. si vedeva presso del sito, ove è la porta di S. Gio. *ad fontes*, e non già tutti li corpi degli altri SS. Vescovi, questi di necessità dovevano essere altrove collocati, cioè o nella Stefania, se pur egli scrisse prima della costruzione dell' odierna Cattedrale; o siccome egli scrisse dopo, nel sito appunto ove era l' antica Stefania, o sia nella croce dell' odierna Cattedrale, ove tuttavia si conservano dopo il diroccamento, nelle Cappelle ivi esistenti, molte reliquie di quei sacri depositi, siccome più innanzi vedremo.

Rimane l' ultimo argomento. Ecco come il rapporta lo stesso ragguardevole Canonico Sparano colle seguenti parole . „ Per ultimo dal campanile „ fabbricato da Pietro di Sorrento nostro Arcivescovo nell' anno 1233. presso „ lo

Restituta, riputata mai sempre la Basilica Costantiniana: di modo tale, che se si volesse presupporre, che l'antica Stefania fosse rimasta in piedi nel sito di S. Restituta; come potè mai avvenire, che ad un tratto perdesse l'antico suo rinomatissimo titolo, ed acquistasse quello di S. Restituta, che il Ch. Mazzocchi il fa derivare da una

P p

figu-

„ lo spedale antico di S. Attanagio, ed all' atrio della Stefania, ne deduce (il
 „ Mazzocchi) che non potendo quel campanile appartenere all' ideata Stefania,
 „ che si vuole divisa dagli Avversarij dalla Restituta per mezzo di una via pub-
 „ blica, dovrà dirsi, che convenga colla vera Stefania, la quale è l'odierna Chiesa
 „ di S. Restituta, con cui collima a linea retta nel lato orientale. „ Ecco
 „ il riassunto dell' ultimo argomento dell' eruditissimo Mazzocchi, il quale nella
 „ sua Dissertazione ha delineata una nuova pianta dell' antica Stefania, ch'
 „ egli s'ingegna di essere stata situata nel luogo, ov'è la Chiesa dell' odierna S. Re-
 „ stituta. Chiunque contempla la sudetta pianta fino alle scale dell' atrio, doveva
 „ essere la supposta Stefania ad un di presso lunga palmi 480. e larga 130. cioè dire,
 „ che esser dovea quasi tre volte più lunga, che larga, con una sproporzione sì
 „ enorme, che dovea avere (come si osserva nella ideata pianta) una figura di
 „ un ben lungo e delicato stivale. Si è per altro dovuto tutto ciò ideare, per
 „ far attribuire il campanile costruito nell' anno 1233. dall' Arcivescovo Pietro
 „ di Sorrento alla odierna Basilica di S. Restituta, la quale a viva forza,
 „ co tradimenti tutti gli antichi monumenti, vuolsi battezzare per l'antica Ste-
 „ fania. Non senza dunque la debita avvedutezza si tira giù tant' oltre la
 „ Chiesa coll' atrio, per giugnere al sospirato sito delle antiche vestigie del cam-
 „ panile di cui si tratta, il quale non potendosi nè anche situare a linea retta
 „ dell' atrio, si procura di farlo attaccare lateralmente per la parte di oriente,
 „ senza nè anche tirarsi ben le misure; ed in tal guisa con sì fatta ideata di-
 „ sordinatissima pianta, si vuol conglutinare insieme nel sito di S. Restituta,
 „ quello della rinomata Stefania.

Se si volesse ragionare per poco su di questa architettata figura, innu-
 merabili farebbero gli assurdi, li quali si appalesano a chiunque si fan pre-
 senti tutti gli altri monumenti, che concorrono indubitati, e sicuri. Pri-
 mieramente, oltre le recate testimonianze di Gio. Diacono, del Catalogo del
 Bianchini, e dell' Autore della vita più lunga di S. Attanasio, le cui memorie
 furono scritte nel IX. X. ed anche nel secolo XI. secondochè lo stesso
 Mazzocchi pretende che fosse stata scritta la vita più lunga di S. Attanasio,
 dalle quali testimonianze si rileva, che la Basilica di S. Restituta, che si vo-
 le la Costantiniana, ha stata diversissima dalla Stefania, o sia dalla Chiesa
 del

figurata Cappella ivi esistente di questa Santa, e con la traslazione del nome, ancor l'altro di Costantiniana Basilica? Questa è quella difficoltà, che non si potrà mai disciorre, la quale accompagnata coll'altra promossa ultimamente dal ragguardevole Canonico Sparano, che ne' monumenti da lui dati alla luce, che si conservano nell'Ar-

del Salvatore; fermiamoci un poco su di quelle altre, le quali sono contemporanee alla struttura del campanile dell'Arcivescovo Pietro di Sorrento. Questi ebbe il Pastoral governo della Chiesa di Napoli nel 1217. e nel 1233. eresse il nuovo campanile, secondochè si rapporta dal Chioccarelli, *De Episcop. Neapolit. pag. 160.* colle seguenti parole: „ Petrus hic noster Ec-
„ clesiam sibi a Deo creditam, non parum nisus est illustrare, is etenim
„ Turrim campanariam majoris Basilicæ e levigatis marmoribus commissam
„ erexit anno 1233. quemadmodum vetus ibidem nostris diebus reperta in-
„ scriptio testatur:

„ Hanc petram Petrus præsul ædificavit,
„ Quam Christus petram Petro Simoni similavit.
„ Surrentinatus, præsulque Neapolitanus,
„ Mille ter undenis annis Dominique ducentis
„ Decantent turbæ Surrentinatus in Urbe
„ Urbis P. sane prælatus Vergilianæ,
„ Quem Dominus elegit feliciter hoc opus egit.

Item.

„ Annis viventis Domini iam mille ducentis
„ Ter denis ternis, si scripta legens bene cernis,
„ Intitulat gesta currens indictio sexta,
„ Tunc anni Domini ter deni mille ducenti
„ Terni, cum cœpit opus hoc feliciter egit.
„ P. de Sorrento tunc præsul Neapolitanus,
„ Si bene scripta leges indictio sexta currebat.

Or appunto in questi tempi esisteva del tutto distinta dalla Basilica del Salvatore o sia dalla Stefania, la Chiesa di S. Restituta, in cui bene spesso si congregava tutto il Clero, ed era riputata Chiesa salutifera, e Cattolica. Lo stesso rispettabilissimo Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Spa-

Archivio Capitolare, dell' XI. XII. XIII. e XIV. secolo si parli della Basilica di S. Restituta, non già come di un Oratorio o Cappella contigua alla Stefania, ma come di una Basilica rinomata e Cattolica, in cui tutto il Clero si congregava, distruggono del tutto la studiatissima pianta Mazzocchiana. Quindi è, che coll'edificio della nuova Cattedrale effendosi diroccata da' fondamenti non già la Basilica Costantiniana tuttavia esistente nel sito di S. Restituta, ma la Basilica del Salvatore o sia la Stefania, per dar luogo al

Sparano ha prodotto alla luce i monumenti tratti dall' archivio Capitolare da noi altrove accennati, e qui di nuovo ricordiamo : cioè in uno di essi com' è quello del 1150. si fa distinta menzione de' beni appartenenti alla Chiesa di S. Restituta, da quelli ch' erano proprj della Stefania, nell' altro segnato nel 1188. , e finalmente in quello del 1212. , nelli quali si parla dell' esistente Basilica di S. Restituta già diversa dalla Stefania. Ed oltre a ciò dalla carta di Sigisulfo Conte di Caserta dell'anno 1309. si parla della sola Basilica di S. Restituta, che la stessa non era della Stefania. E perciò conchiuse nelle sue *Memorie storiche* pag. 131. il sempre lodato Canonico Sparano in vista di queste carte, che la Basilica di S. Restituta o dovea esser la Cattedrale, perchè detta Cattolica, o almeno (portandolo anche il senso di Cattolica) si doveano in essa amministrare i Sacramenti come in una principal Matrice, **DISTINTA PERO' SEMPRE DALLA STEFANIA**, che in quelle carte si legge **CHIARAMENTE DWERSA**; e poi soggiugne così: **QUESTA E' LA DIFFICOLTÀ**, che dovrà sciogliersi dal dotto Mazzocchi; ed indi ricorre colle altre seguenti parole a far un atto di speranza così, e speriamo, che da ciò che (il Mazzocchi) ha scritto, e dalle stesse carte che ora si danno al pubblico si possa cavar la risposta. Ma non defraudando mai a quella lode che si debbe ad un Uomo di merito sì segnalato, la risposta che si cava, e si caverà sempre da queste carte, distrugge del tutto la supposta pianta Mazzocchiana con tutte le sue sempre ammirabili, ed ingegnose ipotesi. Imperciocchè se nel corso del XII. XIII. e principio del XIV. secolo, della cui età sono le divise carte, la Basilica di S. Restituta era sempre distinta dalla Stefania, che in quelle carte si legge chiaramente diversa; come mai si potrà più oltre fingere o immaginare, che il Campanile costruito dall' Arcivescovo Pietro di Sorrento nel 1233. appartenga alla Chiesa di S. Restituta, che vuol si conglutinata nel sito medesimo ov' era l' antica Stefania?

In secondo luogo le vestigia del Campanile, che si vuol oggi attribuire all' Arcive-

nuovo magnifico Tempio, e farvi nel sito appunto della Stefania piantare la croce dell'odierna Cattedrale, tra le altre cose che ne avvennero, gioverà dinotare, che fattasi la nuova dedicazione alla Vergine Assunta, secondochè prescrisse il Re Carlo II. d'Angiò fondatore, la prima Cappella al lato destro dell'Altare maggiore si dedicò al Salvatore, per serbare la memoria del titolo dell'antica Stefania; ed indi il Cardinal Errico Minutolo avendo fatto erigere la gran porta della odierna Cattedrale, volle in-

ge-

civescovo Pietro di Sorrento, manifestano più tosto, che dovè esser situato dappresso alla Basilica del Salvatore o sia Stefania, come ben si ravvisa nella pianta Serfaliana. E qui fa duopo riflettere, che secondo questa ben conceputa pianta, tanto è lontano che la Basilica di S. Restituta possa essere la stessa che l'antica Stefania, che anzi giusta la pristina forma di questa Chiesa, l'antica tribuna era verso quella parte ove oggi si vede la porta di S. Restituta; e la porta di questa Basilica era verso quella parte, ove fu poi collocata l'odierna tribuna, e sporgeva nella strada principale di Somma piazza, oggi di Donna Regina. All'incontro la Chiesa del Salvatore o sia Stefania comprendeva con qualche estensione di più quella parte, ove oggi si vede costrutta la croce dell'odierna Cattedrale, siccome si può agevolmente divisare dalla cennata pianta Serfaliana, nella quale si osserva così il sito della odierna Cattedrale, come delineato si vede l'altro sito di S. Restituta, separato e distinto, come sempre è stato fin al principio del XIV. secolo, dall'antica Stefania. Ed in tal guisa siccome la pianta Serfaliana concorda con tutti gli antichi documenti, ed anche con quelli dati ultimamente alla luce dal rinomatissimo Canonico Sparano contemporanei alla struttura del Campanile, di cui si è di sopra parlato; così rimarrà sempre come del tutto efimera ed ideale l'altra pianta Mazzocchiana, come quella, che contradicendo a tutti gli antichi vestigi ed alle più sicure memorie di quella età, rimane senza base e sostegno.

E senza uscire dal contemplare il sito delle anzidette due Basiliche, è degno di riflessione, che Carlo Celano Canonico del Capitolo, ed uno de' Deputati Canonici, com'egli stesso manifesta, nella rifazione della Chiesa di S. Restituta ch'ebbe a farsi nella fine del secolo passato, sicuramente afferma nelle *Notiz. di Nap. Giorn. I. pag. 86. e pag. 89.* che dove oggi sta l'Altare maggiore vi era la porta, che corrispondeva alla Somma piazza, siccome si è anche di sopra accennato. Nè potea essere altrimenti, dappoichè tra la porta fino alla strada di Somma piazza vi è un breve e competente spazio, che servir potea come

gegnosamente far esprimere l'antico titolo del Salvatore coll'altro della Vergine Assunta, con fare scolpire dentro un gran tondo in bianco marmo a rilievo l'effigie del SS. Salvatore in atto di coronare la Regina de' Cieli in ginocchioni, siccome al presente si osserva; alludendo con ciò anche all'antica dinominazione della Basilica del Salvatore dinominata Stefania, che vale lo stesso che *incoronazione*, per connettere insieme questi due speciosi titoli della Cattedrale, cioè del Salvatore e dell'Assunta, con per-

come di atrio a quell'antica Basilica. All'incontro fingendosi l'opposto, secondo la nuova pianta Mazzocchiana, e collocandosi la tribuna ov'era l'antica porta, e tirandosi giù fino alla strada di Sole e Luna, vi è una distanza lunghissima e smisurata; e come più innanzi vedremo, il figurato sito dell'atrio di S. Restituta, che si pretende l'antica Stefania, veniva occupato da edificj, che chiudevano le porte anteriori della Basilica e dello stesso atrio: la qual cosa fa del tutto svanire la pianta Mazzocchiana, e convince chiechiesa doversi confessare col Canonico Celano, che la porta della Basilica di S. Restituta era dalla parte di Somma piazza, e non già dalla parte di piazza Capuana. Oltre a ciò le vestigia di quel Campanile, che si vuol attribuire all'Arcivescovo Pietro di Sorrento, manifestano che sia struttura della metà del XV. secolo, vedendosi le imprese della nobile famiglia *Piscicelli*. Ed in vero il Cardinal Rinaldo Piscicelli nostro Arcivescovo fiorì in quella età. Ed è degno di osservazione ch'essendo accaduti terremoti così orribili nel dì 5. e 30. Dicembre del 1456. onde la maggior Chiesa *totà fere incassum corruit*, e solo equata al dir dello stesso Chioccarelli, *De Episc. Neap. pag. 282.* allora fu che si dovè riedificare sotto l'Arcivescovo Piscicelli, dal quale si costrusse il campanile di cui si tratta; giacchè del sito dell'antico campanile costruito dall'Arcivescovo Pietro di Sorrento non abbiamo sicura memoria, se in questo medesimo sito si fosse edificato; nè la iscrizione ritrovata in tempo del Chioccarelli, nè il Chioccarelli medesimo ci appalesano questa sì notabile circostanza. Ma fra gli altri ec-covi un argomento, che non ammette replica. Allor quando Pietro di Sorrento costruì il suo Campanile, non esisteva l'odierna Cattedrale, ma bensì la Stefania, a cui ben convenivano le Torri campanarie come Cattedra Latina, ed esisteva pur anche la Basilica di S. Restituta, la quale non ebbe mai per lo innanzi nè campane, nè campanili secondo la Greca costumanza. Edificandosi poi l'odierna Cattedrale nel sito ov'è al presente, si dovè pro-

perpetuare l' antico nome di Stefania coll' atto dell' incoronazione fatta dal Divin Salvatore alla Vergine Assunta .

XXVI. Se nell' edificarsi l' odierna Cattedrale fu mestieri diroccare da' fondamenti non già la Basilica Costantiniana, la quale bensì fu rinnovata a tempi degli Angioini, e tuttavia perdura nel sito di S. Restituta; ma la famosa Cattedrale del Salvatore appellata la Stefania, indubitati vestigj s' incontrano, che questa antica Basilica, la quale dovè dar luogo al nuovo maestosissimo Tempio, fosse situata appunto nel luogo, ove è la croce dell' odierna Cattedrale. Ed invero non v' ha dubbio che l' atrio della Stefania si estendeva *usque ad plateam Capuanam*, ed il Ch. Mazzocchi nol nega . Or se egli è così: la porta di questa Basilica era

curare che la Torre campanaria fosse dappresso della nuova Basilica . Sicchè in tempo degli Angioini dovè esser costruito il nuovo Campanile, e poi dopo il tremuoto del 1456. o fu rifatto nel sito medesimo dall' Arcivescovo Piscicelli, o in altro sito, dove al presente si vede, fu di pianta riedificato dallo stesso Arcivescovo; giacchè nella base superstite vi si veggono scolpite le imprese di costui . Quindi è che volendosi supporre, che prima della costruzione dell' odierna Cattedrale vi rimanesse il Campanile nel sito ove fu edificato dall' Arcivescovo Pietro di Sorrento, e che questo tal Campanile occupasse il vicolo, che framezzava le due Basiliche, cioè la Stefania, e S. Restituta, è una mera supposizione, che non può reggere, per essersi nella costruzione del nuovo magnificentrissimo Tempio dovuto del tutto cambiare l' antica forma, come al presente si vede . Anzi se si volesse accordare, che il Campanile dell' Arcivescovo Piscicelli fosse nello stesso sito di quello dell' Arcivescovo Pietro di Sorrento; tirandosi ben le misure, nè anche si verifica che occupar potesse l' antico vicolo che framezzava le due Basiliche; dappoi- chè questo tal vicolo ch' è quello appunto che da Donna Regina tirava giù per lo vicolo oggi detto delli Zuroli, toccava bensì al lato orientale il sudetto campanile, ma non veniva ad essere dal medesimo occupato, come si pretende . E finalmente se anche si volesse concedere, che l' avesse occupato a tempi dell' Arcivescovo Pietro di Sorrento, si mostrerà nella seguente Nota, come e quanto si era ampliato anche negli antichi tempi l' *Episcopio* di Napoli .

(ECCIII)

era così dappresso alla piazza Capuana, che col suo competente e proporzionato atrio giungeva presso alla strada di Sole e Luna, o sia strada Capuana, ed il cavallo di bronzo creduto volgarmente antica insegna della nostra Città, era appunto presso questa strada collocato, e perciò a tutti coloro che entravano per la principal porta di Napoli, ch'era appunto la Capuana, si rendea visibile, la cui meravigliosa struttura era senza fallo l'ammirazione de' risguardanti; siccome ben si argomenta dalla testa di questo cavallo, che tuttavia si conserva nel cortile del palazzo dell' Ill. Principe di Colobrano. Si è scritto, che il Re Corrado, il quale entrò trionfante per la porta Capuana, come vide questo cavallo, ordinò che se gli ponesse il freno. Chiunque rifletta su la pianta Serfaliana, siccome questo cavallo era situato *ala Corte dela Ecclesia de Napoli*, la quale si distendeva alla strada Capuana, e che era collocato dappresso al luogo ove fu poi innalzata l'aguglia di S. Gennaro, troverà questa pianta consentanea alle antiche memorie, ed alla tradizione. All'incontro ponendosi mente alla nuova pianta Mazzocchiana, non solo il cavallo di bronzo non è situato presso la piazza Capuana, che anzi gli si ferma la base nel centro dell'odierna Cattedrale, cioè dire in una grandissima distanza dalla strada sudetta, siccome si fa palese a chiunque o contempi la stessa pianta Mazzocchiana, o si rechi ad osservare co' proprj occhi l'ideato sito del preteso atrio. E per dimostrare con esame più minuto tutti i vestigi, che c'inducono a sostenere una sì antica memoria della Chiesa di Napoli, farà più acconcio in una nota un per uno rapportali, per indi dileguare del tutto la ingegnosa ipotesi Mazzocchiana [a].

XXVII.

(a) Riflettendosi al sito dell' antica Stefania secondo la pianta Serfaliana,

XXVII. Si conferma poi la diversità de' due siti delle due distinte Basiliche, oltre i vestigi nella nota dilucidati, il vederli esistenti nella Chiesa di Napoli nella fine del IX. e principio del X. secolo, in cui scrisse Gio. Diacono, i due Battisterj anche situati in luoghi diversi, ed ambedue collocati nel distretto dell' Episcopio. E conciossiachè non
 si

ma, il tutto mirabilmente concorda colle prissime memorie a noi pervenute, e coi vestigi che ci rimangono; dappoichè siccome è costante la tradizione sostenuta anche dal Ch. Mazzocchi, che il famoso cavallo di bronzo come antica insegna della Città di Napoli stava situato appunto nella piazza di Sole e Luna alla prospettiva della Cattedrale Stefania; così il Canonico Celano in più luoghi delle sue *Notizie* non potè non confessare, che nella strada ove oggi è l' aguglia di S. Gennaro veduto sempre si fosse quel gran cavallo di bronzo. Ed in vero Gio: Villani nel *Cap. 20.* afferma, che un tal cavallo stava collocato a la *Corte de la predelta Ecclesia di Napoli*. Or siccome questa *Corte* si estendeva sino alla strada di Sole e Luna oggi di Capuana, per la cui strada si vuole, che passando il Re Corrado fece porre il freno all'anzidetto cavallo, dal quale la Città veniva rappresentata, come si è scritto da nostri maggiori; così lo spazio che vi era da questa strada sino alla prospettiva della Cattedrale Stefania, era proporzionato e decente, e qual si conveniva ad una Chiesa Cattedrale. All'incontro nella pianta Mazzocchiana fissandosi il cavallo di bronzo in mezzo dell' atrio in lunga distanza qual doveva essere dalla strada di Sole e Luna, non solo si fa concepire la sproporzione da noi divisata nella precedente nota, ma anche facendosi per lungo tratto discostare dall' antico sito tirandosi in mezzo del nuovo ideato atrio, ch' è quanto dire quasi nel mezzo della nave maggiore ov' è piantata l' odierna Cattedrale, non più si ravvisa che possa appartenere verso quella parte ove oggi trovasi eretta l' aguglia di S. Gennaro, siccome ponendosi mente all' actual sito e paragonandosi alla immaginata pianta si fa a tutti chiaramente palese.

Oltre a ciò si dee avvertire, di non potere a patto alcuno sostenersi la pianta Mazzocchiana: dappoichè siccome nell' antico atrio della Stefania dalla parte di occidente fuvi edificato l' Ospedale e la Chiesa di S. Andrea Apostolo, il quale Ospedale si distendeva per dare il debito luogo a' poveri infermi e peregrini per lungo spazio verso la parte occidentale; ne seguiva necessariamente, che questa tal Chiesa ed Ospedale dovea chiudere del tutto l' atrio della pretesa Stefania situata ove oggi è S. la Restituta, ed in tal guisa nè il cavallo di bronzo, nè l' atrio poteano rendersi visibili alla piazza
 di

fi sia ancora rilevata da altri una tal circostanza ; gioverà qui accennare alcuna cosa riguardante la disciplina Ecclesiastica, ch'ebbe corso fino ai tempi dello stesso Gio. Diacono . Fu stabilito non doverfi celebrare il Sacramento del Battesimo, che nelle sole festività di Pasqua, e di Pentecoste , non permettendosi negli altri dì dell'anno ,

Q q

che

di Sole e Luna , o sia piazza Capuana ; imperciocchè siccome è indubitato che il luogo ove poi si costruì l' insigne edificio, detto volgarmente il Tesoro di S. Gennaro, apparteneva alla Chiesa di S. Andrea ed al contiguo Ospedale, così dovea questo Ospedale toccare l' atrio dell' antica Stefania , e distendersi verso la parte di occidente in modo, che per dover essere spazioso e comodo a tutti gl' infermi, peregrini, e poveri, veniva a chiudere tutta la parte laterale dell' odierna Cattedrale . La qual cosa viepiù si conferma dal vedersi, che tutto questo spazio era impiegato ad uso della sudetta Chiesa ed Ospedale di S. Attanasio , il quale essendo stato poi incorporato nel 1440. alla Casa della Ss. Annunziata di Napoli , parte di questo luogo dovè poi la Città di Napoli nel principio del secolo passato ottenerlo in enfiteusi dalla predetta S. Casa per sodisfare al voto di edificarvi la insigne Cappella detta del Tesoro di S. Gennaro, siccome al presente si vede . Quest' Ospedale fu già eretto da S. Attanasio fondatore del Collegio degli Eddomadarj nella Cattedrale Stefania ; e per essere stato costruito attaccato all' atrio della predetta Basilica, avvenne di poi, che non ostante il corso di secoli sì remoti , e non ostante l' unione fattane alla Casa Santa dell' Annunziata , il predetto Collegio degli Eddomadarj ci ritiene tuttavia parte dell' antico dritto acquistatovi , dappoichè la mentovata Casa Santa dell' Annunziata contribuisce in ogni anno agli Eddomadarj per la celebrazione di Messe, e Divini Uffizj nella festività de' Ss. Andrea, ed Attanasio , in due paghe , l' una nella fine di Novembre , e l' altra nella fine di Luglio , docati cinque , e grana ottanta . Eccone le parole : *Banco del Popolo conto corrente con sede pagate alli RR. Sig. Eddomadarj della Maggiore Chiesa di Napoli doc. 2. 4. 10. maturata all' ultimo del mese di Novembre del caduto anno 1772. I istessi che se li rendevano dalla casa Santa d' A. G. P. per celebrazione di messe , e Divini Officj nella festività de' Ss. Andrea, ed Attanasio , stante l' ospedale de' medesimi fu unito alla sudetta Casa Santa d' A. G. P. &c.*

Prima di passar oltre convien sodisfare ad un ingegnoso ritrovato dell' eruditissimo Mazzocchi concernente l' Ospedale, di cui trattiamo . Dice egli nell' *Ante'quoio pag. VII. VIII. IX.* che Gio. Diacono scrisse di S. Attanasio

che ne' soli casi di precisa necessità . E comechè in alcune Chiese si era introdotto di solennemente praticarsi il sacro Lavacro nella festività dell' Epifania , che veniva chiamata *dies luminum* ; pur nondimeno così da Siricio Papa , come da S. Leone Magno , si ridusse tale solennità a Pasqua di Resurrezione , ed a Pentecoste . Anzi Ge-

sio , che dopo di avere istituito nella Chiesa del Salvatore la messa pubblica quotidiana, ordinò nell' atrio un Ospedale, con quelle parole: *deinde ordinavit Xenodochium in atrio predicta Ecclesie multis terris oblati, quatenus egenorum & advenarum esset repausatio*, e che l' Autore della vita più lunga di questo Santo lasciò scritto così: *fecit etiam Xenodochium ad peregrinorum susceptionem super gradus atrii Ecclesiastici*. Indi soggiugne rilevarli dalla Bolla di Eugenio IV. dell'anno 1440., che l' Ospedale di S. Attanasio avea la Chiesa contigua o Cappella di S. Andrea Apostolo; che la Cappella di S. Andrea era dappresso al Campanile, e che perciò l' Ospedale doveva esser collocato ove oggi è la Cappella del Tesoro di S. Gennaro. Dice inoltre che siccome così l' Ospedale Attanasiano, come la Cappella di S. Andrea fu da Eugenio IV. unito alla S. Casa dell' Annunziata, dalla quale la Città di Napoli l' ottenne poi in enfiteusi, così tutto quel luogo che dal Campanile si estende fin alla casa de' Villani, che oggi corrisponde alla strada Capuana, apparteneva alla sudetta Chiesa ed Ospedale; giacchè egli afferma così; „ *nec dubium est quin totus is locus quem nunc Civitas ibi possidet* „ (*qui olim Adnuntiatae ab Eugenio IV. adnexus fuerat*) *initio aedem* „ S. Andreae ab ortivo latere, ab occiduo autem Xenodochium saepe dictum, „ in utriusque vero medio atrium Stephaniae continuerit. “ Ma siccome tutto il descritto spazio verrebbe ad occupare ed a chiudere l' intero atrio ideato di S. Restituta; così entra a fare una nuova ipotesi con le seguenti parole: „ *Sed & aequae certum videtur, post novae Cathedralis fabricam,* „ *cum Stephaniae atrium (quod inter S. Andreae aedem, & Xenodochium* „ *intercedebat) utpote ab sua vetere Cathedrali divulsam atq. distractam,* „ *iam otiosam & inutile profuse evasisset; SENSIM a Xenodochio illo Atha-* „ *nasiano fuisse occupatum. Quo circa non immerito Eugenius IV. Hospitali* „ *S. Athanasii, Cappellae S. Andreae attriguum dixit.*

Suppone adunque il Valentuomo, che trà la Chiesa di S. Andrea Apostolo, che si vuole dappresso al Campanile, e tra l' Ospedale di S. Attanasio esservi dovea *in utriusq. medio atrium Stephaniae*; e che sebbene Eugenio IV. avesse detto nella sua Bolla che la Cappella di S. Andrea era contigua all' Ospedale, pur nondimeno dopo la costruzione dell' odierna Cattedrale rima-

Gelasio Sommo Pontefice così scrisse ai Vescovi della Lucania nell' *Epistola IX. cap. 10. Baptizandi sibi quisquam passim quocumque tempore nullam credat inesse fiduciam prater Paschale festum, & Pentecostes venerabile Sacramentum; excepto dumtaxat gravissimi languoris incurso, in quo verendum est, ne morbi crescente periculo sine remedio saluta-*

Q 9 2

luta-

rimanendo questo spazio intermedio *otiosum & inutile*, avvenne che pian piano fosse stato occupato dall' Attanasiano ospedale, come il mostrano quelle sue parole *SENSIM a Xenodochio illo Attanasiano fuisse occupatum*. Tralasciò per altro di aggiugnere, che una tale occupazione *sensim facta* fosse stata per *alluvionem*. Ora standosi per poco a questa ipotesi, e contemplandosi di nuovo la pianta Mazzocchiana, ne dovrebbe avvenire per necessaria conseguenza, che siccome egli fa distendere il suo atrio fino al Campanile dell' Arcivescovo Pietro di Sorrento, così dovendo essere dappresso questo Campanile la Chiesa di S. Andrea, dovea questa occupare parte dell' atrio orientale; e l' Ospedale, se fu fondato *in atrio*, o *super gradus atrii Ecclesiastici*, dovea dalla parte di occidente occupare altra notevole porzione dell' atrio sudetto: ed ecco l' atrio occupato in modo, che non potea render visibile la prospettiva della interiore Basilica. Ma si lasci, come pretende il Ch. Mazzocchi, la Chiesa di S. Andrea contigua al Campanile, ed occupi parte dell' atrio orientale, e si finga che l' Ospedale Attanasiano fosse stato collocato dalla parte occidentale dell' atrio attaccato alle scale del medesimo: ciò posto, ne avverrà certamente che il predetto Ospedale non poteva esser collocato nel luogo ove è il Tesoro di S. Gennaro, ma dalla parte occidentale dello stesso Tesoro, e così giugnerebbe fino alle case de' Villani. In tanto converrà disciogliere due dubbj insolubili. Il primo sorge dalla Bolla di unione di Eugenio IV. del 1440., nella quale si afferma, che l' Ospedale Attanasiano era contiguo alla Cappella di S. Andrea con quelle parole della Bolla rapportata nella pag. 282. della *Dissert.* del Ch. Mazzocchi: *si hospitale pauperum S. Athanasii, juxta Ecclesiam Neapolitanam situm cum Cappella S. Andrea ei CONTIGUA, in quo nullus residet, nullaque hospitalitas servatur*. Come adunque si può affermare che essendo l' Ospedale di S. Attanasio contiguo alla Cappella di S. Andrea, l' uno era così diviso e separato dall' altro, che non già chiudeva il preteso atrio, ma ci lasciava tutto lo spazio per renderlo visibile alla lontana e distante strada Capuana? Questo dubbio non si potrà altrimenti disciorre se non con recarsi un altro più antico documento, in cui si dica non solo che la Chiesa di S. Andrea era prima disgiunta dall' Ospedale, ma eziandio che lo stesso Ospedale facesse acquisto dello spazio intermedio. L' altro

lutari fortassis agrotans exitio preventus abscedat. Questa disciplina fu confermata in molti Concilj, come nel Can. IV. del Concilio Gerundense, nel Can. XVIII. del Concilio Antifidiorense I. nel Can. III. del Concilio Matisconense II. e finalmente nel Can. XII. del Concilio Triburiense celebrato nell'anno 895. cioè a dire nell'età appunto in cui

altro dubbio parimente insolubile si rileva da ciò che si legge nella stessa Bolla di Eugenio IV. e da ciò che attesta lo stesso Ch. Mazzocchi. Nella Bolla si dice, che già nel 1440. era l'Ospedale dismesso, e che si concedeva *in titulum perpetui Beneficii* senza obbligo di residenza, perciò si stimò ben fatto di unirlo alla S. Casa dell' Annunziata. All' incontro siccome non si controverte, che l'Ospedale di S. Attanasio fu prima ricchissimo, a cui fu anche incorporata la celebre Diaconia di S. Gennaro all' Olmo, poi divenuta Parocchia, com' è al presente; così dall' inventario de' beni di quest' Ospedale, che si conserva nell' Archivio della Casa S. dell' Annunziata formato in tempo dell' Arcivescovo Gio. Orfini nell' anno 1336. e che fu trascritto da un altro più antico inventario, che il Mazzocchi nella pag. 271. pretende di esser formato nella metà del XII. secolo, o almeno nel principio, o nella metà del XIII. si manifesta, che chiaramente l' antica Ospitalità era molto diminuita di maniera, che lo stesso Ch. Mazzocchi nella pag. 283. riflette essersi *pian piano* da quel tempo in poi fino ad Eugenio IV. del tutto dismesso. Si notino le seguenti sue parole: „ Quo tempore Inventarium onerum hospitalis ejus (quod superiore Diatr. exhibui) conditum fuit, vigeat quidem, sed pręparca hospitalitas. Vide ibi num. 7. ubi pro pauperibus lecti XII. semper parati esse jubentur, iisque per dies tres dabatur hospitalitas, pręter alia subsidia, quę certis diebus pauperibus subministrari jubentur. At quid hæc ad primævam hospitalis liberalitatem? Et tamen ab hac ipsa parcimonia SENSIM deinde hominum vitio descitum fuit, in tantum ut sub Eugenio IV. nulla prorsus hospitalitas superesset. “ Or se nella metà del XII. secolo, e nel principio, o nella metà del XIII. „ vigeat quidem, sed pręparca hospitalitas “ e se da quel tempo in poi „ ab hac ipsa parcimonia SENSIM hominum vitio „ descitum fuit, “ come mai potè avvenire, che in questo medesimo corso di tempo, anzi dalla costruzione della odierna Cattedrale in poi avesse potuto questo luogo sì negletto ed abbandonato SENSIM occupare l' ideato spazio, che separava la Chiesa o Cappella di S. Andrea dall' Ospedale Attanasiano? Dunque converrà affermare, che tutto questo spazio

cui vivea Gio. Diacono. Sono perciò notabili l'espressioni di questo Canone, che qui rapportiamo: *Sacro sanctum Baptismi mysterium sciant omnes in Christo regenerati, non nisi praefixis, & legitimis in anno celebrari temporibus, quum hoc sibi privilegium, ut in Epistola Siricii Papae legitur cap. 2. & apud nos, & apud OMNES ECCLESIAS*

zio, che occupava il Campanile, e la Chiesa di S. Andrea coll' Ospedale contiguo, che si estendeva dal sito ove oggi è la porta dell' obelisco in lungo fino alla casa de' Villani, tutto esser dovea occupato da questi edifizj fra loro contigui, e non mai disgiunti, e come tali non poteano dar luogo nè a prospettiva, nè ad atrio, nè a base del cavallo di bronzo, e chiudevano tutto quanto si estende dalla porta dell' Obelisco in giù, il lato a cornu *Epistole* dell' odierna Cattedrale.

Il che così essendo, se poi si ponga mente al sito della pianta Serfaliana, tutto riesce agevole e piano: dappoichè siccome S. Attanasio attaccò il suo Ospedale alle scale dell' atrio della Stefania per renderlo spazioso e magnifico, come leggesi ne' primi tempi, così dovea edificarlo nella parte occidentale dell' atrio della suddetta Stefania, per dove si potea molto ben distendere lungo la strada di Sole e Luna, o fra la Capuana, giacchè non potea edificarlo dalla parte Orientale della stessa Stefania, per dove non si potea distendere, sì per esservi la piazza Capuana dalla parte anteriore, e dall' altra laterale porzione del Palazzo Vescovile, che corrispondeva all' istessa piazza, secondochè anche si rileva da un istrumento del 1450. rapportato dal Ch. Mazzocchi nella pag. 285., nel quale si legge, „ accersitis ad Archiepiscopale Palatium „ Neapolitanum situm, & positum in Platea Capuana Civitatis Neapolis juxta viam publicam a tribus partibus &c. “ sì anche per esservi dappresso l' antico vicolo dinominato de' Mannocci, ed oggi di Capuana contiguo al Sedile di questa Piazza, il quale antico Vicolo è uno di quelli, come ocularmente si vede, che da settentrione a mezzo giorno mettevano per linea diritta nelle tre strade o piazze principali, cioè Sommesse, di Sole e Luna, e Forcellese.

Per la qual cosa dileguatesi le aggruppate contrarie ipotesi, rimarrà sempre vero, che l' antica Stefania era situata non già nel sito di S. Restituta per esser contraddicente a tutte le antiche memorie, ma nel sito ove è la croce dell'odierna Cattedrale, la cui porta anteriore era alla prospettiva della piazza Capuana, ed il cui atrio si estendeva fino a questa Piazza; ed appunto in questo luogo, e non altrove, era collocato il famoso cavallo di bronzo, di cui

SIAS specialiter cum Pentecoste sua Dominicum Pascha defendit: in quo, ut legitur in Epistola Leonis Papæ cap. 9. orta est & VIRTUS MUNERIS, ET SPECIES ACTIONIS.

XXVIII. Essendo adunque questa la disciplina di tutta la Chiesa ne' tempi, in cui scrisse Gio. Diacono, ed avendo que-

cui si è di sopra ragionato, e propriamente verso l' aguglia di S. Gennaro. ed in quello spazio per dove corrisponde la diligentissima pianta Serfaliana, Passiamo agli altri vestigi, i quali siccome furono accennati dal dotto Serfale nel *Discorso Istórico della Cappella degli Eccellentissimi Signori Minutoli pag. 19. 20. 21.* così stitiamo di rapportarli colle medesime sue parole. Questi sono la Cappella di S. Lorenzo, il sepolcro d' Innocenzo IV. le Sacre ossa de' Ss. Vescovi della Chiesa di Napoli, le sepolture de' Vescovi ed Arcivescovi, e finalmente i due Campanili, e la Cappella dell' Apostolo S. Pietro. Eccone le parole „ Ed affine quanto io scrivo non sia da „ taluno a semplice idea attribuito, lo dimostrerò mal grado il corso di „ quasi tredici secoli con que' chiarissimi vestigi, che di se ha lasciato que- „ sta celebre Cattedrale. Tale è primieramente la Cappella chiamata del „ Seminario sotto il titolo di S. Lorenzo Levita, e Martire (e non di „ S. Lorenzo Vescovo di Napoli, come scrisse il Celano *Giorn. 1. fol. 161.*) „ eretta dal Vescovo S. Gio: circa il 543. dentro la Cattedrale Stefa- „ nia (Joann. Diac. in *S. Joann. Episc.*) cinquantaquattro anni dopo da che „ questa fu dal Vescovo Stefano I. edificata. L'avello del gran Pontefice „ Innocenzo IV. il quale prima era nell' anzidetta Cappella di S. Lorenzo, „ e poscia nell' odierno Duomo fu trasferito dall' Arcivescovo Umberto di „ Montauero nel 1318. non potendosi dubitare, che quel Pontefice morì in „ Napoli, e fu in questa Cappella sepolto quarant' anni prima, che si „ pensasse alla fabbrica del nuovo Arcivescovado, e a diroccar quasi tutta „ la Cattedrale Stefania, verità conosciuta fin anche dal Chioccarelli, *De „ Philipp. Minutulo*, il quale compiangendo nella riedificazione della novella „ Chiesa la perdita di tante, e delle più preggevoli e vetuste memorie (le „ quali erano in quella Cattedrale Stefania, ch' egli allucinatosi nella paro- „ la *Episcopium* rinvenir non seppe, come separata dalla Restituta) ebbe a „ dire, che appena fra que' monumenti, che rimasi v' erano, contar potevasi „ il Sepolcro del Pontefice Innocezo IV. ed il *passo di ferro*, di cui per la „ misura de' Campi i Napolitani servironsi, e nella maggior Chiesa custo- „ divano non meno a tempi de' Re Angjoini, che de' Re Svevi, e Nor- „ manni, anzi prima, che la Napoletana Republica piegasse il collo al „ soa-

questi fatta commemorazione de' due Battisteri da lui chiamati Fonti maggiori , e Fonti minori , i primi fin dal Vescovo Sotero costrutti , ed i secondi dal Vescovo Vincenzo , e da ciò anche dinominati gli uni Soteriani , e gli altri Vincenziani , ed apertamente affermandosi dallo stesso Gio. Diacono , che il Consignatorio degli abluti
era

„ soave giogo de' Re : il qual passo di ferro tutta via si vede in una colonna scannellata di bianco marmo , la qual sosteneva il primo arco dell' antico Coro (Can. Celano *Giorn. I. pag. 112.*) ed è quell' appunto , che forma l' ultimo pilastro a mano sinistra della presente Cattedrale . Le Sacre ossa di molti Santi Vescovi Napolitani , e d' altri Santi , che nella Stefania riposarono , pur oggi nel nuovo Arcivescovado s' adorano : e l' avvertì eziandio Monsignor Falcone *fol. 50z.* il qual dopo di aver detto che nella Stefania come a propria loro sede , e non già nella Restituta , avea il Santo Vescovo Giovanni Acquarolo circa l' anno 840. trasferito i corpi de' Santi Vescovi suoi predecessori , soggiunse : I corpi de' Santi Eutichete , ed Acuzio da Pozzuoli furono nel 770. trasferiti nella Stefania , e qui sono anco adesso nell' Altar maggiore del duomo : parimenti con essi , è il corpo di S. Agrippino . S. Attanagio fu trasferito nel X. Secolo , ed oggi qui sta nella Cappella del Sacramento ancor detta del Salvatore in memoria del primiero titolo della Chiesa : nella medesima Cappella sono i corpi di S. Giuliano , S. Lorenzo , e S. Stefano , pur nostri Vescovi trasferiti nella Stefania . Il corpo di S. Asprenate ancor è nel sito della Stefania , ove fu trasferito &c. E pur niuno di questi corpi è stato trasferito nella Restituta , o in essa dice ritrovarsi . Le tombe , dove furon sepolti gli altri nostri antichi Vescovi , ed Arcivescovi abbian memoria , che non mai nella Restituta , ma nella Stefania furono erette , e nell' odierno Duomo restarono , dopochè fu riedificato nel 1288. miseri , ma gloriosi avanzi di quelle furono i sepolcri di marmo dell' Arcivescovo Berardino Caracciolo trapassato nel 1262. e dell' Arcivescovo Aiglerio , che nel 1282. finì di vivere , rammentati dal Chioccarelli , *De Berardino Caracciolo , & de Ayglerio Archiepiscopis* , con fedelmente trascriverne le iscrizioni , e che noi nel Duomo medesimo abbian veduto fino al passato anno 1744. in cui furon tolti via per rendere più spazioso il Sacro Tempio , cioè il primo dalla Cappella conceduta dal nostro Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo Spinelli a' Signori Caraccioli della linea di Giosuè , affine di poter trasferire più giù il Pulpito , e di poter diroccare un' antichissima Cappella , ch' essi aveano sotto del medesimo ; ed il
„ se-

era situato tra la Stefania ed i Fonti maggiori dal Vescovo Sotero disposti , e che oltre a ciò il Battistero de' Fonti minori fu costruito dal Vescovo Vincenzo *intus Episcopio* ; ne seguita necessariamente , siccome si è più innanzi nella nota dimostrato , che appartenendo questi due Battisteri alla Chiesa di Napoli , nè permettendosi mai due

„ secondo dal pilastro tra la porta della camera degli Eddomadarj e la Cappella degli estinti Signori Seripandi . Chiarissimi segni sono inoltre della Cattedrale Stefania i due Campanili , e la Cappella dell' Apostolo S. Pietro , che sotto uno d'essi fu fatta eriggere , come dissi , dal prima Doge , e poscia anco Vescovo Stefano II. rendendosi tuttavia manifesto , che gli additati due Campanili assai bene corrispondano , cioè il primo all' odierno Campanile dell' Arcivescovado , il qual poscia nello stesso luogo , e con illustre , e signorile magnificenza fu cominciato dalla nobilissima famiglia Piscicella ; ed il secondo alla Cappella de Signori Minutoli , che ancor oggi d' essere stata edificata sotto d' un Campanile nell' inferiore struttura dimostra ; e quel ch' è più lo stesso titolo ritiene di S. Pietro Apostolo , che da tanti secoli prima dal suo insigne Fondatore ha ricevuto . Anzichè da questi due Campanili confermarsi , che in mezzo a medesimi fosse stata la maggior Porta della Stefania , a somiglianza di quasi tutte l' antiche Chiese Latine , che in fronte alle porte maggiori aveano le Torri per le campane , ed a differenza delle Chiese Greche , che non avendo queste in uso , non mai eressero Campanili ; onde fu , che il Popolo era quivi chiamato al suono d' alcune tavole di legno percolse da un bastone , o da un martello , *Du-Cange nel Glossario , ed il Macri nel Lessico , verbo Campana* : tanto vero , che nella Restituta , poichè fu Chiesa Greca , non vi è vestigio , o memoria , che avuto avesse alcun Campanile . „

Ai vestigj di sopra descritti converrà aggiugnere alquante considerazioni. Bartolomeo Chioccarelli , il quale per non ben comprendere il significato della voce *Episcopium* , miseramente si confuse nella spiegazione degli antichi monumenti riguardanti il sito materiale della Chiesa di Napoli , siccome egli fu diligentissimo ricercatore delle pristinae nostre memorie ; così assai volte non usò la conveniente critica , nè ebbe quella intelligenza , che si richiedeva per isvilupparsi da' dubbj . Questo scrittore , il quale credette esistenti in Napoli due Vescovi nel IX. Secolo , senza nè anche ben intendere quelle parole altrove da noi recate , *binas gestat Presulum sedes* , spiegando poi la voce *Episcopium* sempre per *Cattedrale* , laddove ha

un

due Battisteri in una stessa Cattedrale , dovesse l' uno di essi essere addetto alla Cattedrale Stefania , e l' altro alla Basilica di S. Restituta : giacchè essendovi in Napoli un popolo misto di Greci , e di Latini , ed il generale Lavacro non potendosi fare per la moltitudine delle due Nazioni e per la diversità del rito in un sol Battistero

R r.

fen-

un ampissimo significato , non seppe ben indagare il sito delle due Cattedre materiali , le quali per altro alla sua idea dei due Vescovi esistenti , doveano senza fallo ancor esse esistere ; e perciò sempre in un sito pose l' antica Cattedrale contradicente a se stesso . Ma quel che fa maraviglia è appunto , che egli descrivendo il nuovo edificio dell' odierna Cattedrale fondata dai Re Angioini , compagne di essersi con tale struttura dispersi tutti gli antichi vestigi , cioè pitture , iscrizioni , e sepolcri degli antichi Vescovi , i quali erano stati collocati nella Stefania , colle seguenti parole , *De Episc. Neapol. pag. 203.*

„ Tandem sub hoc præsule (*Umberto de monte aureo*) Neapolitanæ Ec-
 „ clesiæ fabrica expleta est , & quamvis ea nova moles maximis ornamentis ,
 „ & magnifica Templi structura (ut par erat) rutilaret , dolemus tamen
 „ nihil fere de antiquis rebus , ac picturis , marmoreis inscriptionibus , &
 „ præcis monumentis remansisse , sed veterum Episcoporum , Archiepiscopo-
 „ porum , aliorumq. procerum sepulcris subversis ac contractis , tunc credimus
 „ excidisse tumulos omnes , quos Sanctus Joannes ad Aquarodam Neapoli-
 „ tanus Antistes Episcopis omnibus ejus prædecessoribus in Stephaniz Ec-
 „ clesia erexerat , ac ex ordine collocaverat , & singulis eorum nomen ap-
 „ posuerat , ut superius in Joanne diximus . “ Ecco adunque come la nuo-
 „ va struttura del Tempio portò la ruina di tutte le antiche memorie , che
 „ erano nella Stefania , cioè pitture , iscrizioni ; e quel ch' è più , i sepolcri di
 „ tutti i SS. Vescovi Napolitani fin dal Vescovo Gio. Scriba ordinatamente
 „ collocati nella Stefania . Ma se fosse vero giusta la pianta Mazzocchiana ,
 „ che l' antica Stefania era nel sito ov' è l' odierna S. Restituta , e che nel riedifi-
 „ carsi l' odierna Cattedrale , la predetta Chiesa di S. Restituta rimase nell' antichissi-
 „ mo suo sito senza diroccarsi da' fondamenti , se non che dovè dalla parte ante-
 „ riore troncarsene una picciola porzione per servire al nuovo edificio , ed il resto
 „ ebbe bisogno soltanto di rifezione ; come mai potè avvenire , che si disper-
 „ dessero tutte le antiche memorie , le iscrizioni , e le dipinture , e quel ch'
 „ è peggio si rovesciassero tutti i Sepolcri de' SS. Vescovi , che formavano
 „ il maggiore splendore dell' antica Cattedrale ? Altra non potè essere la
 „ ragione di una sì fatta dispersione , se non che quella nascente dalla ne-
 „ cessità di doverli nel sito appunto dov' era l' antica Stefania , ed ove
 „ erano

senza confusione e disordine; perciò convenne costruirsi in luoghi distinti e separati le due Aule, o Basiliche battisteriali, ambedue collocate nell'Episcopio in tempo già ch'era la Chiesa di Napoli governata da un solo Vescovo Latino, il quale avea la cura, e la direzione spirituale di ambedue le Nazioni; e per conseguenza delle due
Ba-

erano collocate reliquie sì insigni, erigervi la croce del nuovo magnificentissimo Tempio, ed in tal guisa del tutto diroccare l'antico.

Soggiugne il Chioccarelli, che in questa generale rovina appena si serbò il sepolcro d'Innocenzo IV. e di altri pochi, e che serbossi anche *il passo di ferro*, il quale era affisso ad una delle antiche colonne della Stefania, e che fin oggi si osserva: „ Vix Innocentii IV. Romani Pontificis sepulcrum „ servatum fuit, atque paucorum aliquot. Servatus est quoque passus ferreus, „ quæ mensura erat usui Neapolitanis Civibus, & uni ex antiquis ejus Ec- „ clesie columnis affixus conspiciebatur, & adhuc nostris diebus prospicitur, „ qui antiquis sæculis maiori Ecclesie creditus est, ut integra & incorrupta „ ea mensura servaretur: in contractibus enim qui in Urbe Neapoli, & „ finitimis regionibus celebrabantur, temporibus Francorum, Sveorum, ac „ Normannorum Regum, qui Neapoli dominati sunt ac longe ante, fundos „ mensurandos esse, vel fuisse mensuratos passu ferreo Neapolitanæ Ecclesie „ passim cavebatur. Erat autem antiquus mos, mensuras, ac pondera religiose „ in templo servandi, ne a facinorosis viris violarentur, locorum in quibus „ servabantur religione territis, neve subditi injustis ponderibus, ac mensuris „ prægravarentur &c. “ Il Canonico Celano poi nel Tom. I. delle sue *Notizie pag. 84.* scrisse così: „ Ed in una colonna scannellata di bianco marmo, che „ sostiene il primo arco dalla parte del Coro, vi si conserva il passo geome- „ trico Napolitano di ferro: in modo, che negli antichi istrumenti, quan- „ do si vendeva qualche Territorio da misurarsi, si diceva: *Ad passum fer-* „ *reum Sanctæ Neapolitanæ Ecclesie.* “ Ma come andò mai la faccenda? la Chiesa di S. Restituta, la quale si vuole la stessa che l'antica Stefania, senza correre il rischio di essere diroccata da' fondamenti, potè incorrere nella disgrazia di far roversciare tutti i sepolcri de' Santi Vescovi colle altre pitture ed iscrizioni, senza custodire per se alcuna di quellè tante luminose memorie? Dunque la ruina e la dispersione non accadde nel sito ove è la Basilica di S. Restituta, ma altrove dovè accadere una sì lacrimevole perdita. Accadde appunto nel sito ov'era la Stefania, la quale dovè dare il suo sito al nuovo più augusto edificio. Ed in questa occasione ritenne per se tra gli altri antichi vestigi, i due altri tuttavia permanenti, cioè l'avello del Pontefice Inno-
cenzo

Basiliche Cattedrali, acciocchè si potesse un tal ministero separatamente adempire dal Greco, e dal Latino Sacerdozio, secondo l'una e l'altra liturgia.

XXIX. Pretendono i Canonici della Cattedrale, che pur oggi esista il sito del Battistero del Fonte minore nella Cappella contigua alla tribuna di S. Restituta, che vol-

R r 2

gar-

cenzo IV. ed il celebre passo di ferro: il primo perchè collocato nella contigua Cappella detta oggi del Seminario, e poi trasferito nella Croce dell'odierna Cattedrale, ed il secondo come più facile a conservarsi dalle ruine, sta tuttavia fabricato ad una delle colonne, che oggi formano la Croce della stessa Cattedrale. Ecco che i due vestigi si veggono in quell'antico sito ov'era la Stefania, e nè alcuno di questi, nè tutti gli altri che furono nel diroccamento distrutti, appariscono dover essere altrove situati, che nel predetto sito della Croce dell'odierna Cattedrale, e non mai nella Basilica di S. Restituta, che secondo l'avviso del Ch. Mazzocchi, e di tutti gli altri più antichi Scrittori, non fu mai da fondamenti o roversciata o distrutta. Anzi pare incredibile, che si dovesse permettere in un luogo non distrutto il roversciamento non meno delle altre memorie, che de' venerabili depositi de' SS. Vescovi, e che almeno vi si fosse lasciato il sepolcro di un Papa, ed il famoso passo di ferro, per indicarci la sua maravigliosa antichità. All'incontro niuna di tante antiche memorie si procurò far sussistere nella supposta Stefania nel sito di S. Restituta, nel tempo medesimo che lo stesso Ch. Mazzocchi per indicarci un ideato vestigio, suppose che i Canonici prefer cura di farci esprimere nella Cappella di S. Maria del Principio l'effigie di S. Gennaro, appunto perchè dovendosi, come anche egli suppone diroccare l'Oratorio di questo Santo, vi si ponesse almeno la similissima immagine. E che sia così, ecco le medesime sue parole nella pag. 54. della sua *Dissertazione*: „ Id quoque notandum est, Canonicos Neapolitanos (ad quorum jura vetus „ Stephania sub nomine S. Restitutæ transmissa fuit) non temere per idem „ tempus curasse, ut in musivo opere S. Mariæ de Principio S. Januarii effigies exprimeretur, ut quoniam ejus Oratorium proxime evertendum erat, „ eo saltem loco imago simillima fidelium cultui proponeretur. “ Or se i Canonici, secondo questa ipotesi, prefer tanta cura nel conservare la sola effigie del Santo; come poi furono così trascurati, che senza diroccarsi la pretesa Stefania nel sito di S. Restituta, tutti i tumoli de' SS. Vescovi Napolitani nella Stefania ordinatamente disposti dal Vescovo Gio. IV. di buon grado, e senza necessità gli faceffero perire con tutte le altre antiche iscrizioni, dipinture, e memorie? E come mai potrà verificarsi il compianto che

ne

garmente si dice di S. Gio. *ad fontes*, nè essi possono addurre altra autorità, se non quella tratta dal Cronico di S. Maria del Principio. All' incontro Gio. Diacono, il quale ha distinti i due Battisteri, non ne fa mica parola. Si rileva nondimeno da questo Scrittore esservi la Basilica di S. Lorenzo *ad fontes*, la quale era certamente nel distretto dell'

ne fa il Chioccarelli, che tutti questi Sacri depositi ed iscrizioni e memorie si roversciassero e disperdessero nell' edificio dell' odierna Cattedrale, se per dar luogo ad un tale edificio non si avesse dovuto diroccare tutta la Basilica Stefania, ove erano quelle ordinatamente disposte? Se ogni'altra cosa mancasse, questo solo argomento ha tanta forza da far valere la già per tutti i titoli indubitabilmente esistente duplicità delle Cattedrali, che col volerlo contendere si fa aperta violenza alla umana ragione.

Quanto si è detto viepiù si conferma da ciò che avvertì nelle sue *Memorie* il celebratissimo Canonico Majelli, il quale come esattamente istrutto delle antichità della nostra Chiesa, dimostra che siccome la Stefania dovea esser congiunta col Palazzo Vescovile, così l'antica abitazione de' Vescovi era in quella parte, ove oggi è il Seminario, il quale viene ad attaccare colla Croce della odierna Cattedrale. Stimiamo qui ripetere colle stesse parole quel che egli lasciò scritto nella pag. 21. a 24. : „ E perchè Gio. Diacono con
 „ attenzione particolare dice, la Stefania *copulata cum Episcopo*, le quali parole
 „ dinotano con chiarezza la distinzione, e diversità delle due Chiese, è ne-
 „ cessario sapere, che l' antico palazzo Vescovile non era quello, che oggi
 „ si vede, ma quello che oggi è il Seminario, come si conosce da ciocchè
 „ dice il Chioccarelli nella vita di Mario Carafa, che detto Cardinale Ar-
 „ civescovo nella fondazione del Seminario *Commoda & perampla eis* (cioè
 „ a' Seminaristi) *domicilia in Cathedralis Ecclesia palatio prescripsit*: al che
 „ non badando il Chioccarelli disse nel fogl. 95. *Ex quibus omnibus stare per-
 „ spicitur, Cathedralis Ecclesiam, ac Neapolitanorum Antistitem domum sive
 „ palatium etsi amplioribus spatiis variis temporibus auctam, atantem semper in
 „ eodem loco, quo nunc cernitur, fuisse constitutam*. Il che quanto è vero ri-
 „ spetto alla Chiesa, altrettanto è falso rispetto al palazzo Vescovile,
 „ facendosi chiaro dalla struttura di detto Seminario, e dall' impresa
 „ di Filippo Minutoli Arcivescovo, nel cui tempo Carlo II. fabbricò
 „ la nuova Cattedrale, posta sopra la porta carrese di detto Seminario;
 „ fatta tutta di bianco marmo, che era la porta del palazzo Vescovile,
 „ non richiedendo tanta magnificenza altra privata abitazione;
 „ e il presente palazzo Arcivescovile uopo è, che siasi cominciato
 „ dopo

dell'Episcopio, siccome si è ravvifato più avanti. Sicchè se si vuole, che la Cappella di S. Gio. *ad fontes* sia il sito della Basilica Battisteriale de' Fonti minori; dovrà necessariamente affermarfi, che la Basilica di S. Lorenzo *ad fontes* collocata in altro sito, esser dovea il Battistero de' Fonti maggiori: e se si voglia supporre, che questa non sia la Cappella detta

» dopo esso Filippo Minutoli, e dopo la fabbrica della nuova Cattedrale per
 » dargli il prospetto in una piazza principale, e poi siesi tratto tratto amplia-
 » to da Mario, e Decio Carafa, e poi dal Cardinal Filomarino, come
 » scrive il medesimo Chioccarelli nelle vite di detti Arcivescovi, e si vede
 » ora posto nell'ultima perfezione dall'Eminentissimo Cardinale Spinelli odier-
 » no Arcivescovo colla spesa di molte migliaia. Dee ancora saperfi, che
 » l'antica Cattedrale Stefania era quella parte della presente Chiesa Cattedrale,
 » che forma la Croce per lunghezza dal sepolcro d'Innocenzo IV.
 » alla Cappella de' Signori Minutoli, e per larghezza dalla fronte del mag-
 » giore Altare fino alla scala del Campanile, dalli due estremi di lunghez-
 » za, che sono rimasti dopo la fondazione della nuova Cattedrale si pruova
 » con evidenza, che quivi era la Stefania. Dice Gio. Diacono nella vita di
 » Stefano II. riedificatore della Stefania dopo essersi brugiata: *Ædificavit igi-*
 » *tur iatus Episcopo absidam non parvi operis duasque proceras cacumine Turres,*
 » *sub quibus Ecclesiam S. Petri miris exornatam construxit operibus.* E in Paolo
 » Vesovo successore di Stefano II. dice di esso Paolo: *De reliquo vero*
 » *fecit cerapratas quinque* (nota il Muratore, *Candelabra*) *ex quibus duas*
 » *deauravit, depinxit quoque & Turrim, qua est ante Ecclesiam Sancti Pe-*
 » *tri, & reliquias in altare ejusdem Ecclesia posuit, quia preventus morte*
 » *Domnus Stephanus non illud dedicavit.* Questa Cappella di S. Pietro Apo-
 » stolo fu conceduta alla famiglia Minutoli, come riferisce il Chioccarelli in
 » Errico Cardinal Minutoli Arcivescovo di Napoli fol. 251. *Idem Henricus*
 » *Cardinalis cum in majori Neapolitana Ecclesia esset sacellum Divo Petro Apo-*
 » *stolorum principi dicatum, a suis majoribus familia Minutula erectum* (erra
 » il Chioccarelli, perche fu eretta la Cappella da Stefano II. come si è ve-
 » duto in Gio. Diacono) *ejus jus patronatus eidem familia spectabat &c.* E
 » poco appresso: *De quibus aliquot publica documenta & diplomata insperimus;*
 » *Innocentii nempe VII. Romani Pontificis litteras sub datum Viterbii VI. No-*
 » *nas Martii 1405. Pontificatus ejus anno secundo, in quibus asserit: Jordanum*
 » *Orsinum olim Archiepiscopum Neapolitanum tunc vero tit. S. Martini Presby-*
 » *terum Cardinalem, cum Neapolitanus esset Archiepiscopus, donasse & in per-*
 » *petuum concessisse eidem Henrico Cardinali Minutulo pilerium, sive quemdam*
 » *locum*

detta del Seminario contigua alla Croce dell'odierna Cattedrale riputata già l'antica Basilica di S. Lorenzo *ad fontes*; sempre sarà concludente la nostra proposizione, che l'un Battistero era collocato in sito diverso dall'altro: vi erano perciò due Basiliche Battisteriali anche separate fra loro, e che l'una di esse appartenere dovea alla Stefania,

„ *locum ipsius Ecclesia Neapolitana inter sacellum S. Petri Apostolorum principis*
 „ *de Minutulis (e quibus idem Cardinalis Henricus traxit originem) & Cap-*
 „ *pellam S. Aspren &c. Ma forse Stefano II. fu della famiglia Minutoli an-*
 „ *tichissima in Napoli, e fondò detta Cappella gentilizia della propria di*
 „ *lui famiglia: o pure dopo fondata, la donò a detta illustre famiglia, per*
 „ *essersi quella forse più delle altre segnalata nella contribuzione alla spesa*
 „ *della riedificazione. Costa dunque esser questa la Cappella di S. Pietro, e*
 „ *perchè fu edificata sotto uno de' campanili, che faceano fronte all' antica*
 „ *Cattedrale Stefania, corrispondendo quasi a linea all' altro campanile, che*
 „ *era, ove oggi è il campanile della presente Cattedrale, non si può in*
 „ *maniera alcuna pensare, come questa Chiesa Cattedrale fosse la stessa con*
 „ *S. Restituta. Dall' altra parte abbiamo, che il Sommo Pontefice Innocen-*
 „ *zo IV. morì in Napoli nel palazzo Arcivescovile l'anno 1254. e fu sepol-*
 „ *to nella Cappella di S. Lorenzo detta ad Fontes, perchè era vicino a' Fonti*
 „ *battesimali, ch'erano nella Cattedrale Stefania, della qual sepoltura dice*
 „ *Nicòlò Curbio nel cap. 42. della vita di questo Pontefice presso Francesco*
 „ *Pagi-§. 66. Die sequenti (a morte) Domini Cardinales, & Praetati pari-*
 „ *ter univèrsi ipsam detulerunt ad majorem Ecclesiam tumulandum, apud quam*
 „ *elegerat sepulturam; ed è qui notevole l'abbaglio di più Scrittori, che han*
 „ *detto, essere stato detto Pontefice sepolto nella Chiesa de' Frati Minori*
 „ *Conventuali di S. Lorenzo, e poi traslato era nella Cattedrale; il qua-*
 „ *le errore è nato dal non aver saputo, che la cappella di S. Lorenzo*
 „ *Levita, e Martire, era nella Cattedrale, della quale fa menzione*
 „ *Gio. Diacono in S. Gio. Acquarolo, e l' Capaccio Lib I. fol. 147.*
 „ *Ma il luogo di Gio. Diacono, che porta esso Capaccio in detto*
 „ *foglio, rischiara non solo la verità di detta Cappella di S. Lo-*
 „ *renzo, ma il palazzo Vescovile, che era ove è il Seminario, dicendo co-*
 „ *sì in S. Gio. Acquarolo: Sed ubi cognovit idem Contardus, hujusmodi copu-*
 „ *lam illudendo protelari, conjuravit cum inimicis Andrae Consulis, & eum*
 „ *in loco Basilicae S. Laurentii, qui ad fontes dicitur, gladio percussit, &*
 „ *Consulato suscepto, eandem duxit Eupraxiam. Neapolitani siquidem commoti*
 „ *de morte turpissima sui Ducis, post tres dies unanimes irruunt Episcopium,*
 „ *quo*

fania , e l'altra non potendo appartenere alla medesima Basilica contro al sistema della Chiesa , e de' Canonici , spettava senza fallo alla Basilica di S. Restituta , posta in sito diverso dall'altra Cattedrale . Da ciò anche ne forge , che se nell'edificarsi l'odierna Cattedrale convenne diroccarsi la Stefania , dovè anche nel supposto di non essere
la

„ *quo ipse manebat , & confecto feroci bello , Contardum , suamque conjugem ,*
 „ *& homines ejus trucidarunt .* E sembra chiaro , che avendo esso Contardo
 „ ucciso il Console nella Cappella di S. Lorenzo , che oggi è la Cappella
 „ del Seminario , si ritirò per pochi passi nel palazzo Vescovile , detto da
 „ Gio. Diacono *Episcopium* , colla Moglie , cagione del sacrilego omicidio ,
 „ e co' suoi fautori , ed in esso furono tutti da Napolitani trucidati . Questa
 „ Cappella fu da S. Gio. I. di questo nome , e XXV. Vescovo di Na-
 „ poli , circa gli anni 543. dentro la Chiesa Stefania non più che circa 54.
 „ anni dopo l'edificazione della Cattedrale Stefania , come apparisce con chia-
 „ rezza da Gio. Diacono , il quale collocando nella vigesima seconda sede
 „ questo S. Gio. dice . *Johannes Episcopus mediocris fedit annos 20. dies 11.*
 „ *Hic absidam Ecclesie Stephaniae lapsam ex incendio reformavit , in qua ibidem*
 „ *ex musivo depinxit transfigurationem Domini nostri Jesu Christi summae opera-*
 „ *tionis , fecit & Basilicam S. Laurentii Levita , & Martyris mirificis con-*
 „ *structionibus digestam* „ . E poco dopo soggiugne : „ Da questa autorità si
 „ fa chiaro l'errore del Canonico Celano , il quale nella prima giornata pag.
 „ 76. dell' edizione del 1724. parlando di questa Cappella , dice : *Siegue la*
 „ *Cappella del Seminario , che fu detta di S. Lorenzo Vescovo di Napoli , dalla*
 „ *quale Chiesa , come si disse , un tempo prese il nome di S. Lorenzo , ed in*
 „ *questa fu seppellito il sommo Pontefice Innocenzo IV. che morì in Napoli nel*
 „ *1240. che fu il primo a dare il cappello a' Cardinali , e questa funzione fu*
 „ *fatta in Napoli , come si riconosce da un quadro , che sopra detta sepoltura ne*
 „ *stava . Questa sepoltura fu fatta fare da Umberto di Montauero , detto il Me-*
 „ *tropolitano , Arcivescovo di Napoli nell'anni del Signore 1218. E questa Cap-*
 „ *pella ha dato motivo a molti Scrittori di errare , scrivendo che Innocenzo fosse*
 „ *stato sepolto nella Chiesa di S. Lorenzo Martire , dovendo dire nella Cappella*
 „ *di S. Lorenzo Vescovo di Napoli . In questa stessa Cappella l'Arcivescovo Um-*
 „ *berto eresse un Altare in onore di S. Paolo con un beneficio , perlocchè venne*
 „ *chiamata S. Paolo de Umbertis .* Il quadro di S. Paolo , che era in questo
 „ Altare eretto da Umberto si conserva ancora dentro il Seminario nella
 „ Camerata della B. V. Maria , e tutto ciò serve a dimostrare , che la Cap-
 „ pella oggi del Seminario , era l'antica Cappella , o Chiesa di S. Lorenzo,
 „ eret-

la Basilica di S. Lorenzo *ad fontes* nel sito della Cappella del Seminario, ma in altro sito vicino, com'elser dovea, alla stessa Stefania, incorrere nella stessa sorte: e perciò fu anche necessità per dare il debito luogo al nuovo magnificentissimo Tempio di diroccarsi quest'antica Basilica battisteriale, la quale era indubitatamente vicina, e dap-

„ eretta dentro la Stefania, ed a pruovare che la Stefania era Chiesa di-
„ versa da S. Restituta, la quale non poteva stendere le sue Cappelle in tan-
„ ta distanza. „

Ed oltre a ciò lo stesso eruditissimo Majelli nella *pag. 17.* delle sue *Memorie* sostiene la duplicità delle Cattedrali dalle diverse dedizioni delle due Basiliche di cui trattiamo. Eccone le parole: „ La medema duplicità del-
„ le Cattedrali pruova l'essere state separatamente in diversi tempi consacrate,
„ e il celebrarsene in diversi giorni l'anniversario della dedizione, come
„ attesta il medesimo Chioccarello, che dice aver lui letto, che in *vetusto*
„ *anniversariorum libro Capituli majoris Neapolitanae Ecclesiae habetur, die octa-*
„ *va Januarii dedicatio Altaris S. Mariae de Principio, de Episc. Neap. fol. 91.*
„ Ed in alcuni Messali antichi, che aveano nel principio il Calendario di
„ tutte le feste, che si celebravano nella Chiesa Napolitana, *Die primo De-*
„ *cembris dedicatio hujus Ecclesiae Stephaniae*, dal che si scorge ancora essere
„ stati detti Messali proprj della Stefania. Ed in altro antico libro d'anni-
„ versarij del medesimo Capitolo: *Die vigesima quinta Januarij dedicatio Eccle-*
„ *siae S. Restituta*. Se dunque era una la Stefania, e S. Restituta, come
„ poteva in diversi giorni celebrarsi della medesima l'anniversario della De-
„ dicazione? E se la Stefania era una Cappella di S. Restituta, come era
„ capace di dedizione di Chiesa, e non del semplice Altare, come si ve-
„ de della Cappella di S. Maria del Principio, di cui si dice: *Dedicatio Al-*
„ *taris*, e non *Dedicatio hujus Ecclesiae*, come si dice della Stefania? „

Oltre a ciò si conferma la duplicità delle Cattedre materiali dall' essersi costantemente osservato, che nella Basilica di S. Restituta non vi sia stata mai, nè prima, nè dopo l'erezione dell'odierna Cattedrale la sepoltura de' Vescovi; dappoichè non v'ha dubbio veruno, che fin da quel tempo che i Vescovi cominciarono a seppellirsi dentro i sacri Templi, il luogo della lor sepoltura era, ed essere dovea nella propria Cattedrale. Se mai la Basilica di S. Restituta fosse stata l'antica Stefania, ci sarebbe certamente rimasto vestigio, che in questo tal luogo vi fosse stata la sepoltura dei Vescovi di Napoli; giacchè, come si è detto, la sepoltura del Vescovo dinota, che la Chiesa, ove è sepolto, sia propria Cattedrale del defunto Prelato. Se adun-
que

e dappresso alla Stefania , siccome cel describe Gio. Diacono , nè mai era , nè esser potea contigua all' altra pur oggi esistente Basilica di S. Restituta .

XXX. Ponendosi poi mente ad infiniti altri vestigj della diversità del sito delle due Basiliche nella nota diffusamente descritti , rimane evidentissimamente dimostrata l'esistenza delle

S s

due

que in S. Restituta non ci è memoria e non appare vestigio alcuno , che siavi stata la sepoltura de' proprj Vescovi ; dunque questa esser dovea in altro sito collocata , nel sito appunto della Stefania sempre diverso da quello di S. Restituta . E siccome la Stefania era senza fallo la Cattedra Latina de' nostri Vescovi , così in questa e non altrove furono trasferiti negli antichi tempi i depositi di coloro , che per la santità di vita meritavano tal culto , e ne' tempi posteriori vi si dovè situare il luogo della sepoltura , siccome in tutte le altre Cattedrali adivenne . Or qui è da riflettere , che allor quando fiorirono in Napoli due Vescovi , uno per la Latina , e l'altro per la Greca Nazione , non vi era il costume di sepellirsi nelle Cattedrali nè anche i proprj Vescovi . Come poi restando ferme le due Cattedre materiali , o sieno le due sedi per gli due popoli , il governo spirituale si ridusse ad un solo Vescovo Latino , allora fu che i depositi de' Santi Vescovi da S. Gio. Scriba prima della metà del IX. secolo furono trasferiti non già in S. Restituta come Cattedra Greca , a cui era cessato il proprio Vescovo , ma alla Stefania ch'era Cattedra Latina , ed in questa appunto fu di poi dato il luogo per la sepoltura ai Vescovi successori ; dappoichè siccome dal V. secolo in poi il governo della Chiesa di Napoli si ridusse a un sol Vescovo Latino ; così quantunque dovesse reggere e l'una , e l'altra Cattedra , pur non dimeno la preferenza cominciò a darsi alla Cattedra Latina , o sia alla Stefania , come sede principale del Vescovo ; e secondo questo sistema mirabilmente si spiegano quelle parole da noi altrove rapportate : *Neapolis binas gerit Praesulum sedes ad instar duorum Testamentorum , quumquam una sit quae regit , & gubernat reliquam* . In vano adunque si può ricercare in S. Restituta la sepoltura de' Vescovi : sì perchè ove esisteva il Vescovo Greco , non si dava luogo a chicchessia nelle Cattedrali ; ove questi cessò , il Clero Greco , che vi rimase ascritto ne anche potè sepellirsi fino a che non si introducesse questo nuovo rito . E perciò ne' tempi a noi più vicini , essendo stata assegnata al nuovo di recente formato Capitolo di Canonici la Basilica di S. Restituta ristaurata a spese di tutto il Clero , poterono costoro colla già cambiata disciplina acquistare il dritto di costruirvisi la propria sepoltura , siccome fino a di nostri la possiedono , e tutto

due Cattedre materiali della nostra Chiesa. La qual cosa mirabilmente conferma l'origine delle due Croci della Chiesa di Napoli, le quali due Croci riputandosi i titoli delle Basiliche, secondochè si è da noi nel precedente Capitolo appalesato, e costando pienamente non solo l'esistenza delle due Basiliche materiali, ma l'esistenza pur anche di due Vescovi, onde

cìd non ostante, che essendo oramai divenuti i Canonici, come rappresentanti il Clero universo, membri dell' Arcivescovo, non ebbero mai sepoltura nella nuova odierna Cattedrale in cui prima all' Arcivescovo, ed indi al Collegio degli Eddomadarj dappresso a quella degli stessi Arcivescovi fu, come conveniva, accordata.

Quindi è che siccome s'introdusse la costruzione de' Cimiterj presso le Basiliche, così non ci è affatto memoria, che il Capitolo de' Canonici avesse un particolar Cimiterio, come l'ebbero gli Eddomadarj componenti la Congregazione del Divin Salvatore nella Cattedrale Stefania, prima della odierna Cattedrale. Da' monumenti recati nella prima Parte di questa Scrittura si va chiaramente a rilevare una tal verità da noi manifestata, e si va parimenti a conoscere che introdotto l'uso delle sepolture de' Sacri Ministri nel Tempio a cui sono addetti, siccome il Collegio degli Eddomadarj aveva il suo Cimitero dinominato del Salvatore *sito in majori Ecclesia Neapolitana*, ved. *sop. pag. 155. e seg.*, così questo dovea certamente esser situato nella Chiesa del Salvatore, o sia Stefania e propriamente nella croce della odierna Cattedrale o dappresso alla medesima, altrimenti non si potrà mai verificare, che quel Cimitero nell'anno 1366. fosse situato *in majori Ecclesia Neapolitana*; ma convenne poi nell'anno 1414. assegnarsi un luogo più decente al Collegio degli Eddomadarj nel centro della odierna Cattedrale dappresso alla sepoltura de' proprj Arcivescovi.

Viepiù si conferma che l'antico Cimitero degli Eddomadarj era prima situato *in majori Ecclesia Neapolitana* secondo il monumento dell'anno 1366. dappochè da una lapide di recente scoperta abbiamo, che siccome eravi una Congregazione di Donne sotto l'invocazione del Salvatore, il sepolcro di queste si è ultimamente scoperto, che esisteva nel luogo ove al presente è la porta del Seminario. Oltre a questo sepolcro ve n'era un altro de' *Confrati* detto anche del *Salvadore*, e questo sepolcro regolarmente esser dovea collocato anche dappresso a quello degli Eddomadarj: e perciò il sito di questo antico Cimitero veniva ad esser situato nella Chiesa Stefania, e così viepiù si verifica quel che si è accennato sul documento del 1366. che il cimitero degli Eddomadarj era situato *in majori Ecclesia Neapolitana*. E conciossiachè il Ch. Canonic

nico

onde trasfero le due fedì l'origine loro per la necessità di due Nazioni di rito diverso, e del Sacerdozio Greco, e Latino, ch'ebbe a perdurare per lo corso de' secoli, non ostante poi di essersi a tenore della Civil polizia introdotto, che le due Sedi fossero dirette e governate da un sol Vescovo Latino, siccome si è nella prima Parte di questa

nico Sparano in fine della II. Parte delle sue Memorie pag. 379. fino a 382. ha sinceramente rapportato come adivenne questa nuova scoperta, perciò stimiamo di trascriverlo colle medesime sue parole. „ Affinchè però niente „ resti a descriversi. onde il Pubblico ne sia defraudato, egli è necessario, che „ da me si dia qui un monumento trovato ultimamente nello scavo di alcune „ fondamenta per lo rifacimento di un'ala del Seminario Urbano. E per „ additare a' nostri Concittadini la maniera, onde si è ritrovato, dirò, che „ l'odierno nostro Arcivescovo siccome nella Chiesa Cattedrale, ha procurato „ di render le fabbriche nobili colle basi di marmo, che ha cominciato „ a situare in ciascheduno de' suoi pilastri: e siccome nella soffitta della Chiesa „ ha ricarato i nobili quadri, che erano a un di presso rovinati per lo „ scolo dell'acqua: ed ha nell'Altar maggiore della Cattedrale formati di „ argento ricchi fiori tra' candelieri, con aver due ben grandi splendori di „ argento allogati nella Tribuna: così passando al suo Seminario, ha voluto „ abbellirlo con nuove fabbriche fatte nell'ala sinistra quando si entra, „ dove è la Camerata de' grandi: e nello scavo fatto nel mese di Ottobre „ dell'anno scorso 1769. delle fondamenta presso la porta dello stesso Seminario, quivi da 15. palmi in sotto si è ritrovata un'immagine a fresco „ della B. V. ed un marmo bianco di palmi lungo $4. \frac{1}{4}$, e largo palmi „ $2. \frac{1}{4}$, colle immagini di cinque Donne, le quali hanno gli occhi chiusi, „ e le mani giunte l'una sopra l'altra, come incrocicchiate, con in testa „ un panneggio che la ricuopre, e in su le spalle un manto lungo che cala „ in giù: al disotto di esso scorgesi una veste che sporge le maniche fino a' „ polsi senza riversi: ed una pettiera, la quale viene dattorno fregiata da „ un moccichino, che pende dal collo lungo le mani. Intorno al marmo „ sta scolpita questa iscrizione a caratteri grandi CONFRATANCIE SAN- „ CTI SALVATORIS VETERIS ANNO MCCCCLXXV. Si avverte „ però che al di sopra il marmo è franto fino alla volta del lato sinistro, „ dove comincia la parola CONFRATANCIE. Io l'ho fatto scolpire in „ rame, ed è l'annesso a questa mia osservazione. Che dee dirsi di questo „ gran monumento? A me pare che venga ad illustrarsi ciocchè si sapeva, „ ma oscuramente. Quel che sapevasi era, che anticamente eravi l'antico „ se-

Scrittura debitamente dimostrato; rimasero gli originarij titoli nella nostra Chiesa permanenti con le due Croci, le quali son relative alle due Cattedre un tempo esistenti in Napoli, e materiali, e formali.

XXXI. E quì prima di chiudere questo Capitolo fa duopo contemplare, doverfi con somma gelosia custodire l' antica
pre-

„ sepolcro della Confratanza di S. Salvatore vetere colla seguente iscrizione:
„ *Sepulcrum Confratancie S. Salvatoris veteris*; ed il nostro Canonico Mazzocchi, credendolo degli odierni Eddomadarj della nostra Cattedrale:
„ *De Cathedrali semper unica* alla pag. 129. l' addita con queste parole,
„ *Postremo in antiquiore Hebdomadariorum sepulchro sic olim inscriptum fuisse*
„ *ajunt, Sepulchrum Confratancie SS. Salvatoris veteris*: anzi nella pag. 137.
„ aggiugne: *Ipsismet fatentibus Hebdomadaris*. Restò oscuro per molti anni,
„ dove fosse stato questo antico sepolcro, e da chi mai si fosse fatta menzione
„ di questa antica iscrizione. In fatti lo stesso Mazzocchi soggiugne:
„ *At ubinam ejus antiquioris inscriptionis mentio fiat, non dum reperi*. Ora
„ col presente marmo scoperto, è uscita finalmente alla luce l' iscrizione, e
„ comechè per la frattura del marmo manchi in essa la parola *Sepulcrum*,
„ non è però da negarsi, che quella sia che non ancora erasi, mentre scrivea
„ il Mazzocchi, ritrovata. Il punto si è, che non sono manchi i morti
„ che ivi sono scolpiti, e molto meno dagli abiti, Eddomadarj. Dunque
„ tutto ciò che si è detto di questa iscrizione, oggi che abbiamo Donne nel
„ marmo, e non Uomini va altrimenti; e ci dà motivo ad indagare qual
„ fusse codesta Confratanza. Io in tanto per le riflessioni che farò, affermo
„ costantemente, che quelle Donne sieno le Confratesse della Congregazione
„ del Ss. Salvatore nella Cattedrale; come i Cherici, e Fratelli della medesima
„ nei tempi di Anselmo nostro Arcivescovo nell'anno 1213. furono i
„ nostri Eddomadarj. Egli è vero, che più tardi si veggono in quella
„ Confrateria aggregate le Donne: perciocchè nel marmo si addita l'anno
„ 1475. ma non perciò deve sembrar nuova codesta aggregazione di donne,
„ avendo noi altri documenti da comprovarla, affinchè non paja strana. Il
„ Du-Fresne nel suo Glossario rapporta le Confratesse, e spiega col' autorità
„ di Giovanni da Genova così *Confratissa, Conforor, vel Congregatio*
„ *Confratrum, vel Confororum*. Ecco dunque come poterono nel decorso del
„ tempo i Cherici del Salvatore aggregare nella lor Congregazione donne,
„ e dar loro il sepolcro in quella Confratanza. Tanto più che avendo i nostri
„ Eddomadarj nell'anno 1414. avuto in mezzo della nostra Cattedrale
„ per concessione del Capitolo, il sepolcro che oggi vi si vede, potevano
„ be-

prerogativa delle due Croci della nostra Chiesa Metropolitana , non contenendo questa , come si è vanamente dato ad intendere , un rito abusivo ed assurdo . Egli è pur vero , che quasi in tutte le Cattedrali dell' Orbe Cattolico non s' incontra esempio che una sola Cattedrale ponga in uso due Croci ; appunto perchè la Croce è il titolo-

„ bene cedere alle sorelle aggregate in quella stessa lor confratranza luogo da
„ ivi sepellirsi . Fu poi una tal costumanza di aggregar forelle nelle Con-
„ fraterie così frequente , che in molte Congregazioni di Napoli , e nella
„ stessa nostra Cattedrale la Congregazione de' Catecumeni istituita ne' tempi
„ dell' Arcivescovo Mario Carafa , e ristabilita ne' tempi del Cardinal di
„ Arezzo , anche oggi ha per istituto di tener nel novero Sorelle , e dar
„ loro la sepoltura . Questa sembrami la più naturale spiegazione del monu-
„ mento nel quale possono farsi altre più rilevanti riflessioni , che io ben
„ volentieri lascio agli amatori dell' antichità : bastandomi di averlo così
„ nettamente illustrato . E qui dò fine , e compimento alle mie fatiche , le
„ quali voglio sieno tutte a gloria dell' augustissima Triade , e per profitto
„ de' Fratelli della mia Congregazione delle Appostoliche Missioni ; nella
„ quale essendo ascritto fin dagli otto di Gennajo dell' anno 1731. mi glorio
„ di essere il menomo di tutti ed il figlio più amante di cotesta Madre , che
„ mi ha educato sotto gli auspicj di S. M. Regina degli Appostoli , che è
„ il titolo specioso , che gloriosamente porta , e di cui vanno tutti i di lei
„ figliuoli decorosamente adorni .

Per tralasciare il dappiù che converrebbe riflettere sulle recate parole del rispettabilissimo Canonico Sparano , fermiamci un poco a ponderare quelle , dov' egli dice , *che avendo i nostri Eddomadarj nell' anno 1414. avuto in mezzo della nostra Cattedrale per concessione del Capitolo , il sepolcro che oggi si si vede , potevano bene cedere alle forelle aggregate in quella stessa lor Confratranza luogo da ivi sepellirsi .* Dunque suppone il Ch. Sparano , che il sepolcro delle forelle aggregate fosse stato l' antico sepolcro degli Eddomadarj . Se fosse così rimarrebbe almeno assodato , che l' antico Cimitero degli Eddomadarj fosse presso la Cattedrale Stefania , per essere questo sepolcro scoperto molto dappresso alla croce della odierna Cattedrale , come a tutti si manifesta . Anzi converrebbe dirsi di vantaggio , che esser dovea collocato dentro la stessa Stefania , o ad un edificio così contiguo , che la Stefania comprendesse : dappoi- ché nell' anno 1366. come si è più volte accennato , gli Eddomadarj aveano il lor sepolcro situato in *majori Ecclesia Neapolitana* , e non fuori . E perciò piucchè evidentemente si conchiude , che il sito dell' antica Stefania era nella
Cro-

titolo rappresentante la Chiesa e materiale , e formale: e due Croci dovendo rappresentar due titoli, mal si convengono ad una sola Cattedrale . Ma questa quasi general disciplina non potea aver luogo in Napoli , ove due Cattedre materiali vi furono erette , ed a queste consentanee le due Cattedre formali per le due Nazioni di rito di-

Croce della odierna Cattedrale con qualche estensione di più, che non è la stessa odierna Croce. Ed ecco che con questa nuova scoperta , si è incontrato un nuovo vestigio dell' antica Cattedrale del Salvatore , al cui servizio così gli Eddomadarij furono addetti come aggregarono ne' tempi posteriori le sorelle per dare alle medesime luogo di sepoltura . Che gli Eddomadarij aggregassero le sorelle , com' anche i *Confrati* , non vi ha dubbio veruno , dappoichè si rileva dagli antichi libri di Celleraria che sono a noi pervenuti , la seguente notizia , cioè nel fol. 17. del *Libro della Celleraria del 1508.* si porta nell' introito così : „ La Festa di la Candelora ce avimo pigliato per le *Confrati* , e *Confrati* somma 1. La Festa de lo Salvator ce avimmo pigliato per le *Confrati* , e *Confrati* somma o. 3. oo. $\frac{1}{2}$ ” , e così si porta nell'introito degli altri anni . Il che così essendo , fa duopo por mente che oltre il già scoperto sepolcro addetto alle sorelle , ve n' era un altro separato e distinto per li uomini *Confrati* . Cid si dimostra da una lapide sepolcrale sita avanti alla cappella del Sacramento . Eravi nella medesima lapida la iscrizione consimile a quella delle femmine *sorelle* , se non che vi erano scolpiti *cinque Uomini* . Il Cardinal Spinelli avendo fatto il pavimento nuovo della Croce del Duomo , tolse quel marmo : Ma il Canonico Majelli , il quale era Economo , ordinò che si fosse registrato tutto cid che si era tolto per conservarne la memoria , siccome seguì . Cid posto : si domanda quale di questi due sepolcri apparteneva agli Eddomadarij prima di concederli alle *Confrati* , ed a' *Confrati* . Se era quello come vuole il Canonico Sparano conceduto poi alle donne , o sia *Confrati* : dunque rimarrà fermo , che l' antico cimitero degli Eddomadarij era dappresso la Stefania : Se poi si dirà , che era quello appunto , destinato poi ai *Confrati* che era situato avanti la Cappella del Sacramento ; ne seguita , che questo tal sepolcro era situato non già dappresso , ma dentro l' antica Stefania .

Suppone in oltre il meritevolissimo Canonico Sparano , che avessero gli Eddomadarij nell' anno 1414. in mezzo dell' odierna Cattedrale il sepolcro per concessione del Capitolo . Ma con buona sua pace, il Capitolo in quella occasione non ci ebbe altra parte , se non che quella che si richiede da' Canonici quali prescissero neli antichi tempi dovere i Vescovi *adhibere consilium sui* .
Cle.

diverso . E quantunque poi cessasse del tutto in Napoli la Greca liturgia , pur nondimeno si riputò giusto e ragionevole , che a' Corpi morali istituiti in tempo ch' esistevano le due Cattedre , e le due Sedi si perpetuasse l'acquistato dritto , e con ciò si conservasse la luminosa memoria della nostra antica Ecclesiastica polizia: tanto più ,
che

Cleri , e che poi dal Clero passò tal facoltà al Capitolo de' Canonici , come deputati del Clero universo . In fatti ecco come Bartolommeo Chioccarelli nella pag. 268. *De Episc. Neap.* rapporta il fatto con attribuirlo all' Arcivescovo Nicola di Diano , il quale per mezzo del suo Vicario Generale , *Capitolo assentiente* (e non già *concedente*) accordò agli Eddomadarij *congruum locum intus ejusdem Ecclesie chorum* , il qual coro era prima collocato in mezzo della nave maggiore dell' odierna Cattedrale . Eccone le parole : *Præfuit autem Nicolaus (de Diano) per plures annos , & donec vixit . Plures exstant ejus Literæ ac Diplomata in Canonicorum atque Hebdomadarioium Archivio , illud præferim quo is per Franciscum de Archeriis legum doctorem , & Generalem suum Vicarium , Capitulo assensiente , Hebdomadariis majoris Ecclesie congruum locum intus ejusdem Ecclesie Chorum , in quo ii eorumque successores sepeliri potuissent , concessit anno 1414. die 10. Octobris Indictione VIII. Joannis XXIII. Pontificis anno V. quod etiam marmorea inscriptio in eodem sepulcro ante ejus Ecclesie Chorum testatur hunc in modum : Sepulchrum Hebdomadarioium Metropolitanæ Ecclesie Neap. publico instrumento concessum 1414. die 10. Octobris.*

Sul punto della sepoltura , dovè anche rispondere l'incomparabile Canonico Majelli nelle sue *Memorie pag. 106. e 107.* a ciò che si era scritto dall' altro Canonico di Rosa , il quale prima del 1740. prese a difendere la Collegiata di S. Gio. Maggiore , col pretesto di difendere anche il Capitolo Metropolitano . Sono per altro degne di ricordarsi le parole del suddetto Ch. Canonico Majelli , il quale in difesa del vero onore del Capitolo Metropolitano formò l'aurea Scrittura da noi più volte lodata , e su tal particolare scrisse così : „ Ma perchè dice lo Scrittore della Difesa , che egli è chiaro più „ della luce meridiana il documento che convince la suggestione degli Eddoma- „ darij nel fatto asserito della sepoltura , che vantano avere nella Chiesa Catta- „ drale . Preghiamo per Dio lo Scrittore a far noto al Mondo , ove si leg- „ ge questo suo leggiadro modo di acquistar sudditi e vassalli , con dare il „ parere ad una concessione di tal cosa conceduta dall' Arcivescovo , perchè „ farà giovevole a tutti i Capitoli , e potranno in avvenire approfittarne. „ Se l' Arcivescovo di Napoli concede al Principe di Montemiletto una Cap- „ pel-

che dopo l'edificio dell'odierna Cattedrale, non ostante che la Basilica di S. Restituta venisse ad attaccare al nuovo Tempio come una Cappella, che gli stia a lato; sempre questa Basilica si è nelle sacre funzioni considerata, come separata, e distinta dalla nuova maggior Chiesa. Ed invero polluta la maggior Chiesa, non s'intende polluta

„ pella nella Cattedrale, o una sepoltura, e domandato si ottiene il consenso del Capitolo, quel Signore è divenuto suddito del Capitolo: bello e inudito pensiero: già Pietro Tocco Conte di Martina, e suoi eredi e successori Principi di Montemiletto sono soggetti al Capitolo, perchè nel 1370. ottennero da Bernardo Arcivescovo di Napoli col consenso del Capitolo la Cappella di S. Aspreno. Già la casa Guindazzo, la Capece Piscicelli, e l'Altorisia sono suddite del Capitolo, perchè in varj tempi, giusta gl'istrumenti recati dallo Scrittore, stipularono col Capitolo di qualche obbligo di celebrare uffizj, e messe. E tutto ciò si asserisce, e si pubblica per fare onore, e difendere il Capitolo, il quale di tante cioncie non ha saputo mai nulla, nè avrebbe mai permesso che fossero uscite alla luce del Mondo, per mettere la riputazione di tanti Uomini illustri, quanti sono gl' Illustrissimi Signori Canonici in bocca de' Scioi. „

Or siccome gli Eddomadarj avean prima del 1414. il proprio privativo sepolcro sito nella maggior Chiesa, così l'ottennero di poi in mezzo del Coro dall'Arcivescovo, *adsensiente Capitulo*, per solennizzare l'atto a tenore della disciplina Ecclesiastica, senza poterfene da ciò ritrarre alcun dritto dominicale, come alcuni de' Canonici vanamente han preteso. E ciò tanto è vero, che siccome prima non aveano i Canonici alcun dritto di eliggerli la sepoltura degli Eddomadarj, così allor quando si permise di poter anche alcuno di essi eligger ivi la sepoltura, in tal caso il Capitolo non ha verun dritto di sollemnizzare l'atto che diceasi *l'orare* sopra il cadavere del Canonico che vi si sepellisce, ma tutto ciò privativamente appartiene al solo Collegio degli Eddomadarj in esclusione del Capitolo. Or in questo tal caso, se il Capitolo fosse stato il concedente, e ci avesse il preteso dritto dominicale; come mai viene escluso dal sollemnizzare un atto che contiene l'ultimo uffizio, che si presta a colui il quale è del loro consorzio? Anche su questo argomento scrisse egregiamente nelle sue *Memorie* il dottissimo Canonico Majelli, le cui veramente savie, e ponderate considerazioni giova qui rapportare colle sue parole medesime nella pag. 103. „L'altre due cose, delle quali una è nel medesimo istrumento, l'altra nella visita di Annibale di Capua „ *fol. 398. a t.*, fanno conoscere la buona fede colla quale lo Scrittore cita „ gli

luta S. Restituta: l'esposizioni del Santissimo si fanno contemporaneamente nell'una Chiesa, e nell'altra; come anche gli anniverfarj si celebrano, col dippiù che si può riscontrare nel numero XII. del sommario degli Eddomadarj del 1752.

XXXII. La Chiesa di Roma, centro d'unità della nostra salu-
T t tife-

„ gli Autori , e porta le autorità in conferma de' suoi dettami : poichè nella
 „ parte che egli cita di detto Istrumento cuopre sotto alcuni puntolini la co-
 „ sa più essenziale, e quello che egli combatteva, e sono le seguenti parole:
 „ *Quod liceat & licitum sit de cetero cum de hac vita migrare contigerit ipsos*
 „ *Hebdomadarios , & eorum successores ibidem sepelliri , nulli alii eis vel eo-*
 „ *rum successoribus inuisis possint ibi sepelliri :* e con queste parole si giusti-
 „ fica sufficientemente l'espressione fatta dagli Avvocati nel memoriale, *ha-*
 „ *bent proprium privativum sepulcrum* . Dalla Visita d'Alfonso Gesualdo cita
 „ lo Scrittore le parole , che dichiarano essere il sepolcro conceduto agli Ed-
 „ domadarj in mezzo al Coro comune a' Canonici , ed agli Eddomadarj: *in*
 „ *quo nemini praterquam Canonicis , qui eam elegerint , & Hebdomadaris ipsis*
 „ *sepelliendi jus est* . Quanto però questa Visita possa derogare ad un pubblico
 „ Istrumento colla presenza di un Vicario Generale, in nome, e parte dell'
 „ Arcivescovo di Napoli , e dell'intero Capitolo a tal fine congregato so-
 „ lennizzato , saprà ben discernerlo lo Scrittore della difesa vecchio Avvo-
 „ cato ; ma vi lascia l'altre parole molto importanti per gli Eddomadarj ,
 „ e sono : *& tunc Hebdomadarii cum Domino Cimiteriarca officium circa De-*
 „ *functum , & piis ac sollicitis precibus fundant , quod officium ORARE nuncupa-*
 „ *tur , pro quo cuilibet presenti , & infirmo in Libro ordinarii servitii grani*
 „ *quinque in punctum assignentur ex sumptibus comunis massae , cuique etiam*
 „ *detur candela una uncia unius &c.* Così in detta Visita fol. 238. dal che
 „ si fa chiaro prima , che solo gli Eddomadarj debbano fare l'orare sopra il
 „ cadavere del defonto Canonico, che degnasse la sepoltura degli Eddomada-
 „ rj dell'onore di eleggerla; poichè designando le parole della Visita il Col-
 „ legio col Capo , per necessità debbonfi intendere del solo Collegio ,
 „ perchè non sarebbe stato altrimenti necessario di far menzione del Cimi-
 „ liarca , il quale presente il Capitolo non può comparire come capo del
 „ Collegio degli Eddomadarj , ma fa figura di semplice Canonico . E da
 „ ciò si dichiara in secondo luogo , che dalla Visita si considera il Collegio
 „ degli Eddomadarj come proprio , ed unico corpo addetto al coro della
 „ Cattedrale ; avvegnachè per la pratica quotidiana di tutte le Chiese ,
 „ ove è Coro , e Clero ad esso addetto , l'orare sopra il cadavere , che vi si
 „ fe-

tifera credenza, e Maestra dell'altre, è stata, ed è gelosa nel conservare le antiche memorie. Si vedeano un tempo in quella Città cinque Basiliche, al presente ridotte a quattro. La Lateranense è stata mai sempre, ed è riputata la prima in ordine di tutte le altre. La Basilica di S. Lorenzo detta comunemente *Sancta Sanctorum*, esisteva fino al Pontificato di

„ seppellisce, spetta al detto Clero, e non già al Clero associante ancorchè sia
„ del proprio ceto. Terzo, pruova la detta Visita la vicendevole obbligazione di far *l'orare* i Canonici a' defonti Eddomadarij, e gli Eddomadarij
„ a' Canonici defonti, quando vogliono seppellirsi nella mentovata sepoltura
„ in mezzo al coro della Cattedrale; ed è notabile, che i Canonici fanno
„ *l'orare* insieme cogli Eddomadarij, acciocchè non sia escluso dal pio ufficio
„ il proprio Clero della Cattedrale, ma non così dovendo fare *l'orare* gli
„ Eddomadarij, nel qual caso non sono necessarij per detto *orare* i Canonici;
„ nè dee far meraviglia che i soli Eddomadarij sono considerati come propri,
„ ed unico Clero della Cattedrale, ed i Canonici no; poichè gli antichi
„ Canonici hanno a tutto lor potere mantenuto sempre l'alienazione da ogni
„ obbligo nelle cose di rito nella Cattedrale. „

Dopo di aver rapportate le parole del non mai abbastanza lodato Canonico Majelli relative alla nuova sepoltura degli Eddomadarij, che fu collocata nel centro dell'odierna Cattedrale, non dobbiamo trascurare di far qui brevemente parola dell'antichissima immagine del Divin Salvatore, che si è conservata fin oggi nella Cappella, che volgarmente si chiama del Sacramento, e che fu nella costruzione dell'odierna Cattedrale, per memoria dell'antico titolo al Salvatore dedicata. Questa immagine, dipinta in tavola, e non ad olio, e perciò antichissima, esprime il nostro Divin Salvatore sedente sopra l'iride, e calcante co' piedi il Sole, e con in mano un libro aperto, ov'è scritto da una parte, EGO SUM LUX MUNDI, e dall'altra parte, EGO SUM VIA, VERITAS, ET VITA. Si è per lo innanzi tenuta con molta divozione, e nella prima Parte di questa Scrittura pag. 185. *Or seg.* se n'è da noi rapportato un luminoso monumento, dal quale si va parimente a rilevare il culto che si prestava dagli Eddomadarij a questa immagine, e le sacre funzioni che si faceano *in altari Salvatoris*, come anche i legati che a costoro si faceano per celebrare gli anniversarij *ante figuram SS. Salvatoris* a pro di chi facea l'elezione della sepoltura degli stessi Eddomadarij. Or questa mirabile combinazione di tante cose unite insieme, se ogni altro mancasse, non oscuramente dimostra, che gli Eddomadarij abbiano a tal uopo continuato in virtù della primitiva istituzione uno special culto all'

di Martino V. Questo Pontefice nell'anno 1423. volle unirla alla Lateranense con tutti i suoi dritti ; ed ecco , che da quel tempo in poi si è rigorosamente osservato , che in tutte le processioni solenni di Roma , ed in altre funzioni , come in quella che si va all' incontro del nuovo Pontefice nell' atto del suo possesso , il Clero della Basilica

all' Altare del Salvatore , a cui prima fu dedicata la Stefania . E siccome dovè nella costruzione dell' odierna Cattedrale diroccarsi questo antico Tempio , così convenne con la vetusta imagine perpetuarne il divotissimo culto in quel sito, ove per tanti secoli perdurò la Basilica del Salvatore. In oltre egli è notevole come questa divota imagine calchi co' piedi il Sole , per dinotare per avventura , che in quel luogo ove fu il profano tempio di Ebbone , o sia di Apollo , convertitosi al culto della vera Religione, ivi il nostro Divin Redentore che è la vera luce del Mondo, dimostrasse di aver abbattuta e conculcata l' idolatria . Che ne' tempi de' Gentili ei fosse in questo luogo il Tempio dedicato al Sole , l' antico nome della contigua strada il dimostra. Fu indi ben fatto , che il Tempio di Apollo , al Divin Salvatore , e quello di Diana , alla Vergine Santissima , oggi detta S. Maria Maggiore , fossero dedicati . E si dee anche avvertire , che i vicoli dappresso al Tempio di Apollo si dinominassero , raggi del sole , come la strada principale dall' una , e dall' altra porta in lungo della antica Città , si dicesse piazza di *Sole e Luna* per li due Templi lungo questa piazza a quelle Deità coniegrati. Questa antichissima imagine com' è da presupporsi , nella lunga serie de' preteriti secoli ha potuto conservarsi , se non la medesima quale vi fu la prima volta dipinta , almeno un esatto esemplare di tempo in tempo rinnovato , come per altro è stato solito di conservare in tal guisa le pristine memorie , specialmente quelle esposte alla pubblica venerazione . Or questa antichità , che tuttravia si conserva non già in S. Restituta , ma nella Cappella dedicata al Divin Salvatore nell' antico sito dell' a Stefania , e con ispecial culto dal Collegio degli Eddomadarj venerata , è uno degli antichi vestigi così del sito della Basilica del Salvatore , come della istituzione fatta da S. Attanasio di questo sì antico Collegio . Ed in vero ne' tempi posteriori si sono anche non senza fondamento aggiunte le due altre imagini l' una di S. Attanasio situata a destra , e l' altra del glorioso S. Gennaro situata a sinistra , ciò indicando quella particolar premura che ebbe lo stesso S. Attanasio di stabilire il culto quotidiano alla Basilica del Salvatore colla fondazione , e dotazione del Collegio degli Eddomadarj , e questo parimenti è vestigio del sito della Stefania diverso da quello di S. Restituta in cui non si

è me-

lica Lateranense procede con elevare due Croci, le quali entrano in ogni Chiesa, e nelle altre tre Basiliche. E per riputarfi i Ministri della Basilica Lateranense come Clero della prima Chiesa del Mondo, secondochè fu dichiarato da Gregorio XI. Martino V. e da S. Pio V. oltre le decisioni della Sacra Ruota, procede il Clero Lateranense

è memoria di essersi con particolar culto venerato questo Santo Fondatore. Sono queste altre due imagini anche dipinte in tavola, e non ad olio; e ne piviali ci sono anche per ornamento dipinti i dodici Apostoli, com'era l'antico costume. Oltre a ciò è parimente degno di considerazione, che il corpo di questo S. Vescovo sia stato collocato non mai in S. Restituta ma nella Stefania, e nell'antico sito di questa Basilica oggi si conserva, dappochè sotto l'altare del Divin Salvatore o sia nella Cappella di cui trattiamo, fu non senza ragione riposto.

Rimane in ultimo luogo a fare alquante riflessioni sulla situazione dell'antico Episcopio, e de' due Fonti battesimali l'uno maggiore, e l'altro minore. Chiunque legge con attenzione la cronaca di Gio: Diacono ritroverà senza fallo che sotto nome di Episcopio abbia compreso non meno l'abitazione del Vescovo, la Cattedrale e le altre Chiese che erano sotto la immediata sua cura, ma eziandio la mensa Vescovile, siccome si potrà osservare nella nota alla pag. 269. *¶* *seq.* ove abbiain raccolti i luoghi di questo Scrittore consentanei all' assunto. E quantunque il Chioccarelli, il Caracciolo, e gli altri investigatori delle antiche nostre memorie abbiano tali cose principalmente trattate sulla scorta di Gio: Diacono, pur nondimeno si trassero in molti errori per non aver bene intesa la voce *Episcopium*, di cui spesso fece uso il Cronografo. Ed acciocchè chicchessia affermi con noi l'ampissimo significato di questa parola usata dal Diacono, rapporteremo le medesime parole del Ch. Mazzocchi, il quale nella pag. 406. *De Sancto. Neapolitane Ecclesie Episcoporum cultu*, conobbe sì chiara questa verità, ch'ebbe a dire, che sotto nome di *Episcopio* si comprendeva non solo la Piazza, ma anche il Pretorio del Duce di Napoli, che egli situa vicino alla Cattedrale, ed oltracchè quasi tutta quella regione ove era la Cattedrale situata. In tal guisa al valentuomo riuscì agevole la spiegazione dell' avvenimento rapportato dal Diacono, e da Ubaldo nel Cronico de' Duci di Napoli, allor quando Contardo il quale ammazzò il Console Andrea nel luogo della Basilica di S. Lorenzo *qui dicitur ad fontes*, fu poi ucciso da Napolitani, i quali al dir del Diacono *post tres dies unanimes irruunt Episcopium* per ammazzarlo, come *seguir confesso seroci bello*; e al dir di Ubaldo, che *in propria domo Domini Ducis*

fe all'ultimo luogo nelle processioni ; e dal tempo dell' unione in poi dell' altra Basilica di S. Lorenzo, inalbera due Croci con due padiglioni, l'una dopo l'altra. Ed ecco come quella che si reputa la prima Chiesa del Mondo, per conservar la memoria dell' unione fattavi dell'altra Basilica, ha custodito finora l'uso delle due Croci, come

cis fu Contardo trucidato. Ciò essendosi premesso per dilucidazione ; del fatto, ecco come il Ch. Mazzocchi ragiona : „ *Proderit pauca ex Ubaldo ad scribere . Petrus de Lullo (factionis caput) cum magna caterva venit ad Plateam cum maximo gaudio omnium Civium , & aggressus in propria domo Domini Ducis &c.* Contardus qui recens e Francia advenisset nullam Neapoli propriam domum possidebat . Ergo, *propria domus Domini Ducis*, idem est quod peculiaris domus dominorum Ducum , in qua is, invasa tyrannide commanebat . Ante id vero ducale Prætorium unaq. ante Episcopium obiacebat spatiosior area, quæ *πῶρ ἐξοχῆν* platea vocabatur. Nec platea sola verum & Prætorium & pleraque regionis illius non raro *Episcopii* nominis ambitu continebantur . Jam vero in platea (non vero in Episcopio strictè sumpto) committi pugnam, de qua Diaconus loquitur, decuit. Sed tamen uti dixi, & Platea, & quæ circa erant cuncta *Episcopium* dicebantur . Eoque Contardus in Episcopio confectus Diacono dicitur, qui in prætorio adiacente Episcopatu oppressus fuerat . Hæc eo pluribus exposui, quod scire quousque vox *Episcopii* pertineat ad plures inextricabiles difficultates enodandas sit valiturum .

Il che così essendo : ben si manifesta che Gio: Diacono parlando coll'idea de' suoi tempi, come colui il quale visse nella fine del IX. e principio del X. Secolo, fece uso della voce *Episcopium*, come dinotante non solo l'abitazione del Vescovo, e le Basiliche che a quella si avvicinavano, ma anche vi comprese tutta la piazza che vi era dappresso, e per conseguenza anche i vicoli che separavano gli uni dagli altri edifizj, e con questi il Pretorio, o sia la casa del Duce di Napoli, e finanche tutta la regione d' intorno . Or se adunque Gio. Diacono scriveva con questa idea dando un sì ampio significato alla voce *Episcopium*, ne avverrà, che in tutti i luoghi ove fa uso di questo vocabolo può assai bene adattarsi quest' ampio significato senza voler a viva forza fargli dire, che ove nominò *Episcopium*, volesse assolutamente intendere o Chiesa Cattedrale, o Palazzo Vescovile, della cui ristretta interpretazione tutta la voluminosa Opera del Ch. Mazzocchi *de Cathedrali Eccles. semper univ.* è disseminata. Per la qual cosa allor quando Gio. Diacono

me una prerogativa ben degna di essere alla posterità tramandata.

XXXIII. Or si potrà mai pretendere, che sia disdicevole nella Chiesa di Napoli il rito delle due Croci, se pur oggi così gelosamente si conserva in quella Basilica, ch'è riputata la prima dell' Universo? Altra ragione non può recarsi dell' uso

no disse, che Stefano I. *fecit Basilicam ad nomen Salvatoris copulatam cum Episcopio*, potè bene intendere sotto nome di Episcopio non solo la casa del Vescovo, ma ciocchè poteva essere relativo e continente alla casa dello stesso Vescovo. E quando disse del Vescovo Vincenzo, *fecit Baptisterium fontis minoris intus Episcopio*, non già dee conchiudersi, che i Fonti minori furono dentro la Cattedrale, giacchè quante volte il Diacono abbia voluto disegnar cosa appartenente alle Basiliche ha sempre spiegato qual era, cioè la Stefania, o S. Restituta. E quando disse *prope omnes Cherici Episcopii* finiron la vita per la peste, non intese già i Cherici del Palazzo del Vescovo o della sola Stefania, ma comprese i Cherici tutti della Città. E dove disse che il Duca Buono minacciò di volere confiscare *totius Episcopii servos & possessiones*, e che il Vescovo Agnello fondò la Diaconia di S. Gennaro *delegans ab Episcopio alimonia*, non volle altro intendere, che la Mensa Vescovile, ch'è lo stesso che dire, che tutte le sostanze, che per dritto apparteneano al Vescovado. E qui anche è notevole l'espressione del Diacono ove disse del Duca Buono, il quale voleva *totius Episcopii servos possessionesque infiscari*, senza esser contento di dire semplicemente *Episcopii servos*, ma *totius Episcopii*, per dinotare appunto ch'egli intese di tutti i servi, e beni non solo appartenenti alla privata Mensa Vescovile, ma di tutte le altre Chiese della Città e Diocesi, o più tosto delle due Menze unite insieme derivanti dalle originarie due Cattedre poi governate da un sol Vescovo e componenti una sola Mensa, e che ben corrispondevano a quel *duas gestas Praesulum sedes quamquam UNA sit qua regit & gubernat reliquam*.

Oltracciò non si può porre in dubbio che così i Fonti maggiori Soteriani, di cui si è altrove ragionato, erano stati costrutti nell' Episcopio, come i Fonti minori, di cui fu autore il Vescovo Vincenzo, furono nell' Episcopio situati. Sull' autorità della favolosa Cronaca di S. Maria del Principio si pretende, che il luogo de' Fonti minori Vincenziani tutta via esista nella Cappella di S. Gio. *ad fontes*, che oggi è contigua alla Tribuna di S. Restituta; all' incontro sulla più sicura autorità di Gio. Diacono abbiamo, che *Conrado coniuravit cum inimicis Andrea Consulis, & cum in loco Basilicae San-*

uso delle due Croci della Basilica Lateranense, se non se quella, di esservi stata unita un' altra Basilica, affin di conservar la memoria di sì fatta unione; giacchè non potrà mai convenire alla Basilica di S. Lorenzo unita alla Lateranense che fosse stata quella di diversa liturgia, che questa non è. All' incontro oh quante ragioni ven-
gon

Sancti Laurentii, qui ad fontes dicitur, gladio percussit, onde poi avvenne quel che si è di sopra accennato che i Napolitani *unanimis irruunt Episcopium* per trucidarlo. Ciò posto, se la Cappella di S. Gio. *ad fontes* è come si pretende il sito de' Fonti minori Vincenziani, ne seguita, che la Basilica di S. Lorenzo *ad fontes* dee essere il sito de' Fonti maggiori Soteriani per essere indubitato che esistevano questi due Fonti per testimonianza dello stesso Diacono, quantunque questi non dica quel che favoleggia la Cronaca di S. Maria del Principio, che la Cappella di S. Gio: *ad fontes* contenga il sito de' Fonti minori: e sebbene non si convenga del sito della Basilica di S. Lorenzo *ad fontes*, giacchè il Mazzocchi non vuole che sia quella oggi detta del Seminario contigua alla Croce della odierna Cattedrale; pur non dimeno egli stesso afferma di non aver potuto individuare tal sito. Sia pur così: sempre sarà vero, non contradicente il Mazzocchi, che tal Basilica *erat in Episcopio*. Dunque dovrà dedursi da sì fatte premesse, che essendo così i Fonti maggiori, come i minori *intus Episcopio*, nè individuandosene da Gio. Diacono il sito particolare; il sito degli uni, e degli altri non si possa con sicurezza affermare: e per conseguenza non può affermarsi con certezza, che la Cappella di S. Gio. *ad fontes* contenga l' antichità de' Fonti minori, o la Basilica di S. Lorenzo de' Fonti maggiori. Egli è vero bensì, che *in Episcopio* erano situati ambedue questi fonti, giacchè *in Episcopio* erano parimenti situate le due Basiliche, cioè la Stefania, e S. Restituta, non ostante che sul principio ne' primi tempi eran disgiunte da un vicolo, come si è di sopra accennato: dappoichè potè ben tosto, riunite le due Basiliche e sedi sotto la special cura e governo di un sol Vescovo Latino, attribuirsi all' Episcopio quel tratto di vicolo, che gli disgiungeva: ed in tal guisa mirabilmente si ricompongono insieme nè si fan contradicenti fra loro sì vetuste memorie. E quantunque si sia ben dimostrato dal Can. Majelli, e dal Serfate che la Stefania era congiunta al Palazzo Vescovile, con aver dilucidato, che l' antico Palazzo del Vescovo era prima situato ove è al presente il Seminario, che attacca alla Croce della odierna Cattedrale: pur nondimeno siccome non si è potuto negare dal Ch. Mazzocchi col documento dell' anno 1450. da lui recato nella pag. 285. *De Cath. semp. univ. che il Palazzo*
Ar.

gon prontissime a sostenere la veneranda disciplina delle due Croci della Chiesa di Napoli . Queste sono i due titoli rappresentanti le due originarie Cattedre e materiali e formali della nostra Chiesa , e quelle due Sedi Vescovili governate prima da' due Vescovi primarj l'un Greco e l'altro Latino , ed indi da un sol Vescovo Latino .

Co-

Arcivescovile era situato e posto in *Platea Capuana Civitatis Neapolis juxta viam publicam a tribus partibus*, così ne seguiva , che siccome la via publica da tre parti altran non era, nè esser potea se non che quella, che oggi si vede cioè dalla strada Capuana , dal vicolo de' Mannocci , e dalla strada Sommesse , così ben si va a rilevare che tutto questo ampio spazio esser dovea di ragione dell' Episcopio anche ne' tempi antichi con comprendere indi da una parte la Chiesa di S. Andrea coll' Ospedale di S. Attanasio , e la Basilica di S. Restituta dall' altra , che corrisponde alla Sommesse . E perciò tutto questo spazio a tempi del Diacono era *Episcopio* , ed anche *Episcopio* era non solo la gran Piazza che sporgeva alla strada Capuana , ma anche se vogliamo credere al Ch. Mazzocchi , il Pretorio , ed il Palazzo del Duca di Napoli con tutte le sue vicinanze , e la regione d' intorno . Che poi l' Episcopio siasi così ingrandito anche negli antichi tempi : chiunque riflette da una parte alla liberalità ed alla divozione de' Napolitani , e dall' altra che governarono la Chiesa di Napoli ed ampiamente la dotarono l' istessi Duci , o stretti congiunti di costoro , tra' quali Stefano II. Duca e Vescovo di Napoli , S. Attanasio zio , fratello , e nipote de' Duci di Napoli , ed Attanasio II. nipote di questo Santo , che immediatamente gli succedette , non dee punto esitare che tutto il descritto spazio si appartenesse all' Episcopio . E ciò è tanto vero , che così nel 1140. il Re Ruggiero conquistatore non già nell' abitazione de' Duci di Napoli , che per avventura si credette angusta per la Maestà d' un Sovrano , ma nel Palazzo Arcivescovile , come più decente e comodo , fu accolto e trattato . *Vedi Chiocc. de Episc. Neap. pag. 129. e 130.* Anzi nella metà del XIII. Secolo il Sommo Pontefice Innocenzo IV. co' suoi Cardinali nel Palazzo appunto Arcivescovile , ch' esser dovea proporzionato al ricetto di un Papa e de' suoi Cardinali , trovò la sua abitazione ; e quel ch' è più siccome questo Papa nel 1254. fin i suoi giorni , così tutti i Cardinali in questo luogo appunto elessero il successore Alessandro IV. *Vedi Chiocc. ibid. pag. 162.* E perciò si dee fermamente concludere , che il Palazzo Arcivescovile prima della costruzione della odierna Cattedrale aver dovea i suoi confini dalle tre vie di Capuana , de' Mannocci , e Sommesse , e come tale colla contigua Basilica del Salvatore e colle altre di S. Andrea

Apo-

Così prima richiese la necessità delle due Nazioni sistenti in Napoli, così poi la continuata duplicità del Clero, e la diversità del rito sostenne le due Cattedre, e sedi sotto il governo di un solo Vescovo Latino; onde fu duopo di ascrivere alle Basiliche di rito diverso i propri Ministri. E per la Cattedra Latina, conosciuta sotto

Apostolo ed Ospedale di S. Atanasio dalla parte di mezzo giorno, e dalla parte settentrionale la Basilica di S. Restituta formavano e comprendevano l'antico Episcopio, confidate già queste Basiliche alla immediata cura di un solo Vescovo, siccome si è altrove dimostrato. Ecco come parlandosi della Basilica di S. Restituta nelle carte date alla luce dal dottissimo Canonico Sparano dell' XL. XII. e XIII. Secolo da noi altrove accennate, si dice: *vobis cunctas Congregationes Sacerdotum & Clericorum salutifere Catholice Ecclesie Sancte Restitute de intus Episcopio Sancte Neapolitane Ecclesie*, nelle quali carte e specialmente in quella rapportata nella pag. 146. della Part. I. delle sue memorie in cui vi è la pruova invincibile che la Stefania era diversa dalla stessa S. Restituta, si manifesta evidentissimamente non solo la esistenza di queste due Basiliche, ma che l'una e l'altra si comprendevano nell' Episcopio, sì perchè la Stefania fu edificata congiunta all' Episcopio, e sì anche perchè S. Restituta nella età di queste carte si diceva *de intus Episcopio S. Neapolitane Ecclesie*. E quantunque lo stesso Ch. Canonico Sparano abbia voluto rilevare, come si è altrove da noi accennato, che in una di queste carte del 1150. si faccia menzione del Granajo, che si dice situato *in summa platea*, e si argomenti col Granajo di cui si parla nel 1150. di essere lo stesso Granajo, che tanti Secoli prima vi avesse fatto costruire il Vescovo Paolo Seniore con quelle parole di Gio. Diacono, *ante ingressum Episcopii fabricavit magnum horreum, & intrinsecum unum cubiculum*, oltre le altre riflessioni da noi fatte nella I. parte di questa Scrittura (vedi sopra facc. 142. fino a 144.) ancorchè si volesse presupporre permanente questo Granajo fabricato 400. anni e più prima da Paolo Seniore nell'istesso sito, immutabile in tante vicende de' tempi: pur nondimeno nulla pruova a suo pro, anzi conferma, che fin da quei tempi lo spazio dell' Episcopio confinava *iuxta viam publicam a tribus partibus*, cioè dalla piazza Capuana, dal vicolo de' Mannocci, e dalla piazza Sommesa. Nè poi si conchiude da ciò, che uno dovea esser l'adito dell' Episcopio; giacchè è indubitato, che siccome il principale dovea averlo dalla piazza Capuana, così altri ancora aver ne potea dal vicolo de' Mannocci e dalla piazza Sommesa.

Ecco .

(CCCXXXVIII)

nome di *Stefania*, videsi da S. Attanasio istituito un Collegio di Sacerdoti Eddomadarj, per istabilire il primo in queste nostre contrade la pubblica messa *quotidiana*; con fornir costoro di quei dritti, e beni, che per lo corso di secoli sì remoti han conservato.

CA-

Ecco manifestati tutti i vestigi, per dimostrare ad evidenza il diverso sito delle due Basiliche, e delegati quanti mai dubbj s' son fatti, i quali nella oscurità de' tempi colle interpretazioni e testimonianze di que' medesimi che scrissero in contraria sentenza, si sono più che bisogno non era, delegati con la più fedele scorta di tutte le più certe e sicure memorie della nostra Chiesa.

C A P O III.

De' monumenti indicanti la Croce degli Eddomadarj esser Croce della Cattedrale; e delle liti, Decisioni, e Brevi Pontificj sull' assunto delle due Croci.

I. **T**Ra le asserzioni del dotto Avvocato della Collegiata di S. Gio. Maggiore vi fu anche quella, che nell' anno 1756. si diè agli Eddomadarj della Cattedrale la *facoltà d' inalberare la propria Croce nell' andare per plateas ed a mano sinistra della Croce de' RR. Canonici della stessa Cattedrale (a)*. Rapporta in oltre alcune Decisioni della Ruota Romana del 1737. e 1738. bandisce la Decisione del Cardinal Pignatelli del 1728. ed il Breve Pontificio dell'anno 1741. e gli condanna *ex tripode* come orrettizj, e surretizj: e finalmente sul presupposto, che la Croce degli Eddomadarj non sia, nè possa essere la Croce della Cattedrale, conchiude doverli dichiarare da Monsignor Vicario, che gli Eddomadarj si astengano di entrare con la loro Croce inalberata nella Chiesa di S. Gio. Maggiore (b).

II. Ma siccome si compiace il valoroso Contraddittore di affermar cose da lui non prima convenevolmente digerite nè meditate; così vedremo in questo Capo se sieno queste o no puri sogni, che con sì aperto coraggio non si

(a) Vedi Scritt. contr. facc. 24.

(b) Ivi facc. 37. fin' a 41.

lasciano di smaltire . E certamente appena si può comprendere com'egli supponga , che nel 1756. avessero gli Eddomadarj ottenuta la facoltà d'inalberare la propria lor Croce per *plateas* , con mostrarsi ignaro non solo di di tutti gli antichi monumenti, ed anche di quei medesimi ch'egli ha nella sua Scrittura citati; ma eziandio delle precedenti brighe colla stessa Collegiata di S. Giovanni Maggiore , già inappellabilmente decise . Converterà adunque far parola così de' monumenti come delle Decisioni a tal uopo emanate , acciocchè e gli uni e le altre sieno debitamente appalesate nelle presenti circostanze , in cui il nostro Contraddittore le ha sì felicemente o ignorate , o neglette .

III. Egli è perciò da sapersi che la facoltà di elevare la propria Croce, come Croce di Cattedrale, che usano pur oggi gli Eddomadarj , è così antica quanto è l'origine loro . E tralasciando di qui ripetere quel che si è da noi piucchè bisogno non era ad evidenza dimostrato in tutto il corso di questa Scrittura sulla fondazione di questo Collegio fatta da S. Attanasio nel IX. secolo per far celebrare nella Basilica del Salvatore , o sia nella Stefania la Messa pubblica quotidiana , sull' esercizio perenne del suo primitivo istituto di secolo in secolo fino a dì nostri, e sulla perpetua esistenza di questo medesimo Corpo per ragion di rito , e di culto ascritto alla Cattedrale prima e dopo della erezione del Capitolo de' Canonici ; fermiamoci a contemplare gli avanzi delle antiche memotie a noi pervenuti , onde si manifesta , che così la Croce degli Eddomadarj sia la Croce della Cattedrale , come la facoltà di usarla tanto è lontano che sia recentissima qual si finge accordata nell'anno 1756. che anzi surse colla formazione del Collegio nientemeno che nove secoli prima.

ma. Si è altrove accennato (a), che l' Arcivescovo Gio. Orfini così nell' anno 1334. diè fuori una Costituzione sopra l' Esequie compresa in XXII. distinti Capi , come nell' anno 1337. *omnes suae Ecclesiae consuetudines, caeremonias, & solemnitates servari solitas in scriptis redigi curavit, reformavit, ac servari jussit*, e questa compilazione dal suo Autore trasse il nome di *Riti Orfiniani*. Primieramente si rifletta, che allor quando l' Arcivescovo Orfini fioriva, era a tutto punto perfezionata la odierna Cattedrale, e come si è più innanzi dimostrato, convenne in questa nuova costruzione diroccare l' antica Stefania, ch'era collocata nel sito ov'è la croce della stessa odierna Cattedrale. E parimenti si rifletta, che la Basilica di S. Restituta nel suo antico sito perdurò anche dopo la costruzione del nuovo magnificentissimo Tempio, e fu assegnata al nuovo eretto Capitolo de' Canonici della Cattedrale. Or nella divisata Costituzione dell' anno 1334. appariscono appunto due Croci, l' una della nuova Maggiore Chiesa surrogata all' antica Stefania, e l' altra della Basilica di S. Restituta. Il documento è stato da noi trascritto nella prima Parte di questa Scrittura, che si potrà riscontrare (b). Ne' riti poi Orfiniani compilati, come si è detto, nell' anno 1337. si legge così: *Item quod quando HEBDOMADARII ad exequias VOCANTUR, si intus Neapolim, debent habere carolenos sexdecim, & denarios viginti: si vero EXTRA, debent habere carolenos triginta, & unum, & denarios viginti; ET SIC SEMPER OBSERVATUM EST* [c]. Or avendo l' Arcive-

(a) Sopr. facc. 150. fin a 158. nella not.

(b) Vedi sop. facc. 152. nella nota.

(c) Sopra facc. 158. nella nota.

eivescovo Orfini procurato di ridurre in iscritto *omnes sua
 Ecclesia consuetudines, caeremonias, & solemnitates SER-
 VARI SOLITAS*, e rilevandosi da Statuti così antichi,
 che gli Eddomadarj poteano essere chiamati all'esequie
 non solo dentro la Città, ma anche fuori, o sia entro
 i confini della Diocesi, e che nulla avean che fare in
 tali funzioni co' Canonici, ove essi soli fossero invitati a'
 funerali, e che ciò si era sempre osservato, ed all'in-
 contro appalesandosi dalla costituzione del 1334. esservi
 nella Basilica di S. Restituta l'altra Croce che usavano,
 ed oggi usano i Canonici diversa da quella della Mag-
 giore Chiesa, che s'inalberava dagli Eddomadarj, ed oltrac-
 ciò essendosi inappellabilmente dichiarato nel 1756. che
 così la Croce de' Canonici come l'altra degli Eddomadarj
 sieno ambedue Croci di Cattedrale; si potrà più oltre
 contendere, che il dritto così di elevar la Croce della
 Cattedrale, come di elevarla *intus Neapolim & extra*
 abbia la sua origine fin dalla istituzione di questo Corpo
 istituito prima da S. Attanasio per ragion di rito, e di
 culto alla Cattedrale Stefania, ed indi conservato nella
 nuova odierna Cattedrale dall' Arcivescovo Gio. Orfini,
 il quale di quelle antiche cerimonie solite ad osservarsi
 prescrisse l' adempimento, ed agli Eddomadarj conservò
 l'originario istituto, con quel luminoso dritto che a soli
 Ministri di Chiesa Cattedrale può competere di potere
 processionalmente associare i defunti non solo in Napoli,
 ma nella intera Diocesi, con affermarli con quelle no-
 tabilissime, e memorande parole, **ET SIC SEMPER
 OBSERVATUM EST.**

IV. Avendo adunque il Collegio degli Eddomadarj dopo la
 erezione dell' odierna Cattedrale conservato non solo l'ori-
 ginario suo istituto Attanasiano di celebrare la Messa pu-
 blica quotidiana, ma eziandio i suoi dritti, e prero-
 gati-

gative di rappresentare per ragion di rito , e di culto il Clero della Maggiore Chiesa con la facoltà d'inalberare la propria croce *senza velo* , come Croce die Cattedrale, e di poterla inalberare *intus Neapolim* , *Q' nra* secondochè si rileva dai Riti Orfiniani , potrebbe questo solo vetustissimo monumento essere bastevole per ogni pruova in disinganno del nostro valentissimo Contraddittore : ma eccone degli altri . Nell'anno 1508. si dovè fare in Napoli una solenne processione funeraria per la morte di una Regina ; e siccome intervennero i Canonici , e gli Eddomadarj della Cattedrale , così vi si elevarono le due Croci , che si dissero della Maggiore Chiesa di Napoli , siccome apparisce dal documento nella nota trascritto (a) .

V. Nel-

(a) Nel num.X. facc.47. del Sommario della Scrittura di D.Agnello Franchini intitolata : *Ragioni per l'Illustriss. e Rev. Capitolo della Metrop. Chiesa di Napoli, contro alla pretenzioni de' RR. Eddomadarj della medesima* , si legge così : *Ex Commisio dua Cruces in funeribus, nominantur AMBÆ CRUCES MAJORIS ECCLESIAE*; ed indi si trascrive il documento il quale è il seguente : „ *Offsequio* „ *Regale* : Ali anni 1508. 12. Ind. a di 13. del mese de Septembro essendo „ morta la Signora Regina de Ungaria, lo nome de la quale Beatrice chia- „ mata de Ragona : In lo Castello de Capuana a la quale le fo fatto lo ob- „ sequio per le infelice Regine , cioè per la Regina Joanna la Mogliere „ che fo de Re Ferrante primo , & la Regina Sabella moglie che fo del „ Re Ferrante secondo de Ragona Figliola che fo del Re Ferrante primo „ & figlia de la detta Regina Joanna . Lo quale obsequio le fo fatto con „ quest' ordine *videl.*

„ Tutte le Confratarie de li Battenti bene & affai ordinate a duy a duy colle candele accese in mano .

„ Li Frate di S. Maria de la Grazia .

„ Li Frate de S. Loyse de quelle de Paola .

„ Li Frate de S. Maria de lo Carmelo .

„ Li Frate de S. Agostino , & S. Joanne ad Carbonaro .

„ Li Frate observantine , & Conventuale de S. Francisco .

„ Li Frate de Santa Maria de Monte oliveto .

„ Li

V. Nell'anno 1566. avvenne un fatto notabile. Nella vigilia del *Corpus Domini* far si doveano due esequie: in una di esse furono invitati i Canonici della Cattedrale, e con questi gli Eddomadarj, in un'altra i soli Eddomadarj. Ma siccome i Canonici si erano incaminati prima degli Eddomadarj, così questi come gli sopraggiunsero situarono la loro Croce nel solito luogo, o sia a man sinistra della Croce de' Canonici, i quali mal volentieri ciò soffrendo per volergli escludere da quella associazione per non essere usciti contemporaneamente dalla Cattedrale, allora fu che il Rev. Canonico Nicola Francesco de Lama più ardito degli altri, con iscandolo ed irriverenza maltrattando il Cherico diè di mano all'asta della Croce degli Eddomadarj per abbassarla, la quale sarebbe ita a terra

-
- „ Li Frate de Santo Severino .
 - „ Li Frate de Santo Dominico , & de S. Pietro Martire , perchè lo
 - „ corpo fo là sepellito .
 - „ Li Frate , overo Canonice de S. Pietro ad ara colli llo ro Rochette
 - „ senza cappa & cappuzzo .
 - „ Le quattro Parochie principale , cioè le llo ro Croce prima colli llo ro
 - „ Preite associate a duy a duy .
 - „ La Croce della Parrocchia colli llo ro Confrate cantando li Salme con-
 - „ suete , che se diceno a li Defunti *Miserere mei Deus &c.*
 - „ **LE DOJE CRUCE DE LA MAJORE ECCLESIA** de Napole
 - „ con li llo ro Preyte & Quaranta .
 - „ Li Eddomadarii de dicta Major Ecclesia .
 - „ Li Signuri Canonice ben ordinate como è llo ro solito a li altre ob-
 - „ sequie &c.
 - „ Extracta est præfens copia a suo originali cui titulus , Comitatus , exi-
 - „ stente in Archivio Illustriss. ac Reverendiss. Capituli Metropolitanæ Eccle-
 - „ siæ Neapolitanæ exhibitio in S. Rota Romana die 27. Martii 1722. in
 - „ causa Primiceriatus coram Lancetta : Et facta collatione cum originali
 - „ fol. 3. adamussim concordat , o salva semper meliori &c. In quorum fidem
 - „ hæc propria manu subscripsi . Datum Neapoli ex Archivo ejusdem Capitu-
 - „ li die 16. Julii 1750.
 - „ Joseph Sparanus Canonicus Archivista &c.
 - „ Sequitur legalitas .

terra, se da alcuni secolari non si fosse riparata. Questo attentato fu commesso al largo della strada di S. Lorenzo di questa Capitale. Gli Eddomadarj in tale occasione non fecero alcuna resistenza, e moderatamente come si conviene a' buoni Ecclesiastici, proseguirono la loro funzione, come se nulla fosse accaduto loro di sinistro. Ma ad istanza del Fisco della Curia Arcivescovile fu compilato un processo criminale contra il Canonico Lama, il quale fu citato *ad informandum*, indi costituito, fu rittretto *loca carceris* in una Camera nominata *sopra la colonna*, gli fu dato il termine alle difese, e nel dì 8. Luglio di quell'anno 1566. fu dalla predetta Curia Arcivescovile proferita sentenza di condanna contra il mentovato Canonico Lama *ad exulandum a Civitate & Diocesi Neapolitana per biennium continuum* (a).

VI. Dagli atti poi della visita del Cardinal Annibale de Capua dell'anno 1583. apparisce con tanta chiarezza la prerogativa della Croce degli Eddomadarj da riputarla come Croce di Cattedrale cogl'insiti dritti di Cattedralità, che non lascia luogo a disputarne. Ecco come trovai in quella registrato: *In Exequiis, in quibus ipsi Hebdomadarii TANTUM absque Canonicis accedant, venit Parochus cum Congregatione illius Parochiæ, intra cujus fines est demortuus sepelliendus, verum CUM APPARET CRUX IPSORUM HEBDOMADARIORUM, QUÆ TANTUM DEFERTUR ANTE FERETRUM, TOLLITUR CRUX PRÆDICTÆ PAROCHIÆ, licet Presbyteri ipsius Parochiæ associantur corpus cum defertur e Domo*

X x

ad

(a) Si legge una legal copia di questi Atti criminali nel Sommario del 1752. col seguente titolo: *Processus Criminalis pro Fisco contra Reverendum Nicolaum Franciscum de Lama. Reg. F. L. 149. 1. 24. Blasius Stampa Actum Magister.*

ad feretrum, & Parochus aspergat aquam benedictam supra corpus predictum, & accipiat candelas, qua circa illud reperiuntur accensae (a). Questo dritto fu anche confermato nell' anno 1624. con ordine penale della Curia Arcivescovile a' Confrati di tutte le Parrocchie di non dovere elevar la croce della Parrocchia dinanzi la Croce degli Eddomadarj, dum accedit Crux RR. Hebdomadarioorum; siccome potrà rilevarsi dal documento che nella Nota trascriviamo (b).

VII. In oltre avvenne, che nell' anno 1682. il Cardinale Innico Caracciolo nostro Arcivescovo nella relazione, che egli ebbe a fare alla Sacra Congregazione de' riti fra le altre cose espresse, che gli Eddomadarj elevavano la propria croce senza velo, la quale si portava con quella dei Canonici, con le seguenti parole: *Pro Hebdomadariis facit, quod ipsi constituunt Collegium, habent proprium sigillum, & stolum fixum in Choro, faciunt benedictionem fontis baptisuaris die Sabbati ante Pentecostem, ERIGUNT PROPRIAM CRUCEM absque velo, qua defertur cum illis, Canonicoorum, omnesque Hebdomadarii sunt presbyteri.*

(a) Atti di Visita an. 1583. Vedi Somm. num. 12.

(b) Die 1. Augusti 1624. De mandato Curiae Archiepiscopalis Neapolitanae, & ad instantiam RR. Hebdomadarioorum Majoris Ecclesiae Neapolitanae, sive eorum R. D. Cellerarii: Mandatur RR. Confratribus cujusvis Parochiae hujus Civitatis Neapolitanae, & in executione praesentium nominandis, & cognominandis quatenus *sub poena librarum centum aera esse elaborata, & in juris subsidium Excommunicationis, minime audeant, seu presumant, aut eorum aliquis audeat, seu praesumat IN FUNERIBUS QUIBUSCUMQUE, DUM ACCEDIT CRUX DICTORUM HEBDOMADARIO- RUM eorum crucem Parochiae asportare, seu accedere debeant, & habeat ante Crucem Congregationis dictorum Hebdomadarioorum, PROUT ALIAS OBSERVATUM FUIT.* Et ita in possessionem dicti RR. Hebdomadarij existunt EX JURIBUS IN ACTIS PRAESENTATIS &c. Datum in Archiepiscopali Palatio Neapolitano die prima Augusti 1624. Vedi *Sommario degli Eddomadarj del 1752. num. 23.*

byteri præbendati (x). Tutte queste contestazioni di tempo in tempo emanate, confermano l'osservanza di quella originaria prerogativa, che hanno goduto gli Eddomadarj di far uso della croce della Cattedrale, come Clero principalmente addetto per ragion di rito, e di culto alla medesima Chiesa fin dai tempi di S. Attanasio loro Fondatore *

VIII. Ma ecco, che la Parrocchia di S. Gio. Maggiore, una delle quattro Parrocchie principali della nostra Chiesa indicata dalle quattro croci sotto le quali vanno processionalmente tutti i Parochi della Città, dopo di avere nell'anno 1692. acquistata la qualità di Collegiata dal Sommo Pontefice Innocenzio XII. di gloriosa ricordanza, con facoltà concedutale di potere affociare per tutta la Città i defunti, cominciò nell'anno 1711. a promover brighe contra l'antichissimo Collegio Attanasiano. Ed acciocchè ben si comprenda come insorse questa novità, egli è da sapersi, che il Collegio degli Eddomadarj prima dell'anno 1609. godea le sue antiche prerogative; ma per acquistarne un'altra, creduta a quei tempi assai decorosa, si vide nelle circostanze di non dovere, come sempre fatto avea per lo innanzi, affociare i defunti. Questo Collegio come surto nel IX. secolo vestiva con una decente insieme e veneranda Ecclesiastica semplicità, secondoche si rileva da un antico marmo che si conserva: indi faceva uso dell'Almizia di diverse pelli composta. Ma come si introdussero nuove insegne di rocchetto, di mozzetto, di Cappe Magne, e somiglianti, così gli Eddomadarj di quei tempi furono allucinati da questa nuova pompa Ecclesiastica: sicchè procurarono di ottenere dal Sommo Pontefice Paolo V. come

4a) Vedi il Sommario degli Eddom. del 1752. num. 23.

volentieri ottennero (a) le nuove insegne ; ma siccome quel Pontefice nella bolla spedita nell' anno 1609. diè bensì la facoltà di poterne gli Eddomadarij far uso così dentro come fuori della Cattedrale , nel Coro, Capitolo, Congregazione , processioni , ed in altri atti pubblici , e privati , *non tamen in associatione mortuorum , præterquam in funeralibus eorumdem Hebdomadariosum in futurum decedentium , vel quando contingeret eos ire una cum Canonicis Ecclesiæ hujusmodi* , così avvenne , che da quel tem-

(a) Paulus Episcopus servus servorum Dei ad futuram rei memoriam . Decet Romanum Pontificem ad ea per quæ Ecclesiarum quarumlibet præsertim Metropolitanarum nobis , & Sedi Apostolicæ immediate subjectarum ac personarum Ecclesiasticarum in eis Divinis officiis deservientium decori , & ornamento Divinique cultus celebritati per amplius consulitur vota libenter intendere , ac in his sui Pastoralis officii partes favorabiliter impertiri prout Ecclesiarum , & personarum hujusmodi circumstantiis debite pensatis ad devotionis Christi fidelium propagationem , necnon Altissimi laudem , & gloriam prospicit , in Domino salubriter expedire . Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Beneficiatorum Hebdomadariosum nuncupatorum Ecclesiæ Neapolitanæ petitio continebat , quod cum in dicta Ecclesia Tringinta Canonici , & vigintiduo Beneficiati Hebdomadarii nuncupati , nec non decem , & octo Sacerdotes Quadraginta vocati pluresque Clerici Seminarii puerorum dictæ Ecclesiæ existant , ipsique Canonici cappas violaceas cum pellibus armellinis hyemali , æstivo vero temporibus absque hujusmodi pellibus . Dicti autem Hebdomadarii Almutia ex diversis pellibus deferant : & quia dicta Ecclesia nobis , & dictæ Sedi immediate subjecta , ac tam de sui antiquitate quam illius ministrorum hujusmodi numero celebris , & insignis in Civitate , quæ est caput Regni Neapolitani consistit ; dicti Hebdomadarii pro majori ejusdem Ecclesiæ decore , & honore plurimum cupiunt Sedi infrascriptæ privilegio per nos decorari . Quare pro parte eorumdem Hebdomadariosum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus eos eorumque successores ipsius Ecclesiæ Beneficiatos Hebdomadarios nuncupatos specialis gratiæ favore prosequi , aliosque infra dicendis opportune providere de benignitate Apostolica dignemur . Nos igitur qui honestis fidelium divinis laudibus continuo insistentium votis libenter annuimus eosque favoribus prosequimur opportunis . Modernos Beneficiatos Hebdomadarios nuncupatos dictæ Ecclesiæ eorumque singulares personas a quibusvis Excommunicationis , suspensionis , & interdicti aliisque sen-

tempo in poi si astennero di intervenire a que' funerali degli estranei che si faceano prima da essi soli , e non ostante che nel 1633. procurarono di ottenere , che fosse anche loro permesso di far l'esequie degli estranei colle nuove insegne senza l'intervento de' Canonici , non ci riuscirono . Sicchè i nuovi rocchetti , e le Cappemagne fecero a' medesimi quel pregiudizio , che non fece loro il diroccamento totale dell'antica Stefania . Quindi è che dal 1609. fino al 1728. o sia per lo corso di più di un seco-

sententiis , censuris , & pœnis a Jure vel ab homine quavis occasionem , vel causa latis , si quibus quomodolibet innodati existant ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes , & absolutos fore censentes hujusmodi supplicationibus inclinati modernis , & pro tempore existentibus ejusdem Ecclesiæ beneficiatis Hebdomadariis nuncupatis quod ex nunc de cætero perpetuis futuris temporibus ipsi loco dictorum Almutiorum , cappas violacias cum dossis pellibus una cum Rocchetto sine manicis hyemali , æstivo vero temporibus predictis pellibus sublati , eisdem cappas armefino violacei coloris ornatas etiam una cum dicto Rocchetto tam in dicta Ecclesia , quam extra eam , ac illius Choro , Capitulo , Congregatione , Processionibus & aliis actis publicis , & privatis , non tamen in associatione mortuorum præterquam in funeralibus eorundem Hebdomadariorum in futurum decedentium , vel quando contingeret eos ire una cum Canonjcis Ecclesiæ hujusmodi gerere , & deferre eis que uti libere , & licite valeant Apostolica auctoritate tenore præsentium de speciali gratia perpetuo sine alicujus præjudicio concedimus , & indulgemus . Decernentes eosdem Hebdomadarios desuper a quocumque molestari , perturbari , aut inquietari non posse : irritum quoque & inane si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter , vel ignoranter contigerit attentari : non obstantibus præmissis , ac Apostolicis , necnon in provincialibus , & Synodalibus Conciliis editis , & edendis , specialibus , vel generalibus constitutionibus , & ordinationibus , ac dictæ Ecclesiæ etiam juramento roboratis statutis , & consuetudinibus , privilegiis , quoque indultis , & litteris Apostolicis eidem Ecclesiæ illiusque Præsuli , Capitulo , Canonjcis aliisque personis sub quibuscumque tenoribus , & formis , ac cum quibusvis derogatoriis derogatoriis , ac aliis clausulis , & decretis in contrarium forsitan quomodolibet concessis . Quibus omnibus , & singulis etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica expressa , & in dividua , non autem per clausulas generales idem importantes mentio , seu quævis alia expressio habenda , aut

Tecolo si astennero gli Eddomadarj per la divisata ragione dalle esequie degli estranei. E da ciò avvenne, che la Collegiata di S. Gio. Maggiore eretta nel 1692. come si è detto, volentieri ottenne senza opposizione, la facoltà di potere associare i defunti per tutta la Città. Era già il tempo che gli Eddomadarj se ne erano volontariamente dispensati, ed avevano per sì lungo tratto trascurato l'esercizio del loro antichissimo dritto di poter oltre il Capitolo de i Canonici della Cattedrale, essi soli associar i defunti *intus Neapolim*, & *extra* con la lor Croce, come Croce di Cattedrale.

IX. Ma nell'anno 1713. cioè venti anni dopo l'erezione della Parrocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore, perchè parve duro, com'era senza fallo, che una nuova recentissima Collegiata far potesse i funerali per la Città, quando questo era un dritto antichissimo de' soli Eddomadarj; perciò volendo ancor essi ripigliare l'esercizio dell'antico lor dritto, ma senza voler mai lasciare le nuove insegne ottenute da Paolo V. in poi, avvenne, che siccome il Capitolo de' Canonici avea determinato di non accettar più inviti di esequie per gli estranei, così nel 1711. volentieri contorse a prestar il consenso di potere i soli Eddomadarj colle nuove acquistate insegne far l'esequie degli

aliqua alia requisita forma ad hoc servanda foret illis aliis in suo robore permanentis hac vice demaxat harum ferie specialiter, & expresse derogamus ceterisque contrariis quibuscumque. Nullo ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis, concessionis, indulti, decreti, vel derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursum. Datum Romæ apud S. Petrum anno incarnationis Dominicæ millesimo sexcentesimo nono, quinto idus Aprilis, Pontificatus nostri anno quarto &c.

gli estranei ; ma allora fu che sursero i Canonici della recentissima Collegiata ad opporvisi non senza anche detrimento della nostra popolatissima Città ove ad essi soli si riducesse il dritto di far funerali , e trattatafi la causa nell'anno 1713. fu dichiarato dall' Uditor della Camera Apostolica uniformemente alla predetta Bolla di Paolo V. *Quod iisdem Hebdomadariis & Presbyteris ejusdem Ecclesie Metropolitanae Quadraginta vocatis , nisi cum aut una cum ipsis Canonici quoque Metropolitanae praesata interessent , aut cum suorum dumtaxat Collegarum funera ducerent , defunctorum exequias cum INSIGNIBUS PRÆDICTIS obire , & per districtum & territorium dictae Parochialis , & Collegiatae Ecclesiae S. Joannis Majoris , ejusque Granciarum propriam Crucem elevare , & sine proprio illius Parochi , aliorumque ejusdem Beneficiorum , & Crucis Parochialis interventu , & praesentia celebrare minime liceat .* Ma indi gli Eddomadarij porsero suppliche al Sommo Pontefice Benedetto XIII. il quale stimò ben fatto di delegare tal controversia all' Arcivescovo Cardinal Pignatelli di gloriosa rimembranza , il quale nell'anno 1728. promulgò la sua definitiva sentenza contra la Collegiata di S. Gio. Maggiore , la quale inserita nel breve Pontificio di Benedetto XIV. si potrà leggere nella nota seguente .

- X. Ma non contenti i Canonici di S. Gio. Maggiore reclamarono dalla sentenza sotto il Pontificato di Clemente XII. e dopo di essere stata confermata la decisione del Cardinal Pignatelli, impetrata altra udienza , e commessa la causa , si emanarono con discrepanza di voti tre decisioni una del dì 18. Giugno del 1737. l'altra del dì 5. Dicembre del 1738. e la terza de' 9. Dicembre 1740. la quale non fu pubblicata . Con queste Decisioni si accordava bensì l'uso delle insegne di Cappi con Rocchetto nell'

nell'esequie degli estranei , ancorchè non intervenissero i Canonici della Cattedrale, ma s'interdiceva la elevazione della propria Croce ove si dovessero seppellire i cadaveri nelle Parocchie della Città .

- XI. Queste sono quelle Decisioni su di cui il dotto Difensore di S. Gio. Maggiore ha piantato la base della sua difesa, rapportando alcuni motivi di sì fatte decisioni fondati sul volgar sistema delle altre Cattedrali , e sull' autorità di alcuni Forensi , e Curiali , come di Panimolla, di Barbosa , di Ceccoperio , e di altri di consimile tempra . Anzi meritano quì di esser rapportate le parole del nostro valoroso Contraddittore ch' egli immediatamente soggiugne dopo di aver rapportate alcune parole delle Decisioni di cui trattiamo . Ecco com' egli dice : *Ed è degno di riflessione , che essendosi azzardati gli Eddomadarj ad afferire , che il loro corpo comeistente nella Cattedrale formava anch' esso una Collegiata , la Sacra Ruota Romana li smentì non solo perchè non aveano alcuna Bolla de' Romani Pontefci , che l' avesse dichiarata tale , requisito necessario per far diventare Collegiata un corpo , ma benanche perchè sarebbe stata un orribile mostruosità il darsi Collegiata e Capitolo di Canonici in una medesima Cattedrale ; onde a ragione avendo l' Attuario di questa Causa denominato in un decreto gli Eddomadarj insigne Collegio , dimandò lo Procuratore della nostra Clientola , che si fosse abolito e cassato .* Queste parole si leggono nella facc. 38. della contraria Scrittura . All' eleganza del dettato corrisponde una elegantissima contraddizione del nostro dotto Contraddittore, il quale avendo voluto trascrivere, non si sa per qual sorda ragione , una relazione del Cardinal Pignatelli fatta alla Sagra Congregazione nel dì 13. Dicembre del 1711. in questa si parla di *Collegio degli Eddomadarj*, ed espressamente nel IX. §. da lui rapportato nella

nella facc. 33. della sua Scrittura si legge così: *Ha fatto anco costare (il Capitolo de' Canonici) non esser detto Capitolo tenuto ad intervenire neppure nelle associazioni e processioni annue prescritte da S. Chiesa a' Capitoli, e Cleri delle Cattedrali, come sono le Rogazioni, e simili, e nemmeno nelle processioni annue di rito peculiare di questa Chiesa Napolitana, nelle quali tutti intervengono gli Eddomadarj colla loro propria Croce, come corpo e cero distinto, con altri del Clero della Cattedrale, senz'acchè mai v' intervenga il Capitolo, eccetto quando v' interviene il Cardinale Arcivescovo.* Qui fa duopo riflettere, che per parte de' Canonici, e del Capitolo della Cattedrale, si era fatto costare con validi documenti fra le altre cose anche quanto in questo luogo si afferma. Dunque così il Cardinal Pignatelli in quella da lui trascritta relazione si ebbe ad inghiottire quella orribile mostruosità di darli Collegiata, e Capitolo di Canonici della medesima Cattedrale, come lo stesso Capitolo, e li Canonici fece allora costare questa orribile mostruosità, che gli Eddomadarj colla loro propria Croce formavano un Corpo, e cero distinto. Il dirsi poi, che la Sagra Ruota colle Decisioni del 1737. e 38. smentisse gli Eddomadarj, i quali si erano azzardati, com'egli dice, a ciò pretendere, e di averli smentiti perchè non avevano alcuna Bolla de' Romani Pontefici che l'avesse dichiarata tale, requisito necessario per far diventare Collegiato un corpo; che mai ne parrà agl' intendenti delle sacre antiche regole della Chiesa? Dunque nel IX. secolo allor quando S. Attanasio fondò il Collegio degli Eddomadarj nella Cattedrale Stefania per celebrarvi la Messa pubblica quotidiana, e per li Divini uffizj, siccome sempre da quel tempo in poi si è da questo Corpo esercitato un tal dritto, vi si richiedeva necessariamente una Bolla de' Romani Pontefici. Dunque l'autorità degli Or-

Y y dina-

dinarj anche nel IX. secolo era limitata da' Romani Pontefici , i quali anche a que' tempi si doveano riputare come Ordinarij degli Ordinarij . Dunque se pur egli è necessario un tal requisito , non si potrà più affermare che una tal facoltà appartenga a soli Vescovi , e che i Romani Pontefici da qualche tempo a questa parte se l'abbiano in pregiudizio altrui arrogata ; e che finalmente non si debba tollerare di vantaggio , nè più si tolleri questo pregiudizio che si reca agli Ordinarij per abuso di potestà.

XII. Ma ritorniamo alle Decisioni della Sacra Ruota del 1737. e 1738. Il nostro Avversario le ha pubblicamente ventilate nella sua Scrittura , ne ha trascritte le parole ; ma ha tralasciato quel che più importava di esibirle negli atti della Curia Arcivescovile , nel tempo medesimo che pretende che Monsignor Vicario debba far la sua dichiarazione a norma di queste decantate Decisioni . Ma che si direbbe poi se le medesime Decisioni sieno come sono , *extra Mundum* , sì perchè non hanno mai ottenuto il *Regio exequatur* , e sì anche perchè dal Gran Pontefice Benedetto XIV. furono tutte annullate ed estinte ; e con Breve del dì 7. Marzo 1741. richiamando in vita la sentenza del Cardinal Pignatelli dell' anno 1728. volle dirimere ogni disputa contra la sudetta Collegiata di S. Gio. Maggiore , e questo Breve fu debitamente esecutoriato nel Regno . Or si potrebbe mai presupporre , che il valoroso Contraddittore potesse ad un tratto dar il bando a questo Breve Pontificio , a cui fu impartito il *Regio exequatur* , per farlo annullare da Monsignor Vicario , e potesse insieme dar sussistenza alle pretese Decisioni del 1737. 1738. 1740. non mai esecutoriate nel Regno?

XIII. Ma è tempo oramai di trascrivere in una nota il Breve

Pon-

Pontificio nel mentre che qui accenniamo alquante riflessioni (a). Allor quando ardeva la lite tra il Collegio degli Eddomadarj colla Collegiata di S. Gio. Maggiore, non si era ben rischiarato il vero antico sistema della Chiesa di Napoli, siccome agevolmente si ravvisa da quelle Allegazioni, che furono pro, e contra a tal uopo pubblicate; ma ciò non ostante Benedetto XIV. il quale era mirabilmente fornito di tutte le cognizioni Ecclesiastiche, ove avvertì, che gli Uditori della Sacra Ruota furono discrepanti fra loro, e che per maggioranza di voti pretesero di correggere la sentenza del Cardinal Pignatelli, come di colui il quale meglio degli Uditori di Ruota, dei Panimolla, dei Barbofa, e de' Ceccopedj potea conoscere e venir in chiaro de' dritti appartenenti ai Corpi Ecclesiastici della sua Chiesa, volle tutta la controversia riassumere, rischiarare i motivi delle contrarie Cecisioni, e senza altro ulteriore richiamo perpetuamente risolverla, e definirla. Egli perciò protesta nel principio del suo Breve, che per tutta la sua età non avea atteso ad altro *quam ut e medio sublatis contentionum, litium, disceptationumque forensium dissidiis ac tricis, PER SOLAM LIQUIDAMQUE VERITATIS INSPECTIONEM jus suum unicuique tribue-*

Y y 2

buc-

(a) Benedictus Papa XIV. ad futuram rei memoriam. Laudabile Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum institutum, ut si quas super quibusvis negotiis emergere, & erumpere perspexissent contentiones, lites, ac disceptationes, statim Apostolica Auctoritate & providentia dirimerent, componerentque, eo majori studio tenere ac sectari Nos maxime in Sacrosancti Apostolatus Specula constitutos decet, quo per omnem vitæ nostræ ætatem nihil curavimus impensius, quam ut è medio sublatis contentionum, litium, disceptationumque forensium dissidiis ac tricis, per solam liquidamque veritatis inspectionem Jus suum unicuique tribue-

bueretur , ac iustitia & pax sese invicem oscularentur. Indi enuncia la concessione fatta delle nuove insegne agli Eddomadarij da Paolo V. l'erezione fatta della Parocchia di S. Gio. Maggiore in Collegiata nel 1692. , la sentenza dell' Uditor della Camera del 1713. a pro di costei , la delegazione fatta dal Sommo Pontefice Benedetto XIII. al

bueretur , ac iustitia & pax sese invicem oscularentur . Sane pro parte dilectorum Filiorum Beneficiorum Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ , quos Hebdomadarios appellant , Nobis expositum fuit , quod felix. record. Paulus Papa V. prædecessor noster per Apostolicas suas sub Plumbo Literas Quinto Idus Aprilis Anno Incarnationis Dominicæ MDCIX. datas Insignia ipsis largitus fuerat , nimirum Cappas violaceas cum dâssis pellibus una cum Rochetto sine manicis hiemali , æstivo vero temporibus præfatis pellibus sublatis , easdem Cappas armefino violacei coloris ornatas etiam cum dicto Rochetto , tam in dicta Ecclesia , quam extra eam , ac illius Choro , Capitulo , Congregatione , Processionibus , & aliis actis publicis , & privatis , non tamen in associatione Mortuorum , præterquam in Funeralibus eorundem Hebdomadariosum in futurum decedentium : vel quando contingeret eos ire cum Canonicis Ecclesiæ hujusmodi . Manicæ vero deinde a bon. mem. Carolo S. R. E. Cardinali Barberino , cum hujus Sanctæ Sedis de Latere Legatos Carissimum in Christo Filium nostrum Philippum Hispaniarum Regem Catholicum Neapolim appulsum addiissent , concessæ fuerunt . In ipsa vero Insignium concessione a Paulo prædecessore prædicto facta eam clausulam , instante fortasse ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ Capitulo , appositam , non tamen in associatione Mortuorum , nempe extraneorum ab usque anno MDCXXXIII. expungendam a Congregatione tunc existentium S. R. E. præfate Cardinalium Sacris Ritibus præpositorum ipsi Hebdomadarii postularunt , supplici libello eidem Congregationi porrecto , in quo petierunt , ut ipsis solis , cum dictis nempe Insignibus , sine Canoniorum interventa funera ducere liceret ; sed eorundem postulatio , tamquam ipsis Canonicis forsitan detrimentosa habita , minime admitta fuit . Porro Canonici Parochialis Ecclesiæ sub invocatione S. Joannis Majoris ejusdem Civitatis Neapolis , quæ (ut asseritur) in Insignem Collegiatam erecta fuit anno MDCXCII. a rec. mem. Innocentio Papa XII. itidem Prædecessore Nostro insimul eodem anno instituti , cum facultate ducendi funera , & exequias eo modo , & forma , quibus sunt a Capitulo , & Canonicis Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ , a tunc existente Causarum Curie Camerae Nostræ Apostolicæ Generali Auditore Sententiam Anno MDCCXIII. obtinuerunt ; qua quidem Sententia ,
dein

al Cardinal Pignatelli , che nel Brevè s' inferisce , e se ne rapporta la ragione di tal delegazione colle seguenti parole : *NEMINI ENIM COLLEGII IN METROPOLITANA ISTA CONSTITUTI , aliarumque Ecclesiarum Tibi SUBJECTARUM PRIVILEGIA , JURA , mores, & instituta esse possunt , QUAM TIBI MAGIS, EX-*

deinde in Rem Judicatam etiam transacta , declarabatur , quod iisdem Hebdomadariis , & Presbyteris ejusdem Ecclesie Metropolitanæ Quadraginta vocatis , nisi cum , aut una cum ipsis Canonici quoque Metropolitanæ præfate interessent , aut cum suorum dumtaxat Collegarum funera ducerent , Defunctorum exequias cum Insignibus prædictis obire , & per districtum , & Territorium dictæ Parochialis , & Collegiatæ Ecclesie Sancti Joannis Majoris , ejusque Granciarum propriam Crucem elevare , & sine proprii illius Parochi , aliorumque ejusdem Beneficiatorum , & Crucis Parochialis interventu , & præcedentia celebrare minime liceret . Cum autem Canonici Metropolitanæ Ecclesie prædictæ mense Novembri Anno MDCCXXV. Hebdomadariis præfatis , qui pro ducendis hujusmodi extraneorum funeribus insisterant , assensum præstitissent , ut ab hac Sancta Sede impetrarent Indultum Insignia præfata etiam in extraneorum Exequiis cum propria Cruce ubicumque , & cum ipsis libuisset , deferendi , donec iisdem Canonicis ad extraneorum Exequias , ut antea , accedere volentibus videretur : iidem Hebdomadarii a dicta Sententia Generalis Auditoris Camere Apostolicæ prædictæ ad sel. record. Benedictum PP. XIII. iidem Prædecessorem Nostrum appellantes , non solum pro restitutione in integrum adversus eandem Sententiam ; verum etiam pro facultate Insignia præfata etiam in extraneorum exequiis sine Canonicorum præfatorum interventu ubique gestandi , atque insimul pro antedictæ clausulæ prohibitive delationis prædictorum Insignium in associatione Defunctorum extraneorum in literis Pauli prædecessoris præfati appositæ derogatione supplicarunt . Ipse autem Benedictus prædecessor supplicationis æquitatem justitiamque postquam perspexisset , Insignium hujusmodi , ut præmittitur , delationem ad formam , & tenorem Consensus Capitularis a Canonicis præfatis præstiti concessit , ac , prævia restitutione in integrum , & Causæ litisque hujusmodi a quibuscumque Judicibus , & Tribunalibus avocatione ad se ipsum facta , commisit , & mandavit bon. mem. Francisco Cardinali Pignatello tunc temporis Metropolitanæ Ecclesie prædictæ Præsuli controversiam hujusmodi Apostolica Auctoritate dirimendam per Apostolicas suas in simili forma Brevis literas tenoris , qui sequitur , videlicet “ Venerabili Fratri Nostrò Francisco Pignatello Episcopo Portuensi Sa-

» cri

EXPLORATA . S' inferisce di poi la sentenza del Cardinal Pignatelli , nella quale si riconoscono gli Eddomadarj istituiti da S. Attanasio fin dalla metà del IX. secolo deputati al Ministero della Cattedrale col dritto libero di associare i defunti colla propria Croce , colle seguenti parole: *Quum dilecti Filii nostri Metropolitana Ec-*
cle-

„ cri S. R. E. Cardinalium Collegii Decano Benedictus Papa XIII. Vene-
„ rabilis Frater Noster salutem , & Apostolicam Benedictionem . A Metro-
„ politanz tuæ Ecclesiæ Beneficiatis , quos Hebdomadarios appellant , sup-
„ plices Nobis preces oblatæ sunt , ut jura Collegii sui antiquis
„ titulis subnixæ , & inveterata consuetudine firmata tueri , & conservare ,
„ eoque pacto angustis rebus suis operam aliquam Apostolicæ benignitatis fer-
„ re dignemur . Exposuerunt enim sibi per annos fere septingentos inte-
„ grum liberumque fuisse in omnibus Civitatis istius Parochiis sine Parochiali
„ alia Cruce , aut cujusquam earum Parochi interventu cum Cruce sua ,
„ quæ Ecclesiæ Cathedralis erat , Defunctorum exequias celebrare . Cum
„ vero sel. record. Paulus PP. V. Antecessor Noster per Apostolicas literas
„ die ix. mensis Aprilis Anno MDCIX. datas Insignia ipsis largitus esset
„ Cappæ Violaceæ cum dossis pellibus hiemali tempore , ætivo autem , sub-
„ latis pellibus , Armesino Violacei coloris ornatæ una cum Rocchetto sine
„ Manicis (cui deinde Manicæ additæ sunt a bon. mem. Carolo Cardinali
„ Barberino hujus Sanctæ Sedis ad Philippum V. de Latere Legato) eam
„ clausulam Apostolicis illis literis , instante ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ
„ Capitulo , fuisse appositam , ne scilicet in ducendis funeribus eorum , qui
„ a Collegio suo extranei fuissent , nisi una cum eodem Metropolitanano Ca-
„ pitulo , concessis uterentur Insignibus . Præterea Canonicos Collegiatæ Ec-
„ clesiæ Sancti Joannis Majoris nuncupatæ nuper a sel. record. Innocentio
„ XII. prædecessore iridem Nostro institutos ab Auditore Generali Cameræ
„ Nostræ Apostolicæ Sententiam obtinuisse , ne ipsis Hebdomadariis , & Pres-
„ byteris ejusdem Ecclesiæ Metropolitanæ liceret Defunctorum exequias obi-
„ re per districtum , & Territorium dictæ Parochialis , & Collegiatæ Ec-
„ clesiæ Sancti Joannis Majoris , ejusque Granciarum sine proprii illius Paro-
„ chi , aliorumque ejusdem Beneficiatorum , & Crucis Parochialis interventu
„ ac præcedentia , eamque Sententiam in Rem Judicatam transiisse . Nostræ
„ igitur auctoritatis operam implorantes postularunt , primum quidem , ut ,
„ prævia restitutione in integrum , rationibus suis nullum detrimentum per
„ memoratam Sententiam irrogari pateremur ; deinde vero , ut de Capituli
„ Metropolitanæ consensu memoratæ clausulæ de non gestandis Insignibus in
„ ex-

(CCCLIX)

*eclesie nostrae Hebdomadarii ab usque medio IX. saeculo a S.
ATHANASIO Episcopo praedecessore nostro ejusdem Eccle-
siae ministerio deputati PER ANNOS FERE SEPTIN-
GENTOS LIBERE CUM PROPRIA CRUCE erecta per
totam hanc Urbem , ubicumque vocati fuissent , exequias
defunctorum quorumcumque etiam extraneorum , & proces-
siones*

„ exequiis Defunctorum extraneorum , nisi Capitulo interveniente , supradi-
„ ctis literis fel. record. Pauli V. apposita derogaremus , ut pio Christianae
„ misericordiae operi liberius vacare sibi liceat , atque inde tenuitati Massae
„ suae honestum , & injuncti servitii oneribus non indebitum subsidium ar-
„ cessere . Nos autem Insigne Collegium peculiari semper benevolentia pro-
„ sequuti , eandem novo testimonio declarare cupientes , motu proprio , ex
„ certa scientia , & matura deliberatione Nostris deque plenitudine Apostoli-
„ cae potestatis , clausulae antedictae literarum ejusdem fel. rec. Pauli V. pra-
„ decessoris Nostri amplissime derogamus , ejusque nullam in posterum ratio-
„ nem haberi volumus , ita ut ipsis Hebdomadariis licitum sit una cum aliis
„ quoque Presbyteris ejusdem Metropolitanae Quadraginta nuncupatis Insi-
„ gnia sibi concessa etiam in exequiis extraneorum gestare , iisque uti , Me-
„ tropolitano etiam Capitulo non interveniente . Hujusce autem derogatio-
„ nis beneficium ad formam & tenorem consensus Capitularis a Canonicis
„ ejusdem Metropolitanae Ecclesiae praestiti per Decretum Capitulare die xxv.
„ Novembris MDCCXXV. intelligendum esse , neque aliter , vel ultra va-
„ lere , aut extendi posse decernimus , & declaramus . Quod vero de ge-
„ standae praeferendaeque Crucis per alias Civitatis Parochias , etiam Sancti
„ Joannis Majoris , ejusque Grancias jure , & consuetudine suppliciter signi-
„ ficarunt ; Nos Fraternitatis tuae definiendum demandamus . *Nemini enim*
„ *Collegii in Metropolitana ista constituti , aliarumque Ecclesiarum Tibi sub-*
„ *jectarum privilegia , jura , mores , & instituta esse possunt , quam Tibi ma-*
„ *gis explorata .* Itaque controversiam a praedicta Collegiata Ecclesia Sancti
„ Joannis Majoris excitatam , & litem memoratis Hebdomadariis , & Pres-
„ byteris intentatam ad Nos , praevia restitutione in integrum , a quibuscum-
„ que Judicibus , ac Tribunalibus avocantes , Tibi auctoritate Nostra diri-
„ mendam committimus , ita ut , remota appellatione , sine forma strepitu-
„ que Judicii , sola veritate inspecta , consilio prudentiaeque tuae Causae finem
„ imponas . Judicibus proinde ac Tribunalibus quibuscumque , etiam S. R. E.
„ Cardinalibus , & hujus Sanctae Sedis de Latere Legatis , aut aliis utcum-
„ que expressa mentione dignis , omnem facultatem aliter judicandi , aut
„ interpretandi , tenore praesentium , motu , scientia , & deliberatione , nec
„ non

frones soli SINE CAPITULO ejusdem Metropolitanae celebrare consueviscent. Indi narrandosi le vicende dalla Bolla di Paolo V. in poi fino alla delegazione fattagli dal Pontefice , e rilevandosi *EX ANTIQUIS DOCUMENTIS DESUMTIS A LIBRIS S. VISITATIONIS* , e da altre contestazioni, che gli Eddomadarij prima dell'anno

no

„ non potestatis plenitudine similibus , sublatam esse volumus & declaramus.
„ Ac Tibi , Venerabilis Frater noster perennis tuae incolumitatis voto con-
„ junctam Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae
„ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die xvii. Martii MDCCXXVIII.
„ Pontificatus Nostri Anno Quarto “ Carolus Archiepiscopus Emislenus.
„ Loco ✠ Annuli Piscatoris “ Quamobrem idem Franciscus Cardinalis , &
„ Praesul vigore praesentiarum literarum Sententiam pronuntiavit tenoris ,
„ qui sequitur , videlicet “ Franciscus miseratione Divina S. R. E. Cardi-
„ nalis Pignatellus Episcopus Portuensis Sacri Collegii Decanus Archiepisco-
„ pus Neapolitanus . *Cum dilecti Filii nostri Metropolitanae Ecclesiae nostrae*
„ *Hebdomadarii ab usque medio nono Seculo a Sancto Athanasio Episcopo pra-*
„ *decessore nostro ejusdem Ecclesiae ministerio deputati per annos fere septin-*
„ *gentos libere cum propria Cruce erecta per totam hanc Urbem , ubicum-*
„ *que vocati fuissent , exequias Defunctorum quorumcumque etiam extraneo-*
„ *rum , & Processiones soli sine Capitulo ejusdem Metropolitanae celebrare*
„ *consueviscent : Cumque Anno MDCIX. a san. mem. Paulo V. Pontifice*
„ *Maximo novorum Insignium , Cappae nimirum Magnae cum dossis pellibus*
„ *hiemali tempore , aetivum vero cum Armefino violacei coloris , & Roc-*
„ *chetto sine manicis gratiam impetrassent , cum restrictione , ut hujusmodi*
„ *novis Insignibus uti libere , & licite possent in omnibus actibus , & fun-*
„ *ctionibus in Ecclesia , vel extra , praeter exequias extraneorum , nisi una*
„ *cum Capitulo eos ire contigisset , ejusmodi exequias extraneorum a dicto*
„ *Anno MDCIX. soli facere abstinuerunt ; Anno vero MDCCXI. obtenta*
„ *a dicto nostro Capitulo , cujus unius interesse videbatur , facultate , cum*
„ *exequias extraneorum iterum facere soli decrevisset , & contra insurrexissent*
„ *Canonici Parochialis , & Collegiatae Ecclesiae Sancti Joannis Majoris hujus*
„ *ejusdem Urbis , qui apud Generalem Auditorem Camerae Apostolicae in-*
„ *stantes pro observantia dictae restrictionis in dicto Brevis san. mem. Pauli*
„ *V. appositae , & pro inhibitione tam ipsis Hebdomadariis , quam Presby-*
„ *teris ejusdem Cathedralis Quadraginta nuncupatis deferendi Crucem intra*
„ *restrictum , & Territorium dictae Parochialis , & Collegiatae Ecclesiae ,*
„ *ejusque Granciarum , absque interventu , & praecedentia proprii Parochi ,*
„ &

no 1609. procedevano all'esequie *ABSQUE INTERVENTU PAROCHORUM*, e che abbian sempre celebrate le processioni così fisse come arbitrarie colla propria lor Croce, e che inoltre non abbian potuto mai aver dritto i Canonici della recente Collegiata di S. Giovanni Maggiore di opporvifi, *quippe qui non ante annum 1692.*

Z z

a San-

„ & aliorum Beneficiorum ejusdem Ecclesie Sancti Joannis Majoris, Sen-
 „ tentiamque in omnibus favorabilem contra dictos Hebdomadarios, & Pres-
 „ byteros Quadraginta nuncupatos obtinuissent, eaque Sententia in Rem Ju-
 „ dicatam transisset; tandem Hebdomadarii predicti Sanctissimo Domino
 „ Nostro Papae Benedicto XIII. humiliter supplicarunt, ut Apostolica mise-
 „ ricordia, & benignitate eorum Collegio in hac Urbe antiquissimo, inau-
 „ ditis juribus suis, damnato succurreret, & ad exercendum pium misericor-
 „ diae Christianae opus quoad extraneos fideles Defunctos habilitaret per dero-
 „ gationem praedictae restrictioni in Brevi praedicto san. mem. Pauli V. ap-
 „ positae, & per restitutionem in integrum a praedicta Sententia Generalis
 „ Auditoris Camerae Apostolicae, quam, amota appellatione, ex sola veri-
 „ tatis inspectione cognoscendam, ac dirimendam litem praecipere; & cum
 „ Sanctitas Sua Apostolica auctoritate, qua pollet, & caritate, qua in
 „ opera misericordiae exercere cupientes fervet, praedictae restrictioni plenissime
 „ derogavisset, ita ut, ea in posterum non obstante, liberum & licitum
 „ sit Hebdomadariis praedictis actus quoscumque, & exequias etiam extra-
 „ neorum fidelium Defunctorum cum propriis, quibus nunc utuntur, insi-
 „ gnibus peragere, & celebrare; quoad vero delationem propriae Crucis per
 „ restrictum, & territorium dictae Parochialis, & Collegiatae Ecclesiae San-
 „ cti Joannis Majoris, ejusque Granciarum absque interventu, & praee-
 „ dentia proprii Parochi, & Beneficiorum ejusdem Parochialis & Colle-
 „ giatae Ecclesiae, Hebdomadariis praedictis in integrum restitutis, Causam
 „ ad se a dicto Tribunali Auditoris Camerae, & quibuscumque aliis Judici-
 „ bus, ac Tribunalibus, aut Congregationibus, etiam speciali mentione
 „ dignis, avocata Nobis definiendam sine strepitu judiciali ex sola verita-
 „ tis inspectione commississet ex plenitudine Pontificiae potestatis; *Nos, qui-
 „ bus veritas est compertissima ex usu quotidiano hujus nostrae Ecclesiae, &
 „ Diocesis, in qua omnes Ecclesiastici coetus, tam Regulares, quam Secu-
 „ lares per omnium Parochiarum restrictum, & territorium exequias cele-
 „ brantes, libere sine Parochorum, aut aliorum quorumcumque, per quo-
 „ rum territorium transitur, licentia incedunt, & procedunt, nec quisquam
 „ ausus est unquam, vel audet se huic Universali, & antiquae consuetudini*
 „ op-

sentenza di potere gli Eddomadarj liberamente far uso delle loro insegne anche nelle esequie degli estranei senza l'intervento della Croce Parrocchiale, e specialmente di quella di S. Giovanni Maggiore di maniera, che espressamente si dichiara così: *Quæ quum vera sint, & nobis SATIS COMPERTA, UT PLENIOREM EX-*
Z z z PE.

„ *clesia Sancti Joannis Majoris, etiam cum dictas exequias extraneorum soli*
„ *sine Capitulo, & Canonicis Ecclesie nostræ Metropolitanæ peragunt, ad*
„ *normam tamen, & tenorem consensus Capitularis ab eodem Capitulo*
„ *Nostro præstiti die xxv. Novembris MDCXXV., & non aliter: nihil*
„ *amplius obstantibus, nec restrictiva prædicta, nec Sententia Generalis Audi-*
„ *toris Cameræ Apostolicæ in rem judicatam transacta, nec quorumcumque Ju-*
„ *dicum, Tribunalium, & Congregationum inhibitionibus, Causæque, seu Causis*
„ *in hac re huc usque ubicumque agitatis a Sanctissimo ad se advocatæ, seu avo-*
„ *catis, & Nobis Auctoritate Apostolica definiendæ, seu definiendis commis-*
„ *sæ, seu commissis finem & perpetuum silentium imponimus. Datum*
„ *Neapoli ex Palatio Nostro Archiepiscopali die xiv. Aprilis MDCCXXVII.*
„ *Sanctissimi Patris, & Domini Nostri Benedicti PP. XII. anno IV.*
„ *Franciscus Cardinalis Archiepiscopus “ Loco † sigilli “ Pro Domino Ja-*
„ *cobo Collez Secretario “ D. Urbanus Perrecca “ Adversus præinsertas*
„ *ejusdem Benedicti prædecessoris literas, & consequenter præinsertam itidem*
„ *Francisci Cardinalis, & Præsulis Sententiam vigore dictarum literarum Be-*
„ *nedicti prolátam Parocho, & Canonicis Parochialis, & Collegiatæ Eccle-*
„ *sie præfatæ reclamantibus a fel. rec. Clementis PP. XII. iidem prædecesso-*
„ *ris nostri tunc existente Auditore per interpositum decretum causa hujusmodi*
„ *ad Causarum Palatii Apostolici Auditorium commissa fuit etiam pro aperitio-*
„ *ne oris præinsertarum ejusdem Benedicti prædecessoris literarum, & deinceps*
„ *præinsertæ quoque Sententiæ Francisci Cardinalis, & Præsulis præfati vigo-*
„ *re dictarum literarum Benedicti Prædecessoris pronunciatæ. In Auditorio hu-*
„ *jusmodi, prævia decisione Rotali, per dilectum filium nostrum Pompejum*
„ *ejusdem S. R. E. Cardinalem Aldourandi nuncupatum tunc temporis Patriar-*
„ *cham Hierosolymitanum ejusdem Auditorii Decanum proposito dubio com-*
„ *plexivo etiam Sententiæ ut supra per Generalem Causarum Curie Cameræ*
„ *Apostolicæ præfatæ Auditorem pronunciate: An intret arbitrium pro aperitione*
„ *oris, sicut constet de re judicata, seu potius de Causis restitutionis in inte-*
„ *grum? responsum fuit: Non intrare arbitrium, & constare de Causis resti-*
„ *tutionis in integrum contra dictam Sententiam a dicto Causarum Curie Ca-*
„ *meræ Apostolicæ Generali Auditore prolátam Anno MDCCXIII., ac pro-*
„ *pte-*

PECTARE NOTITIAM NECESSE NON SIT, auctoritate Apostolica declaramus Hebdomadarios predictos libere posse, eisque in posterum ubique licere uti propriis, quibus nunc utuntur, insignibus non solum in Choro verum etiam in exequiis extraneorum fidelium defunctorum ubique **ABSQUE INTERVENTU CRU-**

pterea licere ipsis Hebdomadariis propria Insignia deferre, & Crucem propriam elevare in associationibus Cadaverum etiam extraneorum per districtum Parochialis & Collegiatae Ecclesiae Sancti Joannis Majoris, ejusque Graniciarum, & aliarum Ecclesiarum Parochialium Civitatis Neapolis absque interventu Crucis & Parochorum dictarum Ecclesiarum, ac Beneficiorum quorumcumque, etiam exequiis peragerentur etiam sine interventu Cleri, & Capituli Metropolitanae Ecclesiae. Hanc sane Sententiam, praevia alia Rotali Decisione, altera tantum parte informante edita, confirmavit dilectus filius Magister Carolus Calcagninus Cappellanus pariter Noster, & Causarum Palatii Apostolici Auditorum de praesenti Decanus. Verum impetrata a Canonicis Collegiatae Ecclesiae praefatae iterum appellatione, commissaque Causa huiusmodi dilecto pariter Filio Alexandro Tanario Cappellano iridem nostro, & Causarum Palatii Apostolici Auditori post varias propositiones cum suffragiorum discrepantia tres emanarunt decisiones, una quidem die xxviii. Junii MDCCXXXVII., altera vero die v. Decembris MDCCXXXVII., tertia demum die ix. Decembris MDCCXL. per quas Hebdomadariis praefatis juxta praesertitas ejusdem Benedicti praedecessoris litteras conceditur quidem usus, & delatio propriorum Insignium, Cappae scilicet cum Rochetto etiam in extraneorum exequiis, quamvis iisdem exequiis Canonici Metropolitanae Ecclesiae praedictae minime intersint, interdicitur vero elevatio propriae Crucis tam si Cadavera etiam extraneorum in eadem Ecclesia Parochiali & Collegiata Sancti Joannis Majoris, quam alibi in aliis Ecclesiis Parochialibus ejusdem Civitatis Neapolis humari deberent. *Principium quidem harum decisionum*, quarum tertia nondum in lucem prodit, momentum innixum esse videtur in ea juris dispositione, qua praescribitur, quod in funeribus sola Crux Ecclesiae, in qua Cadaver humandum est, elevari debeat. Quod sane momentum in eo positum esse videtur, quod eandem juris dispositionem, *vel ex contraria consuetudine superabilem non esse putatam fuit*, vel quia probationes ad eam concludendam allatae haud sufficientes, nec plane efficaces existimatae aut demum quia Hebdomadarii praedicti habitus non fuerunt tamquam pars Capituli Metropolitanae Ecclesiae praedictae, cui facultas competita in ducendis funeribus Crucem elevandi, etiam supra Crucem Paroch-

CRUCIS PAROCHIALIS, aut *Parochorum*, & *Beneficiatorum quorumcumque*, & **IN SPECIE** dictæ *Parochialis*, & *Collegiatae Ecclesiæ S. Joannis Majoris*, etiam *quum dictas exequias extraneorum soli SINE CAPITULO & Canonicis Ecclesiæ nostræ Metropolitanae peragunt*.

XIV. Dopo di avere il Sommo Pontefice nel suo Breve inferi-

chòrum, quemadmodum ex decisionibus Rotalibus & Summariis pro parte Hebdomadariorum, & ex Scriptura, Summario, & Responsione pro parte Collegiatae præfatæ S. Joannis Majoris Auditorio præfato productis *Nobisque exhibitis* aperte colligitur. In hoc autem rerum statum Hebdomadarii præfati quamvis, attentis, quæ pro se facere existimant, argumentis, ex quibus, postquam ultima decisio in lacem prodierit, non solum ab Auditorio præfato rursus audiri probabiliter sperent, verum etiam recessum a decisio sibi polliceri possint: tamen considerantes non minus dispensa hætenus facta, quam majora impostum subeunda, si iterum hujusmodi lis, pro qua ad eorum favorem duæ Sententiæ Rotalis præfati Francisci Cardinalis & Præsulis Sententiam confirmantes emanarunt, produceretur; Nobis humiliter supplicari fecerunt, ut nulla probationum, rationumque tam ad sustinendas, quam ad infringendas memoratas Benedicti prædecessoris litteras, & earumdem vigore pronuntiatam Francisci Cardinalis & Præsulis Sententiam prædictam utrinque adductarum, & ex ipsis Rotalibus decisionibus Sententiisque, atque exhibitis Scripturis provenientium, & apparentium ratione habita, litem hujusmodi extinguere, extinctæque perpetuum silentium imponere, atque in præmissis sibi providere, & ut infra, de novo indulgere de Apostolica benignitate dignaremur. Nos igitur specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & pœnis a Jure vel ab homine quavis occasione vel Causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, & ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, & lites publicæ tranquillitati, ac Christianissimorum pietati, & religioni plurimum detrimetosas, atque adeo dirimendas esse considerantes, & omnium, & singularum sententiarum, Decisionum, scripturarumque hinc inde, ut præmittitur, editarum, exhibitarumque tenores, & lites ac Causæ hujusmodi statum, & merita, & alia quæcumque etiam specificam, & individuum mentionem, & expressionem requirentia, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, motu proprio, ac ex certa scientia

ferita la Sentenza del Cardinal Pignatelli come Delegato Apostolico , passa a rammentare i richiami fatti dal Paroco e Canonici della Collegiata , le risoluzioni indi prese , le tre Decisioni *coram Tanario CUM SUFFRAGIORUM DISCREPANTIA* del 1737. 1738. e 1740. entra a riflettere colla sua illuminatissima mente sul fondamen-

tia , & matura deliberatione nostris , deque Apostolicæ potestatis plenitudine litem , & Causam hujusmodi inter Hebdomadarios Metropolitanæ Ecclesiæ Civitatis Neapolis , ac Parochum , & Canonicos Parochialis & Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris ejusdem Civitatis Neapolis motam , & pendentem in statu , & terminis , in quibus de præsentis reperiuntur , ad Nos harum serie cum suis emergentibus annexis , & connexis a quocumque Judice , & Tribunali avocamus , illamque sic avocatum motu , scientia , deliberatione , & potestatis plenitudine paribus perpetuo *supprimimus* , & extinguimus , *perpetuumque silentium imponimus* , necnon modernis , & pro tempore existentibus Hebdomadariis hujusmodi prævia etiam , quatenus opus sit , derogatione clausulæ in prædictis Pauli antecessoris literis appositæ , *omnia & singula* in pronuntiata a memorato Francisco Cardinali , & Præstule vigore prætatarum Benedicti prædecessoris literarum Sententia , quoad omnes partes contenta , nimirum facultatem gerendi , & deferendi propria Insignia , Cappam scilicet , & Rocchettum cum Manicis in quibuscumque functionibus , in Choro , Congregationibus , Processionibus , aliisque actibus publicis , & privatis tam intra , quam extra Metropolitanam Ecclesiam prædictam , & in exequiis , & funeribus non solum Collegarum , verum etiam extraneorum sive cum Canonicis ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ , sive per se ipsos solos , & Presbyteris Quadraginta vocatis , ut præmittitur , ubique ducendis , ac peragendis , atque etiam facultatem in omnibus , & singulis exequiis , ac funeribus tam Collegarum , quam extraneorum , ut præmittitur , ducendis ac peragendi hujusmodi propriam Crucem elevandi ubique in Civitate , & Dioecesi Neapolitana per districtum omnium , & singularum Ecclesiarum Parochialium , præsertim etiam Parochialis , & Collegiatæ Ecclesiæ S. Joannis Majoris ejusque Granciarum , *& sine interventu cujusvis Parochi* , & quorumcumque Beneficiorum , & in specie Parochi , & Ganonicorum Parochialis , & Collegiatæ , ut præmittitur , S. Joannis Majoris , & cæterorum quorumcumque ejusdem Beneficiorum , *& sine Cruce cujusvis Parochialis Ecclesiæ* , & præcipue dictæ Parochialis & Collegiatæ S. Joannis Majoris , ac insuper facultatem gaudendi eadem prærogativa elevandi Crucem propriam in omnibus , & singulis functionibus , & actibus etiam ad funera , & exequias

mento delle predette Cecisioni colle seguenti notabilissime parole : *Præcipuum quidem harum Decisionum , quarum tertia nondum in lucem prodiit , momentum innixum esse videtur in ea juris dispositione , qua præscribitur , quod in funeribus sola Crux Ecclesiæ , in qua cadaver humatum est , elevari debeat . Quod sane momentum in eo positum esse*

quias non pertinentibus ubique , & quancumque per ipsos sive solos , sive cum Capitulo sæpeditæ Metropolitanæ Ecclesiæ faciendis peragendisque motu , scientia , & potestate similibus de novo , & c. a. integro de speciali gratia damus , concedimus , tribuimus , & impertimur . Decernentes easdem præsentem literas , & in eis contenta quæcumque , etiam ex eo , quod Parochus , Capitulum , & Canonici ejusdem Parochialis , & Collegiæ Ecclesiæ S. Joannis Majoris , ac alii quicumque cujusvis status , gradus , ordinis , conditionis , præminentiz , vel dignitatis , seu alias specifica , & individua mentione , & expressione digni in præmissis quomodolibet jus vel interesse habentes , seu habere prætendentes , iisdem præmissis non consentirent , nec ad ea vocati , citati , intimati , aut auditi fuerint , tamen suorum Indulgentiarum , vel privilegiorum vigore consentire , seu vocari , citari , intimari , & audiri semel , vel pluries quoquomodo debuissent , aut ex alia quacumque juridica , privilegiata , & rationabili , ac etiam tali , quæ ad effectum validitatis præmissorum necessario exprimenda foret , causa , occasione , colore , prætextu , titulo , etiam oneroso , & capite etiam in corpore Juris clauso , etiam enormis , onormissimæ , & totalis læsionis ullo unquam tempore de subreptionis , vel obreptionis , aut nullitatis vitio , seu intentionis nostræ , vel interesse habentium consensus , aliove quolibet etiam maximo , substantiali , essentiali , formali , aut incogitato defectu notari , impugnari , infringi , invalidari , retractari , rescindi , in controversiam revocari , ad terminos Juris reduci , seu adversus illas aperitionis oris , restitutionis in integrum , aliudve quodcumque Juris , facti , vel gratiæ remedium intentari , vel impetrari , seu etiam motu , scientia , & potestatis plenitudine paribus concessio quempiam in Judicio vel extra illud uti , seu se juvare nullatenus posse . Sed easdem præsentem literas , & in eis contenta quæcumque semper , & perpetuo firma , valida , & efficacia existere , & fore , suosque plenarios et integros effectus sortiri , & obtinere debere , et ab omnibus spectat , & pro tempore quancumque spectabit , inviolabiliter , & inconcusse observari , sicque & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios , & Delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores , & S. R. E. præfate Cardinales , etiam de Latere Legatos , & hujus Sanctæ

Se-

*esse videtur , quod eandem juris dispositionem vel ex contraria consuetudine superabilem non esse putatum fuit , vel quia probationes ad eam concludendam allatae haud sufficientes , nec plane efficaces existimatae , aut demum quia Hebdomadarii praedicti habiti non fuerunt tamquam pars Capituli Metropolitanae Ecclesiae saepe dictae , cui facultas competit in ducendis funeribus Crucem elevandi , etiam supra Crucem Parochorum , quemadmodum ex Decisionibus Rotalibus , & Summariis pro parte Hebdomadariosum , & ex Scriptura , Summario , & responsione pro parte Collegiatae praefatae S. Joannis Majoris Auditorio praefato productis Nobisque exhibitis aperte colligitur . Quindi lo stesso Sommo Pontefice stimò ben fatto di estinguere una tal lite , e d'imporvi perpetuo silenzio confermando quanto si era pronunciato con la sentenza del Cardinal Pignatelli , con quelle parole , **OMNIA ET SINGULA** in pronunciata a memorato Francisco Cardinali & Praefule vigore praefatarum*

Sedis Nuntios , necnon quascumque eorundem Cardinalium Congregationes , & quosvis alios qualibet auctoritate , praeminentia , & potestate fungentes , & quandocumque functuros , sublata eis , & eorum cuilibet quavis aliter iudicandi , & interpretandi facultate , & auctoritate iudicari , & definiti debere , ac irritum , & inane , si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter , vel ignoranter contigerit attentari . Non obstantibus praefatis Pauli , ac Innocentii praedecessorum literis , aliisque Constitutionibus , & Ordinationibus Apostolicis , ac quatenus opus sit , dictae Parochialis , & Collegiatae Sancti Joannis Majoris , aliarumque dictae Civitatis Ecclesiarum , aliisque quibusvis etiam juramento , confirmatione Apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis Statutis , & consuetudinibus , privilegiis quoque , Indultis & literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis , confirmatis , & innovatis . Quibus omnibus & singulis , illorum tenores praesentibus pro plene , & sufficienter expressis , ac de verbo ad verbum insertis habentes , illis alias in suo robore permansuris , ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter , & expresse derogamus , ceterisque contrariis quibuscumque . Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die vii. Martii MDCCXLI. Pontificatus Nostri Anno primo . D. Card. Passioneus .

rum Benedicti prædecessoris literarum sententia QUOAD OMNES PARTES CONTENTA. E questo Breve Pontificio fu solennemente fornito del *Regio exequatur*, e perfettamente eseguito in tutte le sue parti; dimaniera che la Collegiata di S. Gio. Maggiore non osò mai più comparire in giudizio per lo corso di trenta anni; se non che oggi pretende, che Monsignor Vicario debba dichiarare, che il Collegio degli Eddomadarj non possa entrar colla Croce inalberata nella Parrochial Chiesa di S. Gio: Maggiore; e fonda tal sua pretensione sulla sentenza della Sacra Congregazione de' cinque Cardinali dell'anno 1756. promulgata sulla controversia agitata non già colla Collegiata di S. Gio. Maggiore, ma co' Canonici, e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale.

XV. Per disinganno adunque della suddetta Collegiata, prima di compiere questo Capitolo, farem parola dell'ultimo litigio già terminato tra i Canonici, e gli Eddomadarj, acciocchè evidentemente si conosca, che l'esito qualunque stato si fosse, non mai può giovare alla Chiesa di S. Gio. Maggiore, e non mai può nuocere al Collegio degli Eddomadarj a rispetto della suddetta Chiesa, e di tutte le altre Parocchie della Città. Ed in vero nell'anno 1750. si risvegliò, come si è accennato nella prima Parte di questa Scrittura, un litigio tra i Canonici, e gli Eddomadarj della medesima Cattedrale. Era il dì della Purificazione della SS. Vergine, ed essendosi fatta dal Celebrante la benedizione delle candele ed innalzata la Croce degli Eddomadarj, avvenne, che nell'atto della processione, che si faceva secondo l'antico costume, si pretese da alcuni Canonici far ritirare una tal Croce, ed allora fu che introdussero giudizio nella Curia Romana, e destinatafi una particolar Congregazione di cinque Cardinali furon proposti due dubbj, il primo; *An Breve*

SS. Domini nostri in concernentibus elevationem asserta propria Crucis Hebdomadiorum, adhuc presente Capitulo Cathedralis sustineatur, & quatenus negative? Il secondo dubbio fu proposto così: *An & de cuius bono jure constet, ita ut deinceps permittenda, vel prohibenda sit retentio & elevatio duarum Crucium, & quomodo?*

XVI. In quella occasione siccome s' intraprese per parte de' Difensori degli Eddomadarij che essi erano i Canonici del rito Latino, e che all'incontro l'attual Capitolo di S. Restituta derivava da' Canonici del rito Greco, onde questi due corpi esser doveano fra loro di pari dignità, così per parte de' Canonici mostrandosi assurda una tal proposizione, non dovea per altro riuscir malagevole a costoro di poter ottenere quel che ottennero. E pure fu questi erronei principj ventilatasi la causa parve a tutti che la vittoria dovea inclinare verso quella parte ove fossero Avvocati di maggior autorità, ed opinione; sicchè i Canonici ebbero la forte d'indurre il gran Mazzocchi a scrivere a prò della causa comune, a cui malvolentieri concorse. Ecco quel che ne ha scritto coll'aurea sua penna il dottissimo D. Niccola Ignarra nella vita da lui nel punto che scriviamo publicata di questo sì egregio Letterato: *Forte inter Canonicos, & Hebdomadarios Metropolitana Ecclesia Neapolitana suscitata e levissima occasione controversia, paulatim incalcescentibus animis, in acerrimam disceptationem eruperat. Et Hebdomadarii quidem narrabant, duas olim existisse Neapoli Cathedralis Ecclesias, Græcam nimirum, ac Latinam; & illud addebant, se in locum Græci Capituli, ut Canonicos Latini successisse, ideoque utrosque dignitate pares esse reputandos. Contra Canonici agre ferebant, secum aquari vel Hebdomadarios, quos sibi in Ecclesia operantibus famulari, exploratissimum erat, quare indignabantur, quod qui consci*

scii sua conditionis erant , jura praestantiorum affectarent :
 Hac autem summa controversia fuit ; quae in foro Neapo-
 litano ac Romano ea contentione fuerat in utramque partem
 ventilata , ut jam veri vestigia , altercationum aestu agita-
 ta , non amplius apparerent . Itaque persuasum tunc vulgo
 fuit , eo inclinaturam victoriam , ubi adfuissent Patroni ,
 maiore fide atque auctoritate praestantes . Quo circa Cano-
 nici Mazocchium per quidquid ei carissimum ac sanctissi-
 mum esset , exorant , uti periclitantibus Collegis irer sup-
 petias . Quamobrem is , suspensa manu e tertio in Ka-
 lendarium volumine , agerrimae quidem , attamen intento
 studio , causam defendendam suscepit (a) . Nell' anno adun-
 que 1752. furono risolti i proposti due dubbj : al primo
 si disse *Affirmative juxta modum* . Modus est quod praesen-
 te Capitulo non liceat Hebdomadariis elevare Crucem , nisi
 in iis functionibus tantum , in quibus solebant ante Breve
 SS. Domini Nostri , & istud solitum esse desumendum ex
 Diariis ceremonialibus Ecclesiae Metropolitanae . Or riflet-
 tendosi sul dubbio proposto , e su la sua risoluzione , è
 cosa evidentissima che si raggirò la quistione soltanto , se
 il Breve del Papa del 1741. in ciò che concerneva l'ele-
 vazione della Croce degli Eddomadarj *ad hoc praesente Ca-
 pitulo Cathedralis sustineatur* , giacchè non entrò mai in
 disputa , se dovesse o no sostenersi il Breve *absente Ca-
 pitulo* , come succede in tutti i casi quando gli Eddoma-
 darj soli *sine interveniu Capituli* fanno le altre loro fun-
 zioni , processioni , o esequie . Il Capitolo de' Canonici
 soffriva mal volentieri che dentro la Cattedrale si elevas-
 se la Croce degli Eddomadarj come si elevava quella ad-
 detta allo stesso Capitolo , e diè motivo alla lite la pro-
 ces-

(a) *Alexii Simmacii Mazocchi Vita pag. 15. & 16.*

cessione che si faceva dentro la Cattedrale dopo la benedizione delle candele. La risoluzione poi del dubbio non fu già negativa assolutamente: ma fu affermativa *juxta modum*, cioè dire, che il Breve del Papa dovea sostenersi intorno la elevazione della Croce degli Eddomadarj *adbuc prasente Capitulo*, colla giunta di modificazione cioè, che presente lo stesso Capitolo, elevar non la potessero gli Eddomadarj se non se in quelle funzioni soltanto, nelle quali soleano elevarla prima del Breve del Papa, e che questo solito dovea desumersi da' Diarj ceremoniali della Chiesa Metropolitana. Si domanda oggi alla Collegiata di S. Gio. Maggiore, ed al suo dotto Avvocato, si sostiene o no il Breve di Benedetto XIV. *adbuc prasente Collegiata S. Joannis Majoris*? Se fu dichiarato contro al Capitolo della Cattedrale, che il Breve si sosteneva *adbuc prasente Capitulo*, e che fu soltanto modificato per quelle funzioni che soleano farsi prima del Breve; come potrà mai avvenire, che questa risoluzione tra' Canonici, e gli Eddomadarj possa mai applicarsi alla Collegiata di S. Gio. Maggiore se non se in quel solo mostruoso sistema dato la prima volta alla luce dal nostro Contraddittore, che la sudetta Collegiata componga il Senato della nostra Chiesa Metropolitana?

XVII. Il secondo dubbio fu risoluto così: *Constare de bono jure Capitali juxta modum supra expressum, & amplius*. Quest'altra risoluzione fu consentanea alla prima: se non che si conosce evidentemente che si è fondata nel senso della moderna disciplina rispetto a' Capitoli, e sull'idea delle eccezioni proposte dagli Eddomadarj, che fondar voleano la loro indipendenza sul fondamento dell'esistenza di un altro Capitolo della Cattedrale, laddove abbiam noi dimostrato nella prima Parte di questa Scrittura, che la formazione de' nuovi Capitoli rappresentanti il Clero

Dio.

Diocesano furse dalle Decretali a questa parte: e che perciò quantunque la Chiesa di Napoli avesse avuto due Sedi, e due Cleri di rito diverso; pur non dimeno allor quando si formò il corpo per gli atti giurisdizionali rappresentante il Clero universo, questo crebbe di prerogative rispetto a' Cleri delle altre particolari Chiese: ed in Napoli il Clero ascritto alla Stefania non già divenne giurisdizionale nel senso della nuova disciplina; ma per ragion di rito, e di culto persistette come prima nell' ascrizione all' istessa Stefania, a cui succedette l' odierna Cattedrale. Sicchè l' asserita indipendenza degli Eddomadarj dal Capitolo produceva degli assurdi nel senso della nuova disciplina.

XVIII. Nell'anno poi 1754 cadde la risoluzione di altri tre dubbj proposti ad istanza de' Canonici nella Sacra Congregazione de' Riti; il primo fu concepito così: *An asserti Beneficiarii Hebdomadarii nuncupati Ecclesiae Metropolitanae Neapolis in functionibus Ecclesiasticis teneantur servare omnia, & singula quae praescribuntur Beneficiariis Ecclesiarum Cathedralium a Coereimoniali Episcoporum aliisque constitutionibus & ordinationibus Apostolicis &c.* Il secondo: *An dicti Hebdomadarii in die Purificationis, & in Dominica Palmarum teneantur accipere candelas & palmas respective a Canonico celebrante genuflexi, atque ipsius manus deosculantes, seu potius stantes & inclinati tantum sine manus deosculacione in casu &c.* Il terzo: *An Hebdomadarii in die cinerum teneantur recipere cineres genuflexi, sive potius stantes & inclinati tantum.* A questi dubbj fu in tal guisa risposto: *Ad primum affirmative: ad secundum, & tertium affirmative ad primam partem, & negative ad secundam.* Ecco che si manifesta da questa seconda risoluzione de' dubbj quel che si è da noi esposto, di essersi la Congregazione de' riti regolata secondo la idea de'

de' Capitoli delle Cattedrali introdotta dalle Secretali a questa parte .

XIX. Finalmente nel 1756. ad istanza del predetto Capitolo furono proposti nella Congregazione particolare de' cinque Cardinali , diciotto dubbj : I. *An constet de legitima, & integra extractione partitarum Diariorum, ita ut sit attendenda ad effectum de quo agitur? & quatenus negative?* II. *An & quomodo sit providendum in casu &c.* III. *An constet ex Diariis caeremonialibus, quod Beneficiati Hebdomadarii nuncupati Cathedralis Neapolitanae soliti unquam fuerint ante Breve SS. D. N. elevare illam ex duabus Crucibus Cathedralis ejusdem, quae vulgo Crux Hebdomadario- rum appellari consuevit, praesente Capitulo Metropolitano ejusdem, in iis functionibus seu processionibus, in quibus non proceditur extra ambitum Ecclesiae Cathedralis; sive potius quod ipsi una cum reliquis de Clero inferiore Cathedralis processerint semper immediate ante Canonicos, unum corpus cum iisdem constituentes sub unica illa e duabus Crucibus Cathedralis, quae vulgo Canonico- rum appellari consuevit?* IV. *An constet ut supra, quod in Processionibus publicis, & generalibus, in quibus proceditur extra ambitum Cathedralis, quando iisdem intervenit Archiepiscopus, procedentibus Canonicis una cum Archiepiscopo sub Cruce Archiepiscopali, solitum fuerit dictos Hebdomadarios elevare eam Crucem Cathedralis, quae Hebdomadario- rum dicitur, non quidem immediate apud seipsos, sed ante pueros Seminarum, reliquosque de Clero inferiore, itaut hic per dictam Crucem intermediam distinctus remanserit a reliquis Cleris extraneis antecedentibus?* V. *An constet ut supra, quod in iisdem Processionibus publicis & generalibus, quando iisdem non intervenit Archiepiscopus, soliti fuerint procedere tam Canonici, quam Hebdomadarii & reliqui omnes de Clero inferiore Cathedralis sub uno corpore, sub unica illa*

illa e duabus Crucibus Cathedralis, qua Crux Canonicorum dicitur, exceptis dumtaxat tribus Processionibus, nimirum illa qua fit in festo Corporis Christi, & duabus qua sunt in festo Translationis Reliquiarum, & in festo Patrocinii S. Januarii Martyris? VI. An constet ut supra, quod in dictis tribus Processionibus, quando in iisdem non interve- nit Archiepiscopus, solitum antiquum fuerit usque ad an- num 1652. Hebdomadarios procedere in uno corpore cum Canonicis, & reliquis de Clero inferiori Cathedralis sub unica Cruce dicta Canonicorum. VII. An constet, ut su- pra, dicto anno 1652. prima vice introductum fuisse mo- rem praemittendi dictam Crucem immediate ante Canonicos, & alteram Crucem Cathedralis ante reliquos de Clero in- feriori in Processione Corporis Christi, & successive in aliis duabus Processionibus, qua fiunt in festis Translationis, & Patrocinii S. Januarii Martyris. VIII. An constet, ut supra, dictum morem eodem anno excogitatum prima vice atque introductum fuisse ab ipsis Canonicis ad evitandum inconueniens, quod oriri cepit ex praetenso ab Officialibus Regiis, vulgo Mazzieri, interventu inter Canonicos, & reliquos de Clero inferiori? IX. An constet, ut supra, Hebdomadarios illius temporis repugnasse dicta introductioni, ne ex illa duarum Crucium elevatione ulla unquam induci posset distinctio ipsorum caetus a corpore Capituli? X. An constet, ut supra, quod post annum 1680. prima vice in- troductus fuerit usus in Processione Translationis Reliquia- rum S. Januarii Martyris mense Majo praemittendi Crucem Cathedralis, qua dicta est Hebdomadarios, ante Statuas cum Reliquiis SS. Patronorum, subsequente Capitulo cum reliquis de Clero inferiori Cathedralis in uno corpore sub prima ejusdem Cathedralis Cruce, qua Canonicorum dicta est? XI. An constet, ut supra, memoratum usum introdu- ctum tunc fuisse, ne statuae SS. Patronorum procederent sine

sine ulla Cruce præeunte ? XII. An & quomodo solitum fuerit elevari Crucem Cathedralis , quæ Hebdomadariarum dicitur , præcise in ea Processione , quæ fit in festo Patrocinii S. Januarii Martyris , & quomodo in posterum elevanda sit ? XIII. An in solis Processionibus Funeralibus , sive Exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis , quibus intervenit Capitulum , solitum fuerit ab antiquo tempore , ambas Cruces lateraliter junctas , primam dictam Canonico- rum a dextris , & alteram dictam Hebdomadariarum a sinistris elevari ante totum Clerum Cathedralis , nimirum Canonicos , & reliquos omnes de Clero inferiori in uno corpore procedentes , atque id pro ea dumtaxat parte functionis , quæ fit per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiæ tumultantis exclusive quoad eandem . Reliquum vero functionis , quæ fit intus Ecclesiam tumultantem solitum fuerit peragi sub unica prima Cruce dicta Canonico- rum . XIV. An dicti Hebdomadarii in exequiis suorum sociorum , quas peragunt per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiæ Cathedralis sine Capitulo , sed sub sola præsentia Canonici Cimiliarchæ & sub unica Cruce , quæ Hebdomadario- rum dicitur , inventa in foribus Cathedralis a parte interna Capitulo cum alia Cruce erecta , quæ Canonico- rum dicitur , soliti fuerint functionem prosequi intus Ecclesiam Cathedralis sub illa eadem Cruce , sub qua processerunt per plateas ; sive potius demissa , seu amota eadem in præsentia Capituli , prosequi functionem in uno corpore cum Canonicis sub unica illa Cruce , quam ab eisdem erectam invenerunt . XV. An præter jam enunciatos casus , in alio aliquo casu solitum fuerit ante Breve S. S. D. N. dictos Hebdomadarios elevari Crucem Cathedralis præsentem Capitulo . XVI. An dicta unius & Crucibus Cathedralis elevatio facta ab Hebdomadariis in casibus enunciatis , facta fuerit ab iisdem nomine ipsorum principali ; seu potius ab iisdem tanquam Ministris Cathe- dra-

dralis & Capituli? XVII. An dicta Crux Cathedralis solita elevari ab Hebdomadariis ante Breve SS. Domini N. fuerit in statu minus pretioso, ita ut sit reducenda ad pristinum, & delenda inscriptio dictans: Crux RR. Hebdomadariosum? XVIII. An eadem Crux Cathedralis retinenda sit intus ipsam Cathedrali, & proprie in Sacratio eiusdem; seu potius jus habeant Hebdomadarii illam penes se in Archivio proprio, seu alibi extra Cathedrali retinendi etiam invito Capitulo, & independenter a consensu eiusdem.

XX. A' sopradetti dubbj fu risposto così: *Ad I. affirmative. Ad II. provisum in primo. Ad III. negative quoad primam partem, affirmative quoad secundam, exceptis functionibus, seu processionibus in quibus intervenit Eminentissimus Archiepiscopus. Ad IV. affirmative. Ad V. affirmative. Ad VI. VII. VIII. IX. X. XI. ad effectum de quo agitur, satis provisum in precedentibus. Ad XII. quoad primam partem satis provisum in V. & ita in posterum esse servandum. Ad XIII. affirmative in omnibus. Ad XIV. negative quoad primam partem, & affirmative quoad secundam. Ad XV. provisum in precedentibus. Ad XVI. elevationem fuisse factam ab Hebdomadariis tamquam ministris Cathedralis. Ad XVII. negative quoad primam partem, & quoad secundam, Inscriptionem esse tolerandam. Ad XVIII. servetur solitum.*

XXI. Prima di far le debite riflessioni sulle risoluzioni de' proposti dubbj fa mestieri di ascoltare quel che ne ha scritto il dotto Difensore di S. Gio. Maggiore, il quale accoppiando insieme le Decisioni della Sacra Ruota del 1737. e 1738. già annullate, ed estinte, e non mai eseguite nel Regno, con le riferite Risoluzioni del 1756. senza farsi carico del Breve Pontificio del 1741. e senza voler comprendere lo spirito delle cennate Risoluzioni

zioni del 1756. si compiacque di ragionar così : „ La
„ Sagra Ruota Romana adunque nella causa agitata tra l'in-
„ signe Collegiata di S. Gio. a Maggiore , e i RR. Eddo-
„ madarj della Cattedrale non volle loro permettere , che
„ innalberassero la propria Croce nel distretto delle Paroc-
„ chie altrui , e particolarmente nel distretto della Paroc-
„ chia della medesima Collegiata ; ma nella causa , che si
„ agitò nel 1756. fra i RR. Canonici della Cattedrale , e
„ gli stessi Eddomadarj , la Sagra Congregazione de' cinque
„ Eminentissimi , destinati dal Pontefice Benedetto XIV. di
„ gloriosa memoria, accordò ad essi la elevazione della pro-
„ pria Croce camminando *per plateas* , e per fino all'uscio
„ della Chiesa dove bassi a seppellire il cadavero , accompa-
„ gnato da loro ; onde non so capire , come non ostante
„ la determinazione fatta dalla suddetta Congregazione in
„ beneficio loro , perchè promise ad essi nel distretto delle
„ Parrocchie il portare innalberata la propria Croce, il che
„ non potevano fare per l'antecedenti Decisioni della Sagra
„ Ruota Romana , non so vedere , come abbiano lo spirito
„ di opporsi all'inchiesta fatta dalla suddetta insigne Colle-
„ giata , che non entrino nella sua Chiesa colla stessa Cro-
„ ce inalberata , quando fanno anche i Novizj della disci-
„ plina Canonica , che l'entrare nelle Chiese altrui colla
„ Croce inalberata sia segno manifesto , e chiaro di superio-
„ rità , e di giurisdizione , la quale dagli Eddomadarj non
„ si è avuta mai , nè si ha nella Chiesa di S. Giovanni a
„ Maggiore (a).

XXII. Ecco quel che il dotto Avversario ha divulgato col-
le stampe su tal particolare . Primieramente dicendo egli
che la Sacra Ruota nella lite tra la Collegiata di S. Gio.
Mag-

(a) Scrittura contr. facc. 29.

Maggiore cogli Eddomadarj non volle a costoro permettere la elevazione della Croce nel distretto dell' altrui Parocchie ; ma che poi nel 1756. la Sacra Congregazione de' cinque Cardinali nella lite promossa da' Canonici della Cattedrale cogli stessi Eddomadarj accordò ad essi una tal elevazione caminando *per plateas*, e fino all'uscio della Chiesa dove si dee seppellire il cadavere , manifesta pur egli con una sì franca asserzione , che non mai gli Eddomadarj ebbero un tal dritto , che fu loro vietato dalla Sacra Ruota, e che nel 1756. ne ottennero il permesso fino all' uscio delle Chiese . Or con buona pace del nostro Avversario, l' elevazione della Croce, che usano gli Eddomadarj essendo così antica , quanto è l' origine loro , ed avendo preteso la recente Collegiata di S. Gio. Maggiore d' impedir loro una sì cospicua prerogativa , non solo il Cardinal Pignatelli come Delegato Apostolico nel 1728. bandì una sì strana pretesione , ma eziandio il Sommo Pontefice Benedetto XIV. col rapportato Breve del 1741. volle bandire le decisioni della Sacra Ruota per rimettere nel suo vigore la sentenza del sudetto Cardinal Pignatelli nostro Arcivescovo . Come adunque si fa lecito il nostro dotto Contraddittore di menar sotto silenzio cose così rilevanti , le quali per altro distruggono del tutto le sue vanissime esagerazioni . E come mai può egli lusingarsi , ch' essendo terminata a tutto punto la controversia tra il Collegio degli Eddomadarj e la Collegiata di S. Gio. Maggiore nel 1741. voglia poi ricorrere alla risoluzione de' proposti dubbj del 1756. in una lite , in cui non ebbe mai parte alcuna la sudetta Collegiata ? Questo è lo stesso , che ideandosi le cose , e confondendole a suo talento , volerli mostrare o ignaro de' fatti i più importanti , o niente amico di quell' ordine che si conduce alla ricerca del vero .

XXIII. Ma riflettiamo un poco sulle rapportate risoluzioni della Sagra Congregazione de' cinque Cardinali del 1756. onde si rileverà l'opposto di quel che si vuol oggi la prima volta pretendere. La controversia mossa da Canonici della Cattedrale, ed agitata in Roma risguardò l'articolo, se gli Eddomadarj *adhuc prasente Capitulo Cathedralis* potessero elevare la lor Croce. E perchè pareva, che il Breve di Benedetto XIV. tutto ciò comprendesse, si ottenne *prævia aperitione oris* l'esame, delegato dallo stesso Pontefice ad una particolar Congregazione di cinque Cardinali, giacchè non mai si entrò a disputare, se il sudetto Breve avesse luogo, *non prasente Capitulo Cathedralis*. Si ebbe per vero, che l'elevazione della Croce degli Eddomadarj potesse valere in quelle funzioni ch'eran solite farsi prima del Breve *adhuc prasente Capitulo Cathedralis*: ed essendosi poi venuto a snodare i nuovi dubbj proposti, concernenti il solito, allora fu, che si determinò, che ove avvenisse di unirsi nelle Processioni funerarie i Canonici, e gli Eddomadarj con ambedue le Croci della Cattedrale, in quel caso potessero bensì le due Croci inalberarsi *per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesie tumulantis exclusive quoad eandem*, con accennarsi che il rimanente della funzione *que fit intus Ecclesiam tumulantem*, fuisse solito farsi da' Canonici *sub unica prima Cruce dicta Canonicozum*. Or che ha che fare la Processione funeraria, la quale si fa da' Canonici, e dagli Eddomadarj della Cattedrale uniti insieme con quella, la quale da' soli Eddomadarj per antichissimo istituto si celebra? La Croce degli Eddomadarj è incontrastabilmente Croce della Cattedrale; ficcome anche la Croce de' Canonici si reputa Croce di Cattedrale. E ficcome i soli Canonici han dritto di inalberare la lor Croce, come Croce di Cattedrale che si confer-

va

va tuttavia nella Basilica di S. Restituta , così i soli Eddomadarj han conservato l'antico dritto di poter essi elevare la loro Croce come Croce prima addetta all'antica Stefania , ed oggi alla Maggiore Chiesa ; altrimenti non si potrà mai concepire, donde traessero l'origine due Croci di Cattedrale nella Chiesa di Napoli .

XXIV. Avendosi adunque per certa cosa , ed indubitata come si ebbe incontrastabilmente nel 1756. che così la Croce che usano i Canonici , come quella che usano gli Eddomadarj , sieno ambedue Croci di Cattedrale , distinguendosi l'una dall'altra , con darsi , come conviene , nel senso della nuova disciplina , la precedenza a quella del Capitolo , con quelle parole: *ambas Cruces lateraliter junctas , primam dictam Canonicoꝝ a dextris , & alteram Hebdomadarioꝝ a sinistris* , rimane a vederfi se la Croce della Cattedrale di cui usano gli Eddomadarj , sia da reputarsi più tosto una Croce materiale , come pretende il Contraddittore colle abolite Decisioni della Sagra Ruota del 1737. e 1738. o più tosto una Croce rappresentante formalmente la medesima Cattedrale . Si ponga mente alla risoluzione del dubbio XIV. fatta dalla Congregazione de' cinque Cardinali . Fu questo concepato così :
An dicta unius e Crucibus Cathedralis elevatio facta ab Hebdomadariis in casibus enunciatis, facta fuerit ab iisdem nomine ipsorum principali ; seu potius ab iisdem tamquam Ministris Cathedralis , & Capituli ? Or qui invitiamo il nostro dotto Contraddittore a contemplare il proposto dubbio con le medesime sue massime . Dic' egli „ che la

» Croce degli Eddomadarj sia Croce materiale , e non po-
» tendo gli Eddomadarj rappresentare il Corpo della Chiesa
» Cattedrale che si rappresenta dal solo Capitolo , come
» questo è un privilegio personale , non può diffonderfi ,
» e comunicarsi agli Eddomadarj *per traditionem materialis*

» Cru-

3) *Crucis*, & *commutari Collegium Hebdomadarioꝝ in Capitulum Canonicoꝝ Metropolitanæ* [a] “. Se il dubbio proposto fosse stato risoluto così: *Affirmative in omnibus*, avrebbe il Contradittore campo a spaziarvisi con affodare, che l'elevazione della Croce facendosi dagli Eddomadarij come ministri della Chiesa Cattedrale, e del **CAPITOLO**, essi non potendo mai rappresentare lo stesso Capitolo, e quel privilegio personale, che al solo Capitolo compete, non potrebbe mai questo *per traditionem materialis Crucis* comunicare agli Eddomadarij il dritto, e la prerogativa Capitolare; ma la sua disavventura forge appunto dalla risoluzione del dubbio. Eccone le parole: *Ad XVI. elevationem fuisse factam ab Hebdomadariis tanquam Ministris Cathedralis*. Fu adunque dichiarato dalla Sagra Congregazione, che l'elevazione della Croce della Cattedrale che si fa dagli Eddomadarij, non si fa da essi come ministri del Capitolo. Ed ecco ita in fumo la Croce materiale. Si fa beusì da essi come ministri di Cattedrale, e come tali rappresentanti coll'atto dell'elevazione della Croce la stessa Cattedrale, e perciò quando essi van soli, come ministri della Cattedrale, e non già del Capitolo, colla Croce della Cattedrale, che inalberano, rappresentano la Cattedrale medesima. Ci dica il nostro Contradittore, come si può formalmente rappresentare la qualità di una Chiesa; non altrimenti, che da Ministri a quella addetti. Or se gli Eddomadarij hanno il dritto di elevare la lor Croce come Croce di Cattedrale, e formano un Collegio di Ministri addetti alla stessa Cattedrale; si potrà più dire materiale la lor Croce, e si potrà più affermare, che essi la usino *per tradi-*
sio-

(a) Scrittura contrar. facc. 28. e 29.

tionem fatta loro dal Capitolo de' Canonici ?

XXV. Doveva intanto il nostro venerato Contraddittore ponderar meglio le recate risoluzioni della Sagra Congregazione : il che se avesse fatto , non le avrebbe certamente esibite negli atti per incontrastabile pruova del suo argomento, sì perchè quelle risguardano la controversia del Capitolo cogli Eddomadarj ; sì perchè quali quelle si fossero non poteano mai giovare ad una Chiesa inferiore , qual è la Parrochial Collegiata di S. Gio. Maggiore , e finalmente perchè essendosi nel 1756 rischiarata alquanto la ragione degli Eddomadarj , i cinque Eminentissimi Porporati componenti quella particolar Congregazione non poterono affatto concorrere alla pretesione de' Canonici , i quali assolutamente voleano dichiarati gli Eddomadarj come Ministri del loro Capitolo ; confondendo, come pur oggi da poco avveduti si pratica , Cattedrale e Capitolo , senza ricercar l'origine dell' una , e dell'altro , e con isconvolger tutto colla idea delle cose de' tempi in cui viviamo .

XXVI. Le Cattedre , e le Cattedrali nacquero colla fondazione del Cristianesimo . I Capitoli delle Cattedrali nel senso di rappresentazione sursero dalle Decretali a questa parte . I Vescovi co' Ministri ascritti alla Cattedrale coll'atto dell'elevazion della Croce cominciarono a rappresentare formalmente le Chiese principali ; e le inferiori a queste collo stesso atto dell'elevazion della Croce si distinguevano da Ministri ad essa ascritti . E siccome non si potrà mai affermare , che i Ministri di una Cattedrale sieno Ministri di una Parocchia , o di altra Chiesa inferiore , così non si potrà mai pretendere , che i Ministri di queste rappresentar possano non già la propria , ma l'altrui Chiesa . Si ricordi il nostro Contraddittore , che i Capitoli delle Cattedrali nel senso della nuova di-
sci-

sciplina cominciarono a comporre per implicita deputazione del Clero univervo il Senato del Vescovo , e perciò furono riguardati , come componenti un sol corpo , ed acquistarono il dritto di elevar la Croce di quelle Cattedrali, al cui servizio furono anche dedicati, ma non poteano mai togliere i dritti acquistati da quei corpi Ecclesiastici, i quali esistevano prima della loro formazione. Questo avvenimento è celebratissimo nella Chiesa di Napoli . Nella Stefania fu istituito il Collegio degli Eddomadarj da S. Attanasio per celebrarvi la messa pubblica quotidiana , *ut mos est Ecclesiae Romanae* . Tre secoli dopo si formò il Capitolo de' Canonici rappresentante il Clero univervo ; e questo non potendo aver luogo nella Stefania , ove già si trovava il Collegio formato di Saggi Ministri dotato anche dal suo Fondatore , acquistò l'altra Sede nella Basilica di S. Restituta , riputata già l'altra Cattedrale , e per le vicende de' tempi dismessa del pristino suo Clero . Da ciò sursero le due Croci , la prima rappresentante la Stefania , l'altra S. Restituta. E perciò nelle Costituzioni antiche , e ne' Riti Orsiniani anche dopo diroccata l'antica Stefania , e riedificatavi l'odierna Cattedrale appariscono esistenti le due Croci , se non che col tratto del tempo la Croce de' Canonici di S. Restituta ebbe la precedenza , sì per l'acquistata nuova preminenza di questo Corpo , e sì anche per le unioni che di poi si fecero di questi corpi Ecclesiastici , prima in alcune funzioni solenni dell'anno nel nuovo magnificentissimo Tempio , ove i Canonici non intervenivano , che per mercede loro assignata dagli Arcivescovi , e di poi per la unione fattane da S. Pio V. il quale de' due Cori , l'uno della Maggiore Chiesa proprio degli Eddomadarj , l'altro di S. Restituta peculiare de' Canonici , formonne un solo per maggior

gior decorazione della odierna Cattedrale , lasciando non però i rispettivi dritti a' Ministri di ambedue le Basiliche. Or alcune di queste nostre riflessioni , e di quelle altre infinite , che si sono espote nel corso di questa Scrittura, senza quì di nuovo ripeterle , dovettero far impressione tale a quei cinque Eminentissimi Porporati , che non poterono aderire alle istanze de' Canonici ; ma assolutamente dichiararono , che la elevazione della Croce della Cattedrale si faceva dagli Eddomadarj come Ministri della Cattedrale , e non già del Capitolo ; ed in tal guisa dopo tante sofferte sciagure conservarono almeno gli Eddomadarj l' antica originaria lor prerogativa di rappresentare come Ministri coll' atto della elevazion della Croce la Chiesa Cattedrale .

XXVII. La Chiesa Cattedrale è pur quella , che si rappresentava dagli Eddomadarj , come Ministri non già del Capitolo , ma della stessa Cattedrale , allor quando nel dì 24. Novembre dello scorso anno recavano la lugubre pompa nella Chiesa di S. Gio. Maggiore per seppellirvi un cadavere . E pure chi 'l crederebbe ? dopo tanti monumenti sì antichi , dopo tante Decisioni , e dopo le ultime risoluzioni sì manifeste e notorie , si commette un attentato per impedire che la Croce della Cattedrale con Ministri rappresentanti non entri in una Chiesa inferiore, anzi si permette , che venga pubblicamente violata , ed offesa : e per garantirne l' attentato è uscita in campo la recentissima Collegiata a pretendere precedenza a questo sì antichissimo Corpo , a non riconoscerlo come rappresentante la Cattedrale , ed a volergli contendere tutte le antiche sue prerogative.

C A P O IV. ed ultimo .

*Delle prerogative così del cospicuo Capitolo
de' Canonici , come del Collegio degli
Eddomadarj , consentanee al dritto
delle due Croci della Cat-
tedrale di Napoli .*

1. **S**iccome il nostro dotto Contradittore si è compiaciuto affermare, che la Parocchial Collegiata di S. Giovanni Maggiore possa riputarfi come Senato della Chiesa Metropolitana , e che all'incontro gli Eddomadarj della Cattedrale non sieno , nè possano essere , che semplici fratanzari : così essendo la qualità di Senato attribuita alla sua Collegiata lesiva del dritto de' Canonici della Cattedrale , e l'altra qualità di Fratanzari nel senso del nostro Contradittore , offensiva anzi distruttiva del più antico Collegio Ecclesiastico , che perduri nella nostra Chiesa qual' è il Collegio Attanasiano , stimiamo pregio dell'opera di qui raccorre le prerogative così del Capitolo come del Collegio Attanasiano , onde non solo ne risulti la preminenza , e la distinzione di sì fatti Ministri della Cattedrale da' Cleri inferiori , ma eziandio la corrispondenza del dritto , che appartiene alla Cattedrale , delle due Croci , che la rappresentano.

Prerogative de' Canonici della Cattedrale.

1. Ed incominciando dalle prerogative del Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale , la principale è quel-

quella di rappresentare quali procuratori e deputati dell'universo Clero tutta la ragion Diocefana, fecondochè fi è da noi a debito luogo accennato (a). Questa prerogativa ha prodotto l'effetto dalle Decretali Gregoriane a questa parte, che i Canonici della Cattedrale fi sollevaffero in grado, in autorità, ed in preminenze fopra il rimanente Clero della Città, e Diocefi, ed inoltre ha tratto a fe la qualità di comporre il Senato del proprio Pastore. Sicchè i Canonici, componenti questo nuovo corpo Ecclefiaftico, han meritato di poterfi dinominare nel dritto Pontificio *columnæ Ecclefie, Confiliarii, Senatores, membra Epifcopi, quod simul cum Epifcopo regant Ecclefiam, quod res plurimas majoris momenti Epifcopi sine eorum consensu non jure faciant; quodque Sede Epifcopali vacante, Capitulum in jura ac sollicitudinem Epifcopalis administrationis pleno jure succedit*. Questa sì fatta prerogativa ben fi adatta dal Ch. Mazocchi al Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale, ficcome conviene a tutti gli altri Capitoli (b); e perciò non fi saprà mai imaginare come possa adattarfi fecondo l'avviso del nostro Contradittore la qualità di Senato del nostro Arcivefcovo alla Parrocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore contra l'universal sistema della Chiesa, e contra la polizia di tutte le Cattedrali dell'Orbe Cattolico.

II. L'altra prerogativa del Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale sorge dalla sua luminosa origine. Surfe

C c c a

que-

[a] Vedi sopra facc. 104. e segu.

[b] Mazocch. Part. II. Cap. 3. pag. 195. de Cathedr. Ecol. Neap. semp.
mis.

questo Corpo, come si è altrove dimostrato (a), nel XII. secolo di nostra salute, e fu composto dai principali di tutto il Clero, o sia dai Titolari delle Parocchie, e Diaconie, onde feco trasfero con somma giustizia la aggiuntavi decorazione di Canonici *Cardinali*. Questa in vero è una prerogativa non comune cogli altri Capitoli delle Cattedrali, i quali per lo più si composero dal Clero che vi era addetto, che menava vita claustrale e canonica. E con ragione si è da noi sostenuto, che l'origine del Capitolo de' Canonici di Napoli fu del tutto somigliante a quella del Collegio de' Cardinali della Chiesa Romana, i quali i titolari furono delle Parocchie, e delle Diaconie di quella Chiesa, siccome tuttavia ne conservano i titoli.

III. Succede la terza prerogativa, la quale dir si può propria, e peculiare del nostro Capitolo. I Cardinali della Chiesa Romana compongono secondo la nuova disciplina il Senato, e l' Concistoro del Papa; ma non hanno essi particolar dritto in quanto al rito, ed al culto in alcuna delle Basiliche Pontificie. Ciò avvenne, perciocchè in tempo della sua erezione queste Basiliche eran servite da' proprj Cleri ridotti in forma di Collegio; se non che dalla sublime classe de' Cardinali si sono prescelti per lo più gli Arcipreti delle predette Basiliche. All'incontro i Canonici Cardinali della Chiesa di Napoli ebbero il vantaggio di ottenere il possesso dell' antichissima Basilica di S. Restituta, con la Croce rappresentante la stessa Basilica già per lo estinto Grecismo abbandonata, e negletta, e poterono con tale acquisto essere uniti, e dappresso al proprio Arcivescovo come anche a quella che

(a) Vedi sopra facc. 107. e seguenti nella nota.

che di poi si costrusse odierna Cattedrale. E da ciò trasfero ancora il vantaggio di potere ne' di più solenni dell' anno assistere al proprio Arcivescovo nella maggior Chiesa col convenuto stipendio, siccome si è parimenti da noi a debito luogo dimostrato (a).

iv. La quarta prerogativa può dirsi quella, la quale forge appunto dallo stesso possesso dell' antichissima Basilica di S. Restituta, onde trasfero i Canonici della nostra Cattedrale molti speciali dritti, ed esenzioni da noi nella prima Parte di questa Scrittura enunciate (b), le quali tutte costituiscono un particolar pregio del nostro Capitolo Metropolitano. Questi dritti ed esenzioni sono tali e tante, che fecero un tempo affermare agli stessi Canonici, *hoc nostrum Capitulum esse satis ab omnibus Capitulis diversum, & non esse Capitulum uti nostrum*, secondochè più ampiamente fu da noi un tal punto dilucidato [c].

v. Merita anche di esser annoverata tra le prerogative del Capitolo la facoltà ch' ebbero un tempo di conferire insieme coll' Arcivescovo i XVI. semplici Canonicali della Cattedrale, e di sottoscrivere ancor essi dopo l' Arcivescovo la Bolla di collazione: e per unione fatta ad alcune loro prebende godono il dritto di conferire alcune fratanze, o Beneficj, per quel che ne attesta il Ch. Mazzocchi [d], il quale anche soggiugne, *in sacris caeremoniis ex speciali privilegio ad ritus Capella Pontificia se conformant*.

vi. Tra le prerogative del Capitolo Metropolitano è qui

(a) Vedi sopra facc. 160. e 161. nella nota.

(b) Vedi sopra facc. 178. e segu. nella nota.

(c) Vedi sopra facc. 177. e seguenti.

(d) *De Cathedr. Ecol. semp. unis. pag. 100.*

è quì acconcio rammentare quella , che forge dalla special cura, che prese nell'anno 1725. di dover concorrere con solenne atto Capitolare alla difesa della Croce degli Eddomadarj , come Croce della Cattedrale , contra le pretenzioni della recentissima Collegiata di S. Giovanni Maggiore ; giacchè conveniva , come per altro conviene ad un Clero eminente rappresentante , qual' è il Capitolo, di sostenere la Gerarchia de' Cleri , così delle maggiori , come delle inferiori Basiliche. Questa cura medesima è consentanea a quella, che sarebbe propria del Collegio de' Cardinali della Chiesa Romana nel difendere i dritti , e l'onore delle Basiliche Pontificie in Roma , ove avvenisse un caso strano, che le altre inferiori Chiese di quella Città volessero mai contendere ne' punti di preminenza colle medesime principali Basiliche . Il monumento di sì bella prerogativa, che farà sempre onore al Capitolo Metropolitano farà nella nota interamente descritto [a] .

VII. A

(a) A dì 25. Novembre 1725. Radunatosi l'Illustrissimo , e Reverendissimo Capitolo nel luogo solito a legitima chiamata del Signor Canonico di Mauro Cellerario con precedente biglietto , *ut de more* , e dopo l'invocazione dello Spirito Santo fu dal medesimo Signor Canonico letto , e proposto , come per parte degl' Eddomadarj della nostra Chiesa se gli era fatta istanza di supplicare in loro nome il Capitolo , che dopo che l'era piaciuto di non usare ancora la facoltà di uscire all'esequie degl' Estranei per mercede secondo la facoltà avutane dalla Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIII. con Breve spedito a 18. Maggio 1725. , col quale si deroga alle Conclusioni tutte per l'addietro fatte in abolizione di tali Essequie , & al Breve della Santa memoria di Clemente XI. confermativo di dette Conclusioni Capitolari, restasse almeno servito d'aver riguardo al di loro Collegio , che oltre l'esser interessato nella omissione di tali essequie veniva oppresso dalla Collegiata di S. Giovanni Maggiore , che cercando esser solo in far dett' essequie aveva con mille falsità , senza che essi Eddomadarj fossero intesi , ottenuto Decreto dall' A. C. , che nè potessero uscir' essi solo alle essequie delli estranei in
vir-

VII. A queste si aggiungono i privilegi ch' ebbero da Paolo III. di portar le cappe *ad instar Basilica S. Petri*, e per concessione di S. Pio V. il poter fare uso del pastorale, della mitra, e di altre insegne Pontificali, colla facoltà di benedire i sagri vestimenti, le palle, li corporali &c. e tutti questi privilegi furon confermati da
Be-

virtù della restrittiva dell'uso della loro Insigne nella Bolla di Concessione di dette loro Insigne, nè potessero inalberare la loro Croce per tutto il distretto della Parrocchia di S. Giovanni Maggiore; Et avendo essi Eddomadarj supplicata la Santa memoria di Clemente XI. per l'ampliacione di detta restrittiva, fu dalla medesima rimessa la cognizione della Supplica alla Sagra Congregazione de' Riti, dalla quale udite le ragioni uscì Decreto = *Audiantur Canonici Cathedralis* = Et avendo prodotta la Conclusione del contenimento datoli già dal nostro Capitolo fin dall'anno 1711., di nuovo si disse = *Audiantur Canonici* = Ed in quanto alla seconda parte del Decreto dell'A. C. con cui si vietava di portar la Croce per detto distretto di S. Giovanni Maggiore, quando essi Eddomadarj ne furono avvisati, era già passata la Sentenza *in rem judicatam*, e facendo istanza d'esser intesi furono ripulsi.

Per tanto essendo l'una, e l'altra parte ingiuriosa al Capitolo, cercavano, che dal medesimo vi si portasse compenso.

È considerando i Signori Canonici Congregati in quanto al primo Capo esser giusto, che detti Eddomadarj potessero uscire soli durante il tempo, che al Capitolo parerà non usare la suddetta facoltà di uscire all'essequie.

Et in quanto alla seconda parte esser un' aperta ingiustizia, che si fa ALLA CROCE DELLA CHIESA CATEDRALE, QUALE E' QUELLA DI ESSI EDDOMADARJ, il pretendere, che non possa inalberarsi per il distretto d'altre Parrocchie, e che al Capitolo spetta difendere i DIRITTI, e l'onore di detta Cattedrale furono i Signori Canonici Congregati d'unanime parere, che si eleggesse uno de' Signori Canonici Procuratore con ampia facoltà di sostituire, comparire, ed agire in ogni Tribunale, dovunque fosse necessario, e dasse in nome, e parte del Capitolo, o per se, o per Sostituto il Consenso, e Beneplacito che detti Eddomadarj possano cercare, ed impetrarsi la grazia dell'ampliacione di detta restrittiva, ed uscire soli ad associare i cadaveri de' Defonti estranei, dove, e quando li piacereà (purchè nella nova grazia d'ampliacione si esprima la condizione, che volendo il Capitolo ripigliare la facoltà d'andare all'essequie, essi Eddomadarj debbano ritornare *ad pristinum* di non poter uscire soli ad usare le loro Insigne nell'essequie delli estranei, *nisi cum Capitulo*, come dice la suddetta Bol-

Benedetto XIII. (a), dal quale anche ottennero la doviziosa Badia di S. Antonio Abate, che per lodevoli ragioni spontaneamente rifiutarono, secondo che si rapporta dal Ch. Mazzocchi. Il Capitolo fu sempre seminario de' Vescovi, e molti furon promossi al Cardinalato della Chiesa Romana, e tre di essi furono elevati alla Se-

Bolla della Concessione della loro Insigne) e similmente per la seconda parte se gli desse potestà ampla di comparire, ed agire per se, o per Sostituto in ogni Tribunale, e difendere in nome, e parte del Capitolo I DRITTI E PREROGATIVE DELLA CROCE DELLA CATTEDRALE. Ed in fatti fu eletto Procuratore il Signor Canonico D. Fortunato di Mauro &c. Sequitur legalitas in forma &c. Summar. degli Eddomadarj del 1752. Num. 31.

(a) Nella Bolla di S. Pio V. si legge così: *Una cum Pastoralibus baculis similiter & mitram super eorum capitibus ceteraque alia indumenta, & ornamenta ad instar Abatum, usum mitre, & baculi habentium gestare, & in hoc habitu etiam processionaliter, OMNIBUS CONJUNCTIM, illi interessentibus una cum eodem Archiepiscopo pro tempore existente, alias liceat tantum ei qui praest incedere, celebrare in CATHEDRALI TANTUM ET EORUM ECCLESIA, ac comparere, aliaque divina exercere, nec non populum corporalia, aliaque indumenta, & ornamenta Ecclesiastica praeter calices, & patenas de ordinarii consensu benedicere, ac eorum singuli in suis armis, & insigniis mitram & baculum hujusmodi gestare, & addere, prout Abates Benedictini solent, eisdem in omnibus, & per omnia omnino conformari libere, & licite valeant ac possint auctoritate Apostolica perpetuo de novo concedimus, & indulgemus.* E nella Bolla di Benedetto XIII. segnata a 28. Aprile 1725, fu questa prerogativa ampliata nei seguenti termini. *Praterea indultum eisdem Capitulo, & Canonicis inter Missarum aliaque sollemnia, memorato Archiepiscopo Neapolitano assistente, vel Pontificalia exercente, aut celebrante, Baculum, Mitram, ceteraque indumenta ad instar Abatum usum Baculi, & Mitrae habentium deferendi ab eodem Pio Praedecessore, sicut praemittitur, concessum, ac praesatam seditam motus proprii ipsius Pii Praedecessoris in hac parte ampliantes, & extendentes, ut deinceps perpetuis futuris temporibus Capitulum, & Canonici praedicta Metropolitana Ecclesia Neapolitana tam in Civitate, quam in Diocesi Neapolitana, etiam absente eodem Archiepiscopo inter sollemnia ejusmodi, ac in quibusvis Ecclesiasticis functionibus, in quibus paramenta sacra adhibentur Baculum, Mitram, aliaque indumenta, & ornamenta praedicta gestare, & deferre illisque usi libere, & licite possint, & valeant, motu scientia, & potestatis plenitudine paribus, tenore praesentium concedimus, & indulgemus.*

Sede Apostolica, i quali furono Urbano VI. Bonifacio IX. e Paolo IV. giusta lo stesso Mazzocchi, e finalmente in ogni tempo fiorì di soggetti cospicui per gravità, dottrina, pietà, e per prosapia.

II. Or un Capitolo fornito di prerogative sì rare, e che compone il vero Senato della Chiesa Metropolitana a tenor della nuova disciplina, non doveva certamente contra ogni dritto, e ragione, vedersi a fronte un Clero di una Parrocchia ultimamente eretta in Collegio colla vana prerogativa di esser pur esso il Senato della Chiesa Metropolitana. Egli è pur vero, che questo nuovo supposto Senato non si è inoltrato più oltre a pretendere, che la Croce della Cattedrale, che s'innalbera dal Capitolo de' Canonici non possa entrare nella lor Chiesa; appunto perchè ha incontrato una insuperabile difficoltà, qual'è quella, che una Parrocchia non può mai arrogarsi la qualità di Cattedrale: e siccome la Croce, che s'innalbera dal Capitolo de' Canonici è Croce di Cattedrale, così a questa prestar debbesi la debita preminenza. Or se egli è così; passiamo a contemplare le prerogative del Collegio degli Eddomadarj, le quali sono rarissime, e singolari, onde han meritato pur essi di conservare col primitivo istituto il dritto di rappresentar colla Croce della stessa Cattedrale il Clero della maggiore Chiesa di Napoli.

Prerogative del Collegio degli Eddomadarj.

III. Se la Chiesa di Napoli risplende sopra le altre per le rare prerogative del Capitolo de' Canonici poc'anzi enunciate, stabilito come si è detto dal XII. secolo a questa parte; dee eziandio vantare con ragione di conservare fin dal IX. secolo in poi in mezzo a mille vicende il più

D d d

an-

antico Collegio Ecclesiastico , che si possa con fondamento affermare di essersi nella nostra Città costituito . Perciò si contemplino le prerogative di questo Collegio , onde si manifesterà , che rappresentando esso per ragioni di rito , e di culto la Cattedrale colla Croce della stessa Cattedrale , che innalbera , debba per ogni dritto sostenere la preminenza di entrare nelle Chiese inferiori come a Clero di Chiesa Matrice conviensi . Ed in vero deesi senza fallo riputare singolar pregio di una Chiesa la quale superi le altre nell' antichità del maggiore culto di religione , siccome dopo la Chiesa Romana può meritare il secondo luogo la nostra religiosissima Napoli . Si contemplino adunque quali , e quante sieno le prerogative del nostro Collegio , e se ben si convenga a' suoi individui la decantata nota di *Fratanzari* .

I. Riconosce per suo Fondatore nella metà del IX. secolo S. Attanasio della famiglia de' Duci di Napoli Vescovo di questa Chiesa . La fondazione fu diretta per lo maggior culto di religione a similitudine della Chiesa Romana . Fu il Collegio istituito nella Cattedrale Latina del Salvatore , e fu dallo stesso S. Vescovo debitamente dotato per la sua perpetua sussistenza . La idea del Santo Pontefice fu quella di far celebrare in ogni dì la Messa pubblica nella sua Cattedrale Latina , giacchè nelle altre Cattedrali ne' soli dì festivi un tal pubblico , e solenne atto di religione adempivasi . E siccome i Vescovi esser doveano i celebranti , così per rendersi quotidiano tal culto , fu di mestieri di un ceto di Ministri ridotti a forma di Congregazione , e Collegio acciocchè *per hebdomadas* perpetuamente adempissero un sì santo , e lodevole ministero .

II. I Sacerdoti , i quali composero questo Collegio nella Cattedrale con l' infisso obbligo dell' istituto quotidiano

no

no della pubblica Messa, che invece del proprio Vescovo celebrante nella stessa Cattedrale eseguivano il principal atto di religione, erano, ed esser doveano secondo l'antica disciplina come più idonei prescelti a far le parti del proprio Pastore; e siccome la cura di costui si distendeva sopra tutta la Città e Diocesi, da ciò avvenne, che i nostri Eddomadarj esercitarono un tempo la cura delle anime per tutta la nostra Città e Diocesi (a).

III. Deesi annoverare tra le prerogative del nostro Collegio quella, che fin dalla sua fondazione abbia esattamente conservato l'esercizio del suo primitivo istituto, non ostante che per le vicende de' tempi siasi cambiata la Ecclesiastica disciplina (b).

D d d 2

IV. Ef-

(a) Non v'ha dubbio che gli Eddomadarj amministravano i Sacramenti, fin al XVI. secolo, siccome si ricava da' sinodi della Chiesa di Napoli, e dalla visita di Annibale di Capoa, e che indi si ebbe per vero che essi una tal facoltà avessero *in potentia*, e non *in actu*, il che economicamente s'introdusse per dar fine alle tante liti insorte tra' Parrochi della Città, delle quali avanzano molte memorie, come nel 1516. e nel 1556. Il Ch. Canonico Majelli più che altri ben informato dell' antichità della nostra Chiesa scrisse in questo particolare nella pag. 50. delle sue *Memorie*, così: „ Ma „ questa qualità di Parrochi, ed amministrazione de' Sacramenti per tutta la „ Città, e Diocesi spettava anche agli Eddomadarj: dunque gli Eddomadarj „ erano vero Collegio della Cattedrale, ed aveano l'esercizio delle ragioni „ Parrocchiali per tutta la Città e Diocesi, ch' è quello che pretendono gli „ Eddomadarj nella Causa che tengono in questa Sacra Rota, contra la „ Collegiata di S. Gio. Maggiore, che lo Scrittore con tanta ingiustizia „ difende sotto il falso pretesto di difendere il Capitolo Metropolitano. „

(a) Cade qui acconciamente il riportare quel che il Ch. Canonico Majelli in risposta della Scrittura dell'altro Canonico di Rosa sodamente scrisse nella pag. 129. fino a 134. sull'esercizio della messa conventuale. Eccone le parole: „ Quindi passa a parlare [lo Scrittore della difesa] della dignità „ che reside presso il Capitolo, e nella persona di ciascheduno de' Signori „ Canonici, il che venerano gli Eddomadarj, e dichiarano, che a soli „ Canonici spetta la dignità, come primo ordine della Gerarchia della Chie-

„ la

IV. Essendosi eretto nel XII. secolo il Capitolo de' Canonici , il Collegio Attanasiano il quale avea un' antichità di tre secoli avendo il Cimiliarca per capo cioè il primo tra gli Eddomadarij , ed essendo questi
Ar-

„ fa Cattedrale, nè mai essi han preteso, ne possono senza nota di temerità
„ pretendere in ciò uguaglianza: essendo di ordine inferiore in secondo grado,
„ al quale non spetta per alcun dritto l'onore di dignità, e se per quello,
„ che si è detto per dimostrare l'insufficienza delle ragioni dello Scrittore
„ Avversario; o perchè han fatto, e fanno ciocchè altrove fanno le dignità
„ e Canonici: ma in fatti ad essi non compete, nè il titolo di dignità, nè
„ l'onorato nome di Canonico.

Dalle rapportate cose di sopra, conchiude lo Scrittore: „ E QUINDI
„ PUO' AGEVOLMENTE INFERIRSI, che gli Eddomadarij niuna
„ vicendevoles facoltà di poter celebrare nella Chiesa Cattedrale alcuna delle
„ predette sagre funzioni han potuto mai arrogarsi, come ad essi spettante;
„ ma quantunque uno di loro nel Sabato di Pentecoste benedice il Sagro
„ Fonte Battesimale, e successivamente gli altri per tanto celebrino in tutti
„ i giorni festivi, e meno solenni, e feriali le messe conventuali, con tutto
„ ciò egli è certo, che tali funzioni le facciano per commissione del Capito-
„ lo: Il motivo, che a ciò indusse i Signori Canonici pensiamo, che fosse
„ se il volerli sgravare dal quotidiano servizio della Chiesa; onde avendo
„ ottenuta la moderazione della più assidua officatura ordinata da S. Pio V.
„ dal Sommo Pontefice Gregorio XIII., che gli obbligò ad officiare nel co-
„ ro solamente per la quarta parte di essi in tutto l'anno: per la terza nell'
„ Avvento, e per metà nella Quadragesima; oltre i giorni Festivi più so-
„ lenni, e in tutte le Domeniche dell'anno, ne quali tutti debbono, o
„ all'officiatura del Coro, o all'assistenza delle messe cantate convenire,
„ vollero sgravarsi dal peso soverchio di celebrare tutte le messe conventuali,
„ così festive, come feriali, e vi obbligarono gli Eddomadarij, il che mag-
„ giornemente manifesta la superiorità degli uni, e la subordinazione degli al-
„ tri, e che essi siano a ciò tenuti per obbligo imposto loro dal Capitolo, si
„ ricava apertamente dal volume della visita della Chiesa Cattedrale dell'Ar-
„ civescovo Annibale di Capova, in cui si legge: *Singulis vero diebus simi-*
„ *liter per circulum unus ex Hebdomadariis deputatur ad decantandam missam*
„ *conventu alem, exceptis Dominicis Adventus, & a Septuagesima usque ad*
„ *Pascha, & duobus festis, ac in festis precipuis, in quibus unus ex Canoni-*
„ *cis decantat Missam.* Per questa diputazione fatta degli Eddomadarij a ce-
„ lebrare le messe conventuali meno solenni, e feriali, il nostro Capitolo
„ non

Arciprete infreme, e Cimiliarca, avvenne che formandosi in quel tempo il nuovo Capitolo, e componendosi da' Titolari delle Parocchie, e delle Diaconie, il Cimiliarca appunto capo del Collegio Attanasiano ed Ar-

„ non ha già mai inteso di pregiudicarsi; cioè che volendo i Signori Canonici celebrar le messe conventuali, o votive in alcuni di detti giorni festivi, o feriali, e alla presenza dell' Eminentissimo Arcivescovo, ed in sua assenza, abbiano quella facoltà, che per diritto Canonico loro ha sempre spettato, e presentemente spetta, e che questa sia la pratica, e odierna osservanza, a tutti è manifesta. „

Questo gruppo d' inconsiderate asserive, che bastano a costituire un vero illuso, dimostra essere egli un dettato veramente de' Canonici di S. Giovanni Maggiore, che coverto dall' impresa Capitolare potesse illudere a' Signori Uditori di Rota votanti, e far loro credere, che i Canonici della Cattedrale integerrimi degl' antichi, e moderni usi della loro Chiesa, attaccassero con sì deboli armi le ragioni incontrastabili degli Eddomadarij. Dice primo, che non possono pretendere gli Eddomadarij come loro spettante alcuna funzione nella Chiesa Cattedrale di Napoli. Ma è notissimo, che nell' anno 1682. volendo i Signori Canonici celebrare essi la Messa conventuale in presenza dell' Arcivescovo, qualora volesse in quella assistere, s' opposero in virtù dell' antichissimo possesso gli Eddomadarij, e si portò il giudizio nella sagra Congregazione de' Riti, la quale alla veduta del Possesso provato con chiari documenti, pronunziò a 26. Settembre: *Spectare ad Hebdomadarios*, ecco il decreto per intero, *In causa controversia celebrationis Missarum, vertente inter Canonicos Metropolitana Ecclesia Neapolitana ex una, & Hebdomadarios ejusdem Ecclesie partibus ex altera, proponente Eminentissimo, & Reverendissimo D. Card. Laurea in S. R. Congreg. dubium, An dominicis aliisque anni diebus, quibus juxta assignationem jam factam, Hebdomadarii tenentur celebrare Missam conventualem, si iisdem diebus Eminentissimus Archiepiscopus divinis interesse contigerit, spectet, non obstante ejusdem Archiepiscopi presentia, ad ipsos Hebdomadarios, vel ad Canonicos illas decantare, & eadem Sagra Congregatio, audita relatione Eminentissimi Archiepiscopi, & juribus hinc inde deductis ab utraque parte, & informante, censuit spectare ad Hebdomadarios in casu, in quo agitur, & ita declaravit.* Se dunque la Sagra Congregazione decretò, che la celebrazione delle messe in presenza del Signor Cardinale Arcivescovo spettò agli Eddomadarij, come non si può dire, che sia ad essi spettante alcuna vicendevoles funzione? e se i Canonici pretendendo volerle per se, furono in quel Sagrosanto Tribunale esclusi, come ardisce lo Scrittore di dire, che può
il

Arciprete della Maggiore Chiesa fu aggregato nel nuovo Capitolo , senza lasciar mai la qualità di capo del Col-
le-

il Capitolo ripigliarselo a suo piacere, nè di questa facoltà porta lo Scrittore alcun documento, se non che il suo semplice PENSIAMO?

Secondo: dice col medesimo suo autorevole PENSIAMO, che il Capitolo avesse commessa la celebrazione delle messe conventuali agli Eddomadarj in disgravio del grave peso impostogli da S. Pio V. grave anche dopo la moderazione di Gregorio XIII. Ma come può ciò pensare lo Scrittore, avendo egli letto nel Capitolo di Alfonso Carafa, che non mai i Canonici celebravano non solo la Messa Conventuale, ma forse acppure anche letta nella Chiesa Cattedrale, il cui servizio *incumbebat Hebdomadariis?* quando S. Pio V. nel suo Breve dice: *Hinc est, quod accepimus dilectos filios Canonicos Ecclesie Neapolitanae, qui quadraginta sunt, illi quotidie non assistere, nec horis celebrationi in Choro interesse &c.* Celebravano dunque i Canonici quando non assistevano? Ma lasciando tutt'altro, chi ha mai data al Capitolo questa facoltà di commettere ad altri la celebrazione di messe, e di officj, dopo il Concilio di Trento, che comanda a' Canonici, che *omnes divina per se non per substitutos celebrent?* quando S. Pio V. comandò, *quod divina officia, ad qua tenentur, peragunt, nec illa, vel Missas Capitulares, seu Canonicales, aut ipsis, vel Capitulo, quomodolibet injunctas per alios, qui de Capitulo non sint, sed per se ipsos celebrare, & cansare teneantur, & debeant?* ed Alfonso Carafa nell'altai volte citato Capitolo ordinò loro, che le Messe Capitolari ed anniversarj, avessero i Canonici per se stessi, e non per lo di loro Sagrestano celebrate? Dopo tante leggi e precetti, è soverchio ardire il pensare, che possa il Capitolo commettere ad altri la celebrazione delle messe conventuali, quando commetter non poteva le messe d' anniversarj; ed infatti dall'ora in processo di tempo da Canonici, e non da altri le sudette messe sono state celebrate: Tanto importa asserire con un PENSIAMO senza affatto pensare agli antichi monumenti, che ci sono degli usi di questa Chiesa rimasti. E chi potrà mai credere, che i Canonici abbian ceduta la benedizione del Sagro Fonte Battesimale assai più onorevole per gli Eddomadarj, che quel misero straccio di seta, che questi usavano porre sopra il tumulo finto ne' loro anniversarj, per lo quale furono tante liti fra Canonici, ed Eddomadarj, e lo Scrittore stesso porta questo straccio guadagnato contro gli Eddomadarj, come gloriosa insegna d'alto trionfo.

Cita di bel nuovo in questo luogo lo Scrittore per atto dell' accuratissima visita di Annibale di Capoa la cartola, che non ha affatto che fare con quella visita, e porta per titolo di *Brevis Narratio status Metropolitanae Eccle-*

legio: Attavafiano , siccome si è altrove dimostrato (a) . Ed ecco come si è veduto , che il Cimiliarca sia uno de' Canonici , e nel tempo medesimo sia capo del Collegio degli Eddomadarj . Come Cimiliarca , il quale poi divenne ancor egli membro del Capitolo de' Canonici, godeva la prebenda la più doviziosa che non ebbero mai gli altri Canonici , appunto perchè era egli Arciprete, e Cimiliarca della Cattedrale, e come tale ritenne in prebenda gli originarj emolumenti che gli furono assegnati , e partecipa eziandio nel caso , che ogni dì assiste alle funzioni proprie degli Eddomadarj, degli emolumenti di costoro ; e da ciò avvenne , che di lui poi si scrivesse essere Eddomadario cogli Eddomadarj , e Canonico tra' Canonici (b) . Or questo Collegio addetto prima alla Cat-

te-

desia *Or.* fatta da qualche ignorante , senza carattere d'autorità, dalla quale ha prese le parole, che egli cita, per distotare dalla voce *deputatur*, che sta dal Capitolo deputato, il che puerilmente imagina per non sapere l'antico , e moderno costume del Collegio degli Eddomadarj, i quali ogni Sabato formano una tabella, nella quale *deputano per Turnum* coloro a' quali spetta celebrar la messa conventuale nella seguente Domenica , e nelle ferie della Settimana, e ciò vuol dire, che per *Circulum unus deputatur*, non già che venga d'altri fuor del ditoro Collegio deputato.

Soggiunge finalmente lo Scrittore, in prova della facoltà di potersi ripigliare le messe conventuali il Capitolo a suo piacere, che difatto se ne ha molte ripigliate: il che non si sa con qual fronte si possa mai asserire: perchè è notissimo a tutto il mondo, che le funzioni da lui portate di Messe funerals, e d'azioni di grazie si sono sempre fatte dopo cantata la Messa conventuale, e compite tutte l'ore del divino officio dall' Eddomadario, al quale spettava per deputazione della Tabella; che dunque si è ripigliato, se quanto spettava agli Eddomadarj si è sempre da medesimi compito? piaccia a Dio di far riconoscere allo Scrittore della difesa con quanta mala fede ha cercato di nuocere a prossimi suoi in cosa gravissima, che non potrà mai scusarlo da colpa grave, e dall'obbligo stretto di rifare i danni, e l'onore. Fin qui il ch. Can. Majelli.

(a) Vedi sopra facc. 108. fin a 129. nella nota.

(b) Vedi il Canonico Majelli pag. 61.

tedrale Stefania, ed oggi all' odierna Cattedrale se si nieghi che non sia il Clero rappresentante la stessa Cattedrale, si dovrà anche negare, che l'istituto Attanasiano che è il maggiore splendore della nostra Chiesa, o non fu vero, o non vero sia quel che sempre per lo innanzi videro i nostri Maggiori, e vediamo pur oggi cogli occhi nostri, che la Messa pubblica quotidiana sia stato, e sia un carico de' soli Eddomadarj della nostra Cattedrale.

v. Gli Eddomadarj conservano tuttavia la prerogativa, che siccome dal Capitolo de' Canonici si fa la benedizione del fonte battesimale nel Sabato Santo di Pasqua di Resurrezione, così dal Collegio degli Eddomadarj si fa privatamente l'altra solenne benedizione del Fonte battesimale nel Sabato Santo di Pentecoste. La qual prerogativa è ben degna di essere in una nota illustrata [a].

vi. La processione di S. Marco è privata del solo Collegio degli Eddomadarj: v' interviene tutto il Clero del-

(a) Intorno ai due Battisteri della Chiesa Cattedrale di Napoli si è lungamente parlato nella pag. 270. nella Nota e seg. e pag. 304. e seg. e si è parimenti rapportato la Disciplina, che avea corso in que' primi secoli rispetto ai dì solenni, in cui si faceva uso del sacro Lavacro. Questi erano il Sabato di Pasqua di Resurrezione, ed il Sabato di Pentecoste. Il Ministro del Battesimo era il Vescovo, ed in loro assenza que' Sacerdoti, che in grado, ed in dignità erano agli altri superiori. S'introdusse parimente il rito di farsi la Benedizione de' Fonti Battesimali nelle viglie di Pasqua, e di Pentecoste, ed è notevole, che fin' oggi si osserva nella Chiesa di Milano, che il Rito Ambrosiano non permette di farsi la benedizione de' Fonti Battesimali, che nella sola Chiesa Cattedrale; dalla quale le altre Chiese Parrocchiali hanno obbligo di prender l'acqua, ch'è stata benedetta per mischiarla con altra, di cui usassero le altre Chiese Battesimali. La rigida osservanza del rito Ambrosiano manifesta la ricognizione

(CCCC I)

della Cattedrale col Vicario generale sotto l'unica Croce degli Eddomadarj . Questa prerogativa porta seco no-
E c e ta-

zione dovuta delle altre Chiese al ministero della Cattedrale . Quindi è che l'atto solenne della Benedizione del sacro Fonte nelle Cattedrali è un atto ministeriale , che si adempisce o dal primario Pastore , o da chi ha il dritto nativo di farne le veci nella stessa Cattedrale . Vedi Giuseppe Vicecomite nelle osservazioni Ecclesiastiche sulle cerimonie del battesimo *lib. I.* Ed il Hieroleficon impresso a Roma nel 1677. Prima d'introdursi i Capitoli de' Canonici la Benedizione del sacro Fonte si adempiva dal Vescovo o da' principali Ministri del Clero ascritto alla Cattedrale . Indi sollevati i Cleri delle medesime Cattedrali alla ragion de' Capitoli surse a costoro il dritto di esercitare un tal atto ministeriale ; e perciò in tutte le Cattedrali la Benedizione del sacro Fonte in assenza del Vescovo si esercita da soli Canonici in esclusione de' Manzionarj , ed Assisj .

La Cattedrale di Napoli ebbe un tempo , come altrove si è dimostrato , due Fonti Battesimali , per la necessità che vi era delle due nazioni *Greca* , e *Latina* . Estinto il Grecismo i due fonti si ridussero ad un sol Battistero . E siccome prima il Clero della Cattedrale Latina in luogo del Vescovo benediceva i Fonti Battesimali addetti alla sede latina , così il Clero della Cattedrale Greca benediceva i Fonti addetti alla sede Greca . Nella Chiesa di Napoli cessati i due Battisteri , e ridotti ad un solo , economicamente s' introdusse , che il Capitolo de' Canonici , quantunque avesse acquistati i dritti della Basilica Greca di S. Restituta , come un Clero eminente , al quale si devolsero i dritti del Clero Diocesano , ebbe il primo luogo nella Benedizione del sacro Fonte nel Sabato Santo di Pasqua di Resurrezione . Ma nel tempo medesimo non si tralasciò quel che fa il maggior pregio della Chiesa di Napoli , che il Collegio Attanasiano succeduto all' antico Clero della Cattedrale Stefania , conservasse l'esercizio del suo originario Ministero di dover ancor esso far la Benedizione dei Fonti Battesimali nel Sabato Santo di Pentecoste . E con ciò si venne a conservare non solo la pristina memoria de' due Battisteri , ma il dritto di ambi i Ministri delle Cattedrali con darsi la preferenza a quel Corpo , che posteriormente introdotto , come divenuto dalle Decretali a questa parte Senato del Vescovo , crebbe di maggior grado , di autorità , e di preminenza dello stesso Collegio Attanasiano .

Or l'esercizio di questo dritto , unito a tanti altri , che non furon mai comuni a Manzionarj , ed Assisj delle altre Cattedrali , fece ragionevolmente dire all'immortale Canonico Majelli nella *pag. 114.* che gli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli tanto è lontano , che si abbiano a considerare *tanquam servitores Canonicoꝝ* , che anzi [per parlare con l'idea de' nostri tempi)

tabili confeguenze , ficcome si potrà nella seguente nota ravvifare (a).

VII.

più sono essi i Canonici delle altre Cattedrali , che non servono ad altri mai , ma son serviti . Indi soggiugue : ed in fatti come Canonici sono stati fondati a celebrar le messe convenzionali cotidiane colli Dittici , il che in tutte le Cattedrali fanno le Dignità , e Canonici . Come Canonici soli , divisi , e diversi di rito per otto secoli han servita la Chiesa Cattedrale di Napoli , e sono stati serviti , ed assistiti , e dopo S. Pio V. per lo spazio di poco meno che 200. anni cantano le messe convenzionali , e solenni , e celebrano i Divini uffizj come Canonici , perche questo è officio proprio intrinseco , essenziale de' Canonici , ed altre prerogative menovate di sopra , che spettano ai Vescovi , Dignità , e Canonici de' Capitoli , le quali hanno e godono . Dalle quali cose è chiaro che **HABENT PRÆ-EMINENTIAM** . Finalmente lo stesso esimio Letterato rivolgendosi a ciò che scritto avea l'altro Canonico De Rosa con termini assai precisi lo fa avvertito de' suoi errori , e di quelle autorità da lui recate , che non poteano essere mai consentanee al sistema della Chiesa di Napoli . Ecco le sue parole nella pag. 115. : „ Dica lo Scrittore della Difesa , queste notizie al Cardinal di Luca , ed a Novario , e veda , che gli rispondono , poichè nelle „ Dottrine da essi registrate non hanno avuti avanti gli occhi lo stato della „ Chiesa Cattedrale di Napoli antico , e moderno ; ma bensì delle altre „ Cattedrali , ove i Beneficiati non fanno , nè hanno officio alcuno di pre- „ eminenza , non celebrano officio Divino con intonare , assolvere , e bene- „ dire i Canonici presenti , e rispondenti , non celebrano messe convenzionali „ non benedicono il Fonte Battesimale , non hanno la propria Croce , la „ quale portano al pari di quella dei Canonici nell' esequie capitolari ; ed „ altre sì fatte preeminenze , che altrove spettano a soli Canonici , e Di- „ gnità ; ma nella Cattedrale di Napoli per diritto di fondazione , per anti- „ chissima consuetudine di assai secoli spettano senza alcun contrasto al Col- „ legio degli Eddomadarj . Alla considerazione di queste prerogative , che „ godono gli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli direbbero il Cardinal di „ Luca , Novario , ed ogni altro , che scrivesse senza livore , per solo fine „ di nuocere , che i Beneficiati della Cattedrale di Napoli non hanno officio „ di servire , non sono servitori , ma son serviti . „

(a) Ex Synodo Eminentissimi Pignatelli anni 1726. Interim ordinata fuit Processio per ipsam Ecclesiam propter temporis angustiam , præcedentibus quatuor Crucibus Ecclesiarum Parochialium , ut moris est , sub quibus Clerus universus , ac Parochi Urbani , & post hos Hebdomadarii , & Canonici Collegiatæ S. Joannis Majoris sub propria Cruce , quos sequebatur CRUX ECCLESIE CATHEDRALIS cum Clericis Seminarij , quæ ex antiqua con-
sue-

(CCCCIII)

VII. Le tre processioni delle Rogazioni praticate dalla sola Chiesa Latina si celebrano dagli Eddomadarj, esclusi i Canonici. La funzione si adempisce in ogni anno così. Comincia con li due Conservatorj di S. Onofrio, e di Loreto: succedono i quattro Ordini de' Mendicanti: indi tutt' i Parochi sotto quattro Croci rappresentanti le quattro Parocchie maggiori di Napoli, le quali sono S. Maria Maggiore, S. Gio. Maggiore, S. Giorgio Maggiore, e S. Maria in Cosmedin: e finalmente dopo tutti i Parochi succede il Seminario, i Quarantisti, e gli Eddomadarj sotto la Croce di quest'ultimi; ed in ciascuna delle tre Rogazioni entrano nelle rispettive Parocchie dov'è il termine della Stazione, e gli Eddomadarj colla lor Croce innalberata adempiscono nelle rispettive Chiese Parocchiali le altre sagre funzioni prescritte dalla Chiesa

E c e 2

la

suetudine non sejunquatur a CLERO EJUSDEM CATHEDRALIS potestae quadraginta Presbyteri, atque Hebdomadarii: Denique sub Cruce Archiepiscopali per Subdiaconum paratum delata Canonici similiter parati, ac ipse Eminentissimus Archiepiscopus. Sequitur legalitas &c.

Nel Sommario poi del 1752. nel num. VI. rapportasi il documento del seguente tenore:

Noi sottoscritti facciamo fede, ed attestiam *etiam cum iuramento*, quatenus opus fuerit, qualmente in ogni anno nel giorno di S. Marco Evangelista a dì 25. Aprile dalla Cattedrale di Napoli insino alla Chiesa di San. Maria Maggiore processionalmente si cantano le Letanie de' Santi dagli Reverendi Eddomadarj con le loro proprie Insegne di Cappa Magna, e Rocchetto SOTTO LA LORO PROPRIA CROCE, CHE E' QUELLA DELLA CATTEDRALE con uno dei detti Reverendi Eddomadarj con Piviale, e due de' Reverendi Preti detti Quaranta con le di loro proprie Insegne di Almutcio, e Rocchetto senza maniche, portano le punte di detto Piviale, e sotto l'istessa Croce vi seguita l'Illustrissimo Monsignor Vicario Generale, il quale se talvolta è impedito destina uno de' Signori Canonici in sua vece, e sotto la stessa Croce procedono avanti gl'Alummi del Seminario di detta Cattedrale. Di più facciamo fede, ed attestiamo, che le tre Rogazioni avan-

fa Romana , e non dalla Greca . Qual merito abbia quest' altra prerogativa si può riscontrare nella nota [a] .

VIII.

avanti la festività dell'Ascensione del Signore gli stessi Reverendi Eddomadarj processionalmente cantano le Letanie de' Santi vestiti nel modo di sopra **COLLA DI LORO PROPRIA CROCE** collo stesso accompagnamento di detti Preti Quaranta , e Seminaristi . La prima dalla Cattedrale infino alla Chiesa di S. Pietro in Vinculis : la seconda infino alla Chiesa di S. Maria in Cosmedin vulgo di Portanova : la terza infino alla Chiesa di S. Tommaso a Capuana , ed in tutte e tre v' intervengono i detti Reverendi Preti Quaranta , e Seminaristi , e vi siegue *Monsignor Illustrissimo Vicario* , o qualche Signor Canonico da lui destinato in sua vece . Di più attestiamo , che nella Domenica di passione dalla Cattedrale infino alla Chiesa di S. Gennaro *extra moenia* processionalmente si sodisfa il Voto dell' Eccellentissima Città di Napoli da detti RR. Eddomadarj **CON LA LORO PROPRIA CROCE** vestiti come sopra collo stesso accompagnamento de' RR. Preti Quaranta , e Seminaristi *coll' intervento di Monsignor Illustrissimo Vicario Generale* , e l' *Eccellentissima Piazza di questo fidelissimo Popolo* . Nel medesimo modo a dì 14. Dicembre si fa altra Processione per sodisfare il Voto dell' Eccellentissima Città dalla Cattedrale infino alla Chiesa di S. Agnello de' RR. Rocchettini dagli stessi RR. Eddomadarj con l' accompagnamento de' detti RR. Preti Quaranta e Seminaristi *con il solito intervento di Monsignor Vicario Generale* , e dell' *Eccellentissima Piazza di questo fidelissimo Popolo* . Ed in fede di ciò abbiain firmata la presente di nostro proprio carattere essendo per altro cosa pubblica , e notoria . Di Napoli questo dì 26. Aprile 1738.

Sequitur subscriptio *otto publicorum-Notariorum cum legalitatibus &c.*

(a) Egli è noto dalla Storia Ecclesiastica , che così la processione che si fa nel dì di S. Marco , come quelle che si dinotano col nome di Rogazioni, l'una, e le altre sono state stabilite come preghiere pubbliche nella Chiesa Latina, e non sono state mai praticate nella Chiesa Greca . La processione di S. Marco fu istituita dal Papa S. Gregorio il Grande nell' anno 590. , e per eccellenza fu dinominata la *litanìa maggiore* , o la *litanìa Romana* . Le Rogazioni poi che si fanno ne' tre giorni precedenti la festa dell' Ascensione del Signore furono la prima volta stabilite da S. Mamerto Vescovo di Vienna nel Delphinato nell' anno 474. Dopo il Concilio d' Orleans del 511. s' introdussero per la Francia , e poco dopo in Ispagna . In tempo di Carlo Magno per le ordinanze di questo Principe furono rigorosamente osservate nella Chiesa Gallicana, onde si dissero eziandio *litanie Gallicane*, ed anche *litanie minori*. Leone III. Sommo Pontefice , il quale fiorì nella fine dell' VIII. , e principio del IX. secolo introdusse in Roma le Litanie minori, o sia le Ro-

ga-

VIII. Oltre le indicate processioni di S. Marco , e di quelle dette Rogazioni le quali sono di rito universale della Chiesa Latina , i soli Eddomadarj fanno le altre di rito peculiare della Chiesa di Napoli , com'è la processione votiva di S. Gennaro *extra mœnia*, la quale ogni anno si fa nella Domenica di passione , e si adempisce per antichissimo voto fatto dalla Città intervenendovi l' Eletto del Popolo , e l'altra votiva processione nel giorno di S. Agnello coll' assistenza del Popolo si celebra anche dagli Eddomadarj nella stessa forma , che le altre.

IX. Nel Monastero di S. Gaudioso nel dì festivo del Santo colla precedente vigilia si celebra cappella dai soli Eddomadarj col loro Cimiliarca , il quale non ha sede distinta da quella degli Eddomadarj, ma occupa il primo
luo-

gazioni, il cui esempio seguirono gli altri Vescovi della Chiesa Latina . Queste Litanie maggiori e minori in quelle Città ov' è la Chiesa Cattedrale si celebrano dal Clero delle Cattedrali , e dopo introdotti i Capitoli de' Canonici, da' Capitoli delle stesse Cattedrali. E tutt' i Cleri inferiori della Città cedono il luogo al Clero, o al Capitolo della Cattedrale . Nella Chiesa di Napoli nelle Litanie maggiori, e minori non interviene il Capitolo de' Canonici , ma il Collegio degli Eddomadarj . Donde mai un sì strano avvenimento? Pronta è la ragione, ove si ponga mente, che il Collegio degli Eddomadarj , il quale nella metà del IX. secolo venne a formare la Cattedrale Latina del Salvatore acquistò fin dalla fondazione il dritto di rappresentar la Cattedrale colla Croce della stessa Cattedrale , e siccome poi nel XII. secolo si formò il Capitolo de' Canonici, così tanto è lontano , che questi fossero surrogati in luogo del Clero della Cattedrale Latina , che anzi incominciarono a stare segregati nella Basilica di S. Restituta, la quale era l'altra Cattedrale Greca , che fu loro assegnata per lo esilio grecismo . Da ciò avvenne, che rimasero sempre disobligati dall' intervento di queste preghiere pubbliche sì per esservi il Clero latino addetto nella Cattedrale Stefania , e sì anche perchè con l' acquisto de' dritti di una Basilica Greca , si avvisarono di non esser tenuti a que' riti, che non volle mai la Chiesa Greca adottare. Vedi sopra sacc. 178. fino a 187. nella nota .

luogo in ordine cogli altri a posto eguale .

x. Siccome gli Eddomadarj prima dell' erezione così del Capitolo de' Canonici , come dell' odierna Cattedrale erano considerati come socij del Cimiliarca lor capo , così in appresso fino a dì nostri non si è riputato il Cimiliarca , che come *primus inter pares* nello stesso Collegio Attanasiano , di maniera che ove manca nelle funzioni è puntato del pari che gli altri Eddomadarj dal Puntatore Eddomadario.

xI. Dopo eretta l'odierna Cattedrale, la quale fu surrogata all' antica Stefania che era la Cattedra Latina de' nostri Vescovi , il Collegio Attanasiano seguì ad adempire nell' odierna Cattedrale il suo originario istituto della messa pubblica quotidiana , e nel tempo medesimo che il nuovo Capitolo de' Canonici stavasene segregato nell' acquistata Basilica di S. Restituta : ed è cosa notabilissima , che nel corso del XIV. e XV. secolo gli Eddomadarj si congregavano *ad sonum campanae in Choro Majoris Ecclesiae Neapolitanae* nelle deliberazioni del loro Collegio siccome si è altrove dimostrato (a) , prerogativa in vero , la quale sola basterebbe a far concepire la vera idea che aver si debbe di questo sì antico Corpo , che oggi si pretende così vilmente malmenare.

xII. E per viepiù mostrare il dritto di questo Collegio, convien riflettere alle altre seguenti prerogative , cioè che essi hanno il Puntatore distinto da quello de' Canonici.

xIII. I tre Maestri di Scuola i quali prima, e dopo l'unione

(a) Vedi sopra facc. 130. e segg.

ne di S. Pio V. diriggono le ufficiature ne' rispettivi dì festivi e feriali, sono stati sempre per lo innanzi, e sono membri del Collegio Attanasiano, la cui origine dee essere antichissima, come potrà riscontrarsi nella nota (a).

xiv. Gli Eddomadarj hanno sempre per lo innanzi creato il lor Segretario, l' Archivario, e il Cellerario, e gli altri Uffiziali con indipendenza de' Canonici, ed eleggono parimenti in ogni anno colla stessa indipendenza quattro Eddomadarj detti Uditori per esaminare i conti delle rendite, pesi, e delle puntature del Coro.

xv. Han-

(a) Si è di sopra accennato, pag. 278. nella nota, che Stefano II. Duca e Vescovo di Napoli direffe a Roma tre Cherici, *qui in schola cantorum* (sono parole di Giovanni Diacono) *optime docti, omnique sacro Romanorum ordine imbuti, ad propria redierunt.* Stefano II. fiorì nella fine dell'VIII. secolo sotto i Pontefici Romani Stefano II., ed Adriano I., e refse la Chiesa di Napoli per lo corso di anni 33., e fiò prima di S. Attanasio ad un dì presso anni 50. In questo sì lungo Pontificato siccome due cose principalmente accaddero di sinistro, cioè l'incendio della Basilica del Salvatore, o sia Stefania, e la peste onde perirono quasi tutt' i Cherici della Città, così il Vescovo diè riparo al primo accidente con la riedificazione della Basilica del Salvatore, e potè anche dar riparo al secondo; anzi come a que' tempi, e specialmente sotto Carlo Magno, le altre Chiese procuravano di conformarsi nell' ordine de' divini uffizj a quello che si era introdotto nella Chiesa Romana, così la Chiesa di Napoli fu una di quelle, che mirabilmente vi riuscì. Ed in vèto Stefano II. a tal uopo spedì in Roma tre Cherici per debitamente instruirsene, come seguì. Or questi tre Cherici *in Schola Cantorum optime docti, omnique sacro Romanorum ordine imbuti*, furono i tre primi maestri di scuola del canto della Chiesa di Napoli, di maniera che eretosi da S. Attanasio nella metà del IX. secolo il Collegio degli Eddomadarj appunto per conservare il rito della Chiesa Romana, dovè naturalmente succedere, che nella Cattedrale Latina s' incorporassero al nuovo Collegio i tre maestri di scuola successori di que' primi tre Maestri, che ben istratti in Roma furono i primi in Napoli addetti al magistero del canto, e del sacro ordine degli uffizj Divini. Ed eccovi non oscuramente manifestata l'origine di que' tre Maestri di scuola, che si son veduti per lo innanzi, e si veggono tuttavia fiorire nel Collegio Attanasiano.

xv. Hanno il loro antichissimo sugello esprimente l'effigie del Salvatore, alla cui Basilica furono la prima volta dedicati [a].

xvi. Gli Eddomadarij non hanno mai avuto massa comune co' Canonici, onde si potesse presumere che questi ultimi gli avessero *ad famularum* assunti coadiutori al ser-
vi-

(a) Qui convien rammentare qualche Bartolommeo Chioccarelli lascid scritto sull' antichità del sugello del Collegio degli Eddomadarij. Ecco com' egli dice nella pag. 87. *de Episc. Neap. In Ecclesia S. Salvatoris, qua Stephanus vocatur intus Cathedralē Ecclesiam posita, Collegium instituit Sacerdotum, qui in ea quotidie publicam missam cum dipticis celebrarent juxta Romanam Ecclesiam morem, quibus fundos dono dedit, ex quibus alerentur & necessarios vita sumptus acciperent. Hoc autem Collegium adhuc in Neapolitana Ecclesia perdurat, vocaturque Congregatio Hebdomadariosum, qua priscis temporibus Congregatio Hebdomadariosum S. Salvatoris veteris nuncupabatur, & Sanctum Athanasium eorum fundatorem appellant, ac predicant, & in ejus rei memoriam AB ANTIQUISSIMIS TEMPORIBUS ea Congregatio hoc sigillo usa est, atque adhuc utitur, ex altera parte est Salvatoris imago, ex altera vero S. Athanasii eorum institutoris, & ante illam Hebdomadarii genustexi cernuntur. All' incontro il Ch. Mazzocchi nella pag. 131. de Cath. Eccl. semper unic. così scrisse: Ergo quia in ejus sigilli, quo eorum Congregatio nunc utitur, antica parte Divinus Salvator, in postica S. Athanasius (quem videlicet sui generis auctorem predicant) scalpitur; hinc sua ab Athanasio origini. fidem conciliant. E più avanti verum hic ex sigillo ductum ficulneum argumentum est: quod sigillum haud credo dici ante Chioc. nostris Hebdomadariis fuisse ullum, quo certe tempore Hannibal de Capua Hebdomadariis visitabat, videntur eo caruisse. Indi dopo quel videntur eo caruisse nella nota soggiugne le seguenti parole: Ac saltem post Hannibalem de Capua fabricatum necesse est. E poco dopo conchiude così nella nota pag. 132. ergo id sigillum est Hannibale recentius, ac forsan sedulo excogitatum, ut, invito Hannibale, ortum suum ab Athanasio adfiscerent. Trae il valentuomo una sì fatta conseguenza dal presupporre, che l' Arcivescovo Annibale di Capua nella sua visita avesse scritto così. Est & aliud Collegium Presbyterorum numero XXII., qui vocantur Hebdomadarii. Nec mihi liquet quo tempore, & a quo fuerit institutum. Ma su di ciò fu convenevolmente risposto a luogo più opportuno, come si potrà riscontrare nella pag. 173. e 174. nella nota. Qui soltanto ci piace aggiugnere, che se Annibale di Capua nella sua visita non fece menzione alcuna del sugello degli Eddomadarij, non ne seguiva necessariamente, che un tal sugel-*

vizio della Chiesa, come per altro si considerano i Mansionarj, e gli Assisj degli altri Capitoli. Ciò per altro non potè avvenire nella Chiesa di Napoli per essere l'origine di costoro più antica, e tre secoli prima dell'origine de' Capitoli rappresentanti il Clero Diocesano.

XVII. Si conserva un Quadro nel luogo ove al presente si congregano gli Eddomadarj, nel quale sta dipinto il Salvatore, a destra S. Gennaro, a sinistra S. Attanasio ed al di sotto gli Eddomadarj schierati.

XVIII. Nella vasta massaria di 73. moggia situata nel luogo detto Capodichino ci è tuttavia una iscrizione indicante essere stato un dono fatto da S. Attanasio, ed in molti altri antichi poderi degli stessi Eddomadarj si vede

F f f

an-

gello fosse posteriore, e fosse parimente, come suppone il Ch. Mazzocchi *sedulo excogitatum*. L' Arcivescovo Annibale di Capoa rese la Chiesa di Napoli dall'anno 1578. fino al 1595. e Bartolommeo Chioccarelli diligentissimo investigatore delle antichità Napoletane pubblicò la sua laboriosa Opera *de Episcopis Neap.* nell'anno 1643. cioè dire 48. anni dopo la morte di Annibale, e molto tempo prima fu occupato nella diligentissima ricerca delle nostre antichità: sicchè può considerarsi come uno Scrittore quasi contemporaneo allo stesso Arcivescovo. Or egli francamente afferma, che il Collegio degli Eddomadarj in memoria della fondazione Attanasiana ha fatto uso del suggello, che egli descrive *AB ANTIQUISSIMIS TEMPORIBUS*, e non vi fu niuno, che lo avesse corretto di questo preteso errore; come mai si potrà affermare, che il suggello degli Eddomadarj *sit recentius Hannibale, ac forsàn sedulo excogitatum*? Dunque l'introduzione del suggello esser dovette contemporanea a Bartolommeo Chioccarelli, e questi dovè ingannarsi nel dire, che *ab antiquissimis temporibus* l'usassero gli Eddomadarj. Ma per finirla, oltre il sincero attestato del diligentissimo Chioccarelli, nei Libri di Celleraria, che si conservano nell'Archivio degli Eddomadarj, e che sono più antichi dell' Arcivescovo Annibale di Capoa, giacchè incominciano dal 1508. e degli anni susseguenti, si trova notato, che i Cellerarj *pro tempore* portano in esito la spesa da essi fatta di cera, e carta per fare le ricevute col proprio suggello del Collegio. Così nel Libro della Celleraria dell'anno 1508. al foglio 22. si legge: *ho liberato per far polise quaterno uno di carta, e libra mezza di cera per far LI SIGILLI*; lo stesso si legge ne' Libri degli anni susseguenti. Ed ecco che il Chioccarelli non errò nel dire quel che era certo ed indubitato dell' antichità del suggello del celebre Collegio Attanasiano.

anche situata l'effigie di questo Santo.

xix. Tutti gli anniversarj che sono di obbligo degli Eddomadarj si celebrano da essi soli nella maggior Chiesa, laddove gli anniversarj che sono di obbligo de' Canonici, si celebrano da' soli Canonici in S. Restituta a riserva di quattro anniversarj lasciati da quattro degli Arcivescovi Decio Carafa, Innico Caraccioli, Ascanio Filomarini, e Giuseppe Spinelli di obbligo degli uni, e degli altri, che unitamente si celebrano nella maggiore Chiesa per disposizione degli stessi Arcivescovi.

xx. Siccome i Canonici hanno la lor Sagrestia in S. Restituta separata, e distinta, così gli Eddomadarj hanno l'altra Sagrestia nell'odierna Cattedrale per loro uso, e del Clero inferiore alla medesima addetto.

xxi. Gli Eddomadarj sono al numero di xxii. ed hanno a se subordinato un altro ceto di Preti detti *Quarantisti* i quali han servito sempre agli Eddomadarj, e prima e dopo l'unione di S. Pio V. E' acconcio in una nota avvertire alcune cose sul ceto de' Quarantisti [a].

XXII.

(a) Cade qui acconciamente di accennare alquanto cose relative al ceto de' Preti detti Quaranta, o Quarantisti. Si legge negli atti del Sinodo di Alfonso Carafa dell'anno 1565. nella pag. 76. così: *Deinde electa est petitio OCTODECIM Presbyterorum ADJUNCTORUM XXII. Hebdomadariis Ecclesie Metropolitanæ et propterea QUADRAGINTA nuncupatorum, quod illum impleant numerum asserentium &c.* Dalle recate parole si manifesta, che il sudetto ceto sia composto di diciotto Preti, che questi furono aggiunti ai ventidue Eddomadarj, e che perciò trassero il nome di Preti Quaranta, o Quarantisti.

Il Ch. Mazzocchi nella pag. 181. fino a 188. *de Cath. Eccl. semper un.* suppone, che la origine de' Quarantisti fosse contemporanea alla pretesa origine degli Eddomadarj, ch' egli, come si è altrove accennato, fissa a' tempi dell' Arcivescovo Orsini nell'anno 1335. o 36., o nel principio dell'anno 1337. (vedi sopra pag. 156. nella nota): e suppone parimente che in tempo dell' Arcivescovo Anselmo nell'anno 1213. fossero compresi tra i Cherici, che si dicevano *Fratres Congregationis Salvatoris*. Indi facendo sempre ipotesi, afferma, che l' Arcivescovo Orsini nell'anno 1335. o 36. dal numero de' Quarantisti.

xxii. Hanno gli Eddomadarj la loro prebenda separata e distinta, la quale coll' Eddomada si conferisce dall' Ar-

F f f 2

ci-

ranta Preti ne trasse ventidue, cui dotati dal Capitolo come Assisj, e Vicarj surrogò a' Canonici nel peso quotidiano de' Divini uffizj, e gli eresse in Eddomadarj, e titolari, con lasciare gli altri rimanenti diciotto Preti nel luogo in cui prima erano di Preti mobili, non titolari, ma Collettizj.

Le recate ingegnose ipotesi del Ch. Mazzocchi non hanno alcun fondamento; e senza ripetere quello, che si è altrove dimostrato (vedi sopra pag. 144. e segu. nella nota) basta qui riflettere, che nel 1213. il Cimiliarca era il capo de' Cherici della Congregazione del Salvatore prima della pretesa epoca dell'origine di costoro nell'anno 1335. o 36. che in oltre il Cimiliarca è stato, ed è capo del Collegio degli Eddomadarj co' quali ha sempre composto un sol corpo, e non mai di questo tal Corpo, e Collegio si sono riputati i Preti detti Quaranta come membri, e parte del Collegio medesimo. Si aggiugne, che questo ceto de' Quarantisti non è entrato mai a parte de' dritti, e prerogative del Collegio, e nè anche è stato onorato de' dritti di sepoltura, propria, e privativa del Collegio medesimo. Questo è un ceto, come ben si definisce nel rapportato Sinodo di Alfonso Carafa, il quale fu aggiunto ai ventidue Eddomadarj, e da ciò trassero il nome di Quarantisti. Conveniva per altro ad un Collegio Ecclesiastico di una Cattedrale avere a se subordinato un ceto di diciotto altri Preti, i quali come mobili, e collettizj, furono *ad famulatum* nel Collegio Artanasiano.

La più antica memoria, che abbiamo de' Quarantisti è quella tratta da' riti Orsiniani, ne' quali si legge così: *Insuper [Comitus] precipiet quatuor Presbyteris ex numero Quadraginta, quod venire debeant ad fungendum Officium Ceroferarj, Annichini nuncupati.* Indi si soggiugue: *Aliis duobus ex dicto numero intimabit, alteri ut deferat Reliquiam, sive Crucem, alteri ut deferat Baculum Pastoralem, sive Crocciam.* Ed altrove si prescrive nel celebrarsi la messa, *in qua duo Presbyteri de numero Quadraginta dicunt Epistolam, & Evangelium.* Si ponga mente, che il Comito, il quale è lo stesso, che il Maestro delle sacre cerimonie, è colui, il quale fin dai tempi dell'Arcivescovo Orsini **PRÆCIPIEBAT, INTIMABAT** ai Quarantisti l'obbligo di dovere nelle funzioni Ecclesiastiche della Cattedrale far quelli subalterni servizj, che soltanto convenir possono agli Assisj, e Mansionarj delle altre Cattedrali. Ma chi è mai questo Comito, o maestro delle sacre cerimonie? È stato sempre ed è uno degli Eddomadarj del nostro Collegio Artanasiano, il quale così per lo innanzi, come al presente è Capo del ceto de' Quarantisti com molte, e rare prerogative, come in un'altra nota si farà manifesto. Come adunque si potrà immaginare, che un Eddomadario *precipiet, intimabit* a Quarantisti, e si voglia nel medesimo tempo dar ad intendere, che questo ceto fos-

civescovo indipendentemente , nè mai per lo innanzi
 il Capitolo de' Canonici ci ha potuto avere alcuna parte ,

fosse stato prima indistinto, e confuso col Collegio degli Eddomadarij?

L'esservi adunque in una Cattedrale una Congregazione , e Collegio sì antiso qual è quello degli Eddomadarij , il quale abbia anche a se subordinato un ceto di diciotto Preti , anche da tempo antichissimo , mostra evidentissimamente non solo , che gli Eddomadarij non abbiano la qualità di Assisj , e di Mansionarij ; ma che anzi sieno il Clero principale della Cattedrale , quale fu istituito da S. Attanasio con aver aggiunti *ad famulatum* diciotto altri Preti , per servir loro di Assisj , e di Mansionarij , del pari , che nelle altre Cattedrali son serviti i Canonici . Ed in fatti i Quarantisti sono nell'obbligo di servire gli Eddomadarij nelle messe Conventuali con dover loro assistere da Diaconi , e Suddiaconi . Sono essi tenuti prestar lo stesso ufficio agli Eddomadarij negli anniversarij di loro obbligo , e sono obbligati nelle processioni di rogazioni e votive della Città di portar due di essi Quarantisti le fimbrie del Piviale dell' Eddomadario celebrante in segno della loro subordinazione , e sono finalmente altrettati di venire all' elequie , che si fanno dagli Eddomadarij *quoties fuerint inuitati ab Hebdomadariis* , ed in caso di renitenza sono multati di cento libre di cera . In somma i Preti Quaranta prestano agli Eddomadarij della Cattedrale di Napoli tutti quegli ossequj , che negli altri Capitoli sogliono i così detti Eddomadarij , i quali sono puri , veri mansionarij , ed assisj , prestare a' Canonici . Ed è cosa notabilissima , e consentanea al vero sistema della Chiesa di Napoli , da noi con infinite pruove , e concordi monumenti evidentissimamente dimostrato , che i Canonici della nostra Cattedrale , siccome stavansene segregati nella Basilica di S. Restituta , così non mai d'altro corpo subalterno eran serviti da Diaconi , e Suddiaconi , ma essi a se stessi servivano ; anzi dopo l'unione di S. Pio V. nel caso di dover celebrare messe solenni nella odierna Cattedrale , non sono stati mai serviti da Diaconi , e Suddiaconi da' membri del Collegio Attanasiano , ma dal 1612. a questa parte il Cardinal Ottavio Acquaviva Arcivescovo di Napoli obbligò i Preti Quaranta ad una tale assistenza .

Il ceto de' Quarantisti , siccome nulla ebbe mai di comune col Collegio Attanasiano , così sono stati sempre *ad nuzum* amovibili , ed hanno soltanto percepiti *quadam munuscula in funeribus* , siccome nello stato della Chiesa sotto l' Arcivescovo Annibale di Capua . Nell' anno poi 1650. D. Giacomo Aniello Maddia uno degli Eddomadarij del Collegio Attanasiano col suo testamento scrisse erede il ceto de' Quarantisti da ridursi in Collegio . Indi nel 1659. l' Arcivescovo Ascanio Filomarino con sua sentenza li ridusse in Collegio , e gli dichiarò bullati , ed inamovibili spiegando *sine tam n. prejudicio quorumcumque* ; e descrivendo i nuovi pesi , che ad essi s'ingiugnevano ; soggiun-

te , e perciò sono essi possessori di veri Beneficj Ecclesiastici di libero dritto collativo (a).

XXIIF.

giunse , cum obligatione etiam ad illa onera , ad quæ hucusque tenebantur . Sicchè i Preti Quaranta dalla munificenza di un' Eddomadario , il quale lasciò loro la pingue sua eredità , i cui frutti volle ugualmente distribuire fra loro , riconoscono quella nuova forma di Congregazione , che in adempimento della volontà dell' Eddomadario testatore ottennero dal Cardinal Filomarino .

Nell' anno 1682. dovendo il Cardinal Innico Caracciolo riferire alla Sagra Congregazione de' riti sullo stato della Chiesa di Napoli , così rappresentò intorno ai Quarantisti : *Additur quod Sacerdotibus Congregationis nuncupata li Quaranta ita nominati , qui cum Hebdomadariis , qui sunt duo & viginti explem numerum Quadraginta , sed nihil commune habent cum Hebdomadariis , constituentis particularem Congregationem , & paucis redditibus fruuntis ; per aliquot anni dies Choro Neapolitano intersunt , & sunt tertii ordinis Choris nam primus est Canonorum , secundus Hebdomadarios , & tertius ipsorum Quaranta ; reperitur permissum speciali concessione Missam solemnem decantare quolibet anno in die Circumcisionis Domini præsente Archiepiscopo .*

Finalmente fa d' uopo non trascurare , che un' altro Eddomadario qual fu D. Tomaso Pagano col suo testamento de' 13. Agosto del 1713. scrisse erede il già formato Collegio de' Preti Quaranta , ordinando , che il frutto della sua eredità fosse per una metà addetto a peso di messe , e per l' altra metà al peso di venire al Coro in certi giorni designati .

(a) „ N. N. Dei & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus N. , ac Eminentissimi & Reverendissimi Domini D. N. N. tituli S. Pudentianæ S.R.E. Presbyteri Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus , & temporalibus Vicarius , Locumtenens , & Officialis , ac ad infra scripta ab eodem Eminentissimo Domino specialiter delegatus .

„ Dilecto nobis in Christo Reverendo N. N. Sacerdoti Neapolitano salutem in Domino sempiternam . Vitæ ac morum honestas , aliaque laudabilitate probitatis , & virtutum meritâ super quibus apud Eminentiss. , & Reverendiss. Dominum Cardinalem N. Archiepisc. Neapolitanum fide digno commendatus es testimonio Eminentiam Suam induxerunt , ut te favorabilibus gratiis prosequeretur . Vacante igitur una ex Hebdomadis præbendatis hujus Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ per obitum Reverendi N.N. ultimo illius Hebdomadarii Prebendati & Possessoris , qui de mense . . . currentis anni extra Romanam Curiam diem suum clausit extremum ; & volente præfato Eminentissimo Domino Cardinali N. Archiepiscopo Neapolitano de alio Hebdomadario providere ; ideoque præmissorum meritorum tuorum intuitu , & ex speciali gratia Hebdomadam præbendam prædictam ,

» mo.

XXIII. Nella celebrazione della Messa pubblica , oggi detta Messa cantata *pro populo* i soli Preti detti Quarantisti assistono al celebrante da Diacono , e Suddiacono , o che il celebrante sia Eddomadario , o che sia Canonico , e non mai gli Eddomadarij han fatto una tale assistenza a' Canonici celebranti.

XXIV. Quando il celebrante è Eddomadario , tutta l'ufficiatura si fa , e si compisce dagli stessi Eddomadarij , nell'

„ modo quo supra vacantem , tibi contulit & assignavit , committens
„ Nobis ut Bullas pro capienda possessione ad tui favorem expediremus ; ideo
„ que attenta præfata facultate Nobis data Hebdomadam præbendam præ-
„ dictam , modo quo supra vacantem , tibi conferimus , assignamus , ac de illa
„ te etiam providemus cum omnibus , & singulis ejus juribus , fructibus ,
„ redditibus , quotidianis distributionibus , emolumentis certis , & incertis ho-
„ noribus quoque , & oneribus solitis & consuetis , cum obligatione tamen
„ quod infra quatuor menses Bullas Apostolicas pro hujusmodi Hebdomada
„ obtinere habeas & debeas , alias Bullæ præfentes nullius sint roboris vel
„ momenti . Investientes te de Hebdomada prædicta per præsentium expedi-
„ tionem , ut moris & juris est ; committentes tibi curam , regimen , guber-
„ nationem , & administrationem pleno jure in spiritualibus , & temporalibus ;
„ mandantes insuper Reverendo Cellarario Collegii prædicti RR. Hebdoma-
„ dariorum hujusmet Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ quatenus te præ-
„ fatum Reverendum N. N. in Hebdomadarium & Fratrem cum pleni-
„ tudine juris recipiat , & stallum in Choro , & locum in Collegio det,
„ & assignet ; necnon Reverendo hujus Archiepiscopalis Curie Neapolitanæ
„ pro Curia Actorum Magistro quatenus te Reverendum N. N. vel
„ procuratorem tuum nomine tuo in veram , realem , actualem &
„ corporalem possessionem in dictæ Hebdomadæ præbendæ ponat , &
„ inducat , positumque & inductum manteneat & defendat , faciatque tibi ,
„ vel dicto tuo Procuratore de illius juribus , fructibus , redditibus emolu-
„ mentis , & obventionibus quibuscumque integre , & plenarie responderi .
„ Amoto exinde quolibet illicito detentore , quem Nos harum serie amove-
„ mus , & denunciamus amotum . Contradictores quoslibet & rebelles per
„ censuras , & pœnas Ecclesiasticas aliaque juris remedia compescendo . In
„ quorum &c. Datum Neapoli ex Palatio Archiepiscopali hac die
„ mensis anni = N. Episcopus N. N. Vicarius Generalis
„ ex speciali mandato Eminentissimi Domini Cardinalis Archiepiscopi =
„ N. N. p. C. Actorum Magister = Registrata fol. = Adest
„ sigillum impressum .

nell'istessa guisa che si pratica da' Canonici ; o il celebrante è il Canonico , ed in questo secondo caso sotto la direzione de' due Maestri di scuola festivi, i quali sono del Collegio Attanasiano .

xxv. In tutte le Cattedrali non si può dar principio all' uffizio divino senza l' assistenza almeno di un sol Canonico ; in questa nostra , datosi il segno , *☩ NEMINE EXPECTATO* , si da cominciamento all' uffizio [a].

xxvi. Uno degli Eddomadarj è stato sempre *ab immemorabili* primo Maestro delle Sagre cerimonie del Cardinal Arcivescovo , il quale è bullato , ed è capo de' Preti detti *Quarantisti [b].

XXVII.

(a) Chiara è la disposizione delle leggi Corali al fol. 103. „ Infante „ hora inchoationis officii , vel missæ conventualis prius dimidium horæ circiter campanæ pulsantur ; eritque in Choro scholæ Magister , & qui Hebdomadæ præfuerit : & antequam dictæ Campanulæ pulsatio compleatur , omnes jam in Choro adesse debebunt . . nulloque expectato , statim inchoatur , qui autem absuerit irremissibiliter punetur . „

(b) Il primo Maestro delle sagre cerimonie fu anticamente chiamato Comito . Gio. Diacono scrisse di S. Attanasio : *Fecit Comitidos , quibus Cantores per festiuitates uterentur* . Ludovico Antonio Muratori al num. 123. delle sue note , così rischiate sulle trascritte parole : „ Indicari heic arbitror librum „ Comitidis , quem edidit Balutius Tom. 2. *Capitularium pag. 1390.* , & veteres non pauci commendarunt Ecclesiasticis viris , tanquam **COMITEM** „ in via ad recte peragenda divina officia „ . E lo stesso Ch. Investigatore delle antichità *Medii Ævi* nella sua *Diss. 43.* entra per trascorrimto a parlare del Comito , e scrisse così pag. 479. „ Nel Codice Ambrosiano si legge „ *Lib. Comitidis* I. probabilmente fu ivi da scrivere *Librum Comitidis* I. perciocchè questo era un rituale molto raccomandato agli Ecclesiastici per ben „ regolare i divini officij . Fra le azioni illustri di S. Attanasio Vescovo di „ Napoli , come abbiamo da Gio. Diacono nella sua vita *part. 2. del Tom. „ I. Rer. Ital.* è riferito , che circa l'anno 855. *Librum etiam fecit Comitidos* „ (o *fecit ☩ Comitidas*) *quibus cantores per festiuitates uterentur* : cioè donò „ *Librum Comitidis* come disse nelle note . Questo libro fu pubblicato dal Baluzio in fine de' Capitolari , e poi più esattamente dal Venerabil Cardinal „ Tomasi „ . Fin qui il Muratori . Questo Rituale antico , o Libro del Comi-

XXVII. I foli Eddomadarij nel dì dell' Epifania annunziano le feste mobili dal pulpito.

XXVIII. Gli Eddomadarij han ritenuto nel Coro anche dopo l' unione fatta da' S. Pio V. gli stalli ornati uguali a quelli de' Canonici ; ed i Preti detti Quaranta come formanti un corpo subalterno introdotti *ad famularum* si
veg-

mito si è colle altre antiche carte miseramente disperfo. Non ci è al presente, che un rituale detto anche Comito, che incomincia dal 1494, il quale prima si conservava nell' Archivio degli Eddomadarij, ed è querela di costoro, che il Cimiliarca D. Luigi Galeota passato lo avesse nell' Archivio Capitolare.

Non dee poi entrare in disputa, che il primo Maestro delle sagre cerimonie, dinominato anche il Comito, negli antichi tempi, sia stato, e sia uno degli Eddomadarij del Collegio Attanasiano. Nella visita di Annibale di Capua sebben si dica, che l' uffizio del Maestro delle Cerimonie si conferisca dall' Arcivescovo con Bolla ad alcun Canonico, o Eddomadario, o ad altri *pro libito*; pur nondimeno si soggiugne, *ad presens autem eo fungitur unus ex Hebdomadariis*. Indi si soggiugne: *est caput infrascripti Collegii Presbyterorum Quatraginta, & in eorum distributionibus habet duplicatas portiones & bina suffragia*. Il che fa vedere, ch' esser non potea altri, che non fosse del Corpo del Collegio Attanasiano. Anzi prima dell' Arcivescovo Annibale non ci è memoria, che tale uffizio si sia ad altri conferito, fuorchè agli Eddomadarij, come ben si rileva dai Riti Orsiniani, e da un' istromento del 1381. E da ciò si manifesta, che sia stata erronea la enunciativa della Visita, tanto maggiormente che in altri luoghi della visita medesima, il Maestro delle Cerimonie si disegna così: *D. Fabricius Rocco tamquam Comitus, & Caput Presbyterorum Quatraginta nuncupatorum*; e più avanti si legge: *quotiescumque Dominus Generalis Vicarius Neapolitanus solemniter celebret Missam, seu Vesperam in predicta Majori Ecclesia, vel aliis Ecclesiis, quatuor eorum, qui deputantur per COMITUM predictum, seu Magistrum Cerimoniarum tenentur interesse*. Quindi è, che siccome il solo Comito, o Maestro delle sagre Cerimonie è il Capo de' diciotto Preti detti Quaranta, così dinominati, perchè aggiunti agli ventidue Eddomadarij, così un tale uffizio fin dall' istituzione fattane da S. Attanasio, fu addetto ad un de' Sacerdoti Eddomadarij, che composero l' Attanasiano Collegio. Le prerogative adunque del Maestro delle Cerimonie, sono le seguenti: 1. che egli sia capo de' Preti denominati Quaranta. 2. Che come capo gli spettano due voci nelle sessioni, e conclusioni. 3. Che come capo de' medesimi percipisce due porzioni nelle
esequie

Una addetta alla Stefania , e l'altra a S. Restituta con ritenere il Clero della prima la Croce che la rappresentasse , ed il Clero dell'altra anche la Croce di Cattedrale , giacchè tali furono nell'origine loro.

xxxii. Convenne per altro darli la preferenza alla Croce della Basilica di S. Restituta per considerarsi oggi il Clero di quella Basilica di maggior preminenza , che non è il Clero dell'altra Cattedrale : giacchè componendo il Senato del Vescovo , e rappresentando l'Universo Clero ha dritto di precedere ai Cleri delle stesse Cattedrali : siccome si osserva nella Chiesa di Roma , ove il Collegio de' Cardinali , i quali fanno un sol corpo col Papa precedono ai Cleri delle Basiliche Pontificie , ed allo stesso Clero della Basilica Lateranense , il quale si reputa il primo Clero del Mondo [a]. Non dee adunque recar meraviglia se il Clero della Stefania costituito da S. Atanasio in forma di Collegio , e come tale da riputarsi il primo Clero della nostra Chiesa , sia stato poi vinto dal Clero eminente de' Canonici istituito tre secoli dopo , a cui si volle per mezzo delle Decretali trasferire la ragione del Clero universo per gli atti giurisdizionali senza poter derogare ai dritti del Clero primitivo , che per ragion di rito , e di culto ritenne nella Chiesa a cui fu ascritto (b).

xxxiii. Questa certamente è una delle singolarissime prerogative che sopra le altre conserva la Chiesa di Napoli ove si veggono risplendere due Croci , ambedue colla qualità di Croci di Cattedrale , e relative ambedue , non già a due Cattedre materiali solamente come si è of-

[a] Vedi sopra facc. 330. e seg.

(b) Vedi sopra facc. 100. e seg.

osservato per le due Croci della Basilica Lateranense (a), ma anche alle due Cattedre formali , per le due Nazioni , che furono in Napoli Greca , e Latina , per li due riti , per li due Vescovi ; ed indi per le due Sedi ridotte sotto al governo di un sol Vescovo Latino , per li due Battisteri , e per le due Basiliche ; le quali cose tutte risvegliano una chiarissima idea di quell'incontrastabile dritto conservato fino a dì nostri al Collegio Attanasiano di poter esso innalberare la propria Croce come Croce di Cattedrale, che come Clero ascritto per ragion di rito , e di culto alla stessa Cattedrale formalmente la rappresenta anche col perenne esercizio invariabilmente conservato del suo primitivo istituto nel celebrare la Messa pubblica quotidiana fin dal IX. secolo a questa parte .

xxxiv. Perciò si è veduto per lo innanzi , e si vede fino a dì nostri in tutte le pubbliche funzioni , che sotto la Croce degli Eddomadarj come Croce di Cattedrale vadano a luogo men degno i Quarantisti, ed i Seminarj, e nella traslazione del sangue di S. Gennaro sotto la medesima Croce vadano anche le statue de' SS. Protettori di questa Real Dominante .

xxxv. Nell'apparire della Croce degli Eddomadarj come Croce di Cattedrale, si rimuove la Croce delle Parrocchie (b).

xxxvi. Ne' funerali de' Canonici escono ambedue le Croci de' Canonici , e degli Eddomadarj. Quella de' Ca-

(a) Vedi sopra facc. 130.

(b) Nel Libro intitolato „ Breve descrizione del Regno di Napoli diviso in

(CCCCXX)

nonici si porta, da un Cherico di S. Restituta ; e quella degli Eddomadarj da un Cherico della Cattedrale secondo il solito : ambedue queste Croci vanno unite in linea eguale , con questa sola distinzione , che la destra si dà a quella detta de' Canonici , e la sinistra a quella detta degli Eddomadarj . Così queste due Croci
van-

» in dodici Provincie, nella quale con brevità si tratta della Città di Napoli,
» e delle cose più notabili di essa &c. con un Catalogo di tutti i sette Officj
» del Regno, e di tutti i Titolati , con l'ultima numerazione de' Fuochi , e
» Regj pagamenti raccolti, e dati in luce da *Ottavio Beltramo di Terra nova*
» di Calabria Citta = con *Privilegio* = in Napoli con licenza de' Superiori
» 1644. « vi è l'infra scritto Capitolo 13. fol. 11. delle Chiese Parocchiali.

L'Arcivescovato edificato da Carlo Secondo Rè di Napoli , che si dà nel Registro della Regia Zecca dell'anno 1298. , ancorchè altri dicano da Carlo I. . Vi sono trenta Canonici compresi il primo Diacono , Primicerio , & il Cimiliarca ; Vi sono anco gl' Eddomadarj , che uniti con diciotto Preti , ovvero Cappellani fanno il numero di quaranta : Vi sono due Sagrestani, dodici Diaconi , e circa cento Giovani Clerici del Collegio detto il Seminario istituito l'anno 1586. , che sono in tutto 184. , oltre degli altri Cappellani di diverse Famiglie , che sono di gran numero.

DENTRO DEL DUOMO vi è la Chiesa di S. Restituta retta da predetti Canonici , la qual Congregazione vien detta il Capitolo . Vi sono anche quattro principali Parrocchie con trentasei altre Parrocchie minori tutte soggette alla maggior Chiesa , che sono Santa Maria in Cosmedin di Portanova &c.

I Preti di questi sono detti Confrati , e gli Eddomadarj delle quattro Parrocchie maggiori escono con loro Croci ad accompagnare i Defonti delle loro ottine , senza i quali a niuno si può dare Sepoltura , però quando nelle essequie interviene la *CROCE DELLA MAGGIORE CHIESA* con gli Canonici , O *PUR GLI EDDOMADARJ* nell'apparire di quella tosto si remove quella della Parrocchia . L'Arcivescovado , come capo , e le predette trentasei Parrocchie ne' tempi antichi supplivano al ministrare i Sacramenti , e seppellire i morti a tutta la Città , e distretto allora divisa in venti sette ottine , poi l'anno 1536. essendo la Città ampliata , ed aggiuntevi due altre ottine , si aggiunsero alle Parrocchie molte Chiese , che furono chiamate Grancie per supplire all'amministrazione de' Sacramenti tantum &c. Sequitur legalitas in forma &c. Si legge nel Somm. num. 5. , e vedi sopra facc. 345.

vanno unite *per plateas* : entravano prima così unite nella Chiesa (a) : ma l' esito della lite nel 1756. fu do-

(a) „ Dominus Angelus Rescigno Terræ Roccæ Piemontis Salernitanæ „ Diocesis Neapoli commorans &c. celebrans in Ecclesia Cathedrali ætatis „ suæ annorum 60. circiter ut dixit Testis productus pro parte RR. Hebdo- „ madariorum Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ &c. & ut in actis &c. cui „ delato juramento &c.

„ Interrogatus , & examinatus super tenore supplicis libelli porrecti pro „ parte eorundem RR. Hebdomadariorum prout in actis &c.

Respondit = Coll' occasione , che da quarant' otto anni fa finora sono stato , e sono uno delli Sacerdoti Beneficiati , seu Fratanzari in sei Chiese Parrocchiali di Napoli , e più , e più volte ho essercitato l' officio di Cellerario , seu Camerlengo nell' Essequie , sò benissimo , & ho visto con gl' occhi proprj , che il Venerabile Collegio delli Eddomadarij del Domo di Napoli sono processionalmente andati sò nell' Essequie de' Signori Canonici del Domo Defonti , sò Eddomadarij Defonti , o di Estranei , e per mercede , sì in altre processioni tanto straordinarie , quanto annuali , e di Rito della Santa Chiesa universale ; e di consuetudine della Chiesa di Napoli unitamente col Collegio chiamato delli Quaranta del Domo di Napoli sotto la propria Croce nuda di detto Collegio degl' Eddomadarij d' argento indifferentemente per tutti i luoghi , e distretti di tutte le Parocchie così Maggiori , come minori di questa Diocesi , O' signanter della Chiesa Parocchiale , e collegiale di S. Giovanni , tanto coll' intervento dell' Illustrissimo Capitolo de' Signori Canonici di detto Domo , quanto senza detto Intervento , & in tutti i detti casi sì il Paroco nel di cui distretto si è fatta l' essequie , sì gl' altri Beneficiati della Parrocchia non hanno fatto altro , che dire le solite preci descritte nel Rituale , sopra il Defonto Figliano nella Casa dell' istesso con esigere il Jus e diritti consueti , ma di poi se ne è andato via , e l' essequie si è fatta sotto la sola Croce di detto Collegio delli Eddomadarij , se non è intervenuto il Capitolo suddetto , ma se ci è intervenuto il Capitolo , si è fatte l' essequie sotto la Croce del detto Capitolo , e sotto la Croce del detto Collegio delli Eddomadarij , la qual Croce di detto Collegio delli Eddomadarij ha ceduta la precedenza solamente alla Croce del Capitolo , e quando in processione sono intervenuti li Parochi sempre il miglior luogo , e la precedenza anche a rispetto di questi l' ha goduto il detto Collegio degl' Eddomadarij , e tutto ciò si è praticato ab immemorabili secondo la tradizione , e secondo si è visto con gl' occhi proprj senza contradizione , o contraffo veruno , anche dopo l' erezione della Parocchia di S. Giovanni in Chiesa Parocchiale Collegiata , e secondo avemo inteso ne sono decreti , & ordine di questa Curia Arcivescovile , e questo è quanto , e posso deponere per la

(CCCCXXII)

doversi abbassare la Croce degli Eddomadarj usque
ad valvas Ecclesie tumultentis presente Capitulo per
la

la verità circa il fatto sudetto , e lo possono solamente deponere quasi tutti li Fratanzari , e Beneficiati , & in particolare il Reverendo D. Aniello Tromba , Don Agostino Santomenico , D. Sebastiano Riccardo , ed altri , che stanno inteli di tutto , e quanto ho deposto di sopra , ed è la verità , *quibus habetis &c.*

Io D. Angelo Rescigno ho deposto ut supra .

In esecuzione de' Veneratissimi Ordini di V. S. Illustrissima facciamo indubitata fede Noi qui sottoscritti Sacerdoti , qualmente ci ricordiamo , e sappiamo benissimo , che la Croce degli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli si sia inalborata in tutte le Funzioni , che si fanno dentro la detta Chiesa Cattedrale , e specialmente nelle Processioni dell' Ore Circolari , che si fanno ad ogni primo Gennaro , e che si terminano a quattro detto Gennaro di ogn' Anno ; nella Processione de' due Febrajo giorno della Purificazione , nella Domenica delle Palme , nelle Processioni , che si fanno per riporre il Santissimo Sacramento nel Giovedì , e Venerdì Santo al Sepolcro , e nella Processione della Benedizione del Fonte di Sabato Santo , come anche alla Processione dell' Ottava del Corpus Domini . E la suddetta Croce s' è portata inalborata avanti il Seminario sempre tanto se v' è intervenuto l' Eminentissimo Arcivescovo pro tempore , quanto se non v' è intervenuto , e ciò testiamo , e ne facciamo indubitata fede da venti , trenta , quaranta , e cinquant' anni , che sappiamo , ed abbiamo osservato il solito di detta Chiesa in occasione d' aver servita detta Chiesa da Chierici , e per assistere , e vedere dette Funzioni , e per esser questa la verità n' abbiamo fatta la presente firmata di nostra propria mano &c.

Io D. Donato Palanga Assistente nella Cattedrale di Napoli fo fede ut supra &c.

- D. Gaetano Amendola fo fede ut supra &c.
- D. Biase Tarallo fo fede come sopra &c.
- D. Gennaro Vegliante fo fede ut supra &c.
- D. Antonio Francesco fo fede ut supra &c.
- D. Nicola Abundo fo fede come sopra &c.
- D. Antonio Bracciale fo fede come sopra &c.
- D. Ignazio Scafuni fo fede come sopra &c.
- D. Andrea Ottajano fo fede come sopra .
- D. Gennaro di Lieto fo fede come sopra &c.
- D. Domenico Micillo fo fede come sopra &c.
- D. Gaetano Pulpo fo fede ut supra &c.

D. Fran-

la unità dell' uffiziatura , e perchè la Chiesa tumultante era quella in cui dovea seppellirsi il Canonico defunto .

XXXVII.

- D. Francesco Porzio fo fede come sopra &c.
D. Gennaro Carpegna fo fede come sopra &c.
D. Tommaso Prezzalundo fo fede come sopra &c.
D. Giuseppe Malfettoni fo fede come sopra &c.
D. Nicola Rubinaccio fo fede come sopra &c.

Ita est in fidem &c. Ego Franciscus Aloysius Montemuro a Neapoli Regia , & Apostolica Authori^o Notarius &c.

Sequitur extractio cum leg. . . e in forma &c.

Si fa piena , & indubitata fede per Noi sottoscritti a chi la presente spetterà vedere , o farà dire , o farà in qualsivoglia modo presentata in Giudizio , e fuori , *etiam cum Juramento , quatenus opus sit* , come sapemo benissimo , *et de causa scientia* per esserci trovati nella maggior Chiesa Arcivescovile di questa Città di Napoli , e con detta occasione abbiamo visto *qua'che esequie di Canonico* deli' Illustrissimo Capitolo di detta Maggior Chiesa di questa maniera , cioè avanti venivano portate DUE CROCI una di esse del detto Illustrissimo Capitolo portata dal loro Clerico a mano destra ; e l'altra de' Reverendi Signori Eddomadarj portata dal loro Clerico a mano sinistra , dopo di esse venivano i Figliuoli del Seminario ; In secondo luogo li Signori Preti detti Quaranta insigniti ; In terzo luogo li Signori Eddomadarj con' loro Insegne ; E per ultimo gl' Illustrissimi Signori Canonici , & in arrivar nella Chiesa Arcivescovile si ritrova nella porta della Chiesa il Sig. Canonico Cappellano con Piviale , dal quale si dava l'Acqua Santa , e si aspergevano tutti quelli , che venivano in detta associazione , dopo di tutti si pone esso Celebrante , ed arrivate le dette Croci nella Porta di S. Restituta Chiesa del detto Illustrissimo Capitolo , la Croce di detti Signori Eddomadarj se ne va via con detti Signori Eddomadarj , ed il cadavere del Defunto Canonico resta in detta Chiesa di S. Restituta , solo colli detti Signori Canonici dove si fa l' orare , ed altro da' Signori Canonici . Circa dell' esequie del Defunto Eddomadario abbiamo visto farli di questa maniera , arrivato alla casa del defunto si albera la Croce di essi RR. Signori Eddomadarj , e dopo di essa vengono li Figlioli del Seminario , dopoi li Signori RR. Preti detti Quaranta Insigniti , e dopoi il Collegio de' RR. Signori Eddomadarj , ed il Signor Cimiliarca , ed arrivati nella detta Chiesa Arcivescovile ivi si ritrova il detto Illustrissimo Capitolo similmente con il celebrante Signor Canonico vestito con Piviale , dando similmente l' Acqua Benedetta con Asperforio detta Processione avanti , dopo li detti Signori Eddomadarj s' incaminano li detti Signori Canonici secondo il loro ordine con il Signor Canonico Celebrante.

xxxvii. Colla sentenza dello stesso anno 1756. fu dichiarato, che gli Eddomadarj innalberavano la Croce della Cattedrale non come Ministri del Capitolo, ma come Ministri della stessa Cattedrale, la qual dichiarazione fatta in contradizione collo stesso Capitolo sostiene al Collegio Aptanasiano l'originaria sua preminenza sopra tutti gli altri Cleri delle Chiese inferiori (a).

xxxviii. Ne' funerali degli Eddomadarj, esce la Croce di costoro, sotto la quale intervengono 40. Seminaristi, i Quarantisti, e gli Eddomadarj. Giunto il cadavere alla porta della Chiesa, il corpo de' Canonici lo riceve sotto la Croce del Capitolo, e nel Coro della medesima Cattedrale si celebrano i funerali dal Canonico celebrante dopo l'unione di S. Pio V.

xxxix. Vestivano negli antichi tempi con una decente insieme, e veneranda Ecclesiastica semplicità, come si rile-

brante nell'ultimo luogo, ed arrivati tutti nel Coro di detta Chiesa Cattedrale *ogn'uno si pone nel suo luogo, e stallo, ed ivi si fa l'orare*, e finita detta Funzione di detti Signori Canonici, se ne ritornano nella loro Chiesa di S. Restituta, & il detto Defonto si seppellisce nella loro Sepoltura, che stà nel mezzo del Coro di detta Cattedrale; Ed in fede della verità abbiamo fatta la presente sottoscritta di nostre proprie mani. Napoli li 14. d'Aprile 1739.

Io D. Francesco Montella Sagrestano Maggiore fo fede ut supra.

Io D. Giuseppe Maffettoni fo fede ut supra.

Io Clerico Giuseppe Liguero fo fede ut supra.

Io D. Francesco Salerno fo fede ut supra.

Io D. Lorenzo Ferraro fo fede ut supra.

Io Carlo Zamburri fo fede come sopra.

Io D. Tommaso Mannese fo fede ut supra.

Io D. Antonio Torelli fo fede ut supra.

Io Clerico Domenico Rossi fo fede ut supra.

Sequitur Legalitas in forma. Somm. del 1752. n. 29.

(a) Vedi sopra facc. 371. e 372.

rileva dall' antica lapide del loro sepolcro, che pur oggi si conserva nel luogo del loro Archivio.

XL. Fecero anche uso di almuzia: e Paolo V. concedette loro quelle insegne di rocchetto, cappamagna, ed altro, come vestono al presente.

XLI. Gli Eddomadarj prendono il possesso in *Choro Majoris Ecclesie*, che si dà loro da due Eddomadarj più anziani in presenza di Monsignor Vicario. I Canonici hanno principalmente il possesso in S. Restituta, dove si leggono le loro bolle[a].

XLII. Gli Eddomadarj conservano la prerogativa di celebrare la Messa cantata *praesente*, & *assistente Archiepiscopo* del pari, che i Canonici (b).

XLIII. Volendosi seppellire un Canonico nel sepolcro degli Eddomadarj, l'uffizio dell' *orare* si fa dagli Eddomadarj (c).

XLV. I Maestri di Scuola preintonano l' antifona ai Canonici, e questo atto, che dirige il canto, manifesta non solo la più antica origine di questo corpo, ma eziandio l'atto di magistero; siccome si rileva dalla Bolla, che nella nota trascriviamo (d). Siccome il Canonico suddetto canta il Capitolo con l'assistenza del Maestro del-
H h h le

(a) Ex Libro Statutorum Capituli Neapolitani Cap. 3. Statut. 2. fol. 28. Canonatus possessio nullo pacto tribuatur alicui nisi suo ordine, servatisque servandis &c. & eo die quarti Capituli detur ipsi novo Canonico possessio Canonatus in *Choro Sanctae Restituta*, in *Choro Cathedralis*, & in loco Capitulari.

(b) Vedi sopra facc. 397. nella nota.

(c) Vedi sopra facc. 329. nella nota.

(d) „ N. N. Archiepiscopus Neapolitanus „

„ Dilectis Nobis in Christo Reverendo N. N. Hebdomadario no-
strae Cathedralis Ecclesiae Neapolitanae salutem in Domino sempi-
ter-

le cerimonie , quando il Cardinale assiste alle primi vesperi , & est in crastinum celebraturus : così l'Eddomadario Cantore , o sia Maestro di Scuola canta il Capitolo con l'assistenza del Maestro di Cerimonie , quando il Cardinale assiste alle prime vesperi , & non est in crastinum celebraturus .

XLV. La Croce degli Eddomadarij come Croce di Cattedrale è entrata nelle Chiese de' Regolari , non ostante i pri-

ternam . Vitæ ac morum honestas aliaque laudabilia tuorum probitatis , & virtutum merita , quibus novimus personam tuam esse decoratam , Nos inducunt , ut te favorabilibus gratiis prosequamur . Vacante igitur officio Magistrantiæ Scholæ festivæ nuncupato dictæ nostræ Cathedralis Ecclesiæ ad titulum Beneficii uni ex Hebdomadariis conferri solito per promotionem ad officium Magistrantiæ primæ scholæ festivæ factam in personam Reverendi Hebdomadarii N. N. vacatæ per obitum Hebdomadarii N. N. qui de præsentis mense currentis anni extra Romanam Curiam , diem suum clausit extremum . Volentes Nos officium dictæ Magistrantiæ Scholæ festivæ dictam nostram Ecclesiam providere præmissorum meritorum tuorum intuitu specialem gratiam facere volentes officium Magistrantiæ Scholæ festivæ modo quo supra vacans tibi conferimus & assignamus , ac de eo te providemus cum omnibus , & singulis ejus juribus , redditibus , emolumentis certis , & incertis , honoribus , & oneribus solitis , & consuetis in forma ; investientes te predicto officio per præsentium expeditionem ut juris & moris est : committentes tibi illius curam , regimen , gubernium , & administrationem in spiritualibus & temporalibus pleno jure ; mandantes insuper RR. Hebdomadariis , ac Reverendo Cellarario Collegii Hebdomadariosum , ut te in talem recognoscant , & admittant , nec non Reverendo Magistro actorum nostræ Curie Archiepiscopalis Neapolitanæ quatenus te vel Procuratorem tuum tuo nomine in illius possessionem ponat , & inducat , positumque , & inductum manuteneat & defendat ; amoto exinde quolibet illicito detentore , quem Nos harum serie amovemus , amotumque denunciamus . Contradictores , & rebelles per poenas & censuras Ecclesiasticas compescendo . Juribus autem nostris nostræque Mensæ Archiepiscopalis semper salvis , & expresse reservatis : in quorum fidem &c. Datum Neapoli ex Archiepiscopali Palatio hac die . . . Mensis = N. Cardinalis Archiepiscopus = N. N. Secretarius = N. N. Proactorum magister = Registrata fol. = Adest sigillum impressum

i privilegj d' esenzione di costoro ; come dal documento (a).

XLVI. Le due Croci della Cattedrale l' una detta de' Canonici , e l' altra degli Eddomadarj nelle funzioni funerarie in cui intervengono gli uni , e gli altri , ambedue s'innalberano in uguale linea, il che esclude del tutto

H h h 2

to

[a] Vedi Summar. n. 33.

„ Coram Illustrissimo , & Reverendissimo Domino Vicario examinatus fuit Franciscus de Tranio Neapolitanus commorans a Sancta Palma „ etatis annorum 35. in circa ut dixit Testis , cui delato Juramento &c.

Ad interrogationem primam: Domenica proxima passata nove di questo mese essendo io andato per vedere li Funerali del quondam Priore Capua , e trattenendomi nella Chiesa di S. Severino de' Monaci di S. Benedetto , dove detti Funerali dovevano venire , viddi uscire dalla predetta Chiesa alle ventidue ore in circa il Rev. Capitolo , e Canonici dell' Arcivescovato di Napoli , con li Hebdomadarj vestiti con le Cappe , e Rocchetti , & altri Sacerdoti , e Figliuoli del Seminario con DUE CROCI avanti di loro una del detto Capitolo , e l' altra di detti Eddomadarj , quali uscendo da detta Chiesa andarono alla casa del detto Priore di Capua , che era poco lontana da detta Chiesa , e di là a mezz' ora viddi poi venire l' essequie di detto Priore , quale era accompagnata dalli Figliuoli di S. Maria dell' Oreto , dalli Frati di S. Domenico , e da gran numero di Preti , e dalli stessi Signori Canonici , Eddomadarj con il Seminario , e quando il cadavere di detto Priore si avvicinava l' atrio di detta Chiesa nella strada pubblica , vidde , come li Monaci di detta Chiesa uscire fuori di detta Chiesa , & all' atrio predetto nella strada colla Croce avanti , & andarono ad incontrare il cadavere predetto , e perchè volevano loro restar vicino al cadavere , che il Capitolo predetto con li Eddomadarj andasse avanti , gli fu risposto da alcuni Canonici , che quello non era loro , ma che dovessero andare avanti , come era conveniente , e dopo molte parole andarono avanti , e si fermarono alla porta di detta loro Chiesa , dove essendo arrivato il cadavere predetto , e le dette Croci , che l' andavano avanti , viddi , che li Monaci predetti non volevano in conto alcuno , che intrassero nella loro Chiesa , & essendogli risposto da alcuni Canonici , che non impedissero le Croci ; che lo lasciassero entrare , perchè così era stato sempre osservato tanto in detta loro Chiesa , quanto nell' altre Chiese de' Regolari di questa Città , e che non facevano questa novità , e che non impedissero l' essequie: li Monaci predetti non solo non volendo consentire , che entrassero le CROCI PREDETTE , ma con violenza si avventorano

no

zo la pretesa materialità di una di esse.

XLVII. Gli Eddomadarij a cui si aggiunge il carico di Maestri di scuola si provengono dall' Arcivescovo ; e per qualche tempo uno di essi volendosi provvedere dal Primicerio senza alcun titolo ; fu tolto un tal abuso, come apparisce dalle visite (a) .

XLVIII. E ben degna di quì registrarfi come prerogativa del Collegio degli Eddomadarij, l' avere in adempimento della Bolla di unione di Pio V. mostrato il debito ossequio al Clero eminente , che dal Capitolo della Cattedrale si compone , siccome fra gli altri l' attesta una loro supplica , che dal chiarissimo Canonico Majelli si rapporta (b) .

XLIX.

no con molto impeto , e violenza a quelli Clerici , che portavano *le Croci* , e diedero di mano all' asta per levarle con forza , e levarono di mano da un Clerico , che portava la Croce del Capitolo , che l' asta della Croce andò in terra , con un disturbo grandissimo , e scandalo assai notevole d' infinito popolo , che accompagnava dette esequie , & in particolare dell' Officiali Maggiori di questa Città tanto del Consiglio Supremo , quanto degl' altri d' ogni sorte : Et io viddi , e sentj mormorare di detti Monaci moltissime persone , le quali dicevano , che era cosa nuova questa loro precedenza di non volere , *che le Croci predette del detto Capitolo , ed Eddomadarij entrassero coll' esequie predette* , mentre in altre simili occorrenze de' Funerali erano entrati in detta loro Chiesa , e che così si osservava nelle altre Chiese de' Regolari , e viddi dopo molte violenze , che fecero detti Monaci *alli detti Clerici , che portavano le Croci predette* , che entrò in detta Chiesa il cadavere predetto , quale era stato impedito nella porta , che non aveva potuto entrare con molto scandalo , E LE CROCI PREDETTE andarono avanti , e questo è quello , che io so . Sequitur legalitas in forma .

(a) Vedi la Visita del Card. Filomarino del 1643.

(b) Così scrisse nella pag. 5. e 6.

Vedendo gli Eddomadarij aver perduta la seconda decisione in S. Rota contra la chiara giustizia che loro assisteva nella mentovata nota causa , crederono essere stata poca cura , ed attenzione de' Procuratori , ed Avvocati , de' quali allora si avvalevano , onde s' invogliarono di avere in difesa della lor causa il Signor D. Domenico Spinelli uomo di credito , e valore , e pen-
saro

(CCCCXXIX)

XLIX. Dal Collegio degli Eddomadarj fonò usciti da tempo in tempo Arcivescovi , Vescovi, Cappellani Maggiori , Vicarj generali di Napoli , Canonici di S. Restituta , e Vicarj Capitolari , Vicarj delle Monache , e Rettori del Seminario (b).

IV. Que-

farono di poterlo indurre ad accettare la lor difesa per mezzo dell' autorità del Capitolo, del quale esso Signor Spinelli è agente qui : poichè richiesto già prima dagli Eddomadarj avea rinunziata la lor causa a cagion che avea prima rinunziata anche la difesa della Collegiata di S. Gio. Maggiore . Fecero dunque ricorriò al Capitolo con una Supplica del tenore seguente , che si rappresenta al mondo tutto , acciocchè si conosca la mala fede dello Scrittore della difesa , che reca a motivo di seguire con maggior impegno le loro mosse la sincera, e sommessà volontà degli Eddomadarj abbandonando la loro causa in mano del Capitolo; perlocchè il Capitolo non è stato mai in obbligo giulito di difenderli :

Illustrissimi, e Reverendissimi Signori

Gli Eddomadarj di questa Chiesa Metropolitana umilissimi Oratori delle Signorie vostre Illustrissime, e Reverendissime riverentemente loro rappresentano come nella nota causa, che tengono colla Collegiata di S. Gio. Maggiore nella Sagra Rota hanno avuta la disgrazia di due decisioni contrarie al dritto incontrastabile della loro propria Croce, che lor compete per immemorabile consuetudine, e decreti di questa Corte Arcivescovile, e detta disgrazia han patita per poca attenzione de' loro Procuratori, ed Avvocati in Roma, i quali nelle loro Scritture hanno anche asserite alcune cose false ed improprie, per le quali hanno meritato il risentimento delle Signorie Vostre Illustrissime, e Reverendissime, ricorrono per tanto all' alto lor patrocinio, e le supplicano scrivere al loro Avvocato in Roma, acciocchè si compiaccia accettare la difesa della detta causa dei supplicanti, confessando non aver altro onore, che quello che deriva dalla benignità delle Signorie Vostre Illustrissime, e Reverendissime, ut Deus.

Potrà in qualche parola variare la sudetta supplica dall' originale che restò in mano del Capitolo; e farebbe grazia publicarlo, per attestare il rispetto, ed ossequio, che gli Eddomadarj hanno sempre avuto verso di esso contro ciò che ha falsamente publicato lo Scrittore della supposta difesa.

(a) Tra gli Eddomadarj, i quali moltissimi sono promossi a gradi, e dignità maggiori, rammentiamo soltanto i soggetti che seguono. Nell'anno

IV. Queste ed altre prerogative di cui è fornito il Collegio Attanasiano, risvegliano quella idea che aver si debbe di un Corpo Ecclesiastico il più antico che siasi conservato fino a dì nostri. Molte delle rapportate prerogative sono per altro vevoli senza altro esame a non far dubitare nè punto nè poco della loro origine Attanasiana. Altre di esse contestano mirabilmente la esposta antica polizia della Chiesa di Napoli; e quasi tutte, tranne pochissime, concorrono a stabilire, e confermare l'antico già manifestato sistema dell'origine delle due Croci della Cattedrale, e del ministero per ragion di rito, e di culto annesso al Collegio Attanasiano, distinto e separato dal Capitolo de' Canonici, ch'ebbe un'origine più recente, e luminosa. Ecco come, e con quali monumenti di decorazioni, e di prerogative si vede tuttavia risplendere quel Collegio fondato da S. Attanasio, e composto
mai

1371. D. Antonio de Pastana Eddomadario [della maggiore Chiesa e poi Canonico. Nel 1514. l'Abate Jannotto di Sicula Eddomadario, e poi Canonico. D. Angelo Barretta Eddomadario, Canonico, e poi Vescovo di Capri, e Vicario Generale di Napoli. D. Alessandro Trabucco Eddomadario, e poi Canonico. Nel 1520. D. Sabatino Stella Eddomadario, e poi Canonico. Nell'anno 1521. D. Leonardo de Magistris Eddomadario Canonico, e Vicario Generale di Napoli, e poi Cappellano Maggiore. Nel 1525. D. Salvatore di Frasso Eddomadario, e poi Canonico. Nell'anno 1530 D. Francesco Taurelli Eddomadario, e poi Canonico. D. Loreto di Franco Eddomadario, Vescovo di Capri, e poi Vescovo di Minuri. D. Scipione Parascando Eddomadario, e poi Canonico. D. Clemente Tortella Eddomadario, e poi Canonico. D. Alessandro Russo Eddomadario, Canonico, e Vescovo di Ariano. Nel 1651. D. Angelo Sciarra Eddomadario Maestro di Scola, e Maestro di cerimonie dell'Eminentissimo Cardinal Filomarino, e dal medesimo poi Canonico. Nel 1667. D. Ottavio Gaudioso Eddomadario, e poi Canonico. Nel 1724. D. Gennaro Majelli Eddomadario, creato Canonico dall'Eminentissimo Cardinal Pignatelli, per la sede vacante di questo Arcivescovo, Vicario Capitolare, e poi alla venuta del Card. Spinelli Vicario Generale, e poi Vicario delle Monache.

mai sempre di esemplarissimi Sacerdoti , che oggi si son voluti malmenare , e ridurre alla classe di *Fratanzari* , come se a' fratanzari convenir mai potessero non dico tutte insieme , ma alcuna delle recate prerogative , che unicamente al Collegio Attanasiano convengono , e possono convenire . Ecco con quali fondamenti si è sostenuto , e si sostiene il dritto di questo sì antico Corpo di inalberare la propria Croce , come Croce di Cattedrale col legittimo atto di quel ministero a cui sono stati addetti ed applicati : ed ecco come gli Eddomadarj di cui trattiamo come Ministri della Cattedrale , e non del Capitolo conservano il dritto di inalberar quella Croce , che come Croce di Cattedrale deve essere da tutte le Chiese inferiori venerata ed accolta ; onde senza farsi ingiuria alla maggior Chiesa , che rappresentano per ragion di rito , e di culto , non sia mai lecito alle altre inferiori Chiese di schivarla , o di abatterla , siccome è ultimamente avvenuto nell' ingresso dinanzi la porta della Chiesa di S. Gio. Maggiore . Irriverenza , irreligiosa e contumace , sempremai detestata , e ne' passati tempi punita ; non consentanea al vero spirito dell' Ecclesiastica subordinazione ; ripugnante all' ordine , ed alla Gerarchia ; distruttiva de' dritti di una Chiesa Madre ; offensiva del decoro del Ministero ; perturbatrice dell' osservanza , e fomentatrice di esecrande discordie .

P A R T E III.

Si manifesta , che l' attentato commesso nel dì 24. Novembre dello scorso anno debba soggiacere a quella emenda , a cui il Fisco della Curia Arcivescovile ha creduto dover soggiacere, senza attendere alle pretese azioni pregiudiziali , che per difendere l' attentato si son volute industriosamente proporre .

- I. **R**Imane in ultimo luogo di accennare alcuna cosa sulla terza dimanda fatta dalla Parocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore, difesa dal dotto suo Avvocato ne' seguenti termini , cioè : „ Fintantochè Monsignor Vicario non dichiarerà , se sia lecito , o no agli Eddomadarj della Cattedrale di entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di S. Gio. a Maggiore, non si può dar esito all' azione criminale dagli stessi Eddomadarj promossa „ (a). Ed incominciando il valoroso Difensore della Collegiata a raccontare il fatto , che nel dì 24. Novembre dello scorso anno intervenne dinanzi la porta della Chiesa di S. Gio. Maggiore in occasione che il Collegio degli Eddomadarj associava un cadavere , che dovea seppellirsi nella predetta Chiesa, e raccontando egli tal fatto in quella guisa che meno possa nuocere a coloro che l' attentato commisero , con istrappare la Croce dall' asta ove era inalberata per impedire ch' entrasse nella Chiesa di S. Gio. Maggiore, e soggiungendo che gli Eddomadarj entrati nella Sagrestia maltrattarono con parole ingiuriose il Canonico Paroco che in quella si ritrovava
sca-

(a) Scritt. contr. facc. 42, e segu.

scagliando le ingiurie anche contro di tutti i Capitolari ,
passa a dolersi del procedimento della Curia Arcivescovi-
le , e del suo Avvocato Fiscale , colle seguenti parole .
» La Curia Arcivescovale non ostante che i sudetti *Eddo-*
» *madarj* non avevano dritto di entrare nella Chiesa
» di *S. Giovanni a Maggiore* colla Croce innalberata , pure
» immantinente diè corso alla loro querela , ed ordinò *ca-*
» *piatur informatio* : degno di scusa è Monsignor Vicario ,
» perche nel 1756. quando la Sagra Congregazione ordinò,
» che potessero innalberare la loro Croce *per plateas* , e fi-
» no *ad fores Ecclesie tumultantis exclusive quoad eandem* ,
» non era egli Vicario della Diocesi Napolitana : Ma non
» sò , se possa meritare questa scusa il Reverendó Avvocato
» Fiscale della medesima Curia , il quale essendo uno del
» ceto rispettabilissimo de' RR. Canonici della Cattedrale ,
» sapeva molto bene , che il Re Cattolico a petizione de-
» gli stessi Canonici avea fatto dare il *Regio cnequatur* alla
» Decisione della sudetta Sagra Congregazione ; onde non
» doveva mai ammettere una querela criminale promossa
» da coloro , i quali non avevano alcun dritto di entrare
» colla Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di *S. Gio.*
» *a Maggiore* , e in conseguenza non si poteva interpretare
» come azione ingiuriosa della stessa Croce l'azione del Che-
» rico , che la levò dall' asta , mentre costui l'avea levata
» *ad tuendum jus* della Chiesa , che stava servendo , ed an-
» corchè avesse dato (come non diede) due pugni al Che-
» rico che la portava innalberata , non era perciò incorso
» nella criminalità , mentre dove si è inteso ancora che si
» possa inquirere criminalmente contro del servitore di casa
» il quale dà due pugni a *Fulan di Fulano* , che imperio-
» samente vuol entrare nella mia casa ? » (a)

(a) Scritt. contr. facc. 43.

II. Indi proseguendo le sue doglianze seguita a dire così :
» Da me per rendere avvertita la sudetta Curia Arcivesco-
» vale dell' errore che avea commesso si stimò fin dapprin-
» cipio di presentare istanza , e di dimandare , che avesse
» la medesima dichiarato non esser lecito agli *Eddomadarj*
» a tenore della Decisione della sudetta Congregazione di
» entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa di S.
» *Gio. a Maggiore* , e mi lusingai, che Monsignor Vicario,
» e 'l Reverendo Avvocato Fiscale avessero subito alzata la
» mano, e lasciata da parte la criminalità. Ma rimasi ingan-
» nato , perchè l' uno e l' altro si ostinò nel dire , che nel
» termino del *Difensivo* avrebbe potuto il Chierico crimi-
» nalmente accusato , far costare la sua innocenza ; Nè per
» quanto mi fossi sfiatato a suggerire ad amendue , che es-
» sendo la verità l' oggetto principale del Giudice, e dell'
» Avvocato Fiscale non debbano mai permettere , che ta-
» luno sia trattato da reo , e soggetto al corso del giudi-
» zio criminale , il quale porta spesa , ed amarezza gran-
» diffima , quando si può all'istante chiarire il fatto come
» veramente è accaduto , giunsi mai a persuaderli di una
» cosa la quale passa per incontrastabile e certa presso tutti
» i Tribunali di Europa . Forse si ostinarono essi nel loro
» sentimento , perchè il Cimiliarca tacque a Monsignore
» Vicario la circostanza di aver egli tre volte ordinato al
» Chierico degli *Eddomadarj* , che avesse abbassata la Cro-
» ce , e dipinse il fatto a Sua Eminenza in quella manie-
» ra che riusciva più aggradevole agli stessi *Eddomadarj* ,
» piacendoli che costoro lo adulassero , con sostenere , e
» spacciare , che nella di lui persona stava tutto compen-
» diato e ristretto il Capitolo de' RR. Canonici della Cat-
» tedrale . (a)

III. Indi il medesimo dotto Avvocato immediatamente sog-
giu-

(a) Scrittura contraria facciata 44.

(CCCCXXXV)

giugne a manifestare la condotta ch' egli tenne colle seguenti parole, „ Onde per non lasciare esposto all' oppres-
„ sione , ed alla calunnia la innocenza del Chierico della
„ suddetta Collegiata insigne , stimai di far questa compa-
„ rire nella medesima Curia , e di accusar criminalmente
„ quegli tre Eddomadarj , che entrati nella Sagrestia avea-
„ con parole ingiuriose maltrattato il Canonico Paroco , e
„ gli altri Capitolari della Collegiata medesima. Ma che
„ quello stesso Monsignore Vicario , che al ricorso degli
„ Eddomadarj , e sull' azion criminale da essi intentata a
„ torto avea subito decretato *capiatur informatio* , quando
„ trattandosi di accusa , che si promoveva da coloro , i
„ quali erano stati gli autori della rissa , e che si faceva
„ in nome di un corpo dovea precedervi la conclusione del
„ medesimo Corpo , legittimamente convocato ; il che non
„ vi era stato affatto , non volle ordinare l' informazione
„ sulla istanza criminale della stessa Collegiata prodotta (a)“.

E proseguendo a dolersi della condotta dell' Avvocato fi-
scale , ed avendo indi fatto presente alla Curia Arcive-
scovile , che il Chierico querelato non era insignito di
alcun ordine, onde si disse rispetto a costui, *partes adant,*
Judicem competentem , seguita egli a dire così : „ Licen-
„ ziatomi da lui, cioè da Monsignor Vicario, pensai subito
„ a far comparire il detto Chierico alla Vicaria Criminale,
„ e presentatosi spontaneamente , e rilasciato col mandato
„ *per Civitatem* gli feci dimandare la informazione del su-
„ detto fatto , la quale fu commessa al Signor Giudice D.
„ Giuseppe Secondo , il quale di persona per ordine della
„ stessa G. C. si portò a sentire i Testimonj, i quali nien-
„ te più deposero di quel che aveano nella Reverenda Cu-
„ ria Arcivescovale deposto . Or mentre tutto ciò si stava
I i i 2 „ agi-

(a) Scrittura contraria facc. 45.

(CCCCXXXVI)

» agitando in Vicaria , gli Eddomadarj fecero notificare al
» Procuratore dell'insigne Collegiata il sudetto decreto di
» Monsignor Vicario , ma non quale da lui era stato inter-
» posto , bensì coll'aggiunzione *procedatur ad ulteriora* a
» rispetto degli altri rubricati ; aggiunzione fatta dall'Atti-
» tante o per suo capriccio , o per compiacere ai sudetti
» Eddomadarj , e quel ch'è peggio si denominava nel-
» lo stesso decreto il Corpo degli Eddomadarj *insigne*
» *Collegium* , quando per poterfi dire Collegiata , o Colle-
» giata insigne un Corpo di Ecclesiastici è necessario preci-
» famente che vi sia la Bolla del Romano Pontefice , e
» che su questa Bolla siasi interposto il *Regio exequatur* , e
» circostanze che non erano mai concorse , nè concorrevano
» a beneficio dei suddetti Eddomadarj , i quali non sono
» stati mai altri che semplici fratanzari ; onde stimai di
» ricorrere nella stessa Curia , e di dimandare , che si cas-
» sasse quell' *insigne Collegium* , e che si rinvocasse contrario
» imperio quel *procedatur ad ulteriora* a rispetto degli altri
» rubricati , perchè essendo pregiudiziale il punto se abbia-
» no, o nò essi la facoltà di entrare nella Chiesa di S. Gio-
» vanni a Maggiore colla Croce innalberata , prima si do-
» veva questo punto decidere ; e poi darsi cammino all'a-
» zione Criminale intentata da loro (a) “.

IV. Entra poi il dotto Avvocato a disputare *in jure* vo-
lendo sostenere che dai fonti più limpidi della giurispri-
denza deriva la massima , che quando si trovano inten-
tate due azioni , e due giudizj , prima deesi dar corso a
quella che sia di pregiudizio all'altra , rapportando il
testo di Ulpiano nella *L. 10. D. de his qui sunt sui vel*
alien. jur. , la *L. Quod si patrem C. de alien. Liber.* , e
la

(a) Ivi facc. 46. e 47.

(CCCCXXXVII)

la *L. si quis libertatem D. de petition. hereditat.*, ne' quali casi trattandosi della controversia di alimenti , e nell' ultimo della libertà domandata da uno schiavo siccome si era opposta se sia o no figlio , o sia valido il testamento in cui fu data la libertà allo schiavo , così in quelle tali circostanze si rescrisse doverfi prima decidere lo stato dell' uomo per indi la dimanda fatta degli alimenti , o della libertà . Se queste tali Leggi si possano adattare alla Causa presente chicchessia può definirlo . Gli altri esempi , e decisioni rapportati dal dotto Contraddittore riguardano le risoluzioni fatte in cause civili , come di divisione di eredità tra due coeredi , di cui uno di essi negasse di esserlo , che è il caso nella *L. 1. D. famil. ercisc.* L'altro se taluno avesse proibito al Defunto il poter testare , dovesse prima esaminarsi il punto dell' impedimento dato al Defunto di poter testare , come si prescrive nella *L. 1. e 2. C. si quis aliqu. testat. prohib.* Della stessa condizione sono le due Decisioni rapportate dal Configlier Marcello Marciano , e da Filippo Maradei , affermando il nostro Contraddittore , che queste due Decisioni del *S. C. chiudono la bocca a chiunque mai avesse lo spirito di contraddire ad una verità sì incontrastabile , e certa (a)* . La decisione rapportata da Marciano riguardò la eccezione che *D. Filippo Spinola* oppose dell' incapacità a *D. Giambattista Cataneo* , il quale domandava la successione nel fedecommesso di *D. Baldassarre Cataneo* , e si disse doverfi prima interloquire sulla incapacità ; e la seconda rapportata dal *Maradei* conteneva una riaccusa contro a *Giuseppe Morcone* per aver sedotti i testimonj di un testamento imputato di falsità ; e per particolari gravissime circostanze si disse , doverfi prima attender l' esito del giudizio

(a) Ivi facc. 50.

dizio di seduzione . E dopo le recate Leggi, e Decisioni come se mirabilmente fossero consentanee alla controversia di cui trattiamo conchiude co' seguenti termini la sua Allegazione : „ Or certa cosa è , che , non avendo i „ Reverendi Eddomadarj della Cattedrale la prerogativa di „ entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa Parrocchiale della Collegiata insigne di S. Gio. a Maggiore, il „ delitto che da essi si attribuisce al Chierico che la sta servendo , ed all' Eddomadario , che si spaccia istigatore del „ suddetto Chierico , farebbe stato commesso da loro , perche attentarono di voler entrare nella suddetta Chiesa „ colla Croce innalberata, quando a bistento aveano potuto „ ottenere dalla S. Congregazione de' cinque Cardinali nel „ 1756. che potessero portarla *per plateas* , e fino *ad fores* „ *Ecclesiae tumultantis exclusive quoad eandem* , ed essendo „ stato da loro il delitto commesso , non solo va in fumo „ tutta la informazione ad istanza loro pigliata , ma ben „ anche il delitto medesimo si farebbe per essi atrocissimo , „ perchè si avanzarono ancora con temerità inaudita , „ e scandalosa a maltrattare con parole ingiuriosissime „ l'innocente Canonico , e gli innocenti Capitolari della „ medesima Collegiata insigne ; onde a ragione si è domandata da questa , che non possa darsi affatto luogo „ all'azion criminale , ingiustamente , e calunniosamente „ dai suddetti Eddomadarj intentata , se prima Monsignor „ Vicario non farà la dichiarazione suddetta , essendo il „ punto civile pregiudiziale pregiudizialissimo al criminale “ .

V. Ma con buona pace del nostro venerato Contradittore, lasciando da parte di nuovamente rispondere a quel che si è sufficientemente risposto nel corso di questa Scrittura , e ripigliando soltanto il suo argomento , non si è

fi è inteso mai nel Foro che trattandosi di due azioni una civile e l'altra criminale possa la prima afforbire la seconda, nè egli per altro ha potuto incontrare alcuna legge che lo prescrive, o decisioni quali che fossero che contestino una novità pregiudiziale pregiudizialissima alla giustizia. La pubblica violenza e l'attentato qual è quello che dal creduto Chierico Vincenzo Silvestri e dal Prete assiso D. Cristofaro Gambajoli fu commesso dinanzi la porta della Chiesa di S. Giovanni Maggiore accompagnato da scandalosa irriverenza alla Croce del Signore che s'innalberava dal Collegio degli Eddomadarj con istrapparfi dall'asta la Croce istessa, è un atto certamente criminoso da tutte le leggi vietato e punito. Nè potrà mai scusarsi, giacchè non è a privati permesso contra l'autorità pubblica di farsi mai la pretesa ragione colle proprie mani. Sono note per altro le leggi, e le sanzioni a tal uopo pubblicate che non fa mestieri tesserne inutilmente il catalogo. Questo avrebbe luogo anche nel caso che l'azion civile potesse in qualche modo influire a prò di coloro che la violenza e l'attentato commisero. Ma come mai potè entrare in pensiero alla Collegiata di S. Gio. Maggiore di garantir l'attentato sull'avviso, che il Collegio degli Eddomadarj colla Croce da essi inalberata non potesse entrare nella lor Chiesa, laddove entrano in tutte le altre Parocchie e Chiese inferiori alla Cattedrale? Come mai potea immaginarsi che la sentenza del 1756. potesse valere per la medesima Collegiata di S. Gio. Maggiore; se questa fu proferita tra i Canonici e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale, e nel solo caso che uscissero ambedue le Croci così de' Canonici, come degli Eddomadarj, e non mai si estese nè estender si potea nelle circostanze di altro caso ove i soli Eddomadarj colla Croce della Cattedrale adempissero le sagre funzioni,

co-

come tutto di l' adempiscono entrando in tutte le Chiese colla Croce inalberata. come Croce di Cattedrale? Si dovrebbe la Collegiata di S. Gio. Maggiore ricordare che lo stesso Capitolo de' Canonici della Cattedrale nel 1725. capitolarmente conchiuse doverfi sostenere contra le intraprese di essa Collegiata il dritto della Croce della Cattedrale che s'inalbera dagli Eddomadarij. Dovrebbe non dimenticarsi del Breve di Benedetto XIV. esecutoriato nel Regno e della stessa sentenza della Congregazione de' cinque Cardinali del 1756. ove si dichiara e conferma, che la Croce degli Eddomadarij sia Croce della Cattedrale, e che da essi si inalbera come ministri della Cattedrale medesima. Come adunque si è voluto abusare della stessa sentenza, con vanamente applicarla per la Chiesa di S. Gio. Maggiore, giacchè dopo il Breve di Benedetto XIV. non mai comparve in giudizio, non mai si dolse, e dovè prestar sempre il debito ossequio ed onore, come si presta da tutte le altre Chiese inferiori, alla Croce della Cattedrale recata da Ministri della Cattedrale medesima?

VI. Ma se a tutto ciò si aggiunga la chiara ed evidente dimostrazione finora fatta del dritto incontrastabile di questo antichissimo Corpo Ecclesiastico surto otto secoli prima che la Parrochia di S. Gio. Maggiore acquistasse forma di Collegio, e di Collegio sempre inferior alla Cattedrale, siccome si è piucchè bisogno non era appalesato con documenti convincentissimi di età in età fino a di nostri, e con Decisioni, e Brevi Pontificj esecutoriati nel Regno, e coll'osservanza di nove Secoli; che si dovrà mai dire dell' attentato commesso dal Silvestri, e dal Gambajoli; che oggi si difende, e protegge non senza ammirazione da un intero Corpo Ecclesiastico, qual è la Collegiata istessa
di

di S. Gio. Maggiore? E lasciando stare che la predetta Collegiata facea servir quella Chiesa da un Laico creduto Chierico che tuttavia sostiene al servizio della medesima, e lasciando anche stare che procuri impedire che il Gambajoli Prete assiso di essa Chiesa venga debitamente punito; non possiamo non tralasciare che la stessa Collegiata pretenda doversi prima decidere come pregiudiziale il punto civile senza darli corso al criminale, come se l'azion criminale fosse diretta contra la stessa Collegiata, e non già contra coloro che la pubblica violenza commisero: la qual cosa fa molto sospiccare, che avesse avuto parte o connivenza al fallo una Collegiata composta di Ministri dedicati al Santuario.

VII. Ma che ne sia di ciò: siccome lo stesso creduto Chierico Vincenzo Silvestri presentossi in Vicaria, e chiese l'accesso del Ministro per formar ivi un altro processo; così a ricorso dello stesso Silvestri essendosi dalla M. del Re N.S. commesso ai due Consiglieri Capo di Ruota di Vicaria l'informo sulla controversia dell' attentato e come si debba procedere, si attende su di ciò la determinazione Sovrana in vista della Consulta umiliatale da sudetti Ministri. Ed essendo perciò in tale stato le cose, siccome gli Eddomadarj non si sono mossi da altro spirito che da quello di dover conservare i proprj dritti, e con questi il rispetto dovuto alla Croce della Cattedrale, che come Ministri della Cattedrale medesima sostengono l'antica prerogativa d'innalberarla; così per ribattere le azioni civili han dovuto con pruove concludenti, e con sode ragioni escludere la quanto nuova altrettanto assurda pretesione di sognata precedenza a' Ministri della Cattedrale, mossa da una recentissima Collegiata, siccome si è adempito nella prima Parte di questa laboriosa Scrittura, ed han dovuto escludere parimenti l'altra di non poter

K k k

effi

(CCCCXLII)

essi entrare nelle Chiese inferiori con la Croce innalberata; siccome si è nella seconda Parte della Scrittura medesima diffusamente trattato . In vista adunque della manifestata verità , e del dritto incontrastabile dell' insigne Collegio degli Eddomadarj forz' è , che la Parrocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore si tolga d' inganno , ed abbandoni ella stessa l' errore . Ed invero l' opera nostra è stata diretta co' sensi di moderazione , e di compatimento verso la stessa Collegiata Contradittrice , il cui errore siccome non dobbiamo seguire , così rispetto a' degni Soggetti , che la compongono , ed al dotto Avvocato che la difende , siam concordi col memorando avviso di S. Gregorio il Grande : *Neque propter errorem odio habeamus hominem, neque propter hominem diligamus errorem* (a).

Napoli il dì 15. Dicembre 1772.

Francesco Peccheneda.

DO.

(a) Lib. V. Epist. 43.

(CCCCXLIII)

DOCUMENTI



I.

Leggenda dell' antico Ufficio di S. Attanasio,

Summario del 1752. num. 4.

*Particulæ extractæ ab antiquo Officio Sancto-
rum Protectorum Neapolis.*

Officium S. Januarii Episcopi una cum Officio S. Athanasii Anelli, Aspren, Agrippini, Eusebii, & Severi; necnon Officium S. Restitutæ, & Candidæ numquam ante impressum.

Incipit Officium Sancti Athanasii Episcopi, & Confessoris.

In secundo Nocturno.

Lectio IV.

Plumbum non parvi ponderis suspensum gestavit ad Colum in servitute redigens suum Corpus, & subtus ad Carnem abscentæ grassiori vestimento laneo erat indutus, lectum relinquens in Cylitio in terra prostratus jacebat, membra propria cedebat graviter, ut stimulo corpore nulla tentatio spiritalis nequitæ urgeret eundem, & ut a Mundi illecebris immunis effectus Immaculatum Deo quotidianum Sacrificium immola-

K k k 2

ret.

ret : *Neapolitanam Ecclesiam , que Stephanã vocatur Sacerdotibus , & Ministris ornavit , quibus necessarios rerum sumptus distribuit abundanter . Idem faciens de luminaribus in Ecclesiis Beati Andreæ Apostoli , & Prothomartyris Stephani , & de Ministris Ecclesiæ Sanctæ Restituta , qua a Constantino Primo Augusto Christianissimo condita est (ut fertur) fecit quoque Hospitale ad Peregrinorum sustentationem super gradus Atrii Ecclesiæ , ubi multa contulit prædia , Monasterium ordinavit , præficiendo Abbatem in Insula prope Neapolim Salvatoris vocatum , ubi nunc est Castrum Ovi ; Antecedens eidem Ecclesiæ Beatæ Lucjæ Virginis , & Martyris cum omnibus rebus suis , simile faciens in Ecclesia Sancti Januarii Majoris Neapolitana moenia condita . Cum ejus Cura vocabat assidue circa Ecclesias , & Monasteria , & Pupillos , & Viduas , & redimendos Captivos erat intentus per Nicolaum Papam ad Synodum est vocatus contra Joannem Ravennæ Episcopum , ubi in gratiæ Divinæ Collatione præstantior cunctis apparuit . Tu autem Domine &c.*

Joannes Petrus Cantilena &c. Notarius &c.

II. Epo:

(CCCCXLV)

II.

Epoca della fondazione dell' odierna
Cattedrale .

*Chioccarell. De Episcop. Neap. pag. 185. ex
Registr. Regis Caroli II. 1298. , &
1299. lit. C. fol. 207. a t.*

Scriptum est Capitaneo, & universis hominibus Civitatis Neapolis, & districtus fidelibus suis &c. Quia libenter opera pietatis exequimur in certis facientibus simile id laudamus; igitur intellecto quod Universitas Civitatis nostræ Neapolis tamquam Deo reverens, & devota diebus proximis laudabiliter in concordia statuit, in subsidium expensarum fabricæ majoris Neapolitanæ matris Ecclesiæ, quam in honorem B. Mariæ Virginis nos ipsi **DE NOVO FUNDAVIMUS**, exhibere qualibet Hebdomada per singula focularia tam corporis Civitatis ejusdem, quam ejus Casalium usque ad biennium, granum unum, Universitatem ipsam exinde commendamus, ad exactionem ergo grani hujusmodi pro parte Universitatis ejusdem nostræ licentia implorata vobis presentium tenore concedimus, & licentiam impertimur ut ipsam modo quo supra possitis exigere, ac recolligere grani prædicti pecuniam usque ad ipsum biennium pro opere supra dicto, præsentibus nostras vobis in hujusmodi testimonium literas concedentes, ita quidem quod recollectio pecuniarum fiscalium impositarum Universitati præfata per Curiam non impediatur in aliquo, vel tardetur. Datum Neapoli per Bartholomæum de Capua militem &c. die 29. Augusti XII. Indict.

III. Tran-

(CCCCXLVI)

III.

Transunto dell' Istromento del 1333.
L. D. fasc. 2. num. I.

Instrumentum celebratum Neapoli die 8. mensis Maji 1336. manu Notarii Rainoni Isclani de Neapoli reasumptionis cuiusdam Instrumenti confecti Neapoli die 25. mensis Maji 1333. manu Notarii Rainaldi Isclani de Neapoli ad instantiam Cellarariorum Congregationis Hebdomadarium majoris Ecclesie Neapolitane per quem apparet quod D. Pedrinus Baraballus de Neapoli Cimiliarcha dictae Majoris Ecclesie confessus fuit ab olim usque nunc tenuisse, & possedisse, ac tenere, & possidere a dicta Congregatione quasdam domos existentes in duabus salis una ante aliam, cum una superiori coperta ad tectum, & uno cellario juxta suos fines ad annuam pensionem untiarum duarum, in qua dictus Cimiliarcha fecit quasdam aperturas de voluntate, & consensu dictorum cellarariorum per quam aperturam habetur ingressus, & exitus ad quemdam parvum locum, seu cellarellum dicti Cimiliarchae, propterea dicti Cellararii praestiterunt assensum, & fuit ratificatum per ALIOS HEBDOMADARIOS dictae Congregationis, prout in dicto Archivio Lit. D. fasc. 2. num. p.

Si rapporta nella Visita di Annibale di Capua del 1583. fol. 62. e r. ad 63. copia della quale si conserva nell'Archivio degli Eddomadarij, intitolata: *Visitatio Hebdomadarium Majoris Ecclesie Neapolitanae.*

IV. Pro-

(CCCCXLVII)

IV.

*Promessa di Tomafello di Pisano di dare alli
Signori Eddomadarj ogni anno tarì nove
per uno Anniversario lasciato da D.
Nicolò Pisano , finchè li Eredi
di detto D. Nicolò li diano
onze sei.*

1337.

NOTAR ADUARDO CASTAGNOLA.

IN nomine Domini nostri Jeshu Xpi anno a Nativitate
ejusdem millesimo trecentesimo tricesimo Septimo Re-
gnante Domino nostro Roberto Inclito Jerusalem , & Si-
cilie Rege , Ducatus Apulie Principatus Capue Provincie,
& Forcalquerii ac Pedimontis Comite Regnorum ejus an-
no vicefimo nono. Die. penultimo mensis Julii quinte In-
ditionis Neapoli nos Franciscus Campanarius de Neapoli
Judex ad contractus ejusdem Civitatis Neapolis Aduardus
Castagnola de Neapoli publicus per totum Regnum Sici-
lie Notarius , & Testes subscripti ad hoc specialiter voca-
ti , & rogati presenti scripto publico notum facimus , &
testamur quod predicto die in nostri presentia *constituitis*
Thomafello dicto Pisano de Neapoli ex una parte , Et
Presbitero Francisco de Oliva dicto de Peregrino de Nea-
poli procuratore Congregationis Ciminarce , & Confratrum
Sancti Salvatoris majoris Ecclesie Neapolitane ut dixit Pro-
curatorio nomine , & pro parte dicte Congregationis dicti
do-

(OCCCXLVIII)

domini Cimirce , & Confratrum Congregationis ejusdem ex parte altera . Predictus Thomafellus sponte confessus fuit coram nobis presente dicto Presbitero Francisco , & ipsum exinde interrogante quondam Dompnum Nicolaum fratrem suum in ultima sua voluntate legasse . Uncias auri sex Congregatione predictae ut pro ejus anima , exinde fietur anno quolibet in perpetuum unum anniversarium ante dictum Sanctum Salvatorem , quod ascendat ad summam tarenorum novem . Et propterea dictus Thomafellus sponte , & sua bona voluntate promisit , & se suosque heredes & bona sua omnia legitime obligavit dicto presbitero Francisco ab eo legitime stipulanti nomine , & pro parte dicte Congregationis domini Cimirce , & Confratrum predictorum dare & solvere anno quolibet Congregatione prelibate tarenos novem in festo Sancte Marie de mense Augusti pro dicto Anniversario faciendo in die vicesimo tertio ejusdem mensis Augusti ante Salvatorem prelibatum , donec ipse Thomafellus , vel sui heredes dictas untias sex dederint Congregationi jamdicte , acto inter predictum Thomafellum , & Presbiterum Franciscum procuratorio nomine , & pro parte Congregationis jamdicte Cimirce , & Confratrum predictorum , quod quando-cumque ipse Thomafellus , vel sui heredes dederint , & solverint dictas sex untias dicte Congregationi Cimirce & Confratribus ejusdem , vel aliquam possessionem , que sit redditus annuatim tarenorum novem , quod presens instrumentum statim sit cassum , ruptum , & vacuum , & nullam habeat roboris firmitatem , & restituatur dicto Thomafello , & suis heredibus prelibatis pro casso , & vacuo . Et dictus presbiter Franciscus nomine quo supra promisit & convenit dicto Thomafello , quod dictus Dominus Cimirca , & Confratres predictae Congregationis , ac Congregacio ipsa facient , & fieri faciant anno quolibet

in

(CCCCXLIX)

in perpetuum dictum anniversarium ante dictum Sanctum Salvatorem pro anima presbiteri Nicolai predicti. Et pro predictis omnibus, & singulis adimplendis per dictum Thomafellum, idem Thomafellus se suosque heredes, & bona sua omnia legitime obligavit ad penam dupli dictarum sex unciarum dicto Presbitero Francisco, medietate ipsius pene si fecus inde fieret Regie Curie applicanda, & reliqua medietate *dicte Congregationi, Cimirarce, & Confratribus* ejusdem solvenda me predicto Notario tanquam persona publica pro parte dicte Regie Curie medietatem, & omnia alia & singula predicta acta, & conventiona predicto presbitero Francisco nomine quo supra a predicto Thomafello legitime stipulantibus. Et tocians dicta pena committatur, & exigi possit cum effectu, quociens contra predicta factum fuerit, & ea soluta, vel non, aut graciosè remissa presens contractus cum omnibus que in se continet in suo robore perseveret, dans & concedens dictus Thomafellus licenciam, & potestatem *dicte Congregationi Cimirarce & Confratribus predictis* si predicta per eum promissa non observaret ipse, vel sui heredes, quod possint per se & alios eorum nomine auctoritate propria capere, & apprehendere tantum de dictis bonis ipsius Thomafelli, quod sit eis integre satisfactum de predictis & pena jam dicta Unde ad futuram memoriam *predicte Congregationis domini Cimirarce, & Confratrum predictorum* presens publicum instrumentum exinde factum est per manus predicti mei Notarii, subscriptionibus mei qui supra Judicis, & nostrorum subscriptorum testium roboratum quod scripsi ego predictus Aduardus publicus ut supra notarius, qui predictis rogatus interfui, ipsumque consueto signo signavi, ac interliniavi superius ubi legitur, quociens contra predicta factum fuerit, & abradi & emendavi ubi legitur,

(CCCCL)

unde , non vitio , sed errore scribendi.

Locus signi.

- ✠ Ego Franciscus Campanarius qui supra Judex ad contractus subscripsi.
- ✠ Ego Stephanus Beneincasa de Neapoli Fyficus testis subscripsi.
- ✠ Ego dompnus Johannes de Johelle dictus Rubeus de Neapoli testis subscripsi.
- ✠ Ego Presbiter Sericinlis Cipucza testis subscripsi.
- ✠ Ego Notarius Orlandus de palmerio de Neapoli testis subscripsi.

V. Con.

(CCCCLI)

V.

*Concessione di Flora Romana Vidua del quond.
Bartolo Ferraro di dovere alli Signori
Eddomadarij un' onza, e tari 20. per
li frutti d' una terra di detti Si-
gnori in Casoria ove si dice
a Passibolo .*

1340.

Lit. I.

NOTAR TOMASO CALCATA.

IN nomine Domini Amen . Anno a nativitate ejusdem
1340. Regnante Domino nostro Ruberto Dei gratia Re-
ge die duodecimo mensis Decembris none Indicio-
nis Neap. Quod constitutis in nostri presencia
Majoris Ecclesie Neapolitane , & Dompno Celino Costan-
tino de Neapoli Procuratoribus , seu CELLARARIIS
CONGREGACIONIS SANCTI SALVATORIS VETE-
RIS SITA IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA
nomine , & pro parte ipsius Congregacionis ut dixerunt
ex una parte , & Dompna Flora Romano relicta condam
Bartolis Ferrarii , & Raynaldo Ferrario filio ejus de Villa
Casorie pertinentiarum Neapolis pro seipsis , & nomine ,
& pro parte Jacobelli Ferrarii de eodem Casali nepotis
dicte Dompne Flore absentis Vassalli ; seu Vassalli ut di-
xerunt dicte Majoris Ecclesie con quel che siegue .

L l l 2

V. Al-

(CCCCLII)

VI.

Allogamento vendita , o vero concessione fatta dalli Signori Eddomadarj , e Beneficai di Santo Salvatore di Montemarano per anni cinque a Marino de Bayano di tutti li frutti che rendeva l' anno la Terra dove si dice a Fastignanc , & un' altra Terra pure a Marano per un' onza , e tarì nove l' anno .

1345.

Lit. K.

NOTAR PIETRO VITELLINO.

IN nomine Domini Dei Eterni Salvatoris nostri Jeshu Christi anno a Nativitate ipsius. millesimo trecentesimo quatragesimo quinto Regnante domina nostra Johanna Dei gratia inclita Regina Jerusalem , & Sicilie Ducatus Apulie , & Principatus Capue provincie , & forcalquerii ac pedimontis Comitissa Regnorum ejus anno tertio feliciter amen . Die septimo decimo mensis Novembris quattredécime Inditionis Neapoli . Nos Martucius de Altodagno Judex Civitatis Neapolis ad contractus Petrus Vitellinus de Civitate Penne puplicus per omnes Justitiariatus Terrelaboris & Comitatus Molisii & Aprutii citra ultraque farum piscarie Regia autoritate Notarius ac subscripti Testes ad hoc specialiter vocati , & rogati presenti scripto puplico declaramus notum facimus , & testamus quod predicto die in nostri presencia personaliter *constitutis* . Discretis Viris presbitero Nicolao Corzono Canuto majoris

ris Ecclesie Neapolitane . presbitero Thomasio Morisco . presbitero Orlando de Duca . presbitero Bartholomeo Crimaldo . presbitero petro caldarone . presbitero Johanne grassillo . dompno Neapolitano Rubeo . dompno Manfrido de upino . dompno Johanne guantano . dompno Nicolao Piczulo . dompno Paulo rapicano . dompno Francisco Pellegrino . dompno Orfino Pinto . dompno Duca Surrentino . dompno Johanne paparello . dompno Manfrido Scotto , & dompno Maffeo de Argentio de Neapoli . *Edomadariis Ecclesie Neapolitane nec non & beneficiariis Ecclesie Santi Salvatoris de Montemarano pertinentiarum Neapolis* pro se ipsis , & successoribus suis ex parte una . Et Marino de Bayano de Villa Marani pertinentiarum Neapolis pro se ipso , & heredibus suis ex parte altera . *Dicti Edomadarii & Beneficiarii* non vi non dolo metu nec circumventio : ne aliqua ad id inducti ; seu aliter circumventi , sed eorum bona pura gratuya , & spontanea voluntate , considerantes ut dixerunt conditionem *dicte Edomadarie , & ipsius Ecclesie Santi Salvatoris predicti* in hac parte facere meliorem , subastatione legitime precedente ut dixerunt , & alii juris & factis sollempnitatibus observatis que in locandis juribus Ecclesiarum requiruntur , a Jure predicto die coram nobis , precisa & sine in tantum , locaverunt & concesserunt , & in extaleum vendiderunt , Jura omnia fructus , redditus , & proventus provenientes , & proventuros ex subscriptis terris , & possessionibus dicte Ecclesie Santi Salvatoris sitis in pertinentiis dicte Ville Marani , videlicet , ex una terra magna sita in pertinentiis dictis in contrata ubi dicitur saramgianum , juxta terram heredum condam Nicolai Caraczuli juxta terram condam heredum domini camilli de cocco juxta cavonem aquarum seu cursus juxta terram domini Nicolai filimarini juxta terram heredum condam domini pandolfigange juxta

ta terram Ecclesie Sancti Januarii de foris. Et juxta terram Stauratorum Ecclesie porte Sancti Januarii de Neapoli. Item ex petia alia Terre sita ibidem juxta terram dicti Monasterii Sancti Januarii juxta terram heredum condam Johannelli Marogani, juxta terram heredum condam art. Nicolay de lanzano, viam publicam & alios confines dicto Marino presenti conducenti & in extaleum ementi jura omnia fructus, redditus, & proventus predictarum dnarum terrarum, cum omnibus Juribus, & pertinentiis suis, ac cum introytibus, & exitibus earum usque ad annos quinque complendos a proximo preterito mense Augusti tertiedecime Inditionis in antea continue numerando ad rationem de uncia una, & tarenis novem annuatim in carlenis argenti giliatis bone & juxti ponderis sexaginta per unciam computatis solvendis per eundem Marinum *eisdem Edomadariis, vel Sacristis, seu procuratoribus ipsorum qui pro tempore fuerint* anno quolibet durante dicto quinquennio in festo Sancte Marie de mense augusti cujuslibet dictorum quinque annorum in pace & sine molestia, & contrarietate quacumque ac dilatione, dantes, & concedentes *dicti Edomadarii, & beneficiarii* plenam licenciam, & liberam potestatem, auctoritatem, & speciale mandatum, eidem Marino, & suis heredibus, terras prefatas dicte Ecclesie durante dicto quinquennio habendi, tenendi, & possidendi, locandi, & dislocandi, laborandi, & laborari faciendi, dictas terras & possessiones ac fructus redditus & proventus provenientes ex eis, petendi, percipiendi, & recolligendi, & habendi, & faciendi de eis quicquid sue placuerit voluntati durante tempore supradicto, & promisit propterea, per stipulationem legitimam & solemnem, dictus Marinus pro se, & suis heredibus, ac se suosque heredes, & bona sua omnia mobilia & stabilia seseque moventia ha-

habita & habenda ubicumque sistentia , presentia , & futura , *dictis Edomadariis presentibus* , & legitime stipulantibus , ac se solemniter obligavit predictas terras & possessiones dictæ Ecclesie durante dicto quinquennio laborare ; & laborari facere , cultare , & cultari facere , actis , & congruis temporibus sicut decet ita & taliter quod terre , & possessiones ipse augmentum recipiant & meliorationem , & nullum dampnum ibidem facere , nec non dare solvere & assignare , integre & cum effectu anno quolibet durante dicto quinquennio *eisdem Edomadariis* , vel Sacristis , seu procuratoribus eorum dictam unciam unam , & tarenos novem in festo predicto , & deinde in antea ad omnem dictorum Edomadariorum , vel procuratorum eorum requisicionem simplicem , vel solemnem in pace sine molestia & contrarietate quacumque , ac completo ipso quinquennio dicta locatio finiatur idem Marinus & sui heredes & successores cadant a locatione predicta . Et versa vice *dicti Edomadarii* , promiserunt , & convenerunt eidem Marino , ipsum vel suos heredes , non ammovere a locatione predicta aumento quocumque eis fatto & in antea faciendo , nec non terras ipsas , sibi de jure defendere tantum , & antestare & non aliter ab omni homine , & persona , quociens opus fuerit hoc expresse fuit habitum & conventum inter dictas partes , quod si *dicti Edomadarii* , vel procuratores eorum dederint & assignaverint anno quolibet eidem Marino Arbussellos centum , quod dictus Marinus ipsos centum Arbussellos anno quolibet quinquennii supradicti pastinare , seu pastinari teneatur & debeat in terras predictas ejusdem Marini sumptibus & expensis quia sic inter dictas Partes fuit expresse habitum , & conventum . Que predicta omnia dictæ partes ambe prout ad unamquamque ipsarum spectat , & pertinet promiserunt & convenerunt sibi ipsis ad invicem

cem presentibus & legitime stipulantibus firmiter attendere , & inviolabiliter observare , & in nullo contrafacere , dicere opponere vel venire per se vel alios de jure , vel de facto publice vel occulte in judicio sive extra ad penam & sub pena unciarum auri decem , medietate videlicet ipsius pene Reginali Curie , vel Curie Domini Archiepiscopi Neapolitani , seu alteri Curie , ubi de jure reclamatio fiet si secus inde fieret applicanda , & reliqua pene medietate parti observanti predicta a parte contraveniente integraliter exolvenda me predicto Notario tanquam persona publica pro parte ipsius Curie a dictis partibus , & ipsis partibus altera ab altera pro se ipsis presentibus penam stipulantibus antedictam & pena ipsa tocians committatur petatur & exigatur cum effectu quociens contrahet , & ea soluta vel non , aut graciosè remissa , si committi contigerit presens contractus cum omnibus que in se continet in suo robore perseveret , cum refectione dampnorum , interesse & expensarum litis & extra , que & quas predicta & subscripta observante proinde facere contingerit vel subire in judicio sive extra . Renunciantes dicte partes sibi ipsis ad invicem super his expresse exceptioni doli mali vix motus , & in factum , re predicto modo non geste non sic celebrati contractus predicti privilegio fori scripto , & non scripto competenti & competituro legi prohibenti penam in contractibus apponi committi exigi , & exposci conditioni indebite sine causa ob turpem causam & ex injusta causa litteris privilegiis , & rescriptis aliis quibuscumque impetratis , & impetrandis legi dicenti generalem renunciationem non valere & illi etiam juri quo cavetur , quod dicto juri renunciari non possit , beneficio restitutionis in integrum , & omnibus aliis juribus Canonicis & Civilibus , quibus contra predicta vel aliquod predictorum dice-

(CCCCLVII)

dicere facere opponere vel venire in iudicio five extra
tam de jure quam de facto . Et pro premissis omnibus ,
& singulis observandis , & inviolabiliter attendendis &
contra non veniendo & quod predicta omnia & singula
vera sint predictae partes una alteri recipienti Sacramen-
tum ab altera ad Sancta Dei Evangelia corporaliter ta-
cta juraverunt . Et voluerunt dicte Partes quod de pre-
dictis fierent ad eorum predictarum partium cautelam fie-
rent duo vel plura publica Instrumenta . Unde ad futuram
memoriam & dictarum partium cautelam facta sunt exin-
de duo publica Instrumenta presens vero ad cautelam
dictorum Edomadariosum & successorum eorum per manus
mei predicti Notarii signo meo signatum signo & subscri-
ptione predicti Judicis & subscriptorum testium subscri-
ptionibus roboratum . Quo scripsi ego predictus Petrus
publicus per omnes predictos Justus Notarius qui predi-
ctis omnibus rogatus interfui ipsaque meo consueto signo
signavi .

Locus signi.

- ✚ Ego Martucius de alto frygo qui supra Judex ad con-
tractus subscripsi.
- ✚ Ego Notarius Raynonus Ysclanus de Neapoli testis sub-
scripsi.
- ✚ Ego Antonius Lagnensis de Neapoli testis subscripsi .

(CCCCLVIII)

VII.

*Pagamento fatto da Giovanni de Scruzio in
nome delli Eredi di D. Maffeo d' Argen-
zio di un' onza alli Signori Eddoma-
darj per uno Anniversario.*

1350.

NOTAR LORENZO PLANULA .

IN nomine Domini Amen. Anno Nativitatis ejusdem 1350.
Pontificatus SS. in Christo Patris & Domini Domini
Clementis Domina providentia Pape Sexti anno octavo
die sexto mensis Februarii tertie Inditionis Neapoli in Archie-
piscopalis Palatio constituto in presencia mei . . . discreti
viri Dompnus Nicolaus de Juvino Abas Marinus Buccaplana
Dompnus Joannes de Finicia, Dompnus Petrus de Onorato
Dompnus Attanasius de Clara & aliis quamplures **CON-
FRATRES CONGREGACIONIS SALVATORIS SITE
IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA** ut dixerunt
ex parte una . Et Presbiter Johannes de Finicia nomine
& pro parte heredum condam Presbiteri Maffei de Ar-
gencio ut dixit ex parte altera asseruit dictus Johannes
dictum condam Presbiterum Maffeum legasse in suo ulti-
mo testamento dictis Confratribus dicte Congregacionis
Sancti Salvatoris unciam unam de carlenis de argento
pro Anniversario faciendo anno quolibet in perpetuum
cum expensis duorum tarenorum quolibet anno in die
obitus sui pro anima ipsius *con quel che siegue .*

VIII. *Sen*

(CCCCLIX)

VIII.

Sentenza data dal Vicario del Reverendissimo Giovanni Arcivescovo di Napoli, sopra una questione tra li Signori Eddomadarj, ed Nicolò de Senis sopra la possessione di una Terra sita a Gaudio, dove si dice alla Pedamentina di Roscelli, e fu determinato dal Vicario, detta Terra essere delli Signori Eddomadarj.

1357.

Lit. H.

NOTAR MARINO BUCCIPLENA.

IN nomine Domini Jesu Christi. Nos Maffeus de Narvia
Canonicus Capuanus & Marinensis Reverendi in Christo
Patris & Domini Domini Johannis Dei & Apostolice Se-
dis gratia Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus Vi-
carius Generalis. Universis & singulis presentis nostre
diffinitive sententie seriem inspecturis tam presentibus
quam futuris notum facimus & testamur quod orta du-
dum materia questionis inter presbyterum Nicolaum de
Mola EBDOMADARIUM MAJORIS ECCLESIE NEA-
POLITANE ac Procuratorem CONGREGATIONIS ET

M m m 2

FRA-

(CCCCLX)

FRATRUM SANCTI SALVATORIS DITTE MA-
JORIS ECCLESIE NEAPOLITANE attorem ex una
parte Et Nicolaum de Senis Cimiliarce dicti Domini
Archiepiscopi Neapolitani super possessione terre infra-
scripte preditti procurator attor ex una una parte , &
Nicolaus de Senis Reus , ex altera sponde & volunta-
rie *con quel che siegue , colla
quale sentenza dichiara , che detta Terra spetta agli Ed-
domadarj .*

IX. Ven.

(CCCCLXI)

IX.

*Vendita fatta per Burrello dello Fredo a Sur-
muzio Gattola di una Terra di moja sei
arbustata & vitata , & di un mojo di Terra
di selva de castagne a Porvora , quale Sur-
muzio permutò colli Signori Eddomadarij per
questa con un altra Terra pure sita in Po-
ZUOCA .*

1366.

Lit. I.

NOTAR NICOLÒ JUNTOLO.

IN Dei nomine Amen . Anno a nativitate ipsius millesi-
mo trecentesimo sexagesimo sexto regnante Serenissima
Domina nostra Johanna Dei gratia Regina Die
vigesimo nono mensis Januariis quarte inditionis Neapo-
li quod predicto die in nostri presentia per-
sonaliter constitutis nobiles viris Gurello de Luffrido de
Neapoli cum consensu & voluntate Domine Parielle Ca-
pute de Neapoli uxori sue ibidem presentis & renuncian-
tis expresse omni juri suo docium & quarte sibi compe-
tenti in & super infrascripta Terra subscriptis loco & fi-
nibus designata pro se & suis heredibus ex una parte .
Et Surmutio Gattula de dicta Civitate Neapoli pro se ac
cum

(CCCCLXII)

cum consensu & voluntate discretorum virorum Presbyteri Antonii de Pastina & Presbyteri Petri Ruffi de Neapoli **CELARARIORUM CONGREGACIONIS FRATANCIE SANTI SALVATORIS** de Archiepiscopatu Neapoli presentibus volentibus & acceptantibus omnia & singula *infra scripta con quel che segue .*

X.Tc

(CCCCLXIII)

X.

*Testamento fatto da Cubello Caracciolo, nel
quale fa suoi eredi Balsina sua Madre e
Giovanni Nicolò Caracciolo, e lascia
un Anniversario alli Signori
Eddomadarj nella Cap-
pella de' Caraccioli
per tarì 10.*

1366.

Lit. O.

NOTAR NICOLO' JUNTOLO :

IN Dei nomine Amen . Anno a nativitate ipsius millesimo trecentesimo sexagesimo sexto: Regnante Serenissima Domina Domina nostra Johanna Dei gratia Regina Die quinto mensis maii quarte Inditionis Neapoli quod olim die quinto mensis Maii quarte Inditionis Neapoli ad requisitionem nobis factam pro parte Nobilis viri Cubelli Caraczuli de Neapoli filii condam nobilis viri Francisci Caraczuli de Neapoli militis & Domine Dalane de Barrasio conjugum item dictus testator voluit & mandavit quod in Cappella sua de Caraczulis sita & constructa intus Majorem Ecclesiam Nea-

(CCCCLXIV)

Neapolitanam fiat annuatim Aniversarium unum per
Edometarios dicte Majoris Ecclesie Neapolitane pro quo
Aniversario faciendo dimisit dari & solvi tarenos decem
per annum nec non dictus Testator fecit constituit & or-
dinavit executores suos ditti sui ultimi testamenti
con quel che siegue.

XI. Sc-

(CCCCLXV)

XI.

Sepoltura degli Eddomadarj.

1366.

Lit. O.

IN nomine Domini nostri Jhesu Christi amen. Anno a Nativitate ejusdem millesimo trecentesimo sexagesimo sexto: Regnante Serenissima Domina nostra Domina Johanna Dei gratia Jerusalem & Sicilie Regina, Ducatus Apulie, & Principatus Capue Provincie, & Forcalquerii, ac Pedimontis Comitissa, Regnoque vero ejusdem Domine nostre Regine anno vicesimo quarto feliciter amen. Die primo mensis Octobris quinte Inditionis Neapoli. Nos Raynonus Ysclanus de Neapoli per Provinciam Terrelaboris & Comitatus Molisii ad contractus Judex, & Martinus de Nigrono de dicta Civitate Neapolis publicus ubilibet per totum Regnum Sicilie Regia & Regali auctoritate Notarius, & testes subscripti ad hoc specialiter vocati & rogati. Præsenti scripto publico declaramus notum facimus & testamur quod prædicto die nobis prædictis Judice Notario & Testibus subscriptis accersitis ad quandam Domum habitationis Præsbyteri Nicolai de Nola quæ fuit quondam Magistri Juliani Papæ de Neapoli sitam in platheam Portæ Sancti Januari Civitatis Neapolis juxta Domum hæredum quondam Notariis Nicolai Cimmine juxta viam publicam & alios

N n n

con-

confines in presencia ipsius Presbiteri Nicolai Quiquidem
 Presbiter Nicolaus jacens in lecto qui infirmitate deten-
 tus in quadam Camera ipsius Domus sano ductus confi-
 lio considerans hujus vitæ præsentis fragilis repentina dis-
 crimina quibus propter primi parentis lapsum omnis hu-
 mana condicio similiter procul dubio dignoscitur tempore
 limitato Et quod etiam nil certius mortis nil incertius
 hora mortis noleus intestatus decedere recte memorie
 vigens & compositæ loquutionis existens pro suæ animæ
 salute & cautela omnium successorum præsens suum
 ultimum in nostrum prefatorum Judicis Notarii &
 Testium subscriptorum presentia in uno eodemque con-
 testu ad hoc specialiter vocatorum & rogatorum condi-
 dit Testamentum cassans & irritans omnia alia Testa-
 menta codicillos seu ultimas voluntates per eum abha-
 stenus condita vel etiam ordinata Et specialiter Testa-
 mentum conditum per eum olim per manus Notarii Ja-
 cobi Marmorarii de Neapoli seu in ejus presentia cum
 omnibus & singulis in illo Testamento contentis & per
 eum dispositis Et voluit & mandavit dictus Testator
 quod hec sit ultima voluntas quam valere voluit jure
 Testamenti & si jure Testamenti non valeat vel va-
 lebit valeat & valere debeat jure codicillorum & si
 jure codicillorum forsitan non valeret ipsum valere vo-
 luit jure Donacionis causa mortis ultimæ voluntatis seu
 quocunque alio jure melius & aptius valere potest &
 poterit & debet. In primis quia hæredis institutio ca-
 put totius Testamenti rationabiliter esse dignoscitur insti-
 tuit sibi heredes Magistrum Petrum & Magistrum An-
 gelillum Paramensem Fratres suos quemlibet ipsorum in
 tarenis tribus tantum & non plus de qua quidem hæ-
 reditate dictus Testator voluit ipsos esse contentos &
 quod

(CCCCLXVII)

quod nihil plus petere possint de bonis ipsius Testatoris modo quocumque Et si plus peterent voluit & mandavit ipse Testator quod dicti Fratres sui priventur sua hereditate & nihil habere debeant de bonis ipsius Testatoris. Item dictus Testator asseruit & confectus fuit ac legitime recognovit presente Petrillo Paramense Nepote suo & legitime intelligente ipsam Testatorem nuper proximis diebus elapsis propter plura & accepta servitia sibi prestita per dictum Petrillum Nepotem suum ac propter alias justas & rationabiles causas moventes mentem suam donasse eidem Petrillo donationis titulo irrevocabiliter inter vivos subscripta bona stabilia videlicet: quamdam Terram cum Domo fabricæ Jardeno Palmento ussitorio sitam in Casale Santi Erasmi pertinentiarum Nolæ juxta Terram Petri Vamacharii juxta Terram hæredum quondam Petri de Giraldo de eodem Casali juxta viam publicam & alios confines. Item tres alias Domos sitas in dicto Casali juxta domos Nicolai Cacchabarii juxta Domos Cubelli Caccabarii juxta viam publicam & alios confines quas tenet ad pensionem Jacobus de Sasta de eodem Casali prout hæc & alia in quodam Instrumento publico dictæ Donationis inde confecto per manus mei Notarii suprascripti plenius continentur Quam donationem & dictum Instrumentum donationis & omnia & singula in dicto Instrumento contenta dictus Testator ratificavit confirmavit & acceptavit ac ratificat confirmat & firmam ipsam esse voluit in perpetuum. *Item elegit sibi sepulturam, & Corpus suum sepelli mandavit in Cimiterio Sancti Salvatoris sito in Majori Ecclesia Neapolitana cui sumpsit pro Sepultura tarenos septem & gr. decem.* Item legavit quod denu Edomadaris dicti Sancti Salvatoris deferentibus Cor-

*pus suum mortuum ad dictam Ecclesiam tarenos septeno
 & gr. decem . Item legavit dictus Testator quod dentur
 dictis Edomadariis candelas quatráginta de cera pro libe-
 ra nec non eisdem Edomadariis candelas necessarias pro
 eis . Item dictus Testator legavit quod dicantur quatra-
 ginta una Missa in Altari dicti Sancti Salvatoris & le-
 gavit pro qualibet Missa grana quinque & voluit quod
 dicte Misse dicantur infra septem dies . Item dictus Te-
 stator legavit quod in septimo die post obitum ipsius
 fiat Anniversarium pro Anima sua per Edomadarios &
 pro eo legavit tarenos quatuor Ita quod ille ex dictis
 Edomadariis qui non intererit a parce nobis Domine
 usque ad completum officium nihil habere debeat &
 ymmo legavit pro dicto Anniversario candelas de cera
 triginta sex ponderis unius pro qualibet Et voluit
 & mandavit quod in dicto Anniversario fiat luteria una
 de cera super Corpus suum ad arbitrium subscriptorum
 executorum suorum . Item legavit Hospitali Sanctæ Ma-
 riæ de Virginibus de Neapoli lectum unum videlicet :
 Mataracium unum cultrum unum & parum unum lin-
 theaminum pro Anima quondam Patritie de Jannetta
 & heredum suorum . Item legavit Hospitali Sanctæ Ma-
 riæ Nunciatæ de Neapoli lectum unum videlicet : Ma-
 taracium unum cultrum unum & parum unum de lin-
 theminibus pro Anima ipsius Testatoris . Item legavit
 Hospitali Sancti Eligii de Neapoli lectum unum videli-
 cet : Mataracium unum cultrum unum & parum unum
 lintheminum pro Anima sua . Item legavit Domine Ci-
 zule Fasane de Neapoli tarenos quindecim . Item lega-
 vit quod post obitum suum infra dies septem fiat Ro-
 gus unus de panibus ducentis denariorum trium pro quo-
 libet & ducentorum ovorum pro Anima ipsius Testato-
 ris .*

ris . Item legavit Presbytero Legnardo Patino suo pro Patinatico tarenum unum . Item legavit dicto Petrillo nepoti suo de grano thumulos tresdecim vegetes vacuas novem stocchum unum pulzunctum unum de ere ac henellam unam de ferro legendam unam Beate Margarite languelam unam parvam plenam de sapone rostellam unam & burpariam unam de ferro . Item dictus Testator voluit & mandavit quod facta executione dicti Testamenti per infrascriptos suos exeutores totum illud quod supererit de pecunia sua & rebus suis mobilibus de quibus afferuit se fecisse inventarium *que bona in inventarium dictus Testator habere dixit in dicta Majori Ecclesia Neapolitana sub custodia Presbyteri Antonii de Pastina* detur & dari mandavit pro emenda una possessione de cujus fructibus datur Anniversarium unum in die obitus sui in perpetuum *in dicto Altari Sancti Salvatoris* pro Anima sua . Item dictus Testator fecit constituit & ordinavit suos presentis ultimi Testamenti & contentorum in eo exeutores & distributores Venerabiles Viros Presbyterum Antonium de Pastina Sacerdotem Presbyterum Angelum de Marino & Presbyterum Leonardum Paganum quemlibet videlicet ipsorum insolidum *Itaque not sit, melior conditio cum partis scilicet quod unus ipsorum inceperit alter eorum possit prosequi mediare & finire.* Quibus exeutoribus & cuilibet ipsorum insolidum prefatus Testator dedit atque concessit omnimodam & plenariam potestatem in predictam suam ipsius ultimum Testamentum & contenta in eo exequendi libere & capiendi tenendi habendi & alienandi tam de bonis omnibus mobilibus & stabilibus ubicumque sitis dicti Testatoris donec ad plenum fieri possit executio Testamenti prædicti ejus
non

(CCCCLXX)

non mutato tenore Unde ad futuram memoriam & predictorum heredum ac omnium eorum & cuius inde interest & poterit interesse cautelam ; factum est exinde hoc presens publicum Testamentum per manus mei Notarii supradicti signo meo solito signatum subscriptione mei qui supra Judicis & nostrum subscriptorum Testium subscriptionibus roboratum quod scripsi Ego praefatus Martinus publicus ubilibet ut supra Notarius qui premissis omnibus rogatus interfui ipsumque meo consueto signo signavi — Adest signum .

- ✠ Ego Raynonus Isclanus de Neapoli qui supra Judex ad Contractus rogatus a dicto Testatore subscripsi .
- ✠ Ego Andreas Ductatores de Neapoli miles Testis subscripsi .
- ✠ Ego Rajmondo de Artensiz de Neapolis Testis subscripsi .
- ✠ Ego Marinus Salandia de Neapoli Testis subscripsi .
- ✠ Ego Antonius Capazius de Neapoli Testis subscripsi .
- ✠ Ego Presbyter Nicolaus de Runcia de Neapoli rogatus a dicto Testatore Testis subscripsi .
- ✠ Ego Franciscus de Ernambrio de Neapoli Testis subscripsi .
- ✠ Ego Clericus Anellus Pisanus de Neapoli rogatus a dicto Testatore Testis subscripsi .

Præsentata apud Acta Curie Vicarie Regni per Notarium Nicolaum Rochum de Neapoli Procuratorem Magistri Petri Paramensis de Neapoli die XXVIII. mensis Martii VI. Ind. Neapoli.

XII. Te-

(CCCCLXXI)

XII

Testamento fatto da D. Andrea de Caprina ove lascia la metà de' suoi beni a' Signori Eddomadarj per un Anniversario.

1369.

Lit. O.

NOTAR NICOLO SPAZIO.

IN Dei nomine Amen. Anno a nativitate ipsius millesimo trecentesimo sexagesimo nono. Regnante Serenissima Domina Domina nostra Johanna Dei gratia Regina. . . . Die undecimo mensis Augusti septime inditionis Neapoli quod predicto die Viri Presbyteri Andree de Caprina dicti Surrentini habitatoris Neapoli imprimis dicitur testator voluit, quod si mori contingat de presenti infirmitate quod corpus suum sepeliatur in Majori Ecclesia Neapolitana **IN CIMITERIO** Congregationis Santi Salvatoris & legavit pro sepultura sua carolinos sex item voluit mandavit legavit & declaravit quod medietas omnium bonorum stabilium suorum detur & assignetur per infra scriptos executores suos in dicta

(CCCCLXXII)

**Sta Congregatione Santi Salvatoris Ecclesie Neapolitane
& de fructibus seu redditibus ipsius medietatis ipsorum
donorum fiat. annuatim unum anniversarium secundum
quantitatem reddituum ipsorum bonorum con
quel che segue.**

XIII. Pro-

(CCCCLXXIII)

XIII.

Procura fatta dalli Signori Eddomadarj in persona di D. Marino Buciplena Canonico Napolitano , e de' Preti Giuliano Surrentino , Gio. Surrentino , e Bertheraymo di Tomaso loro compagni &c.

1370.

Lit. P.

NOTAR NICOLO' DE GIACOMO DI VALLEFREDDA

IN nomine Domini . Anno a nativitate ejusdem 1370. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini Domini Urbani Divina providencia Pape quinti anno octavo . Die 18. mensis Septembris none Indicionis Neapoli in presencia mei Notarii & testium infracriptorum constituti circumspetti & discreti Viri EDOMADARII MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE CONFRA- TRES CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS COSTRUCTE INTUS IN DICTA ECCLESIA videlicet Abbas Antonius de Pastena Canonicus Neapolitanus Dompnus Neapolitanus de Cava Dompnus Petrus Longobardus Dompnus Leonardus de Nazara Dompnus Christofarus de Divitia Dompnus Angelus de Marino Dompnus Andreas de Amalfia Dompnus Anellus de Co-
O o o rona.

(CCCCLXXIV)

ronato Dompnus Antonius Bulcanus Dompnus Antonius Imperato & Dompnus Athenasius de Clara de Neapoli totam seu majorem partem predictae Congregationis facientem ut dixerunt more solito Congregatis in dicta Ecclesia . Confisi ut asseruerunt de fide prudentia & legalitate discretorum Virorum Abatis Marini Buftiplena Canonici Neapolitani Presbiteri Juliani Surrentini Presbiteri Joannis Surrentini & Presbiteri Bertheraymi de Tomasio de Neapoli eorum Sociorum & dictae Congregationis Confratrum *con quel che siegue .*

XIV. De

(CCCCCLXXV)

XIV.

*Donazione fatta da Margarella Bucciplena
alli Signori Eddomadarj di una Casa
nella piazza di Salito con peso
di un Anniversario .*

1371.

Lit. B.

NOTAR GIACOMO MARMORATO.

IN nomine Domini amen. Anno a nativitate
eius millesimo trecentesimo septuagesimo primo. Re-
gnante Serenissima Domina Domina nostra Johanna Dei
gratia Regina Die vicesimo septimo mensis Se-
ptembris decime inditionis Neapoli quod predicto
die in nostri presencia constitutis Domina Margarella Buc-
ciplena de Neapoli muliere vidua jure ut dixit Romano
vivente relicta quondam Magistri Neapolitani Cappelli de
Neapoli pro se & suis heredibus & successoribus univer-
salibus & singularibus ex parte una. Et presbytero Angelo
de Marino de Gramacio habitatore Neapoli Cellarario
CONGREGACIONIS SALVATORIS VETERIS MA-
JORIS ECCLESIE NEAPOLITANE nomine & pro
parte ipsius Congregationis & ejus in ipsa Congregatione
successoribus ex parte altera. Dicta Domina Margarella
predicto die coram nobis & eodem presbytero Angelo
O o o 2 audien-

(CCCCLXXVI)

audientibus & intelligentibus asseruit se velle sue anime providere salutem et se habere maximam devocionem ad dictum Salvatorem. - Ea propter ipsa Domina Margarela donavit donationis titulo irrevocabiliter inter vivos & per corporalem possessionem jure proprio & in perpetuum dedit tradidit & assignavit ac obtulit dicto presbytero Angelo Cellarario presenti & recipienti nomine & pro parte ipsius Congregationis quandam domum suam ut dixit sitam in civitate Neapolis in platea Saliti juxta domum Santi Francisci juxta domum Crielli Pellegrini juxta viam publicam & alios confines consistentem in membris subscriptis videlicet Cellario uno item Corticella una in qua est Pissina. . . . *con quel che siegue .*

XV. Do-

(CCCCLXXVII)

XV.

*Donazione dell' Abbate Jannotto de Sicola a
Franceschetta Francone di alcune case in
Summa Platea e di alcune possessioni
in Marianella in vita sua poi
al Capitolo e Signori Ed-
domadarj con alcuni
pesi.*

1372.

Lit. B.

NOTAR NICOLA LOMBARDO.

IN nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Anno a na-
tuitate ipsius millesimo trecentesimo septuagesimo se-
cundo. Regnante Serenissima Domina nostra Johanna Dei
gatia Regina die vicesimo septimo mensis Au-
gusti decime inditionis Neapoli quod
nobis prefatis Judice Notario & testibus ad requisitionem
& preces nobis factas pro parte Venerabilis viri Abbatis
Johannotti de Sicula de Neapoli Majoris Ecclesie Neapo-
litane Canonici donavit ex nunc donationis
titulo inrevocabiliter inter vivos & ex causa donationis
predicte dedit tradidit & per fultem assignavit eidem
Franchelle ibidem presenti & recipienti subscripta bona
stabilia subscriptis locis & finibus designata. . . . videlicet
qua-

quasdam domos sitas in Civitate Neapoli in dicta platea Summe platee empras per eum à Domina Reginalla Carfu & Cardello Arsura de Neapoli ejus filio & in parte de novo edificatas per eum juxta Ecclesiam Santi Nicolai de Barattis de dicta platea juxta domum Majoris Ecclesie Neapolitane & fundos duos simul conjunctos sitos in villa Marillanelle pertinentiarum Neapolis qui fuerunt quondam Domini Stephani Macie de Neapoli milite cum domibus pissina palmento ussitorio & furno & com orto & terra arbuftata de latino retro eos quod post ipsius Franchelle obitum & decessum eo casu bona predicta cum juribus & pertinentiis eorum quò ad plenum dominium proprietatem & usumfructum deveniant & devenire debeant ad Capitulum predictæ Majoris Ecclesie Neapolitane & ad **EDOMADARIOS EJUSDEM MAJORIS NEAPOLITANE ECCLESIE** modo & conditione subscriptis videlicet quod predictæ domus site in dicta platea Summe platee deveniant & devenire debeant ad manus & *dominium predicti Capituli Neapolitani* predicti vero fundi cum predictis orto & terra retro eos similiter eo casu deveniant & devenire debeant ad manus & dominium predictorum Edomadarios ejusdem Majoris Ecclesie Neapolitane . Ita quod de fructibus & redditibus predictorum fundorum & terre similiter fiat & fieri debeat per eosdem Edomadarios Aniversarium unum anno quolibet in perpetuum in predicta Ecclesia Neapolitana pro anima ipsius Abbatis Johannotti juxta qualitatem & quantitatem fructuum & reddituum eorundem fundorum & terre que bona in eo casu & post ipsius Franchelle obitum ut prefertur ad eosdem Capitulum & Edomadarios prout distincta sunt voluit devenire
con quel sbe segue .

(CCCCLXXIX)

XVI.

*Vendita fatta da D. Barbato de Silvestro
Etc. alli Signori Eddomadarj di una
Terra arbustata e vitata a San
Giovanni a Teduccio per
onze 45.*

1377.

Lit. L.

NOTAR CRISTOFARO CIMINO.

IN nomine Domini Dei eterni & Salvatoris nostri Jesu
Christi anno nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo
septuagesimo septimo Regnante Serenissima Domina Do-
mina nostra Johanna Dei gratia die tertio
mensis Februarii quindecime inditionis Neapoli
Quod predicto die in nostri presentia constitutis providis
viris presbytero Barbato de Silvestro de Neapoli & Cu-
bello Pellariolo de villa Santi Johannis ad Tuduczulum
pertinentiarum Neapolis & providis & ho-
nestis viris presbitero Herrico Rege & presbytero Anello
de Coronaro de Neapoli agentibus pro parte & nomine
**CONGREGACIONIS ET CONFRATRUM CONGRE-
GACIONIS SANTI SALVATORIS VETERIS SITE
ET POSITE INTUS MAJOREM ECCLESIAM NEA-
POLITANAM** ut dixerunt inter alia bona
sibi

(CCCCLXXX)

sibi titulo venditionis facte per Nicolaum Cunibulum &
Antonium Cunibulum Fratres carnales de dicta villa San-
ti Johannis Coyrarios habitatores Neapoli fundum unum
cum terra una retro se arbutata & vitata arboribus &
vitibus Grecis francum liberum & exemptum
ab omni onere redditu pro pretio un-
ciarum quadraginta quinque de carolenis *con-*
quet che segue.

XVII. *Ven.*

(CCCCLXXXI)

XVII.

*Vendita fatta per Cubbella Cumina alli
Signori Eddomadarj d'una terra di
moja tre arbustata e vitata in
S. Pietro a Paterno ove
si dice a Passibole per
onze ventinove.*

1377.

Lit. D.

NOTAR DOMENICO LOMBARDO.

IN nomine Dei eterni & Salvatoris nostri Jesu Christi
anno nativitatis ejusdem 1377. Regnante Serenissima
Domina Domina nostra Regina Johanna Dei gratia. . . .
die vicesimo octavo mensis Aprilis quintedecime indicio-
nis Neapoli Quod constitutis in nostri presencia
nobili muliere Domina Cubella Cumina de Neapoli mu-
liere vidua relicta condam Sapiensis viri Judicis Guil-
lelmi de Bono & discretis viris Presbitero Francisco de
Pascali & Presbitero Petrillo Rege de Neapoli **CELLA-
RARIIS CONGREGACIONIS SANCTI SALVATORIS
VETERIS** existentis in Majori Ecclesia Neapolitana no-
mine & pro parte ipsius Congregacionis ex parte altera
. *con quel che siegue*

P p p

XVIII. Do-

(CCCCCLXXXII)

XVIII.

*Donazione fatta da Lisola Barrile di un
censo sopra il porto della Città di
Napoli di tari venti per uno
Anniversario nell'ultimo di
Gennaro.*

1378.

Lit. F.

NOTAR DOMENICO LOMBARDO:

IN nomine Domini Dei eterni & Salvatoris nostri Jesu
Christi . Anno nativitis ejusdem 1378. regnante Sere-
nissima Domina Domina nostra Regina Johanna Dei gra-
tia Die vicesimo secundo mensis Junii prime
Indicionis Neapoli Quod constitutis in nostri
presencia nobili Muliere Domina Ciczula Barrile de Nea-
poli muliere vidua relicta condam Domini Buffilli Bul-
coni de Neapoli militis Et Presbitero An-
tonio de Thomasio & Presbitero Francisco de Pascali
de Neapoli Cellarariis & Procuratoribus *CONFRATAN-
CIE CONGREGACIONIS* dicte Majoris Ecclesie Neapo-
litane ac *EDOMADARIIS IPSIUS MAJORIS ECCLE-
SIE NEAPOLITANE* proprio nomine ac procuratorio
nomine & pro parte aliorum *EBDOMDARIORUM*
&

(CCCCLXXXIII)

& **CONFRATRUM** ipsius Congregationis Ecclesie Neapolitane ex parte altera. Predicta vero Domina Ciczula consideratione sincere devotionis sue quam habuit semper & habet ad ipsam Congregationem seu Ebdomadarios ipsius Majoris Ecclesie Neapolitane & Confratres ipsius Congregationis *con. que
che segue.*

(CCCCLXXXIV)

XIX.

*Permuta fatta dalli Signori Eddomadarj con
Pietro Pignone Barbiero di alcune case
alla Porta di S. Gennaro dove si dice
a Monticello con un altra di
detto Pietro nella piazza
Summa platea dove si
dice Vurgare.*

1393.

Lit. B.

NOTAR NICOLA ACCONZAJOCO.

IN nomine Domini nostri Jesu Christi Amen . Anno na-
tivitatis ipsius 1393. Regnante Serenissimo Domino no-
stro Lodovico secundo Dei gratia Rege die
vicesimo primo mensis Maji prime Indicionis Neapoli....
Quod predicto die ad requisicionem & preces nobis factas
pro parte Nobilium , & Venerabilium Virorum Domini
Jacobi Capicis Ciminarche Majoris Ecclesie Neapolitane
Presbiteri Christofori de Divicia Presbiteri Francisci de Fa-
cencio *CELLARARIORUM & EDOMADARIORUM* ac
CONFRATRUM CONGREGACIONIS SANTISALVA-
TORIS VETERIS positi intus Majorem Ecclesiam Neapoli-
tanam ac Presbiteri Bertheraymi de Thomasio Presbiteri
Francisci de Pascali Presbiteri Clementis Ruffi Presbiteri
...
(Car-

((CCCCLXXXV))

Carlucii Tallanuli Presbiteri Bernardi de Petrafonte
Presbiteri Antonii de Thomasio Presbiteri Petrilli Jsciani
Presbiteri Masulli Benincafe Presbiteri Anelli de Rosa
& Presbiteri Francisci Sabbini de Neapoli similiter **EDO-**
MADARIORUM ET CONFRATRUM EJUSDEM
PREDICTE CONGREGACIONIS SANTI SALVA-
TORIS VETERIS POSITI UT PREFERTUR IN-
TUS DITTAM MAJOREM ECCLESIAM NEAPO-
LITANAM nec non Circumspecti Viri Magistri Petri
Pegnoni de Anellis Barberiis abitatoris in Civitate Nea-
poli Filii quondam Johannis Pignoni sicut dixit. Ac-
cessimus una cum eis in Palatio Archiepiscopali ejusdem
Civitatis Neapolis & in eodem Palatio constitutis &
CONGREGATIS coram nobis ad **SONUM CAMPA-**
NELLE more debito ac solito & consueto sicut dixe-
runt. In presencia Reverendi in Christo Patris & Do-
mini Domini Guilielmi miseratione Divina Archiepisco-
pi Neapolitani ipsis vero Domino Jacobo Presbitero
Christofaro Presbitero Francisco de Facencio
con qualche segue .

XX. Con-

(CCCCLXXXVI)

XX.

*Concessione fatta dalli Signori Eddomadarj
a Tomaso di Concolicchio di una casa
ove si dice la Corte di Torre,
seu S. Maria a Cellaro red-
ditizia in annui docati
tre.*

1451.

Lit. A.

NOTAR BARTOLOMEO DI AFFLITTO.

IN nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Anno a na-
tuitate ejusdem 1451. Regnante Serenissimo & Illustris-
simo Domino nostro Domino Alfonso Dei gratia Rege
. die secundo mensis Augusti quaterdecime Indicio-
nis Neapoli. Quod predicto die nobis predictis Ju-
dice Notario & subscriptis Testibus convocatis persona-
liter arceritis ad Majorem Ecclesiam Neapolitanam pre-
cibus & requisitione nobis factis per infra-scriptas partes
& existentibus nobis prefatis Judice Notario & subscriptis
Testibus in Choro ipsius Majoris Ecclesie Neapolitane
& constitutis & congregatis ibidem coram nobis ad **SO-
NUM CAMPANELLE** more & loco solitis infra-scriptis
**EDOMEDARIIS CONGREGACIONIS SALVATORIS
VETERIS** dicte Neapolitane Ecclesie pro tractandis eo-
rum

(CCCCLXXXVII)

rum & dicte Congregacionis utilitatibus & negociis
peragendis ut dixerunt videlicet Domino Dominico Ve-
spulo Domino Nicolao de Jacono dicto Camporutundo
Domino Antonio Surrentino Domino Nicolao Severio de
Concilio Domino Antonio de Czioffio Domino Anglillo
Paolillo Domino Andrea de Conterio de Cava Domino
Blasio Tutono Domino Francisco de Blasio Domino Ja-
cobo Surrentino Domino Massimo Salem Domino Ni-
colao de Cardeto Domino Minichello Scolisco Domino
Angelo de Cayvano & Domino Matteo Mordente fa-
cientibus *IPSIS EDOMADARIIS* quibus supra nomi-
nibus majorem & sanioerem partem **DICTE EORUM**
CONGREGACIONIS ut dixerunt agentibus ipsis Edo-
madariis pro seipsis quibus supra nominibus & eorum
successoribus in dicta Congregacione & pro utili causa
dicte Congregacionis eorum ut dixerunt ex parte una
& nobili viro Thomasio de Conculicio de ex
parte altera *con quel che siegue .*

XXI. D.

(CCCCLXXXVIII)

XXI.

*Donazione di D. Giannotto Cassapoto
di alcune Case nelli Mandesi dove si
dice a Cimbro alli Signori Ed.
domadarj.*

1458.

Lit. A.

NOTAR GIACOMO FERRILLO.

In nomine Christi amen. Anno Nativitatis ejusdem mi-
lesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo die deci-
mo septimo mensis Februarj sexte Inditionis Neapoli Re-
gnante Serenissimo & Illustrissimo Domino nostro Do-
mino Alfonso Dei gratia Rege Aragonum Sicilie citra
& ultra Farum Valentie Jerusalem Hungarie Ma-
joricarum. Corsice Comite Barchinone Duce
Athenarum & Ricopatrie ac etiam Comite Rossilionis
& Ceritanie Regnorum vero ejus anno quatragesimo
tertio & hujus vero Regni Sicilie citra Farum anno vi-
cesimo quarto feliciter amen. Nos Anellus Francus de
Neapoli ad Contractus Judex Jacobus Ferillus de Averfa
habitator Neapolis per totum Regnum Sicilie publicus
Reginali auctoritate Notarius & Testes subscripti ad hoc
vocati specialiter & rogati. Presenti scripto publico de-
claramus notum facimus & testamur quod predicto
die

(CCCCLXXXIX)

die in nostri presentia personaliter constitutis Venerabili viro Domno Johannotto Casapoto de Neapoli agente ad subscripta omnia & singula pro se & suis heredibus & Successoribus ex parte una. Et venerabilibus Viris Domno Dominico Vespulo de Neapoli Domno Johanne Antonio Jusiotta de Domno Jacobo Surrentino de Neapoli & Domno Andrea de Conterio, de Cava *Epdomadariis Majoris Ecclesie Neapolitane ac Confratribus Confratantie Congregationis Sancti Salvatoris Veteris ejusdem majoris Ecclesie Neapolitane* agentibus dictis Domno Dominico Domno Johanne Antonio Domno Jacobo & Domno Andrea ad subscripta omnia *pro se ipsis quibus supra nominibus in dicta Congregatione & Confratancia ac suis Successoribus in eadem Confratancia & Congregatione & pro ipsa Confratancia & Congregatione Sancti Salvatoris Veteris ex parte altera.* Prefatus quidem Dominus Johannottus coram nobis asseruit presentibus dictis Domno Dominico Domno Johanne Antonio Domno Jacobo & Domno Andrea quibus supra nominibus audientibus & intelligentibus ipsum Dominum Johannottum habere tenere & possidere tamquam verum Dominum & Patrum proprietarium & possessorem justo titulo & bona fide ac pleno jure *quasdam Domos consistentes in pluribus & diversis membris superioribus & inferioribus ante & aliis membris suis annuis introitibus & exitibus & pertinentiis suis omnibus sitas in Civitate Neapolis ubi dicitur ad Cimbro parum longe a Sedile Sancti Georgii juxta Domum Ecclesie seu Cappelle Sancte Marie ad Cimbro juxta Domum magnifici Petri Spatarii juxta viam publicam & juxta Domum Valerii de Cava Mangtalonii* francas quidem Domos ipsas ut supra consistentes cum viis introitibus & exitibus & *sanis actibus*

Q q q

aspe-

aspectibus dositiis aperturis juribus & pertinentiis
 suis liberas & exemptas ab omni onere servitutis red-
 ditus sive census angaria perangaria servitio nexu
 & juris prestatione quacumque reali seu personali ac
 nemini per dictum Dominum Johannottum vel alium sui
 parte Domo ipsas in totum vel in partem venditas
 alienatas donatas permutatas concessas in solum dat-
 tas pignoratas aut alicui oneri vel obligationi sub-
 missas. Qua quidem narratione per Dominum Johannot-
 tum coram nobis ut predicatur facta ipse quidem Do-
 minus Johannottus considerans & attendens quia senex
 est non longe ad solvendum cursum nature secundum
 ejus eratem & quod omnia hujus Mundi transitoria sunt
 & ad tempus & tendunt assidue ad non esse preter ea
 que Omnipotenti Deo & Sanctis ejus offeruntur dedi-
 cantur gratia Divini luminis illustratus ex devotione
 quam habuit & habet ad Salvatorem nostrum Jesum
 Christum qui Crucis patibulum pro salute humane na-
 ture subire non dubitavit & ad Divina officia & Mis-
 sas que per Venerabiles Presbiteros dicte Congregationis
 & Confratantie in dicte Majori Ecclesia Neapolitana ce-
 lebrantur & ad laudes cunctis horis Canonicis devotissime
 celebrantur cupiens cum rediret ad Patrem Omnipoten-
 tem in Sepultura Epomadaxiorum constructa intus predi-
 ctam Majorem Ecclesiam Neapolitanam sepelliri volens
 pro remissione suorum peccaminum dictis Missis Oratio-
 nibus & Officiis partem habere decrevit in mente sua
 pro suorum remissione peccaminum de his que sibi a
 Deo sunt in hoc Mundo collata & specialiter de dictis
 Domibus predictis loco & finibus designatis cum juribus
 & pertinentiis suis omnibus & cum integro statu ipsa-
 rum donationem inter vivos irrevocabilem facere dicte
 Con-

(CCCCLXCI)

Congregationi & Confratribus piissimi Salvatoris attendens
to quod omne donum optimum & omne donum perfectum
de sursum est descendendum a Patre luminum.
Igitur prefatus Dominus Johannottus debita & devota
meditatione compunctus & pura devotione commotus
pro remissione suorum peccaminum volens suam devotionem
& deliberationem ostendere operis per effectum
sponte non vi dolo vel metu commotus suasionibus
inductus subductus aut aliter circumventus sed ejus
libera propria bona pura mera libera gratuita &
spontanea voluntate & ex sua certa scientia & liberalitate
mera **OB REVERENTIAM SACRATISSIMI SALVATORIS**
& ex causis predictis & ex liberalitate mera & pro salute
Anime sue attendens quod ea que Deo in terris offeruntur
in Celis vero conferunt gaudia sempiterna & pro remissione
suorum peccaminum omni meliori jure via modo & forma
qua vel quibus melius aptius cautius & de jure potuit
& valuit libero animo & absoluta voluntate non errans
in facto nec in jure ut dixit in nostrum qui supradicti
Judicis Notarii & Testium presentia constitutus ex nunc
libere jure proprio & imperpetuum Domos predictas
predictis loco & finibus designatas sic francas & liberas
ut prefertur cum viis introitibus & exitibus juribus
membris actibus aspectibus fossitiis falsinis aperturis
juribus & pertinentiis earum omnibus & cum integro
statu suo & omnibus & singulis juribus & actionibus
ad dictas domos & quamlibet partem ipsarum spectantibus
& pertinentibus quovis modo jure & causa quacumque
simpliciter & bona fide bono animo libera & absoluta
voluntate donavit obtulit & largitus fuit *dicte Congregationi & Confratancie Sancti*

Q q q 2

ti

Et Salvatoris Veteris Majoris Ecclesie Neapolitane donationis titulo irrevocabiliter inter vivos & ex dicta donationis & irrevocabilis donationis causa dictus Domnus Iohannottus Donator per fustem coram nobis assignavit dictis Domno Dominico Domno Johanni Antonio Domno Jacobo & Domno Andree *Epdomedariis ac Confratribus dicte Confratancie Congregationis Sancti Salvatoris Veteris* majoris Ecclesie Neapolitane presentibus volentibus & bona fide recipientibus *pro dicta Congregatione & Confratribus dicte Congregationis* me quidem Notario publico ut persona publica mei officii ratione stipulante *pro dicta Congregatione Sancti Salvatoris* dicto Domno Iohannotto Donatori sua vita durante usufructum dictarum Domorum reservato itaquod post ipsius Domni Iohannotti decessum statim & incontinenti usufructus predictus dictarum Domorum ipso jure consolidetur proprietati & sit *Congregationis predictæ* ad habendum ex nunc in antea & in perpetuum dictas Domos ut supra consistentes & donatas cum introitibus & exitibus membris portis gradibus sasinis aperturis actibus aspectibus juribus & pertinentiis suis omnibus & cum integro statu ipsarum per *dictos Confratres Congregationis predictæ & eorum Successores in dicta Congregatione & Confratancia Sancti Salvatoris* ex dicta donationis causa tenendum possidendum utfruendum concedendum locandum & dislocandum ac faciendum & disponendum de eis tamquam de aliis rebus dicte Congregationis & Confratancie usufructu ipsarum dicto Donatori sua vita durante reservato & post ejus obitum consolidetur proprietati ipso jure sub pactis & conventionibus infrascriptis v3. *Quod Epdomedarii & Confratres predicti dicte Congregationis* post ipsius Domni Iohann-

(CCCCXCIII)

Johannotti Donatoris obitum teneantur in perpetuum *pro se & suis Successoribus in eadem Congregatione* pro remissione peccaminum dicti Donatoris *celebrare & facere duo Anniversaria* more debito & consueto omni anno *in dicta majori Ecclesia Neapolitana* unum in Cappella de Minutulis & aliud ANTE FIGURAM DICTI SALVATORIS de fructibus & redditibus dictarum Domorum & pro quolibet anniversario expendere tarenos quinque de carolenis inter eosdem Confratres Congregationis predictae Et similiter omni anno de fructibus dictarum Domorum dare & assignare Presbiteris Sancti Georgii Majoris de Neapoli tarenos tres de Carolenis pro uno anniversario omni anno fiendo per dictos Presbiteros Sancti Georgii in ipsa Ecclesia Sancti Georgii pro remissione peccaminum dicti Donatoris & de reliquo fructuum predictorum dictarum Domorum annuatim celebrentur in dicta majori Ecclesia Neapolitana *per Epdomedarios dictae Congregationis Ecclesie Neapolitane* tot Misse quot dici poterunt actenta quantitate fructuum & introytuum restantium dictarum Domorum factis anniversariis predictis prout superius continetur Et teneantur *dicti Donatarii* quibus supra nominibus corpus dicti Domni Johannotti Donatoris *sepelliri facere in sepultura predicta Epdomedariorum constructa intus dictam majorem Ecclesiam Neapolitanam* sumptibus & expensis dicti Domni Johannotti Donatoris . Cedens nihilominus transferens & refutans dictus Dominus Johannottus Donator ex dicta donationis causa ut supra facta eisdem Confratribus donatariis quibus supra nominibus presentibus recipientibus & ut supra stipulantibus omne jus omnemque actionem usum dominium & proprietatem realem & personalem utilem & directam mixtam

tam & in rem scriptam & omnem & quamcumque
 aliam ipsi Donatori competens competentem & com-
 petiturum & competituram acquisitum & acquisitam
 quocumque jure titulo sive causa in & super dictis
 Domibus ut supra donatis & quavis parte ipsarum &
 contra & adversus personas quascumque ratione earum-
 dem usufructu predicto ipsi Donatori vita ejus durante
 reservato ac Anniversariis & Missis predictis imper-
 petuum omni anno modo quo superius est expressum
 reservatis super fructibus & introitibus Domorum pre-
 dictarum . Ita quidem quod ex nunc in antea liceat &
 licitum sit dictis *Donatariis quibus supra nominibus &
 suis Successoribus in dicta Congregatione* dictas Domos ut
 supra donatas & oblatas ex nunc in antea habere te-
 nere & possidere & post ipsius Donatoris
 decessum jura fructus redditus & proventus reconsoli-
 dentur ipso jure proprietati dictarum domorum ut pre-
 mittitur donatarum & ipsos liceat percipere recolligere
 & habere ex causis predictis & pro eisdem & suis ju-
 ribus in Judicio comparere excipere causari prosequi
 consequi & se rueri & omnia alia universa & singu-
 la in Judicio & extra judicium facere & generaliter
 exercere quemadmodum dictus Donator ante dictam fa-
 ctam donationem facere poterat & valebat . Ponens
 dictus Donator dictos Donatarios quibus supra nominibus
 in locum vicem dominium & privilegium suum di-
 ctarum Domorum ut supra donatarum & cujusque partis
 ipsarum cum pactis & declarationibus predictis &
 constituens eosdem Donatarios quibus supra nominibus
 presentes & volentes Procuratores in rem propriam di-
 ctæ Congregationis quoniam dictus Donator nullum Jus
 nullamque actionem proprietatem dominium vel pri-
 vile-

(CCCCXCV)

vilegium sibi nec alteri cuiumque persone retinuit seu quomodolibet reservavit in & super dictis Domibus ut supra donatis nisi usumfructum predictum sua vita durante & anniversaria & Missas predictas modo quo superius est expressum . Et constituit se dictus Donator dictas Domos ut supra modo premissis donatas cum iuribus & pertinentiis suis omnibus precario nomine , & pro parte dictorum Donatariorum quibus supra nominibus & eorum Successorum *in dicta Congregatione ac ipsius Congregationis & Confratrum* ejusdem tenere & etiam possidere donec dicti Donatarii quibus supra nominibus per se vel alium seu alios eorum *& dicte Congregationis nomine* corporalem & vacuum possessionem dictarum Domorum ut supra donatarum & cuiusque partis ipsarum ut expedit adepti fuerunt & corporaliter assecuti Quas apprehendendum capiendum tenendum & possidendum deinceps auctoritate propria & solum presentis Instrumenti vigore ex nunc dictus Donator potestatem omnimodam & plenariam dedit tribuit & concessit eisdem Donatariis quibus supra nominibus & suis Successoribus *in dicta Congregatione ac Confratribus ejusdem Congregationis* volens & statuens expresse dictus Donator quod hujusmodi precaria possessio & investitura per solum vim locum & effectum habeat vere realis & corporalis possessionis dictarum Domorum ut supra donatarum & cuiusque partis ipsarum lege , jure usu Constitutione & Consuetudine qualibet in contrarium non obstante Et quod liceat & licitum sit dictis Donatariis quibus supra nominibus ac *Confratribus dicte Congregationis & eorum Successoribus aut Procuratori ipsius Congregationis* quocumque voluerint in casibus premissis auctoritate propria & solum presentis Instrumenti

(CCCCXCVI)

menti vigore propterea revocare a manu cuiuscumque Detemptoris & Possessoris ipsarum Domorum ut supra donatarum & cuiusque partis ipsarum per quorumcumque manus possessio ipsarum ambulaverit. Et promisit & convenit dictus domnus Johannottus Donator per stipulationem legitimam & sollempnem dictis Domno Dominico Domno Iohanni Antonio Domno Jacobo & Domno Andree Donatoriis quibus supra nominibus presentibus *recipientibus & stipulantibus pro dictis Epdamedariis & Confratribus Congregationis predictae & pro ipsa Congregatione* me etiam Notario publico ut persona publica mei officii ratione stipulante *pro dictis Confratribus dicte Congregationis & eorum Successoribus. in dicta Congregatione & pro ipsa Congregatione* ac se ipsum Domnum Johannotum ejusque heredes successores & bona ejus omnia mobilia & stabilia seseque moventia presentia & futura licita & illicita habita & habenda ubicumque sita & posita & in quibuscumque consistentia juraque actiones debita recolligendas & nomina Debitorum & alia quecumque bona & jura que sine speciali obligatione & pacto obligari non possunt usque ad legem & preter legem sollempniter & legitime obligavit donationem predictam modo predicto factam & sub pactis declarationibus & reservationibus predictis & omnia & singula suprascripta & infrascripta in presenti Instrumento contenta & declarata & presens Instrumentum semper & omni futuro tempore habere tenere & inviolabiliter observare ac haberi teneri & observari facere ratas gratas & firmas ac rata grata & firma ratum gratum & firmum habere tenere & observare & contra & adversus eas vel ea aut ipsorum aliquod non facere dicere non in-

(CCCCXCVII)

fringere opponere allegare vel venire per se vel alios eius nomine de jure vel de facto in iudicio sive extrajudicialiter publice vel occulte aut aliter quovis modo nec eisdem Donatarios quibus supra nominibus ac dictos Confratres & dictam Congregationem in & super dictis Domibus ut supra donatis vel aliqua parte ipsarum possessione vel proprietate earundem aut juribus earum turbare vexare requirere vel impetere aut aliquatenus molestare nec in Jus vel in Judicem trahere quocumque modo nec questionem litem causam seu controversiam aliquam eis movere vel inferre moveri vel inferri facere aut moventi vel inferenti assistere vel consentire per se vel alios ejus nomine immo semper & omni futuro tempore asserere dicere & fateri in Iudicio & extrajudicialiter dictam donationem dictarum Domorum per dictum Dominum Johannaottum Donatorem ut supra factam dicte Congregationi modo premissis & ex causis predictis esse ac fore factam palam publice & bona fide propter suorum remissionem peccaminum nec donationem predictam modo aliquo revocare beneficio jurium quorumcumque & ex causis quibuscumque justis atque dignis. Necnon & dictas Domos cum juribus & pertinentiis suis omnibus promisit dictus Donator dictis Donatoriis presentibus & ut supra stipulantibus dictas Domos ut supra donatas & quamlibet partem ipsarum cum iuribus & pertinentiis suis omnibus & cum integro statu suo omni futuro tempore dictis Donatoriis quibus supra nominibus & suis Successoribus in dicta Congregatione presentibus recipientibus & ut supra stipulantibus defendere & antestare disbrigare & exalumniare ac semper de evictione & evicti causa earundem teneri in Iudicio quocumque Ecclesiastico vel se-

R r r

cula-

culari ab omnibus hominibus omnibusque personis Universitate Collegio & personis aliis quibuscumque publicis vel privatis Ecclesiasticis vel secularibus cujuscumque status gradus & conditionis fuerint in & super dictis Domibus ut supra donatis vel aliqua parte ipsarum possessione vel proprietate earundem aut juribus earum pretenduntibus & allegantibus quomodolibet jus vel actionem habere seu dictos Donatarios quibus supra nominibus & eorum Successores in dicta Congregatione aut dictam Congregationem vel ab eis causam habentes inquietantibus vexantibus vel turbantibus quomodolibet super eis aut aliqua parte ipsarum quociens & quando fuerit oportunum omnemque litem causam molestiam controversiam vel questionem que eisdem Donatoriis quibus supra nominibus aut dictis Confratribus & suis Successoribus in dicta Congregatione moverentur vel fierent per quamcumque personam Ecclesiasticam vel secularem in & super dictis Domibus ut supra donatis vel aliqua parte ipsarum teneatur & debeat dictus Dominus Johannottus Donator & eius heredes & successores ad omnem dictorum Donatariorum quibus supra nominibus ac Confratrum dicte Congregationis aut Procuratoris eiusdem requisitionem & denunciationem simplicem vel sollemnem in se assumere subire & prosequi ipsius Donatoris & eius heredum & successorum propriis sumptibus laboribus & expensis & tam in causa principali quam appellationis & in Judicio quocumque usque ad finem & dictos Confratres dicte Congregationis & ab eis causam habentes victores & potiores facere in causa premissa ac eorum Successores servare indemnes quia sic fuit actum & expresse conventum coram nobis inter partes easdem quibus

bus supra nominibus per pactum sollemni stipulatione val-
latum sub pena & ad penam unciarum auri centum
pro reali observatione omnium & singulorum premissio-
rum medietate vid. ipsius pene si eam committi con-
tingat Curie Regie Curie Domini Archiepiscopi Nea-
politani vel alteri cuicumque Curie Ecclesiasticae vel
seculari in qua de predictis reclamari forte contingat
applicanda & reliqua medietate pene ejusdem dictis
Donatariis & suis Successoribus quibus supra nominibus
in dicta Congregatione applicanda me. predicto Notario
tamquam persona publica medietate dicte pene pro par-
te ejusdem Curie & dictis Donatariis pro se ipsis qui-
bus supra nominibus & suis Successoribus in dicta Con-
gregatione reliquam medietatem pene ejusdem a dicto
Donatore sollemne & legitime stipulante penam ipsam
facto inter dictas partes quibus supra nominibus coram
nobis quod pena ipsa tociens committatur petatur
& exigatur cum effectu a dicto Donatore & suis here-
dibus & successoribus quotiens proinde contrahet ipsa-
que pena commissa vel non commissa exacta vel non
exacta aut gratiose remissa presens nihilominus Instru-
mentum cum omnibus que in se continet in suo vigo-
re perduret rato manente pacto cum refectione & inte-
gra restitutione omnium & singulorum damnorum inte-
resse & expensarum litis & extra litem que fierent
propterea quoquo modo de quibus damnis interesse &
expensis stari & credi debeat assertioni cum juramento
tantum dictorum Donatariorum quibus supra nominibus
aut eorum Successorum in dicta Congregatione vel Pro-
curatoris sui nulla alia probatione quesita itaquod redu-
ci non possit ad arbitrium boni viri nec quomodolibet
appellari vel aliter exinde reclamari vel supplicari . . .

(D)

in casu controventionis premissorum vel alicuius ipsorum vel ubi evictio forte fieret dictarum Domorum vel alicuius partis ipsarum & tam pro dicta pena quam pretio ac valore Domorum predictarum ac damnis interesse & expensis occasione premissorum forte subiendis liceat & licitum sit dictis Donatoriis quibus supra nominibus & suis successoribus in dicta Congregatione per se vel alios eorum dicte Congregationis nomine auctoritate propria absque jussu vel licentia Judicis Magistratus seu Pretoris & sine decreto Curie vel mandato solum presentis Instrumenti vigore tantum de bonis quibuscumque dicti Donatoris & eius heredum & successorum mobilibus & stabilibus habitis & habendis ubicumque sitis & positis & aliis bonis & juribus ut supra obligatis prout elegerit & maluerit capere & apprehendere vendere & alienare vel in solutum & pro soluto eis quibus supra nominibus tenere vel alteri dare quod satisfiat eis quibus supra nominibus integre & plenarie de premissis nulla denunciatione premissa nulloque intervallo temporis expectato nec aliqua Juris vel facti sollemnitate servata que in huiusmodi bonis capiendis vendendis alienandis vel in solutum tenendis & dandis de iure vel consuetudine requiruntur quam captionem apprehensionem bonorum venditionem alienationem & distractionem ipsorum casu & modo predictis teneatur & debeat & ex nunc promisit dictus Donator pro se & suis heredibus & suis successoribus ratificare & acceptare ac ratas gratas & firmas habere & contra non facere dicere opponere allegare vel venire immo bona ipsa ut supra capienda vendenda alienanda vel in solutum tenenda & danda defendere & antestare ac de evictione teneri eisdem Donatoriis

(DI)

tariis quibus supra nominibus & successoribus suis in dicta Congregatione & cui vel quibus per dictos Donatarios quibus supra nominibus vel eorum successoribus in dicta Congregatione fuerint vendita alienata vel in solum retenta & data & quod omni faciente venditioni alienationi in solum dationi & retentioni dictorum bonorum ut supra obligatorum per dictos Donatarios quibus supra nominibus vel eorum successores in dicta Congregatione teneatur & debeat dictus Donator & ejus heredes & successores consentire & talem Emptorem & acceptorem cautelare ad consilium sapientis & interim dicta bona per dictum Donatorem ut predicatur obligata constituit se dictus Donator pro se & suis heredibus et successoribus dictorum Donatariorum quibus supra nominibus & eorum successorum in dicta Congregatione occasione premissorum precario nomine tenere & etiam possidere non obstante si dicta bona ut supra obligata ad quemcumque tertium possessorem pervenerint quod precarium liceat & licitum sit dictis Donatariis quibus supra nominibus & suis successoribus in dicta Congregatione quandocumque voluerint in casibus premissis auctoritate propria & solum presentis Instrumenti vigore propterea revocare & ad se advocare lege iure usu constitutione & consuetudine qualibet non obstante. Et renunciavit dictus Dominus Johannottus Donator super premissis & quolibet premissorum eisdem Donatariis quibus supra nominibus presentibus & recipientibus & ut supra stipulantibus exceptioni & actioni doli mali vis metus & in factum praesentis non sic celebrati contractus & rei predicto & subscripto modo non sic geste seu aliter habite quam in presenti Instrumento continetur & est expressum omni privilegio Fori scripto. &
non

non scripto impetrato vel impetrando concessio vel concedendo & in corpore Juris Canonici vel Civilis clauso vel non clauso beneficio restitutionis in integrum conditioni indebiti ob causam & sine causa & ex injusta nulla & turpi causa exceptioni dicte donationis dictarum Domorum non facte ex causis predictis & cum conditionibus predictis aliorumque pactorum promissionum & conventionum non sic factarum & secularum realiter modo premisso legi dicenti bona capta incontinenti vendi non posse sed certum tempus expectari debere ad illa vendendum legi prohibenti penam in contractibus in fraudem usurarum apponi committi exigi & exposci legi finali Cod. de revocandis Donationibus juriq; dicenti donationem factam ultra quingentos aureos absque Judicis insinuatione non valere legi dicenti quod dolo futuro non potest renunciari licetis privilegiis cedulis & rescriptis quibuslibet in contrarium impetratis & impetrandis ac concessis & concedendis promisit non uti Et generaliter omnibus aliis Juribus Canonici & civilibus exceptionibus questionibus compensationibus allegationibus & defensionibus Juris et facti quibus & propter que dictus Donator vel eius heredes & successores contra & adversus predicta vel aliquod predictorum venire posset quoquomodo vel ab ipsorum observantia se tueri de jure vel de facto in judicio sive extra aut aliter quovis modo juriq; dicenti generalem obligationem non valere & juri per quod cavetur quod predicto juri renunciari non possit certioratus prius dictus Donator ut dixit de Juribus ipsis omnibus ac effectibus & beneficiis eorundem antequam renunciaret eisdem. Et pro predictis omnibus & eorum singulis supradictis & infra scriptis firmiter attenden-

scendis adimplendis & inviolabiliter observandis predictum Domnum Johannottum Donatorem & ejus heredes & successores & contra non veniendo dicendo vel opponendo sed quod predicta omnia & eorum singula vera sunt prout superius sunt expressa prefatus Dominus Johannottus eidem Donatariis quibus supra nominibus presentibus recipientibus & ut supra stipulantibus sponte tactis scripturis ad Sancta Dei Evangelia juravit & prestitit juramentum. Vnde ad futuram memoriam & dictorum Donatariorum quibus supra nominibus & eorum Successorum in dicta Congregatione ac dicte Congregationis cautelam factum est exinde de premisis hoc presens publicum Instrumentum per me predictum Notarium signo meo solito signatum subscriptione mei qui supra Judicis & subscriptorum Testium subscriptionibus roboratum quod scripsi & meo signo signavi Ego prædictus Notarius Jacobus Ferrillus qui premissis omnibus rogatus interfui ac autem superius interlineavi in uno loco ubi legitur post & in alio loco abradi dicte Congregationis & in alio loco interlineavi ubi legitur dicte Congregationis Congregationis Domnus & in alio loco abradi ubi legitur successores & emendavi Ego prædictus Notarius Jacobus quod accidit non vitio sed errore scribendi.

Locus Signi.

Presentibus Judice Anello Franco ad Contractus = Abbate Petro de Ursolea = Domino Johanne Mirella = Domino Dionisio de Monda de Mariliano = Notario Salvatore Apicella & Marino Palumba.

Ego Anellus Franchus de Neapoli qui supra Judex ad contractus subscripsi.

Ego

(DIV)

Ego Presbyter Dionisius de Monda de Marigliano Testis
subscripsi.

Ego Presbyter Johannes Mirella de Neapoli Testis sub-
scripsi.

Ego Abbas Petrus Urfuleus de Sancta Agatha Testis sum.

Ego Notarius Salvator Apicella de Neapoli Testis interfui
& me subscripsi.

XXII.

(DV).

XXII.

*Concessione fatta dalli Signori Eddomadarj
d'una casa alli Mandesi vicino San
Giorgio a Gio. Setaro vicino le
Case di S. Maria a Cimbro
per doc. otto l'anno.*

1471.

Lit. A.

NOTAR LIGUORO DI CASANOVA.

IN nomine Domini amen. Anno a nativitate Domini mil-
lesimo quadringentesimo septuagesimo primo Pontificatus
Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini
Sixti Divina providentia Pape quarti anno primo Die
vero vigesimo sexto mensis Novembris quarte Indictionis.
Per hoc presens publicum Instrumentum cunctis pateat
evidenter & sit notum quod in mei Notarii publici
& Testium infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum
& rogatorum presentia personaliter constitutis venerabili-
bus Viris Domino Antonio di Frasso Domino Antonio
de Rosso Domino Gabriele Girolla Domino Nicolao de
S s s Con-

(DVI)

Consilio Domno Jacobo Surrentino Domno Angeiilio Paulillo Domno Francisco Lupariello Domno Antonio de Rogeriis Domno Johanne de Pontecurbo Domno Petro de Mercurio Domno Luca Dannano Domno Minchello Scolesio Domno Dionisio de Monda Domno Christophano de Matera Domno Marcho Chyojano Domno Stephano Valentino Edomadariis Majoris Ecclesie Neapolitane congregatis & cohadunariis in unum ad sonum campanae in Coro ipsius Majoris Ecclesie Neapolitane facientibus ut dixerunt majorem & sanio rem partem ipsius Congregationis Edomadariorum & Sancti Salvatoris veteris ipsius Ecclesie Neapolitane agentibus pro se ipsis nomine dicte eorum Congregationis & eorum successoribus in eadem ex parte una . Et egregio leg. Doctore Domno Johanne Setario de Salerno Cive & habitatore Neapolis agente ad infra scripta omnia pro se & suis heredibus & successoribus ex parte altera Prefati Edomadarii nomine dicte eorum Congregationis asseruerunt coram nobis dicto Domino Johanne presente audiente & intelligente se ipsos Edomadarios nomine dicte eorum Congregationis habere tenere & possidere per se vel alium seu alios eorum & dicte Congregationis nomine tenentes & possidentes iuste & rationabiliter & iusto titulo & pleno jure quamdam Domum in parte ruinosam cum uno Casaleno discoperto cum Curti furno & puteo cellarario consistentem in quadam sala habentem fenestram super viam publicam & cum quadam camera & quoquina habentibus similiter fenestram super viam publicam . Item & in quadam alia camera . ad quam habetur assensus a dicta Curti & in dicto Casaleno sitam & positam in Civitate Neapolis
in

(DVII)

in plathea Sancti Georgii Majoris juxta Ecclesiam & bona Sancte Marie ad Cimbrum juxta bona Hospitalis & Ecclesie Sancte Marie Annunciate de Neapoli supra apothecas dicte Congregationis juxta viam publicam & alios confines. Francam quidem Domum ipsam premissis modo consistentem liberam & exemptam ab omni venditione alienatione concessione & ab omni alia specie & genere servitutis & nemini per eos quibus supra nominibus vel alium seu alios ipsius Congregationis nomine venditam alienatam concessam seu distractam aut alicui oneri & obligationi submissam. Subjungentes Edomadarii in eorum assertione prefata quod tractantes utilitatem commodum & augmentum dicte eorum Congregationis qui Edomadarii ipsi consueverunt dictam Domum ad annuam pensionem locare aliquando pro uncia una aliquando pro ducatis septem & aliquando ad plus pro ducatis octo sine apothecis inferioribus & annuatim expendant in reparatione ipsius Domus ut locatores ipsius commode habitare valeant sed in reparationibus necessariis adeo quod facta inter eos computatione & calculo ad plus non restat eis duas partes dicte pensionis annuatim tractatamque habuerunt inter se pluries sollempniter pro utilitate commodo augmento & melioratione dicte eorum Congregationis dictam Domum premissis modo consistentem sine apothecis inferioribus concedendi in perpetuum in emphiteusim ad annum redditum sive censum concedentem alicui plus offerenti & dare volenti pro se & suis heredibus & successoribus cum pacto quod conductor ipsius teneatur & debeat infra certum terminum competentem Domum ipsam ad suas proprias expensas reparari facere de omnibus necessariis & opportunis nec non & fabricari & reparari

facere dictum Casalenum intus dictam domum existentem Et sequentes tractatum hujusmodi concessionis quod de se ipsi Edomadarii dictam hujusmodi concessionem facere & firmare non poterant sine auctoritate licentia & decreto Ordinarii Neapolitani Idcirco ipsi Edomadarii quibus supra nominibus infrascriptam petitionem in scriptis obtulerunt & presentaverunt Reverendo Domino Julia Carrafa Canonico Neapolitano Reverendissimi in Christo Patris & Domini Domini Oliverii miseratione Divina Titulo Sancti Eusebii Sacrosancte Romane Ecclesie Prefbiteri Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus & temporalibus Vicario generali ipso Reverendissimo Domino Cardinale Archiepiscopo Neapolitano in Urbe Romana existente cujus quidem petitionis tenor de verbo ad verbum sequitur & est talis. Reverende Domine Juli Carrafe Vicarie Neapolitane reverenter exponunt *Edomadarii Majoris Ecclesie Neapolitane Congregationis Sancti Salvatoris veteris Majoris Ecclesie Neapolitane* prefate dicentes quod cum ipsi exponentes nomine dicte eorum Congregationis habeant teneant & possideant juste & rationabiliter ac justo titulo & pleno jure quamdam Domum in parte ruinofam cum Casaleno discoperto cum Curti furno & putheo sitam & positam in Civitate Neapolis in plathea Sancti Georgii Majoris juxta Ecclesiam & bona Sancte Marie ad Cimbrum juxta bona Hospitalis & Ecclesie Sancte Marie Annunciate de Neapoli juxta viam publicam & alios confines francam &c. que consueta fuit locari ad annuam pensionem pro uncia una per annum aliquando pro ducatis septem & ad plus pro ducatis octo absque apothecis & annuatim expendunt in reparatione ipsius Domus adeoquod facta inter eos computatione & com-
puto

(DIX)

puto ad plus non restat eis duas partes dicte pensionis annuatim tractatumque habuerunt prout habent pro evidenti utilitate comodo augumento & melioratione dicte Congregationis dictam Domum absque apothecis cum casaleno curti furno putheo & juribus ac pertinentiis suis concedendi alicui plus offerenti & dare volenti pro se & suis heredibus & successoribus in perpetuum in emphiteusim ad annum canonem redditum sive censum condecemtem cum pacto quod conductor ipsius teneatur & debeat infra certum terminum statuendum ad suas proprias expensas Domum ipsam reparari & casalenum fabricari facere & quia hujusmodi concessio fieri non potest absque licentia V. D. quare placeat committere alicui Deum timenti qui de predictis expositis se diligenter informet & V. D. referat oretenus vel in scriptis & si per relationem hujusmodi V. D. invenerit exposita fore vera dictamque concessionem modo predicto fiendam cedere in evidentem dicte Congregationis utilitatem dignemus in eadem concessione fienda vestrum benignum ordinarium assensum pariter & consensum prebere & prestare ac alia facere in premissis si & prout jura volunt. Qua quidem petitione sic ut premittitur presentata eidem Domino Vicario & per ipsum visa lecta & intellecta volens se Dominus Vicarius ipse de contentis in eadem diligenter informare commisit Venerabili Viro Domino Nicolao Cardeti Canonico Neapolitano ut de predictis se diligenter informaret & sue Dominationi referat quam quidem commissionem ipse Dominus Vicarius scripsit & annotavit per scripturam sue proprie manus ascriptam in fine dicte petitionis quam vidimus legimus inspeximus & cognovimus & erat tenoris subsequens. Committimus Presbytero Nicolao Car-

(DX)

Cardeti Canonico Neapolitano ut de predictis se diligenter informet & nobis in scriptis referat de quibus ejus conscientiam oneramus Nos Julius Carrasa Reverendissimi in Christo Patris & Domini Domini Oliverii Sancte Romane Ecclesie Presbiteri Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus & temporalibus Vicarius Generalis Datum Neapoli die VIII. Septembris 1471. Qui quidem Dominus Nicolaus Cardeti Commissarius habita commissione predicta & procedens ad illius executionem diligenter & mature se contulit ad dictam domum & oculata fide inspexit & constitit sibi sufficienter de veritate expositorum in dicta petitione relationem fecit eidem Domino Vicario per scripturam sue proprie manus ascriptam in dicta petitione post dictam suam commissionem quam relationem vidimus legimus inspeximus cognovimus & erat prout est tenoris & continentiae subsequens. Reverende Domine mi Vicarie recepta presenti commissione volens ut teneor vestris parere & obedire mandatis personaliter me contuli ad supradictam Domum ipsaque per me visa & revisa habitaque super contentis & expositis in dicta petitione diligenti informatione & reperi exposita per omnia fore vera videtur mihi pro evidenti utilitate comodo aumento & melioratione dicte Congregationis quod dicta concessio fiat ut exponitur ad annum Canonem redditum five censum ducatorum octo solvendorum per conductorem & suos heredes & successores in perpetuum in emphiteusim eidem Congregationi in medietate mensis Augusti & teneatur reparare & fabricare ut exponitur infra annos duos Et ita refero V. D. Ego prænominatus Dominus Nicolaus Cardeti Commissarius ut supra cui V. D. continue me commendo manu propria. Ipsa.

(DXI)

Ipsaque relatione sic ut premititur facta eidem Domino Vicario & per ipsum Dominum Vicarium visa lecta & intellecta Dominus Vicarius ipse contentus existit suumque decretum auctoritate ordinaria ex suo Vicariatus officio in eadem concessione facienda & firmanda sollemniter interposuit & eisdem Edomadariis licentiam concessit sub hac forma videlicet. Contentamentum auctoritatem pariter & decretum nostri Vicariatus officii impartimur quod dicta concessio fiat juxta relationem dicti Commissarii Nos Julius Carrasa Vicarius prenominatus. Datum Neapoli die XXIII. Octobris 1471. De quo quidem decreto & omnibus supradictis nobis impromptu extitit per dictos Edomadarios facta plena fides per exhibitionem dicte petitionis cum commissione relatione & decreto prefato ascripto in eadem petitione post dictam relationem manu propria ipsius Domini Vicarii prout vidimus inspeximus & cognovimus. Subsequenter vero dicti Edomadarii tractantes commodum & utilitatem dicte eorum Congregationis ac sequentes dictum eorum tractatum hujusmodi concessionis dictam domum predictis loco & finibus designatam premissis modo consistentem per loca publica consueta & debita Civitatis Neapolis ad sonum Tubicte & vocem preconis per Raynaldum tubictam M. Curie Vicarie publice banniri & subhastari fecerunt occultato nomine dicti Domini Johannis exponi faciendo in ipsis primis subhastationibus si quis intendebat dictam Domum sic ruynosam sine apothecis inferioribus conducere in perpetuum in emphiteusim sub annuo reddito sive censu cum pacto de reparando ipsam Domum ad suas expensas de omnibus necessariis & oportunis & de fabricari faciendo dictum casalenum ut compareret coram ipsis Edomadariis
infra

infra certum competentem terminum in ipsis subhastationibus prefixum qui Edomadarii ipsi parati erant domum ipsam premissa modo consistentem in perpetuum in emphiteusim concedere plus offerenti & meliorem dicte Congregationis conditionem facere volenti & sic similiter exponi faciendo in secundis subhastationibus jam factis in ipsis secundis addendo quod inveniebantur ducati octo annuatim pro annuo redditu sive censu dicte domus si quis intendebat plus dare aut meliorem conditionem dicte Congregationis facere ut compareret coram ipsis Edomadariis infra alium competentem terminum in ipsis secundis subhastationibus prefixum quia parati erant concedere & sic etiam dicendo & narrando in tertiis subhastationibus jam factis ut in primis & secundis dictum est addendo tamen in ipsis tertiis subhastationibus quod si quis infra alium competentem terminum in ipsis subhastationibus prefixum non comparuisset coram ipsis Edomadariis quod domus ipsa liberabatur pro dicto redditu sive censu ducatorum octo annuatim prout de subhastationibus ipsis constat per publica Instrumenta exinde confecta manu mei Notarii publici infrascripti ad quas quidem subhastationes nemo comparuit qui tandundem vel plus offerret & dare vellet preterquam dictus Dominus Johannes qui comparuit & obtulit se conducturum ipsam domum premissa modo consistentem pro dicto redditu ducatorum octo annuatim cum pactis infrascriptis. Unde volentes dicti Edomadarii quibus supra nominibus dictum eorum tractatum hujusmodi concessionis realiter ad effectum ducere cum prefato Domino Johanne tamquam plus exinde offerente & dare volente ac meliorem conditionem dicte Congregationis faciente cognoscentes Edomadarii ipsi concessionem hujusmodi cedere in evidentem

tem utilitatem & commodum & augmentum ipsius Congregationis Edomadarii ipsi unanimiter concorditer & pari voto nemine eorum discrepante predicto die coram nobis cum auctoritate licentia & decreto quibus supra ac precedentibus subhastationibus & aliis debitis solemnitatibus a Jure & a consuetudine Neapolitana requisiti sponte non vi dolo vel metu coacti suasionibus inducti vel aliter quomodolibet circumventi sed eorum bona pura mera libera gratuita & spontanea voluntate & absque aliquo vitio pravitate alludii five fraudis stipulatione legitima precedente dictam domum sine apothecis inferioribus sic ruynosam premissa modo consistentem predictis loco & finibus designatam cum Juribus rationibus & pertinentiis suis omnibus & cum omnibus intra & infra se habitis & contentis ac cum integro statu suo ac omnibus ad ipsam domum spectantibus & pertinentibus quoquomodo libere jure proprio in perpetuum in emphiteusim concesserunt & ex hujusmodi concessionis causa per fultem assignaverunt eidem Domino Johanni ibidem presenti recipienti & stipulanti pro se & suis heredibus & successoribus ad annum canonem redditum five censum dictorum ducatorum octo de carolenis argenti ad rationem tarenorum quinque pro quolibet ducato cum pactis infrascriptis. Quem quidem annum canonem redditum five censum dictorum ducatorum octo de prefatis carolenis argenti & computatis ut supra dictus Dominus Johannes conductor per se & suos heredes & successores dare solvere & assignare promisit & convenit eisdem Edomadariis quibus supra nominibus recipientibus & stipulantibus anno quolibet in medietate mensis Augusti in perpetuum in emphiteusim in pace & sine contrarietate quacumque

T t t

cum

cum pactis infrascriptis videlicet quod dictus Dominus Johannes Conductor teneatur & debeat & sic coram nobis promisit eisdem Edomadariis ibidem presentibus recipientibus & stipulantibus ut supra infra spatium trium annorum a presenti die in antea computandorum dictam domum ad suas proprias expensas reparari facere de omnibus necessariis & oportunis nec non fabricari & cooperiri facere dictum casalenum cum pactis emphitheoticis solitis apponi in contractibus emphitheoticis perpetuis tam de jure quam de consuetudine habitis & firmatis inter partes predictas & praesertim quod si ipse Dominus Johannes Conductor vel sui heredes & successores cessaverit vel cessaverint aut defecerit vel defecerint aliqua ratione vel causa non justa vel rationabili a solutione dicti annui redditus per byennium continuum quod statim elapso dicto biennio incidat in commissum & cadat seu cadant a jure eorum hujusmodi concessionis cum omni melioratione que reperiretur facta in domo & dictis membris premissis modo declaratis dumtaxat & tunc liceat Edomadariis qui pro tempore fuerint in eadem Congregatione domum ipsam premissis modo consistentem & distinctam cum dicta melioratione dumtaxat ut supra capere propria eorum auctoritate solum presentis Instrumenti vigore eamque tenere & possidere vel alteri concedere & dare & de ea facere & disponere tanquam de aliis propriis bonis & juribus Congregationis predictae & quandocumque interim stante concessione hujusmodi firma dictus Dominus Johannes Conductor voluerit vel sui heredes & successores voluerint dictam domum cum omni melioratione per eum vel eos in eadem facta vendere & alienare quod prius & ante omnia teneatur & debeat vel teneantur & debeant requirere seu requiri
face

facere Edomadarios qui pro tempore fuerint in eadem Congregatione & si ipsi Edomadarii domum ipsam cum dicta melioratione emere voluerint pro eadem Congregatione pro eo seu tanto pretio quantum ab aliis personis emere eam volentibus inventum fuerit cum clara facta veritate & Sacramento ipsorum venditoris vel emere volenti seu volentibus pro eodem pretio vendere & alienare teneatur & debeat seu teneantur & debeant & si Edomadarii ipsi requisiti ut supra emere noluerint ut supra seu tantum pretium quantum ab aliis inventum fuerit dare noluerint aut solvere distulerint infra juris terminum mensium duorum quod tunc & eo casu liceat & licitum sit eidem Domino Johanni Conductori & ejus heredibus & successoribus domum prefatam cum omni melioratione per eum vel eos in eadem facta vendere & alienare cui voluerint salvo semper & reservato eidem Congregationi dicto annuo redditu debito ut supra cum pactis in presenti Instrumento contentis Ita quidem quod ex presenti die in antea domus prefata cum juribus & pertinentiis suis omnibus sic franca libera & exempta ut superius dictum est deveniat jure concessionis hujusmodi cum pactis superius & inferius annotatis sub dicto annuo canone redditu five censu dictorum ducatorum octo de prefatis carolensis argenti & computatis ut supra ad habendum per ipsum Dominum Johannem Conductorem & suos heredes & successores domum ipsam predictis loco & finibus designatam cum juribus & pertinentiis suis omnibus sub dicto annuo canone redditu five censum tenendum possidendum utfruendum donandum locandum dislocandum vendendum alienandum precedente requisitione predicta donandum legandum in dotem

T t t 2

dan-

dandum & omnia alia faciendum & disponendum tanquam de propria re in emphiteusim eis ut premittitur concessa & prout de jure disponere possunt & debent ex juribus concessionis hujusmodi Cedentes propterea ipsi Edomadarii quibus supra nominibus ex hujusmodi concessionis causa ac transferentes in eundem Dominum Johannem Conductorem & suos heredes & successores omne jus omnemque actionem utile dominium possessionem & potestatem quod & quam dicti Edomadarii quibus supra nominibus habent & habere pretendunt in & super dicta Domu & ejus juribus & possessione quocumque jure titulo ratione vel causa & ponentes ipsam Dominum Johannem conductorem & suos heredes & successores ex hujusmodi concessionis causa cum pactis superius & inferius annotatis in locum vicem dominium & privilegium eorum & dicte eorum Congregationis nihil eis & dicte eorum Congregationi aut alteri persone retinendo vel quomodolibet reservando super domo prefata ut premittitur concessa nisi directum dominium secundum naturam emphiteoticam Inducentes propterea ipsi Edomadarii quibus supra nominibus ex hujusmodi concessionis causa cum pactis superius & inferius annotatis eundem Dominum Johannem Conductorem ibidem presentem recipientem & stipulantem ut supra per fustem in corporalem possessionem dicte domus sibi & suis heredibus & successoribus modo predicto concessa cum juribus & pertinentiis suis omnibus & constituerunt se dicti Edomadarii quibus supra nominibus ex nunc in antea dictam domum precario nomine & pro parte dicti Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum tenere & possidere quod precarium liceat & licitum sit eidem Domino Johanni Conductori & ejus he-

heredibus & successoribus quodcumque de cetero voluerit seu voluerint dictum precarium revocare & ad se advocare sine sollemnitate qualibet sola voluntate. Et amplius dicti Edomadarii quibus supra nominibus promiserunt eidem Domino Johanni Conductori presenti ibidem recipienti & stipulanti ut supra ad omnem ipsius Domini Johannis Conductoris vel ejus heredum & successorum requisitionem simplicem vel sollemnem realiter ponere & inducere ipsum Dominum Johannem vel suos heredes & successores vel alium seu alios eorum nomine in veram realem vacuum & expeditam ac pacificam possessionem & tenutam dicte Domus & ipsum vel ipsos realiter de eadem possessione investire & ponere libere & sine contrarietate quacumque & voluerunt dicti Edomadarii quibus supra nominibus quod dicta precaria possessio & investitura per fustem habeant vim locum & effectum vere realis & corporalis possessionis ac traditionis & assignationis dicte domus lege jure usu & consuetudine qualibet in contrarium non obstante. Et promiserunt & convenerunt dicti Edomadarii quibus supra nominibus eidem Domino Johanni Conductori ibidem presenti recipienti & stipulanti ut supra concessionem hujusmodi modo predicto factam cum pactis & conventionibus superius & inferius annotatis & omnia & singula suprascripta infrascripta & in presenti Instrumento contenta per se & eorum successores in dicta Congregatione habere omni tempore ratam gratam & firmam ac rata grata & firma & non revocare retractare interrompere infringere annullare vel violare aut in aliquo contrahere per se vel alium seu alios ipsorum & dicte Congregationis nomine in Judicio & extra & contra non facere dicere opponere allegare vel venire,

nire nec ipsum Dominum Johannem Conductorem & dictos suos heredes & successores ammovere nec ammoveri facere a concessione predicta per aliquod incantum seu augmentum per quemcumque faciendum nec predictum Dominum Johannem Conductorem per se vel alium seu alios molestare turbare vexare requirere vel impetere per se vel alium seu alios ipsius Congregationis nomine in & super dicta domo ut supra concessa cum juribus rationibus & pertinentiis suis omnibus directe vel indirecte quoquomodo nisi super perceptione dicti annui Canonis redditus sive census dictorum ducatorum octo de carolenis argenti modo predicto solvendorum ut supra & in casibus superius expressatis & a jure permissis nec litem causam molestiam controversiam vel questionem eidem Domino Johanni Conductori & suis heredibus & successoribus movere vel inferre moveri vel inferri facere moventi vel inferenti assistere vel consentire palam publice vel occulte in Judicio sive extra nec in casibus supradictis & a jure permissis sed ipsum Dominum Johannem Conductorem & suos heredes & successores permittere pati & finire pacifice & quiete dictam domum predictis loco & finibus designatam cum Juribus & pertinentiis suis omnibus modo predicto sibi concessam sub predicto annuo Canone redditu sive censu dictorum ducatorum octo de carolenis argenti debendorum & solvendorum modo superius declarato & cum pactis conventionibus declarationibus & reservationibus supradictis & infra scriptis habere tenere & possidere pacifice & quiete ipsaque utiliter donari utifrui ac ipsius pacifica possessione gaudere & a presenti contractu concessionis dolum malum abesse abfuturumque esse nec non predictam
do

domum ut supra modo predicto concessam cum juribus & pertinentiis suis omnibus eidem Domino Johanni Conductori & dictis suis heredibus & successoribus ex nunc in antea & in perpetuum defendere & antestare auctorizare disbrigare & excalumniare ac de omni vitiq & evictione ac evictione teneri voluerunt nomine dicte eorum Congregationis ab omnibus hominibus & personis publicis & privatis Ecclesiasticis & secularibus Collegio & Universitate quacumque & personis aliis quibuscumque pretenditibus vel allegantibus quomodolibet jus titulum causam aliquam vel actionem habere vel pretendere ratione & causa quacumque in & super dicta domo ut predicatur concessa cum juribus & pertinentiis suis omnibus & etiam super proprietate quam possessionem & potestatem ad omnem ipsius Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum requisitionem simplicem vel sollempnem ac ipsum Dominum Johannem Conductorem & suos heredes & successores molestantibus vel turbantibus quomodolibet super ea in Judicio & extra omnemque litem causam molestiam controversiam vel questionem que fieret per personam quamcumque singularem publicam vel privatam Collegium & Universitatem & personam aliam ad omnem ejusdem Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum requisitionem simplicem vel sollempnem in quacumque Curia Ecclesiastica vel seculari & coram quocumque Judice Ecclesiastico vel seculari ordinario delegato seu delegando & commissario & tam ante litem contestatam quam post & in omni parte Judicii & tam in causa principali quam appellationis in se ipsos Edomadarios quibus supra nominibus & in ipsam Congregationem & successores suos
in

(DXX)

in ea assumere prosequi & subire ipsorum Edomadari-
riorum quibus supra nominibus & successorum ipsorum
in dicta Congregatione propriis sumptibus laboribus &
expensis & in omnem eventum & causam ipsum Do-
minum Johannem Conductorem & suos predictos here-
des & successores victores & potiores facere in causa
premissa ac eos preservare indemnes & penitus sine
damno omni futuro tempore & in perpetuum ipsis
conventionibus declarationibus & reservationibus supra-
dictis & infra scriptis tam de jure quam de consuetu-
dine consuetis & debitis & a dicto annuo Canone
redditu sive censu dictorum ducatorum octo debendorum
ut supra dictum est semper salvis & expresse reserva-
tis dictis Edomadariis quibus supra nominibus ipsi Con-
gregationi & successoribus suis in dicta Congregatione
quod sic expresse stetit atque convenit inter partes eas-
dem sub pena pecuniaria infra scripta . Et versa vice di-
ctus Dominus Johannes Conductor pro se & suis here-
dibus & successoribus ratificans emologans & acceptans
predictam concessionem modo predicto factam de dicta
domo predictis loco & finibus designata cum juribus
rationibus & pertinentiis suis omnibus cum pactis con-
ventionibus declarationibus & reservationibus supra di-
ctis & infra scriptis sponte predicto die coram nobis Ju-
dice & Notario suprascriptis & Testibus infra scriptis di-
ctus Dominus Johannes Conductor pro se & suis heredi-
bus & successoribus predictis dictis Edomadariis quibus
supra nominibus presentibus recipientibus & stipulanti-
bus per se nomine dicte eorum Congregationis & suc-
cessoribus suis in ea promisit & convenit sollemni stipu-
latione dictam domum predictis loco & finibus designa-
tam actari & reparari facere ad suas proprias expensas
infra

infra dictum terminum modo superius declarato & solvere date tradere anno quolibet in perpetuum eisdem Edomadariis nomine dicte eorum Congregationis & successoribus suis in ea dictum annum canonem redditum sive censum dictorum ducatorum octo de prefatis carolenis argenti & computatorum ut supra in Festo Sancte Marie de mense Augusti anni cujuslibet venientis in pace & sine molestia cavillatione & contrarietate quacumque omni exceptione & excusatione remotis cum dictis pactis conventionibus declarationibus & reservationibus supradictis & infra scriptis servatis & annotatis in contractibus emphiteoticis perpetuis tam de jure quam de consuetudine & a dicta prestatione dicti annui Canonis redditus sive census & aliis supradictis non deficere vel cessare aut in longum pertrahere vel differre. Cum pacto habito & firmato inter partes predictas sollempni stipulatione interveniente predicto die coram nobis quod quandocumque ipse Dominus Johannes Conductor vel sui heredes & successores dabit seu dabunt excambium dicti annui redditus cum augmento & melioratione dicte Congregationis tunc & eo casu dicta domus cum Juribus & pertinentiis suis omnibus remaneat eidem Conductor & dictis suis heredibus & successoribus francha & libera a dicto annuo Canone reddito sive censu & ab omni alia specie & genere servitutis quia sic actum extitit & expresse conventum inter partes easdem. Pro quibus omnibus & eorum singulis attendendis observandis & inviolabiliter adimplendis & in nullo contraveniendo per dictas partes & quamlibet ipsarum spectat & pertinet & prout quelibet ipsarum tangitur in premissis & de non revocando retractando annullando vel infringendo predicta & subscri-

scripta quoquomodo predicto die coram nobis dicte Par-
 tes ambe quibus supra nominibus & quolibet ipsarum
 altrinsecus & vicissim obligaverunt se ipsas ad invicem
 una pars alteri & altera alteri presenti recipienti &
 stipulanti ab altera modo subscripto videlicet dicti Edo-
 madarii quibus supra nominibus obligaverunt se nomine
 dicte eorum Congregationis dictam Congregationem &
 successores suos in ea ac bona omnia ipsius Congrega-
 tionis mobilia & stabilia seseque moventia ubicumque
 sita & posita habita & habenda presentia & futura
 licita & illicita jura actiones debita & nomina
 debitorum alia cujuscumque vocabuli appellatione distin-
 cta & ea signanter bona que sine speciali pacto obli-
 gari non possunt usque ad Legem & preter Legem dicto
 Domino Johanni Conductori presenti recipienti & sti-
 pulanti pro se & suis heredibus & successoribus &
 dictus Dominus Johannes Conductor obligavit se here-
 des successores & bona sua omnia mobilia & stabilia
 seseque moventia ubicumque sita & posita habita &
 habenda merces mercimonia mercantias jura actiones
 debita & nomina debitorum & alia cujuscumque vocabuli
 appellatione distincta & ea signanter bona que sine speciali
 pacto obligari non possunt usque ad legem et preter legem
 dictis Edomadariis presentibus recipientibus & sti-
 pulantibus sollemniter & legitime ad penam & sub pe-
 na unciarum quinquaginta pro reali observatione omnium
 & singulorum predictorum medietate videlicet ipsius
 penae si eam commisti contingat ex facto dictorum
 Edomadariorum quibus supra nominibus & successorum
 in dicta Congregatione Camere Sedis Apostolice Curie
 Archiepiscopalis Neapolitane aut alteri cuicumque Cu-
 rie Ecclesiastice ubi fuerit exinde reclamatum appli-
 canda

(DXXIII)

canda . Et si ex facto dicti Domini Johannis Conducto-
ris & ejus heredum & Successorum similiter committi
contingat Regie Curie aut alteri cuicumque Curie
Ecclesiastico vel seculari ubi fuerit exinde facta recla-
matio seu querela applicanda & reliqua medietate
dicte pene Parti observanti predicta & subscripta a
Parte contraveniente & non observante predicta & suis
heredibus & successoribus integre persolvenda me in-
frascripto Notario tanquam persona publica pro parte di-
ctarum Curiarum & uniuscujusque ipsarum & dictis
partibus quibus supra nominibus sibi ipsis ad invicem
altrinfecus & vicissim una ab altera & altera ab altera
presente penam stipulantibus antedictam acto expresse
inter partes ipsas quibus supra nominibus quod pena ipsa
tociens committatur petatur & exigatur cum effecta
quociens fuerit exinde quomodolibet contraventum seu
contraveniri aliquatenus avertatur ipsaque pena com-
missa vel non commissa & exacta vel non exacta
aut gratiose remissa si committi contigerit per aliquam
ipsarum partium quibus supra nominibus presens nihi-
lominus Instrumentum cum omnibus que in se continet
in suo semper robore & efficacia perseveret & in sua
permaneat firmitate rate manente pacto cum refectione
& integra restitutione omnium & singulorum damnorum
interesse & expensarum litis & extra litem que fie-
rent propterea quoquomodo de quibus damnis interesse
& expensis dari & credi debeat assertioni cum juramen-
to tantum partis lese predicta & subscripta observantis
nulla alia probatione quesita . Itaque non possit appella-
ri vel aliter exinde reclamari nec reduci peti ad
arbitrium boni viri lege qualibet non obstante quodque
in causa contraventionis predictorum & subscriptorum

V v v 2

vel

(DXXIV)

vel alicujus ex eis ubi per aliquam ipsarum partium quibus supra nominibus contraventum fuerit in premissis vel aliquo premissorum quoquomodo liceat & licitum sit parti lese per se vel alium seu alios auctoritate propria absque jussu Judicis licentia Curie mandato & decreto Pretoris & sine requisitione aliqua solum presentis Instrumenti vigore manu etiam militari & armata si expedierit capere & apprehendere vendere & alienare vel in solutum & pro soluto aut jure pignoris sibi tenere & dare tantum de bonis omnibus & quibuscumque mobilibus & stabilibus ubicumque sitis & positis habitis & habendis & aliis superius obligatis partis contravenientis & non observantis donec fuerit & sit ipsi parti lese & observanti tam de premissis omnibus & singulis superius premissis & declaratis qua medietate dicte pene damnis expensis & interesse conjunctim vel divisim integre & plenarie satisfactum nulla denunciatione seu citatione premissa nulloque intervallb temporis expectato nec aliqua juris vel facti sollemnitate servata que in talibus requiruntur que quidem bona ut supra taliter obligata partes ipse quibus supra nominibus constituerunt se altrinsecus & vicissim una ab altera & altera ab altera precario nomine tenere & possidere quod precarium liceat & licitum sit parti observanti predicta & suis heredibus & successoribus in casu predicto quandocumque voluerit seu voluerint dictum precarium revocare & ad se advocare sine sollemnitate qualibet sola voluntate & licitum sit & liceat parti lese & predicta observanti in casu controventionis predictorum predicta bona sic generaliter obligata auctoritate propria absque jussu Judicis licentia Curie mandato & decreto Pretoris & sine sol-

sollemnitate qualibet capere & apprehendere vendere
 & alienare vel in solutum & pro soluto sibi tenere
 & dare etiam si bona ipsa ad alienas manus forsitan
 devenirent aut transirent. Itaque sit ipsi parti lese in-
 tegre & plenarie tam de premissis omnibus & singulis
 quam medietate dicte pene damnis expensis & inte-
 reffe satisfactum super quibus omnibus & eorum sin-
 gulis dicte partes ambe quibus supra nominibus & que-
 libet ipsarum sponte voluntarie & expresse ex certa
 earum & cujuslibet ipsarum scientia renunciaverunt &
 quelibet ipsarum renunciavit prout ad unamquamque
 ipsarum spectat & pertinet exceptioni doli mali vis
 metus & in factum & rei predicto modo non geste seu
 aliter habite & se habere quam ut superius continetur
 & est expressam presentis non sic celebrati contractus
 predictae exceptioni dicte concessionis & locationis modo
 predicto ut supra stipulationum & promissionum predi-
 ctarum non factarum non secularum ut superius con-
 tinetur privilegio Fori scripto & non scripto compe-
 tenti & competituro conditioni indebite ob causam
 & sine causa ob turpem causam nulla ex injusta &
 turpi causa licetis Privilegiis czedulis & Rescriptis
 quibuslibet Apostolicis, Regiis, & aliorum quorumcum-
 que Dominorum specialium & particularium impetratis
 & impetrandis concessis & concedendis & ipsis impe-
 tratis seu concessis non uti etiam si essent motu proprio
 impetratae & concessae aut in Judicio productae & pre-
 sentate sub quacumque forma serie & expressione ver-
 borum legi prohibenti penam in contractibus in frau-
 dem usurarum apponi committi exigi & exposci be-
 neficio restitutionis in integrum legi dicenti probationis
 modum non esse angustiandum & bona capta in continenti
 vendi.

vendi non posse sed certum tempus expectari debere ad
 illa vendendum & omnibus aliis juribus legibus ex-
 ceptionibus compensationibus actionibus allegationibus
 & defensionibus Juris & facti quibus & propter que
 dicte Partes ambe quibus supra nominibus vel earum
 aliqua se posset de predictis vel aliquo predictorum
 defendere vel ab ipsorum observantia se tueri de Jure
 vel de facto in judicio sive extra Jurique dicenti ge-
 neralem renunciationem non valere & illi etiam juri
 quo cavetur quando predicto juri renunciari non possit
 certiorate prius & informatè dicte Partes ambe quibus
 supra nominibus & quelibet ipsarum ut dixerant per
 Jurisperitum de juribus ipsis legibus exceptionibus &
 renunciationibus ac effectibus & beneficiis eorumdem
 antequam renunciarent eisdem & pro reali observatione
 omnium & singulorum predictorum quodque predicta
 omnia & eorum singula vera sint & firmiter observentur
 per dictas Partes quibus supra nominibus & qualibet ipsarum
 prout ad unamquamque ipsarum partium spectat & pertinet
 prout acta promissa & coaventa sunt superius expressa
 sponte predicto die coram nobis dicte Partes ambe qui-
 bus supra nominibus & quelibet ipsarum ad Sancta Dei
 Evangelia Sacrosanctis scripturis per eam & unamquam-
 que ipsarum corporaliter manu tactis juraverunt & cor-
 poralia prestiterunt juramenta & quelibet ipsarum jura-
 vit & corporale prestetit juramentum una pars alteri
 presenti recipienti & stipulanti ab altera acto expres-
 so inter partes ipsas quibus supra nominibus quod pena
 ipsa per dictam penam pecuniariam & e
 converso una per aliam non tollatur impediatur aut
 differatur sed de utraque simul vel separatim in uno
 judi-

(DXXVII)

judicio vel diversis unoque libello vel diversis & in
omni Curia & Foro Ecclesiastico vel seculari agi in-
tentari & accusatio fieri possit quibuslibet Privilegiis non
obstantibus quoquomodo Legi quando civilis actio crimi-
nali prejudicat & aliis in contrarium disponentibus nul-
latenus obstituris quibus Partes ipse & quelibet ipsa-
rum quibus supra nominibus expressè renunciaverunt &
voluerunt dicte Partes quibus supra nominibus quod de
predictis fiant fieri possint & debeant per manus mei
Notarii publici infrascripti duo publica consimilia Instru-
menta eadem continentia in effectu ad consilium sapientis
virtutis & facti substantia non mutata unum unicuique
ipsarum partium pro cautela assignandum sumptibus &
expensis dicti Domini Johannis Conductoris & ejus he-
redum & successorum. Cum potestate quod possit hoc
Instrumentum corrigi & emendari & clausula sufficiens
suppleri una vice vel pluribus vicibus per manus mei
Notarii publici infrascripti Unde ad futuram memoriam
& dicti Domini Johannis Conductoris & ejus heredum
& successorum cautelam factum est exinde de premissis
hoc presens publicum instrumentum per manus mei No-
tarii publici infrascripti acta fuerunt hec in loco predi-
cto sub anno Pontificatu die mense & inditione pre-
dictis. Presentibus ibidem Venerabilibus providis &
discretis viris Domino Leonardo de Ryano Domino An-
drea Brancatio Domino Angelo Musanna Canonicis pre-
fate Ecclesie Neapolitane Presbytero Michaeli de San-
cto Angelo & Presbytero Gabriele Funicella iis omnibus
de Neapoli Testibus ad premissa vocatis specialiter &
rogatis.

Et ego Ligorius de Casanova de Neapoli publicus Apostoli-
ca & Regia auctoritatibus Curieque Archiepiscopalis
Nea-

(DXXXIII)

Neapolitane Notarius quia premissis omnibus & singulis dum in modum predictum agerentur & fierent prout superius continentur una cum prenominatis Testibus presens interfui eaque omnia & singula sic fieri vidi & audivi publicavi & in notam absumpsi & in presentem publicam formam redegii & me existente in aliis negotiis occupato per alium fidelem scribi feci ideo hic me subscripsi signumque meum solitum & consuetum apposui rogatus & requisitus in fidem & testimonium omnium & singulorum premissorum. Adest signum Notarii.

IN.

(DXXIX)

I N D I C E

DELLE COSE PIÙ NOTABILI.

La N. indica la nota della pagina che si cita.

A

A *Crubito, e sia Triclinio costruito da Vincenzo Vescovo di Napoli vicino al Battistero minore, e perchè N. 273. e seg.*

Agnello successore di Adeodato Vescovo di Napoli edificò la Basilica dentro la Città dedicata a S. Gennaro Martire, e v' istituì una Diaconia N. 275.

Alfonso Carafa, ved. Capitolo di Annibale di Capua, ved. Visita di

Atrio della Stefania, sua estensione 302. secondo la Pianta Mazzocchiana veniva occupata dall' Ospedale, e Chiesa di S. Andrea N. 304. e seg.

S. Attanasio Vescovo di Napoli fondatore del Collegio degli Eddomadarj, ved. Collegio, e non del Capitolo de' Canonici N. 122. Supposizioni del Franchini, del Ch. Mazzocchi, e del Ch. Sparano intorno alla imaginata istituzione de' Canonici fatta da questo S. Vescovo N. 123. alle quali si risponde, iv. e seg. Edificò un Ospedale, ved. Ospedale.

Attentato commesso nel dì 24. Novembre 1771. alla Croce della Cattedrale da D. Cristofaro Gambajoli Assiso della Chiesa di S. Gio. Maggiore, e da Vincenzo Silvestri creduto Cherico dell' istessa. 4 5. dee soggiacere all' emenda, senza doverli attendere alle pretese azioni pregiudiziali proposte

X

432.

432. e seg. Commesso nell' anno 1566. dal Rev. Canonico della Cattedrale Nicola Francesco de Lama, come punito 344. a 345.

B

Bartolommeo Chioccarelli, sue memorie della Chiesa Napolitana 21. detto Can bracco, e perchè 22.

Battisterj ne' primi Secoli della Chiesa si soleano costruire extra fores Ecclesiae N. 271. In ciascheduna Chiesa Cattedrale vi si piantava un solo Battistero materiale, iv. Nella Città di Napoli ve ne furono due, e perchè, iv. ved. Fonti.

Breve di Benedetto XIV. dell' anno 1741. N. 355. e seg. esecutoriato nel Regno, richiamò in vita la Sentenza del Cardinal Pignatelli dell' anno 1728. annullando le tre Decisioni del 1737. 1738. e 1740. della Sagra Ruota Romana 354. a 369.

C

Campanite, ved. Pietro di Sorrento
Canone VIII. del Concilio Niceno; interpretazione del medesimo 57. a 59. ed iv. nella N.

Canonico per XII. Secoli era attributo di tutti i Chericì
III. 112.

Canonici componenti il Capitolo della Cattedrale di Napoli; loro ideale contesa, che essi erano i Canonici Greci III. Fondamento della loro pretesa origine dipendente da Costantino il Grande N. 252. e seg. Furono i Preti Cardinali, i Diaconi, ed i Suddiaconi N. 112. Nè il Cimiliarca tra' Canonici Preti, nè i Diaconi, nè i Suddiaconi ebbero il titolo di
di

di Cardinali N. 110. a 111. di cui poi fecero uso, e per qual ragione N. 115. Sul principio ritennero la cura di quelle Chiese nelle quali erano incardinati, che poi in progresso di tempo abbandonarono, colla erezione de' Vicarj Curati N. 116. Un tempo fu loro costituito lo stipendio dalla Mensa dell' Arcivescovo per intervenire nella odierna Cattedrale N. 162. Vennero obbligati all' assistenza dell' Arcivescovo celebrante nella unione col Collegio degli Eddomadarj 192. I Canonici Diaconi dal principio del XIV. secolo fin al 1602. preferiti a Presbiteri Cardinali, e perchè N. 178. e seg. Si distinguono negli abiti, facendo uso i primi del color rosso, ed i secondi del giallo corrispondente al color di paglia N. 181. Uso stravagante de' Canonici Diaconi, e Suddiaconi di non ministrare a Canonici Presbiteri celebranti, e di questi a non esser tenuti celebrare nella lor Cattedrale, corretto nel Capitolo del Cardinal Alfonso Carafa, onde abbia origine N. 182. e seg. e l' altro, di non esser tenuti assistere all' Arcivescovo celebrante, ed ossequiarlo N. 183. e seg. e di esser esenti dalla visita dell' Arcivescovo N. 184. e seg. Prima della Unione fatta da S. Pio V. non furono mai serviti da altro Corpo subalterno, ma essi a se stessi servivano N. 412. Nell' anno 1343. cravenne un numero indefinito, che si ridussero a XL. per non potersi sostentare N. 160. Formano un sol Corpo coll' Arcivescovo in quanto alle deliberazioni, e dritti giuridizionali 202. distinti dal rimanente del Clero 205. a 208. Lor prerogative 386. a 393. Ved. Capitolo.

Canonici di S. Giovanni Maggiore si distinguono, nè possono essere inseriti nel Capitolo della Cattedrale da esso loro segregato, e preminente 205. a 208. Non formano le membra dell' Arcivescovo, nè il Senato della Chiesa Metropo-

Litana, come il Capitolo di questa 208. a 209. Ved. Collegiata.

Capitoli delle Cattedrali, dal XII. secolo in poi a medesimi venne trasferito il dritto del Clero Diocesano in virtù delle Decretali 104. a 106. Prima ignoti a tutta l'antichità 230. Non vennero ad occupare i dritti particolari di ciascun Clero, o Collegio, che per ragion di culto, e di rito, o per dritto, o per consuetudine appartenevano alle Chiese rispettive 231.

Capitolo de' Canonici di Napoli, son cinque lustri, che si è preteso di essere il Collegio istituito da S. Attanasio 103. Non lo è N. 133. N. 162. N. 183. La di lui origine è più recente, ma più cospicua, e decorosa di quest' altro Corpo 103. e seg. Epoca della di lui formazione sotto il Pontificato di Alessandro III. non dal particolar Clero della Cattedrale, ma dai Titolarù principali delle Chiese, e Diaconie, siccome fu praticato nella Chiesa di Roma 107. 108. ed iv. nella N. e 388. Dee precedere a tutti, anche al Collegio degli Eddomadarj, perchè rappresentante il Clero Univerfo 109. 120. Anticamente non si arrogò mai alcuno special dritto nella Chiesa Maggiore, in cui vi era il proprio Clero N. 114. N. 139. nè potè ottener la sua sede, o luogo nella medesima, come per lo più si praticò nelle erezioni degli altri Capitoli, poichè in quella vi era il Collegio degli Eddomadarj 122. e seg. come avvenne al Clero eminente di Roma 132. che in quanto agli atti giuridizionali forma quel che si dice Capitolo della Cattedrale 210. Da principio si congregò nella Chiesa di S. Restituta N. 139. Non ebbe luogo fisso, e determinato, che verso la fine del XIII. o principio del XIV. secolo, e questo tal luogo fu la sudetta Chiesa di S. Restituta, acquistandovi gli antichi dritti annessi, e con gelosia conser.

(DXXXIII)

- servandoli* N. 116. 134. e seg. con arrogarsi anche le prerogative di questa Greca Basilica N. 182. ed i riti N. 183. e le antiche consuetudini ed altre reliquie dell' antico rito Greco, che dalla medesima gli venne trasfuso 389. N. 187. Non intervenne mai alle processioni delle Rogazioni, siccome oggi non interviene, e perchè N. 187. Sue attestazioni di non esser tenuto al servizio della Chiesa, come gli altri Capitoli delle Cattedrali 177. coerentemente alla di lui fondazione 178. e seg. sebbene era conveniente, che concorresse al detto servizio 188. Compose il Senato del proprio Pastore 387. Ved. Canonici componenti.
- Cappella di S. Maria del Principio*; vana opinione di essere stata l' Oratorio di S. Candida N. 251. e che S. Aspreno vi avesse fatto dipingere prima di tutte le sagre dipinture, e l' effigie della Reina de' Cieli N. 252. Giudizio del Mabillone sulla supposta antichità di tal effigie, iv.
- Catologo del Diacono*, ved. Gio. Diacono..
- Catologo pubblicato dal Bianchini* 21..
- Cattedrale odierna di Napoli*: principiata a riedificare sotto i Re Angioini, essendo Vescovo Filippo Minutolo, rinnovata dopo il tremuoto dell' anno 1456. 130. 131. Occupò tutta la Stefania, e fu attaccata lateralmente a S. Restituta 131. Titolo di essa espresso in marmo a rilievo situato su la porta maggiore eretta dal Cardinale Errico Minutolo, a qual cosa alluda 300. a 302..
- Cattedrali* ve ne furono due in Napoli, ved. Chiesa Cattedrale..
- Cattedre*, ved. Sedi.
- Cavallo di bronzo* creduto volgarmente antica insegna di Napoli, ove fu situato 303. N. 304. N. 309.
- Chiesa di Napoli* fu clancolaria fin al IV. secolo N. 248. ebbe ne' primi secoli due Vescovi contemporanei, ved. Vescovi

vi. Speciale attacco di essa alla Chiesa Romana 81. Ambizione della Chiesa Costantinopolitana di trarla a suo partito 82. e seg. N. 277.

Chiesa materiale in Napoli non vi fu fin al IV. secolo fissa e determinata N. 248. e seg. Racconto favoloso del Cronico di S. Maria del Principio della erezione della prima Cattedrale, ov' era la casa di S. Aspreno, e conseguenza indi dedotta, che tal Chiesa fosse, o comprendesse il sito materiale della odierna Restituta N. 249. Si risponde, iv. e seg. Monumento del IV. secolo che fa parola di Basilica in Napoli N. 254. Si può argomentare, ma non francamente asserire, che la medesima fosse stata costrutta dal Gran Costantino, iv. e seg. ed ancorchè dal sudetto monumento ciò si volesse argomentare, sempre rimane disputabile qual sia, ed ove fu situata tal Basilica Costantiniana N. 255. e seg.

Chiesa Cattedrale può rappresentarsi da un Corpo, che non sia Capitolo di Canonici 200. Ve ne furono due in Napoli 239. e seg. l'una Latina, e l'altra Greca, ved. Stefania, S. Restituta. La Cattedrale Latina, o sia la Stefania prima della erezion del Capitolo fu rappresentata dal Collegio Atanasiano per ragion del rito, e del culto 201. che tuttavia rappresenta per lo dritto di Cattedralità 203. Errore di esservene stata una, cagionato da poco accorti Scrittori del XVI. secolo 240. a 242. Ritrattazione di Monsignor Falcone, iv. Confessione del Ch. Canonico D. Gennaro Majelli 243. Pianta delle medesime delineata da D. Benedetto Serfale, iv. e 284. N. 303. e seg. Verità conosciuta da Mons. Giuseppe Simone Assemani 243. e seg. Pruova incontrastabile non mai da niuno contraddetta da i due Battisteri esistenti nella Chiesa di Napoli N. 275. e da i due Vescovi 280. e dalle due Croci 324. a 329. Esempio della Basilica Lateranese di

di Roma, iv. e seg. Posizione di detto due Chiese 270. e seg. Si risponde agli argomenti del Ch. Mazzocchi, co' quali pretese confonderle in una sola situazione N. 285. e seg. Si conferma la diversità de' due siti dall'esistenza dei due Battisteri nel IX. e X. secolo situati in luoghi diversi nel distretto dell' Episcopo, e dalla disciplina Ecclesiastica di quel tempo 304. a 319. Ved. Stefania, S. Restituta.

Cimiliarca Capo del Collegio Atranasiano, primo in ordine degli Eddomadarj N. 151. e seg. N. 411. N. 116. ed Arciprete della maggior Chiesa N. 110. fu aggregato nel nuovo Capitolo N. 114. e seg. senza lasciar la qualità di capo di detto Collegio: Eddomadario cogli Eddomadarj, e Canonico co' Canonici 396. a 400. Tra gli Eddomadarj suoi socj non ha sede distinta, ma occupa il primo luogo in posto uguale N. 120. 405. a 406.

Cleri, furonvene due in Napoli, Greco e Latino, ved. Napoli.

Collegiata di S. Gio. Maggiore sue pretese 3. e seg. Pretende la precedenza agli Eddomadarj, e perchè 10. 17. 18. pretesione mal fondata, ed illegale 196. che non le compete 199. 203. Pretende che il Collegio de' medesimi non possa entrare con la Croce inalberata in quella Parrocchia 5. 6. 214. e che non possa avere il titolo di Collegio, nè di Collegio insigne 7. N. 8. 11. Pretende anche la decorazione di Capitolo, e Senato della Chiesa Metropolitana 11. e di esser singolare in tutto l'Orbe Cattolico secondo la falsa testimonianza del già defunto Cardinal de Luca 209. Eretta nell'anno 1692. 200. Non forma il Senato della Metropolitana, come il Capitolo di questa, ved. Canonici di S. Gio. Maggiore. La sua erezione non portò lo spoglio de' primitivi irviotiabili dritti della Cattedrale 200. Nell

(DXXXVI)

- Nell' anno 1711. cominciò a promover brighe al Collegio Arranasiense, e qual ne fu la cagione 347. a 351.*
- Collegio degli Eddomadarj fondato da S. Atanasio Vescovo di Napoli nella Stefania per farvi celebrare la Messa pubblica quotidiana 32. 101. e seg. 394. N. 408. e seg. e 409. secondo il costume della Chiesa di Roma 102. N. 126. e seg. 394. Oggi si celebra dall' istesso Collegio, e fin da tempo immemorabile 103. Più antico del Capitolo dei Canonici 103. e seg. Non fu mai da questi sollevato da miserie, secondo il Ch. Mazzocchi N. 116. a 118. nè fu istituito per vili, e sordidi servizj del Tempio N. 120. Eretto il Capitolo, e la odierna Cattedrale, seguì a conservare i suoi dritti, e' l' suo primitivo istituto 144. 145. poichè ben radicato 196. Sue denominazioni 146. e seg. ved. Confratancia. E' l' istesso che la Congregazione del Salvatore 160. Sua sepoltura in Majori Ecclesia Neapolitana, ved. Sepoltura. Si congregava in Choro Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ ad sonum campanæ 170. e seg. 406. lo che stabilisce l' antico dritto di questo Corpo nella Maggior Chiesa di Napoli 173. e seg. Creò li suoi Vfficiali indipendentemente da' Canonici 406. a 407. nè con questi ha mai avuto massa comune 408. Ha il suo antichissimo Suggello, iv. Per ragion di rito, e di culto rappresenta la Cattedrale 196. 198. Dee precedere alla Collegiata di S. Gio. Maggiore 199. Pregiudizio che si fece col l' acquisto delle nuove insegne 347. a 350. Ved. Eddomadarj.*
- Comito della Chiesa di Napoli, libro così detto che serviva per uso de' Cantori ne' Divini Vfficj N. 415. passato nell' archivio de' Canonici N. 416. Fu anche così denominato il Maestro delle Sagre cerimonie, ch' è uno degli Eddomadarj Capo del Cero de' Quarantisti, iv. e nella N. 411.*
- Concilia di Sardica, monumento autentico del medesimo, e de' fram.*

- frammenti Storici di S. Ilario della esistenza di due Vescovi in Napoli, ved. Vescovi.*
- Confratancia Salvatoris fu detto il Collegio degli Eddomadarj 168. E' inetta cosa il far bassa idea di tal aggiunto; iv. e 169.*
- Corevescovi, lor dignità. 78. Nel IV. Secolo ne fu introdotto l'uso nella Chiesa di Oriente, e verso la metà del V. nella Chiesa di Occidente; e perciò non si può affermare, che in Napoli ve ne fossero nella metà del IV. Secolo 58. ed iv. nella N.*
- Corpi Ecclesiastici nella Cattedrale di Napoli se ne veggono oggi risplendere due uniti in quanto all' uffiziatura, l'uno più cospicuo, l'altro più antico 100. Loro origine, ved. Capitolo, Collegio, Unione.*
- Costantino il Grande, non si può affermare se fosse mai di persona venuto in Napoli N. 253. Potrebbe argomentarsi solo, ma non con certezza affermare, che avesse fatto costruire in Napoli alcun Sacro edificio N. 254. Favola del Cronico di S. Maria del Principio di aver questi nel Secolo IV. istituito in Napoli il Capitolo de' Canonici 139. e di aver erette e dotate le Chiese di S. Giorgio ad forum, di S. Gennaro ad Diaconiam, de' SS. Gio. e Paolo, di S. Andrea a Nido, di S. Maria della Rotonda, di S. Maria ad Cosmodin, e di aver costrutte due Cappelle una di S. Gio. ad fontes, e l'altra di S. Restituta, con donar questa al Capitolo Napoletano N. 252.*
- Croce del Signore, uso di questo salutifero segno ne' primi tempi del Cristianesimo 218. e seg. Costume di convertir colla medesima i Templi Gentileschi al culto del verace Dio 219. e di recarsi nelle pubbliche processioni 220. e d'innalzarsi ne' Sagri Templi N. 221. Indice delle Chiese materiali 222. e delle formali 223. Ve ne son due nella Cattedrale di Napoli,*

poli, e perchè 228. 229. in esclusione della materialità di una di esse 427. e seg. Una de' Canonici, l'altra degli Eddomadarj, le quali nell'anno 1756. dalla Sagra Congregazione de' Cinque Cardinali si ebbe per vero di essere ambedue Croci di Cattedrale 218. 236. Per tale fu anche questa riconosciuta da' Canonici della stessa Cattedrale N. 391. Dalla risoluzione di detta Sagra Congregazione fatta sul Dubbio XIII. in detto anno non deriva, che non abbian dritto gli Eddomadarj di entrare con la Croce inalberata, ove van soli nelle altre Chiese inferiori 233. nè il Capitolo della Cattedrale lo recò in dubbio 234. Dopo la unione fatta da S. Pio V. intervenendo il Capitolo, le due Croci van congiunte lateralmente, ma il resto della funzione si adempisce sub unica Cruce de' Canonici, e perchè 235. Non è orribile mostruosità, che il Collegio degli Eddomadarj inalberi la sua Croce rappresentante la Cattedrale Latina 230. e seg. nè tal facoltà l'ebbe colla sentenza suddetta della Sagra Congregazione dell'anno 1756. ma è contemporanea alla di loro origine. 238. e 340. Si rileva dalla Costituzione dell' Arcivescovo Gio. Orsini del 1334. e dalla raccolta de' Riti dello stesso nel 1337. 341. a 342. da un documento del 1508. 343. da un fatto notevole del 1566. 344. dagli atti della Visita di Annibale di Capua del 1583. 345. dall'ordine penale della Curia Arcivescovile emanato nel 1624. 346. dalla relazione del Cardinale Innico Caracciolo fatta nel 1682. alla Sagra Congregazione 346. e dalla dichiarazione fatta nel 1756. 236. Nell'apparire la Croce degli Eddomadarj si rimuove quella delle Parrocchie 419. ed iv. nella N. E' entrata nelle Chiese de' Regolari 427. ed iv. nella N. ed anticamente entrava nella Chiesa colla Croce de' Canonici, siccome oggi anche va unita lateralmente per plateas 421. ed iv. nella N.

Cro-

*Cronico di S. Maria del Principio conservato dal Capitolo ;
racconti favolosi del medesimo N. 249. N. 252. e seg. In rebus
antiquis, secondo il Ch. Mazzocchi, scaret multis fabulis N.
287. Quando si pretenda compilato, iv. e seg.
Cronico Volturnese, suo racconto favoloso N. 256. e seg.*

D

D *Ecisioni della Sagra Ruota dell' anno 1737. 1738. e
1740. emanate con discrepanza di voti nella reclamazio-
ne fatta dai Canonici di S. Gio. Maggiore, con le quali si
interdiceva al Collegio degli Eddomadarj la elevazione del-
la propria Croce, ove si dovessero seppellire i Cadaveri nel-
le Parrocchie della Città 351. e seg. sono extra Mundum, e
perchè 354.*

*Dichiarazione dell' Uditor della Camera Apostolica dell' anno
1713. rivocata dal Cardinal Pignatelli delegato da Bene-
detto XIII. con Sentenza dell' anno 1728. contra la Colle-
giata di S. Gio. Maggiore 351.*

*Dissertazione De Cathedral. Eccles. Neap. semper unic. scrit-
ta dal Ch. Mazzocchi, in quali circostanze, e mal volentieri
39. e per qual ragione fu indotto a scrivere tal Disserta-
zione 370. e 371.*

*Dubbj due proposti nella particolar Congregazione de' Cinque
Cardinali nel litigio insorto tra' Canonici cogli Eddomadarj
della Cattedrale, e risolti nell' anno 1752. 369. e 373.
Altri tre dubbj proposti ad istanza de' Canonici nella Sa-
gra Congregazione de' Riti, e risolti nell' anno 1754. 373.
Altri diciotto dubbj proposti ad istanza del Capitolo nella
Congregazione de' Cinque Cardinali, risolti nel 1756. 374.
e 377. Non mai possono giovare alla Chiesa di S. Gio. Mag-
giore, nè nuocere al Collegio degli Eddomadarj circa la*

Y y y 2

ele-

*elevazion della lor Croce 377. a 379. anzi se ne ricava
l'opposto 380. a 385.*

E

E *Ddomadarj, loro ideale contesa che essi erano i Canonici
Latini III. Noiosa disputa del Ch. Mazzocchi circa la loro
origine N. 144. e seg. ved. Statuti, Inventario, Visita.
Non lasciarono mai il loro primitivo istituto 191. Assiste-
vano al Vescovo celebrante 192. Non sono come i Mansio-
narj delle altre Cattedrali, iv. nè Servitores Capituli
193. nec Canonicorum N. 401. e seg. 408. Non sono sta-
ti dotati dal Capitolo, nè assunti da' Canonici in onus quo-
tidianum N. 159. N. 160. e seg. Hanno a se subordinato
un altro Ceto di Preti detti Quaranta 410. ed iv. nella
N. Nel corso del Secolo XIV. furono soccorsi dall' Arcive-
scovo, non dal Capitolo, colla unione di alcuni Beneficj, e
perchè N. 162. e seg. In quelle funzioni, nelle quali si uni-
vano co' Canonici, componevano ancor essi il Capitolo N. 153.
e seg. Anche soli per ragion di rito N. 157. Verità conse-
stata dal Ch. Sparano circa la loro esistenza prima della sup-
posta epoca della loro origine pretesa dal Ch. Mazzocchi N. 155.
Diritti che ebbero non solo per la Città, ma anche per tut-
ta la Diocesi jure Cathedralitatis N. 158. Vi esercitarono
un tempo la Cura delle anime 395. ed iv. nella N. Bene-
dicono oggi il Fonte battesimale nel Sabato di Pentecoste,
e perchè 400. ed iv. nella N. Loro prerogative 393. a 431.
Ved. Collegio.*

*Episcopio, ampio significato di questa voce usata da Gio. Dia-
cono N. 142. N. 272. N. 274. N. 275. N. 278. N. 281.
e seg. secondo anche l'insegnamento del Ch. Mazzocchi N. 332.
e seg.*

e seg. Sua ampiezza N. 336. Confinava da tre parti con la via publica N. 337.

Exequatur al Breve di Benedetto XIV. nel 1741. su la controversia tra 'l Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale e la Collegiata di S. Gio. Maggiore 14. 15.

Exequatur impedito su la sentenza della Congregazione de' Cinque Cardinali del 1756. unita alla protesta degli Eddomadarj che si volean gravare su di alcuni punti 232. e seg.

F

Fonti maggiori, e Fonti minori, secondo il Diacono, gli uni costrutti dal Vescovo Sotero, e gli altri dal Vescovo Vincenzo N. 270. Opinione del Ch. Mazzocchi, onde sia nata la distinzione de' primi da' secondi, iv. e seg. Supposizione del medesimo di essere stati i Fonti minori costrutti nella Cappella di S. Gio. ad fontes contigua alla tribuna della odierna S. Restituta N. 271. Non si dee conchiudere, che i Fonti minori fossero situati dentro la Cattedrale N. 334. nè può affermarsi con certezza, che la Cappella di S. Gio. ad fontes contenga l'antichità de' Fonti minori, come opinò il Ch. Mazzocchi, o la Basilica di S. Lorenzo de' Fonti maggiori N. 335. E gli uni e gli altri però furono situati intus Episcopium, iv. e N. 272. giacchè in Episcopio erano situate le due Basiliche, la Stefania e S. Restituta N. 335. Supposizione del Ch. Mazzocchi che il Vescovo Vincenzo avesse stimato costruire i Fonti minori per quando cravi caso di necessità di battezzar uno, o due N. 273. Si fa vedere l'opposto, iv. a 274. Indicavano esser relativi non ad una sola Chiesa materiale, ma a due Chiese Cattedrali, iv. e 315. a 321. Gio.

Gio. II. Vescovo di Napoli successore di S. Pomponio, secondo il Diacono, rifecce l'abside, o la cupola della Stefania dopo l'incendio, con farvi dipingere la Trasfigurazione del Signore N. 270.

Gio. III. Vescovo di Napoli visse ne' tempi di Eraclio Augusto, secondo il Diacono, fece il Consignatorio degli Abluti tra i Fonti maggiori, e la Stefania N. 270.

S. Gio. IV. detto Scriba successore di Tiberio Vescovo di Napoli; sua elezione N. 281. Fecce la solenne elevazione de' corpi de' suoi Predecessori, e li situò separatamente nella Stefania con fare a ciascuno il tumulo, dipingendovi di sopra la di loro effigie N. 282. e seg. Suo sepolcro N. 293. a 296.

Gio. Diacono fiorì nel IX. Secolo: scrisse il Catalogo, che contiene i fasti della Chiesa Napoletana 21. N. 269. Ebbe il governo della Diaconia di S. Gennaro Martire N. 275.

Gio. Orsini, ved. Riti Orsiniani.

Gio. Villani Scrittore della fine del XIV. Secolo, in rebus antiquis, secondo il Ch. Mazzocchi, scatet innumeris fabulis N. 287.

Governo Ecclesiastico in Napoli regolato a norma del Civile 99. N. 80. a 81.

Granajo del 1150. di cui si fa menzione nella terza Carta prodotta la prima volta dal Ch. Sparano, è incerto se sia lo stesso fabricato dal Vescovo Paolo seniore N. 143. e quantunque si volesse permanente nell' istesso sito, non pruova che la Stefania per necessità dovea attaccare col Palazzo Vescovile N. 337.

Grecismo in Napoli non disparve nel IV. Secolo; si esamina-

(DXLIH)

no intorno a ciò gli argomenti del Ch. Mazzocchi N. 67.
e seg.

I

I Dolatria abolita in Napoli sotto Arcadio, ed Onorio 45.
non per timore della pena minacciata dall'Imperator Co-
stante, ma per la forza della Divina parola 46.

S. Ilario, suoi frammenti Storici, ved. Concilio.

Immagine antichissima del Salvatore venerata con special culto
dal Collegio degli Eddomadarj N. 330. a 332. e 417.

Inventario dell'Ospedale di S. Attanasio scritto nell'anno 1336.
argomento negativo, che si desume dal Ch. Mazzocchi, per far
vedere più recente del medesimo la origine degli Eddomadarj
N. 156. Fa menzione del Cimiliarca, del Comito, e de
Maestri di scuola N. 157.

L

Liturgia originaria, fu gelosamente conservata dalle Chie-
se particolari, come addivenne in Napoli, in cui ces-
sata la necessità di ordinarvisi due Vescovi, Greco e Lati-
no, con la distinta liturgia conservò gli originarij dritti, e
le antiche prerogative N. 81.

M

Messa pubblica o conventuale diversa dalla Messa pri-
vata: oggi, e fin da tempo immemorabile si celebra
dagli Eddomadarj nella Cattedrale di Napoli; vestigio che
può valere per ogni argomento, che il di loro Collegio sia
que

*quel desso che fu istituito da S. Attanasio 102. a 103.
Ved. Collegio.*

N

N *Apoli che sotto i Re Angjoini divenne Capitale di tutto il Regno 130. fu Città Greca, ed in progresso di tempo compose un popolo misto di Greci, e di Latini 24. e perchè 25. Fu la delizia de' Romani N. 71. Fu attaccata all' idolatria 45. Quando, e come abbandonolla, ved. Idolatria. I suoi Templi Gentileschi furono convertiti al culto del vero Dio 220. N. 259. N. 331. Ne' tempi Apostolici, quando fu illuminata dal Vangelo, racchiudeva in se due Nazioni, cioè la Greca originaria, e la Latina 226. Ebbe la necessità di aver due Vescovi per le due Nazioni 227. Vi furono due Cleri Greco, e Latino 25. e seg. Il Sacerdozio Greco vi perdurava nel IX. Secolo, iv. e 67. La sua material posizione dà lume alla situazione materiale della Stefania 282. e seg.*

Nifita, argomento inconcludente, che si deduce dal Ch. Mazzocchi, che la Chiesa del Salvatore fosse stata edificata da Costantino il Grande, perchè quest' Isola fin al secolo XVI. era nel patrimonio della Mensa Vescovile col nome d' Isola del Salvatore N. 258.

O

O *Rare, dritto privativo degli Eddomadarj in esclusione del Capitolo, qualora alcuno degl' individui di questo si eligga la loro Sepoltura, e perchè N. 328. a*

*330.
Origine della presente Controversia tra il Collegio Attanasiano*

no della *Cattedrale*, e la *Collegial Parrocchia di S. Gio: Maggiore 4. e seg.*
Ospedale eretto da S. Attanasio, a cui venne incorporata la Diaconia di S. Gennaro all' Olmo N. 308. fu poi unito alla Casa S. dell' Annunziata; il Collegio degli Eddomadarj nel medesimo ci ritiene oggi parte dell' antico dritto N. 305.

P

P *Aolo juniore successore di Stefano II. Vescovo di Napoli indorò l' Altare della Stefania, vi fece de' candelieri, fabbricò un Granajo, e dipinse la Torre, ch' era posta avanti la Chiesa di S. Pietro N. 279.*

Passo di ferro affisso ad una delle colonne, che oggi formano la Croce della Cattedrale N. 314. e seg.

Pianta Mazzocchiana, sua sproporzione N. 297. Suo atrio e prospettiva occupato del tutto dall' Ospedale, e Chiesa di S. Andrea, e dal Campanile N. 304. a 309.

Pianta Serfaliana 243. e seg. concorda colle pristine memorie della Chiesa di Napoli, e cò vestigj che ci rimangono N. 303. e seg. N. 309.

S. Pietro, e S. Paolo Apostoli; non è senza fondamento l' opinione, che il primo avesse ordinato S. Aspreno, ed il secondo S. Patroba per Vescovi di Napoli 76.

Pietro di Sorrento Arcivescovo di Napoli nell' anno 1233. edificò un Campanile presso lo Spedale di S. Attanasio, ed all' atrio della Stefania N. 298. Non si può asserire con sicurezza che quel Campanile sia lo stesso e nel medesimo sito, in cui oggi si vede N. 301. e seg.

S. Pomponio successore di S. Stefano I. Vescovo di Napoli fondò, secondo il Diacono, la Chiesa di S. Maria Maggiore N. 270.

Z z z

Pre-

Presbiteri sono i coadiutori de' Vescovi 78. in Napoli crebbe il loro numero nel IV. Secolo 80.

Processione nell' ingresso dell' Augusto Re Filippo V. nell' anno 1702. in cui il Collegio degli Eddomadarj separatamente dal Capitolo precedè alla Collegiata di S. Gio. Maggiore 204. Cost' anche in quelle di S. Gennaro, del Corpus Domini, e nelle altre in ogni anno, ed in quelle di penitenza del 1728. e del 1731. 211. 405. Processioni di S. Marco delle Rogazioni, si sono fatte e si fanno da soli Eddomadarj, e non da' Canonici 400. a 404. e perchè N. 187. N. 404. e seg.

Q

Q*uarantisti, Ceto di XVIII. Preti distinto dagli Eddomadarj, aggiunto a medesimi ad famulatum: erano prima amovibili; poi ridotti in Collegio, e bullati N. 410. a 413.*

R

S. R*estituta, antica Basilica 239. Si è creduto di esser fondata da Costantino il Grande 101. ma senza alcun fondamento di ragione N. 255. e seg. Da S. Atanasio vi furono unite le due altre Chiese de' SS. Gio. Battista, ed Evangelista, e vi fu collocato un Custode co' Cberici Offiziali, cioè un Clero per celebrarvi i Divini Vffizj secondo il Ch. Mazzocchi 265. assegnando loro il debito sostentamento, iv. e 101. Abuso de' Custodi N. 136. e seg. quali cessati, nella fine dell' XI. e nel XII. Secolo servì per le assemblee di tutto il Clero, iv. Ristorata a spese del Clero, e non del Capitolo di Napoli, come pretese il Ch. Mazzocchi N. 135. non conceduta ad emphyteusim al Capitolo, iv. passò nel posses-*

sesto del medesimo, ved. Capitolo. Non ebbe Campane, e perchè N. 185. e seg. N. 301. Fu Basilica Greca N. 187. Fu distinta e diversa dalla Stefania, come dalle Carte la prima volta date alla luce dal Ch. Sparano N. 143. e seg. e secondo la difficoltà da lui promossa al Ch. Mazzocchi colle sudette sue Carte N. 299. Creduta erroneamente da poco accorti Scrittori del XVI. secolo a questa parte l'unica Cattedrale di Napoli 240. a 242. Ritrattazione di tal errore fatta da Monsignor Falcone, iv. ved. Chiesa materiale. Suo sito materiale 269. a 271. Anticamente ebbe la porta ove oggi è l'Altare maggiore, che corrispondeva a Somma piazza N. 300. Non fu mai confusa in tutte le antiche memorie colla Stefania 289. Si ricava da ristauramento di essa fatto da tutto il Clero Napolitano contemporaneamente al diroccamento della Stefania, che diè luogo alla Cattedrale 291. a 295. e dallo aver ritenuto d'allora in poi il suo riputato nome di Costantiniana 296. a 299. e dall'argomento dei vestigj proprj della Stefania, dei quali non se mai getto, nè ritiene N. 312. a 316. e dal non esservi stata la Sepoltura de' Vescovi nè prima, nè dopo la costruzione della odierna Cattedrale N. 320. a 322. Riti Orsiniani fatti compilare nell'anno 1337. dall'Arcivescovo di Napoli Giovanni Orsini, conservati nell'Archivio del Capitolo, e perduti; perdita risarcita da Camillo Tutini N. 145. N. 150. N. 154. Ved. Statuti.

S

Sacerdozio in Napoli, Greco e Latino, ved. Napoli.
ede, o Cattedra Vescovile N. 60. Ve ne furono due in Napoli, che perduravano nel IX. secolo sotto un sol Vescovo, siccome specialmente apparisce dalle parole della Vita di
 Z z z z a Som-

(DXLVIII)

- S. Atanasio, binas gestat Præsulum Sedes &c. 83. e seg. Interpretazione delle medesime parole fatta dal Cb. Mazzocchi N. 84. e seg. dal Cb. Sparano N. 87. e seg. e dal Cb. Majelli seguendo l'autorità del Cardinal Baronio N. 92. e seg. Ristessioni su di tali interpretazioni N. 95. a 100.*
- Sentenza del Cardinal Pignatelli delegato da Benedetto XIII. contra la Collegiata di S. Giò. Maggiore dell' anno 1728. inserita nel Breve di Benedetto XIV. 351.*
- Sepoltura del Collegio degli Eddomadarj situata in Majori Ecclesia Neapolitana 161. e seg. cioè nella Chiesa del Salvatore, o Stefania 165. Trasferita nell'anno 1414. dappresso la Sepoltura de proprj Arcivescovi, iv. e N. 322. e seg. non per concessione del Capirolo N. 326. a 328. Altre due Sepulture de Confrati e Confratesse, ved. Stefania.*
- Sotero Vescovo di Napoli, ved. Fonti.*
- Statuti degli Arcivescovi Umberto di Montauro del 1317. e di Gio. Orsini compilati nel 1337. 134 non indicano che nel tempo di questi Arcivescovi non era esistente il Collegio degli Eddomadarj 143. Argomento negativo che da essi ne desume il Cb. Mazzocchi per rilevarne la origine degli Eddomadarj N. 145. Interpretazione de' primi contraddicente alla sua ipotesi N. 147. Cambiamento di parola ne' medesimi N. 148. e togliimento di un'altra, che si fanno dallo stesso Mazzocchi N. 149. Li medesimi fan chiara menzione degli Eddomadarj N. 150. Ne' secondi si fa parola di due Cori N. 152. e de' Maestri di Scuola, come anche di due Sacrestani, cioè uno della Maggior Chiesa, l'altro di S. Restitura, e delle due Croci, iv. che comprovano l'esistenza degli Eddomadarj N. 153. La prefazione di questi fa letteralmente parola degli Eddomadarj N. 154. e gl'istessi Statuti ne parlano come di un Corpo, la cui origine sorpassava ogni memoria N. 158.*
- Scauropegio, o sia affission della Croce, modo introdotto da*
Pa

Patriarchi di Costantinopoli specialmente nel X. Secolo in Napoli, con cui si appropriavano le Chiese, onde ne son nate le Staurite N. 182.

Stefania, o sia Chiesa del Salvatore, non si contrasta che sia stata Cattedrale 244. e seg. Fu edificata da Stefano I. Vescovo di Napoli siccome attesta Gio. Diacono 245. Sogno del Chioccarelli N. 270. Interpretazione contraria al senso ed alla lettera delle parole del Diacono fatta dal Ch. Mazzocchi 245. e perchè 246. Sistema dal medesimo escogitato, che questa sia la prima Chiesa edificata in Napoli da Costantino il Grande per Cattedrale, la quale oltre il general nome di Chiesa Maggiore, o Chiesa Napolitana, ebbe il suo primo special nome di Chiesa del Salvatore N. 247. Incendio in essa accaduto dopo la metà dell'ottavo Secolo 248. e seg. nel racconto del quale Gio. Diacono conferma che tal Chiesa era stata edificata da Stefano I. 250. e seg. Argomento che si desume dal Diacono, che non era essa costrutta in tempo del Vescovo Sotero, il quale fiorì undici anni prima del di lei Fondatore Stefano I. N. 272. Riedificazione della medesima fatta da Stefano II. Duce, e Vescovo di Napoli 256. e seg. Dall'istesso Gio. Diacono vien distinta da S. Restituta 260. Espunzione che si fa dal Ch. Mazzocchi della voce Sancta dalle parole del Diacono per dar ad intendere che questa Chiesa del Salvatore sia la stessa di S. Restituta 261. Viene parimente distinta da Pietro Suddiacono 262. Altra ipotesi del Ch. Mazzocchi per abbattere quest'altro monumento, cioè che S. Restituta fosse stato un Oratorio contiguo alla Stefania, in cui furono trasportate dall'Isola d'Ischia le reliquie di questa Santa da Costantino figlio di Costante nell'VIII. secolo, iv. a 263. Si risponde alla sudetta ipotesi, iv. e seg. la quale viene anche contraddetta dal Ch. Sparano 265. Nuova ipotesi dell'istesso Ch. Mazzocchi contraddicente all'addotta di sopra, cioè che la Chiesa del Salvatore

tore, la Stefania, e la odierna Restituta sieno tre nomi di una medesima Basilica; e che la Costantiniana e Restituta antiquiore si riferiscano ad una Chiesa medesima divocata nel principio del XIV. secolo 266. ipotesi senza alcun fondamento 291. e seg. la quale non esclude il vero antico sistema della Chiesa di Napoli 267. e seg. quantunque venga contraddetta da tutti i monumenti 269. S' indaga il sito materiale della Stefania, iv. e seg. La sua situazione fu nel luogo che al presente occupa la Croce della odierna Cattedrale 172. e seg. e 282. e seg. Si rileva dalla Cappella di San Lorenzo, dal sepolcro d' Innocenzo IV. dalle ossa de' SS. Vescovi di Napoli, dalla Sepoltura de' Vescovi ed Arcivescovi, dai due Campanili, dalla Cappella di S. Pietro Apostolo N. 310. a 312. dal passo di ferro N. 314. e seg. e da altri vestigj addotti dal Canonico Majelli con le diverse dedicazioni delle due Cattedrali N. 316. a 320. e dalla Sepoltura degli Eddomadarj sita in Majori Ecclesia Neapolitana, e dall' altre due Sepolture de' Confrati, e Confratresse della Congregazione del SS. Salvatore N. 322 a 325. e seg. e dall' antichissima imagine del SS. Salvatore N. 330. a 332. Argomenti co' quali il Ch. Mazzocchi pretese piantare l' antica Stefania nel sito, ov' è S. Restituta per formarne una sola Basilica, reassunti e dilucidati dal Ch. Sparano N. 285. Primo argomento preso dalla testa del Salvatore, e dalla Cappella di S. Gio. in fonte: Secondo argomento preso dall' atrio della Stefania, iv. Si risponde a detti argomenti N. 286. e 292. Terzo argomento che si desume dal Battistero, dagli amboni, e dai sepolcri de' Santi Vescovi N. 292. Si risponde N. 293. a 296. Ultimo argomento che si desume dal Campanile di Pierro di Sorrento fabbricato presso lo Spedale antico di S. Attanagio, e dall' Atrio della Stefania N. 296. e seg. Si risponde N. 297. e seg. Pianta di questa Basilica ideata dal Ch. Mazzocchi, e sua sproporzio-

ne, ved. Pianta Mazzocchiana. Argomento da cui si desume che la Stefania fu distinta dalla Basilica di S. Restituta, cioè dal diroccamento della prima. per dar luogo alla odierna Cattedrale, e dal contemporaneo ristoramento della seconda, o sia della Costantiniana 288. a 295. Altro argomento, di non incontrarsi più il nome di Stefania dopo che col diroccamento rimase compresa nel sito della odierna Cattedrale dedicata alla Vergine Assunta 295. a 298. Collegio di Sacri Ministri fondato in essa dal Vescovo S. Attanasio, ved. Collegio.

Stefano I. Vescovo di Napoli, ved. Stefania.

Stefano II. Vescovo di Napoli, diresse a Roma tre Cherici per apprendere il Canto: edificò un' absida, o sia Cupola, due alte Torri, sotto le quali vi costruì una Chiesa in onor di S. Pietro: fece tutto ciò prima dell' incendio della Stefania N. 278. N. 279. che poi riedificò dopo l' incendio sudetto 256. e seg.

Suggello, di cui fa usa il Collegio degli Eddomadarj, antichissimo N. 408. e seg.

T

Tiberio successore di Paolo juniore Vescovo di Napoli cinse l' Altare della Stefania di lamine di bronzo, e vi fece delle corone N. 280.

V

Vescovi, ve ne furono due contemporaneamente in Napoli ne' primi Secoli 22. e seg. Fondamento di tale opinione 42. e seg. La serie di essi de' primi quattro Secoli non poté pervenire a notizia alli nostri Scrittori del IX. e X. Secolo, e perchè 45. 68. a 77. nè l' età in cui sederono. Quindi non curarono per la idea che aveano de' loro tempi indagarne la duplicità, ivi. Monumento autentico del Concilio di

di Sardica, de' SS. Padri, e della Storia, che manifesta la contemporanea duplicata esistenza de' medesimi nel IV. Secolo 46. e seg. Autenticità di tali monumenti intorno a ciò 48. a 49. Si esaminano gli argomenti del Ch. Mazzocchi contrarj alla duplicata suddetta 49. a 57. e l'opinamento del Ch. Sparano N. 74. N. 78: N. 80. Si dilegua l'assurdo che si è creduto nascere dal Canone VIII. del Concilio Niceno 57 e seg. Esempio di molte Chiese Cattoliche, le quali ebbero due Vescovi anche dopo il Concilio Niceno 60. e seg. N. 61. Necessità che ve n'era in Napoli 76. a 77. 226. e seg. Come poi addivenne che ne' Secoli posteriori si riducessero ad un solo 78 e seg. e verso qual tempo N. 81. con la continuazione però delle due Cattedre, o Sedi 83. a norma del governo Civile 99. Vicolo de Mannocci, oggi di Capuana contiguo al Sedile di questa Piazza N. 309.


Vincenzo Vescovo di Napoli successore di Gio. II. si vuole aver costruito la Chiesa di S. Gio. Battista, ed il Battistero minore, o sia i Fonti minori N. 270. ed il Triclinio, ved. Accubito.

Visita dell' Arcivescovo Annibale di Capua; Istrumento dell' anno 1333. contenuto nella medesima, che abbatte gli argomenti negativi del Ch. Mazzocchi circa la da lui pretesa origine degli Eddomadarj N. 158. e seg. Non ha dubitato l'Autore della medesima della origine degli Eddomadarj N. 163. e seg. Umberto di Montauro, sua Costituzione, ved. Statuti, conservata nell' Archivio Capitolare fin al Secolo passato; non si sa come dispersa: vien supplita con quel che ne raccolse il Turini N. 145. 149.

Unione del Capitolo col Collegio degli Eddomadarj in virtù del Breve di S. Pio V. dell' anno 1567. 189. e seg. Con la medesima furono uguagliati questi due Corpi nell' Uffiziarata, distinti ne' loro obblighi particolari 195. a 196.

I L F I N E .

VAI 1531018



VAT

165.
9.
11.

